

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XIII

N. 1-bis

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

per l'anno 1995

*(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

PRESENTATA DAL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

il 30 settembre 1994

ALLEGATI:

RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

e

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE

Presentati il 25 ottobre 1994

12-BIL-QUA-0001-0

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA PRESENTATE DALLE AMMINI-
STRAZIONI INTERESSATE E QUADRO RIASSUNTIVO PRE-
DISPOSTO DAL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9
della legge 23 agosto 1988, n. 362)

INDICE

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:		
— Ministeri, Aziende autonome, Fondo investimenti per progetti immediatamente eseguibili	Pag.	9
B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:		
Ministeri:		
Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	167
Ministero del tesoro	»	183
Ministero delle finanze	»	271
Ministero del bilancio e della programmazione economica	»	289
Ministero di grazia e giustizia	»	303
Ministero degli affari esteri	»	329
Ministero dell'interno	»	333
Ministero dei lavori pubblici	»	341
Ministero dei trasporti e della navigazione	»	493
Ministero della difesa	»	541
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	»	579
Ministero del commercio con l'estero	»	617

Ministero per i beni culturali e ambientali	<i>Pag.</i> 627
Ministero dell'ambiente	» 683
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	» 689
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .	» 713

Aziende autonome:

Amministrazione delle poste e delle telecomunica- zioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici	» 743
Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)	» 765

AVVERTENZA

Le Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi sono state trasmesse dalle Amministrazioni competenti. I dati contabili riportati nel quadro riassuntivo sono stati verificati con il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1993.

Per quanto riguarda le aziende autonome sono state indicate le leggi inerenti ai principali programmi di intervento, anche se finanziati direttamente a carico del bilancio statale. In questo caso le leggi sono riportate sia nella parte dell'elenco afferente ai Ministeri cui spetta il trasferimento dei fondi, sia nella parte delle aziende autonome.

Salvo poche eccezioni sono state inserite le sole autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale afferenti alla parte capitale del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome.

Per la verifica dello stato di attuazione di taluni finanziamenti, è stato necessario rinviare alla « legge base ».

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 5° comma)

a) MINISTERI

b) AZIENDE AUTONOME

c) FONDO INVESTIMENTI PER PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

LEGENDA : (1) = PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
 (2) = PROVVEDIMENTO DI RIFINANZIAMENTO
 (3) = PROVVEDIMENTO ORIGINARIO PER ALCUNI ARTICOLI E DI RIFINANZIAMENTO PER ALTRI

LEGGE	949 / 1952	(1)	Conferimento al fondo dotazione costituito presso Cassa per il Credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane, di cui alle leggi di rifinanziamento.
LEGGE	623 / 1959	(1)	Credito agevolato alle piccole e medie imprese - Limiti impegno anomali (La legge 623/1959 e' stata abrogata dall'art. 15 della legge 183/1976 con decorrenza entrata in vigore DPR 902/1976. I fondi residui -mld.966,7- affluiscono al FNCA).
LEGGE	211 / 1962	(1)	Piano decennale delle Ferrovie dello Stato (Cfr. anche leggi 688/67, 374/68 e 1089/68).
LEGGE	1774 / 1962	(1)	Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali.
LEGGE	1 / 1963	(1)	Legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963 - Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.
LEGGE	635 / 1967	(1)	Ripristino linea Cuneo-Ventimiglia (Cfr. anche leggi 510/71, 158/75, 33/79).
LEGGE	1089 / 1968	(1)	Quadruplicamento linea Roma - Firenze (Cfr. anche legge 409/75 art. 1/1).
LEGGE	822 / 1971	(1)	Provvidenze porto di Trieste.
LEGGE	920 / 1971	(1)	Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
LEGGE	1114 / 1971	(2)	Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
LEGGE	52 / 1973	(1)	Piano Ponte per ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	295 / 1973	(1)	Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Centrale.
LEGGE	15 / 1974	(1)	Costruzione uffici postali.
LEGGE	268 / 1974	(1)	Piano rinascita Sardegna (Provvedimento assunto in attuazione art. 13 dello Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale n. 3 del 26.11.48).
LEGGE	369 / 1974	(1)	Collegamento Firenze - Aeroporto Pisa.
LEGGE	377 / 1974	(1)	Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	227 / 1975	(1)	Interventi straordinari meccanizzazione servizi postali e riassetto servizi telefonici.
LEGGE	517 / 1975	(1)	Crediti agevolati al commercio.
LEGGE	75 / 1976	(1)	Tutela carattere artistico e monumentale di Siena.
LEGGE	86 / 1976	(1)	Potenziamento ferrovia Alifana.
LEGGE	203 / 1976	(1)	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento morchie petrolifere.
LEGGE	261 / 1976	(1)	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamita' naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
LEGGE	336 / 1976	(1)	Provvidenze a favore dei comuni del Friuli colpiti dal terremoto del maggio 1976 - cvs D.L. 227/76.
D.P.R.	902 / 1976	(1)	Attuazione della Legge n. 183/1976 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale (dall'anno 1994 i finanziamenti del cap. 02-7773 sono trasferiti sul cap. 02-9012).
LEGGE	404 / 1977	(1)	Edilizia carceraria (comprensivo stanziamento di 100 mld. di cui art.1/1 legge 1133/1971).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 546 / 1977 (3) Ricostruzione zone terremotate del Friuli.
Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/1b
- LEGGE 675 / 1977 (1) Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.
- D.P.R. 218 / 1978 (1) Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno.
- LEGGE 497 / 1978 (1) Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni compreso l'afflusso degli affitti per l'80% in base art.14 stessa legge.
- LEGGE 503 / 1978 (1) Finanziamento integrativo per ammodernamento e potenziamento materiale rotabile etc..
- LEGGE 843 / 1978 (1) Legge finanziaria 1979.
- LEGGE 861 / 1978 (1) Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.7 della L.19/05/1967 n.378, per il rifornimento idrico delle isole minori.
- LEGGE 863 / 1978 (1) Rilevamento dati metereologici via satellite.
- LEGGE 681 / 1979 (2) Provvidenze porto di Trieste.
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/1
- LEGGE 60 / 1980 (1) Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione dei bacini di carenaggio di Napoli.
- LEGGE 146 / 1980 (3) Legge finanziaria 1980.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.25/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.34/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.40/-
- LEGGE 336 / 1980 (1) Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- LEGGE 373 / 1980 (2) Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1 e 2
- LEGGE 443 / 1980 (2) Rifinanziamento della Legge 268/74 e convalida effetti del D.L. 153/79 non convertito.
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 784 / 1980 (1) Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
- LEGGE 845 / 1980 (1) Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.
- LEGGE 846 / 1980 (2) Ulteriori interventi per il consolidamento del monte S. Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco.
Cfr. L. 261/1976 art.37/1 e 2 per art.1/-
- LEGGE 17 / 1981 (1) Programma integrativo Ferrovie dello Stato.
- LEGGE 64 / 1981 (1) Ulteriori finanziamenti per ricostruzione zona del Belice distrutta dal terremoto del gennaio 1968.
- LEGGE 92 / 1981 (1) Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico citta' di Roma.
- LEGGE 119 / 1981 (3) Legge finanziaria 1981.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.0/0 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/2 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.20/1 , Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.7/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.TAB/A
- LEGGE 151 / 1981 (1) Legge quadro per riordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali.
- LEGGE 219 / 1981 (3) Cvs. in legge, con modificazioni, del D.L.19.3.81,n.75, recante ulteriori interv. per le popolaz. colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e gennaio '81. Provvedimenti organici per la ricostruz. e lo svil. dei territori colpiti.
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.37/2
- LEGGE 220 / 1981 (1) Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.
- LEGGE 416 / 1981 (1) Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- LEGGE 536 / 1981 (1) Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici - Cvs. D.L. 397/81.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 544 / 1981 (2) Cvs. D.L. 414/81.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.3/1
- LEGGE 598 / 1981 (2) Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
Cfr. L. 920/1971 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 798 / 1981 (2) Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 11 / 1982 (2) Provvidenze porto di Trieste (Cvs. D.L. 677/1981).
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/-
- LEGGE 27 / 1982 (1) Consolidamento torre di Pisa.
- LEGGE 32 / 1982 (2) Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.2/1
- LEGGE 39 / 1982 (1) Autorizz. delle Aziende dipendenti dal Min. Poste e Telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
- LEGGE 41 / 1982 (1) Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
- LEGGE 46 / 1982 (1) Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
- LEGGE 48 / 1982 (1) Costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
- LEGGE 85 / 1982 (1) Concessione all'ENEA (ex CNEN) contributo statale attivita' quinquennio 1980-1984 ed anticipo contributo 1985-1989 e 1986-1990. Lo stanziamento assorbe anche i finanziamenti di cui alle leggi 59/1981 (508 mld.) e DL 414/1981 (185 mld.).
- LEGGE 94 / 1982 (1) Programmi edilizia residenziale (Cvs. D.L. 9/1982).
- LEGGE 308 / 1982 (1) Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
- LEGGE 526 / 1982 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.17/1, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.30/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.51/1(120), Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.51/1(60)
- LEGGE 531 / 1982 (1) Piano decennale per la viabilita'di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore autostradale.
- LEGGE 547 / 1982 (1) Misure urgenti per la protezione civile.
- LEGGE 568 / 1982 (2) Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari.
Cfr. L. 60/1980 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 752 / 1982 (1) Norme per l'attuazione della politica mineraria.
- LEGGE 828 / 1982 (3) Ulteriori provvedimenti per completamento opera ricostruzione e sviluppo zone Regione Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e zone terremotate Regione Marche.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/3, Cfr. L. 546/1977 art.10/- per art.2/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.21/4, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/-, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.12/1 per art.6/-
- LEGGE 887 / 1982 (2) Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (cvs. D.L.697/82).
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.9/1
- LEGGE 888 / 1982 (2) Disposizioni per l'assettamento del bilancio dello Stato, dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1982.
Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 960 / 1982 (1) Rifinanziamento legge 73/77 concernente la ratifica accordi di Osimo.
- LEGGE 979 / 1982 (1) Disposizioni per la difesa del mare.
- LEGGE 130 / 1983 (2) Legge finanziaria 1983.
Cfr. L. 17/1981 art.1/3 per art.0/0, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.10/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/3, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/5, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.18/1a -1b, Cfr.

- L. 949/1952 art.37/1 per art.19/1/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.19/5, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.19/6, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.19/7, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.19/8, Cfr. FIO per art.21/1 e 5, Cfr. FIO per art.21/1 e 5a, Cfr. FIO per art.21/1 e 5b, Cfr. FIO per art.21/1 e 5c, Cfr. FIO per art.21/1 e 5d, Cfr. FIO per art.21/1 e 5e, Cfr. FIO per art.21/1 e 5f, Cfr. FIO per art.21/1 e 5g, Cfr. FIO per art.21/1 e 5h, Cfr. FIO per art.21/1 e 5i, Cfr. FIO per art.21/1 e 5l, Cfr. FIO per art.21/1 e 5m, Cfr. FIO per art.21/1 e 5n, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.8/1
- LEGGE 156 / 1983 (3) Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.4/2
- LEGGE 189 / 1983 (1) Piano decennale passaggi a livello delle linee delle Ferrovie dello Stato.
- LEGGE 190 / 1983 (1) Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (cfr. L.1457 del 1963 e successive modificazioni).
- LEGGE 217 / 1983 (1) Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
- LEGGE 696 / 1983 (1) Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (cfr. L.46/82).
- LEGGE 730 / 1983 (3) Legge finanziaria 1984.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/10, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/7, Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.34/6, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.35/1, Cfr. FIO per art.37/1 e 3, Cfr. FIO per art.37/1 e 3a, Cfr. FIO per art.37/1 e 3b, Cfr. FIO per art.37/1 e 3c, Cfr. FIO per art.37/1 e 3d, Cfr. FIO per art.37/1 e 3e, Cfr. FIO per art.37/1 e 3f, Cfr. FIO per art.37/1 e 3g, Cfr. FIO per art.37/1 e 3h, Cfr. FIO per art.37/1 e 3i, Cfr. FIO per art.37/1 e 3j, Cfr. FIO per art.37/1 e 3k, Cfr. FIO per art.37/1 e 3l, Cfr. FIO per art.37/1 e 3m, Cfr. FIO per art.37/1 e 3n, Cfr. FIO per art.37/1 e 3o, Cfr. FIO per art.37/1 e 3p, Cfr. FIO per art.37/1 e 3q, Cfr. FIO per art.37/1 e 3r, Cfr. FIO per art.37/1 e 3s, Cfr. FIO per art.37/1 e 3t, Cfr. FIO per art.37/1 e 3u, Cfr. FIO per art.37/1 e 3v, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.37/7
- LEGGE 80 / 1984 (1) Proroga dei termini ed accelerazioni procedure per l'applicazione della legge 219/81 e successive modifiche (Cvs.D.L. 19/84).
- LEGGE 193 / 1984 (2) Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico di intervento della GEPI (art. 9 aumento fondo per la realizzazione impianti siderurgici di cui art. 20 L.46/82).
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.9/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.9/2
- LEGGE 212 / 1984 (2) Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria a grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (art.3/c4 incremento fondo rotativo per innovazione tecnologica)-Cvs.D.L. 62/84.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.3/5
- LEGGE 223 / 1984 (1) Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, emesse in attuazione della delibera CIPI del 5/5/83.
- LEGGE 230 / 1984 (2) Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, nonché per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale.
Cfr. L. 531/1982 art.4/1 per art.1/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.1/2
- LEGGE 231 / 1984 (2) Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A.24 e A.25 e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.3/1
- LEGGE 246 / 1984 (2) Integrazione e modifiche al D.P.R.9/4/59 n.128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6/10/82 n.752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.6 e 7/0, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6 e 7/00, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.6 e 7/000, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.6 e 7/0000, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.7/1
- LEGGE 342 / 1984 (2) Aumento autorizzazione di cui art.1 e 2 legge 861/78 per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 363 / 1984 (3) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Campania (cvs. D.L. 159/84).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2
- LEGGE 395 / 1984 (1) Acquisto costruzione e ristrutturazione immobili per rappresentanze all'estero.
- LEGGE 428 / 1984 (2) Integrazione fondo contributi stampa quotidiana ai sensi art. 29 L. 416/81. Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.1/1
- LEGGE 456 / 1984 (1) Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aeronautiche e telecomunicazioni.
- LEGGE 462 / 1984 (2) Modif. ed integr. al D.L. 28.7.81 n.397, convertito in legge, con modif., n.536/81, al D.L. n. 799/81, convertito in legge, con modif., dalla L. 60/82 alla L.64/81, ecc., concernenti interv. in alcune zone Sic. occ. colpite da eventi sism. Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.28/-
- LEGGE 798 / 1984 (1) Nuovi interventi salvaguardia Venezia (Il finanz. iniziale di 600 mld. e' stato integrato di 700 mld. con L. 910/86 art.7/1, di 800 mld. con L. 67/88 art.17/12, di 100 mld. con TAB. D L.F. 1,99, di 16 mld. con L. 360/91).
- LEGGE 887 / 1984 (3) Legge finanziaria 1985. Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.11/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.11/12, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.11/12a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.11/12b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.11/12c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.11/13, Cfr. L. 75/1976 art.3/1 e 2 per art.11/13a, Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.11/13b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/14, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.11/20, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.11/21, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.11/9, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.11/9a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2, Cfr. FIO per art.12/1 e 2a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2b, Cfr. FIO per art.12/1 e 2c, Cfr. FIO per art.12/1 e 2d, Cfr. FIO per art.12/1 e 2e, Cfr. FIO per art.12/1 e 2f, Cfr. FIO per art.12/1 e 2g, Cfr. FIO per art.12/1 e 2h, Cfr. FIO per art.12/1 e 2i, Cfr. FIO per art.12/1 e 2j, Cfr. FIO per art.12/1 e 2m, Cfr. FIO per art.12/1 e 2n, Cfr. FIO per art.12/1 e 2o, Cfr. FIO per art.12/1 e 2p, Cfr. FIO per art.12/1 e 2q, Cfr. FIO per art.12/1 e 2r, Cfr. FIO per art.12/1 e 2s, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.14/1 e 2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.14/11, Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.14/18, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.14/3, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/4, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.14/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.4/8, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.5/1, Cfr. L. 17/1981 art.1/3 per art.8/19-21, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.8/23, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.9/6
- LEGGE 16 / 1985 (1) Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei Carabinieri.
- LEGGE 31 / 1985 (2) Razionalizzazione e sviluppo pesca marittima (cfr. 41/1982). Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1c
- LEGGE 49 / 1985 (1) Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
- LEGGE 99 / 1985 (3) Interventi in materia di opere pubbliche. Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.4/1
- LEGGE 110 / 1985 (2) Utilizzazione delle disponibilita' residue sul Fondo Investimenti e Occupazione (FIO) nell'ambito del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984. Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 696/1983 art.1/1 per art.1/1c, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/1e, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1h, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.1/1h1, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1h2
- LEGGE 118 / 1985 (3) Misure finanziarie in favore di aree ad alta tensione abitativa (cvs. D.L.12/85). Cfr. L. 94/1982 art.3/1 per art.3/10, Cfr. L. 94/1982 art.1/4 - 11 per art.5quat/1
- LEGGE 135 / 1985 (1) Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori soggetti alla sovranita' italiana all'estero (limiti di impegno quindicennali-mld. 1 annuo dal 1985 al 1990).
- LEGGE 143 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 23/85, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dell'industria e della distribuzione commerciale. Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.7/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/1a
- LEGGE 197 / 1985 (2) Rifinanziamento provvedimenti straordinari per potenziamento e ammodernamento

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- servizio Corpo Nazionale dei servizi dei Vigili del Fuoco (cfr. legge 336/1980).
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.1/1 , Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 198 / 1985 (2) Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15/10/1981 n.590.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.12/2 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.9/1 e 2
- LEGGE 222 / 1985 (1) Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
- LEGGE 284 / 1985 (1) Programma ricerche in Antartide (1985-1991).
- LEGGE 295 / 1985 (1) Finanz. nel triennio 1984-1986 per ristr. razionalizz. industria navalmecc. (Compresi 25 mld. leggi 111 e 122/85, refin. L.41/86 art.11/28 mld.320, L. 910/86 art.3/9 mld.550, L.67/88 art.15/29 mld.285, L.155/89 mld.-25, L.234/89 mld.450).
- LEGGE 331 / 1985 (1) Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
- LEGGE 335 / 1985 (1) Ammodernamento e rinnovamento servizio e segnalamento marittimo.
- LEGGE 351 / 1985 (1) Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.
- LEGGE 387 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/5/85 n.215, recante differimenti di termini in materia di riduzione della capacita' produttiva nel settore siderurgico.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1bis/- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.1bis a/-
- LEGGE 408 / 1985 (2) Contributo all'ENEA per il 1985 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 449 / 1985 (1) Interventi ampliamento-ammodernamento sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
- LEGGE 462 / 1985 (1) Ulteriori provvedimenti per la citta'di Urbino.
- LEGGE 526 / 1985 (1) Programma triennale di interventi al piano decennale della grande viabilita' (rifinanziato con legge 41/1986 per mld. 2200 e con legge 910/1986 per mld. 2975).
- LEGGE 662 / 1985 (1) Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi (cvs. D.L. 480/85).
- LEGGE 710 / 1985 (2) Interventi in favore della produzione industriale.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/1 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.7/1 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/2
- LEGGE 808 / 1985 (1) Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico.
- LEGGE 26 / 1986 (3) Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.6/1b
- LEGGE 41 / 1986 (3) Legge finanziaria 1986.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.10/3 , Cfr. L. 39/1982 art.11/1 per art.10/9 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.11/12 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.11/14 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.11/15-16 , Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.11/24 , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.11/25 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.11/26 , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.11/27 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.11/28 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.11/29 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/6 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.11/8 e 9 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.13/1 , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.13/10 , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.13/13 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.13/4 , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/5 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3a , Cfr. FIO per art.14/1 e 3b , Cfr. FIO per art.14/1 e 3c , Cfr. FIO per art.14/1 e 3d , Cfr. FIO per art.14/1 e 3e , Cfr. FIO per art.14/1 e 3f , Cfr. FIO per art.14/1 e 3g , Cfr. FIO per art.14/1 e 3h , Cfr. FIO per art.14/1 e 3i , Cfr. FIO per art.14/1 e 3l , Cfr. FIO per art.14/1 e 3m , Cfr. FIO per art.14/1 e 3n , Cfr. FIO per art.14/1 e 3o , Cfr. FIO per art.14/1 e 3p , Cfr. FIO per art.14/1 e 3q , Cfr. FIO per art.14/1 e 3r , Cfr. FIO per art.14/1 e 3s , Cfr. FIO per art.14/1 e 3t , Cfr. FIO per art.14/1 e 3u , Cfr. FIO per art.14/1 e 3v , Cfr. FIO per art.14/1 e 3x , Cfr. FIO per art.14/1 e 3y , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.14/6 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.16/1 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.16/11 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.16/4 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.16/4a , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.34/1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 44 / 1986 (1) Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno (cvs.D.L.786/85).
- LEGGE 46 / 1986 (2) Conversione D.L. 791/85.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/1
- LEGGE 64 / 1986 (1) Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
- LEGGE 113 / 1986 (1) Piano straordinario per l'occupazione giovanile.
- LEGGE 495 / 1986 (2) Integrazione del contributo di 500 mld. assegnato con L.41/86 art.11/27 per il 1986.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 688 / 1986 (2) Bilancio assestamento 1986.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/1
- LEGGE 730 / 1986 (3) Disposizioni in materia di calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.15/2
- LEGGE 752 / 1986 (1) Attuazione interventi programmati in agricoltura.
- LEGGE 771 / 1986 (1) Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.
- LEGGE 776 / 1986 (1) Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio.
- LEGGE 831 / 1986 (1) Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza.
- LEGGE 875 / 1986 (2) Ulteriore contributo per l'anno 1986 (cvs. D.L. 671/86).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 879 / 1986 (3) Disposizioni per completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1975 e zone Regione Marche colpite da calamita'.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/2, Cfr. L. 828/1982 art.7/- per art.12/1, Cfr. L. 828/1982 art.21/5 per art.23/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.26/1, Cfr. L. 156/1983 art.1/1 per art.29/2, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.6/1
- LEGGE 896 / 1986 (1) Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.
- LEGGE 910 / 1986 (3) Legge finanziaria 1987.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.2/8, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.3/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.3/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/6, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.3/9, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.3/9a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.3/9b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.3/9c, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.4/2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.4/3, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.5/8a, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.5/8b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/1, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.6/2a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.6/3, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.6/4, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.6/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.6/7, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.7/10, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.7/12a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.7/12b, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.7/12c, Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.7/12d, Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.7/12e, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.7/14a, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.7/14b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.7/1a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.7/1b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.7/1c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.7/1d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.7/1e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.7/1f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.7/1g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.7/1h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.7/1i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.7/1j, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.7/1m, Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.7/1n, Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.7/1o, Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.7/1p, Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.7/1q, Cfr. L. 798/1984 art.9/3 per art.7/1r, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.7/5, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.7/6, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.7/8, Cfr. L. 887/1984 art.11/23 per art.7/9, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.8/10, Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.8/15, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.8/16, Cfr. L. 92/1981 art.1/1 per art.8/19, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.8/5, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.8/8
- LEGGE 911 / 1986 (2) Legge Bilancio 1987.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.24/2
- D.M. 48 / 1987 (1) Attuazione di un programma poliennale di investimenti (DM 48/T/BIS/87).
- LEGGE 65 / 1987 (1) Misure urgenti per ricostruzione e ammodernamento impianti sportivi e per utilizzazione finanziamenti a favore attivita' di interesse turistico (cvs.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- D.L. 2/87).
- LEGGE 67 / 1987 (2) Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.20/4, Cfr. L. 416/1981 art.34/6 per art.21/-
- LEGGE 119 / 1987 (2) Cvs.D.L.10/1987.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.5/4 - 7
- LEGGE 120 / 1987 (3) Misure urgenti per fronteggiare emergenza Comune di Senise ed altri comuni da dissesto territorio e avversita' atmosferiche del gennaio 1987 (cvs.D.L. 8/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3 - 5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.13bis/14, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.13bis/9, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.13bis/9a, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9b
- LEGGE 121 / 1987 (1) Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
- LEGGE 399 / 1987 (3) Rifiinanziamento interventi politica mineraria (cvs. D.L. 318/87 e succ.integrazioni).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.2/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.4/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.4/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.4/1c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.4/1d
- LEGGE 401 / 1987 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.320/87, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1 - 3
- LEGGE 439 / 1987 (2) Legge di Bilancio 1987.
Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.0/0
- LEGGE 441 / 1987 (1) Disposizioni urgenti smaltimento rifiuti (cvs.D.L.361/87).
- LEGGE 445 / 1987 (2) Rifiinanziamento Leggi 308/82 e 784/80 (cvs.D.L.364/1987).
Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1/2, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1/2a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1/2b, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1/2c, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1/2d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.2/2, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.3/1
- LEGGE 449 / 1987 (1) Adeguamento immobili per musei, archivi e biblioteche (cvs. D.L.371/87).
- LEGGE 470 / 1987 (3) Interventi urgenti per i comuni della Valtellina, etc. a seguito calamita' luglio-agosto 1987 (cvs. D.L.384/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2, Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.6/2
- LEGGE 531 / 1987 (1) Disposizioni urgenti in materia sanitaria (cvs. D.L.443/87).
- LEGGE 545 / 1987 (1) Rupe Orvieto e colle Todi.
- LEGGE 47 / 1988 (2) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico (cvs.D.L.534/1987).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.18/3
- LEGGE 66 / 1988 (1) Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze.
- LEGGE 67 / 1988 (3) Legge finanziaria 1988.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.13/8 - 9, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.14/1-2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.15/10, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.15/17, Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.15/18, Cfr. L. 675/1977 art.29/1Va per art.15/1b, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.15/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.15/23, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.15/24, Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.15/26, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8h per art.15/29, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.15/29a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.15/29b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.15/29c, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.15/31, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.15/32, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.15/34, Cfr. L. 399/1987 art.1 e 7/1 per art.15/35, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.15/36, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.15/37a, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.15/37b, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/39, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.15/42, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.15/43, Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.15/7, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.15/8, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.17/1, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.17/10, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.17/12a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.17/12b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.17/12c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.17/12d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.17/12e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.17/12f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.17/12g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.17/12h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.17/12i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.17/12j, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.17/12m, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.17/12n, Cfr. L.

- 798/1984 art.6/1a per art.17/12o , Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.17/12p , Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.17/12q , Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.17/12r , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12s , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12u , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12v , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12w , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12z , Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.17/13 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.17/15 , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.17/24 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.17/3 , Cfr. FIO per art.17/31 , Cfr. FIO per art.17/31a , Cfr. FIO per art.17/31b , Cfr. FIO per art.17/31c , Cfr. FIO per art.17/31d , Cfr. FIO per art.17/31e , Cfr. FIO per art.17/31f , Cfr. FIO per art.17/31g , Cfr. FIO per art.17/31h , Cfr. FIO per art.17/31i , Cfr. FIO per art.17/31j , Cfr. FIO per art.17/31k , Cfr. FIO per art.17/31l , Cfr. FIO per art.17/31m , Cfr. FIO per art.17/31n , Cfr. FIO per art.17/31o , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.17/3a , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.17/45 , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.17/46a , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.17/46b , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.17/46c , Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.17/46d , Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.17/46e , Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.17/5 , Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.17/5a , Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.17/5b , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.17/6 , Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.17/9 , Cfr. L. 118/1985 art.3/7 per art.22/3
- LEGGE 73 / 1988 (2) Completamento contributo ENEA per 1987 in c/prog.85/89 (cvs.D.L. 7/1988).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 79 / 1988 (2) Legge di Bilancio 1988.
Cfr. L. 531/1982 art.6/1a per art.0/00 , Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.21/-
- LEGGE 160 / 1988 (1) Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercati di lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
- LEGGE 321 / 1988 (2) Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione programma 1985-1989 (cvs. D.L.185/88).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 346 / 1988 (1) Modifiche alla L. 46/82 e partecipazione programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (limiti di impegno decennale - I rate: 125 mld. per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991) - Sono considerati gli ammontari complessivi.
- LEGGE 357 / 1988 (1) Assegnazione ai Monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante.
- LEGGE 373 / 1988 (1) Realizzazione dell'Esposizione internazionale spacializzata "Colombo 1992" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".
- LEGGE 506 / 1988 (1) Ratifica ed esecuzione scambio note tra Governo Repubblica Italiana e la FAO per ampliamento sede centrale organizzazione.
- LEGGE 521 / 1988 (2) Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.27/1 e 4
- LEGGE 541 / 1988 (2) Legge finanziaria 1989.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.3/5-6-7 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB/E , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB/F
- LEGGE 543 / 1988 (1) Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- LEGGE 556 / 1988 (1) Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (cvs.DL 465/1988).
- D.P.R. 568 / 1988 (2) Approvazione regolamento per organizzazione e procedure amministrative del Fondo di rotazione per attuazione politiche comunitarie (esecuzione art. 8 L. 16/4/87, n.183).
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.10/20
- D.M. 148749 / 1988 (2) Decreto ministeriale del 1988.
Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.1/-
- D.M. 180154 / 1988 (2) D.M. del 24/4/1988.
Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.0/0 , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/00 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/000 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/0000
- LEGGE 13 / 1989 (1) Disposizioni per favorire superamento barriere architettoniche negli edifici privati.
- LEGGE 41 / 1989 (2) Interventi politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.2/1a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.2/1ab , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.2/1ac , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/1b , Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.2/1c

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 45 / 1989 (2) Disposizioni vigenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1
- LEGGE 47 / 1989 (2) Rifinanziamento della Legge 308/82.
Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1 , Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1a , Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1b , Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1c , Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1d , Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1e
- LEGGE 81 / 1989 (2) Proroga e riferimento legge 268/74.
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 122 / 1989 (1) Disposizione in materia di parcheggi.
- LEGGE 155 / 1989 (2) Accompagnamento finanziaria 1989 (Cvs. D.L. 65/89).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8b per art.6/2 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2a , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.6/2b , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.6/2c , Cfr. L. 979/1982 art.5/i e 2 per art.6/2d , Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.6/2e , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.6/2f , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.6/2g , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.6/2h , Cfr. L. 863/1978 art.3/i e 2 per art.6/2i , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2j , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2m , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.6/2n , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.6/2o , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/i e 2 per art.6/2p , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/2q , Cfr. L. 67/1988 art.13/20 per art.6/2r
- LEGGE 181 / 1989 (3) Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia (cvs.DL.120/1989).
Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.10/1 e 2 , Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.10/3
- LEGGE 183 / 1989 (3) Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.31/5c
- D.L. 201 / 1989 (2) D.L. 201 del 1989 convertito in L. 262/89.
Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.0/0
- LEGGE 205 / 1989 (1) Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio.
- LEGGE 234 / 1989 (3) Disposizioni concernenti l'industria naval-meccanica e armatoriale.
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.37/3 e 4
- LEGGE 246 / 1989 (3) Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria (cvs. D.L. 166/89).
Cfr. L. 67/1988 art.13/15 per art.6/1a
- LEGGE 262 / 1989 (2) Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 274 / 1989 (1) Contributo all'INFN per il quinquennio 1989-1993.
- LEGGE 281 / 1989 (2) Contributo all'ENEA per l'anno 1989 (cvs. D.L. 239/89).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 283 / 1989 (3) Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (cvs.D.L.227/89).
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1 bis/4 e 5 , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.1bis/4
- LEGGE 289 / 1989 (2) Impiantistica sportiva.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.1/1 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1
- LEGGE 302 / 1989 (2) Disciplina del credito peschereccio di esercizio.
Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.20/0
- LEGGE 305 / 1989 (1) Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
- LEGGE 367 / 1989 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 407 / 1989 (2) Legge finanziaria 1990.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17-3a , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/17-3b , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/17-3c , Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.TAB E/10 , Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.TAB E/11a , Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.TAB E/11b , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- per art.TAB E/12 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/9
- LEGGE 408 / 1989 (3) Conferimenti agli enti di gestione delle PP.SS..
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.1/1a , Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.1/1b
- LEGGE 409 / 1989 (2) Legge di bilancio 1990.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/00 , Cfr. L. 335/1985 art.1/1 per art.1/- , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.18/1a , Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.23/1 , Cfr. L. 305/1989 art.A/0 per art.23/1a
- LEGGE 424 / 1989 (3) Misure di sostegno attivita' economica nelle aree interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nel 1989 nel mare Adriatico.
Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.5/1
- D.M. 135387 / 1989 (2) Il Decreto Ministeriale 135387 del 23.5.1989 riassegna al cap. 7406 disponibilita' pari a mld. 103,903 e al cap. 7422 disponibilita' pari a mld. 1,384, provenienti dalla L.416/81 e successive integrazioni e dalla L.172/75 art.5.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.0/0 , Cfr. L. 416/1981 art.33/4punt3 per art.0/00
- D.M. 183735 / 1989 (2) D.M. 30.12.1989.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/-
- D.M. 187202 / 1989 (2) D.M. del 31.12.1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 38 / 1990 (3) Misure urgenti in materia di finanza locale (cvs. D.L. 415/89).
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.24/1 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.27/1 , Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.27/3 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.28/1 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.30/2,2bis
- LEGGE 51 / 1990 (2) Aumento autorizzazione di spesa di cui legge 342/84 per acquisizione navi cisterna.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 57 / 1990 (3) Istituzione autorita' Adriatico.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.4/3
- LEGGE 71 / 1990 (2) Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate ad uso potabile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.9/1
- LEGGE 84 / 1990 (1) Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali.
- LEGGE 87 / 1990 (3) Interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.8/1a1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.8/1a2 , Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.8/1a3
- LEGGE 100 / 1990 (1) Norme sulla promozione della partecipazione a societa' e imprese miste all'estero.
- LEGGE 102 / 1990 (1) Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina.
- LEGGE 124 / 1990 (2) Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (cvs. D.L.64/90).
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/1 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/2a , Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/2b , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a
- LEGGE 126 / 1990 (1) Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio).
- LEGGE 135 / 1990 (1) Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
- LEGGE 174 / 1990 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/2 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3
- LEGGE 209 / 1990 (3) Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/7
- LEGGE 218 / 1990 (1) Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di Credito di diritto privato (Cfr. anche D. Leg. 358/90).
- LEGGE 221 / 1990 (2) Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.5/- , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6/- , Cfr. L. 752/1982 art.14/a-b-c per art.7/1 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.7/1a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.7/1b , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1 , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.9/4

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 230 / 1990 (1) Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di carattere generale di cui art. 29 L. 416/81.
- LEGGE 235 / 1990 (2) Rifinanziamento legge 1457/63 e successive modificazioni e integrazioni(cfr. legge 190/83) concernenti lo sviluppo economico zone del Vajont.
Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.1/1 , Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.2/1
- LEGGE 240 / 1990 (3) Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore delle intermodalita'- Finanziamenti disponibili capo II legge.
Cfr. L. 67/1988 art.13/20 per art.18/1
- LEGGE 245 / 1990 (1) Piano triennale di sviluppo dell'Universita' e piano quadriennale 1986-1990.
- LEGGE 250 / 1990 (2) Provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.5/-
- LEGGE 292 / 1990 (2) Riorganizzazione Ente Nazionale Turismo.
Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.22/1
- LEGGE 304 / 1990 (2) Provvedimenti per la promozione delle esportazioni.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1
- LEGGE 306 / 1990 (1) Partecipazione alla settima ricostituzione risorse BID.
- LEGGE 321 / 1990 (2) Cassa per il credito alle imprese artigiane - Aumento fondo art. 37 L.949/52.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1
- LEGGE 345 / 1990 (2) Assegnazione all'ENEA contributo 1990 quale anticipazione finanziaria ordinaria pluriennale.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- D.L. 364 / 1990 (2) Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonche' misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.0/0
- LEGGE 366 / 1990 (1) Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
- LEGGE 380 / 1990 (1) Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.
- LEGGE 385 / 1990 (3) Disposizioni in materia di trasporti - Programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente (Approvato con DI 48/T/90).
Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/1 , Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/2 , Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.6/-
- LEGGE 396 / 1990 (3) Interventi per Roma, capitale della Repubblica.
Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.0/0
- LEGGE 401 / 1990 (1) Riforma degli Istituti Italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.
- LEGGE 405 / 1990 (2) Legge finanziaria 1991.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/P3a , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/P3b , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/P3c , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/U4 , Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.TAB D/1 , Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.TAB D/10 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.TAB D/11a , Cfr. L. 57/1990 art.1/2e per art.TAB D/11b , Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB D/11c , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/2 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.TAB D/3 , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5a , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB D/9 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/2 - 3
- LEGGE 406 / 1990 (2) Legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991.
Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.10/- , Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.12/- , Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.14/1 , Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.18/1 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.21/1 , Cfr. L. 305/1989 art.15/2 per art.23/1c , Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.23/2 , Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.23/2a , Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.23/2b
- LEGGE 431 / 1990 (1) Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali.
- D.M. 121808 / 1990 (2) DM 121808 del 13.3.1990, in applicazione DL 415/89 art.26.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 156403 / 1990 (2) D.M. 156403 del 1/8/90.
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.1/1a

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- D.M. 161622 / 1990 (2) D.M. 161622 del 9.9.1990 - OPC per finanziamenti.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
- D.M. 200436 / 1990 (3) DM 200436 del 31.12.1990,
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/2, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.1/3, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.1/5, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/6, Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.1/7, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.1/8
- LEGGE 10 / 1991 (1) Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- LEGGE 19 / 1991 (1) Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
- LEGGE 34 / 1991 (2) Potenziamento infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- LEGGE 42 / 1991 (2) Interventi a favore degli Enti a PP.SS..
Cfr. L. 38/1990 art.27/2 per art.1/1
- LEGGE 99 / 1991 (1) Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".
- LEGGE 107 / 1991 (2) Rifinanziamento legge 234/1989, recante disposizioni urgenti concernenti l'industria navalmecanica e armatoriale, etc..
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.1/2, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.1/3
- LEGGE 117 / 1991 (2) Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sede di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, inoltre ad alloggi per il personale.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 169 / 1991 (2) Disposizioni urgenti in materia di sostegno all'occupazione (Cvs. D.L.108 del 28.3.1991).
Cfr. L. 160/1988 art.6/1 e 10 per art.7/1
- LEGGE 181 / 1991 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.4/3, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.6/2a
- LEGGE 193 / 1991 (1) Completamento lavori Duomo di Orvieto.
- LEGGE 195 / 1991 (3) Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 e altre disposizioni in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nell'autunno 1990 (Cvs.D.L.142/91).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1,2,5/1,2,3, Cfr. L. 183/1989 art.30/3 per art.5/4, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.5/4a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.8/1, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1b, Cfr. L. 57/1990 art.1/2f per art.8/1c, Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.8/2
- LEGGE 201 / 1991 (2) Rifinanziamento Legge 752/86.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/-, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/1 e 2
- LEGGE 205 / 1991 (1) Interventi urgenti per la sede Istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio (Cvs. D.L. 155/91).
- LEGGE 208 / 1991 (1) Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.
- LEGGE 233 / 1991 (1) Finanziamento per il restauro e recupero di Ville Venete.
- LEGGE 243 / 1991 (1) Universita' non statali legalmente riconosciute.
- D.M. 252 / 1991 (2) Modifiche alla L. n. 87/90 concernenti interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 267 / 1991 (2) Attuazione terzo piano pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.0/00 per art.00/0, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.00/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.1/1, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/2, Cfr. L. 41/1982 art.0/000 per art.3/0

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 275 / 1991 (2) Modifiche ed integrazioni alla Legge 44/86 recante "Misure straordinarie per la promozione e sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno".
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/1
- LEGGE 282 / 1991 (2) Riforma Enea.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.26/1
- LEGGE 284 / 1991 (2) Interventi di sostegno al settore turistico.
Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.2/3
- LEGGE 317 / 1991 (2) Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
Cfr. L. 67/1988 art.15/22 per art.0/0 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2a , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2b , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.vari/varii
- LEGGE 358 / 1991 (1) Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze.
- LEGGE 360 / 1991 (3) Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/1b
- LEGGE 366 / 1991 (2) Legge bilancio assestamento 1991.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1 , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1/1a , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.1/1b
- LEGGE 380 / 1991 (2) Riffinanziamento L.284/85 - Programma nazionale ricerche in Antartide.
Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 382 / 1991 (1) Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi.
- LEGGE 394 / 1991 (1) Legge quadro sulle aree protette.
- LEGGE 412 / 1991 (2) Disposizioni in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.27/3
- LEGGE 413 / 1991 (2) Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento Provvedimenti settore editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.70/2
- LEGGE 415 / 1991 (2) Legge finanziaria 1992.
Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/14 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/15 , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/15b , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/10a , Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.TAB D/10b , Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.TAB D/10c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.TAB D/11a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.TAB D/11b , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.TAB D/11c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.TAB D/11d , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/11e , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.TAB D/11f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.TAB D/12a , Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.TAB D/12c , Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.TAB D/12d , Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.TAB D/12e , Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.TAB D/12f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.TAB D/12g , Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.TAB D/12h , Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.TAB D/12i , Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.TAB D/12m , Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.TAB D/12n , Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.TAB D/12o , Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.TAB D/12p , Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.TAB D/12q , Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.TAB D/12r , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12v , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12w , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12z , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/13 , Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.TAB D/14 , Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.TAB D/1b , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/4 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d , Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.TAB D/6a , Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.TAB D/6b , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/9 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/2-3a- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/3b , Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.TAB E/8
- LEGGE 416 / 1991 (3) Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992.
Cfr. FIO per art.0/0 , Cfr. FIO per art.0/00 , Cfr. FIO per art.0/000
- LEGGE 421 / 1991 (2) Riffinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.0/0 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.0/00 , Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.0/000
- LEGGE 430 / 1991 (1) Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
- LEGGE 431 / 1991 (2) Interventi a favore del settore navalmecanico e armatoriale (riffinanziamento leggi n.111-del 22.3.85 e n.234 del 14.6.89).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.1/1b, Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1c, Cfr. L. 234/1989 art.0/0 per art.1/1d, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1
- LEGGE 433 / 1991 (2) Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite da eventi sismici nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa.
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1b, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.8/1, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.8/1b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.8/6
- D.M. 104981 / 1991 (2) Decreto ministeriale 104981 del 31.12.1991.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 105191 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.105191 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.M. 122861 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.122861/91.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.1/1
- D.M. 126508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.126508 del 26.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g per art.1/1d
- D.M. 143626 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.143626 del 13.6.91 (storni dal capitolo 7552 ministero Marina Mercantile L.67/88 art.15/29).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.1/1b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.1/1c
- D.M. 156674 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 156674.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 169091 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 169091 26.9.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1b
- D.M. 173443 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 173443 del 17.10.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3d per art.1/1
- D.M. 195317 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 195317 del 20.12.1991 (riduzione di 5 miliardi dai residui del capitolo 22-7717 L.57/90).
Cfr. L. 57/1990 art.1/2c per art.1/1
- D.M. 196508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.196508 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1c
- D.M. 197793 / 1991 (2) Decreto ministeriale 197793 del 31.12.91 - Riduzione residui del 1990 della L.121/87.
Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/1
- D.M. 198003 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.198003 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1
- D.M. 199935 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.199935/91.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.1/1
- D.L. 1 / 1992 (2) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.0/0
- D.L. 2 / 1992 (2) Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.0/0, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.0/00
- LEGGE 7 / 1992 (2) Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1b
- LEGGE 32 / 1992 (1) Ricostruzione per interventi in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici.
- LEGGE 34 / 1992 (2) Proroga e rifinanziamento di disposizioni di leggi concernenti la ricostruzione del Friuli per il terremoto del 1976.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/1, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/2, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
- LEGGE 56 / 1992 (1) Concessione contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo".

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 68 / 1992 (1) Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi.
- LEGGE 113 / 1992 (1) Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
- LEGGE 114 / 1992 (2) Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal.
Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 125 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 126 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 127 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 139 / 1992 (3) Interventi per la sua salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.2/2
- LEGGE 140 / 1992 (1) Interventi per la realizzazione di opere nel settore irrigazione e concessione mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.
- LEGGE 145 / 1992 (1) Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
- LEGGE 179 / 1992 (1) Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
- LEGGE 185 / 1992 (1) Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale.
- D.L. 194 / 1992 (2) Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 211 / 1992 (1) Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
- LEGGE 212 / 1992 (1) Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.
- LEGGE 216 / 1992 (2) Perequazione trattamento economico sottufficiali Arma dei Carabinieri e altre forze di Polizia.
Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.5/1bis
- LEGGE 217 / 1992 (1) Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia, Corpo naz. dei Vigili del Fuoco, e potenziamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.
- LEGGE 220 / 1992 (2) Interventi per la difesa del mare.
Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.8/2, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.8/3
- LEGGE 257 / 1992 (1) Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- D.L. 324 / 1992 (1) Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonche' disposizioni per zone terremotate.
- LEGGE 419 / 1992 (2) Bilancio assestamento 1992.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.0/0, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.0/00, Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.0/000, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.0/0000, Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.0/00000
- LEGGE 460 / 1992 (2) Misure urgenti in materia di occupazione.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.0/0
- D.L. 471 / 1992 (2) D.L..
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.0/0
- LEGGE 488 / 1992 (2) Modifiche alla legge 1 marzo 1986 n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno,
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/1bis
- LEGGE 493 / 1992 (2) Prosecuzione di interventi finanziari e norme in materia di servizi pubblici vari.
Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/1, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/3
- LEGGE 498 / 1992 (2) Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.1/7
- LEGGE 500 / 1992 (2) Legge finanziaria 1993.

- Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/1, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/2, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/20d, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/3, Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.TAB C/4, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/7, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/10, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB D/11, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB D/11a, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/3A, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/4, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/5, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/6B, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/6B1, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/6C, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB D/8, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/9, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.TAB E/11, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/3, Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.TAB E/5, Cfr. L. 10/1991 art.38/1 per art.TAB E/7, Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.TAB E/7a 199, Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.TAB E/7b, Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.TAB E/7c, Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.TAB E/7d, Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.TAB E/8a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB c/5
- LEGGE 501 / 1992 (2) Bilancio di previsione anno finanziario 1993.
Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1, Cfr. FIO per art.5/2, Cfr. FIO per art.5/2a, Cfr. FIO per art.5/2b, Cfr. FIO per art.5/2c
- LEGGE 505 / 1992 (3) Provvidenze in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel periodo da ottobre 1991 a luglio 1992 e da altre calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9a, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9b, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.4/1, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.4/4
- LEGGE 512 / 1992 (2) Cfr. L. 887/1984 art.11/15 per art.0/0
- D.M. 102909 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 151004 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 165104 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 200695 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- LEGGE 68 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di finanza derivata.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.26/1 e 2
- LEGGE 103 / 1993 (2) Interventi patrimonio culturale ed artistico antico ducato di Urbino e Montefeltro.
Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 204 / 1993 (2) Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/4
- LEGGE 236 / 1993 (1) Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
- LEGGE 237 / 1993 (3) Interventi urgenti in favore dell'economia.
Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.1/2, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/2 e 3, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.11/1, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.11/2, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/3, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.11/4, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/10, Cfr. L. 19/1991 art.7/1 per art.2/13, Cfr. L. 19/1991 art.7/2a per art.2/13b, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3 e 4, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/4, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/1, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.4/1, Cfr. L. 67/1988 art.15/1c per art.5/vari, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.5bis/1, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.5bis/3, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.5bis/6, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/4, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.vari/vari
- LEGGE 243 / 1993 (2) Misure urgenti per la finanza pubblica.
Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.3bis/1, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.6/11, Cfr. L. 245/1990 art.17/1 per art.7/2, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.7/2a, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.7/2b
- LEGGE 317 / 1993 (1) Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.
- LEGGE 445 / 1993 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.0/0, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.6/1
- LEGGE 456 / 1993 (2) Disposizioni urgenti per acquisto veicoli antincendio da parte della Protezione Civile.

- Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3
- LEGGE 458 / 1993 (2) Interventi urgenti per sistema informativo, per strutture e attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia: Ristrutturazione edifici statali sedi di uffici giudiziari.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/- , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2a
- LEGGE 493 / 1993 (2) Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/10
- LEGGE 537 / 1993 (2) Interventi correttivi di finanza pubblica.
Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.9/8
- LEGGE 538 / 1993 (2) Legge finanziaria 1994.
Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2p , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2s , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/9b1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/9b2 , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/9b3 , Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.TAB C/9b4 , Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.TAB C/9b5 , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b6 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/12 , Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/13 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/14 , Cfr. L. 380/1990 art.6/1 per art.TAB D/15 , Cfr. L. 233/1991 art.1 e 4/0 per art.TAB D/16 , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/17 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/3 , Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/4 , Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/9 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.TAB E/6 , Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.TAB E/7 , Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.TAB E/8
- LEGGE 85 / 1994 (2) Modifiche ed integrazioni alla L. 179 del 1992.
Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 97 / 1994 (2) Nuove disposizioni per le zone montane.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 328 / 1994 (2) Disposizioni a favore delle zone dell'Italia Nord-Occidentale colpite da fenomeni alluvionali.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3
- LEGGE 402 / 1994 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.
Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 471 / 1994 (2) Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3 , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.8/6
- LEGGE / BEI (2) Fondi BEI ai sensi art. 15bis DL 776/80 cvt. L.874/80, pari a 99,95 mld..
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.0/0
- LEGGE / FIO (1) Progetti immediatamente eseguibili.

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

LEGGI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

(importi in miliardi di lire)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STAZIARIO	AVV. CAP.	IMPARTO DI SPESA.....1997				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAZI.
				AL 1993	1994	1995	1996							
Art. 1 Com. -	DELLE OPERE E DEGLI ACCORDAMENTI PARTIZIALI Consorzio Porto di Genova - VEDI NOTA 1	162.70	4519	99.70	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	162.70	**	99.70	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
L. 1/1993	LEGE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 31 GENNAIO 1993 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO DI TRIESTE	911.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Art. 70 Com. -	Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (16,36 mil di residui sul cap. 7837) - VEDI NOTA 1	911.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1142				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1143				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1214				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1215				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2669				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				880.70	60.00	60.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6887				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7189				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7803				16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7837				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7859				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LUPP				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9412				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IND				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5107				5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RUC				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1512				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOT				911.17	60.00	60.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	911.17	**	746.17	60.00	60.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1142				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1143				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1214				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1215				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2669				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				880.70	60.00	60.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6887				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7189				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7803				16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7837				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7859				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LUPP				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9412				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IND				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5107				5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RUC				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1512				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOT				911.17	60.00	60.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	911.17	**	746.17	60.00	60.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1142				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1143				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1214				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1215				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2669				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				880.70	60.00	60.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6887				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7189				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7803				16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7837				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7859				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LUPP				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9412				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IND				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5107				5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RUC				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1512				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOT				911.17	60.00	60.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	911.17	**	746.17	60.00	60.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POON				0.00	0.00	0.00								

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995	1996						
L. 635/1967	RIPRISTINO CUREO-VENTIMIGLIA (CR. ANCHE LEGGI 510/71, 158/75, 33/79)												
Art. 1 Com. 1	LINEA ROMA-FIRENZE (CFR. D.L. 918 del 30.8.68)	34.70	FFSS 0511	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34.70	0.00	0.00	1.79	0.00
L. 1069/1968	QUADRIPLICAMENTO LINEA ROMA FIRENZE (CFR. ANCHE LEGGE 409/75 ART. 1/1)												
Art. 7 Com. 3	Quadruplicamento Roma-Firenze (CFR. D.L. 918 del 30.8.68)	400.00	FFSS 0513	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	4.62	0.00
L. 822/1971	PROVVIDENZE PORTO DI TRIESTE												
Art. 5 Com. -	Prov. porto TS (1) contrib. tratt. già previsto dall'art.4 L. 589/67 e elevato dal 71 da 1,5 a 2,3 mil. dal '79 a 4,6) - VEDI NOTA I	106.97	TRAS 3952	106.97	93.17	4.60	4.60	0.00	93.17	4.60	0.00	0.00	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	106.97	**	106.97	93.17	4.60	4.60	0.00	93.17	4.60	0.00	0.00	0.00
L. 920/1971	CONSOLIDAMENTO BASILICHE S. MARCO E MONREALE												
Art. 1 Com. 1	Consolidamento ricostruzione basiliche S. Marco e Monreale (la spesa era già stata prevista dall'art.1 L. 1356/62) - VEDI NOTA I	8.73	LIPP 8702 LIPP 8703 TOT	8.73	5.26	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	8.73	**	8.73	5.26	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03
L. 52/1973	PIANO PONTE PER AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE												
		8.73	**	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIA- TO	ANM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO D'ATTUAZIONE	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
				1994	1995	1996	1997						
Art. 2 Com. 2	Collegamento Firenze - Aeroporto Pisa	8.00	FSS 0517	8.00	.00	.00	.00	MEL 1993 AL 1993	.00	8.00	7.52	.00	.00
L. 377/1974	PROGRAMMA DI INTERVENTI STRADAJINARI PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO												
Art. 1 Com. 2	Programma di interventi straordinari	2000.00	FSS 0516	2000.00	.00	.00	.00	MEL 1993 AL 1993	.00	2000.00	1913.70	.00	86.30
L. 727/1975	INTERVENTI MECCANIZZAZIONE SERVIZI POSTALI E RIASSETTO SERVIZI TELEFONICI												
Art. 1 Com. 3	Programma servizi postali e delle telecomunicazioni	830.00	APT 0514 APT 0515 TOT	180.00 650.00 830.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	MEL 1993 AL 1993 AL 1993 MEL 1993 AL 1993	.00 180.00 .00 650.00 830.00	3.32 177.80 2.68 646.96 6.00	.00 .00 .00 .00 .00	3.32 2.29 2.68 3.05 6.00	.00 .00 .00 .00 .00
Art. 8 Com. 1	Programmi per riassetto servizi telefonici	220.00	ASST 0544 ASST 0545 TOT	20.00 200.00 220.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	MEL 1993 AL 1993 MEL 1993 AL 1993 MEL 1993 AL 1993	.00 20.00 .00 200.00 220.00	41 19.58 9.85 182.51 10.26	.00 .00 .00 .00 .00	41 42 9.85 17.49 10.26	.00 .00 .00 .00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1050.00	**	1050.00	.00	.00	.00	MEL 1993 AL 1993	.00	1050.00	1026.84	.00	23.16
L. 517/1975	CREDITI AGEVOLATI AL COMMERCIO												
Art. 6 Com. 1	Fondo finanzia. agevolaz. (86.880 mlrd. di cui 1.820 prelevati dai residui della L. 1016/60 artt. 6/1 e 9/1 con DM 179546/85) - VEDI NOTA 1	3456.86	IND 8042	3456.86	211.00	256.00	694.00	MEL 1993 AL 1993	.00	179.25 209.74	266.00 1593.34	.00	157.23 334.16
Art. 6 Com. 7	Agevolazioni per la realizzazione di mercati all'ingrosso - VEDI NOTA 2	1542.30	IND	892.30	10.00	.00	.00	MEL 1993 AL 1993	.00	.00	92.30 308.30	.00	187.92 264.01
			IND	650.00	64.00	64.00	151.00	MEL 1993 AL 1993	.00	.00	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREZZ.	RESTIUI PROPRI	RESTIUI STANZIATO	
		1993	1994	1995	1996	1997	AL 1993								AL 1993
Art. 1 Com. 5	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento merchie petroliere - VEDI NOTA 1	130.00	90.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	1.00	3.83	33.14	2.03	50.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	130.00	90.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	1.00	3.83	33.14	2.03	50.00
L. 261/1976	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CALAMITA' NATURALI E PROVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECGO	201.50	186.50	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	545.85	579.79	28.65	0.00	33.94	33.20	888.70
Art. 3 Com. -	Transfer. aggiuntivi alla Reg. Marche sensi art. 29 ter L. 205/73 (Sul cap. 7081 anche fondi art. 3/1 L. 752/86 e suc. rifin.) - VEDI NOTA 1	201.50	186.50	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	888.70	8548.24	36.20	0.00	106.06	888.70	
Art. 37 Com. 1 e 2	Franca di Lecco - VEDI NOTA 2 - (ESAUZITO)	33.00 *													
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	234.50	186.50	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	545.85	8548.24	36.20	0.00	106.06	888.70	
L. 336/1976	PROVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI DEL FRIULI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 4 MAGGIO 1976 - CIS D.L. 22/76	1340.00	979.00	58.50	72.00	77.00	153.50	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
Art. 1 Com. 1b	Somme da assegnare alla regione Friuli - Venezia Giulia per contributi pluriennali c/interessi ricostruzione terremotate - VEDI NOTA 1	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.84	1.16	0.40	0.00	0.00
Art. 44 Com. -	Servizio sismico ai sensi L. 176/76	1342.40	981.40	58.50	72.00	77.00	153.50	0.00	0.00	902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1342.40	981.40	58.50	72.00	77.00	153.50	0.00	0.00	903.24	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO STANZIATO	IMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995	1996				
L. 942/1976	ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 183/1976 - DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE (D.M. ANNO 1994 I FINANZIAMENTI DEL CAP. 02-7773 SONO TRASFERITI SUL CAP. 02-5012)										
Art. 1 Com. 1 e 2	Fondo nazionale credito agevolato - 65% Mezzogiorno e 35% restante territorio nazionale (Cfr. anche L. 623/59) - VEDI NOTA 1	3559.00	7773	1715.00	165.00	200.00	.00	.00	200.00	200.00	.00
			7546	1399.00	20.00	30.00	.00	.00	2943.35	2943.35	.00
			TOT	3114.00	185.00	230.00	.00	.00	1737.35	1737.35	.00
			**	3559.00	165.00	230.00	.00	.00	4060.70	4060.70	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3559.00		3114.00	165.00	230.00	.00	.00	220.00	220.00	.00
									4060.70	4060.70	.00
L. 404/1977	EDILIZIA CARCERARIA (COMPRESIVO STANZIAMENTO DI 100 M.D. DI CUI ART. 1/A LEGGE 1133/1971)										
Art. 1 Com. 1	Edilizia carceraria - VEDI NOTA 1	4780.00	8404	4000.00	100.00	280.00	400.00	.00	52.77	199.35	31
			**	4000.00	100.00	280.00	400.00	.00	3229.02	3534.03	8.18
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4780.00		4000.00	100.00	280.00	400.00	.00	52.77	199.35	31
									3229.02	3534.03	8.18
									222.70	222.70	64.82
L. 546/1977	RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI										
Art. 1 Com. 1a	Contrib. Reg. Friuli - Ricostruz. zone colpite dal terremoto della regione Friuli - V. G. (ai sensi art. 1/A L. 336/76) - VEDI NOTA 1	4675.00	8766	4590.00	18.00	32.00	30.00	5.00	.00	78.00	.00
	Opere di sistemazione idrogeologica - VEDI NOTA 2	145.00	7723	145.00	.00	.00	.00	.00	103.56	37.02	28
Art. 10 Com. 1	ex legge 292/1968 - (ESARITTO)	3.00 *							.00	1.44	3.44
Art. 11 Com. 1									.00	.00	.12
Art. 11 Com. 2	Stanziamto aggiuntivo art. 25/4 D.L. 227/76 e art. 35 D.L. 648/76.	195.00	9050	135.00	5.50	7.00	2.50	.00	.00	94.05	.87
									103.56	103.56	3.93
									.00	.00	30.20

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORICI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI	
				AL 1993	AL 1996					PERIODO ALTRE
Art. 1 Com.	ISTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE E DISCIPLINA DELLE RELATIVE CONCESSIONI COMPRESO L'AFFLUSSO DEGLI AFFETTI PER L'80% IN BASE ART. 14 STESSA LEGGE Costr. alloggi pers. milit. (275 mil. lire) previsti dalla L. n. 67, 89 mil. fidej. fino al '90 - art. 14/3 (Cfr. art. 26) - VEDI NOTA 1	633.99	DIF 8001	633.99	.00	.00	32.61 597.36	4.87 24.37	4.87 24.37	6.61
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	633.99	**	633.99	.00	.00	32.61 597.36	4.87 24.37	4.87 24.37	6.61
L. 503/1978	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PER AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO MATERIALE ROTABILE ETC.	1665.00	FFSS 0620	1665.00	.00	.00	1637.30	.00	.00	27.70
Art. 2 Com. 1	Finanziamento integrativo	1665.00		1665.00	.00	.00	1637.30	.00	.00	27.70
L. 843/1978	LEGE FINANZIARIA 1979									
Art. 41 Com. 1	Autorizzazione all'ANAS a contrarre mutui per mil. 2500 per l'esecuzione dei programmi nel triennio 1979-1981 - VEDI NOTA 1	5187.80	TES 7781 ANAS 0731	5187.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	5187.80	**	5187.80	.00	.00	106.27 4946.21	.00 340.49	.00 340.49	1.10
L. 861/1978	AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALL'ART. 7 DELLA L. 19/05/1967 N. 328, PER IL RIFORMAMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI	51.04	DIF 815Z	51.04	.00	.00	12.28 38.00	.02 1.66	.02 1.66	3.90
Art. 1 Com. 1 - 3	Acquisto navi cisterna per rifornimento idrico isole minori - VEDI NOTA 1	51.04		51.04	.00	.00	3.71 49.33	.00 1.66	.00 1.66	3.90

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PREVENZ.	RESTIDUI PROPRI	RESTIDUI STANZ. 10
				1994	1995	1996	1997							
	POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	983,65												
Art. 5 Com. 1	Costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - VEDI NOTA 1	219,10	3167 LIPP 8638	219,10	50,00	120,00	224,20	0,00	219,10	219,10	219,10	219,10	219,10	
		589,45		589,45	50,00	120,00	224,20	0,00	589,45	589,45	589,45	589,45	589,45	
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	983,65		983,65	50,00	120,00	224,20	0,00	983,65	983,65	983,65	983,65	983,65	
<hr/>														
L. 784/1980	NORME PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA GEPI, PER IL POTENZIAMENTO DELLA ATTIVITA' FUNZIONALE DEL GRUPPO LINGUISTICO-CHEMICO E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REFINANZIAMENTO													
Art. 11 Com. 3	Autorizzazione spesa per l'attuazione del programma di razionalizzazione Mezzogiorno - VEDI NOTA 1	2293,60	7802	2293,60	80,00	80,00	80,00	0,00	2293,60	2293,60	2293,60	2293,60	2293,60	
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2293,60		2293,60	80,00	80,00	80,00	0,00	2293,60	2293,60	2293,60	2293,60	2293,60	
<hr/>														
L. 845/1980	PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUESSIONE	615,50												
Art. 5 Com. 1	Autorizzazione spesa per opere a carico Ministero Lavori Pubblici e Ministero dell'Agricoltura - VEDI NOTA 1	100,00	9007 LIPP 7740 LIPP 9419 MAF 7711 MAF 7720	100,00	5,20	17,34	204,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		53,34		30,80	9,80	9,80	204,00	0,00	53,34	53,34	53,34	53,34	53,34	
		213,80		204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	213,80	213,80	213,80	213,80	213,80	
		10,00		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		238,36		200,70	12,66	25,00	200,70	0,00	238,36	238,36	238,36	238,36	238,36	
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	615,50		615,50	17,34	25,00	615,50	0,00	615,50	615,50	615,50	615,50	615,50	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO CURE : APERTIVO		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERELENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1994	1995	1996	1997							
TOT		615.50		545.50	27.66	42.34	.00	.00	16.95	32.78	68.43	6.38	18.03	26.11
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	615.50		545.50	27.66	42.34	.00	.00	16.95	32.78	68.43	6.38	18.03	26.11
L.17/1981	PROGRAMMA INTEGRATIVO FERROVIE DELLO STATO													
Art. 1 Com. 3	Programma integrativo Ferrovie dello Stato - VEDI NOTA 1	34750.00		34750.00	.00	.00	.00	.00	.00	29400.50	23343.30	.00	.00	6342.50
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	34750.00		34750.00	.00	.00	.00	.00	.00	29400.50	23343.30	.00	.00	6342.50
L.64/1981	INTERVENTI FINANZIAMENTI PER RICOSTRUZIONE ZONA DEL BELICE DISTRUTTA DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1983													
Art. 1 Com. -	Ulteriore autorizzazione di spesa di cui art.17 e 26 L. 229/76, cvs L.464/78 per complet. opere in corso di realizzazione	28.00		28.00	.00	.00	.00	.00	.00	26.74	26.06	1.26	.00	.00
Art. 1 Com. 2 e 3	Ulteriore autorizzazione di spese per opere di urbanizzazione di cui art.17 e 26 L. 21/70 (mil.116 c.2 + mid.57 c.3) - VEDI NOTA 1	500.16		410.16	30.00	30.00	.00	.00	.00	40.44	13.70	33	7.93	10.77
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	500.16		410.16	30.00	30.00	.00	.00	.00	306.76	152.52	5.03	56.73	94.57
Art. 16 Com. 1	Per interventi natura statica e strutturale - VEDI NOTA 2	21.50		21.50	.00	.00	.00	.00	.00	2.69	2.0	.00	.69	2.80
Art. 2 Com. 1	Ulteriore spesa per concessione contributi a privati ai sensi art. 4 bis e 4 ter D.L. 229/78 convertito in L.464/78 - VEDI NOTA 3	285.00		285.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.66	1.50	3.66	4.87	5.18
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	285.00		285.00	.00	.00	.00	.00	.00	234.73	150.02	30.27	81.94	2.71
Art. 2 Com. 1a	Summa da assegnare alla Regione Sicilia - VEDI NOTA 4	890.40		769.40	66.00	56.00	.00	.00	.00	178.00	105.00	.00	.00	73.00
Art. 30 Com. -	Per completamento opere portuali di Sciacca e Mazzara del Vallo - (ESURITO)	10.00 *								68.40	68.40	.00	.00	73.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.		RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIO
				AL 1993	AL 1995		AL 1993	AL 1995		
Art. 4 Com. 1	Sistemazione scarichi e rimozione rifiuti provvisori - VEDI NOTA 5	14.00	LIPP 7006	14.00	.00	.00	.00	.00	.12	3.13
Art. 5 Com. 2	Contributi per rimborso spese di energia che a partire dal 1992 saranno fissati con la legge di bilancio - VEDI NOTA 6	9.60	INT 1550	9.60	.00	.00	.00	.00	.59	4.43
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1798.66	**	1536.66	96.00	30.00	221.11	119.26	8.65	110.50
							1364.01	1039.05	744.13	180.83
L.92/1981	PROMEDIMENTI URGENTI PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CITTÀ DI ROMA	230.00	EBOC 8012	230.00	.00	.00	.00	1.51	.00	1.50
Art. 1 Com. 1	Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico città di Roma - VEDI NOTA 1	230.00	**	230.00	.00	.00	.00	228.75	1.25	2.98
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	230.00	**	230.00	.00	.00	.00	1.51	.00	1.50
							228.75	225.76	1.25	2.98
L.119/1981	LEGGI FINANZIARIA 1981	220.00	AVAS 0747	220.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 5	Esecuzione opere di viabilità in Cagliari e nell'area metropolitana di Napoli	220.00	**	220.00	.00	.00	.00	185.40	.00	35.60
Art. 7 Com. 5	Esecuzione opere straordinarie manutenzione strade statali - (ESPARTO)	650.00	**	220.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	870.00	**	220.00	.00	.00	.00	185.40	.00	35.60
L.151/1981	LEGGI QUADRO PER RIORDINAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	4430.00	TRAS 7296	4430.00	.00	.00	.00	7.05	7.05	.00
Art. 11 Com. 1 e 2	Riordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali - VEDI NOTA 1	4430.00	**	4430.00	.00	.00	.00	4430.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	4430.00	**	4430.00	.00	.00	.00	7.05	7.05	.00
							4430.00	4430.00	.00	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	AL 1995						
L. 219/1981	OS. IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 19.3.81, N. 75, PER LE OPERE DI INTERV. PER LE POPOLAZ. COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL NOVEMBRE '80 E GENNAIO '81. PROMEDIEVENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZ. E LO SVIL. DEI TERRITORI COLPITI	29549.95	7500	29249.95	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Art. 3 Com. 1	Istituzione del fondo per risanamento e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma nel novembre 1980 e febbraio 1981 - VEDI NOTA 1			29249.95	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Art. 3 Com. 1a	Somme da corrispondere alla Amme. PP. IT. per l'attuazione degli interventi di cui alla L. 219/81 - VEDI NOTA 2	297.00	4644	47.00	18.00	18.00	18.00	178.00	0.00	44.73	2.27
Art. 3 Com. 1b	Somme da corrispondere all'AWAS per l'attuazione degli investimenti di cui alla L. 219/81 - VEDI NOTA 3	0.00	7889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	8.00
Art. 3 Com. 1c	Somme da corrispondere all'Azienda di Stato Servizi Telecom per l'attuazione degli interventi di cui alla L. 219/81 - VEDI NOTA 4	0.00	7889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00
Art. 3 Com. 1d	Somme da corrispondere alla Cassa D.P.P. ai sensi dell'art. 3 comma 22 dell' L. 7/50/86 - VEDI NOTA 5	0.00	5943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
Art. 3 Com. 1e	Somma da corrispondere a Mediocredito Centrale - VEDI NOTA 6	0.00	7889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
Art. 3 Com. 1f	Riparazione beni demaniali e patrimoni rimasti danneggiati dagli eventi sismici - VEDI NOTA 7	0.00	4302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
Art. 3 Com. 1g	Interv. edilizia deman. da effettuare in Campania e Basilicata colpite da eventi sismici - VEDI NOTA 8	0.00	9064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.80	1.39
										331.03	4.43
										19.23	20.62
										275.97	50.63

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
				AL 1993	1994	1995	1996						1997
Art. 3 Com. 1h	Interv. su immobili di interesse storico-artistico e su edifici di culto della Campania Basilicata colpite dal sisma - VEDI NOTA 9	0.00	LIPP 1035 LIPP 1135 LIPP 1154 LIPP 9065 TOT	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 1.47 .00 3.00 1.53 889.51 872.81	.00 1.15 .00 3.00 1.00 207.19 751.75	.00 .00 .00 .00 .00 6.74 7.59	.00 .00 .00 .00 .00 173.09 46.46	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	
Art. 3 Com. 1i	Risanamento ferrovie in concessione e in gestione diretta a carico dello Stato danneggiate da eventi sismici - VEDI NOTA 10	0.00	TRAS 7297	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 85.80	.00 85.62	.00 15.45	.00 7.60	.00 3.55	.00 .00
Art. 3 Com. 1l	Manutenzioni, riparazioni e spese ricostruzione - VEDI NOTA 11	0.00	DIF 1403 DIF 4071 DIF 4611 TOT	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 1.00 3.00 3.00 46	.00 1.60 3.00 3.00 46	.00 1.60 3.00 3.00 46	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	
Art. 3 Com. 1la	Manutenzioni, riparazioni e spese di ricostruzione e completamento di infrastrutture militari - (ESARTIO)	0.00 *						5.05	5.05	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 3m	Interv. di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di competenza statale nei territori colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 12	0.00	MFF 7007 MFF 7468 MFF 7410 MFF 8228 MFF 8230 TOT	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 11.70 4.00 14.00 12.40 10.00	.00 11.70 4.00 14.00 12.40 8.43	.00 9.55 3.73 12.98 8.70 8.43	.00 .00 .00 .00 .00 1.57	.00 .00 .00 .00 .00 1.57	.00 .00 .00 .00 .00 4.50	.00 .00 .00 .00 .00 4.50
Art. 3 Com. 3n0	Interventi di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di competenza statale nei territori colpiti da eventi	0.00 *						52.10	50.53	1.58	1.13	4.50	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRINI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIARIO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994-1995-1996-1997							
Art. 3 Com. In	Interventi ricostruzione beni culturali nei territori colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 13 sismici - (ESAURITO)	0.00	880C 7501 880C 8301 TOT	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1993 AL 1993 NEL 1993 AL 1993 AL 1993	.00 343.30 34 187.37 530.67	.00 393.30 34 186.69 529.99	.00 390.50 34 167.54 508.04	.00 .00 2.80 1.19 2.87	.00 .00 -62.01 16.28 -62.01	.00 .00 .00 .00 .00
Art. 3 Com. Io	Spese per costruzione e funzionamento ufficio speciale ricostruzione e sviluppo zone terremotate - VEDI NOTA 14	0.00	PCON 1800 PCON 6602 PCON 6304 TOT	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1993 AL 1993 NEL 1993 AL 1993 NEL 1993 AL 1993 AL 1993	.00 3.00 .00 30.00 4.50 57.50	.00 1.50 .00 30.00 4.50 56.00	.00 1.50 .00 30.00 4.50 56.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 1.50 .00 .00 .00 .00 1.50
Art. 3 Com. Ip	Spese per propaganda turistica - VEDI NOTA 15	0.00	PCON 1532	.00 .00	.00 .00	NEL 1993 AL 1993	.00 4.00	.00 4.00	.00 4.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. Iq	Spese connesse all'attuazione del programma straordinario per la ricostruzione beni culturali ecc. - (ESAURITO)	0.00 *										
Art. 3 Com. Ir	Somme da accreditare a contabilità speciale intestata al Ministero designato per attuare interventi previsti da art.32 L.219/81 - VEDI NOTA 16	0.00	TES 7756	.00 .00	.00 .00	NEL 1993 AL 1993	.00 3407.78	.00 3161.49	.00 3161.49	.00 .00	.00 .00	.00 286.29
Art. 3 Com. Is	Somme da versare a fondo speciale per credito alla cooperazione della BNL - VEDI NOTA 17	0.00	TES 8170	.00 .00	.00 .00	NEL 1993 AL 1993	.00 20.00	.00 20.00	.00 20.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. It	Somme da assegnare ai Comuni della Campania ai sensi della L.41/86 art.16 comma 5 - VEDI NOTA 18	0.00	TES 7831	.00 .00	.00 .00	NEL 1993 AL 1993	.00 30.00	.00 30.00	.00 30.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. Iu	Conferimento al fondo con amministrazione autonoma, gestione fuori bilancio, ecc. - VEDI NOTA 19	0.00	TES 4628	.00 .00	.00 .00	NEL 1993 AL 1993	.00 483.00	.00 483.00	.00 483.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. Iv	Somma da accreditare a contab. spec. intestata al Ministero Interv. Straord.	0.00	TES 7753	.00 .00	.00 .00	NEL 1993 AL 1993	.00 1115.84	.00 1079.12	.00 1079.12	.00 .00	.00 .00	.00 36.72

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			AMM. CAP. LUPP 8631	AL 1993	1994	1995					
			15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0519			368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0520			380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0521			55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0522			1186,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0523			460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0524			710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0525			1454,00	1454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0526			221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0527			85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0528			190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0530			95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0532			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0533			180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0534			110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APT 0535											

AUTORIZZ. DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MIN. POSTE E TELECOMUNICAZIONI A PROSEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI POTENZIAMENTO E DI RIASSETTO DEI SERVIZI E DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE POSTELEGRAFICO

Interventi straordinari dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni - VEDI NOTA 1

L.39/1982

Art. 1
Com. -

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995	1996					
Art. 1 Com. 1	Costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Cir. anche art. 2/-) - VEDI NOTA 1	80.00	L192 7596	76.00	4.00	.00	.00	.00	1.00	8.18	1.82	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	80.00	**	76.00	4.00	.00	.00	.00	1.00	8.18	1.82	.00
L.85/1982	CONCESSIONE ALL'ENEA (EX ONERI) CONTRIBUTO STATALE ATTIVITA' QUINQUENNIO 1980-1984 ED ANTICIPO CONTRIBUTO 1985-1989 E 1995-1990. LO STANZIAMENTO ASSORBE ANCHE I FINANZIAMENTI DI CUI ALLE LEGGI 59/1981 (508 MLD.) E DL 414/1981 (185 MLD.)	9455.00	I10 7054	9455.00	.00	.00	.00	.00	600.00	600.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Concessione all'ENEA contributo statale - VEDI NOTA 1	9455.00	**	9455.00	.00	.00	.00	.00	600.00	9455.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	9455.00	**	9455.00	.00	.00	.00	.00	600.00	9455.00	.00	.00
L.94/1982	PROGRAMMI EDILIZIA RESIDENZIALE (COS. D.L. 9/1982)	600.00	TES 7792	600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Edilizia sovvenzionata a carico dello Stato - Ricarica I e II biennio Legge 457/78	600.00		600.00	.00	.00	.00	.00	600.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 4 - 11	Edilizia sovvenzionata e agevolata - Nuovi programmi III e IV biennio (limiti di impegno - prime rate) - VEDI NOTA 1 - (ESAUITO)	535.00 *										
Art. 1 Com. 4a	Edilizia sovvenzionata e agevolata - Ricarica I e II biennio L. 457/78 (limiti di impegno - prime rate) - (ESAUITO)	10.00 *										
Art. 1 Com. 6	Edilizia sovvenz. carico Stato - Nuovi progr. III e IV biennio. Fondi affilienti dirett., Cassa DD.PP. sensi artt. 1 e 2	2000.00	TES 7795	1330.00	50.00	150.00	300.00	170.00	.00	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI FONDEMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	AL 1993							
Art. 2 Com. 1 - 4	Edilizia sov. carico Stato da Costruz. acquisto alloggi da Comuni. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sansi artt.1 e 2 - (ESARITTO)	900.00 *		AL 1993	1996							
Art. 2 Com. 10-11	Edilizia sovvenzionata agevolata - Contributi in c/capitale - (ESARITTO)	440.00 *										
Art. 2 Com. 12	Edilizia convenzionata agevolata - Contributi in c/interessi (limite impegno - prime rate) - (ESARITTO)	30.00 *										
Art. 21 Com. 5	Edilizia sperimentale - Edilizia rurale (compresi anche 15 mid. della "cooperativa Auspicia" riportati all'art. 2bis/0) - (ESARITTO)	35.00 *										
Art. 3 Com. 1	Edilizia sovvenzionata Acquisizione ed urbanizzazione aree - VEDI NOTA 2	1000.00	TES 8171	1000.00	.00	.00	1000.00	1000.00	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 3	Edilizia sperimentale (ESARITTO)	555.00 *	**	3600.00	2930.00	50.00	150.00	300.00	170.00	.00	2930.00	2930.00
	*** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	6115.00										
L. 308/1982	NOTE SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI	20.20	IND 7708	20.20	.00	.00	.00	.00	.00	1.32	19.76	14.08
Art. 10 Com. 1	Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore - contributi a fondo perduto - VEDI NOTA 1	20.20								1.32	19.76	14.08
Art. 10 Com. 3	Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore - contributi c/capitale - VEDI NOTA 2	1318.76	IND 7709	1318.76	.00	.00	.00	.00	.00	95	107.68	95
										17.50	362.21	31.77
										4.59	69.28	69.28

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO CLARE : RIFERITO		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
		1994	1995	1994	1995	1997	1998					
Art. 11 Com. 1	Progetti dimostrativi - VEDI NOTA 3	107.41		107.41								
Art. 12 Com. 1a - 2	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore agricolo - contributi c/capitale - VEDI NOTA 4	166.00		166.00								
Art. 12 Com. 1b - 3	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore agricolo - contributi c/interessi (trasm. regioni) - VEDI NOTA 5	22.00		22.00								
Art. 13 Com. 1	Contributi in c/capitale alle aziende municipalizzate per acquisto veicoli a trazione elettrica o mista	6.00		6.00								
Art. 13 Com. 7 e 8	Piano dimostrativo per utilizzo alcool metilico o etilico per autotrazione, ecc.	2.00		2.00								
Art. 14 Com. 1	Piccole derivazioni di acqua - contributi per riattivazione e costruzione nuovi impianti - VEDI NOTA 6	220.05		220.05								
Art. 21 Com. 1	Interventi cassa congeglio per settore elettrico	70.00		70.00								
Art. 6 Com. 1	Contributi in c/capitale e sostegno utilizzo fonti rinnovabili di energia in edilizia - VEDI NOTA 7	779.86		779.86								
Art. 8 Com. 1 e 3	Limiti di impegno anomali - Prime rate (1981-90) mid.; 1982-90 mid.; 1993-170 mid.; 1997-72 mid.; 1998-76,13 mid.) - VEDI NOTA 8 - (ESARTO)	2098.13 *										
		4810.41	**	2712.28								

** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ. 4810.41 ** 2712.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L. 531/1982 PIANO DECENNALE PER LA VIABILITA' DI GRANDE COMUNICAZIONE E MISURE DI RIASSETTO NEL SETTORE AUTOSTRADALE

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAZI. TO
				AL 1993	1994						
Art. 11 Com. 1	Contributo alla Società' Autostrade Torino-Savona (ESAUARITO)	20.00 *	840.00	.00	.00	.00	.00	.05	.00	25.53	.05
Art. 15 Com. 1	Pagamenti debiti società' concessionaria - (ESAUARITO)	80.00 *						339.35	.00	52.51	.65
Art. 4 Com. 1	Programma stralcio - VEDI NOTA 1	840.00	840.00	.00	.00	.00	.00	786.84	.00		
Art. 6 Com. 1a	Traforo del Frejus - Lavori nuovi tronchi - VEDI NOTA 2	402.00	402.00	.00	.00	.00	.00	50.75	.00	50.75	.00
Art. 6 Com. 1b	Traforo del Frejus - Participazione azionaria - (ESAUARITO)	10.00 *						391.72	.00	10.28	.00
Art. 6 Com. 1c	Traforo del Frejus - Contributo alla Soc. Concessionaria - (ESAUARITO)	40.00 *							.00		
Art. 7 Com. 1	Completamento Messina-Palermo - (ESAUARITO)	210.00 *							.00		
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1602.00	1242.00	.00	.00	.00	.00	1281.35	.00	76.23	.65
								1178.56	.00	62.79	.65
<hr/>											
L. 547/1982	MISURE URGENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE										
Art. 2 Com. 1	Istituzione fondo per la protezione civile - VEDI NOTA 1	6627.19	6282.19	62.00	.00	.00	17.00	459.05	.00	35.00	-185.06
			7602				556.57	6775.12	.00	35.00	39.94
			7615	245.00	.00	.00	.00	245.00	.00	.00	.00
			TOT	6627.19	62.00	.00	.00	704.05	.00	35.00	-185.06
			**	6627.19	62.00	.00	.00	7020.12	.00	35.00	39.94
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	6627.19	6503.19	62.00	.00	.00	17.00	669.05	.00	35.00	-185.06
								7020.12	.00	35.00	39.94
<hr/>											
L. 752/1982	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINIERARIA										
Art. 0 Com. 000	Somme da ripartire - VEDI NOTA 1	67.00	57.00	17.00	20.00	.00	.00	4.98	.02	4.98	5.65
			7911				.00	11.31	.04	11.31	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
				AL 1993	1994-1996-1997					
	nell'area colpita dal sisma - (ESAURITO)			16.50	.00	.00	.00	.00	.02	.00
Art. 21 Com. 1	Completamento interventi Comuni Marche colpiti dal terremoto del 1972 (artt. 6 e 7 D.L. 25/72 cvt. L. 88/72)	16.50	LIPP 9066	16.50	.00	.00	1.50	.00	1.52	.00
Art. 21 Com. 5	Rifinanziamento interventi di cui art. 1/b L. 115/83 per ricostruzione di zone terremotate di comuni della regione Marche - VEDI NOTA 2 - (ESAURITO)	53.00 *		.00	.00	.00	14.01	.44	1.99	.00
Art. 21 Com. 7	Realizzazione raccordo stradale tra il porto di ancona e la SS.16 da parte ANS - (ESAURITO)	30.00 *		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 21 Com. 8	Ammodernamento strada statale 77 tramite ANS - (ESAURITO)	30.00 *		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 1	Completamento e sistemazione strade statali, ecc. da effettuare a cura dell'ANS - (ESAURITO)	80.00 *		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. -	Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per esigenze urbanistiche - VEDI NOTA 3 - (ESAURITO)	20.00 *		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. -	Aumento contributo geografico all'osservatorio di Trieste in ragione di 500 mil. annui dal 1983 al 1985 - (ESAURITO)	1.50 *		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 9 Com. 1	Contributo speciale alla Regione Friuli Venezia Giulia per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale - (ESAURITO)	200.00 *		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	791.00	**	316.50	294.00	2.50	2.50	15.00	4.00	2.50
							291.06	.44	289.01	.06
										2.50

L. 960/1982
RIFINANZIAMENTO LEGGE 73/77
CONCERNENTE LA RATIFICA ACCORDI
DI OSTIA

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIA- TO	IMPOR- TO CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO DI RIFERITO	STORNII	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
				1994	1995	1996	1997						
Art. 1 Com. 1	Assegnazione di un contributo speciale per prosecuzione e completamento investimenti di cui art. 4 DPR 102/78, etc. - VEDI NOTA 1	1330,00	8788	420,00	150,00	190,00	380,00	AL 1993	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 Com. 1	Prosecc. e complet. di ANS opere di cui art. 3 DPR 100/78 (54 mil.) e sistema. cura Min. LL.PP. valicchi conf. Reg. Friuli VG - VEDI NOTA 2	294,00	LPP 7206 LPP 7272 LPP 9490	39,00	0,00	0,00	0,00	NEL 1993 AL 1993 NEL 1993 AL 1993 NEL 1993 AL 1993	0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 94,00	132,93 11,46 161,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25,06 27,41 0,00 0,00 0,00 0,00	25,06 94,06 0,00 0,00 0,00 0,00
TOT		294,00		294,00	0,00	0,00	0,00	NEL 1993 AL 1993	0,00	293,93	0,00	25,06	25,06
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1624,00		714,00	150,00	190,00	380,00	NEL 1993 AL 1993	0,00	713,93	0,00	25,06	25,06
L. 979/1982	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE												
Art. 3 Com. 9	Per i servizi osservazione per difesa ambiente, etc. - VEDI NOTA 1	106,90	2554	176,20	10,70	0,00	0,00	NEL 1993 AL 1993	0,00	16,61	15,76	2,44	2,16
Art. 32 Com. 1	Per interv. di cui art. 26 e 28 concern. le riserve marine (3 mil. di cui 466 mil. trasi. a L. 201/80 art. 0/0) - VEDI NOTA 2	46,24	2556	38,54	7,70	0,00	0,00	NEL 1993 AL 1993	0,00	2,21	4,19	4,29	2,16
Art. 39 Com. 1	Programma quadriennale potenziamento ed operative logistiche di porto - VEDI NOTA 3	365,00	7751	295,00	10,00	30,00	30,00	NEL 1993 AL 1993	0,00	21,02	26,35	0,00	0,89
Art. 4 Com. 1 e 4	Per costruzione, acquisto o noleggio unita' navali o aeronautiche per interventi di prevenzione e controlli inquinamenti - VEDI NOTA 4	512,90	8022	469,20	43,70	50,00	10,00	NEL 1993 AL 1993	0,00	35,31	10,44	22	0,8
Art. 5 Com. 1 e 2	Costruzione e acquisto di unita' navali per potenziamento servizi vigilanza e soccorso in mare - VEDI NOTA 5	107,40	8023	106,60	80	0,00	0,00	NEL 1993 AL 1993	0,00	106,52	102,60	1,08	2,49

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGHI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995	1996	1997					
L. 798/1984	NUOVI INTERVENTI SALVAGUARDIA VENEZIA (IL FINANZ. INIZIALE DI 600 M.D. E' STATO INTEGRATO DI 700 M.D. CON L. 910/86 ART. 7/1) DI 800 M.D. CON L. 67/88 ART. 17/12, DI 100 M.D. CON T.M. D.L.G. 1,98, DI 15 M.D. CON L. 360/91)			470.00	.00	.00	.00	.00	.00	300.00	300.00	.00	.00
			4031							.00	.00	.00	.00
			DIF							.00	.00	.00	.00
			4051							470.00	470.00	.00	.00
			TOT							996.00	996.00	.00	.00
										10.00	10.00	-10.00	.00
										996.00	996.00	.00	.00
Art. 17 Com. 1	Contributo straordinario al Provveditorato al Porto di Venezia	21.00	2578	21.00	.00	.00	.00	.00	.00	21.00	21.00	.00	.00
Art. 18 Com. 1	Conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone Industriali	10.00	7550	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.81	4.81	5.19	3.76
Art. 3 Com. 1a	Studi, progettazione, sperimentazione ed opere volte al riutilitarlo idrogeologico della laguna - VEDI NOTA 1	627.15	7733	615.35	1.80	10.00	.00	.00	6.90	10.20	72.10	.00	11.94
									6.90	610.75	309.24	.00	89.57
Art. 3 Com. 1b	Ristrutturazione e acquisto attrezzature per servizio vigilanza ed antinquinamento - VEDI NOTA 2	19.85	LPPP	.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00	.02
			1033							.19	.12	.21	.03
			LPPP							1.30	.79	.00	.13
			1037							5.77	4.04	.42	.87
			LPPP							.00	.15	.62	.00
			7011							5.51	2.23	1.30	2.59
			TOT							1.45	1.39	.00	1.11
										11.47	6.45	1.93	3.49
Art. 3 Com. 1c	Mangianimenti lagunari - VEDI NOTA 3	55.50	7734	55.50	1.00	.00	.00	.00	.00	.03	3.41	.03	4.74
										49.99	31.73	3.51	4.74
Art. 3 Com. 1d	Opere portuali a difesa del litorale - VEDI NOTA 4	88.05	7510	88.05	6.85	.00	.00	.00	3.15	.00	20.80	.00	12.64
										77.50	37.10	.00	15.31
Art. 3 Com. 1e	Restauri edifici demaniali ed a carattere storico e artistico - VEDI NOTA 5	157.65	8850	147.65	1.35	.00	.00	.00	-1.35	.62	21.43	.05	13.68
			8850							117.62	76.19	1.55	15.16
			8851							.00	.00	.00	.00
			8034							.00	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPIGNO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			AMM. CAP.	AL 1993	1994	1995					
Art. 3 Com. 1f	Recupero complesso edilizio Arsenate - VEDI NOTA 6	24.00	8649	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1g	Opere di consolidamento e sistemazione di ponti, canali, etc. - VEDI NOTA 7	92.70	9421	157.65	156.30	1.35	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1h	Sistemazione corsi d'acqua - VEDI NOTA 8	19.85	7735	19.85	19.70	.15	.00	.00	.00	.00	.15
Art. 3 Com. 1i	Restauro e conservazione patrimonio artistico mobiliare pubblico - VEDI NOTA 9	8.85	8651	8.85	8.70	.15	.00	.00	.00	.00	.15
Art. 3 Com. 1l	Studi o progettazione opere di competenza dello Stato - VEDI NOTA 10	8.80	7012	8.80	8.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1m	Edilizia universitaria per l'Istituto di architettura di Venezia - VEDI NOTA 11	13.50	9420	13.50	13.00	.50	.00	.00	.00	.00	.50
Art. 5 Com. 1a - b	5a) Opere idriche e ig. sanitarie etc. (5b) Ristr. ospedale SS. Giovanni e Paolo - 2 ^a art. 8(2) Copert. fin. e aggregazioni - VEDI NOTA 12	573.00	8812	573.00	563.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1a	Acquisizione, restauro e risanamento immobili residenziali nei comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 13	250.55	9449	250.55	247.00	3.55	.00	.00	.00	.00	.55
Art. 6 Com. 1b	Opere di urbanizzazione primaria nei comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 14	68.65	9446	68.65	67.50	1.15	.00	.00	.00	.00	.15
Art. 6 Com. 1c	Contributi per restauro patrimonio immobiliare privato nei comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 15	82.90	8273	82.90	81.50	1.40	.00	.00	.00	.00	.40
Art. 6 Com. 1d	Acquisizione aree per insediamenti produttivi nei comuni di Venezia e Chioggia -	25.45	9450	25.45	25.00	.45	.00	.00	.00	.00	.45

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PRORIO CLIN. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERVEZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994 1995 1996 1997						
	VEDI NOTA 16										
Art. 9 Com. 3	Copertura finanziaria per i beni culturali - VEDI NOTA 17	1.50	8018	1.50	.00 .00 .00 .00	.00	.00	.02	.00	.02	.00
Art. L67/88 Com. 17/12a	Ministero coordinamento ricerca scientifica e tecnologica (L.67/88 art.17/12) - VEDI NOTA 18	20.00	7402	20.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00	6.90	.00	1.21	.00
Art. L67/88 Com. 17/12c	Università degli Studi di Venezia - VEDI NOTA 19	25.00	7312	25.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00	25.00	.00	.00	.00
Art. L67/88 Com. 17/12c	Strordinaria manutenzione della Basilica di S.Marco - VEDI NOTA 20	9.25	8711	9.25	.25 .00 .00 .00	.00	.25	5.50	.00	6.00	.25
Art. L67/88 Com. 17/12d	Patrimonio artistico di Chioggia - VEDI NOTA 21	4.80	9451	4.80	.30 .00 .00 .00	.00	.30	3.50	.00	.00	.30
Art. L67/88 Com. 17/12e	Somme non ripartite - VEDI NOTA 22	0.00	9006	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		2208.00	**	2208.00	22.00 18.00 .00 .00	.00	.00	101.20	1.41	32.63	50.61
								2000.54	16.33	68.36	151.15
LEGGI FINANZIARIE 1985											
Art. 11 Com. 1	Interventi straordinari di edilizia penitenziaria	530.00	8411	530.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00	.01	12.44	129.39	.00
Art. 11 Com. 15	Finanziamento opere di cui D.P.R. 650/78 per respirazione facciale senza a seguito accordi di Osimo - VEDI NOTA 1	105.00	7725	105.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00	201.53	3.03	325.44	.00
Art. 11 Com. 18	Compilamento interventi sistema intermodale zone interessate dal fenomeno del bradissimo - VEDI NOTA 2	455.00	7823	455.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00	455.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 23	Finanziamento per il 1985 programma per la prevenzione rischi sismici - VEDI NOTA 3	100.00	8017	100.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00	5.30	.00	1.75	.00
Art. 19 Com. 3	Sistema informativo - Amministrazione giudiziaria - VEDI NOTA 4	1017.70	7001 7002 7003	105.00 63.00 126.15	60.00 27.00 36.15	.00 .00 .00	.00 .00 .00	10.41 26.21 57.45	.00 .00 .18	.00 .00 .00	26.59 17.61 24.68

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	PAGAMENTI EFFETTUATI	ECONOMIE PREVED.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO		
				AL 1993	1994	1995	1996							1997	
			GIUS 7010	153.14	13.00	13.85	.00	.00	.00	109.30	23.18	2.77	1.75	84.37	-77.07
			GIUS 7013	366.56	50.00	60.00	.00	.00	.00	148.15	35.29	2.77	1.75	111.11	2.22
			TOT	687.70	150.00	180.00	.00	.00	.00	56.29	71.42	.01	1.41	13.72	-16.30
										317.94	237.25	4.91	10.51	70.18	43.71
										218.95	124.28	2.95	.34	94.33	-91.91
										549.73	313.89	7.86	12.26	223.58	-130.11
Art. 19 Com. 3a	Acquisto beni mobili e attrezzature - VEDI NOTA 5	68.30	GIUS 7005	68.30	.00	.00	.00	.00	.00	55.21	55.21	.00	.00	.00	-55.21
Art. 8 Com. 14a	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Azienda Poste e Telecomunicazioni	2000.00	APT 0529	1800.00	200.00	.00	.00	.00	.00	55.81	55.21	.00	.00	.60	12.49
										2.79	71.63	5.26	.00	-68.84	191.95
										844.94	644.89	5.26	.00	200.05	949.80
Art. 8 Com. 14b	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Azienda di Stato per i servizi telefonici	3000.00	ASST 0550	2975.00	25.00	.00	.00	.00	.00	480.24	84.73	664.24	.00	-573.97	.00
										2310.76	2310.76	664.24	.00	.00	.00
			**	7276.00	6721.00	375.00	180.00	.00	.00	212.30	438.09	672.47	11.03	-681.42	44.83
										4842.71	4052.01	710.89	365.93	424.77	1167.40
L.16/1985	PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI	1430.00	LILPE 8412	1266.00	50.00	64.00	.00	.00	.00	98.72	138.98	.09	72.09	-112.35	-2.81
										1254.38	636.36	11.53	404.57	213.45	.09
Art. 6 Com. 1	Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei Carabinieri - VEDI NOTA 1	1430.00	**	1266.00	50.00	64.00	.00	.00	.00	98.72	138.98	.09	72.09	-112.35	-2.81
										1254.38	636.36	11.53	404.57	213.45	.09
L.49/1985	PROMOVIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE	310.00	TES 8187	260.00	50.00	.00	.00	.00	.00	260.00	260.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Istituz. fondo rotaz. per la promoz. e svil. dell'occupaz. presso B.N.L. (art. 1/1) - anticipaz.	310.00		260.00	50.00	.00	.00	.00	.00	260.00	260.00	.00	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVL. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1994 1995 1996	PERIODO DIRE. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
25 M.D. LEGGI 111 E 122/85, RIFIN. L. 41/86 ART. 11/28 M.D. 320 L. 910/86 ART. 3/9 M.D. 560 L. 67/88 ART. 15/29 M.D. 286 L. 155/89 M.D. -25, L. 234/89 M.D. 450		2345.00	7543	2345.00	1775.00 76.00 76.00 342.00	0.00 : NEL 1993 : AL 1993	178.75	149.58	39.34	05	3.01	107.23	-73.63
Art. 1 e 8a Com. 1 e 8a	Concessione di contributi di cui art. 1 L. 598/82 (compresi 5 mld. L. 111/85) - VEDI NOTA 1	75.00	7545	75.00	75.00 0.00 0.00 0.00	0.00 : NEL 1993 : AL 1993	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 e 8b Com. 1 e 8b	Concessione di contributi di cui art. 1 L. 598/82 (compresi 5 mld. L. 111/85) - VEDI NOTA 2	80.00	7544	80.00	80.00 0.00 0.00 0.00	0.00 : NEL 1993 : AL 1993	0.00	87.17	0.00	0.94	14.42	-15.36	0.00
Art. 1 e 8c Com. 1 e 8c	Concessione di contributi di cui art. 16 Legge 598/82 (compresi 5 mld. L. 111/85) - VEDI NOTA 3	50.00	7551	50.00	50.00 0.00 0.00 0.00	0.00 : NEL 1993 : AL 1993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 e 8d Com. 1 e 8d	Contrib. immobilizzi per attività costruz. riparaz. navi mercantili svolte da cantieri migliori (comp. 5 mld. L. 111/85) - VEDI NOTA 4	95.00 *											
Art. 1 e 8e Com. 1 e 8e	Finanziamenti interventi di cui titolo terzo Legge 848/84 - (ESARITTO)	695.00	7546	695.00	695.00 0.00 0.00 0.00	0.00 : NEL 1993 : AL 1993	97.25	790.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 e 8f Com. 1 e 8f	Finanziamento intervento titolo primo Legge 848/84 - VEDI NOTA 5	10.00	7838	10.00	10.00 0.00 0.00 0.00	0.00 : NEL 1993 : AL 1993	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 e 8g Com. 1 e 8g	Aumento fondo centrale di garanzia di cui art. 13 Legge 848/84 (compresi 5 mld. L. 122/85)	285.00 *											
Art. 1 e 8h Com. 1 e 8h	Interventi ristrutturazione e razionalizzazione industria navalmoc. sensi direttive CEE 81/363 (cir. L. 67/83 art. 15/29) - VEDI NOTA 6 - (ESARITTO)	60.00	7547	60.00	60.00 0.00 0.00 0.00	0.00 : NEL 1993 : AL 1993	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
Art. 1 Com. 4	Rifinanziamento legge 299/76 e successive modifiche ed integrazioni	3695.00	**	3315.00	2745.00 76.00 76.00 342.00	0.00 : NEL 1993 : AL 1993	285.00	2875.93	41.34	99	17.43	89.87	-73.63
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.													

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
			AL 1983	1994	1995	1996					
L. 331/1985	PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA										
Art. 1 Com. 1	Opere immediatamente realizzabili ai sensi art. 42 Legge 661/67 - VEDI NOTA 1	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	205,69	5,69	0,00	0,00
							2800,00	2755,69	44,31	0,00	0,00
Art. 2 Com. -	Seconda Università di Roma - Tor Vergata - VEDI NOTA 2	430,00	410,00	20,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3230,00	3210,00	20,00	0,00	0,00	300,00	255,69	44,31	0,00	100,00
							210,00	315,69	94,31	0,00	0,00
L. 335/1985	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO SERVIZIO E SEGNALEMENTO MARITTIMO										
Art. 1 Com. 1	Ammodernamento e rinnovamento servizio fari e segnalamento marittimo (cfr. anche art. 3/1) - VEDI NOTA 1	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,03	0,00	0,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,03	0,00	0,00
L. 351/1985	NORME PER LA RIATTIVAZIONE DEL BACINO CARBONIFERO DEL SULCIS										
Art. 1 Com. 1	Finanziamento per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis - (ESARLITID)	505,00 *									
L. 449/1985	INTERVENTI APLIAMENTO-AMMODERNAMENTO SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO										
Art. 1 Com. 1	Interventi per ampliamento e ammodernamento degli impianti aeroportuali di Roma e MI da effettuare nel periodo 1984-89 - VEDI NOTA 1	2315,00	1565,00	50,00	200,00	300,00	150,00	56,10	93,90	0,00	50,00
							1565,00	556,93	108,07	0,00	0,00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRANI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIATO	ANL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995	1996							
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	2315.00	**	1555.00	50.00	200.00	200.00	300.00	.00	150.00	56.10	.00	93.90	-50.00
L.462/1986	ULTERIORI PROMOVIMENTI PER LA CITTA' DI URBINO			10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Cm. 1	Contributo Regione Marche	10.00	TES 8793						.00	10.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Cm. 1	Opere edilizia demaniale	7.00	LIPP 9422	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.93	1.14	.00	1.08	.00
Art. 3 Cm. 1	Contributi per consolidamento e ripulimento patrimonio artistico e storico	7.00	BCC 8006 BCC 8105 TOT	3.00 4.00 7.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 3.00 5.86	.00 2.89 5.61	.00 .00 1.14	.00 .00 1.25	.00 .00 .00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	24.00	**	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	22.79	19.13	.21	3.65	.01

L.526/1986	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIATO	TES	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995	1996							
	PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI AL PIANO DECENNALE DELLA GRANDE VIABILITA' (RIFINANZIATO CON LEGGE 41/1986 PER M.D. 2000 E CON LEGGE 910/1986 PER M.D. 2975)	17443.00	TES 7810 AWS 0729 AWS 0750 AWS 0751 TOT	6975.00 .00 .00 4495.00 5973.00 17443.00	120.00 .00 .00 930.00 1093.00 2143.00	100.00 .00 .00 545.00 300.00 945.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 4275.00 3383.00 1675.00 1232.00 2892.00	200.00 460.00 1.56 3397.52 956.31 1534.19 5009.32 2892.00	480.00 480.00 238.27 3022.27 840.01 2354.76 1841.53 2604.61 8668.49	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	-280.00 .00 247.69 345.25 199.50 	.00 .00 -1.68 -76.31 701.68 -214.19 802.68 -292.08 1505.02
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	17443.00	**	14355.00	2143.00	945.00	.00	.00	.00	2892.08	2604.61	.00	87.47	-292.08

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIARIO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.IO
				AL 1993	AL 1993					
L.662/1985	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COPIITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN VAL DI FEMME E PER LA DIFESA DEI FENOMENI FRANOSI (OS. D.L. 480/85)	30.00	8794	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 1	Contributo speciale alla Provincia Autonoma di Trento			30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Art. 8 Com. 2	Realizz. interv. per la salvaguardia abitati minacciati da movimenti franosi - Opere Min. A. (L.P. (cfr. art. 10/1) - VEDI NOTA 1	57.00	9071	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	8.55	0.00
			9072	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	13.14	0.00
			9073	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	5.02	0.00
			9074	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	8.88	0.00
			TOT	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	31.59	0.00
Art. 8 Com. 2a	Realizz. interv. salvaguardia abitati minacciati da movimenti franosi - Opere di compet. del Min. A. e f. (cfr. art. 10/1)	5.00	8829	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.01	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	92.00	**	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	17.81	0.00
L.803/1985	INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO	1921.00	7552	971.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.95	50.21
Art. 3 Com. 1a	Finanziamenti per l'elaborazione dei programmi - VEDI NOTA 1			971.00	100.00	100.00	100.00	100.00	109.57	50.21
Art. 3 Com. 1b-1c	Contributi in c/interessi (limiti di imp. quinq. 30 ml. 1986; 20 ml. 1987 e decan. 60 ml. 1988). Sono riportati fin. tot. - VEDI NOTA 2	540.00	7553	340.00	50.00	50.00	50.00	50.00	46.04	50.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2461.00	**	1311.00	150.00	150.00	150.00	150.00	17.54	100.21

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMPORIO : CAP. :		AUTORIZZAZIONI DI SPESA :		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PRESENZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZIATO
			AL 1993	1994	1995	1996					
L. 26/1986	INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA										
Art. 10 Com. 1	Per favorire la ricerca a livello internazionale dell'Università di Trieste e per acquisto attrezzature didattiche (ESAUERTO)	25.00 *									
Art. 6 Com. 1a	Aumento fondo di rotazione di cui all'art. 1 Legge 908/55 - (ESAUERTO)	100.00 *									
Art. 6 Com. 1c	Aumento fondo di cui all'art. 5 Legg. 700/75	95.00	75.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
Art. 7 Com. 1	Attribuzione di un fondo di dotazione al Consorzio di cui al D.P.R. 102/78 - (ESAUERTO)	85.00 *						74.00	0.00	10.00	0.00
Art. 9 Com. 1	Attribuzione di un fondo di dotazione all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste - (ESAUERTO)	4.00 *									
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	309.00	75.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
<hr/>											
L. 41/1986	LEGE FINANZIARIA 1986										
Art. 10 Com. 13	Potenziamento ed innovazione tecnologica del materiale rotabile (PIT)	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	432.10	251.00
Art. 11 Com. 10	Conferimento al Comitato liquidazione EGAT di cui art. 1/quinquies D.L. 481/78 cvt. L. 561/78 - VEDI NOTA 1	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	11.44	0.00
Art. 12 Com. 4	Concessione aiuti contributivi di ricompenso a favore cooperative agricole, etc. - VEDI NOTA 2	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.01	4.00	36.51	0.00
Art. 12 Com. 5	Rifinanziamento interventi di cui 7 comma art. 18 L. 887/84	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.34	0.00	223.34	0.00
Art. 15	Valorizzazione beni culturali	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO C.I.R.C.: RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995								
L. 44/1986 Com. 1			7502						599,87	598,36	,13	1,51	,00	,00
Art. 34 Com. 2	Completamento l'area prima metropolitana di Napoli - VEDI NOTA 3	1125,00	7277	1125,00	,00	,00	,00	,00	35,00	140,61	,00	,00	-105,61	35,00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	5212,00	**	5212,00	,00	,00	,00	,00	286,00	816,82	,00	6,54	-537,36	-216,00
									5165,22	4597,03	40,61	33,10	515,09	,00
L. 64/1986	MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALTA' GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO (GAS.D.L. 786/85)													
Art. 1 Com. 14	Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialta' giovanile nel Mezzogiorno (Cfr. art. 1/1) - VEDI NOTA 1	1200,00	7850	400,00	350,00	250,00	200,00	,00	,00	100,00	2400,00	,00	,00	200,00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1200,00	**	400,00	350,00	250,00	200,00	,00	,00	100,00	2400,00	,00	,00	200,00
L. 64/1986	DISCIPLINA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO													
Art. 1 Com. 1	Fondi da trasferire all'Agenzia per il Mezzogiorno: 23115 miliardi - Fondi da stornare ad altre leggi: 37835 miliardi - VEDI NOTA 1	133553,94	8816 9012 TOT	750,00	450,00	,00	,00	,00	750,00	750,00	,00	,00	,00	-300,00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	133553,94	**	77353,27	7870,00	9550,00	11710,00	27070,68	27070,68	9281,34	39191,32	,01	4,71	-1008,94
									39191,32	39186,61	149,99	,00	4,71	,00
L. 113/1986	PIANO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTAZIONE GIOVANILE													
Art. 2 Com. 1	Piano straordinario per l'occupazione giovanile - VEDI NOTA 1	0,00	8657	,00	,00	,00	,00	,00	,00	76,00	,00	,00	,00	,00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESTIUI PROPRI	RESTIUI STANZIATO
				1994	1995	1996	1997					
Art. 4 Com. 1	Piano straordinario per l'occupazione giovanile - VEDI NOTA 2	0.00	TES 7835	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	0.00	**	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<hr/>												
L.730/1986	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAUCIURA' NATURALI	50.00	BBCC 8107	50.00	.00	.00	.00	.00	7.47	.13	8.36	.00
Art. 3 Com. 1	Completamento interventi su patrimonio architettonico, artistico area panense								48.95	.76	.11	.00
<hr/>												
L.752/1986	ATTUAZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA	0.00	MAF 7004	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 0 Com. 0	Spese acquisiz. sistemi basati su moderne tecnologie per archiv. e ric. atti Commissariati liquidazione Usi Civici - VEDI NOTA 1								.50	.00	.50	.00
Art. 3 Com. 1	Interv. competenza Regioni e Province auton. Trento e Bolzano (Sul cap.708) anche fondi art.3/-L.261/75 e succ. rifin.) - VEDI NOTA 2	7956.00	BIL 7081	7956.00	.00	.00	.00	898.70	579.79	28.65	33.94	336.20
Art. 3 Com. 2a - b	Concorso pagamento interessi per mutui quindic. di miglioran. fondi. (ind.126) e pagam. interessi arifict. entro 31.12.88) - VEDI NOTA 3	1500.00	TES 7146 BIL 7085 TOT	250.00 1250.00 1500.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	41.30 91.30 91.30	91.30 341.30 1250.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	-50.00 .00 .00
Art. 4 Com. 1	Compet. M.A.F. - Lo stanzi. compiena quello indicato (5916,61 mld.) e ripartito tra le azioni indicate ai commi 2,3 art.4 - VEDI NOTA 4	4918.00	TES 9008	4918.00	2115.00	.00	.00	-1494.36	.00	.00	.00	308.64
Art. 4 Com. 2a	Spese generali - Ricerca e sperimentazione agraria - VEDI NOTA 5	469.61	MAF 1020 MAF 1143	.00 .16 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	25 1.25 1.00	1.25 .86 .14	.00 .00 .02	.39 .39 .00	-1.00 .00 .00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRORDINARI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	AMM. Cap.	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA										STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
				1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003						2004
M.F.	3104	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3104	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	44.38	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	44.38	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	10.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	10.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	1.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	1.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	16.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	16.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	9.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	9.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	225.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	225.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	27.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	27.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	84.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	84.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	7.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	7.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	1.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	1.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	9.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	3207	9.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOT		469.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		469.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	26.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	26.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	15.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	15.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	4.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	4.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	5.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	5.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	3.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	3.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	515.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	515.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	92.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	92.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	15.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M.F.	697.68	15.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Art. 4.
Com. 2b
Miglioramento genetico e varietale delle specie animali; tenuta libri genealogici - VEDI NOTA 6

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIARIO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
				AL 1993	AL 1993	1994	1995						
				15.40	15.40	.00	.00	.35	15.32	13.55	.61	.00	.02
				1.50	1.50	.00	.00	3.05	1.05	4.18	.00	1.77	2.00
				1.50	1.50	.00	.00	4.05	1.50	12.54	.04	3.16	2.91
				2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				697.68	697.68	.00	.00	95.80	97.31	103.30	3.01	5.50	4.51
TOT								246.74	926.48	806.43	11.88	38.16	6.06
				5.00	5.00	.00	.00	.00	5.24	4.32	.76	.92	6.00
				2.50	2.50	.00	.00	6.00	10.11	4.37	.89	5.74	6.00
				9.00	9.00	.00	.00	.00	.00	2.13	.13	.24	6.00
				399.00	399.00	.00	.00	.00	.06	7.48	.06	.00	6.00
				7.50	7.50	.00	.00	1.20	399.00	399.00	.00	.00	1.20
TOT				423.00	423.00	.00	.00	2.00	8.33	5.38	.66	1.83	5.1
				3.80	3.80	.00	.00	1.00	6.60	7.21	.89	1.73	6.49
				2.48	2.48	.00	.00	9.20	428.43	418.36	2.06	8.98	1.71
				1.80	1.80	.00	.00	1.50	1.45	.79	.05	.62	6.00
				10.80	10.80	.00	.00	2.50	6.20	4.06	1.10	2.0	6.00
				1.60	1.60	.00	.00	1.0	2.61	2.03	.77	.46	6.00
				42.00	42.00	.00	.00	.40	2.61	2.03	.77	.46	6.00
				62.48	62.48	.00	.00	3.00	7.46	1.60	.04	.00	6.00
				3.80	3.80	.00	.00	1.10	2.46	1.32	.85	.14	6.00
				2.48	2.48	.00	.00	4.00	11.47	3.66	1.42	1.22	6.59
				1.80	1.80	.00	.00	2.30	1.58	1.57	.02	.01	6.00
				42.00	42.00	.00	.00	3.80	42.31	35.00	2.49	3.47	3.7
TOT				62.48	62.48	.00	.00	7.20	5.10	8.88	1.19	3.68	1.01
				.06	.06	.00	.00	11.80	66.63	47.92	4.34	16.73	3.31
				1.60	1.60	.00	.00	.08	.08	.04	.00	.05	6.00
				.60	.60	.00	.00	1.19	1.19	.01	.00	.08	6.00
				1.80	1.80	.00	.00	1.66	1.56	.45	.21	.18	6.00
				.00	.00	.00	.00	.30	.30	.43	.00	.18	6.00
				1.80	1.80	.00	.00	.02	.02	.60	.02	.18	6.00
				58.62	58.62	.00	.00	.12	1.52	.96	.40	3.6	6.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO CAPITOLI				AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREFERZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			AL 1993	AL 1993	1994	1995	1995	1996	1997	1997							
MAF 5065			.70	.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.10	.10	.00	.00	.00	.00
MAF 5200			2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.30	.30	.00	.00	.00	.00
MAF 5300			2.80	2.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.80	.80	.00	.00	.00	.00
MAF 8600			38.01	38.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.97	2.97	.00	.00	.00	.00
MAF 8601			10.85	10.85	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.16	3.16	.00	.00	.00	.00
TOT			58.62	58.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.96	4.96	.00	.00	.00	.00
MAF 2053	Art. 4 Com. 2f	268.00	104.00	104.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.95	2.95	.05	2.19	5.72	.00
MAF 2084			19.00	19.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00
MAF 2085			64.00	64.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.41	1.41	.00	.00	.00	.00
MAF 2086			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.50	7.50	.00	.00	.00	.00
MAF 7302			81.00	81.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.50	7.50	.00	.00	.00	.00
TOT			268.00	268.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11.86	11.86	21.25	3.14	16.43	25.82
MAF 8800	Art. 4 Com. 2g	10.30	10.30	10.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.44	.44	.63	.15	.01	.25
MAF 1145			.80	.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.21	.21	.65	.00	.01	.45
MAF 1146			.30	.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.08	.08	.19	.10	.01	.51
MAF 1530			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.33	.33	.37	.00	.06	.00
MAF 1533			2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.49	.49	.29	.01	.00	.20
MAF 1536			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.25	.25	.00	.00	.00	.00
MAF 1594			7.55	7.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.22	2.22	.99	.03	.04	.73
MAF 1595			22.25	22.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.34	6.34	4.56	1.92	1.20	.58
MAF 1597			17.00	17.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.95	.95	.29	.00	.00	.29
MAF 1598			9.60	9.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.01	.15	.01	.01	.61
MAF 1599			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.58	1.58	1.19	.92	.82	3.57
MAF 1599			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.16	1.16	1.52	1.04	.08	.44
TOT			114.60	114.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.60	2.60	8.51	2.44	.08	1.17

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
				AL 1993	1994	1995	1996						
Art. 4 Com. 2g2	Contributo Istituto Nazionale Biologia della Selva Marina - VEDI NOTA 13	324,55		7,30	.00	.00	.00	.00	.03	4,45	.17	.34	.00
				1,05	.00	.00	.00	.00	5,52	3,11	2,48	1,73	.00
				29,70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				219,00	.00	.00	.00	.00	29,57	22,65	1,13	.00	.00
				24,80	.00	.00	.00	.00	53,21	45,09	.00	.00	.00
				50,00	.00	.00	.00	.00	272,21	256,35	.00	.00	.00
				324,55	.00	.00	.00	.00	1,55	4,41	.25	.00	.00
				442,80	.00	.00	.00	.00	24,37	19,00	.25	.00	.00
				4,20	.00	.00	.00	.00	3,57	2,31	3,57	37,11	.00
				447,00	.00	.00	.00	.00	42,07	4,96	7,93	37,11	.00
				324,55	.00	.00	.00	.00	49,88	56,87	3,88	37,11	.00
				442,80	.00	.00	.00	.00	369,72	304,56	9,09	37,36	.00
				4,20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				447,00	.00	.00	.00	.00	1,42	.34	2,78	.30	.00
				12,05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.71	.00
				20,75	.00	.00	.00	.00	11,76	4,61	.79	5,94	.00
				20,45	.00	.00	.00	.00	20,31	1,84	.44	18,47	.00
				53,25	.00	.00	.00	.00	7,00	1,15	2,19	3,60	.00
				288,12	.00	.00	.00	.00	2,81	1,15	2,19	3,60	.00
				3,00	.00	.00	.00	.00	47,17	38,14	11,03	24,41	.00
				8,00	.00	.00	.00	.00	185,15	93,99	4,05	55,23	.00
				3,10	.00	.00	.00	.00	185,15	114,81	4,54	372,04	.00
				1399,20	.00	.00	.00	.00	436,56	304,56	11,03	24,41	.00
				288,12	.00	.00	.00	.00	1,78	.60	1,24	1,10	.00
				3,00	.00	.00	.00	.00	8,00	8,00	.00	.00	.00
				8,00	.00	.00	.00	.00	1,27	.57	.44	2,36	.00
				3,10	.00	.00	.00	.00	1,80	3,96	.85	44	.00
				1399,20	.00	.00	.00	.00	12,60	42,44	12,60	29,50	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMPOR- TO	AL 1993	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERDIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
				1997	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
7520													
TOT			1701.42	.00	.00	.00	.00	1363.29	1083.85	35.91	68.03	211.36	.00
Art. 4 Com. 34	Completamento ed adeguamento impianti provvista acqua ai fini di irrigazione - VEDI NOTA 17	595.00	548.08	.00	.00	.00	.00	17.58	41.62	.00	4.56	29.00	-13.88
7718			548.08	.00	.00	.00	.00	17.58	41.62	.00	4.56	29.00	-13.88
7719			47.92	.00	.00	.00	.00	565.07	421.26	.59	7.36	35.45	2.62
TOT			595.00	.00	.00	.00	.00	565.07	421.26	.59	7.36	35.45	2.62
Art. 4 Com. 35	Interventi settore Parchi - VEDI NOTA 18	295.95	3.00	.00	.00	.00	.00	1.34	72	.00	.00	2.66	.34
7291			3.00	.00	.00	.00	.00	1.34	72	.00	.00	2.66	.34
7292			25.00	.00	.00	.00	.00	4.12	1.50	.22	.00	2.82	.66
7293			7.15	.00	.00	.00	.00	24.02	6.38	1.98	.00	4.12	5.90
7294			73.00	.00	.00	.00	.00	1.50	0.09	.00	.00	1.41	.50
7295			62.50	.00	.00	.00	.00	8.07	4.56	.98	.00	3.51	2.00
7296			3.30	.00	.00	.00	.00	3.39	17.45	.11	.00	14.06	.00
7297			4.50	.00	.00	.00	.00	75.81	30.78	.69	.00	45.03	.00
7298			4.50	.00	.00	.00	.00	8.89	9.56	.11	.00	6.67	.99
7299			112.00	.00	.00	.00	.00	70.10	33.50	.40	.00	36.60	.00
7300			295.95	.00	.00	.00	.00	149.89	102.90	.80	.00	58.95	.00
TOT			295.95	.00	.00	.00	.00	149.89	102.90	.80	.00	58.95	.00
Art. 4 Com. 36	Interventi settore parchi - VEDI NOTA 19	47.00	47.00	.00	.00	.00	.00	8.60	65.60	.00	.00	.00	.00
8257			47.00	.00	.00	.00	.00	8.60	65.60	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 36	Completamento opere in corso - VEDI NOTA 20	18.20	8.20	.00	.00	.00	.00	13.20	8.52	.00	.00	8.52	.00
8258			8.20	.00	.00	.00	.00	13.20	8.52	.00	.00	8.52	.00
8259			10.00	.00	.00	.00	.00	9.97	.99	.03	.00	8.98	.00
TOT			18.20	.00	.00	.00	.00	9.97	.99	.03	.00	8.98	.00
Art. 4 Com. 37	Intervento settore foreste: Lotta incendi - VEDI NOTA 21	243.07	10.87	.00	.00	.00	.00	2.80	2.65	.00	.00	3.66	.00
4013			10.87	.00	.00	.00	.00	2.80	2.65	.00	.00	3.66	.00
4014			12.72	.00	.00	.00	.00	16.17	11.62	.00	.00	2.15	.00
4015			219.48	.00	.00	.00	.00	3.50	2.80	.00	.00	2.23	.00
TOT			243.07	.00	.00	.00	.00	19.72	16.10	.00	.00	5.88	.00
								30.47	.01	.00	.00	47.73	-31.41

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE (ESAPRITO)	IMPORTO STANZIATO	AVL. CAP.	IMPORTO :		AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....		PERIODO STORICI RIFERITO QUINQUENNIO 1997	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993						
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	100.00	**	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	3.59	.00	.92	4.51
									8.00	4.56	.00	.92	2.52
L. 776/1986	COMPLETAMENTO ARCE DOGANALI VALICO AUTOSTRADALE DI TARVISIO	65.00	AW5 0704	65.00	.00	.00	.00	.00	.00	24.69	.00	.00	24.69
Art. 1 Com. 1	Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio								.00	61.35	.00	.00	3.65
L. 831/1986	DISPOSIZIONI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	700.00	LIPP 8422	500.00	50.00	150.00	.00	.00	87.77	190.37	.00	57.45	160.05
Art. 1 Com. 1	Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza								263.99	311.44	.08	57.45	86.10
L. 679/1985	DISPOSIZIONI PER COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE ZONE FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1975 E ZONE REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA'	120.00	RIC 730Z	120.00	.00	.00	.00	.00	.00	21.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 1	Programmi di edilizia universitaria di Udine ex art. 11 Legge 628/82								120.00	120.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Proseguimento e completamento sistemazione idrogeologica bacino interregionale del laggiamento e bacino dell'alto Piave	280.00	LIPP 7129	240.00	10.00	30.00	.00	.00	3.35	22.41	.00	.19	10.24
Art. 24 Com. 1	Contributo alla Regione Marche per ripristino e riparazione opere pubbliche di Ancona	70.00	TES 8759	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	70.00	.00	.00	.00
Art. 25 Com. 1	Ricupero statico e ripristino funzionale area archeologica di Ancona, etc.	35.00	880C 8023 880C 8108	29.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.93	.00	2.93	5.52
									28.35	8.76	.65	4.65	14.94
									6.00	1.71	.00	.02	1.73
									6.00	3.41	.00	.33	2.26

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PENDING.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI	
				1994	1995							
			TOT	35.00	0.00	AL 1993	0.00	39.35	12.17	4.64	2.61	7.25
						AL 1993	0.00					
Art. 28 Com. 1	Opere potenziamento porto di Ancona	90.00	LPP 7509	86.00	2.50	AL 1993	0.00	65.19	10.79	4.90	9.83	5.00
Art. 29 Com. 3	Contributo alla Regione Marche per opere completamento reti acqua e gas metano in zone franose di Ancona	20.00	TES 8800	20.00	0.00	AL 1993	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Art. 30 Com. 1	Lavori di costruzione tratta Macchio-Collorito sulla SS.77, etc. - VEDI NOTA 1	95.00	TES 7847 ANWS 0701 ANWS 0702 ANWS 0703 TOT	95.00	0.00	AL 1993	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 31 Com. 1	Ricostruzione e completamento sedi Università di Ancona	35.00	RIC 7509	35.00	0.00	AL 1993	0.00	5.00	30.00	0.00	5.00	5.00
Art. 33 Com. 1	Asse attrezzato piano regolatore di Ancona - (ESARITO)	10.00 *										
Art. 5 Com. 1	Contributo al Centro Orco logico di Aviano	12.00	TES 8796	7.00	1.00	AL 1993	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Art. 8 Com. 1	Completamento ammodernamento strade statali n.52, n.552, n.355 e n. 13 ex art.5 Legge 828/82 - VEDI NOTA 2	120.00	LPP 7276 ANWS 0784 TOT	120.00	0.00	AL 1993	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 1	Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per realizzazione attrezzature turistico-commerciali	30.00	TES 8795	30.00	0.00	AL 1993	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	917.00		857.00	13.50	AL 1993	0.00	93.71	60.25	12.64	20.82	77.71
						AL 1993	0.00	715.63	553.44	5.58	19.54	142.65

L. 896/1986 DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DELLA CULTIVAZIONE DELE RISORSE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO D'INIZIO D'ATTIVITÀ	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREVISTE	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
				AL 1993	AL 1996							
Art. 2 Com. 1	Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (cfr. anche art. 20/1) - VEDI NOTA 1	78.42	IN0 4593 IN0 7910 TOT	6.54 71.88 78.42	0.00 5.00 5.00 5.00	1997	0.00 0.00 0.00 0.00	0.04 9.77 9.77 31.75	7.43 10.00 10.75 29.04	0.00 2.50 28.61 26.67	0.00 0.61 0.00 1.61	0.00 0.00 0.00 0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	78.42	**	63.42	5.00		0.00	9.77	10.75	26.67	1.61	0.00
L. 910/1986	LEGE FINANZIARIA 1987											
Art. 2 Com. 6	Ferrovie dello Stato - Progr. naz. alta velocità - Battipaglia-Nepesin-Roma-Affiano - VEDI NOTA 1	10175.00	TES 7843 FSS 0536 TOT	10175.00	0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1275.00 0.00 1275.00	0.00 1275.00 0.00 1275.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Art. 7 Com. 14	Collegamento stradale valico di Ferretti	201.00	ANWS 0730	201.00	0.00		0.00	12.51 191.97	59.20 146.40	0.00 0.00	0.00 0.00	-12.51 9.03
Art. 7 Com. 15	Contributo straordinario all'ANWS di 6700 miliardi per gli anni 1987-1990 - VEDI NOTA 2	6696.50	TES 7839 TES 7890 TES 7841 TES 7842 TOT	1600.00 3496.50 2252.00 1000.00 600.00 6696.50	0.00 545.00 403.00 0.00 0.00 403.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 300.00 2252.00 193.00 0.00 0.00	0.00 165.00 2252.00 193.00 0.00 655.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Art. 7 Com. 15a	Interventi di completamento - VEDI NOTA 3	0.00	ANWS 0749	0.00	0.00		0.00	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00
Art. 7 Com. 15d	Ammodernamento autostrada Salerno-Nepesin - VEDI NOTA 4	0.00	ANWS 0722	0.00	0.00		0.00	17.77	75.48	0.00	0.00	-17.77
Art. 7 Com. 15e	Autostrada Livorno-Civitavecchia - VEDI NOTA 5	0.00	ANWS 0907	0.00	0.00		0.00	846.10	791.74	0.00	0.00	87.36

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERELENZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZIATO
				1994	1995	1996	1997							
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	17072,50	**	15828,00	296,50	545,00	403,00	0,00	330,28	887,78	0,00	0,00	557,50	30,28
				15828,00	296,50	545,00	403,00	0,00	6915,07	6001,06	0,00	0,00	914,01	8912,95
L.48/1987	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA POLIENNALE DI INVESTIMENTI (DM 48/77/BIS/87)	41000,00	FSS 0637	18900,00	3000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
Art. 1	Attuazione di un programma poliennale di investimenti								6298,10	1083,70	0,00	0,00	4614,40	11701,90
L.65/1987	MISURE URGENTI PER RIISTRUZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PER UTILIZZAZIONE FINANZIAMENTI A FAVORE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO (G.S. D.L. 2/87)	70,00	PCN 7541	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	79,29	3,50	3,03	4,99	0,00
Art. 1	Contributi in conto capitale a comuni per adeguamento infrastrutture insonditi di calcio del 1990								0,00	1,96	0,00	0,00	13,08	0,00
Art. 2	Limiti d'impo. vent. (la rata 1989: 90 mil; 1990: 45 mil; L.67/88 art. 15/7 1990:60 mil; L. 289/89 art.1 1990: 66 mil) - VEDI NOTA 1	5620,00	PCN 7544	1304,00	281,00	1485,00	195,00	2355,00	0,00	281,00	144,96	0,00	136,04	83,42
Art. 2	Contributo statale a province Trento e Bolzano per realizzazione impianti di cui all'art. 1/1 lettera b) e c) - VEDI NOTA 2	309,69	PCN 7834	115,69	34,00	26,00	100,00	0,00	33,75	5,60	25	1,82	26,33	0,00
Art. 2	Contributo in conto capitale per interventi di cui art. 1/1 lettera c)	15,00	PCN 7543	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	5,78	1,89	6,81	52	0,00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	6014,69	**	1504,69	315,00	1519,00	221,00	2455,00	0,00	314,75	153,36	25	3,70	157,69
									1408,50	640,48	8,83	15,41	752,61	87,36

L.120/1987
MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COMUNI DI SENISE ED ALTRI COMUNI DA DISSESTO TERRITORIO E AMMESSITA'

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI FROMMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERDIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1994	1995						
Art. 11 Com. 1	ANSPERIFICHE DEL GENNAIO 1987 (C.S.D.L. 8/1987) Ripristino opere marittime di competenza dello Stato e opere difesa costiera danneggiate nel gennaio 1987	150.00	7504	150.00	.00	.00	.00	150.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 4	Salvaguardia, recupero e restauro beni culturali	50.00	8024 8802 8109	21.03	.00	.00	.00	21.03	.00	.18	.00
Art. 12 Com. 5ter	Contributi a pescatori per fermo attività lavorativa	12.00	3567	12.00	.00	.00	.00	12.00	.00	.01	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		212.00	**	212.00	.00	.00	.00	212.00	.00	.19	.00
L.121/1987	MODIFICHE ALLA LEGGE 517/75 SULLA DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO	370.74	8045	370.74	45.00	10.00	.00	275.74	63	23.27	17.14
Art. 3octie Com. 1	Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio - VEDI NOTA 1	370.74	**	370.74	45.00	10.00	.00	275.74	63	23.27	17.14
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		370.74	**	370.74	45.00	10.00	.00	275.74	63	23.27	17.14
L.399/1987	RIFINANZIAMENTO INTERVENTI POLITICA MAREMMAIA (C.S. D.L. 318/87 E SUCC. INTEGRAZIONI)	70.00	7555	70.00	.00	.00	.00	70.00	.00	.00	.00
Art. 1 e 7 Com. 1	Interventi ai sensi L. 666/83 - Spesa 160 mil. grava su fondo art.14 L. 46/82 - VEDI NOTA 1	330.00	7301	330.00	.00	.00	.00	330.00	.00	13.18	4.68
Art. 3 Com. 1	Istituzione Fondo Nazionale Artigianato ai sensi legge 443/85 - VEDI NOTA 2	400.00	**	400.00	.00	.00	.00	400.00	.00	13.18	4.68
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		400.00	**	400.00	.00	.00	.00	400.00	.00	13.18	4.68

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STAZIATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAZIATO
				AL 1993	PERIODO DIRE. RIFERITO					
Art. 17 Com. 14	Completamento opere addizione invaso Ritracoli - (ESURITID)	40.00 *								
Art. 17 Com. 20	Salvaguardia liturale area metrop. Cagliari di realizzarsi con interv. straordin. Rin. Ambiente d'intesa con Reg. Sardegna	120.00	7301	95.00	AL 1993	0.00	90.00	12.00	12.00	5.00
Art. 17 Com. 39	Esecuzione acquedotti di carattere interregionale	270.00	8882	210.00	NEL 1993 AL 1993	0.00	54.98 195.48	21.20 40.71	33.78 154.77	-34.99 14.52
Art. 17 Com. 40	Finanziamento progetti urgenti per difesa idrogeologica e assetto bacino fluviosaba	120.00	7405	95.00	NEL 1993 AL 1993	0.00	90.00	0.00	0.00	5.00
Art. 17 Com. 43	Contributo straordinario Università calabrese	100.00	7311	100.00	NEL 1993 AL 1993	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Art. 24 Com. 23	Emergenze di carattere socio-sanitario acquisizione elicotteri forze armate	180.00	4072	180.00	NEL 1993 AL 1993	0.00	179.96	13.97 165.97	0.00	-13.97 13.99
Art. 24 Com. 23a	Acquisto elicotteri ed equipaggiamento reparti operativi capitanerie di porto	30.00	7602	30.00	NEL 1993 AL 1993	0.00	30.00	11.21 28.42	0.00	-11.21 1.56
Art. 25 Com. 2	Iniziative economiche province Irste e Corizza di cui art. 2 L. 1967/76 - (ESURITID)	45.00 *								
L.160/1968	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	5684.10		2331.70	252.60	312.60	322.60	448.99	10.92	38.05
Art. 6 Com. 1 e 10	Norme in materia previdenziale e di occupazione giovanile e di mercato di lavoro - VEDI NOTA 1	833.00	8048	833.00	NEL 1993 AL 1993	0.00	833.03	3.97	0.00	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	833.00		833.00	NEL 1993 AL 1993	0.00	833.03	3.97	0.00	0.00

Norme in materia previdenziale,
di occupazione giovanile e di
mercato di lavoro, iscrizioni per il
potenziamento del sistema
informativo del ministero del
lavoro e della previdenza sociale

Norme in materia previdenziale e
di occupazione giovanile e di
mercato di lavoro - VEDI NOTA 1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO :		AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....		PERIODO CLASSE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995	1996						
L.122/1989	DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PAROLEGGI	5250.00		1350.00	350.00	3550.00	.00	.00	.00	656.86	.00	656.45	-346.86
Art. 4	Limiti di impegno quindicennali:												
Com. 3	Art.4/3c - 100 mld.1989, 50 mld.1990 ; Art.18/1c 50 mld.1989, 50 mld.1990 e 100 mld.1991									1.41	.00	1347.18	.00
										2.82	.00		
L.181/1989	MISURE DI SOSTEGNO E DI REINDUSTRIALIZZAZIONE IN ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA SIDERURGIA (C.G.S.IL.120/1989)	850.00		750.00	50.00	50.00	.00	.00	.00	90.00	10.33	79.67	-50.00
Art. 7	Istituzione "Fondo speciale di reindustrializzazione" - VEDI NOTA 1									750.00	446.35	303.65	.00
Com. 1	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	850.00		750.00	50.00	50.00	.00	.00	.00	90.00	10.33	79.67	-50.00
										750.00	446.35	303.65	.00
L.183/1989	MISURE PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO	0.00	*										
Art. 30	Finanziamento studi bacino regionale pilota - VEDI NOTA 1 - (ESMARETIO)												
Com. 3													
Art. 30	Studi per bacino pilota - VEDI NOTA 2	85.00		62.00	10.00	13.00	.00	.00	.00	2.00	17.00	-15.00	2.00
Com. 3a										77.00	77.00	.00	.00
Art. 31	Schemi previsionali e programmatici - VEDI NOTA 3	2080.17		730.17	300.00	600.00	450.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Com. 5													
Art. 31	Schemi previsionali e programmatici - VEDI NOTA 4	1040.58		63.75	.00	.00	.00	.00	.00	59.05	.00	57.71	15.70
Com. 5a										59.05	.00	57.71	15.70
										152.58	.00	151.04	138.77
										1032.84	3.65	993.57	385.34
										210.63	3.65	59.25	154.47
										1040.58	1040.58	933.91	401.04
Art. 31	Contributi straordinari Regione Toscana per diga Bilocino - VEDI	227.00		60.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50.00
Com. 5b										.00	.00	.00	60.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
				1993	1994	1995	1996							
Art. 17 Com. 9	Finanziamento programmi triennali "Centro per gli Studi di Tecnica Navale"	61.20	7562	61.20	.00	.00	.00	.00	61.20	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 18 Com. 1 e 3	Contributi per costruzione prototipi - (ESARTID)	12.00 *												
Art. 2 Com. 1 e 10	Contributi per nuove costruzioni navali (la L. 23/93 art. 13/1) autorizza limiti d'imp. decen. di 30 mld. dal 1993 e 1994) - VEDI NOTA 2	2809.60	7703	732.10	249.50	294.50	249.50	234.50	332.54	110.45	.55	.00	272.09	-98.59
Art. 27 Com. 1 e 3	Contrib. acquisti navi bandiera estera (limiti imp. 8 mld. dall'88 e 20 mld. dal '90 per 8 anni e dec. di 12 mld. dal '93) - VEDI NOTA 3	344.00	7558	140.00	40.00	40.00	32.00	60.00	36.55	37.61	.91	.00	-1.05	2.53
Art. 37 Com. 3 - 4b	Limiti di impegno la rata (65 mld. 1990) durata 12 anni - VEDI NOTA 4	950.00	7541	278.00	83.00	83.00	83.00	350.00	148.00	278.00	.00	.00	-130.00	-65.00
Art. 4 Com. 9	Contributo per verifiche conformita' regole convenzioni internazionali	24.00	7560	24.00	.00	.00	.00	.00	2.47	2.73	.01	.00	.46	-2.48
Art. 6 Com. 9	Contributi a imprese costruzioni navali per razionalizzazioni produttive - VEDI NOTA 5	147.00	7554	67.00	10.00	10.00	10.00	40.00	27.64	4.17	.00	.00	23.47	-17.64
Art. 7 Com. 5	Contributi per demolizioni - VEDI NOTA 6	25.00	7555	17.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15.93	14.43	.00	.00	1.55	1.02
Art. 9 - 12 Com. 4	Contrib. diretti riduz. oneri fin. (9 mld. annui dal '88 al '91 e 35 mld dal '90 per 8,5 anni e imp. dec. 30 mld dal '93 e '94) - VEDI NOTA 7	1483.50	7706	446.50	171.00	171.00	171.00	353.00	193.81	218.42	.09	.00	-24.61	-32.90
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	5924.50	**	1796.50	553.00	603.00	546.50	1856.50	751.05	650.75	3.01	.00	100.30	-271.05
									1684.00	1294.02	12.03	.00	429.98	100.47

L. 246/1993
INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DI REGIONE CALABRIA (C.S. D.L. 166/89)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
				AL 1993	AL 1993					
Art. 1 Com. 2	Costituzione fondo problemi aree urbane (di cui 320 mlid.stornati della 64/86)	600.00	PC00 7652	AL 1993 : 370.00	AL 1993 : 80.00	AL 1993 : 0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Art. 3 Com. 1	Contributo speciale alla Regione Calabria ai sensi art.12 legge 281/70 - (ESARITTO)	563.00 *								50.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1163.00	**	370.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
L.274/1989	CONTRIBUTO ALL'INEN PER IL QUINQUENNIO 1989-1993									
Art. 1 Com. 1	Contributo all'INEN per il quinquennio 1989-1993 - VEDI NOTA 1	2200.00	RIC 7505	AL 1993 : 1800.00	AL 1993 : 400.00	AL 1993 : 0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	2200.00	**	1800.00	400.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
L.283/1989	PROMOVIMENTI URGENTI PER LA LITTA ALL'EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE COSTIERE DEL MARE ADRIATICO E PER L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI (C.G.S.O.L.227/89)									
Art. 1bis Com. 1	Contributi alle Regioni per la raccolta e smaltimento materiale organico e alghe	17.00	AB6 7709	AL 1993 : 17.00	AL 1993 : 0.00	AL 1993 : 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 2 Com. 2	Contributi alle Regioni per adeguamento impianti di depurazione costiera	16.50	AB6 7710	AL 1993 : 16.50	AL 1993 : 0.00	AL 1993 : 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 2bis Com. 4	Riduzione carico di nutrienti versati in mare - VEDI NOTA 1	1296.35	AB6 7703	AL 1993 : 1146.35	AL 1993 : 50.00	AL 1993 : 0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1329.85	**	1179.85	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
L.306/1989	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE									
Art. 10	Somma per il finanziamento	10.00	AB6	AL 1993 : 10.00	AL 1993 : 0.00	AL 1993 : 0.00	0.00	6.63	0.00	-6.63

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PEREZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZI.		
				AL 1993	AL 1995							
L.57/1990	ISTITUZIONE AUTORITA' ADRIATICO											
Art. 1 Com. 2a	Istituzione Autorita' Adriatico per: adozione piano di risanamento sui cap. 7422, 7423, 7424, 7425, 7426 assegnati (fondi per CIR) - VEDI NOTA 1	121.00	7370 7371 7372 7373 7374 7375 7376 7377 7378 7379 7380 7381 7382 7383 7384 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392 7393 7394 7395 7396 7397 7398 7399 7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492 7493 7494 7495 7496 7497 7498 7499 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624 7625 7626 7627 7628 7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7652 7653 7654 7655 7656 7657 7658 7659 7660 7661 7662 7663 7664 7665 7666 7667 7668 7669 7670 7671 7672 7673 7674 7675 7676 7677 7678 7679 7680 7681 7682 7683 7684 7685 7686 7687 7688 7689 7690 7691 7692 7693 7694 7695 7696 7697 7698 7699 7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739 7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749 7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759 7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769 7770 7771 7772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789 7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7800 7801 7802 7803 7804 7805 7806 7807 7808 7809 7810 7811 7812 7813 7814 7815 7816 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7824 7825 7826 7827 7828 7829 7830 7831 7832 7833 7834 7835 7836 7837 7838 7839 7840 7841 7842 7843 7844 7845 7846 7847 7848 7849 7850 7851 7852 7853 7854 7855 7856 7857 7858 7859 7860 7861 7862 7863 7864 7865 7866 7867 7868 7869 7870 7871 7872 7873 7874 7875 7876 7877 7878 7879 7880 7881 7882 7883 7884 7885 7886 7887 7888 7889 7890 7891 7892 7893 7894 7895 7896 7897 7898 7899 7900	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Art. 1 Com. 2b	Istituzione autorita' Adriatico per: coordinamento interventi emergenze - VEDI NOTA 2	102.00	7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624 7625 7626 7627 7628 7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7652 7653 7654 7655 7656 7657 7658 7659 7660 7661 7662 7663 7664 7665 7666 7667 7668 7669 7670 7671 7672 7673 7674 7675 7676 7677 7678 7679 7680 7681 7682 7683 7684 7685 7686 7687 7688 7689 7690 7691 7692 7693 7694 7695 7696 7697 7698 7699 7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739 7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749 7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759 7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769 7770 7771 7772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789 7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7800	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00
Art. 1 Com. 2c	Istituzione Autorita' Adriatico per: provvedimenti per risanamento Mare Adriatico - VEDI NOTA 3	0.00	7717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Art. 1 Com. 2d	Istituzione autorita' Adriatico per: ricerca e sperimentazione per salvaguardie Mare Adriatico - VEDI NOTA 4	26.10	7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492 7493 7494 7495 7496 7497 7498 7499 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10
Art. 1 Com. 2e	Istituzione Autorita' Adriatico: spese per elaborazione del piano per il risanamento del mare Adriatico - VEDI NOTA 5	3.00	7601	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
Art. 1 Com. 2f	Istituzione Autorita' Adriatico: spese per intervento pilota - VEDI NOTA 6	3.00	7605	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	255.10	**	255.10	255.10	255.10	255.10	255.10	255.10	255.10		

L.84/1990 PIANO ORGANICO DI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PEBENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1994	1995					
				PERIODO OLTRE RIFERITO						
				AL 1993	1994	1995	1996	1997		
Art. 1 Com. 1	INVESTITAZIONE CATALOGAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE CARTE DI RISCHIO DEI BENI CULTURALI Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali	130.00	8800 7504	130.00	.00	.00	.00	.00	25.11 32.68	25.11 32.68
L.87/1990	INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOTECNICA									
Art. 1 Com. 1	Ist.fondo istr. risan. sett.zootecn. (mid.140 art.3/1 L.752/89, mid.140 art.4/1 L.752/89, mid.60 residui cap.7542) - VEDI NOTA 1	400.00	9469	400.00	.00	.00	.00	.00	141.23 347.46	141.23 347.46
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	400.00	**	400.00	.00	.00	.00	.00	141.23 347.46	141.23 347.46
L.100/1990	MERNE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' E IMPRESE MISTE ALL'ESTERO									
Art. 1 Com. 1 e 5	Norme sulla promozione della partecipazione a societa' e imprese miste all'estero	250.00	7561	200.00	10.00	30.00	10.00	.00	30.00 180.00	30.00 180.00
L.102/1990	DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIMASCHIA DELLA VALTELLINA									
Art. 1 Com. 1 e 2	Istituzione Fondo per la rinascita dei comuni della provincia di Sondrio etc. - VEDI NOTA 1	2360.00	7055 7752	853.00	285.00	300.00	922.00	.00	252.79 749.50	252.79 749.50
Art. 13 Com. 1	Contributo straordinario agli Enti locali in ragione di 20 miliardi, portato a sconto finanziario di cui art.1	20.00	1590	20.00	.00	.00	.00	.00	20.00	20.00
TOT		2360.00	TOT	853.00	285.00	300.00	922.00	.00	252.79 749.53	252.79 749.53
INT		20.00	INT	20.00	.00	.00	.00	.00	20.00	20.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREVENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
			AL 1983	1984	1985	1986						
L.218/1990	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PRIVATO (Cfr. ANCHE D. LEG. 358/80)	1800.00										
Art. 4 Com. 1	Ricapitalizzazione Istituti di Credito diritto pubblico - Banco Napoli; 800 mld.; Banco Sicilias 600 mld.; B.N.I.L.: 350 mld.	1800.00	749.00	100.00	300.00	501.00	150.00	.00	.00	.00	.00	.00
								749.00	.00	.00	.00	.00
L.230/1990	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE PRIVATE CHE ABBIANO SOLTANTO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ART. 29 L. 416/81	20.00										
Art. 1 e 2 Com. 1	Contributi alle imprese radiofoniche private di cui alla presente Legge	20.00	20.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
								20.00	.00	.00	.00	.00
L.240/1990	INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI FINALIZZATI AL TRASPORTO MERCI IN FAVORE DELLE INTERMEDIALITA'- FINANZIAMENTI DISPONIBILI CAPO II LEGGE	155.00										
Art. 17 Com. -	Finanziamenti disponibili capo II legge	155.00	135.00	10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
								13.37	10.77	32.65	.00	2.60
								72.35	23.65	32.65	.00	48.70
Art. 6 Com. 4	Limiti ingresso quindic. con la seguente mobilitaz.: 1989: 5 mld.; 1990: 25 mld.; 1991: 10 mld.; 1992: 15 mld.; 1993: 15 mld. - VEDI NOTA 1	1035.00	185.00	70.00	70.00	70.00	70.00	570.00	48.20	30.90	.00	.00
								111.30	72.30	66.90	.00	39.00
								48.20	48.20	30.90	.00	24.10
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1190.00	320.00	80.00	80.00	70.00	70.00	570.00	61.57	63.55	.00	2.60
								183.65	95.95	99.55	.00	87.70
												40.12
												36.80

L.245/1990
PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PIANO QUADRIBENNALE 1988-1990

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIARIO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLIO	AL 1993	1994	1995	1996	1997	AL TRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESTIDUI PROPRII	RESTIDUI STANZ. TO	
	DELL'ENTE (APPROVATO CON DI 48/71/90)																
Art. 8 Com. 2 - 3	Contributi per capitale e interessi per investimenti in collegamenti ferroviari	75.00	TRAS 7310	75.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1993	.00	25.00	25.00	.00	-50.00	
Art. 9 Com. 1 - 3	Fondo programmazione piano triennale attuativo del piano generale dei trasporti	95.00	TRAS 7212	95.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1993	.00	14.47	2.08	.00	12.39	
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	170.00	**	170.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1993	.00	39.47	27.08	25.00	.00	-64.47
													89.47	71.28	25.00	.00	55.53
L. 356/1990	INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA	820.00	PCON 7653	820.00	340.00	190.00	250.00	.00	.00	.00	AL 1993	.00	4.20	.80	.00	.00	3.40
Art. 10 Com. 1	Ist. fondo attuaz. progr. art. 2 e art.5 (di 340 mld. nel '91 e stato trasferito un importo a capitoli di parte cor.) - VEDI NOTA 1												61.20	.80	.00	.00	279.00
Art. 9 Com. 1	Contributo straordinario al Comune di Roma - (ESAUROIO)	100.00 *															
Art. 9 Com. 10	Restauro immobili demaniali denominati "Casali Strozzi"	3.00	B9CC 8031	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1993	.00	3.00	1.92	.00	.00	-1.92
Art. 9 Com. 2	Contributo straordinario al Comune di Roma per lotta all'inquinamento	10.00	A9B 7707	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1993	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 9 Com. 3	Riallocazione casehme	70.00	DIF 803Z	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1993	.00	53.12	2.89	.00	.00	50.23
													54.03	3.62	.00	.00	15.97
Art. 9 Com. 6	Interventi per beni culturali (i fondi stanziati sono pari a 115 mld. di cui 60 nel 1990 e 56 nel 1991)	115.00	B9CC 8030	76.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1993	.00	27.06	33.53	.00	.00	-5.47
													76.50	36.73	.00	.00	39.73
													12.00	1.54	.00	.00	-1.54
													12.00	1.54	.00	.00	10.46
													26.50	10.93	.00	.00	15.57
													26.50	18.91	.00	.00	7.59
													115.00	46.00	.00	.00	69.00
													115.00	57.22	.00	.00	57.78
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1118.00	**	1018.00	538.00	190.00	250.00	.00	.00	.00	AL 1993	.00	84.38	51.61	.00	.00	32.77
													232.23	84.46	.00	.00	147.77

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIARIO	ANAL. CAP.	IMPOR- TO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PORENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995	1996	1997	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993
Art. 38 Com. 1	Onere destinato alle finalita' art. 3 presente legge - VEDI NOTA 1	229.60	7715	77.40	4.00	13.50	104.70	30.00	.00	.00	.00	34.70	-33.70
Art. 38 Com. 2a	Contributi in c/capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica etc. (cfr. art.11) - VEDI NOTA 2	1283.80	7717	405.00	9.80	210.00	84.00	575.00	.00	.00	10.01	174.99	-180.00
Art. 38 Com. 2b	Contributi in c/capitale per la progettazione e realizzazione di impianti ecc (cfr. art.12) - VEDI NOTA 3	190.40	7718	60.00	3.40	.00	92.00	35.00	.00	.00	.22	27.00	-25.00
Art. 38 Com. 2c	Contributi in c/capitale a soggetti che producono energia elettrica ad uso proprio per cedervi etc. (cfr. art. 14) - VEDI NOTA 4	80.00	7719	53.10	7.50	2.00	17.40	.00	.00	.24	4.46	38.14	-36.60
Art. 38 Com. 4	Spesa autorizzata per l'attuazione delle finalita' di cui agli artt. 8-10-13 della presente legge - VEDI NOTA 5	721.20	7716	178.50	175.30	92.30	275.10	.00	.00	.00	.00	116.80	61.70
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	2505.00	**	774.00	200.00	317.80	573.20	640.00	.00	.24	10.23	274.83	-275.30
L.19/1991	MARME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE	12.00	1523	10.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00
Art. 10 Com. 1 e 5	Contributo alle Universita' di Trieste ed Udine (mid. 8) e al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico (mid. 4)	3.00	7315	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 2	Contributo universita' Udine per finalita' art.26 L.546/77 - spese a carico L.283/63 } effettuare storno da tale legge	5.00	1524	4.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPIGNO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	RERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			1994	1995							
Art. 10 Com. 6	Contributo per parco archeologico di Aquileia	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 11 Com. 1	Contributo per l'organizzazione dell'iniziativa Pentapartita*	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 14 Com. 1	Contributo speciale Regione Friuli-Venezia Giulia per tutela minoranza slovena	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 14 Com. 2	Autonizzazione spesa per tutela popolazione italiana in Jugoslavia	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 2 Com. 2	Contributo straordinario per sottoscrizione quote capitale società finanziaria SIMEST	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 2 Com. 9	Contributo speciali ICE per partecipazione Centro Servizi Informazione e consulenza	9.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 5 Com. 2	Contributo speciale al Provveditorato al Porto di Venezia per trasferimento punto franco di Venezia	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 7 Com. 1	Conferimento al fondo di rotazione per iniziative economiche Province di Trieste e Gorizia di cui art.2 L.198/76 - VEDI NOIA 1	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 7 Com. 2a	Contributo alla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'istituzione di un fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane - VEDI NOIA 2	165.00	0.00	17.00	27.00	32.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 6	Autonizzazione spesa 60 miliardi nel periodo 1991-1995 per contributi alle imprese per acquisti macchinari, etc. - VEDI NOIA 3	60.00	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. vari Com. vari	(Sono compresi gli artt.: 2/10 202mid., 2/10a 50 mid., 7/2 10mid., 8/1 120 mid., 8/2 8 mid., 12/- 94 mid., 13/- 6 mid) - VEDI NOIA 4	422.00	322.00	39.00	42.00	27.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TES 8775	100.00	32.00	23.00	18.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TES 8776	100.00	32.00	23.00	18.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOT	422.00	388.00	62.00	65.00	45.00	62.00	0.00	0.00	0.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO :		AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....		PERIODO DI RIFERITO		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	AL 1993	1994	1995	1996	1997					
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	752.00	**	752.00	318.00	99.00	107.00	77.00	151.00	.00	117.00	.00	.00	69.00
L.99/1991	INTERVENTI URGENTI PER OPERE CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE "DOLONGO '92"													
Art. 1 Com. 1	Limiti impegno quindic.; 50 mld. dal 1991 e 23 mld. dal 1992 (sono considerati gli ammontari complessivi)	1095.00	POON 7655	1095.00	196.00	73.00	826.00	.00	.00	.00	71.16	73.43	.00	-2.27
											193.92	151.49	.00	42.43
L.193/1991	COMPLETAMENTO LAVORI DUOMO DI ORVIETO													
Art. 1 Com. 1	Completamento lavori Duomo di Orvieto	9.00	B8CC 8119	9.00	9.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.00	1.92	.00	4.08
											9.00	3.50	.00	5.50
L.196/1991	PROMEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO DEL DICEMBRE 1990 E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA AUSFERICHE NELL'AUTUNNO 1990 (CIS.D.L. 142/91)													
Art. 5 Com. 5	Integrazione Fondo solidarietà' nazionale per interventi a favore Agricoltura - (ESMARTO)	120.00 *												
Art. 5 Com. 9	Prevenzione zone protette ai sensi Legge 67/88	30.00	A9B 750Z	30.00	25.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.00
Art. 6 Com. 3	Integrazione FFC per prevenzione incendi in Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia	30.00	M4F 828I	30.00	30.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	.00	.00	10.00
Art. 8 Com. 6	Interventi urgenti per riqualificazione aree stabilimenti industriali di Massa	35.00	A9B 771B	35.00	36.00	.00	.00	.00	.00	.00	17.00	7.00	.00	-17.00
											35.00	7.00	.00	28.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO OLTRÈ RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZIO
				AL 1993	1994	1995	1996						
Art. 9 Com. 4	Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze - VEDI NOTA 1	280.00	FIN 7853 FIN 7903	10.00	10.00	50.00	80.00	40.00	100.00 100.00 100.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	100.00 100.00 100.00
	TOT	280.00		100.00	10.00	50.00	80.00	40.00	.00	.00	.00	.00	100.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	280.00	**	100.00	10.00	50.00	80.00	40.00	.00	.00	.00	.00	100.00
<hr/>													
L.360/1991	INTERVENTI URGENTI PER VENEZIA E CHIOGGIA												
Art. 1 Com. 1b1	Assegnazione Regione Veneto	29.00	LUPP 7540	29.00	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00	.13	.00
Art. 2 Com. 1a	Competenze Comune di Venezia e di Chioggia - VEDI NOTA 1	62.00	TRAS 7513	5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	3.00
Art. 2 Com. 1c	Competenze dei Comuni di Venezia e Chioggia	39.00	LUPP 8563	39.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.00	.00	4.00	.00
Art. 2 Com. 1d	Competenze Comune di Venezia e di Chioggia - (ESARITTO)	9.00 *											
Art. 2 Com. 1g	Competenze Comune di Venezia e di Chioggia	5.00	AMB 7692	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	144.00	**	78.00	3.00	4.00	4.00	4.00	.00	4.13	.00	4.13	3.00
<hr/>													
L.392/1991	PARTICIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'AUMENTO GENERALE DEL CAPITALE DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARABILI												
Art. 1 Com. 1	Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi - VEDI NOTA 1	116.42	TES 8011	116.42	.00	.00	.00	.00	.00	38.64	.00	38.64	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	116.42	**	116.42	.00	.00	.00	.00	.00	116.42	.00	116.42	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
			AL 1993	1994	1995	1997					
Com. 4	260 mld. dal 1993 e di 520 mld. dal 1994										260.00
L.56/1992	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO "GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO"										
Art. 1 Com. 1	Progetto "Giacomo Leopardi nel mondo"	10.00	2.00	1.00	1.00	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-1.00
L.68/1992	RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER COMTO TERZI										
Art. 2 Com. 1	Integrazione del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto terzi (limiti di imp. setten. di 40 mld. dal '93)	547.00	170.00	70.00	120.00	40.00	30.00	0.00	0.00	30.00	110.00
L.113/1992	OBBLIGO PER IL COMUNE DI RESIDENZA DI PORRE A DIMORA UN ALBERO PER OGNI NEONATO, A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE ANAGRAFICA										
Art. 1 Com. 1	Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
L.139/1992	INTERVENTI PER LA SUA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA										
Art. 1 Com. 1	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia	1387.50	67.50	92.50	92.50	1042.50	67.50	31.78	0.00	35.72	0.00
Art. 2 Com. 3	Interventi di competenza Regione Veneto	1072.50	32.85	64.35	64.35	706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85
TOT		1072.50	36.50	36.50	71.50	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMISSIONI	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO DI RIFERIMENTO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREQUAZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994	1995	1996								
Art. 2 Com. 4	Interventi di competenza dei Comuni di Venezia e Chioggia	930,00	LUPP 9454	31,00	41,00	52,00	62,00	62,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
Art. 2 Com. 7	Realizzazione progetto integrato di all'art. 5	165,00	LUPP 9455	6,00	11,00	11,00	11,00	11,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Art. 2 Com. 8	Restauri e risanamento patrimonio centri storici di Venezia e Chioggia	37,50	LUPP 9453	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Art. 2 Com. 9	Adeguamento e potenziamento Università Ca' Foscari di Venezia	60,00	RIC 7321	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	41,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Art. 2 Com. 9a	Adeguamento e potenziamento Istituto universitario di architettura di Venezia	37,50	RIC 7322	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	26,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3690,00	**	147,00	190,00	236,00	246,00	1196,00	1675,00	0,00	72,00	31,78	0,00	0,00	40,22
										0,00	72,00	31,78	0,00	0,00	75,00
										0,00	72,00	31,78	0,00	0,00	75,00
L.140/1992	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEL SETTORE IRRIGAZIONE E CONCESSIONE MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER OPERAZIONI DI CREDITO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE	1461,00	MFE 7706 MFE 8217	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	720,00	0,00	65,19	0,00	0,00	65,19	-15,19
Art. 1 Com. -	Completamento opere di accumulo acqua scopo irriguo (autorizz. limiti di impegno ventenni di 50 mlid. dal '92 e di 20 dal '95) - VEDI NOTA 1			47,00	100,00	200,00	104,00	0,00	0,00	0,00	65,19	0,00	0,00	65,19	14,81
				127,00	150,00	250,00	154,00	50,00	720,00	0,00	44,35	0,00	0,00	44,35	2,65
										0,00	44,35	0,00	0,00	44,35	2,65
										109,54	0,00	0,00	0,00	109,54	-12,54
										109,54	0,00	0,00	0,00	109,54	17,46
Art. 2 Com. -	Concessione mutui atasso agevolato a cooperative agricole e loro consorzi (limiti di impegno ventenni di 40 mlid. dal '92)	800,00	MFE 7515	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2251,00	**	207,00	190,00	290,00	194,00	90,00	1280,00	0,00	109,54	0,00	0,00	109,54	27,46
										0,00	109,54	0,00	0,00	109,54	97,46

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESTIUI PROPRI	RESTIUI STANZIATO
			AL 1993	AL 1995							
Art. 0 Com. 0	DI APRILE E GIUGNO 1992, MONDIE' DISPOSIZIONI PER ZONE TERROSIATE Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche - VEDI NOTA 1	0.00	.00	.00	.00	.00	10.00	10.00	.00	.00	-10.00
L.505/1992	PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA 'AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEL PERIODO DA OTTOBRE 1991 A LUGLIO 1992 E DA ALTRE CALAMITA' NATURALI	35.00	35.00	.00	.00	.00	35.00	35.00	.00	.00	-35.00
Art. 1 Com. 11	Contributo alla regione Marche per interventi conseguenti alla esondazione del fiume Fronto	10.00	3.00	.00	.00	1.00	1.30	1.00	.00	.30	2.70
Art. 1 Com. 9	Interventi per avversita' atmosferiche nelle regioni dell'Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia - VEDI NOTA 1	6.00	6.00	.00	.00	3.76	2.77	2.77	.00	3.49	2.24
Art. 1 Com. 10	Interventi per avversita' atmosferiche nelle regioni della Campania e della Puglia - VEDI NOTA 1	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
TOT		10.00	10.00	.00	.00	5.06	1.27	1.27	.00	3.79	5.94
Art. 6 Com. 1	Proseguimento interventi zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, etc.	87.00	51.00	36.00	.00	.00	51.00	21.00	.00	30.00	.00
Art. 9 Com. 1	Restauro e consolidamento delle mura della citta' di Urbino - VEDI NOTA 2	6.00	3.00	3.00	.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	3.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFIINANZ.	138.00	99.00	39.00	.00	.00	94.06	60.27	.00	33.79	-26.06
L.236/1993	INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	71.01	71.01	.00	.00	.00	203.64	.00	.00	203.64	.00
Art. 3 Com. 4	Manutenzione idraulica (lo stanziamento iniziale e' costituito da residui su cap. Min. U.Pp. non presentati in anagrafe - VEDI NOTA 1	71.01	71.01	.00	.00	132.63	203.64	.00	.00	203.64	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995	1996					
Art. 3 e 8 Com. 9-bis	Contributo speciale alla Regione Calabria	1333.80	TES 8789	390.00	396.50	547.30	.00	.00	.00	.00	390.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1404.81	**	461.01	396.50	547.30	.00	132.63	593.64	.00	593.64	.00
<hr/>												
L.227/1993	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA											
Art. 6 Com. 2		2500.00	DIF 8102	100.00	250.00	250.00	1400.00	.00	100.00	.00	100.00	.00
Art. 6 Com. 7 e 8	Interventi per la razionalizzazione dell'industria bellica	270.00	IND 7561	80.00	90.00	100.00	.00	.00	.00	.00	.00	80.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2770.00	**	180.00	340.00	350.00	1400.00	.00	100.00	.00	100.00	80.00
<hr/>												
L.317/1993	NORME GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA											
Art. 4 Com. 1	Spese per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica	230.00	LLPP 5810	.00	65.00	100.00	65.00	.00	.00	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			AMM. CAP.	AL 1993	1994	1995	1996					
	Art. 12 comma 1 e 2 ^a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985); Univ. Cagliari - Univ. Studi della Calabria - Univ. G. Consolida. e rest. Palazzo Corigliano - Napoli - Univ. PV)	149.60	RIC 7307	149.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 14 comma 1 e 3 ^a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986; Politichino forto ed altri)	630.06	RIC 7307	630.06	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 17 comma 3 ⁱⁿ della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988; Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - ECOTERRE e Istituto elettr. nazion. Galileo Ferraris)	413.37	RIC 7307	413.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	1486.60	RIC 7307	1486.60	.00	.00	.00	.00	.00	1206.11	13.00	242.07 277.49
	Art. 21 comma 1 e 5 ^a della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983; Accasamento Carabinieri Tor di Quinto)	58.62	LI PP 8403	58.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 14 comma 1 e 3 ⁱⁿ della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986; Completamento insediamenti Arma dei Carabinieri Viale Tor di Quinto - III lotto)	63.61	LI PP 8403	63.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	122.23	LI PP 8403	122.23	.00	.00	.00	.00	.00	5.72	18.30	-12.53 9.06
	Art. 21 comma 1 e 5 ^a della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983; Ristrutturazione Caserma Piave in Roma)	38.13	LI PP 8409	38.13	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 14 comma 1 e 3 ^a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986; Ristrutturazione Caserma Piave - Comando Generale Guardia di Finanza)	40.91	LI PP 8409	40.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	79.04	LI PP 8409	79.04	.00	.00	.00	.00	.00	79.04	79.04	.44 -44

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PREVIDENZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STATIZ.
				AL 1993	1994	1995	1996	1997							
	Art. 21 comma 1 e 5h della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Costruzione edificio per apparecchiature RMN - Policlinico Umberto I di Roma)	8.00	LLPP 8410	8.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 14 comma 1 e 3e della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Completamento e integrazione della struttura al servizio R.M.H. I Clinica Medica Università di Roma)	12.00	LLPP 8410	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	20.00	LLPP 8410	20.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16.27	4.47	1.25	5.72	1.72
	Art. 37 comma 1 e 3n della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Protex (3 aerei, 622) - Eliprotex (3 elicotteri CH47))	163.00	PCON 7581	163.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 12 comma 1 e 2h della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985: Sistema abit. di pronto intervento: SAPI - Progetto Argo - Sistema abitativo modulare: COPIFER)	84.67	PCON 7581	84.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 14 comma 1 e 3s della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Protex 86 (aerei anti-incendio))	104.21	PCON 7581	104.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 17 comma 3ia della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988: Sist. abit. di pronto intervento: SAPI - SALBA - Protex 88 (2 elicotteri CH47 e 5 set parti ricambio elicotteri))	89.25	PCON 7581	89.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	441.13	PCON 7581	441.13	.00	.00	.00	.00	.00	.00	426.38	3.74	1.68	9.44	12.42
	Art. 12 comma 1 e 2a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985: Deriv. acque irr. Adia - Opere presa Adige - Ristr. Irr. dx Oranto - Canale Emiliano Rom. (XVI lotto) - Amm. Imp. Irr. Mugone)	113.36	MIF 7717	113.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.12	413.74	3.20	3.20	9.44

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
				AL 1993	1994	1995	1997					
	Art.17 comma 31m della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: N. 15 Progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 19.12.1988))	240.07	8029	240.07	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	640.19	8029	640.19	.00	.00	.00	.00	171.19	225.25	.00	-54.06
	Art.14 comma 1 e 3v della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea)	41.65	8052	41.65	.00	.00	.00	.00	624.16	466.70	.00	137.46
	Art.17 comma 31g della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea - 1 e II gruppo)	35.00	8052	35.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	76.65	8052	76.65	.00	.00	.00	.00	19.11	22.77	.00	-3.66
	Art.14 comma 1 e 3x della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Realizzazione Centro biotecnologia avanzata I.S.T. - Genova)	35.87	8053	35.87	.00	.00	.00	.00	76.21	76.21	.00	.00
	Art.17 comma 31h della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Centro biotecnologie avanzate nell'ambito dell'I.S.T. di Genova)	25.21	8053	25.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	61.08	8053	61.08	.00	.00	.00	.00	6.55	11.33	.00	-4.78
	Art.21 comma 1 e 5b della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Costruzione nuova diga "Punta Riso" - Riassetto diga "Punta Agosta" e coste di Ostia e Torvaianica)	138.20	7532	138.20	.00	.00	.00	.00	27	3.17	.09	-2.90
	Art.21 comma 1 e 5c della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Sistemazione idraulica fiume Sangro)	29.80	7750	29.80	.00	.00	.00	.00	138.04	127.99	.16	4.62
	Art.21 comma 1 e 5d della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Sistemazione idraulica fiume Gaia)	22.08	7751	22.08	.00	.00	.00	.00	29.80	29.53	.00	.22
	TOTALE CAPITOLO	22.08	7751	22.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	22.08	7751	22.08	.00	.00	.00	.00	22.08	20.01	.00	-2.28
	TOTALE CAPITOLO	22.08	7751	22.08	.00	.00	.00	.00	27.06	20.01	.00	-2.00
	TOTALE CAPITOLO	22.08	7751	22.08	.00	.00	.00	.00	27.06	20.01	.00	-2.00
	TOTALE CAPITOLO	22.08	7751	22.08	.00	.00	.00	.00	27.06	20.01	.00	-2.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDINMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1993	1994	1995	1996						
48.73 7732	Art. 21 comma 1 e 5e della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Sistemazione idraulica fiume Dittaino)	48.73	48.73	.00	.00	.00	.00	.00	.00	83.11	.00	-1.24	.00
78.00 7299	Art. 21 comma 1 e 5i della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Romana)	78.00	78.00	.00	.00	.00	.00	.00	78.00	78.00	.00	.00	.00
32.80 7693	Art. 21 comma 1 e 5l della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Completamento opere in igie di competenza statale dell'Umbria e della Toscana)	32.80	32.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	31.94	.00	.85	.00
23.72 8050	Art. 21 comma 1 e 5m della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Ristrutturazione Istituto Ortopedico Rizzoli)	23.72	23.72	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23.72	.00	.00	.00
78.10 8015	Art. 21 comma 1 e 5n della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Nuove sedi Museo Romano e di Pompei)	78.10	78.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	76.30	.00	.73	.00
30.14 7716	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Rete scolastica bacino Irigro - Bonifica idraulica comprensorio irriguo di Perugia)	30.14	30.14	.00	.00	.00	.00	.00	.01	27.36	.01	1.00	.00
13.50 8201	Art. 37 comma 1 e 3b della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Residenze e collezioni sabote)	13.50	13.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9.23	.02	.50	1.69
79.10 8014	Art. 37 comma 1 e 3c della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Restauro castelli della Lunigiana - Restauro e recup. funzionale teatri storici Marche e Veneto (mid.5,4 di altre fonti))	79.10	79.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	72.36	.00	3.82	.00
77.44 7736	Art. 37 comma 1 e 3d della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Opere difesa basso corso e delta del Po)	77.44	77.44	.00	.00	.00	.00	.00	.72	74.09	.26	.13	.46

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. 1983	IMP. 1984	IMP. 1985	IMP. 1986	IMP. 1987	ALTR.	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.	
Art. 37 comma 1 e 3e della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Moio / porto comm. TS - Banchina porto Rosoga (Montalcone) - Bacino port. (E. Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (revoc.))		295.36	295.36	235.22	60.14	.00	.00	.00								
Art. 0 comma 000 della L. 416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Moio / porto comm. TS - Banchina porto Rosoga (Montalcone) - Bacino port. (E. Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (revoc.))		25.00	25.00	.00	.00	.00	.00	.00								
Storno alla L. 236/1993 art. 3 comma 4 cap. 09.0.7754 della L. 730/1983 art. 37 comma 1 e 3e - L. n. Tesoro N. 179/07 del 1993										NEL 1993 AL 1993						
TOTALE CAPITOLO		320.36	320.36	260.22	60.14	.00	.00	.00		NEL 1993 AL 1993	23.40 23.57	165.45 164.95	1.04 30.02	-2.30 14.95	4.61 33.17	-14.68 16.48
Art. 37 comma 1 e 3f della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Istituto Nazionale Ricerca Tumori Milano)		34.70	34.70	.00	.00	.00	.00	.00		NEL 1993 AL 1993	1.54 16.77	9.95 15.83	-4.72 5.95	.00 .94	.94 .94	12.00 12.00
Art. 37 comma 1 e 3h della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Sistemazione idraulica Torrente Verrino)		28.66	28.66	.00	.00	.00	.00	.00		NEL 1993 AL 1993	.00 28.66	27.16	.00	.00	.24	.00
Art. 37 comma 1 e 3h della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Restauro e recupero Palazzo Carignano)		27.83	27.83	.00	.00	.00	.00	.00		NEL 1993 AL 1993	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Storno alla L. 236/1993 art. 3 comma 4 cap. 09.0.7754 della L. 730/1983 art. 37 comma 1 e 3h										NEL 1993 AL 1993						
TOTALE CAPITOLO		27.83	27.83	.00	.00	.00	.00	.00		NEL 1993 AL 1993	1.54 21.46	19.90 19.90	2.37 2.37	.00 1.56	.76 1.56	-4.00 .00
Art. 37 comma 1 e 3i della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Ristrutturazione centro storico di Bari)		15.00	15.00	13.90	1.10	.00	.00	.00		NEL 1993 AL 1993	.00 13.89	13.26	.01	.00	.63	.00
Art. 37 comma 1 e 3i della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Salvaguardia acque alte Venezia)		75.00	75.00	.00	.00	.00	.00	.00		NEL 1993 AL 1993	.00 75.00	74.95	.00	.00	.05	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIPULAZIONE	AMM. CAP.	IMPORTO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO		STIPULAZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STIPULAZIONE
				AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993							
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Completamento porto di Pozzallo)		106.24	POON 7533	106.24	106.24	0.00	0.00	AL 1993	AL 1993	0.00	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Ristrutturazione edifici esistenti e costruzione nuovi edifici a Patriciano (TS))		19.30	RIC 7401	19.30	19.30	0.00	0.00	AL 1993	AL 1993	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Ist. Naz. Fisica Nucleare: complet. laboratorio acceleratori a superconduttori) applicata a Milano; laboratorio Sud-Catania)		15.40	RIC 7511	15.40	15.40	0.00	0.00	AL 1993	AL 1993	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Ferrovie Canari: completamento raddoppio Fiumigrotta - Pozzuoli)		38.50	TRAS 7300	38.50	38.50	0.00	0.00	AL 1993	AL 1993	0.00	30.80	3.76	7.70	0.00	0.00	0.00
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Linea ferroviaria Maccanese - S. Pietro)		120.00	TES 7794	120.00	120.00	0.00	0.00	AL 1993	AL 1993	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Ammodernamento ferrovia Roma - Lido)		48.89	TRAS 7301	48.89	48.89	0.00	0.00	AL 1993	AL 1993	0.00	48.71	1.61	47.09	0.00	0.00	0.00
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Quadruplicamento ferrovia Nord-Milano - Bovisio-Saronno)		258.93	TRAS 7302	258.93	258.93	0.00	0.00	AL 1993	AL 1993	0.00	258.93	14.53	255.83	0.00	0.00	0.00
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Avvicinamento aerostazione aeroporto Pisa)		20.77	TRAS 7503	20.77	20.77	0.00	0.00	AL 1993	AL 1993	0.00	20.77	1.97	13.81	0.00	0.00	0.00
Art. 17 comma 1 e 2 ^a della L. 689/1984 (Legge finanziaria 1985: M. Cultura - Infr. Anus-NA - Pal. Pitti e Uffici - Rocca Albornoz - Galleria Naz. RM - Pura LU - Raccogniti - Padula - Ostia)		144.63	880C 8021	144.63	144.63	0.00	0.00	AL 1993	AL 1993	0.00	144.45	7.55	138.62	0.00	0.00	0.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO CLARE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRII	RESIDUI STANZIATO
			AVV. CAP.	AL 1993	AL 1993	AL 1993						
		3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	AL 1993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2c della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Archivio di Stato Torino)	8005	3.50	3.50	0.00	0.00	AL 1993	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
		50.88	50.88	50.88	0.00	0.00	AL 1993	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento catata Arcioni e sporgente fornelli nel porto di La Spezia (IV lotto))	7534	50.88	50.88	0.00	0.00	AL 1993	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
		63.74	63.74	63.74	0.00	0.00	AL 1993	0.00	63.74	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2f della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento terminali contenitori ed accosti Ro-Ro a Capo Vadò)	7535	63.74	63.74	0.00	0.00	AL 1993	0.00	63.74	0.00	0.00	0.00
		21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	AL 1993	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2g della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Ristrutturazione II braccio molo foraneo del porto di Bari con piazzale operativo)	7536	21.00	21.00	0.00	0.00	AL 1993	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
		52.59	52.59	52.59	0.00	0.00	AL 1993	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2h della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Istituti universitari ed unita' ospedaliere Policlinico di Siera (I' imp. iniz. di 35 mid. e' aumentato di 17,59 mid))	8420	52.59	52.59	0.00	0.00	AL 1993	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00
		54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	AL 1993	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2i della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Scuola per 1500 allievi soccorsi della Guardia di Finanza - L'Aquila)	8421	54.50	54.50	0.00	0.00	AL 1993	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
		43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	AL 1993	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2n della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Porto commerciale di Augusta)	7534	43.00	43.00	0.00	0.00	AL 1993	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
		36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	AL 1993	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2o della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Area di ricerca CR di Frascati)	7505	36.35	36.35	0.00	0.00	AL 1993	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
		35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	AL 1993	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2q della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Nuova sede Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)	8051	35.00	35.00	0.00	0.00	AL 1993	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1994	1995	1996	1997							
		84.50	TRAS 7303	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	MEI 1993 AL 1993	00	9.28 84.50	11.22 75.91	00 5.02	-1.94 3.57	00
		25.10 *												
	Art.12 comma 1 e 2s della L.837/1984 (Legge finanziaria 1985: Aerostazione passeggeri aeroporto Marco Polo di Venezia (finanziamento revocato con deliberazione CIPE 24/5/1990)) - (ESARLITO)	56.89	TES 7867	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	MEI 1993 AL 1993	00	24.47 56.89	24.47 56.89	00 00	00 00	00
	Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica aiveo S.Rocco)	48.08	LIPP 8431	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	MEI 1993 AL 1993	00	48.08	48.08	00	5.89 7.20	00
	Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica aiveo S.Rocco)	15.36	LIPP 7743	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	MEI 1993 AL 1993	00	15.36	15.36	00	4.34	00
	Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica aiveo S.Rocco)	25.09	LIPP 7747	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	MEI 1993 AL 1993	00	25.09	24.13	00	2.62 3.01	00
	Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica aiveo S.Rocco)	28.22	LIPP 7744	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	MEI 1993 AL 1993	00	28.22	27.46	00	11.90 12.78	00
	Art.5 comma 2 della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Sistemazione idraulica torrente Samento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano))	12.04	LIPP 7744	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	MEI 1993 AL 1993	00	12.04	20.32	00	4.00	00
	TOTALE CAPITOLO	40.26	LIPP 7744	AL 1993	AL 1993	AL 1993	AL 1993	MEI 1993 AL 1993	00	40.26	27.46	00	11.90 12.78	00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTI	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1994 1995 1996 1997	PERICOLO C.I.R.E. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESTI DI PROPRI	RESTI DI STAZIO
	Art.5 comma 2b della L.501/1992 (bilancio di previsione anno finanziario 1993; Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro)	4.01	LLPP 8442	4.01	4.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	42.66	LLPP 8442	42.66	.00	.00	.00	18.01	22.46	.00	4.01
	Art.17 comma 31c della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988; Porto di Napoli; molo F.Gioia Levante e calata Grantii (ristrutturazione ed ampliamento banchine))	15.43	LLPP 7539	15.43	.00	.00	.00	38.65	38.56	.00	4.01
	Art.0 comma 00 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992; Porto di Napoli; molo F.Gioia Levante e calata Grantii (ristrutturazione ed ampliamento banchine))	3.19	LLPP 7539	3.19	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	18.62	LLPP 7539	18.62	.00	.00	.00	11.66	8.46	.00	3.19
	Art.17 comma 31d della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988; Uffici finanziari provinciali - Cosenza)	28.60	LLPP 8443	28.60	.00	.00	.00	18.62	8.46	.00	3.19
	Art.5 comma 2c della L.501/1992 (bilancio di previsione anno finanziario 1993; Uffici finanziari provinciali - Cosenza)	5.27	LLPP 8443	5.27	.00	.00	.00	28.62	8.46	.00	3.19
	TOTALE CAPITOLO	33.87	LLPP 8443	33.87	.00	.00	.00	28.60	20.59	.00	5.27
	Art.17 comma 31e della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988; Ristrutturazione ex ospedale psichiatrico per Scuola Allievi Carabinieri - Reggio Calabria)	50.00	DIF 8200	50.00	.00	.00	.00	50.00	16.55	.00	.00
	Art.17 comma 31f della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988; Centro nazionale di informazioni per il turismo)	79.12	PCON 7520	79.12	.00	.00	.00	43.41	43.41	.00	.00
	Art.17 comma 31g della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988; Costa Verde Jonica - Sistema integrato strutture e servizi) art.0 comma 00	55.00	PCON 7551	55.00	.00	.00	.00	79.12	43.41	.00	.00

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1994	1995	1996							
		25.00		25.00	25.00	.00	.00	.00	13.72	13.72	.00	.00	.00	-6.00
	Art.17 comma 31o della L.67/1998 (legge finanziaria 1998; Area di ricerca CNR di Pisa (1 lotto)) rifinanzia L.07/10 art.0 comma 00		R/C 7509						25.00	25.00	.00	.00	.00	.00
		6640.81	TOT	6615.71	61.24	.00	.00	-4.15	574.80	748.49	-65	-5.22	-168.47	246.11
	TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI							-4.15	6108.48	5633.56	-48.66	-67.05	-407.87	393.18
	** TOTALE GENERALE	17286.06	**	17260.96	17199.72	61.24	.00	.00	1733.25	1957.48	-65	-5.22	-199.01	368.67
								-321.85	16925.19	16450.27	-48.66	-67.05	-407.87	347.72

N O T E

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- L. 946 / 1952
- (1) ART. 37 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7743 e' modificato per 1350,00 mid dall'art. 30/1 della L.526/1982; per 900,00 mid dall'art. 19/1/1 della L.130/1983; per 560,00 mid dall'art. 14/6 della L.887/1984; per 600,00 mid dall'art. 11/8 e 9 della L.41/1986; per 490,00 mid dall'art. 3/6 della L.910/1986; per 940,00 mid dall'art. 15/43 della L.67/1988; per 230,00 mid dall'art. 29/1 della L.30/1990; per 750,00 mid dall'art. 1/1 della L.321/1990; per 150,00 mid dall'art. 1/48 D/2 della L.415/1991; per 100,00 mid dall'art. 0/0 della L.17/1992; per 150,00 mid dall'art. 148 D/2 della L.500/1992; per -100,00 mid dall'art. 2/3 della L.237/1993; per 400,00 mid dall'art. 2/3 e 4 della L.237/1993; per 300,00 mid dall'art. 2/4 della L.237/1993; per 200,00 mid dall'art. 148 D/6 della L.588/1993;
- L. 623 / 1959
- (1) ART. 4 / 1 : 1° importo iniziale di 3189,71 mid sul cap. 13.0-7541 e' modificato per -628,35 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7773 (L.902/1976 art.1/1 e 2); per -338,35 mid stomati nel 1989 al cap. 13.0-7545 (L.902/1976 art.1/1 e 2);
- L. 1774 / 1982
- (1) ART. 1 / - : 1° importo iniziale di 4,00 mid sul cap. 02.0-4519 e' modificato per 159,70 mid dall'art. 1/1 della L.788/1981;
- L. 1 / 1963
- (1) ART. 70 / - : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-1142 e' modificato per 0,01 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 0,07 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b); 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-1143 e' modificato per 0,02 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b); per 0,00 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-7769 (L.26/1986 art.6/1b); 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-1214 e' modificato per 0,89 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 1,20 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b); 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-1215 e' modificato per 5,00 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b); per 0,05 mid stomati nel 1993 dal cap. 20.0-1512 (L.26/1986 art.6/1b); 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2559 e' modificato per 2,00 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 0,53 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 50,70 mid sul cap. 02.0-6857 e' modificato per 97,00 mid dall'art. 1/1 della L.1114/1971; per 450,00 mid dall'art. 1/1 e 2 della L.373/1980; per 283,00 mid dall'art. 6/1b della L.26/1986; per -57,00 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-9412 (L.1114/1971 art.1/1); per -181,55 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -24,07 mid stomati nel 1990 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -24,35 mid stomati nel 1991 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -20,54 mid stomati nel 1992 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -0,35 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -39,47 mid stomati nel 1992 al cap. 02.0-7803 (L.270/1985 art.0/0); per 26,00 mid stomati nel 1993 al cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -2,65 mid stomati nel 1993 al cap. 02.0-5107 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -2,00 mid stomati nel 1993 al cap. 01.0-2569 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 2,65 mid stomati nel 1993 al cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -0,07 mid stomati nel 1993 al cap. 01.0-1142 (L.26/1986 art.6/1b); per -1,20 mid stomati nel 1993 al cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/1b); per -5,00 mid stomati nel 1993 al cap. 01.0-1215 (L.26/1986 art.6/1b); per -20,00 mid stomati nel 1993 al cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/1b); per -0,01 mid stomati nel 1993 al cap. 02.0-7769 (L.26/1986 art.6/1b); per -1,10 mid stomati nel 1993 al cap. 02.0-7859 (L.26/1986 art.6/1b); per -2,00 mid stomati nel 1993 al cap. 20.0-1512 (L.26/1986 art.6/1b); 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7769 e' modificato per 0,01 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b); per -0,00 mid stomati nel 1993 al cap. 01.0-1143 (L.26/1986 art.6/1b); 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7803 e' modificato per 2,65 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -0,13 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -0,53 mid stomati nel 1993 al cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/1b); per -0,01 mid stomati nel 1993 al cap. 01.0-1142 (L.26/1986 art.6/1b); per -0,89 mid stomati nel 1993 al cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/1b); per -1,10 mid stomati nel 1993 al cap. 02.0-7859 (L.26/1986 art.6/1b); 1° importo iniziale di 16,35 mid sul cap. 02.0-7837 e' modificato per 20,00 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b); per -5,80 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 9,07 mid sul cap. 02.0-7859 e' modificato per 1,10 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 1,10 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b); 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-9412 e' modificato per 97,00 mid stomati nel 1989 dal cap. 02.0-6857 (L.1114/1971 art.1/1); per 181,55 mid stomati nel 1989 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 24,07 mid stomati nel 1990 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 24,35 mid stomati nel 1991 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 20,54 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 0,35 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -39,47 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 26,00 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -2,65 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -0,07 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -1,20 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -5,00 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -20,00 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -0,01 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -0,13 mid stomati nel 1993 dal cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -0,53 mid stomati nel 1993 dal cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/1b); per -0,01 mid stomati nel 1993 dal cap. 01.0-1142 (L.26/1986 art.6/1b); per -0,89 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-7859 (L.26/1986 art.6/1b); per -1,10 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-7837 e' modificato per 20,00 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b); per -5,80 mid stomati nel 1993 dal cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/1b);

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-5107 e' modificato per 0.35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1990 art.1/1 e 2) ; per 0.15 mid stornati nel 1993 dal cap. 20.0-1512 (L.26/1986 art.6/1b) ;
 l'importo iniziale di 5.04 mid sul cap. 20.0-1512 e' modificato per 2.60 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ; per -0.15 mid stornati nel 1993 al cap. 13.0-5107 (L.373/1990 art.1/1 e 2) ; per -0.05 mid stornati nel 1993 al cap. 01.0-1215 (L.26/1986 art.6/1b) ;

L. 822 / 1971

(1) ART. 5 / - : l'importo iniziale di 65.80 mid sul cap. 10.0-3952 e' modificato per 41.40 mid dall'art. 1/1 della L.681/1979 ; per -0.23 mid dall'art. 1/- della L.11/1982 ;

L. 920 / 1971

(1) ART. 1 / 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.61 mid sul cap. 09.0-8702 e' modificato per 4.65 mid dall'art. 1/1 della L.598/1981 ;
 l'importo iniziale di 0.38 mid sul cap. 09.0-8703 e' modificato per 3.10 mid dall'art. 1/1 della L.598/1981 ;

L. 295 / 1973

(1) ART. 3 / 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7775 e' modificato per 2290.00 mid dall'art. 11/1 della L.526/1982 ; per 2500.00 mid dall'art. 8/1 della L.139/1983 ; per -26.50 mid dall'art. 18/10 della L.730/1983 ; per 250.00 mid dall'art. 18/7 della L.730/1983 ; per 2400.00 mid dall'art. 9/6 della L.887/1984 ; per 1000.00 mid dall'art. 11/6 della L.41/1986 ; per 134.70 mid dall'art. 1/1 della L.304/1990 ; per -100.00 mid dall'art. 7/8 E/2-3a- della L.415/1991 ; per 200.00 mid dall'art. 7/8 D/5 della L.500/1992 ; per 200.00 mid dall'art. 2/10 della L.237/1993 ; per 150.00 mid dall'art. 7/8 D/1 della L.538/1993 ;

L. 288 / 1974

(1) ART. 1 / 1 / 1 : l'importo iniziale di 600.00 mid sul cap. 02.0-7782 e' modificato per 60.00 mid dall'art. 40/- della L.146/1980 ; per 33.20 mid dall'art. 1/- della L.443/1980 ; per 90.00 mid dall'art. 7/8 A della L.119/1981 ; per 160.00 mid dall'art. 5/1 della L.887/1984 ; per 200.00 mid dall'art. 11/14 della L.41/1986 ; per 230.00 mid dall'art. 8/16 della L.910/1986 ; per 350.00 mid dall'art. 1/1 della L.81/1989 ; per 200.00 mid dall'art. 24/1 della L.387/1990 ; per 250.00 mid dall'art. 0/0 della L.364/1990 ;

L. 517 / 1975

(1) ART. 6 / 1 / 1 : l'importo iniziale di 86.88 mid sul cap. 13.0-8042 e' modificato per 250.00 mid dall'art. 34/1 della L.146/1980 ; per 500.00 mid dall'art. 9/1 della L.887/1982 ; per 600.00 mid dall'art. 14/11 della L.887/1984 ; per -25.00 mid dall'art. 4/8 della L.887/1984 ; per 80.00 mid dall'art. 1/1e della L.110/1985 ; per 600.00 mid dall'art. 11/12 della L.41/1986 ; per 300.00 mid dall'art. 3/5 della L.910/1986 ; per 1000.00 mid dall'art. 15/23 della L.67/1988 ; per 130.00 mid dall'art. 2/- della L.174/1990 ; per 230.00 mid dall'art. 3/3 della L.174/1990 ; per -0.02 mid dall'art. 1/2 della L.2004367/1990 ; per 50.00 mid dall'art. 2/1 della L.181/1991 ; per 50.00 mid dall'art. 7/8 D/68 della L.500/1992 ; per 100.00 mid dall'art. 3/1 della L.237/1993 ; per 25.00 mid dall'art. 7/8 D/3 della L.538/1993 ;

(2) ART. 6 / 7 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-8043 e' modificato per 450.00 mid dall'art. 11/15-16 della L.41/1986 ; per 150.00 mid dall'art. 15/24 della L.67/1988 ; per 150.00 mid dall'art. 3/1 della L.174/1990 ; per 62.30 mid dall'art. 3/1 della L.181/1991 ; per 55.00 mid dall'art. 0/0 della L.421/1991 ; per 25.00 mid dall'art. 7/8 D/3A della L.500/1992 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-8044 e' modificato per 500.00 mid dall'art. 11/15-16 della L.41/1986 ; per 140.00 mid dall'art. 3/2 della L.174/1990 ; per 10.00 mid dall'art. 7/8 D/681 della L.500/1992 ;

L. 75 / 1976

(1) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 0.20 mid sul cap. 09.0-8636 e' modificato per 0.13 mid dall'art. 11/13 della L.887/1984 ; per 20.00 mid dall'art. 7/8 D/4 della L.538/1993 ;
 l'importo iniziale di 1.60 mid sul cap. 09.0-8646 e' modificato per 1.04 mid dall'art. 11/13 della L.887/1984 ;

(2) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 0.70 mid sul cap. 09.0-8709 e' modificato per 0.45 mid dall'art. 11/13a della L.887/1984 ;

(3) ART. 4 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1.50 mid sul cap. 09.0-8710 e' modificato per 0.98 mid dall'art. 11/13b della L.887/1984 ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- L. 203 / 1976
- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 10.0-7851 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 8/3 della L.220/1992 ;
- L. 261 / 1976
- (1) ART. 3 / - : l'importo iniziale di 51.50 mld sul cap. 04.0-7081 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 21/4 della L.828/1982 ; per 50.00 mld dall'art. 26/1 della L.879/1986 ;
- (2) ART. 37 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 7.00 mld sul cap. 09.0-9052 e' modificato per 26.00 mld dall'art. 1/- della L.846/1980 ;
- L. 336 / 1976
- (1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 400.00 mld dall'art. 1/1b della L.546/1977 ; per 200.00 mld dall'art. 1/3 della L.828/1982 ; per 340.00 mld dall'art. 1/2 della L.879/1986 ;
- L. 902 / 1976
- (1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2080.00 mld sul cap. 02.0-7773 e' modificato per 628.35 mld stomati nel 1989 dal cap. 13.0-7541 (L.623/1959 art.4/1) ; l'importo iniziale di 1120.00 mld sul cap. 13.0-7545 e' modificato per -25.00 mld dall'art. 30/2 della L.119/1981 ; per -35.00 mld dall'art. 10/5 della L.140/1983 ; per -55.00 mld dall'art. 36/1 della L.730/1983 ; per -85.00 mld dall'art. 3/5 della L.212/1984 ; per 150.00 mld dall'art. 9/1 e 2 della L.193/1986 ; per 400.00 mld dall'art. 6/1 della L.710/1986 ; per 10.00 mld dall'art. 5/4 - 7 della L.119/1987 ; per 80.00 mld dall'art. 2/1 della L.399/1987 ; per 10.00 mld dall'art. 18/3 della L.47/1988 ; per 50.00 mld dall'art. 15/31 della L.67/1988 ; per -121.00 mld dall'art. 1/48 E/1 della L.405/1990 ; per -20.00 mld dall'art. 1/48 E/1 della L.415/1991 ; per 338.35 mld stomati nel 1989 dal cap. 13.0-7541 (L.623/1959 art.4/1) ;
- L. 404 / 1977
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 09.0-8404 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 25/- della L.146/1980 ; per 1050.00 mld dall'art. 20/1 della L.119/1981 ; per 500.00 mld dall'art. 4/1 della L.99/1986 ; per 1000.00 mld dall'art. 13/1 della L.41/1986 ; per 1600.00 mld dall'art. 7/6 della L.910/1986 ; per -20.00 mld dall'art. 1/1 della L.1218/83/1990 ; per -97.88 mld stomati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;
- L. 546 / 1977
- (1) ART. 1 / 1a : l'importo iniziale di 2275.00 mld sul cap. 02.0-8786 e' modificato per 1550.00 mld dall'art. 1/1 della L.828/1982 ; per 835.00 mld dall'art. 1/1 della L.879/1986 ; per 15.00 mld dall'art. 2/1 della L.34/1992 ;
- (2) ART. 10 / - : l'importo iniziale di 70.00 mld sul cap. 09.0-7723 e' modificato per 75.00 mld dall'art. 2/1 della L.828/1982 ;
- (3) ART. 11 / 2 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 09.0-9050 e' modificato per 80.00 mld dall'art. 3/- della L.828/1982 ; per 40.00 mld dall'art. 4/1 della L.879/1986 ; per 20.00 mld dall'art. 3/2 della L.34/1992 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9077 e' modificato per 45.00 mld dall'art. 4/1 della L.879/1986 ; per -11.38 mld stomati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;
- (4) ART. 12 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mld sul cap. 10.1-0519 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 6/- della L.828/1982 ;
- (5) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 2.50 mld sul cap. 18.0-1610 e' modificato per 1.60 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 2.88 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; l'importo iniziale di 1.50 mld sul cap. 18.0-3048 e' modificato per 1.30 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 2.88 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; l'importo iniziale di 2.50 mld sul cap. 18.0-3103 e' modificato per 0.70 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 3.28 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; l'importo iniziale di 10.90 mld sul cap. 18.0-8008 e' modificato per 8.30 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 17.25 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; l'importo iniziale di 81.65 mld sul cap. 18.0-8101 e' modificato per 49.10 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 61.06 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; per 20.00 mld dall'art. 4/1 della L.34/1992 ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- L. 615 / 1977
- (1) ART. 29 / III : l'importo iniziale di 2500.00 mid sul cap. 13.0-7560 e' modificato per 125.00 mid dall'art. 1/a della L.408/1989 ; per 200.00 mid dall'art. 27/3 della L.38/1990 ; per 210.00 mid dall'art. 0/0 della L.2/1982 ;
- (2) ART. 29 / IV : l'importo iniziale di 252.00 mid sul cap. 13.0-7568 e' modificato per 6.50 mid dall'art. 4/2 della L.910/1986 ; per 300.00 mid dall'art. 1/b della L.408/1989 ; per 200.00 mid dall'art. 27/1 della L.38/1990 ; per 150.00 mid dall'art. 0/00 della L.2/1982 ;
- (3) ART. 29 / Iva : l'importo iniziale di 252.00 mid sul cap. 02.0-8018 e' modificato per 315.00 mid dall'art. 15/b della L.67/1988 ; per 50.00 mid dall'art. 1/8 D/6a della L.415/1991 ; per 50.00 mid dall'art. 0/00 della L.424/1991 ;
- (4) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 4560.00 mid sul cap. 13.0-7546 e' modificato per -52.50 mid dall'art. 3/1 della L.544/1981 ; per 100.00 mid dall'art. 51/1(60) della L.526/1982 ; per 5300.00 mid dall'art. 18/a -1b della L.130/1983 ; per 80.00 mid dall'art. 19/7 della L.130/1983 ; per -500.00 mid dall'art. 9/2 della L.193/1984 ; per -150.00 mid dall'art. 7/1a della L.143/1985 ; per -150.00 mid dall'art. 12/2 della L.193/1985 ; per -75.00 mid dall'art. Ibis a/ - della L.387/1985 ; per -200.00 mid dall'art. 7/2 della L.710/1985 ; per -4.50 mid dall'art. 15/34 della L.67/1988 ; per -345.00 mid dall'art. 1/8 F/9 della L.544/1981 ; per -420.00 mid dall'art. 1/8 E/9 della L.407/1989 ; per -460.00 mid dall'art. 1/8 E/2 - 3 della L.405/1990 ; per -80.00 mid dall'art. 43/2a della L.537/1991 ; per -50.00 mid dall'art. 43/2b della L.317/1991 ; per -460.00 mid dall'art. 1/8 E/3b della L.415/1991 ; per -70.00 mid stornati nei 1983 al cap. 13.0-7558 (L.46/1982 art.14/1) ;
- L. 218 / 1978
- (1) ART. 19 / - : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7736 e' modificato per 30000.00 mid stornati nei 1989 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 497 / 1978
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 342.99 mid sul cap. 12.0-8001 e' modificato per 130.00 mid dall'art. 37/7 della L.730/1983 ; per 114.00 mid dall'art. 13/5 della L.41/1986 ; per 41.00 mid dall'art. 17/24 della L.67/1988 ; per 4.00 mid dall'art. 0/0 della L.386/1990 ; per 2.00 mid dall'art. 1/1b della L.366/1991 ;
- L. 843 / 1978
- (1) ART. 41 / 1 : l'importo iniziale di 2500.00 mid sul cap. 02.0-7789 e' modificato per -100.00 mid dall'art. 0/0 della L.119/1981 ; per 500.00 mid dall'art. 7/1 della L.119/1981 ; per -20.00 mid dall'art. 2/1 della L.32/1982 ; per 500.00 mid dall'art. 3/1 della L.526/1982 ; per -20.00 mid dall'art. 4/2 della L.156/1983 ; per -40.00 mid dall'art. 1/2 della L.230/1984 ; per -132.20 mid dall'art. 3/1 della L.231/1984 ; per 2000.00 mid dall'art. 8/23 della L.887/1984 ; per -318/20 mid stornati nei 1989 al cap. 09.1-0731 (L.843/1978 art.41/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0731 e' modificato per 5187.80 mid stornati nei 1989 dal cap. 02.0-7789 (L.843/1978 art.41/1) ;
- L. 861 / 1978
- (1) ART. 1 / 1 - 3 : l'importo iniziale di 7.64 mid sul cap. 12.0-8152 e' modificato per 6.20 mid dall'art. 1/1 della L.342/1984 ; per 35.20 mid dall'art. 1/1 della L.51/1990 ;
- L. 863 / 1978
- (1) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 9.00 mid sul cap. 12.0-7233 e' modificato per 4.50 mid dall'art. 8/10 della L.910/1986 ; per -0.08 mid dall'art. 1/3 della L.200436/1990 ; per 1.55 mid dall'art. 13/1 della L.501/1982 ;
- L. 60 / 1980
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 20.10 mid sul cap. 09.0-7597 e' modificato per 27.20 mid dall'art. 1/1 della L.568/1982 ;
- L. 336 / 1980

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1) ART. 5 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 06.0-3167 e' modificato per 220,00 mid dall'art. 1/1 della L.197/1995 ; per -0,90 mid dall'art. 5/1 della L.262/1989 ; 1° importo iniziale di 314,55 mid sul cap. 09.0-8438 e' modificato per 150,00 mid dall'art. 5/1 della L.197/1995 ; per 500,00 mid dall'art. 27/1 e 4 della L.521/1988 ; per -1,47 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7154 (L.236/1993 art.3/4) ;

L. 784 / 1980

(1) ART. 11 / 3 : 1° importo iniziale di 605,00 mid sul cap. 02.0-7802 e' modificato per 100,00 mid dall'art. 3/2 della L.219/1981 ; per 50,00 mid dall'art. 19/8 della L.130/1983 ; per 730,00 mid dall'art. 3/1 della L.445/1987 ; per 300,00 mid dall'art. 15/36 della L.67/1988 ; per 196,60 mid dall'art. 10/20 della L.568/1988 ; per 100,00 mid dall'art. 148 D/1 della L.415/1991 ; per 50,00 mid dall'art. 148 D/6C della L.500/1992 ; per 160,00 mid dall'art. 5bis/6 della L.257/1983 ;

L. 845 / 1980

(1) ART. 5 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-9007 e' modificato per 100,00 mid dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per -25,16 mid stornati nel 1990 al cap. 21.0-7720 (L.67/1988 art.17/15) ; per -0,84 mid stornati nel 1990 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -15,00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -2,16 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per 5,46 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -12,38 mid stornati nel 1991 al cap. 21.0-7720 (L.67/1988 art.17/15) ; per -6,20 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -8,70 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -15,10 mid stornati nel 1992 al cap. 21.0-7720 (L.67/1988 art.17/15) ; 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-7740 e' modificato per 30,00 mid dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 23,34 mid dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 15,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 6,20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per -10,91 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7154 (L.236/1993 art.3/4) ; 1° importo iniziale di 95,50 mid sul cap. 09.0-9419 e' modificato per 60,00 mid dall'art. 16/11 della L.41/1986 ; per 36,00 mid dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 22,30 mid dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 9,84 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 2,16 mid stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ; 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per -6,05 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ; 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7720 e' modificato per 184,00 mid dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 54,35 mid dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 25,16 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 12,38 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 15,10 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ;

L. 17 / 1981

(1) ART. 1 / 3 : 1° importo iniziale di 12450,00 mid sul cap. 10.1-0526 e' modificato per 6400,00 mid dall'art. 0/0 della L.130/1983 ; per 15000,00 mid dall'art. 8/19-21 della L.887/1984 ;

L. 64 / 1981

(1) ART. 1 / 2 e 3 : 1° importo iniziale di 173,00 mid sul cap. 09.0-9051 e' modificato per 10,50 mid dall'art. 11/12 della L.887/1984 ; per -3,34 mid dall'art. 0/0 della L.439/1987 ; per 320,00 mid dall'art. 17/5 della L.67/1988 ;

(2) ART. 16 / 1 : 1° importo iniziale di 5,00 mid sul cap. 09.0-8647 e' modificato per 4,50 mid dall'art. 11/12a della L.887/1984 ; per 12,00 mid dall'art. 17/5b della L.67/1988 ;

(3) ART. 2 / 1 : 1° importo iniziale di 180,00 mid sul cap. 09.0-9175 e' modificato per 105,00 mid dall'art. 11/12b della L.887/1984 ; per 230,00 mid dall'art. 6/3 della L.910/1986 ; per -230,00 mid dall'art. 13bis/14 della L.120/1987 ;

(4) ART. 2 / 1a : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-8817 e' modificato per 216,40 mid dall'art. 13bis/9 della L.120/1987 ; per 472,00 mid dall'art. 17/5a della L.67/1988 ; per 94,00 mid dall'art. 8/1 della L.433/1991 ; per 108,00 mid dall'art. 2/10 della L.493/1993 ;

(5) ART. 4 / 1 : 1° importo iniziale di 4,00 mid sul cap. 09.0-7006 e' modificato per 4,00 mid dall'art. 13bis/9a della L.120/1987 ; per 6,00 mid dall'art. 8/1b della L.433/1991 ;

(6) ART. 5 / 2 : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 08.0-1980 e' modificato per 9,60 mid dall'art. 13bis/9b della L.120/1987 ;

L. 92 / 1981

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 180.00 mid sul cap. 18.0-8012 e' modificato per 50.00 mid dal 1° art. 8/19 della L.910/1986 ; per 1000.00 mid dal 1° art. 8/8 della L.910/1986 ; per -70.00 mid dal 1° art. 148 E/12 della L.407/1989 ;
- L. 151 / 1981
- (1) ART. 1 / 1 e 2 : 1° importo iniziale di 2000.00 mid sul cap. 10.0-7296 e' modificato per 1500.00 mid dal 1° art. 34/1 della L.41/1986 ; per 1000.00 mid dal 1° art. 8/8 della L.910/1986 ; per -70.00 mid dal 1° art. 148 E/12 della L.407/1989 ;
- L. 219 / 1981
- (1) ART. 3 / 1 : 1° importo iniziale di 8000.00 mid sul cap. 04.0-7500 e' modificato per 1416.00 mid dal 1° art. 10/3 della L.130/1983 ; per 4034.00 mid dal 1° art. 11/10 della L.887/1984 ; per 4000.00 mid dal 1° art. 16/1 della L.41/1986 ; per 6000.00 mid dal 1° art. 6/1 della L.910/1986 ; per 6000.00 mid dal 1° art. 17/1 della L.67/1988 ; per 99.95 mid dal 1° art. 0/0 della L.0/861 ; per -1.17 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-4644 (L.219/1981 art.3/1a) ; per -35.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7808 (L.219/1981 art.3/1b) ; per -0.75 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7809 (L.219/1981 art.3/1c) ; per -5.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7806 (L.219/1981 art.3/1c) ; per -37.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-5943 (L.219/1981 art.3/1d) ; per -10.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7889 (L.219/1981 art.3/1e) ; per -0.17 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-4302 (L.219/1981 art.3/1f) ; per -232.85 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-9064 (L.219/1981 art.3/1g) ; per -14.18 mid stomati nel 1989 al cap. 12.0-4005 (L.219/1981 art.3/1a) ; per -804.51 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-9065 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -187.37 mid stomati nel 1989 al cap. 18.0-8301 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -293.30 mid stomati nel 1989 al cap. 21.0-7407 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -4.00 mid stomati nel 1989 al cap. 21.0-7408 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -11.70 mid stomati nel 1989 al cap. 21.0-7410 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -12.40 mid stomati nel 1989 al cap. 21.0-8278 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -403.81 mid stomati nel 1989 al cap. 21.0-7407 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -3.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-4000 (L.219/1981 art.3/1x) ; per -89.12 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7788 (L.219/1981 art.3/1v) ; per -450.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7305 (L.219/1981 art.3/1y) ; per -0.19 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-8831 (L.219/1981 art.3/1z) ; per -20.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-8802 (L.219/1981 art.3/1z) ; per -2.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-4628 (L.219/1981 art.3/1y) ; per -30.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7756 (L.219/1981 art.3/1r) ; per -12.35 mid stomati nel 1989 al cap. 18.0-8202 (L.219/1981 art.3/1g) ; per -4.50 mid stomati nel 1989 al cap. 18.0-1065 (L.219/1981 art.3/1q) ; per -4.00 mid stomati nel 1989 al cap. 01.0-1532 (L.219/1981 art.3/1r) ; per -50.00 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-1154 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -1.47 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-1035 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -0.30 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-1135 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -1.53 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-1154 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -46.80 mid stomati nel 1989 al cap. 10.0-7297 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -1.60 mid stomati nel 1989 al cap. 12.0-1403 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -34.65 mid stomati nel 1989 al cap. 12.0-2802 (L.536/1981 art.18/1) ; per -65.00 mid stomati nel 1990 al cap. 09.0-9065 (L.219/1981 art.3/1r) ; per -1283.50 mid stomati nel 1990 al cap. 02.0-7756 (L.219/1981 art.3/1r) ; per -200.00 mid stomati nel 1990 al cap. 02.0-7758 (L.219/1981 art.3/1v) ; per -1.00 mid stomati nel 1990 al cap. 21.0-8207 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -99.95 mid stomati nel 1990 al cap. 09.0-9064 (L.219/1981 art.3/1g) ; per -1.50 mid stomati nel 1992 al cap. 01.0-1840 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -286.29 mid stomati nel 1992 al cap. 02.0-7756 (L.219/1981 art.3/1r) ; per -36.72 mid stomati nel 1992 al cap. 02.0-7755 (L.219/1981 art.3/1r) ;
- (2) ART. 3 / 1a : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-4644 e' modificato per 300.00 mid dal 1° art. 26/1 e 2 della L.68/1993 ; per -3.00 mid dal 1° art. 0/0 della L.445/1993 ; per 1.17 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (3) ART. 3 / 1b : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7808 e' modificato per 35.00 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (4) ART. 3 / 1c : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7809 e' modificato per 0.75 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 5.00 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (5) ART. 3 / 1d : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-5943 e' modificato per 37.00 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (6) ART. 3 / 1e : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7889 e' modificato per 10.00 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (7) ART. 3 / 1f : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 03.0-6302 e' modificato per 0.17 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (8) ART. 3 / 1g : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9064 e' modificato per 232.85 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 99.95 mid stomati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (9) ART. 3 / 1h : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1035 e' modificato per 1.47 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1135 e' modificato per 0.30 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1154 e' modificato per 1.53 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9065 e' modificato per 804.51 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 65.00 mid stomati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (10) ART. 3 / I i : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7297 e' modificato per 85.80 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (11) ART. 3 / I l : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 12.0-1403 e' modificato per 1.60 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 12.0-4071 e' modificato per 3.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 12.0-4611 e' modificato per 0.45 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (12) ART. 3 / I m : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7407 e' modificato per 11.70 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7408 e' modificato per 4.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7410 e' modificato per 14.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-8228 e' modificato per 12.40 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-8230 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (13) ART. 3 / I n : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 18.0-7501 e' modificato per 273.30 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 70.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 18.0-8301 e' modificato per 187.37 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (14) ART. 3 / I o : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-1840 e' modificato per 1.50 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 1.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-6562 e' modificato per 50.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-8354 e' modificato per 4.50 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (15) ART. 3 / I p : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-1532 e' modificato per 4.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (16) ART. 3 / I r : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7556 e' modificato per 1892.99 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 1288.50 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (17) ART. 3 / I s : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-8170 e' modificato per 20.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (18) ART. 3 / I t : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7851 e' modificato per 30.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (19) ART. 3 / I u : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-4628 e' modificato per 450.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (20) ART. 3 / I v : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7558 e' modificato per 879.12 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 200.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (21) ART. 3 / I x : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-4000 e' modificato per 0.19 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (22) ART. 3 / I y : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 20.0-7305 e' modificato per 443.81 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (23) ART. 80-85 / I : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-8908 e' modificato per 1050.00 mid dall'art. 10/2 della L.130/1983 ; per 2300.00 mid dall'art. 11/9 della L.887/1984 ; per 3000.00 mid dall'art. 16/4 della L.417/1986 ; per 3500.00 mid dall'art. 6/2 della L.919/1986 ; per 2500.00 mid dall'art. 1/72 della L.67/1988 ; per 425.00 mid dall'art. 6/2a della L.155/1989 ; per 4450.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7813 (L.219/1981 art.80-85/1a) ; per -375.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7814 (L.219/1981 art.80-85/1a) ; per -59.70 mid stornati nel 1990 al cap. 01.0-7682 (L.161622/1990 art.1/1) ; per -725.00 mid stornati nel 1991 al cap. 02.0-7814 (L.219/1981 art.80-85/1a) ; per -230.00 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-7814 (L.219/1981 art.80-85/1a) ;
- (24) ART. 80-85 / Ia : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7813 e' modificato per 4450.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-8908 (L.219/1981 art.80-85/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7814 e' modificato per 3725.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-8908 (L.219/1981 art.80-85/1) ; per 725.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-8908 (L.219/1981 art.80-85/1) ; per 230.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8908 (L.219/1981 art.80-85/1) ;

L. 416 / 1981

(1) ART. 32 / I : l'importo iniziale di 100.00 mid sul cap. 01.0-7406 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.428/1984 ; per 100.00 mid dall'art. 14/18 della L.887/1984 ; per 230.00 mid dall'art. 20/4 della L.67/1988 ; per 163.90 mid dall'art. 0/0 della L.135387/1989 ; per 200.00 mid dall'art. 5/ - della L.250/1990 ; per 130.00 mid dall'art. 70/2 della L.413/1991 ;

(2) ART. 33 / I punto 3 : l'importo iniziale di 0.60 mid sul cap. 01.0-7422 e' modificato per 1.38 mid dall'art. 0/00 della L.135387/1989 ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (3) ART. 34 / 6 : l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 18.0-7551 e' modificato per 40.00 mid dall'art. 21/- della L.67/1987 ;
- L. 536 / 1981
- (1) ART. 19 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7880 e' modificato per 65.00 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 104.00 mid sul cap. 02.0-8778 e' modificato per 5.00 mid dall'art. 28/- della L.462/1984 ; per 75.00 mid dall'art. 11/12c della L.887/1994 ; per 40.00 mid dall'art. 6/4 della L.910/1986 ; per 40.00 mid dall'art. 17/6 della L.67/1987 ; per 38/0.00 mid dall'art. 1/19 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-7542 e' modificato per 14.30 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9085 e' modificato per 85.40 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 12.0-1872 e' modificato per 0.84 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 12.0-2802 e' modificato per 14.16 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; per 34.65 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 20.0-7323 e' modificato per 10.30 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ;
- L. 27 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7300 e' modificato per 2.00 mid dall'art. 1/1 della L.483/1992 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7350 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 1/1 della L.483/1992 ;
- L. 39 / 1982
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 250.00 mid sul cap. 11.1-0519 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 98.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 214.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per 310.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per 10.00 mid dall'art. 1/1 della L.19935/1991 ; l'importo iniziale di 100.00 mid sul cap. 11.1-0520 e' modificato per 13.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 29.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 76.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per 150.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; l'importo iniziale di 280.00 mid sul cap. 11.1-0521 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 30.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 60.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 11.1-0522 e' modificato per 6.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 4.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 5.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; l'importo iniziale di 350.00 mid sul cap. 11.1-0523 e' modificato per 127.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 454.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 425.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per -170.00 mid dall'art. 1/1 della L.122861/1991 ; l'importo iniziale di 350.00 mid sul cap. 11.1-0524 e' modificato per 6.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 74.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 30.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; l'importo iniziale di 450.00 mid sul cap. 11.1-0525 e' modificato per 205.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 55.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; l'importo iniziale di 750.00 mid sul cap. 11.1-0526 e' modificato per 341.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 168.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 280.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per -60.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per -5.00 mid dall'art. 1/1 della L.122861/1991 ; l'importo iniziale di 150.00 mid sul cap. 11.1-0527 e' modificato per 16.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 20.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 125.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per -50.00 mid dall'art. 1/1 della L.122861/1991 ; l'importo iniziale di 50.00 mid sul cap. 11.1-0528 e' modificato per 7.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 6.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 5.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per 7.00 mid dall'art. 13/8 - 9 della L.67/1987 ; per 25.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per -15.00 mid dall'art. 1/1 della L.122861/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 11.1-0530 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 50.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per 100.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per -60.00 mid dall'art. 1/1 della L.122861/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 11.1-0532 e' modificato per 75.37 mid dall'art. 12/- della L.406/1990 ; per 20.00 mid dall'art. 1/1 della L.19935/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 11.1-0533 e' modificato per 20.00 mid dall'art. 1/1 della L.19935/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 11.1-0534 e' modificato per 180.00 mid dall'art. 1/1 della L.19935/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 11.1-0535 e' modificato per 110.00 mid dall'art. 1/1 della L.19935/1991 ;
- (2) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 100.00 mid sul cap. 11.2-0548 e' modificato per 65.00 mid dall'art. 10/9 della L.41/1986 ;
- L. 41 / 1982

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (1) ART. 0 / 0 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-1120 e' modificato per 1.20 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.07/1988 art.15/32) ; per 1.65 mid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 0.47 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ;
- (2) ART. 0 / 00 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-3522 e' modificato per 0.89 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 0.20 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;
- (3) ART. 0 / 000 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-8567 e' modificato per 15.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;
- (4) ART. 0 / 0000 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-8565 e' modificato per 6.60 mid dall'art. 20/0 della L.302/1989 ; per 6.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 1.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;
- (5) ART. 10 / 1 e 2 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-3540 e' modificato per 1.45 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; 1° importo iniziale di 35.95 mid sul cap. 10.0-8559 e' modificato per 75.28 mid dall'art. 1/a della L.31/1985 ; per 5.00 mid dalla L.500/1992 ; per 5.13 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 20.50 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 28.19 mid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 7.69 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 51.35 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 64.35 mid stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 13.35 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 8.90 mid stornati nel 1993 al cap. 10.0-8568 (L.267/1991 art.00/00) ;
- (6) ART. 20 / 1a : 1° importo iniziale di 12.83 mid sul cap. 10.0-8560 e' modificato per 28.43 mid dall'art. 1/b della L.31/1985 ; per 5.00 mid dall'art. 1/b della L.500/1992 ; per 2.50 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 10.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 13.75 mid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 3.75 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 14.30 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 20.12 mid stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 19.80 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;
- (7) ART. 20 / 1b : 1° importo iniziale di 2.00 mid sul cap. 10.0-8561 e' modificato per 0.37 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 3.56 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 3.95 mid stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 3.95 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;
- (8) ART. 20 / 1c : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-8562 e' modificato per 120.00 mid dall'art. 15/32 della L.67/1988 ; per 250.00 mid dall'art. 1/a della L.267/1991 ; per 8.00 mid stornati nel 1989 al cap. 10.0-8568 (L.41/1982 art.9/1b) ; per 20.50 mid stornati nel 1989 al cap. 10.0-8569 (L.41/1982 art.10/1 e 2) ; per 10.00 mid stornati nel 1989 al cap. 10.0-8560 (L.41/1982 art.20/1a) ; per 1.20 mid stornati nel 1989 al cap. 10.0-8568 (L.41/1982 art.9/1b) ; per 2.00 mid stornati nel 1989 al cap. 10.0-8568 (L.180154/1988 art.0/00) ; per 2.50 mid stornati nel 1989 al cap. 10.0-8560 (L.180154/1988 art.0/00) ; per 0.37 mid stornati nel 1989 al cap. 10.0-8561 (L.180154/1988 art.0/000) ; per 0.30 mid stornati nel 1989 al cap. 01.0-1401 (L.115675/1989 art.0/0000) ; per 11.00 mid stornati nel 1990 al cap. 10.0-8560 (L.180154/1988 art.0/000) ; per 1.65 mid stornati nel 1990 al cap. 10.0-8559 (L.41/1982 art.0/00) ; per 13.75 mid stornati nel 1990 al cap. 10.0-8560 (L.41/1982 art.20/1a) ; per 0.41 mid stornati nel 1990 al cap. 10.0-8559 (L.41/1982 art.10/1 e 2) ; per 13.75 mid stornati nel 1991 al cap. 10.0-8560 (L.41/1982 art.10/1 e 2) ; per 3.00 mid stornati nel 1991 al cap. 10.0-8560 (L.41/1982 art.9/1b) ; per 7.69 mid stornati nel 1991 al cap. 10.0-8559 (L.41/1982 art.10/1 e 2) ; per 3.75 mid stornati nel 1991 al cap. 10.0-8568 (L.267/1991 art.0/000) ; per 4.00 mid stornati nel 1991 al cap. 10.0-8560 (L.267/1991 art.0/000) ; per 51.35 mid stornati nel 1991 al cap. 10.0-8569 (L.267/1991 art.0/00) ; per 49.00 mid stornati nel 1991 al cap. 10.0-8560 (L.267/1991 art.0/00) ; per 8.90 mid stornati nel 1991 al cap. 10.0-8560 (L.267/1991 art.0/00) ; per 1.00 mid stornati nel 1991 al cap. 10.0-8561 (L.267/1991 art.1/1) ; per 1.00 mid stornati nel 1992 al cap. 02.0-5032 (L.200436/1990 art.1/1) ; per 1.00 mid stornati nel 1992 al cap. 10.0-8565 (L.267/1991 art.1/2) ; per 20.12 mid stornati nel 1992 al cap. 10.0-8560 (L.267/1991 art.0/00) ; per 3.56 mid stornati nel 1992 al cap. 10.0-8561 (L.267/1991 art.1/1) ; per 1.00 mid stornati nel 1993 al cap. 10.0-8565 (L.267/1991 art.1/2) ; per 1.45 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-5032 (L.200436/1990 art.1/1) ; per 1.00 mid stornati nel 1993 al cap. 10.0-8569 (L.267/1991 art.0/00) ; per 13.35 mid stornati nel 1993 al cap. 10.0-8560 (L.267/1991 art.0/00) ; per 0.20 mid stornati nel 1993 al cap. 10.0-3522 (L.267/1991 art.00/00) ; per 19.80 mid stornati nel 1993 al cap. 10.0-8560 (L.267/1991 art.00/00) ; per 9.90 mid stornati nel 1993 al cap. 10.0-8561 (L.267/1991 art.0/000) ; per 0.20/1991 art.00/00) ;
- (9) ART. 9 / 1b : 1° importo iniziale di 7.33 mid sul cap. 10.0-8558 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 1/c della L.31/1985 ; per 2.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 8.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 11.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 3.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 9.90 mid stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 9.90 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8559 (L.267/1991 art.0/0) ; per 9.90 mid stornati nel 1993 al cap. 10.0-8561 (L.267/1991 art.0/000) ;

L. 46 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 1700.00 mid sul cap. 20.0-7551 e' modificato per -27.30 mid dall'art. 1/ - della L.888/1982 ; per 1800.00 mid dall'art. 14/3 della L.887/1984 ; per 370.00 mid

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- dall'art. 3/1b della L.110/1985 ; per 250.00 mid dal l'art. 11/25 della L.41/1986 ; per 1500.00 mid dal l'art. 3/5 della L.910/1986 ; per 1750.00 mid dal l'art. 15/2 della L.67/1988 ;
- (2) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 1500.00 mid sul cap. 13.0-7548 e' modificato per 100.00 mid dal l'art. 51/1(12a) della L.526/1982 ; per 350.00 mid dal l'art. 19/6 della L.130/1983 ; per 85.00 mid dal l'art. 3/4 della L.212/1984 ; per 1930.00 mid dal l'art. 14/1 e 2 della L.887/1984 ; per 466.50 mid dal l'art. 1/1a della L.110/1985 ; per 200.00 mid dal l'art. 7/1 della L.710/1986 ; per 250.00 mid dal l'art. 11/26 della L.41/1986 ; per 1500.00 mid dal l'art. 3/4 della L.910/1986 ; per 100.00 mid dal l'art. 1989 al cap. 13.0-7548 (L.666/1983 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-7558 e' modificato per 1384.00 mid dal l'art. vari/vari della L.317/1991 ; per 200.00 mid dal l'art. 2/6 della L.237/1993 ; per 70.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 13.0-7546 (L.675/1977 art.3/1) ;
- (3) ART. 20 / 2 : l'importo iniziale di 300.00 mid sul cap. 13.0-7549 e' modificato per 250.00 mid dal l'art. 19/5 della L.130/1983 ; per 550.00 mid dal l'art. 9/1 della L.193/1984 ; per 100.00 mid dal l'art. 14/4 della L.887/1984 ; per 150.00 mid dal l'art. 7/1 della L.143/1985 ; per 75.00 mid dal l'art. 1bis/- della L.337/1985 ; per 175.00 mid dal l'art. 168 D/5 della L.538/1993 ;
- L. 48 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 09.0-7966 e' modificato per 40.00 mid dal l'art. 8/15 della L.910/1986 ;
- L. 85 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2830.00 mid sul cap. 13.0-7054 e' modificato per 900.00 mid dal l'art. 1/1 della L.408/1985 ; per 580.00 mid dal l'art. 11/27 della L.47/1986 ; per 240.00 mid dal l'art. 1/1 della L.495/1986 ; per 240.00 mid dal l'art. 1/1 della L.875/1986 ; per 350.00 mid dal l'art. 3/17 della L.910/1986 ; per 350.00 mid dal l'art. 1/1 della L.73/1988 ; per 700.00 mid dal l'art. 1/1 della L.321/1988 ; per 700.00 mid dal l'art. 1/1 della L.281/1989 ; per 700.00 mid dal l'art. 1/1 della L.345/1990 ; per 1700.00 mid dal l'art. 26/1 della L.282/1991 ;
- L. 94 / 1982
- (1) ART. 1 / 4 - 11 : l'importo iniziale di 540.00 mid sul cap. 09.0-8267 e' modificato per -5.00 mid dal l'art. Squatr/1 della L.118/1985 ;
- (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 600.00 mid sul cap. 02.0-8171 e' modificato per 400.00 mid dal l'art. 3/10 della L.118/1985 ;
- L. 308 / 1982
- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 13.0-7708 e' modificato per 8.00 mid dal l'art. 1/1/2a della L.445/1987 ; per 2.20 mid dal l'art. 1/1a della L.47/1989 ;
- (2) ART. 10 / 3 : l'importo iniziale di 415.00 mid sul cap. 13.0-7709 e' modificato per 696.60 mid dal l'art. 1/1/2b della L.445/1987 ; per 207.16 mid dal l'art. 1/1b della L.47/1989 ;
- (3) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 51.00 mid sul cap. 13.0-7710 e' modificato per 10.00 mid dal l'art. 1/1h della L.110/1985 ; per 35.80 mid dal l'art. 1/1/2d della L.445/1987 ; per 10.61 mid dal l'art. 1/1c della L.47/1989 ;
- (4) ART. 12 / 1a - 2 : l'importo iniziale di 126.00 mid sul cap. 21.0-7533 e' modificato per 10.00 mid dal l'art. 1/1hl della L.110/1985 ; per 30.00 mid dal l'art. 15/37a della L.67/1988 ;
- (5) ART. 12 / 1b - 3 : l'importo iniziale di 18.00 mid sul cap. 21.0-7534 e' modificato per 4.00 mid dal l'art. 15/37b della L.67/1988 ;
- (6) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 70.00 mid sul cap. 13.0-7713 e' modificato per 30.00 mid dal l'art. 1/1h2 della L.110/1985 ; per 92.60 mid dal l'art. 1/1/2c della L.445/1987 ; per 21.45 mid dal l'art. 1/1d della L.47/1989 ;
- (7) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 590.00 mid sul cap. 13.0-7706 e' modificato per 147.40 mid dal l'art. 1/1/2 della L.445/1987 ; per 42.46 mid dal l'art. 1/1 della L.47/1989 ;
- (8) ART. 8 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 2657.40 mid sul cap. 13.0-7707 e' modificato per 72.00 mid dal l'art. 1/1 della L.445/1987 ; per -707.40 mid dal l'art. 2/2 della L.445/1987 ; per 76.13 mid dal l'art. 1/1e della L.47/1989 ;
- L. 531 / 1982

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 800.000 mld sul cap. 09.1-0711 e' modificato per 40.000 mld dall'art. 1/1 della L.230/1994 ;
- (2) ART. 6 / 1a : l'importo iniziale di 410.000 mld sul cap. 09.1-0783 e' modificato per -8.000 mld dall'art. 0/00 della L.79/1993 ;
- L. 547 / 1992
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7602 e' modificato per 1150.00 mld dall'art. 1/2 della L.363/1994 ; per 200.00 mld dall'art. 11/14 della L.887/1984 ; per 50.00 mld dall'art. 11/1 della L.46/1986 ; per 1042.00 mld dall'art. 15/2 della L.730/1986 ; per 336.00 mld dall'art. 1/3 della L.120/1987 ; per 900.00 mld dall'art. 1/2 della L.470/1997 ; per 80.00 mld dall'art. 2/1 della L.46/1989 ; per 248.50 mld dall'art. 30/2 della L.387/1990 ; per 575.00 mld dall'art. 9/1 della L.71/1990 ; per 10.00 mld dall'art. 7/8 D/9 della L.405/1990 ; per 1020.00 mld dall'art. 1.2.5/1.2.3 della L.195/1991 ; per 30.00 mld dall'art. 8/6 della L.433/1991 ; per 7.00 mld dall'art. 1/1 della L.194/1992 ; per 361.00 mld dall'art. 0/1 della L.595/1992 ; per 6.43 mld dall'art. 0/0 della L.102909/1992 ; per 6.27 mld dall'art. 0/0 della L.151004/1992 ; per 7.00 mld dall'art. 0/0 della L.165104/1992 ; per 200.00 mld dall'art. 0/1 della L.208957/1997 ; per 100.00 mld dall'art. 1/3 della L.456/1993 ; per 99.70 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-8808 (L.219/1981 art.80-85/1) ; per 35.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 180.17 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 150.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-6878 (L.222/1986 art.47/1) ; per 50.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 17.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; l'importo iniziale di 6.00 mld sul cap. 01.0-7615 e' modificato per 245.00 mld dall'art. 1.2.5/1.2.3 della L.195/1991 ;
- L. 752 / 1992
- (1) ART. 0 / 000 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7911 e' modificato per 7.00 mld dall'art. 9/4 della L.221/1990 ; per 5.00 mld dall'art. 7/8 D/11f della L.415/1991 ; per 55.00 mld dall'art. 1/4 della L.204/1993 ;
- (2) ART. a-b-c : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7909 e' modificato per 64.00 mld dall'art. 7/1 della L.221/1990 ; per -37.00 mld stornati nel 1991 al cap. 13.0-7902 (L.752/1992 art.20/1c) ; per -27.00 mld stornati nel 1991 al cap. 13.0-7904 (L.752/1992 art.20/1e) ;
- (3) ART. 15 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7905 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 7/1 della L.246/1984 ; per 70.00 mld dall'art. 2/1c della L.41/1989 ;
- (4) ART. 20 / 1a : l'importo iniziale di 58.30 mld sul cap. 13.0-7900 e' modificato per -5.90 mld dall'art. 6 e 7/0 della L.246/1984 ; per -0.25 mld dall'art. 1/1 della L.688/1986 ; per 14.70 mld dall'art. 4/1a della L.399/1987 ; per 15.00 mld dall'art. 2/1a della L.41/1989 ; per -0.04 mld dall'art. 1/- della L.367/1989 ; per -0.24 mld dall'art. 1/- della L.187202/1989 ; per 16.00 mld dall'art. 5/- della L.221/1990 ; per 8.00 mld dall'art. 7/8 D/11a della L.415/1991 ;
- (5) ART. 20 / 1b : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 13.0-7901 e' modificato per -18.60 mld dall'art. 6 e 7/00 della L.246/1984 ; per 20.00 mld dall'art. 4/1b della L.399/1987 ; per 30.00 mld dall'art. 2/1ab della L.41/1989 ; per 30.00 mld dall'art. 6/- della L.221/1990 ; per 15.00 mld dall'art. 7/8 D/11b della L.415/1991 ;
- (6) ART. 20 / 1c : l'importo iniziale di 110.00 mld sul cap. 13.0-7902 e' modificato per -43.80 mld dall'art. 6 e 7/000 della L.246/1984 ; per 50.00 mld dall'art. 11/29 della L.41/1986 ; per 95.00 mld dall'art. 4/1c della L.399/1987 ; per 45.50 mld dall'art. 7/1a della L.221/1990 ; per 32.00 mld dall'art. 7/8 D/11c della L.415/1991 ; per 50.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7903 (L.752/1992 art.20/1d) ; per 37.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 13.0-7909 (L.221/1990 art.7/1) ;
- (7) ART. 20 / 1d : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 13.0-7903 e' modificato per -21.70 mld dall'art. 6 e 7/0000 della L.246/1984 ; per 70.00 mld dall'art. 4/1d della L.399/1987 ; per 60.00 mld dall'art. 2/1ac della L.41/1989 ; per 65.00 mld dall'art. 8/1 della L.221/1990 ; per 35.00 mld dall'art. 7/8 D/11d della L.415/1991 ; per -3.00 mld dall'art. 0/0 della L.400/1992 ; per -50.00 mld stornati nel 1990 al cap. 13.0-7902 (L.752/1992 art.20/1c) ;
- (8) ART. 20 / 1e : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 13.0-7904 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 2/1b della L.41/1989 ; per 40.50 mld dall'art. 7/1b della L.221/1990 ; per 55.00 mld dall'art. 7/8 D/11e della L.415/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 7/8 D/14 della L.538/1993 ; per 27.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 13.0-7909 (L.221/1990 art.7/1) ;
- L. 828 / 1992
- (1) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 02.0-8809 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 11/21 della L.887/1984 ;
- (2) ART. 21 / 5 : l'importo iniziale di 18.00 mld sul cap. 02.0-8810 e' modificato per 35.00 mld dall'art. 23/1 della L.879/1986 ;
- (3) ART. 7 / - : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 12/1 della L.879/1986 ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- L. 960 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 / 1: l'importo iniziale di 250.00 mid sul cap. 02.0-8788 e' modificato per 170.00 mid dall'art. 7/14a della L.910/1986; per 910.00 mid dall'art. 1/1 della L.402/1984;
- (2) ART. 2 / 1 / 1: l'importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 09.0-7206 e' modificato per 29.00 mid dall'art. 7/14b della L.910/1986; per 32.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1986 art.7/14b); per 30.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1986 art.7/14b); per 30.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7206 (L.910/1986 art.7/14b); per 107.00 mid dall'art. 7/14b della L.910/1986; per 32.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1); per -32.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1); per -30.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1); per -30.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1);
- L. 979 / 1982
- (1) ART. 3 / 9: l'importo iniziale di 25.00 mid sul cap. 10.0-2554 e' modificato per 34.00 mid dall'art. 7/12a della L.910/1986; per 29.50 mid dall'art. 17/46a della L.67/1988; per 12.00 mid dall'art. 1 bis/4 e 5 della L.233/1983; per 15.00 mid dall'art. 7/8 C/17-3a della L.407/1989; per 0.35 mid dall'art. 4/3 della L.57/1990; per 20.00 mid dall'art. 7/8 C/13a della L.405/1990; per 2.00 mid dall'art. 1/1a della L.366/1991; per 20.00 mid dall'art. 7/8 C/17 della L.415/1991; per 19.05 mid dall'art. 7/8 C/1 della L.500/1992; per 10.70 mid dall'art. 7/8 C/9a della L.538/1993;
- (2) ART. 32 / 1: l'importo iniziale di 3.00 mid sul cap. 10.0-2556 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 7/12b della L.910/1986; per 12.50 mid dall'art. 17/46b della L.67/1988; per -0.45 mid dall'art. 0/0 della L.201/1989; per 2.00 mid dall'art. 7/8 C/17-3c della L.407/1989; per 7.00 mid dall'art. 7/8 C/13c della L.405/1990; per -2.00 mid dall'art. 18/1 della L.406/1990; per 7.00 mid dall'art. 7/8 C/15 della L.415/1991; per 6.50 mid dall'art. 7/8 C/2 della L.500/1992; per 7.70 mid dall'art. 7/8 C/9a2 della L.538/1993;
- (3) ART. 39 / 1: l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7751 e' modificato per 95.00 mid dall'art. 13/10 della L.41/1986; per 150.00 mid dall'art. 17/45 della L.67/1988; per 120.00 mid dall'art. 1/1 della L.34/1991;
- (4) ART. 4 / 1 e 4: l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 10.0-8022 e' modificato per 75.00 mid dall'art. 14/6 della L.41/1986; per 37.40 mid dall'art. 7/12c della L.910/1986; per 85.00 mid dall'art. 17/46c della L.67/1988; per 10.00 mid dall'art. 1 bis/4 della L.233/1983; per 7.00 mid dall'art. 7/8 C/17-3b della L.407/1989; per 1.35 mid dall'art. 18/1a della L.409/1989; per 29.00 mid dall'art. 7/8 C/13b della L.405/1990; per 33.00 mid dall'art. 7/8 C/14 della L.415/1991; per 150.00 mid dall'art. 8/2 della L.228/1982; per 21.45 mid dall'art. 7/8 C/3 della L.500/1992; per 23.70 mid dall'art. 7/8 C/9a3 della L.538/1993;
- (5) ART. 5 / 1 e 2: l'importo iniziale di 60.00 mid sul cap. 10.0-8023 e' modificato per 25.60 mid dall'art. 7/12d della L.910/1986; per 21.00 mid dall'art. 17/46d della L.67/1988; per 0.80 mid dall'art. 7/8 C/9a4 della L.538/1993;
- (6) ART. 6 / 1 e 3: l'importo iniziale di 120.00 mid sul cap. 10.0-8024 e' modificato per 33.00 mid dall'art. 7/12e della L.910/1986; per 2.00 mid dall'art. 17/46e della L.67/1988; per 19.50 mid dall'art. 7/8 C/4 della L.500/1992; per 0.80 mid dall'art. 7/8 C/9a5 della L.538/1993;
- (7) ART. 7 / 1: l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7601 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 7/8 C/15b della L.415/1991; per 8.50 mid dall'art. 7/8 C/5 della L.500/1992; per 10.70 mid dall'art. 7/8 C/9a6 della L.538/1993;
- L. 156 / 1983
- (1) ART. 1 / 1: l'importo iniziale di 213.00 mid sul cap. 02.0-8791 e' modificato per 65.00 mid dall'art. 29/2 della L.879/1986;
- L. 189 / 1983
- (1) ART. 1 / 1: l'importo iniziale di 1700.00 mid sul cap. 02.0-7811 e' modificato per 930.00 mid stornati nel 1989 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1); per -150.00 mid stornati nel 1990 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1); per -60.00 mid stornati nel 1992 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1); per -60.00 mid stornati nel 1991 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1); per -60.00 mid stornati nel 1992 al cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1); per -150.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1); per 150.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1); per 150.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1); per 60.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1);

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- L. 190 / 1983
- (1) ART. 2 / 1b : l'importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 09.0-9038 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 5/8a della L.910/1986 ; l'importo iniziale di 12.20 mld sul cap. 09.0-9059 e' modificato per 7.00 mld dall'art. 5/8a della L.910/1986 ; per 8.00 mld dall'art. 1/48 D/1 della L.405/1990 ; per -0.70 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;
- (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 13.0-7045 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 17/13 della L.67/1988 ; per 10.00 mld dall'art. 1/48 D/1 della L.407/1989 ; per 10.00 mld dall'art. 1/1 della L.235/1990 ;
- (3) ART. 4 / - : l'importo iniziale di 77.50 mld sul cap. 13.0-7042 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 5/8b della L.910/1986 ; per 150.00 mld dall'art. 2/1 della L.235/1990 ;
- L. 217 / 1983
- (1) ART. 13 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 300.00 mld sul cap. 01.0-7540 e' modificato per 530.00 mld dall'art. 11/24 della L.41/1986 ; per 15.00 mld dall'art. 6/2 della L.470/1987 ; per 100.00 mld dall'art. 5/1 della L.424/1989 ; per 120.00 mld dall'art. 22/1 della L.282/1990 ;
- L. 695 / 1983
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7548 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 1/c della L.110/1985 ;
- L. 80 / 1984
- (1) ART. 5 / 1d : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 04.0-7089 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 11/20 della L.887/1984 ; per 350.00 mld dall'art. 6/6 della L.910/1986 ; per -50.00 mld dall'art. 17/10 della L.67/1988 ; per -60.00 mld dall'art. 1/48 E/8 della L.415/1991 ; per 1044.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 395 / 1984
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 68.74 mld sul cap. 06.0-7501 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 1/1 della L.117/1991 ; per 0.66 mld dall'art. 1/1 della L.356/1991 ; per 2.50 mld dall'art. 0/0 della L.419/1992 ;
- L. 798 / 1984
- (1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 238.00 mld sul cap. 09.0-7733 e' modificato per 155.00 mld dall'art. 7/1a della L.910/1986 ; per 217.75 mld dall'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 16.40 mld dall'art. 1/48 D/12a della L.415/1991 ; per 1.35 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8550 (L.67/1988 art.17/12a) ; per 0.10 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8649 (L.67/1988 art.17/12f) ; per 0.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9420 (L.67/1988 art.17/12m) ; per 3.55 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9445 (L.67/1988 art.17/12o) ; per 1.40 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8273 (L.67/1988 art.17/12q) ;
- (2) ART. 3 / 1b : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-1037 e' modificato per 1.74 mld dall'art. 7/1b della L.910/1986 ; per 2.05 mld dall'art. 17/12b della L.67/1988 ; per 1.10 mld dall'art. 1/48 D/1b della L.415/1991 ; per 1.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9446 (L.67/1988 art.17/12o) ; per 0.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7735 (L.67/1988 art.17/12h) ; l'importo iniziale di 3.10 mld sul cap. 09.0-7011 e' modificato per 3.26 mld dall'art. 7/1b della L.910/1986 ; per 0.30 mld dall'art. 17/12b della L.67/1988 ; per 7.90 mld dall'art. 1/48 D/1b della L.415/1991 ;
- (3) ART. 3 / 1c : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 09.0-7734 e' modificato per 23.00 mld dall'art. 7/1c della L.910/1986 ; per 12.50 mld dall'art. 17/12c della L.67/1988 ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12d) ;
- (4) ART. 3 / 1d : l'importo iniziale di 7.50 mld sul cap. 09.0-7510 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 7/1d della L.910/1986 ; per 30.00 mld dall'art. 17/12d della L.67/1988 ; per 10.55 mld dall'art. 1/48 D/12d della L.415/1991 ; per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7734 (L.67/1988 art.17/12c) ; per 0.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8661 (L.67/1988 art.17/12i) ; per 0.25 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8711 (L.67/1988 art.17/12v) ; per 0.30 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9451 (L.67/1988 art.17/12z) ; per 0.45 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9450 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9451 (L.67/1988 art.17/12z) ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (L.67/1988 art.17/12r) ; per 1.00 mid stomati nel 1993 dal cap. 09.0-9421 (L.67/1988 art.17/12g) ;
- (5) ART. 3 / 1e : l'importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 09.0-8650 e' modificato per 80.00 mid dall'art. 7/1e della L.910/1986 ; per 18.65 mid dall'art. 17/12e della L.67/1988 ; per 29.00 mid dall'art. 7/48 D/12e della L.415/1991 ; per -1.35 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1988 art.17/12a) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 18.0-8024 e' modificato per 8.00 mid dall'art. 7/48 D/12e della L.415/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 18.0-8025 e' modificato per 2.00 mid dall'art. 7/48 D/12e della L.415/1991 ;
- (6) ART. 3 / 1f : l'importo iniziale di 16.50 mid sul cap. 09.0-8649 e' modificato per 5.00 mid dall'art. 7/1f della L.910/1986 ; per 0.90 mid dall'art. 17/12f della L.67/1988 ; per 1.60 mid dall'art. 7/48 D/12f della L.415/1991 ; per -0.10 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (7) ART. 3 / 1g : l'importo iniziale di 13.00 mid sul cap. 09.0-9421 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 7/1g della L.910/1986 ; per 13.00 mid dall'art. 17/12g della L.67/1988 ; per 36.70 mid dall'art. 7/48 D/12g della L.415/1991 ; per -1.00 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12d) ;
- (8) ART. 3 / 1h : l'importo iniziale di 9.00 mid sul cap. 09.0-7735 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 7/1h della L.910/1986 ; per 1.85 mid dall'art. 17/12h della L.67/1988 ; per 6.00 mid dall'art. 7/48 D/12h della L.415/1991 ; per -0.15 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-1037 (L.67/1988 art.17/12b) ;
- (9) ART. 3 / 1i : l'importo iniziale di 2.00 mid sul cap. 09.0-8651 e' modificato per 2.00 mid dall'art. 7/1i della L.910/1986 ; per 2.85 mid dall'art. 17/12i della L.67/1988 ; per 2.00 mid dall'art. 7/48 D/12i della L.415/1991 ; per -0.15 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12d) ;
- (10) ART. 3 / 1j : l'importo iniziale di 7.00 mid sul cap. 09.0-7012 e' modificato per 1.00 mid dall'art. 7/1j della L.910/1986 ; per 0.80 mid dall'art. 17/12j della L.67/1988 ;
- (11) ART. 3 / 1m : l'importo iniziale di 5.00 mid sul cap. 09.0-9420 e' modificato per 7.50 mid dall'art. 17/12m della L.67/1988 ; per 1.00 mid dall'art. 7/48 D/12m della L.415/1991 ; per -0.50 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (12) ART. 5 / 1a - b : l'importo iniziale di 82.00 mid sul cap. 02.0-8812 e' modificato per 175.00 mid dall'art. 7/1m della L.910/1986 ; per 300.00 mid dall'art. 17/12n della L.67/1988 ; per 16.00 mid dall'art. 2/1b della L.360/1991 ;
- (13) ART. 6 / 1a : l'importo iniziale di 84.00 mid sul cap. 09.0-9449 e' modificato per 110.00 mid dall'art. 7/1n della L.910/1986 ; per 49.45 mid dall'art. 17/12o della L.67/1988 ; per 7.10 mid dall'art. 7/48 D/12o della L.415/1991 ; per -3.55 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (14) ART. 6 / 1b : l'importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 09.0-9446 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 7/1o della L.910/1986 ; per 16.35 mid dall'art. 17/12p della L.67/1988 ; per 2.30 mid dall'art. 7/48 D/12p della L.415/1991 ; per -1.15 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-1037 (L.67/1988 art.17/12b) ;
- (15) ART. 6 / 1c : l'importo iniziale di 31.00 mid sul cap. 09.0-8273 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 7/1p della L.910/1986 ; per 19.10 mid dall'art. 17/12q della L.67/1988 ; per 2.80 mid dall'art. 7/48 D/12q della L.415/1991 ; per -1.40 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (16) ART. 6 / 1d : l'importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 09.0-9450 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 7/1q della L.910/1986 ; per 4.55 mid dall'art. 17/12r della L.67/1988 ; per 0.90 mid dall'art. 7/48 D/12r della L.415/1991 ; per -0.45 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12d) ;
- (17) ART. 9 / 3 : l'importo iniziale di 0.50 mid sul cap. 18.0-8018 e' modificato per 1.00 mid dall'art. 7/1r della L.910/1986 ;
- (18) ART. 167/88 / 17/12a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 20.0-7402 e' modificato per 20.00 mid dall'art. 17/12s della L.67/1988 ;
- (19) ART. 167/88 / 17/12b : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 20.0-7312 e' modificato per 25.00 mid dall'art. 17/12a della L.67/1988 ;
- (20) ART. 167/88 / 17/12c : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-8711 e' modificato per 4.25 mid dall'art. 17/12v della L.67/1988 ; per 5.00 mid dall'art. 7/48 D/12v della L.415/1991 ; per -0.25 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12d) ;
- (21) ART. 167/88 / 17/12d : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9451 e' modificato per 4.20 mid dall'art. 17/12z della L.67/1988 ; per 0.60 mid dall'art. 7/48 D/12z della L.415/1991 ; per -0.30 mid stomati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12d) ;
- (22) ART. 167/88 / 17/12e :

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (1) ART. 11 / 15 : l'importo iniziale di 30.00 mlid sul cap. 09.0-7725 e' modificato per 75.00 mlid dall'art. 0/0 della L.512/1992 ;
- (2) ART. 11 / 18 : l'importo iniziale di 130.00 mlid sul cap. 02.0-7823 e' modificato per 175.00 mlid dall'art. 6/7 della L.910/1986 ; per 150.00 mlid dall'art. 17/9 della L.67/1988 ;
- (3) ART. 11 / 23 : l'importo iniziale di 50.00 mlid sul cap. 18.0-8017 e' modificato per 50.00 mlid dall'art. 7/9 della L.910/1986 ;
- (4) ART. 19 / 3 : l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 05.0-7001 e' modificato per 80.00 mlid dall'art. 2/1 della L.124/1990 ; per 15.00 mlid dall'art. 3/1 della L.7/1992 ; per 140.00 mlid dall'art. 2/1 della L.458/1993 ;
l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 05.0-7003 e' modificato per 31.00 mlid dall'art. 3/2a della L.124/1990 ; per 14.00 mlid dall'art. 3/1a della L.7/1992 ; per 81.15 mlid dall'art. 3/1 della L.458/1993 ;
l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 05.0-7010 e' modificato per 95.64 mlid dall'art. 4/1 della L.124/1990 ; per 25.50 mlid dall'art. 4/1a della L.7/1992 ; per 58.85 mlid dall'art. 3 e 4/2a della L.458/1993 ;
l'importo iniziale di 50.00 mlid sul cap. 05.0-7013 e' modificato per 30.00 mlid dall'art. 13/4 della L.41/1986 ; per 34.00 mlid dall'art. 8/5 della L.910/1986 ; per 30.50 mlid dall'art. 1/1 - 3 della L.401/1987 ; per 151.36 mlid dall'art. 4/1a della L.124/1990 ; per 30.00 mlid dall'art. 4/1b della L.7/1992 ; per 0.30 mlid dall'art. 0/0 della L.125/1992 ; per 0.20 mlid dall'art. 0/0 della L.126/1992 ; per 0.20 mlid dall'art. 0/0 della L.127/1992 ; per 75.00 mlid dall'art. 3 e 4/2 della L.458/1993 ; per 75.00 mlid dall'art. 0/0 della L.97/1994 ;
- (5) ART. 19 / 3a : l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 05.0-7005 e' modificato per 32.00 mlid dall'art. 3/2b della L.124/1990 ; per 35.30 mlid dall'art. 3/1b della L.7/1992 ;
- L. 16 / 1985
- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 1450.00 mlid sul cap. 09.0-8412 e' modificato per -20.00 mlid dall'art. 1/7 della L.488/1992 ;
- L. 49 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 90.00 mlid sul cap. 02.0-8187 e' modificato per 70.00 mlid dall'art. 15/17 della L.67/1988 ; per 100.00 mlid dall'art. 10/3 della L.181/1989 ; per 50.00 mlid dall'art. 1/48 D/7 della L.558/1993 ;
- (2) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mlid sul cap. 02.0-7828 e' modificato per 30.00 mlid dall'art. 15/18 della L.67/1988 ; per 70.00 mlid dall'art. 10/1 e 2 della L.181/1989 ;
- L. 118 / 1985
- (1) ART. 3 / 7 : l'importo iniziale di 280.00 mlid sul cap. 09.0-8267 e' modificato per 450.00 mlid dall'art. 22/3 della L.67/1988 ;
- L. 222 / 1985
- (1) ART. 47 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mlid sul cap. 02.0-6878 e' modificato per -150.00 mlid stornati nel 1991 al cap. 01.0-7602 (L.156674/1991 art.0/0) ;
- L. 284 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 20.0-2651 e' modificato per 0.60 mlid dall'art. 1/1 della L.380/1991 ;
l'importo iniziale di 230.00 mlid sul cap. 20.0-7505 e' modificato per 387.60 mlid dall'art. 1/1 della L.380/1991 ; per -15.00 mlid dall'art. 7/2a della L.243/1993 ; per -65.00 mlid dall'art. 7/18 E/8 della L.538/1993 ;
l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 20.0-7519 e' modificato per 1.80 mlid dall'art. 1/1 della L.380/1991 ;
- L. 295 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 e 8a : l'importo iniziale di 720.00 mlid sul cap. 10.0-7543 e' modificato per 415.00 mlid dall'art. 3/9 della L.910/1986 ; per 450.00 mlid dall'art. 37/3 e 4 della L.234/1989 ; per 760.00 mlid dall'art. 1/1a della L.431/1991 ; per 50.00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ; per 50.00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ; per 78.75

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1983 art.15/29) ;
- (2) ART. 1 / 1 e 8b : 1° importo iniziale di 90.00 mid sul cap. 10.0-7545 e' modificato per -15.00 mid dall'art. 6/2 della L.155/1989 ;
- (3) ART. 1 / 1 e 8c : 1° importo iniziale di 50.00 mid sul cap. 10.0-7544 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 3/9a della L.910/1986 ; per 9.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1983 art.15/29) ;
- (4) ART. 1 / 1 e 8d : 1° importo iniziale di 55.00 mid sul cap. 10.0-7551 e' modificato per 5.00 mid dall'art. 3/9b della L.910/1986 ; per -10.00 mid dall'art. 6/2b della L.155/1989 ;
- (5) ART. 1 / 1 e 8f : 1° importo iniziale di 275.00 mid sul cap. 10.0-7546 e' modificato per 320.00 mid dall'art. 11/28 della L.41/1986 ; per 100.00 mid dall'art. 3/9c della L.910/1986 ; per 50.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1983 art.15/29) ; per 5.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1983 art.15/29) ; per 42.25 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1983 art.15/29) ;
- (6) ART. 1 / 1 e 8h : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7552 e' modificato per 265.00 mid dall'art. 15/29 della L.67/1983 ;
- L. 331 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 700.00 mid sul cap. 20.0-7303 e' modificato per 950.00 mid dall'art. 7/8 della L.910/1986 ; per 950.00 mid dall'art. 7/8 C/NA della L.405/1990 ; per 200.00 mid dall'art. 7/8 C/200 della L.500/1992 ;
- (2) ART. 2 / - : 1° importo iniziale di 260.00 mid sul cap. 20.0-7304 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 7/8 D/2 della L.405/1990 ; per 100.00 mid dall'art. 7/8 D/4 della L.415/1991 ; per 20.00 mid dall'art. 7/8 D/8 della L.538/1983 ;
- L. 335 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 64.00 mid sul cap. 12.0-8101 e' modificato per -0.52 mid dall'art. 1/- della L.469/1989 ;
- L. 449 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 1115.00 mid sul cap. 10.0-7509 e' modificato per 1200.00 mid dall'art. 14/1-2 della L.67/1983 ;
- L. 526 / 1985
- (1) ART. 6 / 1 e 3 : 1° importo iniziale di 4975.00 mid sul cap. 02.0-7810 e' modificato per 2000.00 mid dall'art. 13/13 della L.41/1986 ; per -100.00 mid dall'art. 6/2h della L.155/1989 ; per -3368.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0729 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -927.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -580.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -348.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -302.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -350.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0729 e' modificato per 3368.00 mid dall'art. 10/- della L.406/1990 ; per 97.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 348.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 400.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 580.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 5073.00 mid sul cap. 09.1-0751 e' modificato per 500.00 mid dall'art. 10/- della L.406/1990 ; per 350.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 302.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ;
- L. 662 / 1985
- (1) ART. 8 / 2 : 1° importo iniziale di 1.80 mid sul cap. 09.0-9072 e' modificato per 6.00 mid dall'art. 1/- della L.1487/89/1988 ;
- L. 808 / 1985

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1) ART. 3 / 1 a : l'importo iniziale di 690.00 mid sul cap. 13.0-7552 e' modificato per 81.00 mid dall'art. 748 D/3 della L.405/1990 ; per 150.00 mid dall'art. 6/1 della L.181/1991 ; per 1000.00 mid dall'art. 6/4 della L.237/1993 ;

(2) ART. 3 / 1b-1c : l'importo iniziale di 750.00 mid sul cap. 13.0-7553 e' modificato per -120.00 mid dall'art. 748 E/10 della L.407/1989 ; per -110.00 mid dall'art. 6/2a della L.181/1991 ; per 20.00 mid dall'art. 0/00 della L.419/1992 ;

L. 41 / 1986

(1) ART. 11 / 10 : l'importo iniziale di 75.00 mid sul cap. 13.0-7543 e' modificato per 15.00 mid dall'art. 748/E della L.541/1988 ; per 10.00 mid dall'art. 748 D/2 della L.407/1989 ; per 10.00 mid dall'art. 748 D/5a della L.405/1990 ; per 10.00 mid dall'art. 748 D/5 della L.415/1991 ;

(2) ART. 12 / 4 : l'importo iniziale di 27.00 mid sul cap. 21.0-7542 e' modificato per 40.00 mid dall'art. 4/3 della L.910/1996 ; per 60.00 mid dall'art. 15/10 della L.67/1988 ; per -50.00 mid dall'art. 8/133 della L.387/1990 ; per -5.17 mid stornati nel 1990 al cap. 02.0-8000 (L.200436/1990 art.1/4) ;

(3) ART. 34 / 2 : l'importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 10.0-7277 e' modificato per 250.00 mid dall'art. 7/10 della L.910/1996 ; per 75.00 mid dall'art. 748 D/4 della L.407/1989 ; per 150.00 mid dall'art. 748 D/5d della L.405/1990 ; per 150.00 mid dall'art. 748 D/5c della L.415/1991 ;

L. 44 / 1986

(1) ART. 1 / 14 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7830 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 748 D/4 della L.405/1990 ; per 600.00 mid dall'art. 2/1 della L.275/1991 ; per 200.00 mid dall'art. 1/1bis della L.488/1992 ; per 200.00 mid dall'art. 5bis/1 della L.237/1993 ; per 100.00 mid dall'art. 748 D/17 della L.538/1993 ; per 2200.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

L. 64 / 1986

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-8016 e' modificato per 1200.00 mid dall'art. 1/1 della L.488/1992 ; l'importo iniziale di 120000.00 mid sul cap. 02.0-9012 e' modificato per 550.00 mid dall'art. 748 D/6 della L.405/1990 ; per 1683.94 mid dall'art. 1/1 della L.488/1992 ; per -250.00 mid dall'art. 748 E/3 della L.500/1992 ; per -30.00 mid dall'art. 748 E/5 della L.538/1993 ; per -3000.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-2736 (L.218/1978 art.19/-) ; per -1044.00 mid stornati nel 1989 al cap. 04.0-7089 (L.80/1984 art.5/7d) ; per -3.50 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L.75/1984 art.2/15) ; per -300.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L.41/1986 art.16/6) ; per -3.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L.41/1986 art.32/19) ; per -2200.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7835 (L.113/1986 art.4/1) ; per -50.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L.151/1988 art.1/-) ; per -73.00 mid stornati nel 1989 al cap. 14.0-8657 (L.113/1986 art.2/1) ; per -522.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7835 (L.113/1986 art.4/1) ; per -20.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L.151/1988 art.1/-) ; per -40.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L.151/1988 art.1/-) ; per -350.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L.151/1988 art.1/-) ; per -20.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L.151/1988 art.1/-) ; per -40.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L.151/1988 art.1/-) ; per -100.00 mid stornati nel 1989 al cap. 04.0-7090 (L.67/1988 art.17/31) ; per -35.00 mid stornati nel 1990 al cap. 04.0-7090 (L.67/1988 art.17/31) ; per -7.50 mid stornati nel 1990 al cap. 02.0-9012 (L.115703/1989 art.1/-) ; per -326.00 mid stornati nel 1990 al cap. 02.0-9012 (L.31/1991 art.11/1a) ; per -350.00 mid stornati nel 1991 al cap. 02.0-9012 (L.31/1991 art.11/1a) ; per -100.00 mid stornati nel 1991 al cap. 02.0-9012 (L.31/1991 art.11/1a) ; per -350.00 mid stornati nel 1992 al cap. 02.0-9012 (L.67/1988 art.15/52) ; per -130.00 mid stornati nel 1991 al cap. 02.0-9012 (L.246/1989 art.6/1c) ; per -99.37 mid stornati nel 1992 al cap. 02.0-9012 (L.67/1988 art.15/52) ; per -27.59 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-7898 (L.416/1991 art.0/0000) ; per -50.00 mid stornati nel 1992 al cap. 01.0-7602 (L.505/1992 art.1/1) ; per -27.59 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-7898 (L.416/1991 art.0/0000) ;

L. 113 / 1986

(1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 14.0-8057 e' modificato per 78.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

(2) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7835 e' modificato per 622.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

L. 752 / 1986

(1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7004 e' modificato per 0.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (5)
- ART. 4 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-1020 e' modificato per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.25 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 10.50 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.60 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 10.50 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.60 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 10.12 mid sul cap. 21.0-1541 e' modificato per 2.50 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 1.60 mid sul cap. 21.0-1545 e' modificato per 0.50 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 25.00 mid sul cap. 21.0-1580 e' modificato per 1.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 36.00 mid sul cap. 21.0-1581 e' modificato per 1.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 9.95 mid sul cap. 21.0-1692 e' modificato per 3.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 225.50 mid sul cap. 21.0-7240 e' modificato per 15.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 27.70 mid sul cap. 21.0-7241 e' modificato per 3.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 86.00 mid sul cap. 21.0-7243 e' modificato per 9.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.20 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 7.30 mid sul cap. 21.0-7244 e' modificato per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 1.20 mid sul cap. 21.0-7247 e' modificato per 0.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (6)
- ART. 4 / 2b : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-2030 e' modificato per 0.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 6.50 mid sul cap. 21.0-2040 e' modificato per -0.22 mid dall'art. 1/1 della L.198003/1991 ; per 0.14 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 26.30 mid sul cap. 21.0-7280 e' modificato per 0.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 15.05 mid sul cap. 21.0-7281 e' modificato per 3.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 4.20 mid sul cap. 21.0-7282 e' modificato per 0.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.55 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 3.60 mid sul cap. 21.0-7912 e' modificato per 0.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 504.00 mid sul cap. 21.0-7952 e' modificato per 11.05 mid dall'art. 1/1 della L.198508/1991 ; per 121.70 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 87.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 82.70 mid sul cap. 21.0-7963 e' modificato per 24.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.30 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 16.60 mid sul cap. 21.0-7964 e' modificato per 0.35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 15.40 mid sul cap. 21.0-7965 e' modificato per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3.05 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (7)
- ART. 4 / 2c : l'importo iniziale di 5.00 mid sul cap. 21.0-7413 e' modificato per 6.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 399.00 mid sul cap. 21.0-7465 e' modificato per 1.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 7.50 mid sul cap. 21.0-7545 e' modificato per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (8)
- ART. 4 / 2d : l'importo iniziale di 3.80 mid sul cap. 21.0-1600 e' modificato per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.50 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 2.48 mid sul cap. 21.0-5064 e' modificato per 0.30 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 1.60 mid sul cap. 21.0-7222 e' modificato per 0.70 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.40 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (9)
- ART. 4 / 2e : l'importo iniziale di 3.50 mid sul cap. 21.0-7292 (L.752/1986 art.4/3a) ; per -5.80 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-7292 (L.752/1986 art.4/3a) ; per -2.00 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-7293 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -3.50 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-7294 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -17.50 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-7295 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -8.60 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-7296 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -2.80 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-4013 (L.752/1986 art.4/3a2) ; per -3.50 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-4017 (L.752/1986 art.4/3a2) ; per -46.80 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-8223 (L.752/1986 art.4/3e2) ; per -0.05 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-1603 (L.752/1986 art.4/31) ;
- l'importo iniziale di 21.0-1603 (L.752/1986 art.4/3a) ; per -0.75 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-7411 (L.752/1986 art.4/2a5) ; per -3.35 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-1603 (L.752/1986 art.4/31) ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (9)
 1° importo iniziale di 10,80 mlid sul cap. 21.0-724 e' modificato per 1.00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3.00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 47,00 mlid sul cap. 21.0-723 e' modificato per 1.50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.30 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,06 mlid sul cap. 21.0-5003 e' modificato per 0,05 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,08 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 1,70 mlid sul cap. 21.0-5004 e' modificato per -0,10 mlid dall'art. 1/1b della L.126508/1991 ; per 0,10 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,06 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,60 mlid sul cap. 21.0-5005 e' modificato per 0,20 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,10 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-5063 e' modificato per 0,80 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 1,80 mlid sul cap. 21.0-5065 e' modificato per 0,10 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,02 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,70 mlid sul cap. 21.0-5066 e' modificato per 0,20 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,10 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 2,50 mlid sul cap. 21.0-5200 e' modificato per -0,30 mlid dall'art. 1/1c della L.126508/1991 ; per 0,10 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,01 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 2,80 mlid sul cap. 21.0-5300 e' modificato per 0,02 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 40,01 mlid sul cap. 21.0-8600 e' modificato per -2,00 mlid dall'art. 1/1a della L.126508/1991 ; per 2,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,80 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 10,85 mlid sul cap. 21.0-8601 e' modificato per 0,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,23 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (10)
 ART. 4 / 2f : 1° importo iniziale di 104,00 mlid sul cap. 21.0-2083 e' modificato per 5,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 64,00 mlid sul cap. 21.0-2085 e' modificato per 5,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-2086 e' modificato per 6,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 81,00 mlid sul cap. 21.0-7302 e' modificato per 3,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 10,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (11)
 ART. 4 / 2g : 1° importo iniziale di 12,50 mlid sul cap. 21.0-8600 e' modificato per -2,20 mlid dall'art. 1/1d della L.126508/1991 ; per 0,20 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,40 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (12)
 ART. 4 / 2ol : 1° importo iniziale di 0,80 mlid sul cap. 21.0-1145 e' modificato per 1,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,21 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,30 mlid sul cap. 21.0-1146 e' modificato per 0,25 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,08 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-1530 e' modificato per 0,30 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,20 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-1536 e' modificato per 1,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 7,56 mlid sul cap. 21.0-1594 e' modificato per 0,46 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,25 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 1,00 mlid sul cap. 21.0-1597 e' modificato per 2,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 9,60 mlid sul cap. 21.0-1598 e' modificato per 1,40 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,20 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 7,30 mlid sul cap. 21.0-1599 e' modificato per 0,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,20 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (13)
 ART. 4 / 2o2 : 1° importo iniziale di 219,00 mlid sul cap. 21.0-7277 e' modificato per 0,40 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 53,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 24,80 mlid sul cap. 21.0-7286 e' modificato per 1,55 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (14) ART. 4 / 3a : l'importo iniziale di 442.80 mid sul cap. 21.0-7100 e' modificato per 35.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 35.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (15) ART. 4 / 3b : l'importo iniziale di 20.45 mid sul cap. 21.0-7263 e' modificato per 5.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (16) ART. 4 / 3c : l'importo iniziale di 288.12 mid sul cap. 21.0-7253 e' modificato per 185.15 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 4.10 mid sul cap. 21.0-7290 e' modificato per -1.00 mid dall'art. 1/1a della L.196508/1991 ; per 1.30 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.50 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (17) ART. 4 / 3d : l'importo iniziale di 537.08 mid sul cap. 21.0-7218 e' modificato per 11.00 mid dall'art. 1/1 della L.173463/1991 ; per 16.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3.70 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 47.92 mid sul cap. 21.0-7719 e' modificato per 2.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 12.80 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (18) ART. 4 / 3e : l'importo iniziale di 3.00 mid sul cap. 21.0-7291 e' modificato per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 25.00 mid sul cap. 21.0-7292 e' modificato per 5.80 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 7.50 mid sul cap. 21.0-7293 e' modificato per -0.35 mid dall'art. 1/1b della L.196508/1991 ; per 1.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 28.00 mid sul cap. 21.0-7294 e' modificato per -5.00 mid dall'art. 1/1c della L.196508/1991 ; per 3.50 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 62.50 mid sul cap. 21.0-7354 e' modificato per 9.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 112.00 mid sul cap. 21.0-8266 e' modificato per 23.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 17.90 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (19) ART. 4 / 3e : l'importo iniziale di 47.00 mid sul cap. 21.0-8267 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 8.60 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (20) ART. 4 / 3e : l'importo iniziale di 8.20 mid sul cap. 21.0-8221 e' modificato per 5.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (21) ART. 4 / 3e : l'importo iniziale di 10.70 mid sul cap. 21.0-4013 e' modificato per 0.17 mid dall'art. 1/1a della L.169091/1991 ; per 2.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.80 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 12.70 mid sul cap. 21.0-4017 e' modificato per 0.02 mid dall'art. 1/1b della L.169091/1991 ; per 3.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3.50 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 202.50 mid sul cap. 21.0-8223 e' modificato per 16.98 mid dall'art. 1/1 della L.105191/1991 ; per 52.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 46.80 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (22) ART. 4 / 3e : l'importo iniziale di 2.40 mid sul cap. 21.0-4053 e' modificato per 0.05 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 20.60 mid sul cap. 21.0-4073 e' modificato per 3.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (23) ART. 4 / 3e : l'importo iniziale di 6.00 mid sul cap. 21.0-1140 e' modificato per 3.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (24) ART. 4 / 3e : l'importo iniziale di 51.00 mid sul cap. 21.0-7411 e' modificato per 0.75 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (25) ART. 4 / 3i : l'importo iniziale di 5.88 mid sul cap. 21.0-1603 e' modificato per 8.35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (26) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 04.0-7037 e' modificato per -25.00 mid dall'art. 1/1 della L.407/1989 ; per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.406/1990 ;

L. 879 / 1986

- (1) ART. 30 / 1 : l'importo iniziale di 95.00 mid sul cap. 02.0-7847 e' modificato per -17.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0701 (L.879/1986 art.30/1) ; per -34.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0702 (L.879/1986 art.30/1) ; per -94.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0703 (L.879/1986 art.30/1) ; per 3.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0704 (L.879/1986 art.30/1) ; per -1.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0705 (L.879/1986 art.30/1) ; per -0.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0706 (L.879/1986 art.30/1) ; per 3.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0701 e' modificato per 17.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; per 3.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(L. 879/1986 art. 30/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0702 e' modificato per 34,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L. 879/1986 art. 30/1) ; per 1,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L. 879/1986 art. 30/1) ;
 2° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0703 e' modificato per 34,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L. 879/1986 art. 30/1) ; per 6,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L. 879/1986 art. 30/1) ;

(2) ART. 8 / 1 : 1° importo iniziale di 120,00 mid sul cap. 09.0-7276 e' modificato per -46,15 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0784 (L. 879/1986 art. 8/1) ; per -42,85 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0784 (L. 879/1986 art. 8/1) ; per -31,00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0784 (L. 879/1986 art. 8/1) ;
 2° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0784 e' modificato per 46,15 mid stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7276 (L. 879/1986 art. 8/1) ; per 42,85 mid stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7276 (L. 879/1986 art. 8/1) ; per 31,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7276 (L. 879/1986 art. 8/1) ;

L. 896 / 1986

(1) ART. 2 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-4559 e' modificato per 7,10 mid dall'art. 15/39 della L. 67/1988 ; per -0,56 mid dall'art. 1/8 della L. 200436/1990 ;
 2° importo iniziale di 35,00 mid sul cap. 13.0-7910 e' modificato per 52,90 mid dall'art. 15/39 della L. 67/1988 ; per -4,68 mid dall'art. 15/1 della L. 406/1990 ; per -11,34 mid dall'art. 1/8 della L. 200436/1990 ;

L. 910 / 1986

(1) ART. 2 / 6 : 1° importo iniziale di 1000,00 mid sul cap. 02.0-7843 e' modificato per 690,00 mid dall'art. 1/1 della L. 385/1990 ; per -8725,00 mid dall'art. 1/2 della L. 385/1990 ; per -1950,00 mid stornati nel 1990 al cap. 10.1-0536 (L. 385/1990 art. 1/1) ; per -3600,00 mid stornati nel 1991 al cap. 10.1-0536 (L. 385/1990 art. 1/1) ; per -3550,00 mid stornati nel 1992 al cap. 10.1-0536 (L. 385/1990 art. 1/1) ;
 2° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 10.1-0536 e' modificato per 1950,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7843 (L. 385/1990 art. 1/1) ; per 3600,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7843 (L. 385/1990 art. 1/1) ; per 3350,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7843 (L. 385/1990 art. 1/1) ;

(2) ART. 7 / 15 : 1° importo iniziale di 1600,00 mid sul cap. 02.0-7839 e' modificato per -1150,07 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0749 (L. 910/1986 art. 7/15a) ; per -349,93 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0749 (L. 910/1986 art. 7/15a) ; per -100,00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0749 (L. 910/1986 art. 7/15a) ;
 2° importo iniziale di 500,00 mid sul cap. 02.0-7840 e' modificato per -3,50 mid dall'art. 1/49 F.6 della L. 539/1993 ;
 3° importo iniziale di 1000,00 mid sul cap. 02.0-7841 e' modificato per -629,00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0722 (L. 910/1986 art. 7/15d) ; per -221,00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0722 (L. 910/1986 art. 7/15d) ;
 4° importo iniziale di 600,00 mid sul cap. 02.0-7842 e' modificato per -300,00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0907 (L. 910/1986 art. 7/15e) ; per -224,00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0907 (L. 910/1986 art. 7/15e) ; per -53,00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0907 (L. 910/1986 art. 7/15e) ; per -23,00 mid stornati nel 1992 al cap. 09.1-0907 (L. 910/1986 art. 7/15e) ;

(3) ART. 7 / 15a : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0749 e' modificato per 1150,07 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7839 (L. 910/1986 art. 7/15) ; per 349,93 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7839 (L. 910/1986 art. 7/15) ; per 100,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7839 (L. 910/1986 art. 7/15) ;

(4) ART. 7 / 15d : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0722 e' modificato per 629,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7841 (L. 910/1986 art. 7/15) ; per 221,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7841 (L. 910/1986 art. 7/15) ;

(5) ART. 7 / 15e : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0907 e' modificato per 300,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7842 (L. 910/1986 art. 7/15) ; per 224,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7842 (L. 910/1986 art. 7/15) ; per 23,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7842 (L. 910/1986 art. 7/15) ;

L. 65 / 1987

(1) ART. 2 / Ibis : 1° importo iniziale di 2700,00 mid sul cap. 01.0-7544 e' modificato per 1200,00 mid dall'art. 15/7 della L. 67/1988 ; per 1720,00 mid dall'art. 1/1 della L. 289/1989 ;

(2) ART. 2 / Iter : 1° importo iniziale di 50,00 mid sul cap. 01.0-7834 e' modificato per 40,00 mid dall'art. 15/8 della L. 67/1988 ; per 40,00 mid dall'art. 2/1 della L. 289/1989 ; per -0,25 mid dall'art. 2/1 della L. 406/1990 ; per -0,06 mid dall'art. 1/5 della L. 200436/1990 ; per 180,00 mid dall'art. 2/73 della L. 412/1991 ;

L. 121 / 1987

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1) ART. 3octie / 1 : 1° importo iniziale di 90.00 mld sul cap. 13.0-8045 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 15/42 della L.67/1988 ; per 50.00 mld dall'art. 148 D/7 della L.405/1990 ; per -29.23 mld dall'art. 1/6 della L.200436/1990 ; per 50.00 mld dall'art. 148 D/9 della L.415/1991 ; per -0.03 mld dall'art. 1/1 della L.197793/1991 ; per 60.00 mld dall'art. 4/1 della L.237/1993 ;

L. 399 / 1987

(1) ART. 1 e 7 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7555 e' modificato per 70.00 mld dall'art. 15/35 della L.67/1988 ;

(2) ART. 3 / 1 : 1° importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 13.0-7301 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 15/26 della L.67/1988 ; per 100.00 mld dall'art. 1/1 della L.174/1990 ; per 100.00 mld dall'art. 1/1 della L.181/1991 ; per -0.94 mld stornati nel 1990 al cap. 02.0-5032 (L.200436/1990 art.1/1) ;

L. 449 / 1987

(1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 38.00 mld sul cap. 18.0-7503 e' modificato per 32.00 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;

1° importo iniziale di 65.45 mld sul cap. 18.0-7604 e' modificato per 64.34 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;

1° importo iniziale di 247.98 mld sul cap. 18.0-8026 e' modificato per 199.97 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;

1° importo iniziale di 222.99 mld sul cap. 18.0-8112 e' modificato per 291.70 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;

1° importo iniziale di 18.24 mld sul cap. 18.0-8206 e' modificato per 53.02 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;

1° importo iniziale di 25.63 mld sul cap. 18.0-8252 e' modificato per 3.98 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;

L. 545 / 1987

(1) ART. 1 / 4 : 1° importo iniziale di 32.88 mld sul cap. 18.0-8028 e' modificato per -7.20 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ; per -7.70 mld stornati nel 1993 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ;

1° importo iniziale di 76.64 mld sul cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ; per 7.70 mld stornati nel 1993 dal cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ;

L. 66 / 1988

(1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 850.00 mld sul cap. 03.0-3136 e' modificato per -195.44 mld dall'art. 5/bis della L.216/1992 ;

L. 67 / 1988

(1) ART. 13 / 15 : 1° importo iniziale di 277.00 mld sul cap. 10.0-7210 e' modificato per -50.00 mld dall'art. 6/1a della L.246/1989 ;

(2) ART. 13 / 20 : 1° importo iniziale di 75.00 mld sul cap. 10.0-7306 e' modificato per -7.50 mld dall'art. 6/2r della L.155/1989 ; per -42.50 mld dall'art. 18/1 della L.240/1990 ;

(3) ART. 15 / 16 : 1° importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 21.0-7966 e' modificato per -27.50 mld dall'art. 1/7 della L.200436/1990 ; per -37.40 mld dall'art. 0/000 della L.419/1992 ;

(4) ART. 15 / 1a : 1° importo iniziale di 415.00 mld sul cap. 13.0-7552 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 148 D/6b della L.415/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 0/000 della L.421/1991 ;

(5) ART. 15 / 1c : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7745 e' modificato per 3000.00 mld dall'art. 5/vari della L.237/1993 ;

1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7754 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 5/vari della L.237/1993 ;

(6) ART. 15 / 22 : 1° importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 02.0-8022 e' modificato per 29.00 mld dall'art. 0/0 della L.317/1991 ;

L. 160 / 1988

(1) ART. 6 / 1 e 10 : 1° importo iniziale di 533.00 mld sul cap. 14.0-8048 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 7/1 della L.169/1991 ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- L. 181 / 1989
- (1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 660.00 mid sul cap. 13.0-7563 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 7/8 D/8 della L.415/1991 ; per 40.00 mid dall'art. 7/8 D/7 della L.500/1992 ; per 100.00 mid dall'art. 5bis/3 della L.237/1993 ;
- L. 183 / 1989
- (1) ART. 30 / 3 : l'importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 02.0-9009 e' modificato per -20.00 mid dall'art. 5/4 della L.195/1991 ;
- (2) ART. 30 / 3a : l'importo iniziale di 60.00 mid sul cap. 09.0-7748 e' modificato per 25.00 mid dall'art. 4/4 della L.505/1992 ; per 15.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 2.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;
- (3) ART. 31 / 5 : l'importo iniziale di 1310.17 mid sul cap. 02.0-9010 e' modificato per -130.00 mid dall'art. 5/4a della L.195/1991 ; per 150.00 mid dall'art. 7/8 D/8 della L.500/1992 ; per 750.00 mid dall'art. 7/8 C/2b della L.588/1993 ; per -180.17 mid stornati nel 1990 al cap. 01.0-7602 (L.409/1989 art.0/00) ; per -15.00 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7748 (L.183/1989 art.30/3a) ; per -175.00 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -10.00 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7750 (L.183/1989 art.31/5b) ; per -305.00 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -17.00 mid stornati nel 1993 al cap. 01.0-7602 (L.409/1989 art.0/00) ; per -1.00 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7511 (L.505/1992 art.1/9) ; per 2.00 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7748 (L.505/1992 art.4/4) ; per -3.00 mid stornati nel 1993 al cap. 18.0-8106 (L.505/1992 art.9/1) ; per -22.00 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7766 (L.505/1992 art.4/1) ;
- (4) ART. 31 / 5a : l'importo iniziale di 63.75 mid sul cap. 01.0-7701 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; l'importo iniziale di 976.83 mid sul cap. 09.0-7749 e' modificato per 175.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 305.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -25.00 mid stornati nel 1992 al cap. 01.0-7602 (L.505/1992 art.1/1) ; per -10.00 mid stornati nel 1993 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.31/5a) ;
- (5) ART. 31 / 5b : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-7750 e' modificato per 60.00 mid dall'art. 4/1 della L.505/1992 ; per 10.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per -10.00 mid stornati nel 1992 al cap. 02.0-9001 (L.324/1992 art.0/0) ; l'importo iniziale di 120.00 mid sul cap. 09.0-7766 e' modificato per 47.00 mid dall'art. 4/1 della L.505/1992 ; per 22.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;
- L. 205 / 1989
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 697.00 mid sul cap. 02.0-7764 e' modificato per -87.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0789 (L.205/1989 art.5/1) ; per -16.50 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0790 (L.205/1989 art.5/1) ; per -373.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0788 (L.205/1989 art.5/1) ; per -20.50 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0790 (L.205/1989 art.5/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0789 e' modificato per 87.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ; per 373.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0790 e' modificato per 16.50 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ; per 220.50 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ;
- L. 234 / 1989
- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7553 e' modificato per 35.00 mid dall'art. 1/1d della L.431/1991 ;
- (2) ART. 2 / 1 e 10 : l'importo iniziale di 449.60 mid sul cap. 10.0-7709 e' modificato per 15.00 mid dall'art. 1/1 della L.107/1991 ; per 1745.00 mid dall'art. 1/1 della L.431/1991 ; per 600.00 mid dall'art. 11/1 della L.237/1993 ;
- (3) ART. 27 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 64.00 mid sul cap. 10.0-7558 e' modificato per 160.00 mid dall'art. 1/3 della L.107/1991 ; per 120.00 mid dall'art. 11/4 della L.237/1993 ;
- (4) ART. 37 / 3 - 4b : l'importo iniziale di 780.00 mid sul cap. 10.0-7541 e' modificato per 180.00 mid dall'art. 11/3 della L.237/1993 ;
- (5) ART. 6 / 9 : l'importo iniziale di 47.00 mid sul cap. 10.0-7554 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 1/1b della L.431/1991 ;
- (6) ART. 7 / 5 : l'importo iniziale di 15.00 mid sul cap. 10.0-7555 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 1/1c della L.431/1991 ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(7) ART. 9 - 12 / 4 : 1° importo iniziale di 306,00 mld sul cap. 10.0-7706 e' modificato per 467,50 mld dall'art. 1/2 della L.107/1991 ; per 510,00 mld dall'art. 2/1 della L.431/1991 ; per 200,00 mld dall'art. 11/2 della L.237/1993 ;

L. 274 / 1993

(1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 1800,00 mld sul cap. 20.0-7508 e' modificato per 400,00 mld dall'art. 749 D/12 della L.538/1993 ;

L. 283 / 1989

(1) ART. 2bis / 4 : 1° importo iniziale di 1276,00 mld sul cap. 19.0-7708 e' modificato per -23,65 mld dall'art. 23/1 della L.409/1989 ; per 50,00 mld dall'art. 748 D/14 della L.415/1991 ;

L. 305 / 1989

(1) ART. 11 / 4 : 1° importo iniziale di 28,45 mld sul cap. 19.0-7714 e' modificato per -28,45 mld dall'art. 23/2 della L.406/1990 ; 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-8359 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 748 D/10c della L.415/1991 ;

(2) ART. 12 / 1 : 1° importo iniziale di 28,65 mld sul cap. 19.0-8001 e' modificato per -7,85 mld dall'art. 23/2b della L.406/1990 ; per 7,00 mld dall'art. 748 D/6 della L.415/1991 ;

(3) ART. 13 / - : 1° importo iniziale di 194,00 mld sul cap. 19.0-7951 e' modificato per -54,00 mld dall'art. 23/2a della L.406/1990 ;

(4) ART. 15 / 2 : 1° importo iniziale di 1,00 mld sul cap. 19.0-7716 e' modificato per -1,00 mld dall'art. 23/1c della L.406/1990 ;

(5) ART. 7 / 3 : 1° importo iniziale di 351,50 mld sul cap. 19.0-8502 e' modificato per 19,00 mld dall'art. 748 D/10b della L.415/1991 ;

(6) ART. 8 / 2 : 1° importo iniziale di 518,25 mld sul cap. 19.0-7712 e' modificato per 19,00 mld dall'art. 748 D/10a della L.415/1991 ;

(7) ART. A / 0 : 1° importo iniziale di 69,65 mld sul cap. 19.0-7001 e' modificato per -21,65 mld dall'art. 23/1a della L.409/1989 ;

L. 424 / 1989

(1) ART. 1 / 8 e 12 : 1° importo iniziale di 204,00 mld sul cap. 01.0-7838 e' modificato per 20,00 mld dall'art. 748 D/10 della L.405/1990 ; per 90,00 mld dall'art. 8/2 della L.195/1991 ; per 20,00 mld dall'art. 2/3 della L.284/1991 ;

L. 38 / 1990

(1) ART. 27 / 2 : 1° importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 13.0-7556 e' modificato per 200,00 mld dall'art. 1/1 della L.42/1991 ;

L. 57 / 1990

(1) ART. 1 / 2a : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7370 e' modificato per 61,00 mld dall'art. 8/1b della L.195/1991 ; per 30,00 mld dall'art. 748 D/13 della L.415/1991 ; per 30,00 mld dall'art. 748 D/10 della L.507/1992 ; per -15,00 mld stornati nel 1992 al cap. 19.0-7605 (L.57/1990 art.1/2f) ; per -1,00 mld stornati nel 1992 al cap. 20.0-7521 (L.57/1990 art.1/2d) ; per -16,00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.0-7802 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -19,00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.0-8353 (L.57/1990 art.1/2e) ; per -5,00 mld stornati nel 1992 al cap. 20.0-7403 (L.57/1990 art.1/2d) ; per -4,00 mld stornati nel 1992 al cap. 19.0-7601 (L.57/1990 art.1/2e) ; per -1,30 mld stornati nel 1993 al cap. 10.0-7802 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -7,70 mld stornati nel 1993 al cap. 10.0-8053 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -20,50 mld stornati nel 1993 al cap. 19.0-7605 (L.57/1990 art.1/2f) ; per -14,47 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7403 (L.57/1990 art.1/2d) ; per -1,00 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7521 (L.57/1990 art.1/2d) ; per -0,03 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7522 (L.57/1990 art.1/2a) ; 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7522 e' modificato per 0,03 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;

(2) ART. 1 / 2b : 1° importo iniziale di 69,00 mld sul cap. 10.0-7802 e' modificato per 24,00 mld dall'art. 748 D/11a della L.405/1990 ; per 9,00 mld dall'art. 8/1 della L.195/1991 ; per 16,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 1,30 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-8053 e' modificato per 19.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 7.70 mid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (3) ART. 1 / 2c : l'importo iniziale di 5.00 mid sul cap. 19.0-7717 e' modificato per -5.00 mid dall'art. 1/1 della L.195317/1991 ;
- (4) ART. 1 / 2d : l'importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 20.0-7403 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 7/8 D/11c della L.405/1990 ; per 5.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 14.47 mid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per -7.50 mid stornati nel 1993 al cap. 20.0-7502 (L.57/1990 art.1/2a) ; l'importo iniziale di 13.10 mid sul cap. 20.0-7502 e' modificato per 7.50 mid stornati nel 1993 dal cap. 20.0-7403 (L.57/1990 art.1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 20.0-7521 e' modificato per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 1.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (5) ART. 1 / 2e : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 19.0-7601 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 7/8 D/11b della L.405/1990 ; per 4.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (6) ART. 1 / 2f : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 19.0-7605 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 8/1c della L.195/1991 ; per 15.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 20.50 mid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- L. 87 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 340.00 mid sul cap. 21.0-7969 e' modificato per 200.00 mid dall'art. 1/1 della L.252/1991 ; per -140.00 mid dall'art. 1/1 della L.104081/1991 ;
- L. 102 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2375.00 mid sul cap. 04.0-7083 e' modificato per -15.00 mid dall'art. 7/8 E/7 della L.538/1993 ; per -53.50 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7752 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-7752 e' modificato per 53.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7083 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ;
- L. 209 / 1990
- (1) ART. 1 / 4 e 6 : l'importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 21.0-7579 e' modificato per 165.00 mid dall'art. 7/8 D/13 della L.538/1993 ;
- L. 240 / 1990
- (1) ART. 6 / 4 : l'importo iniziale di 1050.00 mid sul cap. 10.0-7308 e' modificato per -15.00 mid dall'art. 7/8 E/5 della L.500/1992 ;
- L. 245 / 1990
- (1) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 620.00 mid sul cap. 20.0-7102 e' modificato per -40.00 mid dall'art. 7/2 della L.243/1993 ;
- L. 366 / 1990
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 101.00 mid sul cap. 02.0-7845 e' modificato per -5.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -9.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -42.00 mid stornati nel 1992 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0912 e' modificato per 5.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ; per 9.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ; per 42.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ;
- L. 380 / 1990

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 110.00 mid sul cap. 10.0-7211 e' modificato per 20.00 mid dall'art. 146 D/15 della L.538/1993 ;
- L. 386 / 1990
- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 339.00 mid sul cap. 01.0-7653 e' modificato per 520.00 mid dall'art. 148 C/7 della L.500/1992 ; per -39.00 mid dall'art. 36is/1 della L.243/1993 ; per -0.80 mid stornati nel 1992 al cap. 02.0-7803 (L.270/1985 art.0/0) ;
- L. 401 / 1990
- (1) ART. 21 / 1 : l'importo iniziale di 5.00 mid sul cap. 06.0-8001 e' modificato per 1.06 mid dall'art. 0/0000 della L.419/1982 ;
- L. 200436 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-9392 e' modificato per 0.94 mid stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7301 (L.399/1987 art.3/1) ; per 0.67 mid stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.41/1982 art.20/1c) ; per 0.33 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;
- L. 10 / 1991
- (1) ART. 38 / 1 : l'importo iniziale di 259.60 mid sul cap. 13.0-7715 e' modificato per -10.00 mid dall'art. 148 E/7 della L.500/1992 ;
- (2) ART. 38 / 2a : l'importo iniziale di 1335.30 mid sul cap. 13.0-7717 e' modificato per -51.50 mid dall'art. 148 E/7a della L.500/1992 ;
- (3) ART. 38 / 2b : l'importo iniziale di 198.00 mid sul cap. 13.0-7718 e' modificato per -7.60 mid dall'art. 148 E/7b della L.500/1992 ;
- (4) ART. 38 / 2c : l'importo iniziale di 83.50 mid sul cap. 13.0-7719 e' modificato per -3.50 mid dall'art. 148 E/7c della L.500/1992 ;
- (5) ART. 38 / 4 : l'importo iniziale di 748.60 mid sul cap. 13.0-7716 e' modificato per -27.40 mid dall'art. 148 E/7d della L.500/1992 ;
- L. 19 / 1991
- (1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 90.00 mid sul cap. 02.0-8166 e' modificato per -69.00 mid dall'art. 2/13 della L.237/1993 ; per -8.00 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-8777 (L.19/1991 art.7/2a) ;
- (2) ART. 7 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-8777 e' modificato per 165.00 mid dall'art. 2/13b della L.237/1993 ; per 8.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8166 (L.19/1991 art.7/1) ; per 12.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8775 (L.19/1991 art.vari/vari) ;
- (3) ART. 9 / 6 : l'importo iniziale di 60.00 mid sul cap. 13.0-7557 e' modificato per -10.00 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-8776 (L.19/1991 art.vari/vari) ;
- (4) ART. vari / vari : l'importo iniziale di 432.00 mid sul cap. 02.0-8775 e' modificato per -12.00 mid dall'art. 0/00000 della L.419/1992 ; per -98.00 mid dall'art. vari/vari della L.237/1993 ; per -12.00 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-8777 (L.19/1991 art.7/2a) ;
- (5) l'importo iniziale di 58.00 mid sul cap. 02.0-8776 e' modificato per 42.00 mid dall'art. vari/vari della L.237/1993 ; per 10.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 13.0-7557 (L.19/1991 art.9/6) ;
- L. 233 / 1991
- (1) ART. 1 e 4 / 0 : l'importo iniziale di 45.00 mid sul cap. 18.0-8121 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 148 D/16 della L.538/1993 ;
- L. 388 / 1991

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (1) ART. 9 / 4 : l'importo iniziale di 200.00 mid sul cap. 03.0-7853 e' modificato per -20.00 mid dall'art. 748 E/8a della L.500/1992 ; per 100.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 03.0-7903 (L.358/1991 art.9/4) ;
l'importo iniziale di 100.00 mid sul cap. 03.0-7903 e' modificato per -100.00 mid stornati nel 1993 al cap. 03.0-7853 (L.358/1991 art.9/4) ;
- L. 360 / 1991
- (1) ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 2.00 mid sul cap. 10.0-7513 e' modificato per 60.00 mid dall'art. 2/2 della L.139/1992 ;
- L. 382 / 1991
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2.42 mid sul cap. 02.0-8011 e' modificato per 114.00 mid dall'art. 1/1 della L.114/1992 ;
- L. 416 / 1991
- (1) ART. 0 / 0000 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7848 e' modificato per 99.37 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 27.59 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 430 / 1991
- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 1500.00 mid sul cap. 02.0-7882 e' modificato per -200.00 mid dall'art. 6/1 della L.445/1993 ;
- L. 140 / 1992
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-8217 e' modificato per 451.00 mid dall'art. 1/2 della L.237/1993 ;
- L. 145 / 1992
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 131.00 mid sul cap. 18.0-8005 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 1/9a della L.505/1992 ; per 7.00 mid dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per 1.00 mid dall'art. 8/6 della L.471/1994 ; per -6.71 mid stornati nel 1992 al cap. 18.0-8036 (L.145/1992 art.1/1) ; per -29.69 mid stornati nel 1992 al cap. 18.0-8100 (L.145/1992 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 35.00 mid sul cap. 18.0-8036 e' modificato per 6.71 mid stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8005 (L.145/1992 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 24.00 mid sul cap. 18.0-8100 e' modificato per 29.69 mid stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8005 (L.145/1992 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 18.0-8103 e' modificato per 8.00 mid dall'art. 1/9b della L.505/1992 ; per 33.00 mid dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per 4.00 mid dall'art. 8/6 della L.471/1994 ;
- L. 179 / 1992
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 80.00 mid sul cap. 09.0-8276 e' modificato per -60.00 mid dall'art. 9/8 della L.537/1993 ; per 30.00 mid dall'art. 1/1 della L.85/1994 ;
- L. 185 / 1992
- (1) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 510.00 mid sul cap. 02.0-8317 e' modificato per -5.00 mid dall'art. 0/6 della L.471/1992 ; per 780.00 mid dall'art. 748 C/2s della L.538/1993 ; per 125.00 mid dall'art. 8/3 della L.328/1994 ; per 125.00 mid dall'art. 8/3 della L.471/1994 ;
- L. 212 / 1992
- (1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 02.0-9011 e' modificato per -195.00 mid dall'art. 748 E/11 della L.500/1992 ; per -53.00 mid dall'art. 6/11 della L.243/1993 ;

L. 324 / 1992

(1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 02.0-9001 e' modificato per 10.00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 09.0-7750 (L.183/1989 art.31/5b) ;

L. 505 / 1992

(1) ART. 1 / 9 : l'importo iniziale di 3.00 mlid sul cap. 09.0-7511 e' modificato per 1.00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;

(2) ART. 9 / 1 : l'importo iniziale di 6.00 mlid sul cap. 18.0-8106 e' modificato per 3.00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;

L. 236 / 1993

(1) ART. 3 / 4 : l'importo iniziale di 71.01 mlid sul cap. 09.0-7754 e' modificato per 97.98 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9404 (L.404/1977 art.1/1) ; per 11.38 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9077 (L.546/1977 art.11/2) ; per 1.47 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8438 (L.336/1980 art.5/1) ; per 0.15 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7533 (L.730/1983 art.37/1 e 3e) ; per 4.00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8415 (L.730/1983 art.37/1 e 3h) ; per 6.70 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9059 (L.910/1986 art.5/8a) ; per 10.91 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per 6.05 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ;

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65 E LEGGE 21 MARZO 1988, N. 92

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico

La legge prevede un intervento finanziario pubblico straordinario per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione e completamento degli impianti sportivi sia destinati ai campionati mondiali di calcio 1990, sia invece utilizzati per i campionati delle diverse discipline sportive, sia solo alla promozione delle attivita' sportive.

Il sesto comma dell'art.1 stabilisce la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati del mondo del 1990. Vengono stanziati 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 30 per il 1989, disponibili sul capitolo 7541.

Il comma 1-bis dell'art. 2, parzialmente modificato dall'art. 15, comma 7, della legge finanziaria n. 67/88, autorizza limiti di impegno di lire 90 miliardi dal 1988 e di ulteriori 105 miliardi dal 1989, trasferiti al 1990 dalla legge n. 541/88 tabella A, per la concessione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di mutui ventennali a totale carico dello Stato a favore:

- a) dei comuni per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990;
- b) dei comuni e dei loro consorzi, delle comunita' montane e delle province per la realizzazione di strutture polifunzionali.

Gli stanziamenti sono disponibili sul capitolo 7544.

La legge 289/89 ha autorizzato un ulteriore limite di 86 miliardi a partire dal 1990.

Il comma 1-ter, invece, autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali ai soggetti di cui alla legge n. 50/83 per la realizzazione di strutture polifunzionali. Sono stanziati 5 miliardi annui dal 1987 al 1996, disponibili sul capitolo 7542, aumentati di ulteriori 5 miliardi, a decorrere dal 1989, dall'articolo 15, comma 8, della legge finanziaria n.67/88.

La legge 289/1989 ha autorizzato per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa di lire 4 miliardi per i suddetti mutui.

Il comma 2, infine, stanziava 15 miliardi per l'anno 1987, disponibili sul capitolo 7543, per la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50%, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge n. 1295/57.

Poiche' la Corte Costituzionale, con sentenza 517/87, ha riconosciuto l'illegittimita' di alcuni articoli della legge n. 65, si e' dovuto attendere l'approvazione della legge n. 92/88, che ha adottato norme per l'adeguamento alla predetta sentenza, per dare applicazione pratica alla legge stessa.

Con decreto 22 maggio 1987, modificato con decreto 1 febbraio 1988, si e' comunque provveduto ad approvare il piano finanziario per la concessione ai comuni di mutui ventennali destinati all'adeguamento degli impianti da utilizzare durante i mondiali del 1990 (cap. 7544).

Con decreto 20 giugno 1987, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, si e' approvato il piano di riparto dei contributi in conto capitale ai comuni interessati ai mondiali di calcio del 1990 (cap. 7541).

Con D.P.R. 20 febbraio 1988 si e' costituito il Comitato per il coordinamento della programmazione dell'impiantistica sportiva (successivamente soppresso dall'art. 3 del decreto legislativo n. 418/89).

Con decreto ministeriale 30 marzo 1988, sentito il predetto Comitato, si sono approvati i programmi relativi al 1987, per la concessione: 1) dei mutui in conto capitale cui all'art. 2 co. 2 (cap.7543); 2) dei mutui ventennali, concessi dalla cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 2 comma 1 e 1-bis per le finalita' di cui all'art. 1 comma 1 lettere b) e c) (cap. 7544); 3) dei mutui decennali, concessi dall'Istituto per il credito sportivo, di cui all'art. 2 comma 1-ter (cap.7542).

Con D.M. 30 luglio 1988 si e' provveduto alla regolamentazione delle modalita' di erogazione dei contributi, rendendo possibili i conseguenti adempimenti contabili e i primi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge, sui fondi destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 lettere b) e c), si applica la riserva del 40% a favore del Mezzogiorno.

E' ormai in fase di elaborazione avanzata il terzo programma di finanziamenti a sostegno dell'impiantistica sportiva, approvato con D.M. 11/4/1991. E' infatti in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il Decreto Interministeriale Tesoro-Turismo previsto dall'art. 14 della legge n. 202/91, che consente l'accesso degli interessati ad altri istituti di credito, in alternativa alla Cassa Depositi e Prestiti, mantenendo il beneficio del contributo dello Stato sulle rate di ammortamento.

Circa lo stato di attuazione dei precedenti programmi di finanziamento si e' rivelata particolarmente opportuna la disposizione dell'art. 20 della legge 30.12.1991, n. 412, che ha consentito a questa Amministrazione di autorizzare, per gli impianti in corso di realizzazione, piccole varianti nei limiti del finanziamento gia' concesso, superando la precedente assoluta immodificabilita' dei progetti che, per il passato, aveva determinato notevoli inconvenienti.

Numerosissime sono state infatti le richieste di autorizzazione di perizie di variante intese all'utilizzazione delle economie realizzate nel corso dei lavori.

In attuazione dell'art. 15 della legge 23.12.1992, n. 498, che ha consentito la riassegnazione dei finanziamenti concessi e non utilizzati nel corso di un triennio da destinare esclusivamente al completamento degli impianti sportivi gia' finanziati, e rimasti incompiuti, questa Amministrazione ha provveduto ad emanare il DPCM 23 settembre 1993 recante criteri di intervento, termini e modalita' per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi.

Con tale provvedimento, senza operare alcun aggravio di spesa, sono state riutilizzate risorse di fatto "congelate", destinandole al completamento di impianti sportivi riconosciuti meritevoli di finanziamento, con il conseguente recupero, a servizio della collettivita', dei costi gia' sostenuti.

Al decreto in questione e' stata allegata una scheda informativa da compilare a cura dell'istante, contenente gli elementi da valutare per procedere ad una opportuna verifica della meritevolezza del finanziamento, sulla base dei criteri di valutazione delle domande, indicati nell'art. 2 del decreto stesso. Tale procedura di verifica e' ispirata a principi di trasparenza e razionalita' dell'azione amministrativa, ed e' stata pensata ed elaborata in modo da poter essere informatizzata immediatamente dopo l'istruttoria di ogni singola domanda.

L'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 1993, n. 542, che ha prorogato al 31.12.94 il termine per la definizione dei programmi di impiantistica sportiva relativi alla legge n. 289/89, ha consentito di attivare i 20 miliardi concessi dalla legge 30.12.1991 n. 412 (Legge finanziaria 1991) all'Istituto per il Credito Sportivo, per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, sia ad Enti locali che a società sportive.

LEGGE 30 DICEMBRE 1988 N. 556

Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

E' proseguita l'attuazione amministrativa della legge 556/1988 recante una serie di misure urgenti e straordinarie per la immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche connesse anche ai campionati mondiali di calcio.

Il provvedimento e' cosi' articolato:

a) art. 1-2 nuovi interventi dello Stato per lo sviluppo di strutture turistiche e ricettive;

b) art. 3 agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera per il finanziamento al settore turistico;

c) art. 4 interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva e al finanziamento di progetti FIO per informatizzare le iniziative di sviluppo turistico;

d) art. 5 proroga del regime delle agevolazioni al turismo straniero e motorizzato al 31.12.1991 (le misure previste dalla legge 192/86 sono scadute il 31.12.1988) e miglioramenti del sistema promozionale.

L'articolo 1 eroga 442 miliardi nel triennio 1988 - 90, di cui 21 miliardi come limite d'impegno annuo a decorrere dal 1989, cosi' ripartiti:

1988	100 miliardi
1989	146 miliardi
1990	196 miliardi

Almeno il 40% di tale somme e' riservato ai territori del Mezzogiorno.

Con D.M., pubblicato sulla G.U. n.10 del 13.1.1989, il Ministro per il Turismo d'intesa con il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica (art. 2 L. 217/83 ed ora soppresso ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 418 del 16 dicembre 1989) ha individuato le priorit , i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione dei fondi.

Il 70% dei fondi e' erogato a favore delle Regioni e Province autonome mentre il 30% e' riservato ad iniziative di carattere nazionale direttamente finanziate dallo Stato.

I progetti vengono valutati da una apposita commissione tecnica (art. 2 comma 2) presieduta dal Ministro per il Turismo.

Le spese per tale commissione sono di 100 milioni per il 1989 e di 100 milioni per il 1990 stanziati sul capitolo 1535.

I progetti per iniziative di interesse nazionale devono essere presentati entro 90 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto al Ministero del Turismo.

L'intervento a favore dei progetti approvati puo' consistere in:

a) contributi in conto capitale pari al 35% del costo dell'investimento;

b) contributi in conto interessi pari al 5,50% annuo dell'ammontare complessivo dei mutui di importo non superiore al 35% del costo dell'investimento per 20 semestralita'.

Per il finanziamento dei contributi in conto capitale e' stato istituito il capitolo 7545 con i seguenti stanziamenti: 1988: 100 miliardi, 1989 125 miliardi, 1990 175 miliardi.

Per il finanziamento dei contributi in conto interessi e' stato istituito il capitolo 7546 con uno stanziamento (limite annuo di impegno) di 21 miliardi dal 1989 in poi.

Con D.M. 30.12.1988, in G.U. del 5.1.1989, il Ministro del Tesoro (art. 1 comma 5 lettera b) ha provveduto ad individuare gli istituti di credito autorizzati a svolgere le operazioni di mutuo.

Le agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera comportano soltanto la garanzia dello Stato per il rischio del cambio (per variazioni eccedenti il 7%) e non sono previsti oneri finanziari.

L'articolo 4 della legge (comma 2) autorizza la spesa di 4 miliardi a decorrere dal 1989 per il finanziamento degli interventi diretti alla realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva in vista dei mondiali.

A tale scopo La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nel 1988 ai comuni e al CONI, per i lavori dello Stadio Olimpico di Roma, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato.

Come e' noto, su circa 2000 domande di finanziamento, sono stati approvati n. 19 progetti a carattere nazionale e n. 198 a carattere regionale.

Quanto ai primi, allo stato attuale, quattro progetti risultano ultimati, per altri sette sono quasi terminati i lavori, e per altri quattro sono stati disposti i provvedimenti di revoca.

Quanto ai progetti a carattere regionale, si evidenzia che nel corso dell'anno sono stati trasferiti alle Regioni, per le quali non si era gia' provveduto, i fondi relativi ai progetti da attuare, ad eccezione della Valle d'Aosta, che non ha ancora trasmesso la documentazione necessaria ai fini della liquidazione.

Nel corso dell'anno si e' provveduto, ove possibile, alla riassegnazione dei contributi derivanti da revocche di iniziative non andate a buon fine ma anche alla revoca di altri progetti per i quali sono venute a mancare le condizioni necessarie per la concessione dei contributi.

A seguito di tali procedimenti si sono attivate le procedure per ulteriori riassegnazioni dei contributi resi disponibili a favore di altri aventi diritto secondo le prescrizioni normative, che saranno perfezionate nel corso dell'anno.

E' possibile al momento individuare complessivamente n. 185 progetti localizzati nelle Regioni secondo quanto indicato di seguito: Abruzzo 5, Basilicata 2, Calabria 16 (in attesa di riassegnazioni a seguito di revoca di 7 progetti), Emilia Romagna 15, Friuli 4, Lazio 16, Liguria 8, Lombardia 7, Marche 10, Molise 5, Piemonte 10, Puglia 10 (in attesa di riassegnazioni a seguito di revoca di progetto), Sardegna 10, Sicilia 15, Toscana 17 (in attesa di riassegnazioni a seguito di revoca di un progetto), Umbria 4, Valle d'Aosta 2, Veneto 20.

L'articolo 12/bis della legge 237/93, recante interventi urgenti in favore dell'economia, ha disposto che i fondi recuperati dalle revocche di progetti a carattere nazionale nonche' quelli recuperati dal soppresso articolo 7 della legge 326/68 (complessivamente circa 100 miliardi), siano destinati al finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili ai sensi della legge 556/88 e per i quali sia stata regolarmente presentata domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Complessivamente sono state presentate 317 domande di cui 48 a carattere nazionale e 269 a carattere regionale.

Come nella legge 556/88 e' stata istituita un'apposita Commissione Tecnica, con decreto 4 agosto 1993, supportata da un'apposita Segreteria Operativa, per l'esame delle istante suddette.

Allo Stato attuale e' stata effettuata l'istruttoria delle domande relative a tutti i progetti a carattere nazionale, nonche', quelle relative alle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta.

LEGGE 30 DICEMBRE 1989 N. 424

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatesi nell'anno 1989 nel mare Adriatico

La legge 424/89 ha stanziato 245 miliardi al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dal fenomeno delle mucillagini con gravi e pesanti contraccolpi sull'economia delle località rivierasche.

Con D.M. del 16 marzo 1990 e' stata ripartita la somma di 204 miliardi (cap. 7548) sotto forma di contributi in conto interessi, in forma attualizzata, per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 217/1983 e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica, che vengano completate entro il 30 giugno 1991. Trattasi di mutui di durata decennale. Le somme assegnate alle Regioni sono state ripartite secondo i parametri previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 1990.

Con Decreto Ministeriale, sempre in data 16 marzo 1990, sono stati assegnati alle dette Regioni costiere 30 miliardi (cap. 7549) per la concessione di contributi ai comuni, alle province e agli enti pubblici e privati per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale, connesse all'attività turistica.

Tutte le regioni beneficiarie degli interventi a sostegno delle attività economiche hanno provveduto a trasmettere il programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche ed una valutazione di impatto ambientale relativo agli interventi previsti dalla legge in questione.

L'art. 2, comma 5, della legge finanziaria 405/1990 ha disposto per il 1991 un nuovo apporto per 20 miliardi.

La legge 25 agosto 1991 n. 284, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 424/89, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 20 miliardi.

L'art. 8 della legge 3 luglio 1991 n. 195 ha previsto per il 1992 (40 miliardi) e per il 1993 (50 miliardi) il rifinanziamento degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 217/1983 nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 424/1989.

La legge 500/1992 ha suddiviso i 50 miliardi tra il 1993 (30 miliardi) ed il 1994 (20 miliardi).

FONDI FIO 1989

Con delibera CIPE del 19 dicembre 1989 sono stati ammessi a finanziamento, tra gli altri, dei progetti di investimento riguardanti l'informatizzazione e lo sviluppo del settore turistico, proposti dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Il primo e' finalizzato alla costituzione del Centro Nazionale Informazioni per il Turismo (CNIT), che fornira' i necessari elementi conoscitivi per migliorare il sistema turistico.

Il secondo, denominato "Costa Verde Jonica - Sistema integrato strutture e servizi", mira alla realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale in zone di forte richiamo turistico.

" Centro Nazionale d'Informazione per il Turismo"

Con D.M. n. 109931 e' stato istituito, per l'esercizio 1990, il capitolo 7520 "interventi per la realizzazione del C.N.I.T.", con l'assegnazione di L. 35.705.000.000, finanziata con fondi FIO nell'ambito della riserva sugli stessi fondi del 1989 di L. 80.000.000.000, di cui all'art. 4, comma IV, del D.L. 4/11/1988 n. 465 convertito nella legge 30/12/1988 n. 556.

Ai sensi delle leggi sopra richiamate e della procedura stabilita dalla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989, l'Amministrazione ha indetto una gara per l'affidamento in concessione della realizzazione e prima gestione del progetto di costituzione del C.N.I.T.

Con parere n. 448 dell'8 maggio 1991, il Consiglio di Stato, nel reiterare l'avviso sfavorevole sul lotto "A" del progetto in esame relativamente alla utilizzazione del Palazzo della Civiltà e del Lavoro, già espresso con il parere n. 753 del 21 novembre 1990, ha, viceversa, invitato l'Amministrazione, in ordine alla realizzazione di cui al lotto "B", ad acquisire i pareri del Dipartimento della

Funzione Pubblica e del Provveditorato Generale dello Stato sullo schema di contratto con il Consorzio S.UN.SE.T., aggiudicatario della gara sopra richiamata.

Adeguandosi a tale parere l'Amministrazione ha trasmesso il suddetto schema e tutti gli atti al medesimo connessi ai su richiamati organi ed ha comunicato all'Ente EUR il definitivo parere negativo del Consiglio di Stato.

In data 21 novembre 1991 il Dipartimento della Funzione pubblica ha trasmesso copia del parere favorevole, espresso dalla Commissione per il coordinamento dell'informatica nella Pubblica Amministrazione nella seduta del 21 ottobre 1991.

In data 21 dicembre 1991 il Provveditorato Generale dello Stato, ha comunicato il proprio avviso favorevole in ordine al progetto in questione.

In data 27 novembre 1991 e' stato stipulato l'atto aggiuntivo alla convenzione redatta in data 11 luglio 1990 con il consorzio S.UN.SE.T., con il quale si e' provveduto a recepire le indicazioni del Consiglio di Stato.

In particolare:

- 1) sono stati annullati gli articoli della convenzione in cui erano contenuti riferimenti al lotto "A" del progetto;
- 2) sono state accolte le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il parere n. 753/90 in ordine ai riferimenti normativi al D.M. 8 febbraio 1980 (art. 6, lettera b);
- 3) all'art. 17, II comma e' stato previsto l'obbligo per il concessionario di recepire le eventuali varianti che il Provveditorato Generale dello Stato ed il Dipartimento della Funzione Pubblica dovessero richiedere.

In data 18 dicembre 1991 la Corte dei Conti ha registrato i decreti di approvazione della convenzione e dell'atto aggiuntivo stipulati con il Consorzio S.UN.SE.T. per la realizzazione del C.N.I.T.

Nel 1993 lo stanziamento di cui sopra non e' stato utilizzato, in quanto la legge n. 237/1993 ha stabilito che doveva essere stipulato un nuovo contratto, seguendo le procedure previste del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che ha istituito l'Autorita' per l'informatica nella P.A. Pertanto, al fine di avviare le procedure attuative del disposto normativo su richiamato, e' stato predisposto uno schema di convenzione da stipulare con il Consorzio S.UN.SE.T. Detto Consorzio, in data 30.11.93, ha trasmesso il progetto

tecnico-esecutivo, che e' stato inviato in data 2.12.93 all'Autorita' per l'informatica nella P.A. per la richiesta del prescritto parere.

"COSTA VERDE JONICA"

I fondi stanziati ammontano a L. 55 miliardi di cui L. 24.822 milioni come prima assegnazione che sono stati iscritti sul cap. 7551 dello stato di previsione del bilancio del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in quanto assegnatario dei fondi stessi.

I rapporti tra il Ministero del Turismo e dello Spettacolo e il Consorzio Volontario per la valorizzazione turistica del litorale tarantino occidentale (esecutore del progetto) sono stati regolamentati con la convenzione n. 7 di repertorio approvata con D.M. 16/5/90 registrato alla Corte dei Conti il 18 luglio 1990 reg. 6 foglio 206.

La consegna dei lavori e' avvenuta nei termini fissati dalla delibera CIFE (120 gg. dalla data di pubblicazione della delibera stessa sulla G.U.).

L'ultimazione dei lavori, a norma della Convenzione, avrebbe dovuto aver luogo entro i 270 giorni successivi, ma detto termine non e' stato rispettato in quanto i lavori per la realizzazione del progetto sono stati oggetto di "inibizione" con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali datato 21/6/1991: detto decreto e' stato a sua volta annullato con successivo provvedimento datato 19/12/1991.

Nel 1993 e' stata disposta una integrazione di L. 2.953.723.000 a favore del suddetto capitolo.

MINISTERO DEL TESORO

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 16.10.1975, N. 492 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 376 (artt. 14, 15 e 16)	Provvedimenti per il rilancio dell'economia	8782 (art.14)
		8781 (art.15)
		8783 (art.16)
- L. 16.10.1975, N. 493 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 377 (artt. 9, 10/I c. e 10/V c.)		8784 (art.9)
		8785 (art.10 c.1)
		8792 (art.10 c.5)
- L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	
- L. 8.8.1977, N. 546		8786
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c.1)		8787
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c.1 e 2)		
- L. 23.1.1992, N. 34 (art. 2)		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 10)	Ulteriori provvedimenti per il completamento dell' opera di ricostruzione e di svilup po delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976	8809
- L. 2.5.1983, N. 156 (art. 1, c. 2)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982	8797

- | | | |
|--|--|---|
| - L. 29.12.1984, N. 798
(artt. 2 e 5) | | |
| - L. 22.12.1986, N. 910
(art. 7, c.1) | Nuovi interventi per la salva <u>guardia</u> di Venezia | 8812 |
| - L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.12) | | |
| - L. 8.11.1991, N. 360
(art. 2, c.1, lett. b) | | |
| | Disposizioni per il completa <u>mento</u> della ricostruzione del <u>le</u> zone del Friuli-Venezia G. <u>olp</u> ite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Mar <u>che</u> colpite da calamità | 8796 |
| - L. 1.12.1986, N. 879
(art.5) | | |
| | Interventi in favore della regione Siciliana per la rico <u>struzione</u> e riparazione edili <u>zia</u> nelle zone del Belice col <u>pite</u> dal terremoto del 1960 | 8817 |
| - L. 27.3.1987, N. 120
di conversione del
D.L. 26.1.1987, N.8
(art. 13-bis) | | |
| - L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.5) | | |
| - L. 31.12.1991, N.433
(art. 8, c.1) | | |
| | Misure urgenti per l'attuazio <u>ne</u> dell'intervento idrogeolo <u>gico</u> e forestale nella regio <u>ne</u> Calabria | 8789 |
| - L. 29.12.1990, N. 432
- DD.L. 10.3.1993, N. 57
e 20.5.1993, N.148
(art. 3, c.9) | | |
| | Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitro <u>fe</u> | 5955 (art. 14, c.1)
8775 (art. 2, c.10
art. 12
art. 13)
8776 (art.2,c.10
art.8)
8777 (art. 7, c. 2) |
| - L. 9.1.1991, N. 19
e successive
modificazioni | | |
| | Disposizioni per la ricostruzio <u>ne</u> e la rinascita delle zone col <u>pite</u> dagli eventi sismici del di <u>cembre</u> 1990 nelle province di Si <u>racusa</u> , Catania e Ragusa | 8778 |
| - L. 31.12.1991, N.433
(artt.1,c.1 e 8,c.2) | | |

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- DD.LL. 7.10.1993,N.401 6.12.1993,N.504 4. 2.1994,N. 91 31. 3.1994,N.223 30. 5.1994,N.328	Contributo straordinario alle regioni colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre ottobre e novembre 1993	8785
- L., 23.6.1994,N. 402 di conversione del D.L.26.4.1994,N.248	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna	8788

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti) destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, é risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che é stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi

dell'art. 51 della legge numero 833 e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive regioni.

- art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva ripartita tra le regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (commi 1 e 2): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200

miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle regioni.

- art. 10-quinquies: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1993 nonché, per la gestione 1994, la situazione al 30 giugno, concernente gli interventi di cui sopra.

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 600,00 miliardi (di cui: a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del tesoro e b) lire 290 miliardi dal Ministero del bilancio)

GESTIONE: 1976-1993

Situazione a tutto il 31 dicembre 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	23,338	12,117	12,117	-	-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788	-	-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926	-	-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297	-	-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324	-	-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501	-	-
LAZIO	50,267	12,566	12,566	-	-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374	-	-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999	-	-
MARCHE	19,025	16,756	16,756	-	-
MOLISE	15,010	13,752	11,660	-	2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162	-	-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057	-	6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617	-	-
SICILIA	66,906	16,726	16,726	-	-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873	-	-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516	-	-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142	-	-
VENETO	36,013	16,733	16,733	-	-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660	-	-
TRENTO	8,550	8,550	8,550	-	-
Totale	600,000	310,000	301,344	-	8,656

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 310,000 miliardi

GESTIONE: 1994

Situazione al 30 giugno 1994

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

ART. 15

OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI CAP. 8781/TESORO (*)

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1993

Situazione a tutto il 31 dicembre 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,710	-	-
CALABRIA	6,852	6,852	4,962	-	1,890
CAMPANIA	11,159	11,159	11,159	-	-
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	2,137	-	-
LAZIO	6,992	6,992	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	6,169	-	4,697
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,488	-	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	77,038	-	22,962

(*) Nell'anno finanziario 1993 la numerazione del capitolo è cambiata (cap. 8784) per la reiscrizione dei Rs perenti (ed il conseguente pagamento) in favore della regione Calabria - tenuto conto che il cap. 8781 è stato utilizzato per un altro intervento.

ART. 15

OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI CAP. 8781/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1994

Situazione al 30 giugno 1994

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMERIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

ART. 16

OGGETTO: COMPLETAMENTO
OPERE REGIONALI

CAP. 8783/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1993

Situazione a tutto il 31 dicembre 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,402	-	0,308
CALABRIA	6,852	6,852	5,973	-	0,879
CAMPANIA	11,159	11,159	9,176	-	1,983
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,760	-	0,377
LAZIO	6,992	6,992	5,096	-	1,896
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,426	-	3,496
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,488	2,488	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	83,866	-	16,134

ART. 16

OGGETTO: COMPLETAMENTO
OPERE REGIONALI ..

CAP. 8783/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000

GESTIONE: 1994

Situazione al 30 giugno 1994

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

ART. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

CAP. 8784/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1976-1993

Situazione a tutto il 31 dicembre 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,350	-	-
CALABRIA	10,000	10,000	9,159	-	0,841
CAMPANIA	8,468	8,468	8,468	-	-
EMILIA ROM.	8,931	8,931	8,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	4,681	-	0,319
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,836	7,836	7,836	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,053	-	-
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,240	-	0,360
PUGLIA	8,324	8,324	-	-	8,324
SARDEGNA	9,500	9,500	8,168	-	1,332
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,200	-	-
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
Totale	128,811	128,811	107,154	-	21,657

ART. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

CAP. 8784/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1994

Situazione al 30 giugno 1994

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE ACSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

ART. 10, 1° c.

OGGETTO: ZOOTECNIA

CAP. 8785/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1993

Situazione a tutto il 31 dicembre 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	9,543	9,543	9,543	-	-
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	8,535	8,535	2,595	-	5,940
CAMPANIA	18,592	18,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	-	7,866
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,824	5,824	5,824	-	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	-	9,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMERIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	8,830	8,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
Totale	160,000	160,000	114,546	-	45,454

ART. 10, 1° c.

OGGETTO: ZOOTECNIA

CAP. 8785/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1994

Situazione al 30 giugno 1994

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

ART. 10 quinquies OGGETTO: FORESTAZIONE CAP. 8792/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1993 Situazione a tutto il 31 dicembre 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,500	-	-
MOLISE	0,500	0,500	0,176	-	0,324
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	0,559	-	0,941
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMERIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
Totale	15,000	15,000	11,867	-	3,133

ART. 10, V c.

OGGETTO: FORESTAZIONE

CAP. 8792/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1994

Situazione al 30 giugno 1994

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
AERUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMERIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

In applicazione del quarto comma dell'art. 15 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dal secondo comma dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si segnala che le somme ancora disponibili a valere sugli stanziamenti recati dalle predette leggi n. 492/75 e n. 493/75, seppure siano trascorsi ben oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore, devono rimanere a disposizione delle regioni in ragione della circostanza che gli interventi sono finanziati da questo Ministero sulla base di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, delle leggi in discorso.

Le regioni, avendo a suo tempo adottato gli atti di impegno, registrano tuttora tra i residui attivi le quote residuali loro spettanti, attivando le richieste di pagamento al perfezionarsi dei singoli stati di avanzamento delle opere.

Peraltro sembra opportuno segnalare che la utilizzazione in termini di cassa, rispetto alle somme a suo tempo ripartite dal CIPE, fa registrare, al termine del primo semestre 1994 le seguenti percentuali:

Legge 492/75:

- art. 14: 97%
- art. 15: 77%
- art. 16: 84%

-

Legge 493/75:

- art. 9: 83%
- art. 10, comma 1: 72%
- art. 10, comma 5: 79%

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - LEGGE 1° DICEMBRE 1986, n.879 - LEGGE 23 GENNAIO 1992, N.34.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello stesso anno (cap. 8786).

La legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, per complessive lire 400 miliardi, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.(cap.8787).

La legge 8 agosto 1977, n. 546 ha concesso un ulteriore contributo di complessive lire 2.375 miliardi, di cui lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 (cap. 8786) nonché un contributo speciale di complessive lire 400 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76 (cap. 8787).

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985 (cap. 8786).

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale di lire 200 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 (cap. 8787).

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare con il comma 1, del predetto articolo

1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate (cap. 8786).

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tab. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Con legge finanziaria 1992 (tab. F) è stato provveduto a rimodulare lo stanziamento di lire 162 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 73 miliardi, 49 miliardi e 40 miliardi le quote da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1992, 1993 e 1994.

La successiva legge finanziaria 1993 (tab. F) ha disposto poi una ulteriore modulazione degli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1993 e 1994, fissando in lire 9 miliardi la quota da iscrivere in bilancio (cap. 8786) per l'anno finanziario 1993, ed in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 30 miliardi e lire 30 miliardi quelle da prevedere per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), infine, ha ridotto a lire 15 miliardi lo stanziamento riferito all'anno 1994, rinviando all'anno 1997 il restante importo di lire 5 miliardi, nel mentre ha contenuto in lire 30 miliardi l'importo da prevedere per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Con la legge 23 gennaio 1992, n. 34, infine, è stato assegnato (art.2) alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di complessive lire 15 miliardi per gli anni 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi annui, per provvedere all'esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui al predetto art. 1 della legge n. 879/'86 (cap. 8786).

L'autorizzazione di spesa, pari a lire 5 miliardi, riferita all'anno 1994 è stata poi rimodulata dalla legge finanziaria 1994 (tab. F), la quale ha determinato in, rispettivamente, lire 3 miliardi ed in lire 2 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995.

CAPITOLO 8786 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.975,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	4.876,00
b) Pagamenti eseguiti	4.876,00
c) Residui propri	=
d) Residui stanziamento (*)	14,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)	14,00
b) Pagamenti eseguiti	14,00

CAPITOLO 8787 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.340,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	825,00
b) Pagamenti eseguiti	825,00
c) Residui propri	=
d) Residui stanziamento (*)	77,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)	77,00
b) Pagamenti eseguiti	58,50

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 11, del D.L. 155/93, convertito in L. 243/93.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N.828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame é stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni é stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazione a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>anno</u>	<u>lire</u>	(in miliardi)
1984	42,5	
1985	52,5	
1986	82,5	
1987	52,5	
1988/1996	2,5	per anno
1997 e seg.	15,0	

CAPITOLO 8809 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	300,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	275,00
b) Pagamenti eseguiti	275,00
c) Residui propri	=
d) Residui stanziamento (*)	2,5
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)	2,5
b) Pagamenti eseguiti	2,5

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 11, del D.L. 155/93, convertito in L. 243/93.

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N.156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

La legge finanziaria 1994 (tab.F), peraltro, ha soppresso lo stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994, facendolo slittare agli anni 1997 e seguenti.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	40,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	20,00
b) Pagamenti eseguiti	20,00
c) Residui propri	=
d) Residui stanziamento (*)	2,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)	2,00
b) Pagamenti eseguiti	=

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 11, del D.L. 155/93, convertito in L. 243/93.

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N.798, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, comma 1, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			
	1984	1985	1986	TOTALE
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art.2, ultimo comma, della legge n. 171/73 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS.Giovanni e Paolo	5	5	2	12
Totale	24	54	2	80

L'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al

finanziamento degli interventi di competenza della regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 798/84 sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

Per l'anno 1989 l'iscrizione in bilancio è stata successivamente ridotta per l'importo di lire 17,750 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155. Il predetto importo è stato poi reiscritto nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990 ai sensi del comma 4 della medesima norma.

L'art. 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), per le stesse finalità sopra richiamate, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1990, nell'ambito della quale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro pubblici, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 300 miliardi la quota della predetta anticipazione da destinare alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza per la salvaguardia di Venezia, in ragione di lire 35,5 miliardi per l'anno 1988, di lire 110 miliardi per l'anno 1989 e di lire 154,5 miliardi per l'anno 1990.

Successivamente le leggi finanziarie 1989 (tab. A) e 1990 (tab. F) hanno rimodulato l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 67/88, facendo slittare all'anno 1991 e 1992, tra l'altro, rispettivamente la quota di lire 110 miliardi relativa all'anno 1989 e di lire 50 miliardi relativa all'anno 1990.

Relativamente a queste ultime due quote, pari a complessive lire 160 miliardi, la legge finanziaria 1991 (tab. F), ha provveduto ad un ulteriore frazionamento determinando in lire 30,6 miliardi, lire 89,7 miliardi e lire 39,7 miliardi gli stanziamenti relativi, rispettivamente, agli anni 1991, 1992 e 1993; modulazione poi confermata per quest'ultimi due anni anche dalla legge finanziaria 1992 (tab. F).

La legge finanziaria 1993 (tab. F) con riferimento alla quota di autorizzazione di spesa posta a carico dell'anno finanziario 1993, pari a complessive lire 39,7 miliardi, ne ha rimodulato l'iscrizione in bilancio prevedendo per l'anno 1993 uno stanziamento di lire 29,7 miliardi e per il 1994 il residuo stanziamento di lire 10 miliardi.

La successiva legge finanziaria 1994 (tab.F) ha rimodulato quest'ultimo importo determinando in lire 2 miliardi la quota da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994 ed in lire 8 miliardi quella da far slittare nell'anno 1995.

Per effetto, poi, delle disposizioni contenute all'art. 12, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 l'autorizzazione di spesa residuale relativa alla legge 11 marzo 1988, n. 67, è stata ridotta per gli anni 1993 e 1994, rispettivamente, di lire 29,7 miliardi e di lire 0,5 miliardi.

Con l'art. 2, comma 1, lett.b) della legge 8 novembre 1991, n. 360, era stato inoltre provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Veneto un ulteriore contributo di lire 16 miliardi per l'anno 1991 per il finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale.

CAPITOLO 8812 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	540,80
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	531,30
b) Pagamenti eseguiti	531,30
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità

Con l'articolo 5 della legge in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Ariano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab.A per il 1989 e tab. F dal 1990 in poi).

<u>CAPITOLO 8796 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	12,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	6,00
b) Pagamenti eseguiti	6,00
c) Residui propri	=
d) Residui stanziamento (*)	1,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)	1,00
b) Pagamenti eseguiti	1,00

(*) Residui formatisi in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 11, del D.L. 155/93, convertito in L. 243/93.

LEGGE 27 MARZO 1987, N.120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è stato assicurato nell'ambito delle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n.910 pari a complessive lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Relativamente all'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro gli stanziamenti necessari sono stati individuati, per gli anni 1987, 1988 e 1989 in, rispettivamente, lire 64,8 miliardi, lire 74,8 miliardi e lire 76,8 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa agli anni dal 1989 al 1992 in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota da destinare per gli stessi anni alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (tab. F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di lire 98 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 50 miliardi e in lire 48 miliardi, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

Relativamente alla quota prevista per l'anno 1993, pari a lire 48 miliardi, la legge finanziaria 1993 (tab.F) ha provveduto a rideterminare in lire 28 miliardi e lire 20 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1993 e 1994.

Da ultimo la legge finanziaria 1994 (tab.F) ha provveduto a frazionare la quota dell'anno 1994, determinando in lire 10 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per lo stesso anno ed in lire 10 miliardi l'importo residuo da far slittare all'anno 1995.

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stata incrementata per complessive lire 100 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n.67/88 sopra richiamata, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione dei vari interventi nelle zone del Belice.

A fronte della predetta autorizzazione di spesa integrativa sono state individuate, rispettivamente, in lire 27 miliardi e lire 67 miliardi le quote da assegnare al capitolo 8817 per il finanziamento degli interventi posti a carico del Ministero del tesoro per gli anni 1992 e 1993. La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha infine frazionato l'importo di lire 67 miliardi di cui sopra, individuando in lire 37 miliardi la quota del predetto stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1993 e in lire 30 miliardi quella da iscrivere per l'anno finanziario 1994.

La legge finanziaria 1994 (tab.F) ha poi rideterminato in lire 20 miliardi la quota del predetto finanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno 1994, facendo slittare all'anno 1995 la restante parte (lire 10 miliardi).

Per consentire, poi, la prosecuzione degli interventi di cui trattasi, la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, ha autorizzato con l'art. 2, comma 10, una ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

<u>CAPITOLO 8817 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	890,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	768,40
b) Pagamenti eseguiti	695,40
c) Residui propri	73,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.432 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del tesoro di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992, tab.D), è stato inoltre provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di lire 400 miliardi.

Con l'art.3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive lire 1.340 miliardi per il periodo 1993-1995, di cui lire 390 miliardi nel 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93, il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di lire 3,5 miliardi e di lire 2,7 miliardi, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis.

<u>CAPITOLO 8789 - TESORO</u>		(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA		2.973,80
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993		
a) Impegni assunti		1.640,00
b) Pagamenti eseguiti		1.639,90
c) Residui propri		=
d) Residui stanziamento (*)		390,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994		
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)		390,00
b) Pagamenti eseguiti		246,23

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 11, del D.L. 155/93, convertito in L. 243/93.

LEGGE 9 gennaio 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

a) articolo 2

Con l'articolo in questione é stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati i seguenti contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 200 miliardi per i periodi 1991-1997, di cui:

(cap. 8775)

lire 30 miliardi per l'anno 1991

lire 27 " " " 1992

lire 22 " " " 1993

La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha confermato in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, mentre la successiva legge finanziaria 1994 (tab.F) ha determinato in lire 19 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1994, ed in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Veneto :

(cap. 8776)

lire 52 miliardi per lo stesso periodo, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

La legge finanziaria 1994 (tab.F) ha individuato in lire 6 miliardi la spesa da imputare all'anno finanziario 1994, prevedendo invece l'importo di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 120 miliardi per il periodo
(comma 1) (cap.8775) 1991-1997, di cui lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993;

Veneto (comma 2) : lire 8 miliardi per gli anni 1991 -
(cap. 8776) 1994, in ragione di lire 2 miliardi
per ciascun anno.

A seguito delle modifiche introdotte, tra l'altro, all'art. 2 della L. n. 19/91 dalla sopra richiamata legge n. 237/93 parte dell'originaria autorizzazione di spesa di lire 120 miliardi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, in precedenza attribuita al capitolo 8775, è stata riassorbita, come già rilevato, in quella da iscrivere al capitolo 8777 tenuto conto della nuova formulazione degli articoli 7 e 8 della legge 19/91.

L'autorizzazione di spesa ex articolo 8, comma 2, della stessa legge 19/91, pari a complessive lire 8 miliardi, confermata anche dalla nuova formulazione dello stesso articolo, continua invece a far riferimento, come iscrizione in bilancio, allo stesso capitolo 8776 in relazione alle medesime finalità, unitamente a quella residuale di lire 40 miliardi derivante dal contributo speciale, pari a complessive lire 50 miliardi, in precedenza riferito al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ex articolo 9, comma 6 della legge 19/91), e all'ulteriore spesa di complessive lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, relative entrambe al finanziamento delle imprese collocate nelle zone montane della provincia di Belluno.

A fronte di queste ulteriori autorizzazioni di spesa, pari a complessive lire 50 miliardi (40 miliardi + 10 miliardi), sono stati poi individuati in lire 10 miliardi, lire 20 miliardi (15 miliardi + 5 miliardi) e lire 20 miliardi (15 miliardi + 5 miliardi) gli ulteriori stanziamenti da iscrivere in bilancio al cap. 8776 per gli anni, rispettivamente, 1993, 1994 e 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab.F), nel rimodulare globalmente le predette autorizzazioni di spesa ha infine determinato in lire 17 miliardi l'importo complessivo da iscrivere in bilancio al cap. 8776 per l'anno finanziario 1994, ed in lire 15 miliardi e lire 10 miliardi gli importi da prevedere per i successivi anni 1995 e 1996.

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (articolo 2, comma 13), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1993, n. 237, sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo di cui trattasi, prevedendo un contributo speciale in favore della medesima regione di complessive lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997 per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Relativamente agli anni 1994 e successivi la legge finanziaria 1994 (tab. F), a fronte della residua autorizzazione di spesa, ha determinato in lire 17 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994, e, rispettivamente, in lire 27 miliardi e 32 miliardi gli importi da riferire agli anni 1995 e 1996.

Si evidenzia, inoltre, che l'autorizzazione di cui sopra, da iscrivere al capitolo 8777 limitatamente a lire 197 miliardi, assorbe quelle recate dagli articoli 7, commi 1 e 2 (capitoli 8166 e 8775) e 8, comma 1 (capitolo 8775), della legge 19/91, anteriormente alle modifiche in esame, e non ancora utilizzate, pari, rispettivamente a lire 77 miliardi (capitolo 8166) a lire 10 miliardi (capitolo 8775) e a lire 110 miliardi (capitolo 8775). La differenza di complessive 23 miliardi rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla nuova normativa è da imputarsi al fatto che quota parte degli stanziamenti in precedenza previsti dalla stessa legge 19/91 sono stati nel frattempo utilizzati secondo le pregresse iscrizioni in bilancio (lire 13 miliardi sul capitolo 8166 e lire 10 miliardi sul capitolo 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

d) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale Jugoslava é stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

La legge finanziaria 1994 (tab.F), ha poi individuato in lire 20 miliardi, in lire 20 miliardi e in lire 5 miliardi gli importi della residua autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 1994, 1995 e 1996.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 é stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto - legge 27 giugno 1994, n. 414 (art. 42, comma 2), in corso di conversione, le disposizioni di cui, tra l'altro, al presente articolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 1994, prevedendo a tale scopo una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994.

f) articolo 14, comma 1

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

Per effetto della stessa norma integrativa richiamata al precedente punto e), le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate anch'esse al 31 dicembre 1994, nel mentre l'autorizzazione di spesa aggiuntiva relativa è stata prevista in lire 6 miliardi per l'anno 1994.

Le autorizzazioni di spesa a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per le finalità sopra richiamate, tenuto conto anche delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge 19/91, trovano corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei sottoindicati capitoli di spesa:

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	24,00
b) Pagamenti eseguiti	24,00
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	312,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	95,00
b) Pagamenti eseguiti	95,00
c) Residui propri	=
d) Residui stanziamento (*)	49,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)	49,00
b) Pagamenti eseguiti	39,00

CAPITOLO 8776 - TESORO (Veneto) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	110,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	22,00
b) Pagamenti eseguiti	22,00
c) Residui propri	=
d) Residui stanziamento (*)	20,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)	20,00
b) Pagamenti eseguiti	20,00

CAPITOLO 8777 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	197,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	12,00
b) Pagamenti eseguiti	12,00
c) Residui propri	=
d) Residui stanziamento (*)	20,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)	20,00
b) Pagamenti eseguiti	17,00

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 11, del D.L. 155/93, convertito in L. 243/93.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 5 dicembre 1988 n. 521 (art. 27,28, 29 e 30) "Misure di potenziamento delle Forze di e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" CAP. 8438

ATTIVITA'

Con la legge 521/88, è disposta un' autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993, di cui lire 11.600 milioni per il triennio 1989/1991:

es. 1989	lire	400.000.000
es. 1990	lire	11.000.000.000
es. 1991	lire	200.000.000

Il programma straordinario degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - stabilito con decreto del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989, n.333/UPP di volta in volta modificato per effetto delle note disposizioni di cui alle leggi finanziarie dal 1989 al 1992 e, di recente ancora modificato relativamente al piano finanziario, in conseguenza della rimodulazione degli stanziamenti operati dalla finanziaria 1993, che ha disposto il nuovo riparto come segue:

es. 1993	es. 1994	es. 1995	es. 1996
(in miliardi)			
50.-	70.-	100. -	224,2

prevede, secondo le proposte formulate da quello stesso Dicastero:

Regione	Numero Interventi Programmati	Somme Stanziate (in miliardi)	Finanziam. finora effett. (es. 1989-92 in miliardi)
PIEMONTE	7	23.-	2,5
LIGURIA	8	23	2
LOMBARDIA	4	22,-	-
FRIULI V.G.	7	20,3	6,6
VENETO	9	24,-	4,-
EMILIA ROMAGNA	8	28,7	8,5
TOSCANA	6	39,-	8,5
MARCHE	5	25,-	2,5
UMBRIA	4	18,-	1,-
LAZIO	11	75,-	17,-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ABRUZZO	6	20	1.-
CAMPANIA	9	32,-	2.-
PUGLIA	6	21,-	2.-
BASILICATA	1	2,-	-
CALABRIA	7	18,-	2.-
SICILIA	12	39,-	2,7
SARDEGNA	3	20,-	1,5
	<hr/> 113	<hr/> 450,-	<hr/> 11,6

riserva (10%)

I relativi interventi sono in fase di realizzazione.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, IV e V comma)

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge	25 luglio	1952	n.	949
Legge	23 dicembre	1962	n.	1774
Legge	28 maggio	1973	n.	295
D.P.R.	9 novembre	1976	n.	902
Legge	28 novembre	1980	n.	784
Legge	14 maggio	1981	n.	219
Legge	25 marzo	1982	n.	94
Legge	10 maggio	1983	n.	189
Legge	27 febbraio	1985	n.	49
Legge	5 aprile	1985	n.	118
Legge	5 aprile	1985	n.	135
Legge	3 ottobre	1985	n.	526
Legge	1 marzo	1986	n.	64
Legge	8 novembre	1986	n.	752
Legge	22 dicembre	1986	n.	910
Legge	11 marzo	1988	n.	67
Legge	2 maggio	1990	n.	102
Legge	30 luglio	1990	n.	218
Legge	22 ottobre	1990	n.	306
Legge	29 novembre	1990	n.	366
Legge	9 gennaio	1991	n.	19
Legge	28 giugno	1991	n.	208
Legge	31 dicembre	1991	n.	433
Legge	23 gennaio	1992	n.	32
Legge	5 febbraio	1992	n.	81
Legge	14 febbraio	1992	n.	185
Legge	18 gennaio	1993	n.	68

LEGGE N.949/52, ART.37- INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTI

Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa, ai sensi dell'art.37 della L.n.949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno piu' residui, detto Fondo è stato incrementato :

- a) con l'art.30 della L.n.526/82 della somma di 1.350 md. ripartita in ragione di 140 md. per ciascuno degli anni dal 1982 al 1989, rifinanziata per 150 md.(1993) dalla L.500/92;
- b) con l'art. 19, comma 1 della L.n.130/83 della somma di 980 md. ripartita in ragione di 140 md. per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990;
- c) con l'art.14, comma 6, della L.n.887/84 della somma di 560 md. ripartita in ragione di 80 md. per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991;
- d) con l'art.11, comma 8 e 9, della L.n.41/86 della somma di 750 md. rimodulata in : 150 md.(1986), 100 md. (1987-88), 30 md. (1989), 100 md.(1990-91), 70 md. (1992), 50 md. (1993-94);
- e) con l'art.3, comma 6 della L.n.910/86 della somma di 490 md. ripartita e rimodulata come segue: 70 md. (1987-88-89-90-91), 30 md. (1992), 50 md. (1993), 130md. (1994);
- f) con l'art.15, comma 43 della L.n.67/88 della somma di 840 md., ripartita e rimodulata in: 120 md. (1988-1991), 50 md. (1992-93), 200 md.(1994), 170 md.(1995), 130 md.(1996);
- g) con l'art. 28, comma 1/c del D.L.n.415/89 delle somme di 80 md.(1989) e 150 md.(1990);
- h) con l'art.1 della L.n.321/90 della somma di 750 md. così articolata: 150 md.(1991), 50 md.(1992), 100 md. (1993), 150 md.(1994-95-96);
per ciascuno degli anni '94 e '95;
- i) con legge Finanziaria '92 e '93 rispettivamente per 150 md. annui;
- l) con l'art. 3 e 4 della L.237/93 della somma di 400 md. ripartiti in ragione di: 100 md per il 1991 e 150 md.
- m) con Legge Finanziaria '94 per 200 md.

I rifinanziamenti complessivi sono stati rimodulati dalla legge finanziaria '94 in 350 md. ('94), 380 md. ('95), 350 md. ('96) e 350 md. ('97).

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	6.700
b) autorizzazioni a tutto il 1993	5.070
c) impegni assunti a tutto il 1993	4.670
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	4.670
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	1.630

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	550
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	550
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	400
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	400

LEGGE N.1774/62 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Contributi a favore del Consorzio autonomo del Porto di Genova.

Con la L.1774/62 è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanziava a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova .

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali di Genova passa da 4,5 ml. a 100 ml., a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 .

Con L. 1251/67 art.1 è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio autonomo al 31.12.2002.

Il contributo di cui alla legge è stato inoltre ulteriormente aumentato con L. 798/81, a partire dal 1980, a 7 md. annui.

Gli stanziamenti a carico del Tesoro (D.G.T.) sul capitolo di spesa 4519, vengono corrisposti mediante accreditamento su apposita contabilità speciale (n.3920) presso la Tesoreria provinciale di Genova, intestata al citato Consorzio autonomo.

Con Legge 84/94 art. 13/2c vengono a cessare dal 1.1.94 i contributi erogati dallo Stato alle organizzazioni portuali previste dalle rispettive leggi istitutive, il termine è stato successivamente prorogato all'1.1.95 dal D.L.100/94.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	162,7
b) autorizzazioni a tutto il 1993	99,7
c) impegni assunti a tutto il 1993	99,7
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	-
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	-

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	7,0
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	7,0
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	-

LEGGE n.295/73 e successive integrazioni e rifinanziamenti

Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale.

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973, n.295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso. Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno piu' residui, detto fondo é stato incrementato :

- a) con l'art.11 della legge n.526/82 per 2.290 md.di lire inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988 .
A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria n.415/91, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.
La rimodulazione delle autorizzazioni é pertanto la seguente: 100 md.(1983), 280 md.(1984-87), 350 md.(1988-89), 50 md.(1991-92), 20 md. (1993) , 40 md.(1994), 60 md.(1995).
- b) con l'art.8 della legge n.130/83, comma 1.2, per 2.500 md., ridotti a 2.473,5 md. (art.18 L.n.730/83) e quindi a 2.323,5 (L.n.415/91) .
Le autorizzazioni complessive sono quindi modulate nel modo che segue: 88,5 md.(1984), 322 md.(1985-87), 450 md.(1988-89), 145 md.(1990), 50 md.(1991), 44 md.(1992), 20 md.(1993), 40 md.(1994), 70 md.(1995).
- c) con l'art.18, comma 8 e 9, L.n.730/83 per 2.500 md. L'autorizzazione complessiva é stata poi ridotta a 2.200 md. (L.415/91) . La ripartizione annuale é pertanto la seguente: 200 md. (1985), 400 md. (1986-88), 200 md (1989-90), 100 md. (1991), 20 md.(1993), 50 md (1994), 100 md.(1995), 130 md. (1996).
- d) con l'art.9 della L.887/84 per 2.400 md., poi modificati dalla L.n.415/91 in 2.000 md., con la seguente autorizzazione e modulazione di spesa: 150 md.(1986), 390 md.(1987), 465 md.(1988-90), 50 md (1991), 15 md. (1992), 20 md.(1993), 60 md.(1994), 105 md (1995), 280 md.(1996) .
- e) con l'art.11 (comma 6) della L.n.41/86 per 1.000 md., ridotti a 900 con la L.n.415/91, cosi' articolati: 50 md.(1987), 100 md.(1988), 170 md.(1990), 100 md.(1991), 20 md.(1992-93), 60 md.(1994), 105 md.(1995), 275 md.(1996).
- f) con l'art. 1 comma 10 della L.237/93 di conversione del D.L. 149/93, il fondo contributi è ulteriormente incrementato di 100 md. annui nel '94 e nel '95.

La legge finanziaria per il '94 modula al cifra complessiva di 1.575 md. nelle quote annue di: 200 md. (1994), 440 md. (1995), 540 md. (1996), 395 md. ('97 e suc.).

Il capitolo di competenza dei conferimenti al fondo é il 7775 del bilancio (D.G.T.).

f) con l'art.1, comma 1, della L. 304/90 per 134,7 md. (42,3 md. per il '91 e 92,4 per il '92).

g) con l'art. 1 comma 10 della L.237/93 di conversione del D.L. 149/93, il fondo contributi è ulteriormente incrementato di 100 md. annui nel '94 e nel '95.

La legge finanziaria per il '94 modula al cifra complessiva di 1.575 md. nelle quote annue di: 200 md. (1994), 440 md. (1995), 540 md. (1996), 395 md. ('97 e suc.).

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	9.898,2
b) autorizzazioni a tutto il 1993	8.323,2
c) impegni assunti a tutto il 1993	8.223,2
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	8.223,2
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	1.575,0

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	150,0 *
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	150,0 *
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	200,0
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	200,0

(*) di cui 100 md. residui di stanziamento '93

*D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902**Fondo nazionale per il credito agevolato all'industria
(Interventi a favore del Mezzogiorno)*

Ai termini dell'art. 25 del D.P.R. n. 902/76 la dotazione del Fondo in oggetto è costituita:

- a) dalla somma di lire 2.080 md. (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal '76 al '94 e da corrispondere alla Cassa per Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-80;*
- b) dalle somme (destinate agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio, ed Artigianato;*
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della L. n. 623/59 e successive modificazioni.*

La Finanziaria 1993 (tabella F) indica l'attribuzione di lire 200 miliardi per il 1993 e lire 365 miliardi per 1994.

Le autorizzazioni di spesa destinate al bilancio del Ministero del Tesoro trovano collocazione nel capitolo 7773 "somme da assegnare per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale", le quali venivano trasferite all'Agensud con pagamento annuale.

A tale capitolo sono destinate nella misura del 65% le somme disponibili con l'art. 1/1c e con l'art. 1/2c (assegnazione fondo disponibilità residue della legge 623/59 e successive modificazioni ed integrazioni, esaurite).

A seguito del Decreto legislativo 3.4.1993 n. 96 concernente trasferimento competenze Dipartimento interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, il citato capitolo 7773 è stato soppresso per l'anno finanziario 1994.

Gli stanziamenti del predetto cap.7773 sono stati trasportati al cap.9012, denominato "Fondo da ripartire per il perseguimento delle finalita' previste dall'art.19 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n.96 nelle aree depresse", in fase di regolamentazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero del Bilancio.

La legge finanziaria per il 1994 ha modulato l'importo relativo all'anno '94 (365 md.) in due quote di 165 md. ('94) e di 200 md. ('95).

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.080
b) autorizzazioni a tutto il 1993	1.715
c) impegni assunti a tutto il 1993	1.715
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	1.715
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	365

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	-

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 - ART. 11 - comma 16 -**Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione**

La legge 784/80 n. 784 art. 11/16c prevede la realizzazione di opere di metanizzazione per un totale di 605 md. di lire iscritti, per gli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 14.5.1981 n. 219 art. 37 stanziava ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981, e la legge 26 aprile 1983 n. 130 art. 19 ultimo comma incrementa di 50 md. gli stanziamenti previsti per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Il D.L. 364 del 1987, convertito con modificazioni in legge 445/87 autorizza, per l'attuazione di un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una ulteriore spesa di 730 md. nel triennio 1987-1989 (ripartito in ragione di 270 md. nel '87, 180 md. nel '88 e 280 md. nel '89).

Successivamente la legge n. 67 dell'11.3.1988 con l'art. 15/36c integra l'autorizzazione di spesa di 300 md..

La Legge Finanziaria '92 (tabella D) ha rifinanziato il progetto di metanizzazione per 100 md..

La Legge Finanziaria '93 (tabella D) incrementa l'autorizzazione di spesa di ulteriori 50 md..

Con D.M. 102841 del 27 gennaio 1993 è stata assegnata al cap. 7802 la somma di 198,6 md. per l'anno 1993 in forza dell'art. 6 della legge 183/87 e dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 29 febbraio 1988 n. 568 (delibere CIPE 30 maggio '91 e 12 agosto '92).

La legge Finanziaria 1994 indica in lire 80 miliardi sia per l'anno 1994 che per l'anno 1995 gli interventi (cap.7802) urgenti in favore dell'economia (D.L. 149/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 237/93 -art.5 bis, comma 6).

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno 1994 risulta essere di lire 80 miliardi.

Con D.M.124204 del 22.3.1994 è stata assegnata al capitolo 7802 la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, in forza della legge 16.4.1987, n.183, D.L.

26294 n.134 e delibera CIPE 7493.

Al 31.12.'93 residui di stanziamento per 248,6 md. e
perenzioni per 7,8 md.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.393,6
b) autorizzazioni a tutto il 1993	2.133,6
c) impegni assunti a tutto il 1993	1.885,0
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	1.877,2
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	260,0

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	80,0
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	4,7
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La Legge 219/81 al titolo VIII, art. 85 costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi statali a favore dell'edilizia a Napoli.

Tale legge è stata modificata ed integrata da: L.887/84 art.11,9c (800 md. per ciascuno degli anni 85-86 e 700 md. per l'87); L.41/86 art. 16,4c (678 md. per l'86, 1.792 md. per l'87 e 530 md. per l'88); L.910/86 art.6,2c (1.250 md. per l'88, 1.200 md. per l'89, 925 md. per il '90, 65 md. per il '92 e 30 md. per il '93 e il '94); L.67/88 art.17,3c (25 md. per il '92, 200 md. per gli anni '93 e '94, 800 md. per il '95 e 1.275 per il '96).

Le leggi autorizzano una spesa complessiva di lire 11.300 md. che rimodulata dalle varie leggi finanziarie, avrà termine nel 1996 (L.F. 500/92)

Gli importi, stornati dal capitolo 8908, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne del Comune di Napoli (ex Presidente della Giunta Regionale Campania) capitolo 7814 del bilancio del Ministero del Tesoro D.G.T. e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli) capitolo 7813 della D.G.T - Tesoro. Dal 1991, con la soppressione del capitolo 7813, gli storni sono a favore del capitolo 7814.

La legge Finanziaria '94 ha rimodulato l'importo residuo in: 810 md. per il '94, 985 md. per il '95, 485 md. per il '96 e 25 md. per il '97.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	11.300,00
b) autorizzazioni a tutto il 1993	8.995,00
c) impegni assunti a tutto il 1993	8.995,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	8.894,70
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	2.305,00

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	100,00

LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 - ART. 1 -

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti

L'art. 1, 6 comma del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in legge 25.3.1982 n. 94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata per il quadriennio 1982-1985, l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro Consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md. di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La rimodulazione della spesa è avvenuta, nei vari anni, con le leggi finanziarie, tabella F.

Per il 1992 non sono state impegnate e pagate somme in bilancio; la L.F. '93 non prevede stanziamenti per il 1993 e rimodula 150 md. per ciascuno degli anni '94 e '95 e 370 md. per il 1996.

La Finanziaria 1994 (tabella F) indica l'attribuzione di 50 miliardi per 1994, di lire 150 miliardi per il 1995, di lire 300 miliardi per il 1996 e di lire 170 miliardi per il 1997.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, sul capitolo di spesa 7795 del Ministero del Tesoro, al conto corrente in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a)	autorizzazioni complessive	2.000
b)	autorizzazioni a tutto il 31.12.1993	1.330
c)	impegni assunti a tutto il 31.12.1993	1.330
d)	pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1993	1.330
e)	autorizzazioni previste per 1994 e anni successivi	670

Esercizio 1994

a)	<i>impegni assunti nei primi sei mesi</i>	50
b)	<i>pagamenti effettuati nei primi sei mesi</i>	50
c)	<i>impegni previsti per i successivi sei mesi</i>	-
d)	<i>pagamenti previsti per i successivi sei mesi</i>	-

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983 n.189, l'(ex) Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre ed a dare esecuzione nel periodo 1983-1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una spesa complessiva presunta di 1.700 md..

Le autorizzazioni di spesa sono state rimodulate dalle varie leggi finanziarie (tab.F); la L.F.'93 ha così ripartito la rimanente somma: md. 60 per il '93, md. 100 per ciascuno degli anni '94 e '95 e 150 md. per il '96.

La legge finanziaria 1994 (n.537/93) ha rimodulato le quote relative al '94 ed al '95 rispettivamente da 100 md. a 60 md. e da 100 md. a 140 md..

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.700
b) autorizzazioni a tutto il 1993	1.350
c) impegni assunti a tutto il 1993	1.290
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	1.290
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	410

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	120 *
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	120 *

(*) di cui 60 md. residui di stanziamento 1993

LEGGE 27.2.1985 - N. 49 - ART. 1 e 17 -

L'art. 1 della legge 27.2.1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, indica che è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la BNL, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER (cap.Tesoro 8187)

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione (art. 7 comma 2).

Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro (art. 7 comma 4).

Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate (art. 7 comma 5).

Il successivo art. 17 della legge n. 49/85 stabilisce che è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

La legge finanziaria 1988 (legge 11.3.1988, n. 67) all'art. 15, comma 17° indica che il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della BNL (art. 1 della legge 49/85) è incrementato per l'anno 1988 di lire 70 miliardi. Il successivo comma 18° dello stesso art. 15 della legge finanziaria 1988 prevede che al Fondo di cui all'art. 17 della già citata legge 49/85, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

Il D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, prevede misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

L'art. 10, comma 1, del D.L. n. 120/89 indica che la durata del Fondo previsto dall'art. 17 della legge 27.2.1985, n. 49 è prorogata di tre anni e sempre l'art. 10, comma 2, stabilisce che al Fondo di cui al predetto comma 1 è conferita, per il triennio 1989-91, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per 1989

e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Il successivo comma 3 del già menzionato art. 10 indica che al Fondo di cui all'art. 1 della legge n. 49/85 è conferita, per il triennio 1989-91 la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Lo stanziamento di competenza relativo al bilancio 1991 risulta essere di lire 70 miliardi (lire 30 miliardi a valere sul capitolo di spesa 7828 e lire 40 miliardi a valere sul capitolo 8187) già interamente erogati a favore della B.N.L..

Con D.M. n. 151005 del 3.7.1993 è stato istituito, per l'anno finanziario 1993, il capitolo 7828, con l'assegnazione di lire 15 miliardi (ai sensi dell'art. 2 del D.L. 20.5.1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19.7.1993, n. 236, il quale, al comma 1, sancisce, tra l'altro, che al Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'art. 17 della citata legge 49/85, è conferita l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993).

La D.G.T. trasferisce gli stanziamenti attribuiti ai capitoli di spesa 7828 e 8187 al c/c n. 765 in essere presso la Tesoreria Centrale.

La Legge Finanziaria '94 rifinanzia con 50 md. l'art.17 della L.49/85.

Cap. (8187) FONCOOPER	Situazione a tutto il 1993 (in md. di lire)	
a) autorizzazioni complessive	310	
b) autorizzazioni a tutto il 1993	260	
c) impegni assunti a tutto il 1993	260	
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	260	
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	50	

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	50
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	50

LEGGE 5 APRILE 1985, n. 118 art. 3 comma 6

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

Il decreto legge n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito nella L. n. 118/85 recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede un onere di 1.750 md. a carico del bilancio statale ripartiti in: 150 md. nel 1985, 750 md. nel 1986 e 850 md. nel 1987.

Per l'edilizia sovvenzionata, art. 3, 6c sono state assegnati 940 md. al capitolo 7820 del Ministero del Tesoro (D.G.T.) ripartiti in: 100 md. per 1986, 520 md. per il 1987, 170 md. per il 1988 e 50 md. per ciascuno degli anni '89, '90 e '92.

La quota relativa al '92, rimodulata dalle leggi finanziarie '92 e '93, è stata autorizzata per il 1994.

La finanziaria 1994 (tabella F) indica l'attribuzione di lire 25 miliardi sia per l'anno 1994 sia per l'anno 1995.

I trasferimenti del cap. 7820 Tesoro vengono effettuati a favore della Cassa Depositi e Prestiti e accreditati sul c/c infruttifero n. 20103 presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a)	autorizzazioni complessive	940
b)	autorizzazioni a tutto il 31.12.1993	890
c)	impegni assunti a tutto il 31.12.1993	890
d)	pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1993	890
e)	autorizzazioni previste per 1994 e anni successivi	50

Esercizio 1994

a)	<i>impegni assunti nei primi sei mesi</i>	25
b)	<i>pagamenti effettuati nei primi sei mesi</i>	25
c)	<i>impegni previsti per i successivi sei mesi</i>	-
d)	<i>pagamenti previsti per i successivi sei mesi</i>	-

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della L. 135/85, integrando l'art.2 della legge 26 gennaio 1980 n.16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicennale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge di cui trattasi.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicennale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicennali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

Con l'entrata in vigore della legge 98/94, recante interpretazione autentica e norme procedurali relative alla legge 135/95, le cospicue giacenze del capitolo saranno utilizzate. La legge infatti precisa che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali,
- che il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla L.16/80 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero del Tesoro pertanto è autorizzato a liquidare, alle ditte che lo richiedano e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,50
b) autorizzazioni a tutto il 1993	46,00
c) impegni assunti a tutto il 1993	42,96
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	14,31
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	51,50

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	2,33 *
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	6,50
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	-

(*) in conto residui

LEGGE 3 OTTOBRE 1985, N. 526 ART.6 E SUCCESSIVI
RIFINANZIAMENTI

Programma triennale di interventi relativi al piano
decennale della grande viabilità'

L'art. 6 della L.526/85 autorizza la spesa di 4.875 md. per l'esecuzione, da parte dell'ANAS, di un piano triennale di interventi nel campo della viabilità sulla base del piano decennale di cui alla delibera del CIPE del 28 marzo 1985.

Detta spesa, inizialmente prevista per il triennio '85-'87, è stata ripartita in ragione di 275 md. per l'anno '85, 2.100 md. per l'86 e 2.500 md. per l'87, rimodulati con le leggi 910/86 e 67/88 e 405/90 in ragione di 1.500 md. per l'87, 500 md. per l'89, 250 md. nel '90 e 250 md. nel '91.

L'art. 13 comma 13 della Legge Finanziaria del 1986 (41/86), nel quadro della politica dei trasporti, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 2.200 md. ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi, di cui all'art. 6 della legge 526/85. L'ammontare è stato rimodulato dalle leggi 67/88, 541/88, 407/89, 405/90, 415/91 e 500/92 in ragione di 100 md. nell'86 e '87, 800 md. nell'88, 500 nel '91, 280 md. nel '92, 200 md. nel '93 e 220 md. nel '94.

Le somme erogate, nei limiti annuali fissati, su richiesta presentata dall'ANAS in base alle proprie esigenze sono accreditate su un conto che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

La legge Finanziaria '94 rimodula la somma prevista per il '94 (220 md.) in 120 md. per il '94 e 100 md. per il '95.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	6.975
b) autorizzazioni a tutto il 1993	6.755
c) impegni assunti a tutto il 1993	6.755
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	6.755
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	220

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	120
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	120

LEGGE 1 MARZO 1986, N.64 - ART.1 E 18

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

L'art.1 comma 1 della legge n.64/86 prevede un intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali (di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. n.218/78) di durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di 120.000 md., 10.000 md. dei quali destinati agli interventi indicati all'art.1 della L. n. 651/83, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

Il suddetto importo di 120.000 md. è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art. 59 del T.U. approvato con D.P.R. n. 218/78 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'occorrenza massima di 30.000 md.. Del predetto importo la quota relativa all'85-88 è determinata in 42.000 md. comprensivi, per ciascuno degli anni '85 e '86, dell'assegnazione annua di 5.000 md. disposta con l. 651/83 all'art.4,1c e di 120 md. a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio '86-88 e dell'importo di 3.300 md. per l'anno '87 e di 580 md. per l'anno '88, di cui al D.L. 1 maggio 1985, n.44, convertito, con modificazioni, in L. 26 aprile 1985 n.155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del predetto T.U.. La maggiore somma di 28.000 md. è iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in 100 md. per l'85, 8.900 md. per l'86, in 6.000 md. per l'87, 12.500 md. per l'88 ed in 500 md. per l'89, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio '86-'88,

in ragione di 700 md. per l'86, 1.000 md. per l'87 e di 1.080 md. per l'88.

Dal finanziamento iniziale di 120.000 md. comprensivo di 10.000 md. provenienti dalla L. 615/83, sono stati stralciati vari fondi, in particolare: 30.000 md. per adempimenti art. 19 D.P.R. 218/78; 2.000 md. per adempimenti L. 44/86; 3,5 md. per adempimenti L. 775/84 art. 2, c13; 300 md. per adempimenti L. 41/86 art. 16, c6; 3 md. per adempimenti art. 32/c19 L. 41/86; 50 md. con D.M. 129730 del 14.5.87; 36 md. per adempimenti art. 6 comma 10 e 11 L. 48/88; 1.750 md. per adempimenti art. 15/c52 L. 67/88; 20 md. per adempimenti art. 39, c2 L. 67/88; 40 md. per adempimenti art. 2, 2c L. 48/88; 1.044 md. per adempimenti l. 80/84; 50 md. con D.M. 151171 del 26.7.88; 320 md. per adempimenti l. 246/89; 150 md. nel '90 e 130 nel '91 per adempimenti legge 246/89; 100 md. con D.M. 115703 del 9.3.89; 7,5 md. per adempimenti L. 283/89; 300 md. per adempimenti L. 286/89; 326 md. nel '90 per finanziamento progetti FIO 1989; 35 md. nel '90 con Ordinanza Protezione Civile per interventi siccità. La legge 31/91 di conversione D.L. 367/90 prevede un ulteriore storno di 550 md..

Sulle autorizzazioni di spesa della L. 64/86, per il quinquennio '88-'92 gravata il maggior onere di spesa di 565 md. in ragione di 35 md. per l'88, 165 md. per l'89 e 100 md. per ciascuno degli anni '90, '91, e '92 per adempimenti L. 184/89.

Con la legge finanziaria '91 la legge 64/86 è stata rifinanziata per 950 md. Di conseguenza le autorizzazioni complessive ammontano a 120.950 md.

La legge 19 dicembre 1992 n. 488 di conversione del D.L. n. 415/92 concernente rifinanziamento della L. 64/86 prevede un ulteriore finanziamento per 13.800 md. in ragione di 2.125 md. per l'anno 1992, 2.350 md. per il '93 e 3.075 per il '94. Alla ripartizione del residuo importo di 6.250 md. per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alla predette quote annuali. L'art. 2 della suddetta legge prevede la soppressione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a decorrere dal 1 maggio 1993.

Con Decreto Legislativo 3 aprile 1993 n. 96, in attuazione dell'art. 3 della L. 488/92, cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come disciplinato dal T.U. (approvato con D.P.R. n. 218/78 e legge 64/86). Le funzioni del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	85.456
b) autorizzazioni a tutto il 1993	40.622
c) impegni assunti a tutto il 1993	40.472
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	40.467
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	(44.834)*

(*) al cap. 9012 come disposto dall'art. 3 L. 488/92

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 - ART. 3 COMMA 2

Attuazione interventi programmati in agricoltura

La legge 752/86 prevede, tra l'altro, al fine di assicurare continuità pluriennali e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, all'art.3 secondo comma uno stanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di 300 md. per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, comprensivo della somma annua di 50 md. da ripartire fra gli enti di cui al comma 1 del citato art. 3, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31.12.85 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge 984/77.

Al riparto, delle somme stanziare in bilancio, tra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31.3 di ogni anno, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art.13 L. 281/70.

La legge 201/91 ha rifinanziato la legge 752/86 autorizzando una ulteriore spesa di 50 md. nel '91 e 50 md. nel '92.

il CIPE ha provveduto all'approvazione dei piani di riparto ed ha destinato l'importo di 50 md. al finanziamento dei mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 3/2c della citata legge.

La Ragioneria Generale dello Stato con decreto n.190487 ha provveduto a modificare le previsioni '93 relative al cap.7746, sia in termini di competenza che di cassa per 41,3 md., la D.G.T. ha provveduto con decreto 953127 del 4.11.93 all'autorizzazione del pagamento.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	417,7
b) autorizzazioni a tutto il 1993	391,3
c) impegni assunti a tutto il 1993	391,3
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	389,2
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	26,4

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	26,4
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	-

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 ART. 7 COMMA 15

Contributo straordinario all'ANAS

La legge finanziaria 1987 ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di 6.700 md. per gli anni 1987-'90, inizialmente così ripartito:

- a) 1.600 md. per l'istituzione di un fondo nel bilancio di previsione dell'ANAS per la realizzazione di interventi già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi n. 531/92 e n. 526/85;
- b) 2.000 md. a favore delle regioni del Mezzogiorno e del Lazio per il completamento della funzionalità delle aree di priorità del programma triennale di cui alla legge n. 526/85, nonché alla definitiva conclusione dei programmi '79-'81 e del piano stralcio '82-'87;
- c) 1.500 md. da destinare alle finalità di cui alla lettera b) nelle regioni del Centro-nord;
- d) 1.000 md. a favore dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
- e) 600 md. in attuazione dell'art. 9 della legge n. 531/82.

A seguito della rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie degli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 la spesa avrà termine nel 1995.

I trasferimenti all'ANAS vengono effettuati, su richiesta della stessa in base alle proprie esigenze e ai limiti annuali fissati, ed accreditati al conto che l'ANAS intrattiene con la Tesoreria Centrale dello Stato.

La tabella E della Finanziaria 1994 riduce le autorizzazioni complessive di 3.5 md. (da 6.700 a 6996.50 md.) e la tabella F rimodula le competenze annue fino al '96 con le seguenti cifre a partire dal '94: 296.50 md., 545 md., 403 md..

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	6.696.50
b) autorizzazioni a tutto il 1993	5.452.00
c) impegni assunti a tutto il 1993	5.452.00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	5.452.00
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	1.244.00

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6° mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	296.00
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	296.00

Legge 11 marzo 1988, n.67 - Art.20 e successive modificazioni.

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alle leggi 135\90 e 492\93.

L'art.20, comma 1 della legge n.67\88 ha autorizzato un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Il comma 6 del citato art.20 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è a carico del bilancio dello Stato - previsione della spesa del Ministero del Tesoro -.

Successivamente la legge 23.12.1992, n.498, nel mentre prevede la sospensione della concessione dei mutui con ammortamento a carico del capitolo di spesa Tesoro 7855, stabilisce che tali oneri faranno carico sul Fondo Sanitario Nazionale, parte in conto capitale, nei limiti dei 1.500 miliardi così come previsto dalla legge finanziaria 500\92 e gravano, a termini dell'art.4, settimo comma, della predetta legge 500\92, nell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del Bilancio e della programmazione economica.

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo con: la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero del Tesoro.

Con D.M. 5.12.1991, 24.6.1993, 16.7.1993 e 23.9.1993 sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alla predetta legge n.67\88, con ammortamento a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro (DD.MM. 5.12.1991 e 23.9.1993), e con ammortamento a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio (DD.MM. 16.7.1993 e 23.9.1993).

A valere sul capitolo di spesa del Ministero del Bilancio - Fondo Sanitario Nazionale - parte in conto capitale, questo Ministero ha concesso autorizzazioni alla stipula dei mutui in discorso come appresso indicato :

- lire 682.945.000.000.= al 31.12.1993;
- lire 347.986.000.000.= al 30.6.1994.

La legge 135\90, attua un programma di prevenzione e lotta contro l' AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi.

Con D.M. 27.10.1990 sono state stabilite con decreto del Ministero del Tesoro le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento degli interventi in parola.

La legge 4.12.1993, n.492 di conversione, con modificazioni, del D.L. 2.10.1993, n.396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha stabilito la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 .8.1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1, lettera b, della citata legge 135\90, affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti.

La medesima legge 492\93 stabilisce che nell'ambito dei 2.100 miliardi,

di cui alla già citata legge 135\90, si provvede al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità.

Per quanto riguarda la legge 135\90 sono state stipulate, ai sensi del decreto ministeriale sopra citato del 27.10.1990, n.2 convenzioni con l'IMI, quale capofila di un pool di Istituti di credito, per complessive lire 695 miliardi, con ammortamento a carico del capitolo di spesa Tesoro 7855, precisando che ancora non è stato stipulato alcun mutuo ai sensi della nuova legge 492\93.

Sono stati stanziati in bilancio, nel capitolo 7855, ai sensi della legge 67\88 : £.330 miliardi per l'anno 1989, £.715 miliardi per il 1990, £.400 miliardi per il 1991, £.1.100 miliardi per il 1992, ridotti in assestamento a £.1.045 miliardi, £.395 miliardi per il 1993, ridotti in sede di assestamento a lire 170 miliardi e £.345 miliardi per il 1994.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	3.005,00
b) autorizzazioni a tutto il 1993	2.660,00
c) impegni assunti a tutto il 1993	1.445,00 (*)
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	223,36 (**)
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	345,00

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	45,06
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	-

(*) economie per 1045+170 md.

(**) in conto residui

LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102 ART. 9 COMMA 4

Ricostruzione della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987

L'art. 9 comma 4 della legge 102/90 ha autorizzato, per l'attività di rilevamento e monitoraggio a cura del servizio geologico regionale, uno stanziamento a favore della regione Lombardia di 5 md. in ragione di 1 md. per ciascuno degli anni dal '90 al '94.

Questa Amministrazione trasferisce le somme assegnate al capitolo 7791 (D.G.Tesoro) mediante accreditamento sul c/c infruttifero n. 22718 presso la Tesoreria Centrale del Tesoro a favore della regione lombarda.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	5,0
b) autorizzazioni a tutto il 1993	4,0
c) impegni assunti a tutto il 1993	4,0
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	4,0
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	1,0

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	1,0
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	1,0

LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102 ART. 16 COMMA 1

Ricostruzione della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987

L'art. 16 comma 1 della legge 102/90 autorizza la spesa complessiva di 100 md. nei sei anni dal 1989 al 1994 in ragione di 10 md. nell'89 e '90, 20 md. dal '91 al '94, per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara colpiti da eccezionale avversità atmosferiche.

Dette somme verranno erogate nell'ambito dell'approvazione di un programma di interventi comprendente il completamento delle opere finanziate dalla legge 470/87.

Questa Amministrazione trasferisce le somme assegnate al capitolo 7796 (D.G.Tesoro) mediante accreditamento sul c/c infruttifero n. 22710 presso la Tesoreria Centrale del Tesoro a favore della regione Piemonte.

Con L.Finanziaria 1994 (n.538/93) il contributo relativo all'anno 1994 è stato suddiviso in due quote di 10 md. ciascuna da erogarsi rispettivamente negli anni '94 e '95.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	100,0
b) autorizzazioni a tutto il 1993	80,0
c) impegni assunti a tutto il 1993	80,0
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	60,0
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	20,0

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	20,0
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	20,0

LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico

La legge 218/90 prevede che gli enti creditizi pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le casse comunali di credito agrario ed i monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possono effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di 1.800 md. (297 md. per il '90, 367 md. per il '91, 452 md. per il '92, 502 md. per il '93 e 182 md. per il '94) per effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi. A fronte dei versamenti saranno costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere previsto fino al '92 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali".

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.800
b) autorizzazioni a tutto il 1993	749
c) impegni assunti a tutto il 1993	749
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	749
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	1.051

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	100
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	100
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	-

LEGGE N.306 DEL 22 OTTOBRE 1990

Partecipazione dell'Italia alla VII ricostruzione della Banca Interamericana di Sviluppo (BID).

Con la legge n.306/90 l'Italia partecipa alla VII ricostruzione delle risorse della Banca Interamericana di Sviluppo.

L'onere finanziario globale è stato calcolato in L. 19.050.532.000 ripartito in rate uguali di L.4.762.633.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 1993.

I contributi, a carico del capitolo 8325, sono versati su un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale, dal quale la BID effettua prelevamenti alla scadenza dei promissory-notes.

Con il 1993 è terminata l'operatività della legge.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	19,05
b) autorizzazioni a tutto il 1993	19,05
c) impegni assunti a tutto il 1993	19,05
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	19,05
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	-

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	-

LEGGE 29 NOVEMBRE 1990, N. 366 ART.5

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso

La legge 366/90 autorizza l'ANAS a progettare il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

All'onere di 110 md., derivante dall'attuazione della presente legge nel quadriennio '90-'93, per quello che concerne la prima fase dei lavori, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale '90-'92 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario '90, utilizzando la specifica voce "completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso".

La legge finanziaria '92 ha rimodulato la spesa medesima che dovrebbe avere termine nel '93 salvo un ulteriore anno per consentire la corresponsione all'ANAS di 9 md., non assegnati alla predetta azienda nel primo anno di applicazione della legge (1991) per limite di stanziamento sul capitolo 7845.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	110.0
b) autorizzazioni a tutto il 1993	101.0
c) impegni assunti a tutto il 1993	101.0
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	101.0
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	9.0

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	-

LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 19 - ART. 7 comma 1 -

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli- Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

La legge 19/91 art. 7, 1c conferisce, alla gestione separata del fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art. 2 della L. 198/76, la somma di lire 90 md. per periodo 91 - 97, di cui 5 md. nel '91 e 8 md. per ciascuno degli anni '92 e '93, 10 md. per il '94 e '95 e 49 md. da rimodulare.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 8166 (D.G.Tesoro). Questa Amministrazione effettua trasferimenti sul c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale denominato "gestioni speciali di cui alla legge 30.4.76 n. 198".

Il D.L. 20.5.1993,n.149, convertito in legge 19.7.1993,n.237, recante interventi urgenti in favore dell'economia, ha sostituito l'articolo 7 della predetta legge 9.1.1991,n.19 con il seguente :

"Art.7 - 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

L'art.2 comma 17 della citata legge 237\93 ha disposto che " le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di

Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art.2 della legge 30.4.1976,n.198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia."

Consequentemente, in data 13 agosto 1993 la DGT ha disposto il prelevamento della somma complessiva di lire 13 miliardi dal conto corrente infruttifero in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestato "Gestioni speciali di cui alla legge 30.4.1976,n.198 ed alla legge 29.5.1976,n.336", per il successivo versamento della somma stessa al conto corrente infruttifero intestato alla Regione Friuli-Venezia Giulia aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Con D.M.28.1.93 n.105537, 9.6.93 n.144649, 22.6.93 n.153171, in applicazione della L.n.237/93 la cifra di competenza per il '93 è stata variata per meno 8 md.

Situazione a tutto il 1993(*)
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	90
b) autorizzazioni a tutto il 1993	21
c) impegni assunti a tutto il 1993	13
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	13
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	-

(*) La situazione al '93 relativamente agli impegni e ai pagamenti tiene conto delle delibere di variazione conseguenti alla L.237/93 (-8 md.) che conferisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'intero ammontare del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE).

Legge 28.6.1991,n.208.

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991,n.208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali, attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata stabilita in lire **20 miliardi** per l'anno **1992** ed in lire **30 miliardi** per l'anno **1993**.

In applicazione della predetta legge 208\91 è stato istituito, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario **1992** il **capitolo 7878**, con uno stanziamento di bilancio di lire **20 miliardi**.

Di conseguenza si è provveduto ad impegnare la predetta somma di lire **20 miliardi**.

La legge finanziaria 23.12.1993,n.500 ha rimodulato la quota di stanziamento di lire **30 miliardi** in precedenza attribuita all'anno **1993**, di cui alla suddetta legge 208/1991, ripartendola in **due annualità**, rispettivamente di lire **10 miliardi** per l'anno finanziario **1993** e di lire **20 miliardi** per l'anno finanziario **1994**.

Conseguentemente la legge 23.12.1992,n.501, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario **1993** e bilancio pluriennale per il triennio 1993\1995, ha assegnato al citato **capitolo di spesa 7878** una dotazione di bilancio di lire **10 miliardi**, sia in termini di competenza che di cassa.

In relazione a quanto innanzi, si è provveduto a **conservare**, per l'intero stanziamento iscritto in bilancio, la summenzionata somma di lire **10 miliardi**, disponibile al **31.12.1993**, quale **residui di assegnazioni in conto capitale**, a norma del 2° comma dell'art.36 della legge di contabilità e successive modificazioni.

Si ricorda, inoltre, che la legge finanziaria **1994** (tabella F) indica l'attribuzione di lire **10 miliardi per il 1994** e di lire **10 miliardi per il 1995**, a valere sul ripetuto capitolo Tesoro 7878, di cui alla legge 208\1991.

L'art.12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali ex lege 28.6.1991,n.208, finanziati con **gli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato 7878 Tesoro "Fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali"** **si intendono di competenza regionale** e che, pertanto, tali stanziamenti confluiscono, a far data dal **1° gennaio 1994**, previa riduzione del 15%, nel " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art.9 della legge 16.5.1970,n.281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica.

In data 3 marzo 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane - precisava:
-a) lo stato di attuazione della legge in esame (208\1991);

-b)il volume complessivo dei contributi suddiviso tra le Regioni, come meglio stabilito dai decreti ministeriali 25.3.1993 e 9.6.1993;

c) le procedure amministrative già avviate sulla base dei decreti ministeriali di ammissione a contributo.

Atteso che per l'anno finanziario 1994 non risulta istituito il capitolo di spesa 7878, si richiedeva alla Ragioneria Generale dello Stato l'istituzione del relativo capitolo aggiunto con la necessaria dotazione di cassa.

Al riguardo si precisa che, tuttora, non si è provveduto ad erogare alcun contributo in conto capitale, in quanto, come rilevato dal suddetto Dipartimento per le Aree Urbane, per l'ammissione al contributo degli interventi, occorre ancora, in alcuni casi definire le procedure, in altri stabilire le modalità di rimborso ed in altri individuare anche le Regioni alle quali dovranno essere trasferite le risorse relative ai programmi previsti dalla legge.

Si rende noto ,inoltre, che, a norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane in applicazione della legge n.208\91, questo Ufficio provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (SAL) .

Atteso che in data 3 giugno 1994 il Ministero del Bilancio -Direzione Generale per l'attuazione della programmazione economica- ha chiesto " di dare assicurazioni sull'esito degli atti emessi per il mantenimento in bilancio delle predette disponibilità in conto residui 1992-1993" si è provveduto, in data 16 giugno 1994,a chiedere il parere della Ragioneria Generale dello Stato.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	50,0
b) autorizzazioni a tutto il 1993	30,0
c) impegni assunti a tutto il 1993	20,0
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	-
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	20,0

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	-

LEGGE N. 433/1991

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre '90 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

L'art. 7, comma 1, autorizza per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato (art.5, comma 1 della stessa legge) la spesa complessiva di 190 md. per il triennio 1991/93 in ragione di 40 md. per il '91, 70 md. per il '92 e 80 md. per il '93.

Gli interventi riguardano il patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico danneggiato dal terremoto.

La somma complessiva è gestita tra varie amministrazioni tra cui il Tesoro per l'importo complessivo di 65 md. (cap.7890).

La legge finanziaria 1994 ha rimodulato la cifra di competenza del '94 di 16,95 md. in 6,95 md. per il '94 e 10 md. per il '95.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	65,00
b) autorizzazioni a tutto il 1993	48,05
c) impegni assunti a tutto il 1993	48,05
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	38,05
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	16,95

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	6,95
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	16,95

LEGGE N. 32/1992

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980, '81 e '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, approvati con Decreto Legislativo n.76/90, vengono integrati e modificati dalla legge 32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente a 4.300 md. reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, il cui onere per capitale ed interessi è a carico dello Stato per un ammontare complessivo di 7.800 md..

Per far fronte all'ammortamento dei mutui sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal 1993 e di 520 md. dal 1994.

La quota relativa al 1993 di 260 md., ancorché impegnata non è stata ammessa al pagamento per un rilievo della Corte dei Conti.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	7.800
b) autorizzazioni a tutto il 1993	260
c) impegni assunti a tutto il 1993	-
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	-
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	7.540

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	260 (*)
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	260 (*)
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	-

(*) residui di stanziamento '93

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.81 ART. 2

Contributo straordinario a favore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

L'art. 2 della legge 81/92 ha previsto a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per il periodo '92 - '94, un contributo straordinario dello Stato di 40 md. destinato all'aumento del capitale sociale dell'ATI spa in ragione di 10 md. per il '92 e 10 md. per il '93 e 20 md. per il '94.

La corresponsione del contributo viene effettuata mediante versamento da accreditarsi su apposita contabilità speciale aperta a favore dei Monopoli.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	40
b) autorizzazioni a tutto il 1993	20
c) impegni assunti a tutto il 1993	20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	20
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	20

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	20
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	20

LEGGE 14.2.1992 N.185

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

La LEGGE 185/92 concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, stabilisce al primo comma dell'art.1 che la dotazione del c/c infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" di cui all'art.1 della LEGGE 590/81 e successive integrazioni e modificazioni, è incrementato di 170 md. per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

Le autorizzazioni di spesa del Ministero del Tesoro a carico del cap. 8317, in ottemperanza alla menzionata LEGGE, affluiscono al c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale intestato all'ex Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Con decreto n.950178/93 si è provveduto all'autorizzazione del pagamento per l'anno '93, con decreto 953417/93 si è provveduto inoltre all'erogazione della somma di competenza del '92, ridotta di 5 md. (decreto di variazione n.180208/92) precedentemente bloccata ai sensi del D.L.333/93.

Con D.L.328/94, recante disposizioni a favore delle zone dell'Italia Nord-Occidentale colpite da fenomeni alluvionali, si dispone l'integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 del Fondo (art.8,3c.). La Ragioneria Generale ha disposto lo stanziamento della predetta somma per il '93 che verrà comunque erogata dopo l'approvazione dell'assestamento 1994.

Le leggi Finanziarie '93 e '94 hanno integrato ulteriormente il Fondo per gli anni '95 e '96 per 170 md. ciascuno.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	970
b) autorizzazioni a tutto il 1993	435
c) impegni assunti a tutto il 1993	335
d) pagamenti effettuati a tutto il 1993	335
e) autorizzazioni previste per il 1994 ed i successivi anni	535

Esercizio 1994

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	170
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	170
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 68

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186.5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993 è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Nell'anno 1993 è stato istituito il capitolo 7885 con uno stanziamento iniziale di lire 20 miliardi, ridotto di lire 19 miliardi, a seguito della legge 9.11.1993 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993).

La residua disponibilità di lire 1.000.000.000 è stata inviata in economia.

Si ricorda che, a seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui per la realizzazione delle reti di metanizzazione per i comuni montani del centro-nord, è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993.

Da ultimo con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato la circolare relativa alle procedure per poter ottenere i mutui di che trattasi.

Per l'anno 1994 nulla è stato attribuito in termini di competenza a valere sul capitolo di spesa Tesoro 7885, mentre risulta in bilancio soltanto una autorizzazione di cassa di lire 500.000.000.

Situazione a tutto il 1993
(in md. di lire)

a)	autorizzazioni complessive	186,50
b)	autorizzazioni a tutto il 31.12.1993	-
c)	impegni assunti a tutto il 31.12.1993	-
d)	pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1993	-
e)	autorizzazioni previste per 1994 e anni successivi	186,50

MINISTERO DELLE FINANZE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, NR.831

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza.

1. PREMESSA

La legge 01.12.1986, nr.831 ha stanziato 700 miliardi sul cap. 8422/LL.PP. per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza, nel sessennio 1986/1991.

Il provvedimento legislativo è scaturito dalla necessità di provvedere a realizzare un programma straordinario d'interventi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento nonché l'acquisto di immobili, atti a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di Finanza.

Per dare attuazione alla legge è stato predisposto dal Corpo ed approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, d'intesa con il Ministero delle Finanze, un programma suddiviso in interventi di 1° e 2° priorità. Tali interventi, consistono in:

- a. **interventi di acquisto:** sono stati acquisiti, per il tramite della Direzione Centrale del Demanio, 2 immobili - (Vipiteno e Passo Rolle) per un importo complessivo di 3,9 miliardi;
- b. **interventi di ristrutturazione, ampliamento e completamento:** è stata programmata la ristrutturazione di 77 immobili per 446,3 miliardi. Sono già stati affidati ai Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche competenti per territorio 388,3 miliardi per l'avvio di 27 interventi prioritari;
- c. **interventi di nuove costruzioni:** è stata programmata la costruzione di 69 immobili per 249,8 miliardi. Sono già stati affidati ai Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche 97,3 miliardi per l'avvio di 13 interventi prioritari.

2. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ATTUALE

- somma stanziata.....£. 700.000 milioni.

- finanziamenti assentiti negli
 esercizi 1986/1993.....£. 484.500 milioni;
- finanziamenti da assentire negli
 esercizi 1994/95.....£. 200.000 milioni;
- economie non utilizzabili.....£. 15.500 milioni;
- T O T A L E£. 700.000 milioni.

3. Nell'allegato è riepilogata la situazione complessiva dei finanziamenti assentiti negli esercizi 1986/93 nonché i finanziamenti da assentire per il biennio 1994/95.

4. CONCLUSIONI

Per attuare interamente l'originario programma formulato, realizzando anche gli interventi di 2^a priorità, è necessario rifinanziare la legge n.831/86, come sta avvenendo per analogo provvedimento (legge n.16/1985) a favore dell'Arma dei Carabinieri, con fondi pari a lire 800.000 milioni sul cap. 8422/LL.PP.. Ciò al fine di far fronte:

- all'aggiornamento del programma, che comporta nuove e più onerose tipologie di intervento, adeguate sotto il profilo tecnico-logistico a più elevati livelli di prestazione;

- all'apprezzamento dei costi di esproprio delle aree, verificato a seguito di stime da parte dell'U.T.E. e degli altri oneri connessi compresi quelli fiscali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONARDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

PROGRAMMA Finanziario di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 831/86.

ESERCIZI FINANZIARI	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALI
SETTORE DI INTERVENTO	=	=	3,9	=	=	=	=	=	=	=	3,9
ACQUISTI	=	=	3,9	=	=	=	=	=	=	=	3,9
RISTRUTTURAZIONI, COMPLET., ADEGUAMEN.	20	140	115,1	=	20	42	25,7	20,5	21,2	100,1	504,6
NUOVE COSTRUZIONI	=	=	40,5	=	=	3	24,3	29,5	28,8	49,9	176
FONDI IN ECONOMIA	=	=	10,5	=	=	5	=	=	=	=	15,5
TOTALI	20	140	170	=	20	50	50	50	50	150	700

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE N. 831/86 - RISTRUTTURAZIONI, COMPLETAMENTI ED ADEGUAMENTI

INTERVENTO	ONERE STIMATO (in miliar- di)	FINANZIAMENTO ASSENTITO es. 86/93	FINANZIAMENTO DA ASSENTIRE	
			1994	1995
Roma - Caserma "Piave"	108,8	108,8	=	=
Firenze - Complesso "S.Orsola" e "ex Luporini"	71,25	41,25	6	24
Palermo - Complesso "ex Palaz- zo A.M."	20	20	=	=
Roma - Centro Logistico Adde- strativo "Villa Spada"	27,5	27,5	=	=
Roma - Alloggiamenti Caserma "Galiano"	17	17	=	=
Savona - Gruppo	3,5	3,5	=	=
Roma - Scuola Polizia Tribut.	11	11	=	=
Albate Brianza - Gruppo, Com- pagnia pronto impiego	17,5	14	3,5	
Milano - Caserma Via Staro, 15	2,5	2,5	=	=
Salerno - Immobile demaniale "ex Suore Alcantarine"	4,7	4,7	=	=
Ostia - Caserma "17 Novembre"	31	29,5	=	1,5
Ostia - Caserma "Italia"	2	2	=	=
Pratica di Mare - Centro Avia- zione	5	5	=	=
Roma - 4 ^a Compagnia	16	20,5	-0,9	5,6
Torino - Nucleo Regionale pt	13,55	13,55	=	=
Bolzano - Gruppo	3	3	=	=
Gaeta - Caserma "Cavour"	10	10	=	=
Intimiano - Centro Addestrame- nto Cinofili	2,5	2,5	=	=
Vibo Valentia - Stazione Navale	10	10	=	=
Cagliari - 1 ^a Gruppo e Nucleo pt.	7,6	4,5	3,1	=
Milano - Caserma "F. Filzi"	23	23	=	=
Gran San Bernardo - Tenenza	1	1	=	=
Genova - Zona Legione, Nucleo Regionale pt.	25,2	27,5	0,7	
Napoli - Autorimessa Legionale	1	1	=	=
Susa - Compagnia	1	1	=	=
Entreves - Tenenza	1	1	=	=
Cuneo - Gruppo	7	=	=	7
TOTALI	504,6	383,3	21,2	100,1

LEGGE N. 831/86 - NUOVE COSTRUZIONI

INTERVENTO	ONERE STIMATO (in miliar- di)	FINANZIAMENTO ASSENTITO es. 86/93	FINANZIAMENTO DA ASSENTIRE	
			1994	1995
Piombino - Compagnia	10	1	9	=
Tarvisio - Compagnia	20	20	=	=
Boziano - Compagnia e Nucleo Regionale pt	8	8	=	=
Roma - Auditorium Banda Corpo	3,5	3,5	=	=
Venegono Inferiore - Sezione Aerea	6	6	=	=
Pisa - Sezione Aerea	6	1	5	=
Bari - Nucleo Reg.le pt. e po- gono di tiro	35	4,2	6,8	24
Biella - Gruppo, Compagnia e Nucleo Regionale pt	7,5	7,5	=	=
Formia - Compagnia	13,1	13,1	=	=
Napoli - Sezione Aerea	6	2	1	=
Catania - Sezione Aerea	8	1	4	=
Ancona - Nucleo Regionale pt	42	22	=	20
Bologna - Alloggiamenti	10,9	5	=	5,9
TOTALI	176	97,3	28,8	49,9

L'EGGE 11 MARZO 1988, NR.66

Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

1. PREMESSA

La legge 11.3.1988, nr. 66 ha autorizzato, per il periodo 1988-1995, la spesa complessiva di lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi che consenta l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici della Guardia di Finanza alle proprie esigenze operative.

Il provvedimento legislativo è scaturito dalla necessità di impostare piani di ampio respiro finalizzati alla lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, e per dotare di conseguenza la Guardia di Finanza di strumenti più idonei per contrastare efficacemente gli anzidetti fenomeni criminosi.

L'assegnazione di adeguate risorse finanziarie, con le quali potenziare i mezzi e i servizi del Corpo, si colloca, pertanto, nella prospettiva di massimizzare la capacità operativa dell'Organizzazione attraverso una maggiore efficienza del suo apparato tecnico-logistico.

Lo stesso legislatore individua e dispone le priorità di intervento, a favore dei settori:

- a. aereo: per adeguare il dispositivo di contrasto con mezzi ad elevata autonomia che svolgano attività di ricerca in mare a largo raggio ed a tempo prolungato;
- b. navale: per effettuare, efficacemente e con carattere di globalità, la vigilanza ed il controllo delle acque nazionali ed internazionali in un momento in cui la minaccia delle organizzazioni criminali è particolarmente virulenta. Le unità da acquisire, di elevata tecnologia, dovranno consentire operazioni in alto mare e per tempi prolungati nonché la cooperazione con mezzi aerei di analoghe prestazioni;

- c. informatica: per potenziare la rete informatica esistente e per completare la dotazione dei reparti territoriali di apparati informatici capaci di accedere a banche dati di interesse operativo;
- d. trasmissioni: per realizzare un sistema tecnologicamente avanzato per lo scambio di informazioni nel settore della evasione fiscale e dei traffici illeciti, allo scopo di garantire il flusso delle comunicazioni sulle reti nazionali e locali, nel quadro di un sistema avanzato di comando e di controllo.

I settori in precedenza indicati, pur costituendo l'aspetto più qualificante e prioritario del programma di adeguamento, non esauriscono gli interventi da assumere, concernenti anche altri importanti settori tecnologistici quali la motorizzazione, il vestiario, l'armamento, l'allevamento e l'addestramento dei cani anti droga e l'addestramento professionale e specialistico del personale.

In aderenza ai criteri stabiliti dalla stessa legge è stato predisposto il previsto programma d'interventi.

2. PROGRAMMA FINANZIARIO

Lo stanziamento complessivo originariamente previsto dalla legge 66/88 per il 1988/1995 (all.1), pari a £. 850.000.000.000, è stato ridotto a £. 654.564.000.000 (850.000.000.000 - 195.436.000.000) dalla legge 23 dicembre 1992, nr. 500 - Finanziaria 1993 - (all.2), per assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla perequazione del trattamento economico dei Sottufficiali del Corpo a quello degli Ispettori della Polizia di Stato.

3. DECRETI MINISTERIALI VIGENTI

In attuazione dell'art. 2 - comma primo - della legge 66/88 (all. 1), sono stati emanati:

- a. D.M. 27600 dell'8 marzo 1993 (all.3) con il quale è stata modificata la composizione del Comitato competente ad esprimere pareri di conformità sui progetti ed i contratti necessari per l'attuazione del programma, già nominato con D.M. 352800 del 31 dicembre 1990 e D.M.194800 del 6 agosto 1992;

b. il D.M. 78600 del 14 aprile 1994 (all. 4) che ha rimodulato il piano dei fondi relativo ai settori navale e trasmissioni degli anni 1994 e 1995, per armonizzarlo con la vigente legge finanziaria e finalizzare alcuni risparmi contrattuali nel frattempo intervenuti.

Le norme di funzionamento del Comitato suddetto sono tuttora disciplinate dal D.M. 171389 del 23 settembre 1988, registrato alla Corte dei Conti il 29 settembre 1988 - registro 44 Finanze, fcglia 288 - (all.5).

4. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

La legge nr.66/88 è divenuta completamente "operativa" con l'emanazione del D.M. in allegato 5 e cioè a partire dalla fine del mese di settembre 1988.

Fino al 31.12.1993 sono state impegnate complessivamente lire 460.815.716.940, di cui:

- a. £. 74.998.010.280 di competenza dell'esercizio 1988, a fronte di uno stanziamento di £. 75.000.000.000 e quindi con una economia di £. 1.989.720, non utilizzabile, realizzata a seguito di risparmi contrattuali imprevisti;
- b. £. 47.813.329.000 di competenza dell'esercizio 1989, pari allo stanziamento;
- c. £. 102.186.671.000 di competenza dell'esercizio finanziario 1990, pari allo stanziamento;
- d. £. 99.999.021.825 di competenza dell'esercizio 1991, a fronte di uno stanziamento di £.100.000.000.000 e quindi con un'economia di £.978.175, non utilizzabile, realizzata a seguito di risparmi contrattuali imprevisti;
- e. £. 64.998.602.835 di competenza dell'esercizio 1992, a fronte di uno stanziamento di £.65.000.000.000 e quindi con un'economia di £. 1.397.165, non utilizzabile, realizzata a seguito di risparmi contrattuali imprevisti;
- f. £. 70.820.082.000 di competenza dell'esercizio 1993, a fronte di uno stanziamento di £. 75.000.000.000 e quindi con un residuo di £. 4.179.918.000, riportato al 1994, ai sensi dell'art. 4 - punto primo - della legge 66/88.

Per quanto concerne il biennio 1994/95, a fronte di una disponibilità complessiva di £. 189.564.000.000, sono stati già assunti impegni per £. 100.503.364.930 in virtù di specifici assenti concessi dal Ministero del Tesoro per contratti pluriennali di fornitura.

5. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ATTUALE:

a. disponibilità utilizzabile.....	£. 654.564.000.000-
b. impegni assunti nel sessennio 1988/1993.....	£. 460.815.716.940-
c. impegni assunti nel biennio 1994/1995.....	£. 100.503.364.930-
d. economie non utilizzabili.....	£. 4.365.060=

FONDI ANCORA DA IMPIEGARE.....£. 93.240.253.070.

6. Nell'allegato 6 è riepilogata la situazione complessiva degli impegni assunti nel sessennio 1988/1993 nonché per il biennio 1994/1995.

7. CONCLUSIONI

La progressiva realizzazione del programma di interventi non potrà che accrescere la potenzialità del Corpo atteso che, in armonia con lo spirito del legislatore, sono stati privilegiati i settori ad elevato rendimento operativo.

Essa viene, allo stesso tempo, perseguita con costante attenzione, tenendo presente l'esigenza di procedere con oculatezza alla scelta dei beni da acquisire, nel pieno rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO AL D.M. 78600 DEL 28 APR. 1994

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
OPERE, INFRASTRUTTURE E MEZZI TECNICO-LOGISTICI								
1. SETTORE AEREO								
a. n. 12 aerei ad ala fissa più 25% di ricambi.....	9.122.215.480	9.000.000.000	9.600.000.000	11.600.000.000	10.000.000.000	40.200.000.000	10.000.000.000	24.799.642.000
b. n. 18 elicotteri AB/412 più 25% di ricambi.....			56.377.539.000	4.400.000.000	17.200.000.000	20.000.000.000	36.500.000.000	23.534.165.000
c. potenziamento infrastrutture in relazione alla evoluzione ordinativa del Servizio Aereo ed all'acquisto di elicotteri AB/412 ed aerei ad ala fissa..			1.000.000.000	3.700.000.000	4.500.000.000	8.200.000.000		
T O T A L E.....	9.122.215.480	9.000.000.000	66.977.539.000	19.700.000.000	31.700.000.000	68.400.000.000	46.500.000.000	48.333.807.000
2. SETTORE NAVALE								
a. n. 6 Guardacoste "Bigliani"...	30.000.000.000	9.928.404.000	2.425.128.000	22.320.017.760	13.454.854.240		6.000.000.000	44.000.000.000
b. n. 15 Guardacoste "Corrubia"...				17.323.489.810	4.676.510.190			
c. n. 20 Vedette veloci.....					4.000.000.000	2.000.000.000		
d. realizzazioni infrastrutturali								
T O T A L E.....	30.000.000.000	9.928.404.000	2.425.128.000	39.643.507.570	22.131.364.430	2.000.000.000	6.000.000.000	44.000.000.000
3. SETTORE INFORMATICA								
a. n. 2721 personal computers, terminali, adeguamento p.c. e e software.....	303.730.000	3.525.483.025	288.128.665	9.387.746.605	907.401.625			
b. n. 1 elaboratore centrale.....	8.129.000.000							
c. n. 1 elaboratore per il Centro di Reclutamento.....	310.000.000							

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. SETTORE MOTORIZZAZIONE									
a. Autovetture:									
(1) n. 400 da inseguimento.....	2.184.412.285	2.723.527.500	2.400.452.735	1.402.625.130					
(2) n. 120 di media civile.....	897.317.785	901.786.540	535.427.240	4.288.087.830	1.703.727.940			1.283.000.000	
(3) n. 1300 utilitarie.....				985.592.940				1.300.000.000	
(4) n. 250 per indagini riserv. mozzatori.....				400.000.000					
b. n. 10 furgoni per nuclei sommozzatori.....									
c. Autobus:									
(1) n. 25 pesanti.....		367.758.545	2.103.224.150	999.985.975	1.900.000.000				
(2) n. 35 medi.....		1.420.962.395							
(3) n. 34 leggeri.....		655.727.350							
T O T A L E.....									
	3.081.730.070	6.069.762.410	5.039.104.125	8.076.291.875	3.603.727.940			2.583.000.000	
6. SETTORE ARMAMENTO									
a. n. 7600 pistole mitragliatrici M12/S cal. 9 parabellum.....									
	529.823.700	925.334.480							
b. n. 5600 pistole automatiche Beretta mod. 84/88 cal. 9 corto.....									
	390.594.530	919.641.995							
c. n. 9250 fucili Beretta SC70/90 cal. 5,56 Nato.....									
	1.249.508.570	2.497.623.435			498.670.275				
d. Portacaricatori:									
(1) n. 7600 da 32 colpi x M12/S	10.000.000	9.931.780	13.112.055	9.181.795					
(2) n. 9250 da 30 colpi x fucili Beretta SC70/90.....	19.999.175	9.817.975	18.035.210	18.417.805					
e. n. 500 bussole goniometriche.....				39.867.675					
T O T A L E.....									
	2.199.925.975	4.362.349.665	31.147.265	67.467.275	498.670.275				

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7. SETTORE CINOFILI								
Ristrutturazione e completamento								
infrastrutture CAC di Intimiano..					2.000.000.000			
T O T A L E.....								
8. SETTORE VESTIARIO								
a. n. 50000 giacche a vento g.v..	2.626.380.290			4.598.748.000				
b. n. 14000 giacche a vento ramo	613.708.800	68.544.000						
mare.....	468.661.035	1.100.000.000	1.467.634.000					
c. n. 25000 divise invernali gv..		400.000.000	350.000.000	1.154.599.560				
d. n. 11000 impermeabili gv.....								
T O T A L E.....	3.708.750.125	1.568.544.000	1.817.634.000	5.753.347.560				
9. SETTORE BENI MOBILI E CASERMAGGIO								
a. n. 21 bagni campali per i Re-								
parti d'istruzione.....								
b. n. 750 tende modulari per al-	100.000.000	1.400.000.000	531.242.250					
levi.....		500.000.000	462.424.520					
c. posti di lavoro (410 per Uffi-		500.000.000						
ciali, 125 per comandanti di								
Brigata, 3430 per ufficio)....								
d. serie posti letto (120 per uf-								
ficiali, 875 per sottufficiali,								
2615 per militari e 1290 per	500.000.000	500.000.000	260.329.000	34.188.700				
allievi).....			963.837.960					
e. posti mensa.....								
f. capannoni per custodia BB.MM.,								
casermaggio e vestiario.....							3.500.000.000	
T O T A L E.....	600.000.000	2.400.000.000	2.217.833.730	34.188.700			3.500.000.000	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<p>10. SETTORE ADDESTRAMENTO</p> <p>a. addestramento di base:</p> <p>(1) pubblicazioni professionali di reparto.....</p> <p>b. addestramento specialistico:</p> <p>(1) settore aereo:</p> <p>- corsi addestramento e specializzazione presso enti vari (24 piloti di aereo e 130 piloti di elicottero).....</p> <p>- attrezzature didattiche (simulatori di volo)...</p> <p>(2) settore informatica:</p> <p>- corsi, strutture addestrative, strumenti di autoistruzione e intelligenza artificiale....</p>	<p>159.741.720</p>	<p>140.000.000</p>	<p>110.000.000</p>	<p>102.186.671.000</p>	<p>100.000.000.000</p>	<p>55.000.000.000</p>	<p>75.000.000.000</p>	<p>114.564.000.000</p>
<p>1.000.000.000</p>	<p>800.000.000</p>	<p>200.000.000</p>	<p>499.921.705</p>	<p>1.299.921.705</p>	<p>1.313.050.000</p>	<p>113.050.000</p>	<p>1.299.921.705</p>	
<p>T O T A L E.....</p>	<p>299.741.720</p>	<p>110.000.000</p>	<p>110.000.000</p>					
<p>11. SETTORE MAGGIORI ONERI: per revisione prezzi, oscillazione cambi, oneri imprevisi e soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze connesse all'evoluzione della tecnica dei mezzi interessati....</p>	<p>1.989.720</p>	<p>1.989.720</p>						
<p>T O T A L E.....</p>	<p>1.989.720</p>							
<p>TOTALE GENERALE.....</p>	<p>75.000.000.000</p>	<p>47.813.329.000</p>	<p>102.186.671.000</p>	<p>100.000.000.000</p>	<p>55.000.000.000</p>	<p>75.000.000.000</p>	<p>114.564.000.000</p>	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGI 11 MARZO 1988, NR. 66: RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI ASSURTI AL 31.12.93

S E T T O R I	ANNO 1988	ANNO 1989	ANNO 1990	ANNO 1991	ANNO 1992	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	T O T A L E
AEREO.....	9.122.215,480	9.000.000,000	66.977.539,000	19.700.000,000	31.700.000,000	68.400.000,000	46.500.000,000	48.333.807,000	299.733.561,480
NAVALE.....	30.000.000,000	9.928.404,000	2.425.128,000	39.643.507,570	22.131.364,430	318.352,000			104.446.756,000
INFORMATICA.....	18.218.000,000	7.876.632,665	6.366.049,830	12.801.353,575	3.023.380,445				48.285.416,515
TRASMISSIONI.....	7.767.646,910	6.497.636,260	15.999.185,050	12.623.535,540	2.042.856,910	2.101.730,000	4.000.000,000	1.669.557,930	52.702.148,600
MOTORIZZAZIONE.....	3.081.730,070	6.069.762,410	5.039.104,125	8.075.699,900	3.602.330,775				25.868.627,280
ARMAMENTO.....	2.199.925,975	4.362.349,665	31.147,265	67.467,275	498.670,275				7.159.560,455
CINQUILLI.....					2.000.000,000				2.000.000,000
VESTIARIO.....	3.708.750,125	1.568.544,000	1.817.634,000	5.753.347,560					12.848.275,685
BENI MOBILI E CASERMAGGIO.....	600.000,000	2.400.000,000	2.217.833,730	34.188,700					5.252.022,430
ADDESTRAMENTO.....	299.741,720	110.000,000	1.313.050,000	1.299.921,705					3.022.713,425
MAGGIORI ONERI.....									0
TOTALE IMPEGNI.....	74.998.010,280	47.813.329,000	102.186.671,000	99.999.021,825	64.998.602,835	70.820.082,000	50.500.000,000	50.003.364,930	561.319.081,870
STANZIAMENTI PREVISTI.....	75.000.000,000	47.813.329,000	102.186.671,000	100.000.000,000	65.000.000,000	75.000.000,000	100.000.000,000	89.564.000,000	654.564.000,000
DIFFERENZA.....	1.989,720	0	0	978,175	1.397,165	4.179,918,000	49.500.000,000	39.560.635,070	93.244,918,130

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/70). Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3.

1.1 Agricoltura

- Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett.a)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 (Art. 15, lett. c)
Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. 2)
Legge 201/91 di rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752

1.2 Altri (vari)

- Legge 10 maggio 1976, n. 261
Legge 1° dicembre 1986, n. 879

2. Sanità

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 6

Interventi nel campo della forestazione

4. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

- Legge 14 maggio 1981, n. 219

5. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

- Legge 18 aprile 1984, n. 80

6. Fondo per la ricostruzione della Valtellina, legge 102/90

7. Fondi investimenti ed occupazione 1983 - 1984 - 1985 - 1986/88 e 1989

- Legge 27 dicembre 1983, n. 130 (art. 21°)
- Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)
- Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)
- Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 31° c.)

8. Fondo per sopperire ai minori finanziamenti BEI

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 35° c.)

* * *

Trattandosi di trasferimenti di fondi appartenenti alla categoria XII, da devolvere a favore di Amministrazioni regionali, per le quali le varie deliberazioni di riparto non dispongono particolari vincoli alle erogazioni - quindi non richiedono rendicontazioni della spesa - non si hanno elementi in ordine allo stato attuativo dei programmi. Limitatamente ai soli fondi FIO è possibile indicarne, per grandi linee, lo stato attuativo delle opere progettuali, la cui finanziabilità è subordinata allo stato d'avanzamento lavori.

1. LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ART. 9

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

L'art. 9 della legge 281/70 (L. 158/90, art. 3) istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1993, come di seguito indicato:

- A) dall'importo di lire 893 mld, relativo alla quota fissa a partire dall'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della nuova

legge sulla finanza regionale n. 158/90. Tale quota è costituita dall'importo di lire 30 miliardi da devolvere a titolo di limite d'impegno di cui alla legge 574/65, per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici. Il residuo importo di lire 863 miliardi, ripartito secondo coefficienti determinati sulla base di parametri socio-economici (popolazione residente corretta con il reciproco del PIL, tasso di disoccupazione e zone montane), viene trasferito senza vincoli di destinazione settoriale di spesa. Circa la quota variabile 1993, di lire 137 miliardi, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), con provvedimento del Tesoro è stato effettuato un "taglio" di bilancio di pari importo.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le Regioni a statuto ordinario.

I criteri di ripartizione tra le Regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni (art. 3 del decreto legislativo 418/89).

Svolte tali premesse in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo 1993, si rappresenta qui di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati, nel corso dell'esercizio 1993 dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa e per settori organici di intervento.

Per quanto riguarda lo stato attuativo delle singole leggi nel decorso esercizio 1993, si riportano qui di seguito i relativi dati gestionali:

Legge 281/70, art. 9 - quota fissa e quota variabile

1.1 AGRICOLTURA

Nel corso dell'esercizio 1993 sono stati adottati provvedimenti di impegno e di erogazione sia della quota fissa 1993 di lire 893 miliardi che di quella del 1992, di pari importo, nonché la sola quota variabile 1992 di lire 137 miliardi.

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, LETT. A).

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Nel decorso esercizio 1993 sono state erogate a favore delle Regioni complessive lire 33,175 miliardi ed hanno riguardato, quanto a lire 17,149 miliardi a somme perenti reiscritte in bilancio, lire 0,8 miliardi in conto residui 1989 e lire 5,2 sui residui 1988.

Sempre nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'impegno di lire 47,428 miliardi di cui lire 27,149 miliardi per somme perenti reiscritte in bilancio 1993, e lire 20,3 miliardi di competenza 1993.

Sono stati accertati, altresì, residui propri per complessive lire 101,1 miliardi, di cui 20,3 miliardi di provenienza 1993, 20,3 miliardi in conto 1992, lire 20,4 miliardi di provenienza 1991, lire 19,8 miliardi di provenienza 1990 e lire 20,3 miliardi di provenienza 1989.

Sono state accertate al 31.12.1993, perenzioni di provenienza 1988 per lire 15,3 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, LETT. C).

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Nel corso dell'esercizio 1993, sono stati effettuati accreditamenti per lire 1,0 miliardi di somme perenti reiscritte in bilancio, lire 0,070 miliardi in conto 1990, lire 0,031 miliardi in conto 1989 e lire 0,012 miliardi in conto 1988.

Sono stati assunti impegni in conto competenza '93 lire 1,0 miliardi e lire 1,0 miliardi di somme perenti reiscritte in bilancio 1993.

Sono state accertate, al 31.12.1993, perenzioni, di provenienza 1988, per lire 1,0 miliardi.

Sono stati accertati al 31.12.1993 residui propri per lire 1,0

miliardi per il 1993, lire 1,0 miliardi per il 1992, lire 1,0 miliardi per il 1991, lire 0,9 miliardi per il 1990 e lire 1,0 miliardi per il 1989.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - ART. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario.

Autorizza un limite d'impegno per il 1977 pari a lire 30 mld, per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

Nel decorso esercizio 1993 sono stati effettuati trasferimenti per complessive lire 19,4 miliardi in competenza 1993.

Sono stati assunti impegni in conto competenza '93 per lire 19,4 miliardi.

I fondi recati dalle predette leggi 153, 352 e 403 vengono devoluti, a valere su annualità di limite di impegno sulla base di un predeterminato quadro finanziario rappresentativo delle anticipazioni attivati dagli operatori agricoli e, pertanto, le sopraindicate somme trasferite rispecchiano effettive opere già realizzate nel settore agricolo.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura.

La legge 201/91 ha rifinanziato la legge 752/86, art. 3, recando per l'esercizio 1993 risorse per complessive lire 898,7 miliardi affluite al cap. 7081 previa variazioni in aumento con D.M.T. a fine esercizio 1993.

Il citato importo disponibile non è stato possibile impegnarlo a causa della ben nota disposizione sospensiva prevista dal D.L. 155/93, convertito nella legge 243/93, ed ha pertanto costituito residui di stanziamento.

Nel corso dell'esercizio 1993 sono state trasferite alle Regioni complessive lire 690 miliardi, di cui lire 550 miliardi per il 1992

e lire 140 miliardi per il 1990.

Lo stato attuativo degli interventi previsti nei programmi viene illustrato al Parlamento attraverso l'apposita relazione che il Ministro dell'Agricoltura presenta entro il 30 aprile di ogni anno, come previsto dall'art. 2, comma 6, dell'ex lege 752/86.

1.2. ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261.

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da varie calamità.

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

L'autorizzazione 1993 di lire 2,0 miliardi è stata all'inizio dell'esercizio impegnata ed erogata. Mentre quella per il 1992, al 31.12.1993 ha costituito economia di bilancio a causa dell'indisponibilità di puntuali elementi che ne giustificassero la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri di deroga alle disposizioni sospensive vigenti.

LEGGE 828/82

Contributi alla Regione Marche.

Tale legge, all'art. 21 - 4° comma - mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 mld per il 1982, di lire 10 mld per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990, lire 15 mld per il 1991 e 10 miliardi per il 1992 (anno terminale), da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione, connessi agli eventi calamitosi di cui alle ex leggi 734/72 e 261/76.

La disponibilità stanziata nel bilancio 1992 di lire 10 mld non è stata impegnata ed ha costituito economia di bilancio a causa delle medesime motivazioni addotte per la predetta legge 261.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Contributi alla Regione Marche.

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalle due precedenti leggi, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

Per le stesse ragioni di cui alla precedente legge l'autorizzazione 1992, al 31.12.1993 ha costituito economia di bilancio. L'autorizzazione 1993 pari a Lire 5 miliardi, all'inizio dell'esercizio è stata impegnata ed erogata.

2. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato, come noto, per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento per il triennio 1985/87 si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificarne l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale debba essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello di Comitato Interministeriale Sanità, Tesoro e Bilancio.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonchè per interventi di competenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art.

51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anzichè alle rispettive Regioni.

A partire dall'esercizio 1988, invece, le deliberè adottate dal CIPE, per il riparto delle assegnazioni non dispongono alcun condizionamento ai fini delle relative erogazioni.

Per il decorso esercizio 1993 l'autorizzazione in bilancio è stata pari a lire 800,0 miliardi, ridotta con provvedimento del Tesoro a lire 792,0 miliardi. Di detta autorizzazione non è stato adottato nessun provvedimento di impegno a causa della più volte citata disposizione sospensiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, al 31.12.1993, ha costituito residuo di stanziamento.

Sono stati accertati al 31.12.1993, residui propri per complessive lire 17,245 miliardi, di cui lire 10 miliardi dell'esercizio 1989, lire 6,345 miliardi dell'esercizio 1990 e lire 0,9 miliardi dell'esercizio 1991.

Si sono, altresì, accertate perenzioni per lire 80,0 miliardi di provenienza 1988. Le erogazioni dei predetti residui e delle somme perenti sono subordinate all'acquisizione, da parte del Ministero della Sanità, di specifici programmi d'intervento.

3. LEGGE N. 752, art. 6

Fondo per interventi nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa

La disponibilità 1993, pari a lire 61,2 miliardi, per interventi nel campo della forestazione è confluita mediante decreto del Ministro del Tesoro a fine esercizio e, pertanto, non è stato possibile predisporre il relativo provvedimento di impegno, costituendone residuo di stanziamento.

4. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

La disponibilità iscritta in bilancio 1993, di lire 500 miliardi, ha costituito residuo di stanziamento a causa della mancata ripartizione a cura del CIPE.

5. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati.

La disponibilità 1993 di lire 40 miliardi non è stato predisposto alcun provvedimento di impegno a causa della mancata deliberazione CIPE.

Non è stato possibile procedere all'erogazione della somma residua di lire 65 miliardi a causa della mancata definizione da parte della regione Campania dei piani di sviluppo.

6. LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, art. 1, comma 2.

Fondo per interventi ricostruzione e sviluppo dei Comuni della provincia di Sondrio e adiacenze colpite dagli eventi atmosferici.

Le erogazioni delle autorizzazioni recate dalla legge 102/90 hanno luogo previo decreto di riparto a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri dopo esame dei programmi appositamente predisposti dai soggetti interessati.

L'autorizzazione per il 1993 sono state di lire 50,00 miliardi e, al 31.12.1993, hanno costituito residui di stanziamento a causa della mancata deliberazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel corso dell'esercizio 1993 sono state trasferite ai soggetti beneficiari lire 129,00 miliardi e lire 123,79 miliardi, quali residue spettanze, rispettivamente 1992 e 1991.

7. LEGGI 27 DICEMBRE 1982, N. 130 (ART. 21); 27 DICEMBRE 1983, N. 730 (ART. 37); 22 DICEMBRE 1984, N. 887 (ART. 12) E LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (ART. 17, COMMI 31 E 35).

I fondi per i progetti immediatamente eseguibili di competenza delle Amministrazioni Centrali, sono oggetti di variazioni di bilancio sui rispettivi capitoli di spesa, mediante decreto del Ministro del Tesoro. Per quelli di competenza regionale, invece, con decreti del Ministro del Bilancio, vengono assunti impegni (e conseguenti erogazioni) a favore della Cassa DD.PP., che funge da sportello erogatore nei confronti delle Regioni responsabili alla realizzazione dei progetti di loro competenza. I fondi iscritti in bilancio, di provenienza diretta statale, come noto, sono stati tutti messi a disposizione della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali. Pertanto, restano da devolvere: i fondi di provenienza BEI, via via introitati in bilancio in apposito capitolo di entrata poi affluiti sul capitolo 7090 ed i fondi autorizzati dalle finanziarie per sopperire ai minori finanziamenti concessi dalla BEI rispetto al plafond necessario alla copertura di tutti gli importi progettuali.

CAP. 7090 - Fondi di trasferimento alle Regioni

Sul capitolo, nel corso del 1993, con decreto ministeriale Tesoro, sono confluite complessive lire 363,7 miliardi, di cui lire 39,2 miliardi FIO 83, lire 5,0 miliardi FIO 84, lire 36,5 miliardi FIO 85, lire 37,5 miliardi FIO 86 e lire 133,0 miliardi FIO 89; ed infine, lire 112,6 miliardi a titolo di riassegnazioni CIPE a favore delle Regioni.

Sono stati assunti impegni ed effettuate erogazioni per complessive lire 209,2 miliardi, di cui 39,2 miliardi FIO 83, lire 20,5 miliardi FIO 85, lire 32,5 miliardi FIO 86 e lire 117,0 miliardi FIO 89.

Sono stati accertati, al 31.12.1993, residui di stanziamento per complessive lire 154,6 miliardi, di cui lire 5,0 miliardi FIO 84, lire 16,0 miliardi FIO 85, lire 5,0 miliardi FIO 86, lire 16,0 miliardi FIO 89 e lire 112,6 miliardi riassegnazioni CIPE.

Quadro finanziario dei trasferimenti alle Regioni a cura della Cassa Depositi e Prestiti al 31.12.1993 su progetti FIO (in percentuale)

Rif. FIO	Finanz. CIPE al netto revoche	Erogazioni Cassa (in miliardi)	%
FIO 1982	531,300	455,000	85,7
FIO 1983	1.320,775	1.260,000	95,4
FIO 1984	1.262,121	1.084,000	85,9
FIO 1985	1.962,767	1.570,000	79,0
FIO 1986/88	3.881,270.8	2.864,000	73,8
FIO 1989	2.178,857	990,000	45,3

8. CAPITOLO 7510 - Autorizzazione ex art. 17, comma 35, legge 67/88, per sopperire ai minori finanziamenti BEI.

In corso d'anno si è provveduto a redistribuire l'intera disponibilità di lire 100 miliardi a favore esclusivamente dei progetti delle Amministrazioni Centrali, per i quali si concentrano pressoché gli interi deficit di finanziamento, derivanti dal differenziale tra il tetto CIPE e la sommatoria tra la prima assegnazione autorizzativa di spesa a carico diretto dei fondi statali e gli introiti BEI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICI PER LEGGI

- legge 1° giugno 1977, n. 285
- legge 5 agosto 1978, n. 469
- legge 24 aprile 1980, n. 146
- legge 30 marzo 1981, n. 119
- legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55
- legge 22 dicembre 1984, n. 887
- legge 28 febbraio 1986, n. 41
- legge 22 dicembre 1986, n. 910
- legge 11 marzo 1988, n. 67
- legge 24 maggio 1990, n. 124, di conversione del D.L. 26 marzo 1990, n. 64
- legge 30 ottobre 1992 n. 422
- legge 15 novembre 1993, n. 458, di conversione del D.L. 17 settembre 1993, n. 364

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285**Provvedimenti sull'occupazione giovanile**

L'Amministrazione è interessata in via residuale all'attuazione della legge 1° giugno 1977 e successive proroghe.

A) Organizzazione Giudiziaria

Tutto il personale, assunto ai fini di attuare progetti socialmente rilevanti in materia di controversie individuali del lavoro ed in materia previdenziale, è stato collocato nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria.

B) Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

La spesa complessiva sostenuta nell'anno 1993 pari a lire 6.500.000, è stata interamente destinata alla corresponsione degli emolumenti spettanti ad un operaio in forza alla C.C. di Siracusa.

Detta spesa viene imputata sul cap. 1995 dello Stato di Previsione di questo Ministero.

Si chiarisce che detto operaio, sottoposto per motivi di giustizia a misura restrittiva della libertà personale, non è stato inquadrato nei ruoli organici di questa Amministrazione in quanto a suo carico risulta pendente un giudizio penale.

A tale riguardo si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, del D.L.C.P.S. n. 207 del 4.4.1947, con provvedimento del 7.1.1994 si è provveduto alla risoluzione del rapporto d'impiego del Sig. Amenta e, pertanto, la fase residuale dei progetti recati dalla legge 285/77 è da ritenersi definitivamente conclusa per questa Amministrazione.

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469**Modifica alla legge 29.11.41 n. 1405 relativa all'ordinamento delle Case Mandamentali.**

In relazione alla suddetta legge, sull'ordinamento delle Case mandamentali, si fa presente che all'art. 4 si prevede il rimborso ai Comuni, sedi di Case mandamentali, sia delle spese di funzionamento che del personale di custodia.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 4 della legge 469/78 viene erogato ai Comuni un "rimborso forfettario" per le spese di funzionamento nel limite massimo di lire 141.150.000, variabile di anno in anno in funzione delle temporanee chiusure per lavoro e delle riaperture degli istituti. Ai sensi del 2° comma, dello stesso articolo, viene corrisposto un rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal Comune per il trattamento economico del personale di custodia.

Alle spese di cui sopra si provvede con i fondi ordinari di bilancio stanziati su apposito capitolo "2201" dello Stato di previsione di questo Ministero.

Il D.M. 4.12.1978 allegato alla legge 469/78 prevedeva n. 349 istituti, dei quali attualmente sono rimasti solo 150 di cui soltanto n. 70 sono funzionanti. Infatti, a causa delle precarietà di alcuni dei essi ed in quanto non più rispondenti alle attuali esigenze penitenziarie, si è addivenuti alla loro soppressione.

L'Amministrazione sta predisponendo un D.D.L per la soppressione di tutte le Case Mandamentali ed acquisizione di alcune di esse per la trasformazione in Case Circondariali; per questo motivo non si formula alcuna proposta di rimodulazione dei finanziamenti previsti per gli esercizi futuri.

- legge 24 aprile 1980, n. 146
- legge 30 marzo 1981, n. 119
- legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55
- legge 22 dicembre 1984, n. 887
- legge 28 febbraio 1986, n. 41
- legge 22 dicembre 1986, n. 910
- legge 11 marzo 1988, n. 67
- legge 24 maggio 1990, n. 124
- legge 15 novembre 1993, n. 458

Mutui ai Comuni per l'edilizia giudiziaria e le case mandamentali.

L'erogazione di mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata mediante le seguenti norme:

- Legge 24.4.1980, n. 146 (art. 28) per lire 500 miliardi (1)
- legge 30.3.1981, n. 119 (art.19) per lire 700 miliardi (2)
- D.L. 28.2.1983, N. 55 convertito nella legge 26.4.1983, n. 131 (art. 8), per lire 700 miliardi
- legge 22.12.1984, n. 887 per lire 800 miliardi
- legge 28.2.1986, n. 41, per lire 800 miliardi
- legge 22.12.1986, n.910, per lire 800 miliardi
- legge 11.3.1988, n. 67, per lire 580 miliardi

Le realizzazioni portate a compimento con i predetti accantonamenti possono così riassumersi:

(1) L'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146 prevedeva, solo nel caso in cui i Comuni non risultassero in grado di assumere i mutui, che il relativo onere di ammortamento fosse a carico dello Stato. L'accantonamento di L. 500 miliardi previsto nel predetto articolo poteva essere utilizzato solo nel 1980.

(2) L'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119 ha definitivamente stabilito il sistema di finanziamento degli interventi di edilizia giudiziaria ponendo totalmente e in ogni caso a carico dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui.

A) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Ai sensi dell'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146:

- Progetti approvati dall'Amministrazione e mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti n. 41 per L. 29.816.437.000=

Ai sensi dell'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119:

- Progetti approvati dall'Amministrazione :

n. 1085 per L. 2.947.948.212.333

- Mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti:

n. 875 per L. 2.408.560.518.025

- Pratiche in istruttoria:

n. 86 per L. 480.223.847.806

Previsione di interventi al 31.12.1994

DISTRETTO DI ANCONA

Giudice di Pace Camerino

- Acquisto L. 1.130.000.000

Giudice di Pace S. Benedetto del Tronto

- Restauro L. 352.958.710

DISTRETTO DI BOLOGNA

Sez. Distaccata Pretura Lugo

- restauro L. 260.000.000

DISTRETTO DI BRESCIA

Giudice di pace Mantova

- Ristrutturazione L. 346.000.000

DISTRETTO DI FIRENZE

Proc. Rep. c/o Pret. Circ.le Grosseto

- Ristrutturazione L. 294.000.000

Giudice di pace Grosseto

- Acquisto L. 2.069.500.000

Sez. Dist. Pescia

- Manutenzione straordinaria arredi fissi L. 804.882.204

Proc. Rep. presso Pret.Circ. Pisa

- Ristrutturazione L. 4.078.703.200

DISTRETTO DI MILANO

Giudice di pace Lodi

- Ristrutturazione L. 545.000.000

DISTRETTO DI PERUGIA

Giudice di pace Città della Pieve

- Ristrutturazione L. 1.498.000.000

DISTRETTO DI TORINO

Pretura Circondariale di Torino

- Ristrutturazione L. 3.580.700.000

DISTRETTO DI PESCARA

Palazzo di giustizia di Pescara

- Costruzione L. 145.130.000.000

DISTRETTO DI L'AQUILA

Palazzo di giustizia di Chieti

- ristrutturazione e sistemazione

sottotetto L. 3.800.000.000.

DISTRETTO DI ROMA**Gaeta**

- Completamento costruzione nuova sede

uffici giudiziari L. 3.000.000.000

Viterbo

-Costruzione nuovo palazzo giustizia L. 25.300.000.000

Civitavecchia

- Completamento, sopraelevazione

nuovo palazzo giustizia L. 3.000.000.000

- Acquisto e ristrutturazione ex Liceo

Linguistico L. 4.435.012.249

DISTRETTO DI NAPOLI**Larino**

- lavori completamento funzionale

palazzo di giustizia L. 577.080.000

DISTRETTO DI BARI

Sez. Dist. Modugno

- costruzione L. 6.650.000.000

La Legge 24 maggio 1990 che ha convertito il D.L. 26.3.1990 n. 64 (Interventi straordinari connessi all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) e successivamente la legge 15.11.1993, n. 458, di conversione del D.L. 17.9.1993, n. 364, (Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giu-

diziaria) hanno consentito di fronteggiare, con ulteriori stanziamenti le sopravvenute esigenze in materia di strutture edilizie.

Allo scopo di operare in modo quanto più spedito possibile si è fatto ricorso alla procedura di assegnazione fondi regolata dall'art. 17 comma 23 della legge n. 67/88.

Sinora sono stati emessi n. 100 decreti di assegnazione fondi per un ammontare complessivo di L. 288.274.261.895, con impegni presi sia sugli stanziamenti ordinari che sulle variazioni di bilancio operate con le leggi citate. (Cap. 7001).

Dal 1993 a tutt'oggi sono state finanziate opere di ristrutturazione o di adeguamento negli edifici delle città di seguito indicate: **Rieti - Avezzano - Messina - Palermo - Cagliari - Roma - Latina - Firenze - Venezia.**

Si è anche provveduto alla costruzione, sdoppiamento, completamento, ristrutturazione ed adeguamento di strutture di massima sicurezza per la celebrazione di processi contro la criminalità organizzata.

Sono in fase di attuazione:

- il completamento e lo sdoppiamento dell'aula bunker di Caltanissetta già finanziata per L. 10.650.000.000,;- il 2° lotto lavori prevede ulteriore finanziamento di L. 5.650.000.000;
- la costruzione di una seconda aula a Catania con un finanziamento di L. 15.000.000.000;
- la ristrutturazione e l'adeguamento di una porzione del nuovo carcere circondariale di Agrigento da adibire ad aula di massima sicurezza per L. 2.300.000.000;
- Costruzione aula bunker a Lecce L. 10.475.000.000;
- Costruzione aula bunker a Salerno L. 5.000.000.000;

Infine, si sta concludendo la procedura di assegnazione fondi per la realizzazione di un'aula bunker a Reggio Calabria per L. 13.500.000.000 e di un'aula a Catanzaro per L. 13.500.000.000.

Per il palazzo di giustizia di Rieti il provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio sta predisponendo un progetto di ampliamento

dell'edificio per l'importo di lire 1.800.000.000 ed un progetto di adeguamento alle normative antincendio per lire 950.000.000.

E' pervenuta una richiesta di assegnazione fondi da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana di £. 2.500.000.000 che serviranno per il completamento (ala sud) della ristrutturazione dell'edificio sede della Corte di Appello e della Procura Generale.

Per lo stesso edificio è stata preannunciata una spesa di L. 400.000.000 per la costruzione di una cabina elettrica di trasformazione.

Per quanto riguarda la città di Roma occorre precisare che nel corso del 1993 sono stati assegnati, al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, L. 6.000.000.000 per la realizzazione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione della ex Caserma Cavour (destinata alle sezioni civili della Pretura), L. 5.000.000.000 per la realizzazione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione dell'edificio della Pretura Civile e L. 2.500.000.000 per il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione dell'edificio della pretura Penale.

Sono in corso di predisposizione presso lo stesso Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio i progetti esecutivi per la realizzazione dell'edificio industrializzato di Via Romei, destinato alle sezioni penali della Corte di Appello di Roma e del IV edificio di P.le Clodio in una volumetria ridotta ed idonea ad ospitare gli uffici UNEP della corte di Appello di Roma (è decaduto il progetto della realizzazione di un prefabbricato all'interno della ex Caserma Cavour, ideato in un primo momento per gli stessi uffici UNEP).

E' stato programmato anche il finanziamento per il completamento della ristrutturazione della ex Caserma Cavour.

Infine, se la legge n. 374/91 che ha istituito il nuovo ufficio del giudice di pace aveva previsto stanziamenti sul Cap. 1701 soltanto per gli anni 1991 - 1992 - 1993, in applicazione della legge 458/93, sono state apportate sullo stesso capitolo variazioni in aumento, per competenza e cassa, di L. 30 miliardi nel 1993 e 13 miliardi nel 1994.

I fondi stanziati hanno consentito una congrua rideterminazione dei contributi ai Comuni per la predisposizione e l'allestimento dei locali destinati all'istituendo Ufficio del Giudice di Pace.

B) CASE MANDAMENTALI

La legge 119/81 disciplina il settore dell'edilizia mandamentale relativamente alle ristrutturazioni (manutenzione straordinaria) e alle ricostruzioni delle strutture, la cui gestione è attribuita dalle legge 469/78 ai Comuni. La competenza di questo Dicastero attiene unicamente all'approvazione dei progetti, esaminati alla luce delle esigenze tecnico-penitenziarie.

Sono stati a tutt'oggi approvati progetti per un importo complessivo di L. 463.000.000.000.

I finanziamenti di tali opere edilizie vengono operati dalla Cassa Depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19 della predetta legge 119/81 che consente ai Comuni interessati l'accesso all'accensione di mutui con la Cassa medesima, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

PREVISIONI DI INTERVENTI AL 31.12.1994

Tenuto conto che sono in corso circa 60 pratiche di finanziamento per lavori in corso su istituti nuovi o in ristrutturazione (di cui la maggior parte già finanziati), e che sono funzionanti circa 70 istituti per i quali in genere sono necessari lavori di manutenzione straordinaria, si segnala la necessità di un finanziamento per il 1995 di lire 80 miliardi, mentre per gli anni 1996, e 1997 tale previsione si può ritenere rispettivamente in lire 80 miliardi e in lire 50 miliardi.

SISTEMA INFORMATIVO

- legge 22.12.1984 n. 887 (art. 19 n. 3 Lire 50 miliardi)
- legge 28.2.1986, n. 41 (art. 13 n. 4 Lire 30 miliardi)
- legge 22.12.1986, n. 910 (art. 8 n.5 Lire 34 miliardi)
- legge 24.5.1990, n. 124, di conversione del D.L. 26.3.1990 n. 64 (art. 1 comma 2, Lire 27 miliardi)
- legge 15.11.1993, n. 458 (art. 4)

i fondi riferentisi alle leggi 22.12.1984 n. 887, 28.12.1986 n. 41 e 22.12.1986 n. 910 sono stati completamente impegnati negli anni passati in esecuzione degli investimenti programmati e di cui si è fornito cenno nelle relazioni precedenti.

Per quanto riguarda i fondi assegnati con D.L. 26.3.1990 n. 64, convertito in legge 124/90, si segnala che con D.L. 28.12.1993 n. 542, è stato autorizzato il trasporto nell'anno finanziario 1994 del residuo dello stanziamento 1992 sul capitolo 7013, non impegnato nel 1993 per il ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte dei competenti organi.

Nel corso del 1° semestre sono stati assunti impegni in parte per far fronte al riconoscimento di una serie di situazioni debitorie maturate nel periodo di passaggio di competenze tra il P.G.S. e l'Autorità in tema di congruità della spesa, periodo che ha costretto l'Amministrazione a ricorrere a prestazioni varie, in via di urgenza anche senza una formale previsione contrattuale.

La legge 15.11.1993 n. 458, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17.9.1993 n. 364, contiene all'art. 3, comma 1, la previsione concernente l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, impianti anche di sicurezza, da destinare agli uffici giudiziari.

Le risorse finanziarie, a questo fine necessarie, sono state quantificate per l'anno 1994 in L. 31.118 milioni, di cui L. 28.118 milioni per la parte di competenza dell'Amministrazione giudiziaria e così suddivise:

- L. 5.000 milioni sul capitolo 7010, per rendere operative le nuove sedi destinate ad uffici giudiziari, mediante la fornitura di moderni impianti di archiviazione e sistemi di videoscrittura da integrare nel sistema di "office automation", per l'acquisto di arredi ed attrezzature per gli uffici del Giudice di Pace, nonché per l'acquisizione di nuovi sistemi di video-verbalizzazione secondo il programma di investimenti per il 1993 varato dal Ministro a norma del D.lg.vo n. 29/1993;
- L. 12.000 milioni sul capitolo 7003, per la realizzazione di impianti per la sicurezza passiva degli uffici giudiziari, in particolare per quelli di Palermo e Napoli;
- L. 6.000 milioni sul capitolo 1592, per la gestione del parco automezzi e per far fronte al crescente fabbisogno di autovetture che si registra per soddisfare le esigenze della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia;
- L. 228 milioni sul capitolo 1099, per quanto riguarda le spese telefoniche;
- L. 5.000 milioni sul capitolo 1586, per far fronte alle spese minute degli uffici e quelli del giudice di pace in particolare.

Con l'art. 4 del citato D.L. è stata autorizzata la spesa per l'anno 1994 di L. 55.605.000.000= per l'acquisizione di beni e servizi da dedicare alla documentazione degli atti ed alla informatizzazione del giudice di pace, della Direzione Nazionale Antimafia e delle direzioni Distrettuali Antimafia, nonché alla diffusione ed installazione della procedura automatizzata relativa alla gestione del registro generale delle notizie di reato.

In particolare, per quanto attiene alla documentazione degli atti, il piano di interventi prevede di ricorrere a supporti esterni all'Amministrazione per l'espletamento delle attività di documentazione degli atti, a norma degli artt. 134 e 55 c.p.p e dell'art. 51 disp.a tt. c.p.p. con una spesa prevista di parte corrente (capitolo 1587) di L. 12.605.000.000= più 2.000 milioni per

la manutenzione e la gestione di impianti destinati alle aule dibattimentali.

Sul medesimo capitolo il D.L. 16.12.1993 n. 522, convertito nella legge 11.2.1994 n. 102, istitutivo dell'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli, ha stanziato l'importo di L. 40.000 milioni.

Ulteriori interventi sono connessi all'esigenza di completare le dotazioni di impianti di videoverbalizzazione e registrazione fonografica per L. 5.000 milioni (capitolo 7010).

Gli interventi nel settore informatico ex art. 4 sia in conto capitale che di parte corrente risultano così ripartiti:

Conto Capitale

capitale 7013	acquisto hw	10.000
	realizzazione sw	2.000
	ass.za sistemistica	13.000
Capitolo 7003	impianti di rete	5.000
Parte corrente		
Capitolo 1598	manutenzione	6.000
Totale ex art. 4		55.605

UTILIZZO DEI FONDI DELLA LEGGE 458/93 PER L'ANNO 1993

Si ritiene, infine, utile precisare, sempre con riferimento ai fondi assegnati con D.L. 19/7/1993 n. 241 e reiterato con il D.L. 17/9/1993 n. 364, convertito in legge 15/11/1993 n. 458, che per l'anno 1993, relativamente all'art. 3 co. 1° del predetto D.L., sono stati impegnati sul capitolo 7003 L. 8 miliardi per il potenziamento degli impianti destinati ad archiviazione, telecomunicazione e sicurezza, mentre sul capitolo 7010 la somma stanziata

di L. 16,5 miliardi è stata impiegata per l'acquisizione delle attrezzature e dei beni necessari all'avvio degli uffici del giudice di pace, nonché per l'acquisto delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche.

Per quanto concerne invece lo stanziamento previsto dall'art. 4 del medesimo D.L., si segnala che, sempre per l'anno 1993, sono stati impegnati sul capitolo 7003 L. 3 miliardi per la realizzazione di impianti di sicurezza ed archiviazione, sul capitolo 7010 L. 10 miliardi per l'acquisizione di sistemi connessi all'espletamento delle attività giudiziarie (sistemi di videoscrittura, videoverbalizzazione).

Si evidenzia, che i fondi stanziati dal D.L. predetto sul capitolo 7013, pari a L. 20 miliardi, hanno costituito residui di stanziamento in quanto la tardiva disponibilità degli stessi non ha consentito di completare le procedure contrattuali nell'anno, tenuto conto anche delle nuove procedure introdotte dal D.L.vo n. 39/93.

Per quanto concerne i fondi assegnati alla Giustizia Minorile dalla citata legge 458/1993, per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro di edifici destinati ad istituti e servizi minorili, si precisa, infine, che le somme del cap. 7001, ammontanti a lire 9.500.000.000, sono confluite totalmente nei residui di stanziamento.

Sul capitolo 7010, i fondi assegnati al settore minorile, ammontanti a lire 5.500.000.000, sono stati in parte (lire 2.000.000.000) formalmente impegnati per l'acquisizione di beni e attrezzature per l'istituzione del laboratorio di tipografia e dell'ufficio del consegnatario e, per la restante parte, (lire 3.500.000.000), sono confluiti nei residui di stanziamento.

- legge 22.12.1984, n. 887
- legge 28.2.1986 n. 41
- legge 22.12.1986, n. 910

EDILIZIA PENITENZIARIA

Premesso che, relativamente alle leggi sopra indicate, i relativi finanziamenti vengono gestiti dal Ministero dei Lavori Pubblici, con i fondi assegnati sul loro Bilancio di previsione, sulla base di programmi predisposti di concerto con questa Amministrazione e sui quali si esprime il Comitato paritetico istituito ai sensi del decreto interministeriale 17.12.1975, si riportano di seguito le relazioni sintetiche sullo stato di attuazione delle singole leggi.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N. 887

Art. 11/1C

L'attività dell'Amministrazione penitenziaria si esplica attraverso la programmazione degli interventi, mentre la gestione dei lavori e relativi finanziamenti è attribuita al Ministero dei Lavori Pubblici.

Quest'ultimo ha già relazionato sull'attività svolta congiuntamente dalle due Amministrazioni come di seguito.

La legge 22 dicembre 1984, n. 887, (legge finanziaria 1985) dispone al 1° comma dell'art. 11 una spesa di lire 530 miliardi, di cui lire 80 miliardi per il 1985, lire 200 miliardi per il 1986 e lire 250 miliardi per il 1987 per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in struttura industrializzata.

Successive leggi finanziarie hanno rimodulato la spesa prevista assegnando lire 80 miliardi al 1985; lire 150 miliardi ciascuno agli esercizi 1986, 1987, e 1988.

Con i D.l. (Grazia e Giustizia - Lavori Pubblici) 8 aprile 1986 e, successive modificazioni ed integrazioni, è stato fissato il programma che prevede i seguenti n. 14 interventi di cui 3 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglione giovani adulti, n. 5 si riferiscono alla realizzazione di case circondariali e n. 6 interventi, infine, si propongono di costruire caserme per agenti di polizia penitenziaria e magazzini vestiario in strutture già esistenti.

Strutture di semilibertà: **Torino, Messina, Avellino;**

Costruzioni di C.C: **S.M.Capua Vetere, Vibo Valentia, Rossano Calabro, Caltagirone, Siracusa;**

Caserme agenti di polizia penitenziaria: **Napoli, Crotone, Rimini, Udine;**
Magazzini vestiari : **Aversa, Roma Rebibbia.**

La realizzazione del suddetto programma è stata affidata in concessione alla Edil Pro. S.p.A. del gruppo IRI- ITALSTAT e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18 luglio 1986.

Allo stato attuale risultano approvati tutti i progetti esecutivi degli interventi programmati, tranne quello della caserma agenti di Napoli che tutt'ora è in corso di redazione.

Espletati dalla Commissione gli ulteriori adempimenti relativi alla aggiudicazione degli appalti, nomina direttori dei lavori, ecc. dai primi mesi del 1992 sono iniziati i lavori di costruzione delle opere.

LEGGE N. 41/1986 E N. 910/1986

Le leggi in argomento costituiscono le leggi finanziarie rispettivamente per gli anni 1986 e 1987, e attraverso di esse sono stati rimodulati i finanziamenti destinati alla realizzazione di programmi di edilizia penitenziaria predisposti a seguito delle leggi 1133/71, 404/77, 146/80 e 119/81.

Anche in questo l'attività dell'Amministrazione penitenziaria è limitata alla programmazione degli interventi mentre l'Amministrazione dei Lavori Pubblici gestisce l'esecuzione delle opere e relativi finanziamenti.

Con successive leggi finanziarie (legge 11.3.88 n. 67 - legge 24.12.1988 n. 541 - legge 31.12.1991 n. 415 - legge 23.12.1992 n. 500 - legge 24.12.1993 n. 537) gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41 e 910 sono stati rimodulati.

LEGGE 1° LUGLIO 1977 N. 404 - ART. 1 (Cap. 8404)

Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 legge 1133/71, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena

ATTIVITA'

La legge 1° luglio 1977 n. 404, recante norme per il finanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art. 1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.12.1971 n. 1133 di lire 400 miliardi: di cui 30 miliardi per il 1977; 70 miliardi per il 1978; 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981; 60 miliardi per il 1982. Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta legge 1133/71.

Con le ulteriori leggi n. 146/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.800 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste pervenendo all'attuale situazione che registra fino al 31 dicembre 1993 autorizzazioni per complessive lire 4.020 miliardi, mentre la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994), come risulta dalla relativa tabella F, stanziava lire 100 mi-

liardi per il 1994, 280 miliardi per il 1995, lire 400 miliardi per il 1996 e successivi.

In relazione al programma di interventi stabilito inizialmente con D.l. 30 marzo 1972 e successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto per il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione della legge in parola e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati realizzati n. 71 nuovi istituti penitenziari geograficamente così distribuiti:

- Piemonte: Alba, Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Saluzzo, Torino, Vercelli;
- Lombardia: Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Milano, Voghera, Monza, Cremona, Pavia, Vigevano,;
- Liguria: Genova;
- Emilia Romagna: Bologna, Modena, Rimini, Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia, Parma;
- Toscana: Firenze Sollicciano (1 C.C.), Firenze Sollicciano (2 C.C.), Livorno, Prato, San Gimignano;
- Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro;
- Veneto: Padova, Vicenza, Verona;
- Friuli: Tolmezzo;
- Lazio: Frosinone, Velletri, Civitavecchia, Viterbo;
- Basilicata: Melfi;
- Umbria: Spoleto, Terni;
- Abruzzo: Teramo, Vasto, Lanciano, l'Aquila, Sulmona;
- Molise: Larino;
- Campania: Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Carinola, Salerno, Napoli Secondigliano;
- Puglia: Foggia, Taranto, Trani;
- Calabria: Cosenza, Crotona, Palmi, Catanzaro, Paola;
- Sicilia: Augusta, Catania;

- Sardegna: Cagliari.

La spesa sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa L. 3.300 Miliardi.

Sono stati ultimati e consegnati in via provvisoria durante il

1993

- Veneto: Verona;
- Lombardia: Vigevano;
- Lazio: Viterbo;
- Abruzzo: Sulmona, l'Aquila;

Sono infine in fase di realizzazione le seguenti ulteriori n. 8 case circondariali per le quali è prevista una spesa di L. 530 Miliardi:

- Liguria: San Remo;
- Marche: Ancona;
- Umbria: Perugia;
- Puglia: Lecce;
- Calabria: Castrovillari;
- Sicilia: Agrigento, Palermo.

In relazione, poi, alle necessità di adeguare le strutture carcerarie ai nuovi criteri di edilizia penitenziaria e di ristrutturare gli istituti penitenziari esistenti, sono stati finanziati n. 50 interventi per una spesa complessiva di L. 80 miliardi.

Tuttavia occorre precisare che la scarsa disponibilità di bilancio della legge 24.12. 1993, n. 537 (legge finanziaria), che ha assegnato uno stanziamento di solo lire 100 miliardi per l'esercizio in corso, ha molto rallentato l'attività edilizia, in un momento in cui, per il pressante aumento della popolazione detenuta, sarebbe stato quanto mai auspicabile accelerare le opere in corso per addivenire in tempi rapidi alla loro ultimazione.

Il Comitato Paritetico nella seduta del 9.4.1993, ha deliberato l'assegnazione di tutti i fondi disponibili per l'anno 1993 e in particolare lire 109.124.000 di cui lire 100 miliardi legge 23.12.1992 n. 500 (finanziaria 1993) e lire 9.124.000.000 quali residui della legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992), come di seguito:

Palermo	24.304.000.000
San Remo	16.500.000.000
Alessandria	12.000.000.000
Enna	1.520.000.000
Roma "Regina Coeli"	7.500.000.000
Verbania	7.000.000.000
Viterbo	1.750.000.000
Lecce	10.000.000.000
Castrovillari	1.300.000.000
Genova Marassi	15.000.000.000
Potenza U.G.M.	4.000.000.000
Milano Bollate	3.000.000.000
Reggio Calabria	1.500.000.000
Trieste	3.750.000.000

Sono state inoltre approvate le integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Palermo	34.500.000.000
Palermo Ucciardone	1.163.000.000
San Remo	7.000.000.000
Alessandria	5.626.000.000
Enna	1.520.000.000
Verbania	3.625.000.000
Viterbo	1.750.000.000

Per il futuro, si sottolinea che sono stati predisposti e approvati i progetti per la realizzazione di n. 5 nuovi istituti: **Milano Bollate, Reggio Calabria, Patti, Favignana e Marsala**, mentre è stata avviata la procedura per la realizzazione dei **Centri clinici di Palermo e Parma**.

Per far fronte al pressante aumento della popolazione detenuta, sarebbe auspicabile che tali opere venissero finanziate per un importo di circa 500 miliardi.

Infine sono state avviate numerose ristrutturazioni di vecchi istituti tra i quali: **Roma-"Regina Coeli", Alessandria c.r, Genova- Marassi, Massa, Roma-Rebibbia C.C., Caserma Agenti, IV stellare ecc.** per i quali si prevede un spesa ulteriore di circa lire 100 miliardi.

Mentre sarebbe necessario avviare la sostituzione o la ristrutturazione degli istituti di Rieti, Venezia, Mistretta, Treviso, Pordenone, Savona, la Spezia, Catania, Messina, Noto, Napoli-Poggioreale, Sassari; inoltre, si renderebbe indispensabile realizzare nuove strutture di adeguata capienza (1.000/1.500 posti ciascuno) in Regioni ove il sovraffollamento si manifesta con più insistenza (Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Veneto, Sicilia, Calabria).

Per far fronte a tutte le menzionate necessità è stato stimato un fabbisogno finanziario di circa 2.000 miliardi, da ripartirsi nel prossimo triennio come segue:

- Esercizio finanziario 1995	L. 500 miliardi
- Esercizio finanziario 1996	L. 750 miliardi
- Esercizio finanziario 1997	L. 750 miliardi

LEGGE 30 OTTOBRE 1992 N. 422

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 369/1992, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale.

La legge sopra indicata all'art. 4 prevedeva uno stanziamento della spesa di lire 20 miliardi per la realizzazione di opere di edilizia e di lire 2 miliardi e 500 milioni per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 per le spese relative al personale.

Per la realizzazione delle opere di edilizia i fondi sono stati fatti gravare sul cap. 7001, mentre per le spese relative al personale sul cap. 2009.

L'Amministrazione penitenziaria per la realizzazione delle opere si è mossa secondo il piano di interventi a suo tempo predisposto, che interessa le strutture interne e gli alloggiamenti del personale penitenziario, portando a compimento ovvero avviando le opere previste.

Gli interventi effettivamente realizzati non sono consistiti unicamente in quelli previsti nel programma, in quanto l'opera di adeguamento alle mutate esigenze operative e gestionali viene svolta anche attraverso singoli e specifici interventi finanziati con le ordinarie risorse di bilancio.

Ciò detto, per tornare allo specifico oggetto della presente relazione occorre rilevare che le procedure adottate per la realizzazione delle opere di cui al programma, si possono in tal modo rappresentare:

- a) interventi il cui onere finanziario non superi i limiti di spesa previsti per il funzionario delegato, di cui all'art. 37 della legge 395/90. Sono stati autorizzati vari lavori di modesta entità, per la cui più spedita realizzazione sono state effettuate varie aperture di credito a favore dei funzionari - direttori degli Istituti - perché, raccolti i consueti preventivi di spesa per mezzo di gare informali e acquisito il necessario parere tecnico-economico, ne affidassero l'esecuzione con lettera-contratto a quelle tra le Ditte invitate che avessero effettuato le offerte più convenienti.

Si osserva che, per effetto del D.L.gvo 444/92 sul decentramento amministrativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a partire dal 23.4.1993, le aperture di credito sono state effettuate dai Provveditori regionali di Cagliari e Firenze a cui favore l'Ufficio di-

partimentale competente ha emesso appositi decreti di assegnazione fondi.

- b) Per le opere di maggior impegno, sia finanziario che tecnico, si è ritenuto di procedere mediante l'acquisizione di progetti-offerta da parte delle Ditte all'uopo individuate.

La commissione incaricata dell'esame dei progetti offerta è stata nominata con decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione in data 31.8.1993.

La Commissione ha effettuato n. 7 riunioni durante le quali ha provveduto all'apertura delle offerte, all'affidamento di una prima analisi tecnica dei progetti a organi dell'Ufficio, alla definitiva valutazione dei progetti-offerta e, conseguentemente, all'aggiudicazione. Dopo le procedure preliminari tese alla individuazione del contraente, l'Amministrazione è passata alla stipula dei contratti.

Collegati alla stipulazione dei contratti sono gli incarichi di direzione lavori e di collaudo delle opere.

Durante l'esercizio 1993 sono state inoltrate aperture di credito a favore dei funzionari delegati per complessive L. 8.355.084.000, di cui L. 2.010.732.000 a favore del direttore della Casa di reclusione di Pianosa e L. 6.344.352.000 a favore del direttore della Casa di reclusione di Asinara.

La rimanente somma di L. 10.543.609.175 è stata impegnata con decreti di approvazione dei contratti di cui si è detto, mentre L. 1.101.306.825 risultano, a conclusione di questa intensa attività amministrativa (grazie ai benefici effetti della libera concorrenza tra le ditte che hanno presentato offerta), quasi interamente utilizzate per il finanziamento di qualche altro intervento non programmato ma di cui si apprezza l'utilità.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI INTERESSANTI IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA EMESSI A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 1993 CON L'INDICAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE AUTORIZZAZIONI ANNUALI DI SPESA PER GLI ESERCIZI 1993 E SEGUENTI. (in milioni di lire)

Legge 15 novembre 1993, n. 458 di conversione del D.L. 17.9.1993, n. 364.

CAPITOLI	Anno 1993	Anno 1994	Anno 1995
Cap. 1098	1.000	1.000	1.000
Cap. 1105	500	2.500	---
Cap. 1586	----	5.000	5.000
Cap. 1587	29.605	14.605	4.605
Cap. 1588	500	1.000	1.000
Cap. 1592	3.000	6.000	3.000
Cap. 1595	1.276	1.300	1,356
Cap. 1597	2.000	2.700	----
Cap. 1598	6.000	6.000	3.000
Cap. 1599	500	228	----
Cap. 1701	30.000	15.000	----
Cap. 2007	200	----	----
Cap. 2084	300	----	----
Cap. 2090	1.000	----	----
Cap. 2095	500	----	----
Cap. 2410		200	200
Cap. 2411		200	200
Cap. 2481		1.100	1.100
Cap. 2484		1.000	5.000
Cap. 2486		500	500
Cap. 7001	30.000	50.000	60.000
Cap. 7003	18.000	27.000	36.150
Cap. 7010	32.000	13.000	13.850
Cap. 7013	20.000	25.000	30.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 28 MARZO 1991, N.117 - ART. 1 - COMMA 1

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale.

La legge 28 Marzo 1991, n. 117 ha stanziato 100 miliardi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale.

Sono stati conferiti, nel corso del corrente anno, gli incarichi di progettazione per la costruzione della nuova Cancelleria diplomatica a Washington e per il restauro dell'immobile demantale a Berlino da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia.

Entro la fine dell'anno o, al più tardi, all'inizio del prossimo verranno esperite le gare per l'assegnazione dei relativi appalti che comporteranno un impegno finanziario per questa Amministrazione rispettivamente di circa 20 miliardi per Washington (costo globale dell'operazione circa 28 miliardi, ma una parte sarà a carico del Ministero della Difesa) e di 18 miliardi per Berlino.

Tali impegni, quindi, graveranno sugli esercizi finanziari 1995 e 1996 nella misura di 38 miliardi, già impegnati per le due grandi operazioni di cui sopra.

Mantenendo la programmazione per i prossimi due esercizi finanziari al livello previsto, le possibilità operative dell'Amministrazione, nell'importante e delicato settore dell'acquisto, ristrutturazione e costruzione degli immobili da adibire a sedi di rappresentanze e ad alloggi per il personale, sarebbero gravemente compromesse, non rimanendo a disposizione per altri interventi che due miliardi, nella migliore delle ipotesi.

Inoltre, va tenuta nella dovuta considerazione la possibilità di dover sostenere spese accessorie alle operazioni di Washington e Berlino al momento non quantificabili e, soprattutto, l'alea dell'andamento dei cambi nei prossimi anni che potrebbe comportare un sensibile aumento dei costi in lire italiane delle predette operazioni, essendo le relative stime effettuate in valuta - dollaro USA e marco tedesco - tradizionalmente "forti" nei confronti della lira.

Per scongiurare il grave rischio che gli interventi suddetti non possano essere portati a termine a causa della mancanza di risorse finanziarie e per consentire all'Amministra-

zione di realizzare anche altri interventi di ristrutturazione del patrimonio esistente e di acquisto di nuove sedi, che a volte consentono di realizzare notevoli economie per l'Erario sui canoni di locazione, si propone di rispettare la scadenza quinquennale della legge 117/91, stanziando per gli esercizi finanziari 1995 e 1996, 25 miliardi ciascuno, esaurendo così il fondo globale previsto dalla legge, e di presentare un DDL per l'anno 1997 con il quale vengono autorizzate le spese sul capitolo in oggetto per un nuovo periodo quinquennale e stanziati i relativi fondi.

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 28 FEBBRAIO 1992, N.217 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N.9.-

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

La legge 28 febbraio, n. 217 è articolata in tre capi: il primo recante disposizioni relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; il secondo concernente le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnico-logistici con cui attrezzare le tre Forze di polizia; il terzo riguardante l'aumento degli organici ed il potenziamento delle risorse tecnico logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito al capo secondo, si fa presente che con l'art. 8 il Ministro dell'Interno, nel quadro del coordinamento e delle pianificazioni previsti dall'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n.121, sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art. 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992 - 1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnico-logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per tali finalità la legge 217/92 autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nonchè per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecnico e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 4 ottobre 1990, n.276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n.359.

Presso il Ministero dell'Interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui all'art. 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura e progetto.

Per gli atti relativi alle procedure contrattuali costituenti l'attuazione del più volte citato programma di sviluppo e ammodernamento, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri ed alle norme vigenti, secondo quanto già stabilito a suo tempo, per interventi di analoga natura, dalla legge n.521 del 1988.

Per quanto concerne la provvista di strutture immobiliari è previsto che il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e su proposta del Ministro dell'Interno, determini con proprio decreto piani di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza e degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, finalizzati all'acquisto sia di fabbricati ultimati sia di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto edificativo. Si stabilisce, inoltre, che i manufatti immobiliari in tal modo acquisiti o realizzati vengano concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie in base al programma di cui all'art.8.

In attuazione della cennata normativa, con decreto ministeriale n° 192157 del 1° dicembre 1992, registrato alla Corte dei Conti in data 18 dicembre 1992, Reg. 40 Tesoro - foglio n. 2, sono stati istituiti nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1992, capitoli 7401 "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ecc." con una dotazione di 80 miliardi e 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento ecc." con una dotazione di 20 miliardi.

Nel corso dell'anno finanziario 1993 è stata parzialmente utilizzata la dotazione di L. 80.000.000.000 del cap.7401, per un ammontare di L. 21.988.035.180 relative al limite d'impegno dell'anno 1992; più in particolare sono state finanziate le seguenti spese:

- POLIZIA DI STATOMotorizzazioni

- FIAT AUTO S.p.A. L. 1.600.000.000
 - n. 80 Ducato
 - n. 95 Minibus
 - n. 40 Talento Supercombi
 - n. 49 Cromo blindate
- IVECO S.p.A. L. 2.400.000.000
 - n. 36 Autobus 370 S.E.
 - n. 32 " 315 S.8.15
 - n. 50 Furgoni 59.12
 - n. 33 " 35.8
- CANTIERI NAVALI DEL GOLFO S.r.l. L. 1.000.000.000
 - n. 9 motovedette classe "Squalo"

Impianti Tecnici :

- Soc. IBM SEMEA - Sistemi elaborazione
elettronica dati L. 2.435.930.000
 - Soc. OLIVETTI - Apparecchiature elettroniche - Software L. 2.701.317.850
 - Soc. PRODEL - Apparati elettronici, rete
radio sincrone L. 2.695.383.330
 - Soc. SIP - Centrali telefoniche L. 2.755.404.000
- VIGILI DEL FUOCO :

- IVECO S.p.A. L. 6.400.000.000
 - n. 215 autopompeserbatoio
- TOTALE L. 21.988.035.180
=====

La residua disponibilità di L. 58.011.964.820, così come l'intera dotazione del cap. 7402 sempre relative al limite d'impegno '92 destinata all'attuazione di un piano di

potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle Sezioni di Polizia Giudiziaria potranno essere impegnate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma secondo del D.L. 25 maggio 1994, n. 312 "Interventi urgenti a sostegno dell'economia", entro il quinto anno successivo a quello di competenza.

Per quanto concerne l'utilizzazione dei limiti di impegno quindicennali autorizzati per il 1993, si fa presente che la legge 23 dicembre 1992, n. 500, (legge finanziaria 1993) ha rinviato al 1994 l'utilizzazione delle prime annualità di detti limiti d'impegno.

LEGGE 6 LUGLIO 1980, N.336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco -

La legge 13 maggio 1985, n. 197, concernente "rifinanziamento provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" ha stanziato, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, il fondo complessivo di f.220 miliardi di cui f.20 miliardi per il 1985, f. 55 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e f. 45 miliardi sia per l'anno 1988 che per il 1989.

Lo stanziamento di f. 45 miliardi iscritto al Capitolo 3167 per l'anno finanziario 1989 è stato ridotto a f.44,1 miliardi (D.L. 201 del 29.5.1989, art. 5, 1° comma).

Nel 1993 sono stati liquidati, in applicazione dell'art.17 della legge 468, del 5 agosto 1978 e dell'art.27 della legge 501/92 i seguenti contratti i cui residui passivi erano stati eliminati per perenzione amministrativa:

ITAL ELETTRONICA	L. 13.694.385
SIP - attivazione 115	L. 201.161.445
SIP	L. 1.704.755
	<hr/>
TOTALE	L. 216.560.585
	=====

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 9 MARZO 1976, N.75

Proroga della legge 3.1.1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale ed artistico della città di Siena (Cap.8710).

Con tale legge è stata autorizzata (art. 9) una spesa complessiva di lire 4.000.000.000 iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici (Capitoli 8636, 8646, 8709 e 8710) ripartita in 10 esercizi finanziari a decorrere dal 1975 e destinata:

1) per le opere di cui all'art. 2
a totale carico dello Stato

a) consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo con edifici annessi, etc.
Cap. 8636 L. 200.000.000

b) costruzione di opere di viabilità e tecniche che siano ritenute necessarie per il restauro urbanistico
Cap. 8646 L. 1.600.000.000

per un importo complessivo di lire 1.800.000.000 in gestione diretta al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Toscana.

2) per le opere di cui all'art. 3
a contributo statale (50%)

a) consolidamento, restauro e sistemazione storiche contrade ed edifici privati, aventi interesse storico, artistico e monumentale
Cap. 8709 L. 700.000.000

3) per le opere di cui all'art. 4
a contributo statale (50%)

a) al Comune per esecuzione lavori ed eventuali espropriazioni necessari all'attuazione del piano di risanamento dei quartieri cittadini deliberati dal Consiglio Com/le etc.
Cap. 8710 L. 1.500.000.000

Inoltre, sempre per provvedere al risanamento monumentale, storico ed artistico della città di Siena, con la legge 28.2.1986, n. 41 è stata autorizzata, sul bilancio di questo Ministero, la spesa complessiva di lire 2.000.000.000.

Tale spesa è stata suddivisa nei quattro capitoli (8636, 8646, 8709 e 8710) di bilancio relativi alle opere di cui sopra, di cui due (cap. 8636 e 8646) sempre in gestione diretta al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Toscana.

La somma di lire 1.100.000.000 (lire 350.000.000 - Cap. 8709 e lire 750.000.000 - Cap. 8710) complessivamente destinata alle opere di cui agli artt. 3 e 4 della legge 75/1976, è stata da tempo interamente assegnata al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori relativi agli interventi previsti risultano sostanzialmente ultimati e, pertanto, può ritenersi conclusa l'attività conseguente alla legge medesima.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 404 - ART. 1 (CAP. 8404)

La legge 1 luglio 1977 n. 404, recante norme per il rifinanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art. 1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.12.71 n. 1133 di lire 400 miliardi di cui: L. 30 miliardi per il 1977; 70 miliardi per il 1978; 60 miliardi per il 1982. Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta legge 1133/71.

Con le ulteriori leggi n. 156/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.800 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste pervenendo all'attuale situazione che registra fino al 31 dicembre 1993 autorizzazioni per complessive L. 4.200 miliardi, mentre la legge finanziaria 1994, come risulta dalla relativa tabella F, stanziava lire 100 miliardi per il 1994, 230 miliardi per il 1995, lire 350 miliardi per il 1996.

In relazione al programma di interventi stabilito inizialmente con D.I. 30 marzo 1972 e successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione della legge in parola, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati realizzati n.67 nuovi istituti penitenziari geograficamente così distribuiti:

- PIEMONTE: Alba, Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Saluzzo, Torino, Vercelli;
- LOMBARDIA: Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Milano, Voghera, Cremona, Monza, Pavia, Vigevano;
- LIGURIA: Genova;
- EMILIA ROMAGNA: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini;
- TOSCANA: Firenze (2 c.c.), Livorno, Prato, S.Gimignano;
- MARCHE: Ascoli Piceno, Pesaro;
- VENETO: Padova, Vicenza;
- FRIULI: Tolmezzo;
- LAZIO: Frosinone, Velletri, Viterbo, Civitavecchia;
- BASILICATA: Melfi;
- UMBRIA: Spoleto;
- ABRUZZO: Teramo, Vasto, L'Aquila, Sulmona;
- MOLISE: Larino;
- CAMPANIA: Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Carinola, Salerno, Napoli;

- PUGLIA: Foggia, Taranto, Trani;
- CALABRIA: Cosenza, Crotona, Palmi, Paola, Catanzaro;
- SICILIA: Augusta, Catania;
- SARDEGNA: Cagliari.

La spesa complessiva sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa L. 3.300 miliardi.

Sono infine in fase di realizzazione le seguenti ulteriori n. 10 case circondariali per le quali è prevista una spesa di L. 530 miliardi:

- LIGURIA: San Remo;
- VENETO: Verona;
- MARCHE: Ancona;
- UMBRIA: Perugia, Terni;
- ABRUZZO: Lariano;
- PUGLIA: Lecce;
- CALABRIA: Castrovillari;
- SICILIA: Agrigento, Palermo.

In relazione, poi, alle necessità avanzate dal Ministero di Grazia e Giustizia per adeguare le strutture carcerarie ai nuovi criteri di edilizia penitenziaria nonché alle richieste di ristrutturazioni degli istituti penitenziari esistenti, sono stati finanziati interventi per una spesa complessiva di circa L. 80 miliardi.

Infine nel corso dell'anno 1993 è stata assegnata ai Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche territorialmente competenti, la complessiva somma di lire 11 miliardi per far fronte ai pagamenti dovuti in esecuzione di sentenze degli organi giudiziari per lavori eseguiti presso i seguenti istituti penitenziari: Prato C.C., Genova C.C., Biella C.C., Lucca, Saluzzo C.C., Vasto C.C.

D.P.R. 19 SETTEMBRE 1978, N. 85

Finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo.

Con D.P.R. 19.9.78, n. 850 veniva autorizzata la spesa successivamente rifinanziata con la legge 22.12.1984, n. 887 (finanziaria 1985) per l'importo di L. 30 mld da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, per la costruzione di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a valle di Salcana, in comune di Gorizia.

Complesse vicende di ordine internazionale ed amministrativo non hanno consentito l'utilizzazione di dette disponibilità fermo restando l'obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti della Repubblica Jugoslava.

Superate le menzionate difficoltà, con D.L. 512/92 è stato autorizzata la spesa di L. 75 mld per l'anno 92 iscritti sul capitolo 7725 "Spese per la costruzione di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a Valle di Salcano, in comune di Gorizia" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

In sede di reiterazione del citato D.L. 512/92, con D.L. 212/93, tuttavia, l'utilizzo di detti fondi è stato diversamente disciplinato.

Infatti nell'ambito delle attività per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'adriatico è emersa la necessità da un lato di avviare e/o di proseguire gli studi per la redazione del piano di bacino dell'Isonzo in territorio sloveno e dall'altro, di progettare ed eseguire le relative opere di regolazione.

Sulla ripartizione dei fondi per le finalità individuate dall'art. 32 del citato D.L. 212/93, doveva esprimere pareri il Comitato Interministeriale di Coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'adriatico istituite ai sensi del D.L. 350/92 convertito nella legge 24.9.92.

Successivamente, da ultimo con D.L. 414/94, che tra l'altro ha prorogato le funzioni del citato Comitato Interministeriale per tutto il triennio 1993/95, ha dettato ai commi 3 e 4, nuove disposizioni per l'utilizzazione delle disponibilità pari a L. 75 mld, presenti in conto residui sul cennato cap. 7725.

In attuazione a tali disposizioni, con nota n. 1489 del 6/7/94, è stata richiesta per il corrente anno finanziario l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio, dotato di L. 3.100 milioni, così denominato: "Spese per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino del fiume Isonzo, in territorio italiano, da accreditare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo":

Con la stessa nota è stato altresì richiesta che la

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Con la legge 10.12.1980 n. 845 sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale le attività e gli interventi di protezione del fenomeno della subsidenza del territorio ravennate, autorizzandosi a tal fine, per il quinquennio la spesa di L. 105,5 miliardi, da inserire negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per L. 95,5 miliardi e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per L. 10 miliardi.

Nell'ulteriore considerazione che il fenomeno della subsidenza dei suoli colpisce anche l'intero territorio del delta del Po, interessando altresì parte delle provincie di Ferrara e di Rovigo, con l'art. 7, comma 5, della legge 22.12.1986 n. 910 (finanziaria 1987), sono stati estesi gli interventi all'intero ambito territoriale descritto, autorizzando una spesa complessiva di L. 250 miliardi, di cui L. 50 miliardi riservati al ravennate, e modulando lo stanziamento nel quinquennio 87-91.

La legge 11.3.88 n. 67 (legge finanziaria 88), per consentire il completamento degli interventi di cui alla legge 10.12.80 n. 845, ha elevato l'autorizzazione di spesa già disposta con l'art. 7 comma 5 della legge 22.12.86 n. 910, di L. 200 miliardi di cui L. 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di:

- 1989	60 miliardi
- 1990	70 miliardi
- 1991	70 miliardi

La successiva legge finanziaria n. 407/89 ha soppresso la quota 1989 e rimodulato lo stanziamento come segue:

- 1990	50 miliardi
- 1991	70 miliardi
- 1992	80 miliardi

da inserire negli stati di previsione dei ministeri interessati di concerto fra gli stessi.

La legge finanziaria 405/90 (finanziaria 91) ha nuovamente rimodulato lo stanziamento della residua somma di L. 150 miliardi in ragione di:

- 1991	20 miliardi
- 1992	80 miliardi
- 1993	50 miliardi

Fertanto con D.M. 24.8.91 n. 1222, si è provveduto al riparto della somma di competenza di questo Ministero pari a L. 68.60 milioni tra i capitoli 9419 (interventi organici per la protezione del territorio del Comune di Ravenna), e 7740 (spese per interventi urgenti connessi alla difesa del mare) come segue:

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	cap. 9419	cap 7740	
1991 -	7.260 milioni	2.160 milioni	5.460 milioni
1992 -	35.700 milioni	15.700 milioni	20.000 milioni
1993 -	24.840 milioni	15.300 milioni	9.540 milioni
TOTALI	68.160 milioni	33.160 milioni	35.000 milioni

La legge 415/91 (legge finanziaria 1992) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 130 miliardi in ragione di:

- 1992	30 miliardi
- 1993	50 miliardi
- 1994	50 miliardi

Con decreto ministeriale n. 976 del 12.3.1992 si è provveduto al riparto delle quote di competenza di questa Direzione pari a L. 60.540 milioni tra i capitoli 9419 e 7740 come segue:

	cap. 9419	cap. 7740	
1992 -	14.900 milioni	8.700 milioni	6.200 milioni
1993 -	23.300 milioni	12.500 milioni	10.800 milioni
1994 -	22.340 milioni	9.800 milioni	12.540 milioni
TOTALI	60.540 milioni	31.000 milioni	29.540 milioni

La legge 500/92 (legge finanziaria 93) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 45.640 milioni in ragione di:

- 1993	13.300 milioni
- 1994	22.340 milioni
- 1995	10.000 milioni

Con D.M. n. 219 dell'1.3.1993 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.FF. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza la somma di L. 6.690 milioni, riservando la somma di L. 5.810 milioni per la Direzione Generale delle Opere Marittime.

Con D.M. 360 dell'1.2.93 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap. 7740, in termini di competenza, la somma di L. 600 milioni.

La legge 538/93 (legge finanziaria 1994) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 32.340 milioni in ragione di:

- 1994	15.000 milioni
- 1995	17.340 milioni

Con D.M. 355 del 16.2.94 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza, la somma di L. 9.800 milioni relativa all'esercizio in corso, completando, così, per quanto concerne tale capitolo il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

Con D.M. 356 del 16.2.1994 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap 7740, in termini di competenza, la somma di L. 5.200 milioni. Su tale capitolo resta ancora da assegnare la somma di L. 17.340 milioni per poter completare il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 (Cap. 9064 - Cap.9065)

Ricostruzione opere edilizia demaniale, culto e interesse storico-artistico-monumentale danneggiate dal terremoto del novembre 1980, in Campania, Basilicata e Puglia.

La legge 14 maggio 1981 n.219 e successive modificazioni ha disposto interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonchè provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

L'accreditamento dei fondi sui relativi capitoli di spesa (cap. 9064 e cap. 9065) avviene tramite delibera del C.I.P.E..

Gli art. 3, comma 2, 4 commi 2 e 3, 6 e 79 della stessa legge attribuiscono al C.I.P.E. la ripartizione del piano destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata e Puglia, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni.

Questo Ministero quindi provvede sulla base della delibera del C.I.P.E. all'assegnazione dei fondi, accreditati dal Ministero del Tesoro, a favore dei Provveditorati interessati e sulla base dei programmi esecutivi da questi redatti e approvati da questo Ministero medesimo.

Nel 1993 non si è preceduto ad alcuna assegnazione ai Provveditorati interessati delle somme previste dalla legge 32/92 e dalla delibera del 30.12.'92.

Gli interventi di alla legge in oggetto riguardano il ripristino di edifici di culto di interesse storico - artistico e monumentale (cap. 9065 e di edifici demaniali (cap. 9064).

CAMPANIA

Circa gli interventi nella regione Campania, premesso che i finanziamenti concessi a tutto il 19931 ammontano a f.175,165 miliardi si indicano qui di seguito, il numero degli edifici demaniali su cui si è intervenuti per ognuna delle provincie:

Napoli	n. 139
Avellino	n. 9

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Benevento	n.	8
Caserta	n.	14
Salerno	n.	14

per complessivi 184 edifici.

Gli interventi finanziati risultano tutti appaltati con una percentuale di completamento del 70%.

Nella stessa regione, per quanto riguarda, invece gli interventi su edifici di Culto di cui al Cap. 9065 i finanziamenti assegnati ammontano a f. 720,9 miliardi.

Il numero degli edifici di Culto su cui si è intervenuti, per provincia, mediante l'attuazione di stralci esecutivi successivi finanziati nei vari anni sono i seguenti:

Napoli	n.	135
Avellino	n.	350
Benevento	n.	151
Caserta	n.	252
Salerno	n.	328

per complessivi 1610 edifici di culto.

I lavori per n. 1546 interventi risultano appaltati e completati al 60% mentre per n.64 nuovi interventi si è nella fase dell'appalto dei lavori.

BASILICATA

Per la Basilicata, per quanto riguarda gli edifici demaniali, sono stati disposti finanziamenti per f.63.800.000.000. Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha predisposto il relativo programma di intervento per n. 29 opere nella Provincia di Potenza e n. 13 opere in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così riassumersi:

- ultimati e/o collaudati	n.	34
- in fase di collaudo	n.	2
- in fase di avanzata esecuzione	n.	2
- in corso di esecuzione	n.	3

Per quanto riguarda invece gli edifici di Culto ed interesse storico-artistico, sono stati disposti finanziamenti per f. 136.089.000.000.

Il Provveditorato di Potenza ha predisposto i relativi programmi di intervento per n. 267 opere, di cui n. 187 nella Provincia di Potenza e n. 80 in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così, sintetizzarsi:

- ultimati e/o collaudati per n. 81
- ultimati n. 53
- in corso n. 126
- fase avanzata progettazione n. 7

PUGLIA

Per la Puglia sono stati disposti finanziamenti di f. 15.034.997.000 per gli edifici di culto ed interesse storico-artistico e f. 1.800.000.000 per gli edifici demaniali, interventi tutti nella Provincia di Foggia.

Per quanto riguarda gli edifici di culto, la situazione attuale dei lavori, risulta la seguente:

- in corso n. 6 interventi
- ultimati n. 13 interventi

Per quanto concerne l'edilizia demaniale è in corso il complesso "ex consolazione" di Delicato che risulta essere l'unico progetto finanziato.

LEGGE 23 FEBBRAIO 1982 N.48 (CAP.7596)

COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI PALERMO.

Con la legge n.48/82 fu autorizzata la concessione di un contributo di L.40 miliardi per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Con D.M. 21 dicembre 1984 n.4105 fu approvata la convenzione 13 dicembre 1984 n.1382 con la Società concessionaria Bacino 5 ed impegnata la somma di L.20 miliardi pari al totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per gli anni 1982-83 e 84.

Con D.M. 5.7.1988 n.1767 registrato alla Corte dei Conti l'11.8.1988, reg.12, foglio 231 fu impegnata l'ulteriore somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 86 e L0.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987.

Inoltre, la legge 22 dicembre 1986 n.910 recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziario 1987) autorizzò l'ulteriore stanziamento di L.40 miliardi in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e L.20 miliardi per il 1989 per le finalità di cui alla legge 23.2.1982 n.48 di cui sopra.

Si precisa, altresì, che la legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L.20 miliardi per il 1990.

Con D.M. 10.11.1989 n.2606 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.1989, reg.13, foglio 11, fu impegnata la somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1988.

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziario 1990) dispose che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1990 fosse invece iscritto nel bilancio dell'esercizio 1991.

La legge 29.12.1990 n.405 (legge finanziaria 1991) dispose, inoltre, che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1991 fosse iscritto per L.10 miliardi nel bilancio 1991 e per L.10 miliardi nel bilancio 1992.

La legge 31.12.1991 n.415 (legge finanziaria 1992) ha disposto che lo stanziamento di L.10 miliardi per il 1992 sia iscritto per L.5 miliardi nel bilancio '92 e per L.5 miliardi nel bilancio 1993.

Con D.M. 4.3.1992 n.488 si è proceduto all'impegno della somma di L.15 miliardi di cui L.10 miliardi in conto residui 1991 e L.5 miliardi in conto competenza 1992.

La legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria 1993) ha disposto che lo stanziamento di L.5 miliardi per il 1993 sia iscritto per L.1 miliardo nel bilancio 1993 e per L.4 miliardi nel bilancio 1994.

Con D.M. 3.3.1993 n.440 si è proceduto all'impegno della somma di L. 1 miliardo in conto competenza '93 e di L.4 miliardi sullo stanziamento di competenza '94.

I lavori riguardano la costruzione di un bacino fisso in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl. con vasca di ml.310,00 x ml.52,00. Le fiancate sono costituite da cassoni cellulari prefabbricati con dimensioni: ml.10,00 x ml.35,68 in pianta ad altezza media ml.13,80.

La platea ha lo spessore di m.2,00 ed è fondata su pali del diametro di 1200 mm. e lunghezza di circa ml.20,00.

Lo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo della revisione prezzi, è pari al 60% dell'importo totale del progetto.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526

Piani di ricostruzione

L'art. 10 della legge 7.8.1982, n. 526 ha autorizzato un limite di impegno di lire 4 miliardi per provvedere al completamento del piano di ricostruzione di Pantelleria, compresa la diga foranea e protezione del porto e relative strutture.

Non tutte le opere tempestivamente programmate si sono potute realizzare per l'intervenuta difficoltà, poi superata, promossa dalla delegazione della Corte dei Conti sulla procedura adottata per l'affidamento delle opere stesse.

Ciò ha comportato, infatti, un notevole ritardo per cui parte delle risorse sono andate in economia di bilancio.

Comunque, le opere approvate sono state realizzate da tempo e per la costruenda diga foranea è stato possibile finanziare due stralci.

Il primo è sostanzialmente stato eseguito, il secondo è stato realizzato in buona parte.

Attesa l'intervenuta legge 12.8.1993, n. 317, le due concessioni relative alla diga foranea sono state revocate di diritto.

Il completamento delle opere in corso avverrà secondo le disposizioni della legge 12.8.1993 n. 317 cui si rimanda.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 21, 1° COMMA

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli Venezia Giulia, colpita dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

L'art. 21, 1° comma, della legge 11 novembre 1982 n. 828 ha disposto che, al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 45.000 milioni da ripartire negli anni 1982 - 1985.

Essendo già stati assegnati negli anni passati i fondi stanziati dalla suddetta legge, l'attuale gestione si limita all'assegnazione di cassa al Provveditorato alle OO.PP. per le Marche al fine del pagamento dei residui passivi.

LEGGE 26 APRILE 1983 N.130 (CAP.7532 - FIO 1983)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1983

COSTRUZIONE NUOVA DIGA FORANEA "PUNTA RISO" NEL PORTO DI BRINDISI,
PER IL RIASSETTO DELLA DIGA FORANEA NEL PORTO DI AUGUSTA, NONCHE'
DELLE COSTE DI OSTIA E TORVAIANICA.

Per i suddetti lavori furono autorizzate le seguenti spese:

L.99,7 miliardi per Brindisi, 14,5 miliardi per Augusta e 24,00 miliardi per Ostia e Torvaianica. Per Brindisi fu assicurato un prestito della BEI per l'importo massimo di L.80 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.55,28 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate, L.138,2 miliardi), di L.15,133, di L.15,993, di L.2,481, di L.9,995 ancora di L.9,995, di L.5,997, ancora L.5,997, L.12,361 e L.4,606 per un totale di L.137,839 miliardi in c.t.

Sono stati completamente finanziati i lavori relativi al porto di Brindisi (per i quali sono stati utilizzati anche i fondi della legge 843/78 di cui agli interventi del piano triennale) ed i lavori del porto di Augusta.

Con D.M. 4.10.1989 n.1319 registrato alla Corte dei Conti il 25.11.1989 reg.12, foglio 23, è stato approvato, con impegno di L.24 miliardi sul Cap.7532, il progetto dei lavori di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso dal Pontile della Vittoria al Canale dei Pescatori.

Con D.M. 18.2.1991 n.229/335 reigstrato alla Corte dei Conti il 3.4.1991 reg.6, foglio 288, è stata approvata, per l'importo di L.4.590.814.500 una perizia suppletiva relativa ai lavori di cui sopra; detti lavori sono in avanzata fase di esecuzione.

I lavori dei porti di Brindisi ed Augusta sono praticamente ultimati.

Con D.M. 24.12.1991 n.3084 è stata impegnata la somma di L.2.889.355.700 (resto dell'assegnazione Tesoro dell'aprile 1990) per la costruzione di opere di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso tra il canale dei Pescatori e Via Vivaldi. A tutt'oggi il Capitolo, quindi, non presenta nessuna disponibilità.

BRINDISI: DIGA FORANEA "PUNTA RISO"

La lunghezza complessiva della diga costruita risulta di ml.2390,00 di cui ml.1310,00 a scogliera e ml.1080,00 a parete verticale, con cassoni cellulari.

I lavori sono stati ultimati il 28.6.1990, in corso di definizione il relativo collaudo.

Restano da eseguire l'impianto di illuminazione ed il segnalamento (faro) di testata, previsti in un progetto dell'importo di L.952.000.000.-

PORTO DI AUGUSTA: DIGA FORANEA.

I lavori eseguiti riguardano:

- il rifiorimento, con la ricostruzione del profilo della scogliera esterna, del III e del IV braccio della diga foranea, per complessivi ml.1475,00 con massi artificiali, da 60 tonn.

L'intervento è ultimato e collaudato.

COMUNE DI ROMA: LIDO DI OSTIA.

L'opera si estende dal molo nord del canale dei Pescatori al pontile della Vittoria, per circa ml.3.000 di costa.

L'intervento consiste nella costruzione di una barra longitudinale sommersa, in massi naturali, a circa 150 m dalla battigia, con retrostante versamento di materiale granulare di opportune dimensioni per la ricostruzione della spiaggia emersa e sommersa.

Il progetto prevede un avanzamento della linea di battigia di circa 60 - 70 m., per complessivi 200.000 mq circa di nuova spiaggia emersa.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.730 (CAP.7533 FID 1984) LEGGE FINANZIARIA PER IL 1984.

COSTRUZIONE DEL MOLO VII NEL PORTO COMMERCIALE DI TRIESTE (1° LOTTO) PER L.21.875 MILIARDI - COSTRUZIONE DI UNA BANCHINA DI PORTOROSEGA NEL BACINO PORTUALE DI MONFALCONE PER 15 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL 1° BRALCIO DEL BACINO PORTUALE DI GENOVA VOLTRI PER L.160 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL LATO OVEST DELLA DARSENA TOSCANA NEL PORTO DI LIVORNO PER L.58.473 MILIARDI, NONCHE' COSTRUZIONE DEL TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A" DEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA PER 40 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.118,139 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate e cioè L.295.348), L.3 miliardi, di L.19,990 miliardi, di L.9.994 miliardi, di L.4,997 miliardi, ancora di L.4,997 miliardi, di L.3,130, di L.4.998, di L.3,839, di L.2,161, di L.19,990, di L.29.985, di L.29,985, di L.9,995 per un totale di L.265,19 in c.t.

Si deva tenere presente che, alla data del 31.12.1987, andarono in economia, perchè non impegnati nei termini di legge, fondi per un ammontare di L.28.854.803.341.-

Sono stati finora impegnati L.14,820 miliardi per Monfalcone, L.156,486 miliardi per Genova, L.21,438 miliardi per Trieste, L.21,538 per Livorno, L.11,910 per Venezia per un totale di L.226,192 in c.t. alla data del 30.6.1994.

Si deve, comunque, tenere presente che il finanziamento di L.40 miliardi relativo al terminal rinfuse in colmata "A" del porto commerciale di Venezia è stato revocato e parimenti è stata revocata la prima assegnazione di L.16 miliardi a suo tempo iscritta sull'apposito capitolo di bilancio. Alla restituzione di detto importo si è fatto fronte con la cancellazione degli impegni assunti e con parte della somma andata in economia al 31.12.1987.

La somma impegnata di L.226 miliardi, più quella andata in economia, più l'attuale disponibilità sul capitolo pari a L.10,142 miliardi, danno un totale che è appunto di circa L.265 miliardi.

PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA : TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A"

Il progetto dei lavori prevedeva :

- la costruzione di ml. 600,00 di banchina, escavo del canale di penetrazione e del bacino di evoluzione;
- costruzione strada, piazzale ed opere ausiliarie;
- impianto elettrico, idrico ed anticendio.

I lavori sono sospesi per la mancanza del parere del Ministero dei BB.CC.AA. ed il finanziamento è stato revocato.

PORTO DI GENOVA VOLTRI: COMPLETAMENTO I STRALCIO I LOTTO DEL BACINO PORTUALE.

Il progetto complessivo si articola in una serie di interventi che si elencano:

- Tombamenti specchi acquei con materiali di risulta da dragaggi e con materiale proveniente cave
- Viadotto tra casello autostradale e varco portuale
- pavimentazione ed infrastrutture di servizio;
- completamento rilevato mediante dragaggi;
- canalizzazione rivi
- capannone svuotamento contenitori
- fabbricati di servizio, infrastrutture, pavimentazione
- bilici stradali e ferroviari;
- mezzi meccanici
- cabine elettriche ed impianti elettrici
- impianti ferroviari
- modifica casello autostradale
- convenzione ENEL
- convenzione acqua/gas.

L'avanzamento degli interventi, complessivamente, è di circa l'80%.

PORTO DI LIVORNO: COMPLETAMENTO LATO OVEST DARSENA TOSCANA

I lavori si riferiscono al completamento della sponda Ovest della darsena Toscana, per uno sviluppo di banchina di ml. 525,00. La banchina è costituita da cassoni cellulari in c.a. alti mt.12,40.

Il tirante d'acqua è di (-12,00) m., con piano di banchina a + 2,50. La profondità del piazzale è di circa 200,00 ml.

I lavori sono in corso di esecuzione.

PORTO DI TRIESTE : COSTRUZIONE DEL MOLO VII (I LOTTO)

L'intervento prevede la realizzazione di ulteriori ml. 326,00 di banchina, in ampliamento di quelle esistenti e nuovi piazzali di servizio per mq. 49.500,00 circa.

La struttura del molo in ampliamento è del tipo "a giorno" con pali di grande diametro (1800 mm) e piastre in c.a.p. da 9.90 x 9.90 m, nervate sulle pareti e lungo gli assi ortogonali alle pareti.

L'avanzamento raggiunto è del 90%.

PORTO DI MONFALCONE: COSTRUZIONE BANCHINA DI PORTOROSEGA

Il lavoro si articola in due lotti. Il primo lotto è stato suddiviso in due stralci.

- il I stralcio del I lotto prevede la realizzazione di ml. 160,00 di fronte banchinato, con struttura a gravità con massi prefabbricati in conglomerato cementizio, imbasato a quota (-14,00) m dal lmm e l'escavazione dello specchio acqueo antistante a (-10,50) m. I lavori sono ultimati.

- il II stralcio del I lotto prevedeva la realizzazione di ml 152,00 di banchina con caratteristiche identiche al I stralcio. I lavori sono ultimati.

LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80

Piani di ricostruzione

L'art. 15 della legge n.80/1984 ha autorizzato per il triennio 1984/1986 la spesa totale di lire 45 miliardi per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione, ai sensi della legge 27.10.1951, n. 1402, dei Comuni colpiti da entrambe gli eventi sismici del 1962 e del 1980.

E' questa la prima delle norme che hanno permesso ai piani di ricostruzione di trasformarsi in strumenti oltre che di ricostruzione anche di rinascita e sviluppo dei Comuni interessati, colpiti da calamità naturali.

I Comuni che si trovavano nelle condizioni volute da tale norma sono stati individuati tutti ricadenti nella Campania:

Alife (CE)	L. 2.500.000.000
Ariano Irpinio (AV)	L. 32.500.000.000
Mignano Monte Lungo (CE)	L. 8.000.000.000
Teano (CE)	<u>L. 2.000.000.000</u>
Totale	L. 45.000.000.000

Le risorse disposte che, sono state ripartite sulla base delle richieste dei Comuni stessi, sono risultate di gran lunga inferiori alle necessità progettate.

Al momento tutte le opere programmate sono state realizzate e collaudate, tranne quelle di Ariano Irpinio (vedere scheda legge 730/86).

LEGGE 24 LUGLIO 1984, N. 363

Piani di ricostruzione

L'art. 3 sexiesdecies della legge 363/1984 ha autorizzato la spesa complessiva di 30.= miliardi per il triennio 1984/1986 per il completamento dei piani di ricostruzione, ai sensi della legge 27.10.1951, n. 1402, dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile e maggio 1984.

Tale norma ha riguardato popolazioni di 28 Comuni siti in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

L'esigua disponibilità, rispetto alle richieste ha consentito la ripartizione dello stanziamento in favore solo di 21 Comuni, quelli risultati maggiormente colpiti, sulla base dell'unico dato omogeneo pervenuto: ordinanze di sgombero, ovvero dichiarazioni di inagibilità.

I Comuni che si trovavano nelle condizioni esposte sono risultati i seguenti:

- Alfedena (AQ)	L. 2.750.000.000
- Ateleta (AQ)	L. 2.000.000.000
- Castel di Sangro (AQ)	L. 4.000.000.000
- Rivisondoli (AQ)	L. 1.200.000.000
- Roccaraso (AQ)	L. 800.000.000
- S.Pietro Avellana (IS)	L. 1.500.000.000
- Lama dei Peligni (CH)	L. 600.000.000
- Palena (CH)	L. 950.000.000
- Taranta Peligna (CH)	L. 600.000.000
- Capua (CE)	L. 3.700.000.000
- Pietravairano (CE)	L. 2.000.000.000
- S.Pietro Infine (CE)	L. 700.000.000
- Teano (CE)	L. 1.000.000.000
- Atina (FR)	L. 950.000.000
- Cervaro (FR)	L. 1.500.000.000
- Piedimonte S.Germano (FR)	L. 950.000.000
- Roccasecca (FR)	L. 1.000.000.000
- S.Ambrogio sul Garigliano (FR)	L. 700.000.000
- S.Elia Fiumerapido (FR)	L. 1.500.000.000
- S.Vittore del Lazio (FR)	L. 900.000.000
- Viticuso (FR)	L. 700.000.000
Totale	L. 30.000.000.000

Detti interventi sono stati eseguiti e collaudati, tranne quello di Atina.

Il completamento delle opere in corso del p.r. di Ancona avverrà secondo le disposizioni della legge 12.8.1993 n. 317 cui si rimanda.

L'art. 13 noviesdecies della legge 24.4.1984, n. 363 per il completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, al fine della ricostruzione, rinascita e sviluppo del capoluogo, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, ha stanziato un limite di impegno di lire 30.500 milioni, corrispondente ad un capitale di circa 200 miliardi, che si è rilevato insufficiente per portare a compimento le opere previste e prescelte dal Comune.

Le disposizioni in esso contenute sono caratterizzate da decisivi elementi di eccezionalità e l'attività di questo Ministero ne risulta molto vincolata in ordine ai contenuti: basta accennare alla richiamata possibilità del Comune di approvare varianti tecniche.

Infatti, anche il Comune di Ancona si è avvalso di tale norma per approvare una serie di perizie che comporterebbero urgentissimi interventi.

Il Ministro dei LL.PP., dopo aver esaminato la relazione conclusiva della Commissione di indagine amministrativa, all'uopo costituita, con D.M. n.992/S del 7.10.1992, ha annullato d'ufficio, come misura di autotutela, tutti i decreti costitutivi e modificativi del rapporto concessorio del piano di ricostruzione di Ancona.

Tale decisione è stata assunta sulla base dei seguenti ordini di considerazioni:

- esigenza di evitare le conseguenze negative di una pronuncia di censura degli organi della CEE a conclusione del procedimento di infrazione già avviato;
- pregiudizio economico derivante dalla automazione del rapporto stesso per l'eccessiva onerosità e durata dei tempi di completamento delle opere.

La legge 12.8.1993, n. 317 che ha recato nuove disposizioni in ordine ai piani di ricostruzione ha confermato l'annullamento del rapporto concessorio.

Il completamento delle opere in corso del p. r. di Ancona avverrà secondo le disposizioni della legge 12.8.1993 n. 317 cui si rimanda.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 360

LEGGE 5 FEBBRAIO 1972 N. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 19 novembre 1984 n. 798, ha stanziato la somma di L. 600 mld nel triennio 84/86 per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni Venezia e Chioggia, finalizzati alla salvaguardia della città lagunare ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Allo Stato è affidata la realizzazione di interventi per opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna ed alla difesa dei centri urbani dalle acque alte attraverso un sistema di opere, in parte fisse ed in parte mobili, alle bocche di porto, al potenziamento dei servizi di vigilanza ed antinquinamento, alla difesa del litorale, per marginamenti lagunari, per il restauro di edifici demaniali, per la sistemazione di canali e corsi d'acqua, ecc.

La stessa legge demandava alle successive leggi finanziarie la determinazione delle quote di stanziamento necessarie per il proseguimento dei programmi di opere.

Con convenzione datata 12.7.95, sono stati affidati in concessione, in forma unitaria ad un gruppo di imprese di costruzione, il Consorzio Venezia Nuova, gli studi, le progettazioni e le opere indicate dalle lettere a), c), d) ed l) dell'art 3 della legge 798/84, che rappresentano il nucleo centrale degli interventi di salvaguardia.

Successivamente per assicurare continuità di sviluppo ed organicità ai programmi avviati, la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) ha autorizzato l'ulteriore spesa di L. 700 mld, ripartita in ragione di L. 100 mld nell'esercizio 1987 e di L. 300 mld per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989.

La predetta somma è stata suddivisa fra lo Stato, la Regione Veneto ed i Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le procedure previste dalla stessa legge n. 910/86 (decreto interministeriale Tesoro-Lavori Pubblici, previa delibera del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 798/84)

A valere sul cennato stanziamento, il Magistrato Alle Acque ha stipulato una nuova convenzione per il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per l'ulteriore svolgimento di studi, progettazioni ed opere per l'importo di L. 211 mld.

L'art. 17, comma 12, della legge finanziaria 1998, n. 97, ha poi disposto un'integrazione di L. 800 mld (700 mld per il 1988, 300 mld per il 1989 e 400 mld per il 1990) del predetto finanziamento, includendo anche la Provincia di Venezia fra i soggetti beneficiari degli stanziamenti, per gli immobili di pertinenza provinciale situati nei centri storici.

Ulteriori quote di finanziamenti sono state assicurate al

Ministero per l'università e la Ricerca scientifica, per studi e verifiche complementari, all'Università di Venezia ed alla Procuratoria di S.Marco, per interventi sulla Basilica.

Le predette dotazioni finanziarie, ammontanti nel loro complesso a L. 2.100 mld, hanno subito, tuttavia, per effetto delle rimodulazioni operate dalle successive leggi finanziarie, n. 541 del 1988, n. 407 del 1989 e n. 405 del 1990, numerosi slittamenti temporali, togliendo certezza al quadro finanziario di riferimento e rallentando i tempi di sviluppo esecutivo dei programmi già approvati.

Con la legge n. 360, recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia", è stata stanziata la somma di L. 100 mld nel 1991 (L. 36 mld per lo Stato, L. 16 mld per la Regione Veneto e L. 48 mld per i Comuni di Venezia e Chioggia) per il proseguimento degli interventi più urgenti, con particolare riferimento a quelli volti all'arresto del degrado lagunare ed alla riqualificazione delle condizioni socio-economiche della città di Venezia.

Nel provvedimento sono infatti inserite, tra l'altro, misure per arrestare l'esodo della popolazione veneziana e per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio della città e svilupparne la dotazione di infrastrutture sociali, sportive ed ospedaliere.

Sempre con la citata legge n. 360/91 viene prevista la possibilità per la Regione Veneto di realizzare interventi di disinquinamento in un quadro programmatico unitario che ha come riferimento, non solo l'immediato hinterland lagunare, ma l'intero bacino idrografico che sversa in laguna.

Infine la legge n. 139 del 5.2.92 ha attivato i fondi accantonati nella legge finanziaria 1992, autorizzando gli enti preposti agli interventi della legge speciale ad assumere mutui quindicennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si tratta di una operazione che dovrebbe condurre a disporre nel complesso di un flusso di finanziamenti di circa L. 1.700 mld idoneo a consentire un nuovo e significativo sviluppo dell'azione di salvaguardia e recupero della città. Tutti i contratti di mutuo autorizzati sono stati tempestivamente stipulati entro il 31.12.92.

Alle somme di cui sopra vanno aggiunti L. 100 mld che pure la legge finanziaria n. 415 ha previsto come massa immediatamente spendibile, da finalizzare prevalentemente al finanziamento dei programmi operativi del Magistrato alle Acque di Venezia del Ministero dei Lavori Pubblici, che, come organo statale, non può accedere ai mutui.

Tutte le risorse finanziarie in tal modo attivate sono state ripartite con appositi decreti interministeriali Tesoro-Lavori Pubblici sulla base del quadro di riparto adottato dal Comitato ex art. 4, nella seduta dell'11.2.92.

L'utilizzo di tale disponibilità è stato bloccato nell'anno 1992 per effetto delle disposizioni di cui al decreto legge 333/92, convertito nella legge n. 359/92 e, pertanto, all'impegno e all'utilizzo dei predetti fondi si è potuto provvedere solo alla fine dell'esercizio 1993 dopo la concessione della deroga necessaria per procedere all'impegno dei finanziamenti disponibili.

Nel corso del corrente esercizio finanziario, sulla base delle richieste pervenute da parte del Magistrato alle Acque di Venezia ed in considerazione delle riduzioni apportate dal Ministero del Tesoro sui capitoli afferenti la salvaguardia di Venezia si è proceduto all'assegnazione dei fondi residui e dei fondi in conto competenza ad eccezione della somma di L. 1.080 milioni che sono tuttora disponibili sul cap. 7733.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N.798 (CAP.7510)

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OPERE A DIFESA DEL LITORALE.

L'art.3, 1° comma, lettera d) della legge 798 autorizzò per "opere portuali marittime a difesa del litorale" la spesa di L.7.500 milioni in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 84,85 e 86.

Di conseguenza fu stipulata apposita convenzione con il Consorzio Venezia Nuova per l'affidamento in concessione degli interventi in parola che, sulla base del programma approvato dal Comitato di cui all'art.4 della legge, sono stati destinati alla difesa dal mare del murazzo di Caroman in comune di Pellestrina per L.6 miliardi, alla difesa del litorale del Cavallino per L. 750 milioni ed alla sistemazione della riva Saloni Ovest a Chioggia per L. 750 milioni.

Con D.M. 30.12.1987 n.3356 si procedette all'impegno formale della spesa autorizzata.

L'art.7 della legge finanziaria per l'anno 1987, 22 dicembre 1986 n.910, autorizzò un'ulteriore spesa per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia. Per quanto riguarda la Direzione Generale OC.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 40 miliardi in ragione di L. 5 miliardi per il 1987, L. 20 miliardi per il 1988 e L. 15 miliardi per il 1989.

L'art.17, comma 12, della legge finanziaria per l'anno 1988, 11 marzo 1988 n.67, autorizzò una ulteriore spesa di L. 800 miliardi per il proseguimento degli interventi di cui sopra.

Con Decreto Interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici 30 dicembre 1988 n.104721 si procedette alla ripartizione della predetta somma.

Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 101 miliardi di cui L. 12 miliardi nel 1988, L. 38 miliardi nel 1989 e L. 51 miliardi nel 1990.

In base al D.L. 2 marzo 1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989 n.155, si verificò una variazione in diminuzione, per la competenza 1989, sullo stanziamento del Cap.7510, pari al 50% dei residui in essere al 31 dicembre 1988 per cui la situazione al 30.9.1989 era la seguente:

	31.12.1988		30.12.1989	
1987	5		5	-
1988	20	12	20	12
1989	15	38	-	38
1990	-	51	-	51
	--	--	--	--
	40	101	25	101

Con D.M. 2.10.1989 n.1220 registrato alla Corte dei Conti il 4.1.1990, reg.1, foglio 31, fu autorizzata la spesa di L.40 miliardi per l'attuazione degli interventi sopra specificati mediante convenzione stipulata con il Consorzio Venezia Nuova ed impegnata la somma di L.37 miliardi di cui L.5 miliardi in c/residui '87, L.32 miliardi in c/residui '88 (20 + 12) mentre per il restante importo di L.3 miliardi ci si riservò di utilizzare i fondi da iscrivere in bilancio negli esercizi successivi.

La somma di L.15 miliardi relativa al 1989 e poi soppressa fu iscritta sul Cap.7510 per l'esercizio 1990.

Con D.M. 8.2.1990 n.110447 del Ministero del Tesoro fu iscritto sul Cap.7510 del bilancio di questo Ministero lo stanziamento di L.51 miliardi di cui alla legge 11.3.1988 n.67 (legge finanziaria 1988).

Sui 66 miliardi disponibili in conto competenza '90 fu assunto l'impegno di L.3 miliardi (con D.M. 12.6.1990 n.1332) di cui alla convenzione 20.4.1989 n.1685 di rep. stipulata con il Consorzio Venezia Nuova.

Con nota 22 gennaio 1991 n. 200329 il Ministero del Tesoro comunicò di aver apportato una variazione in diminuzione sul Cap. 7510 per l'anno finanziario 1990, pari a L. 33 miliardi.

La residua disponibilità di L. 30 miliardi, con D.M. 18.3.1991 n. 945, fu assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia, giusta quanto disposto dal Ministro pro tempore con D.M. 2.8.1990 n. 3672/50/7.

Il capitolo 7510, come da bilancio 1993, presentava una disponibilità di L. 6.850.000.000; la stessa disponibilità era presente, sul Cap. 7510, anche nel bilancio 1994.

Senonchè, per gli effetti dell'art. 12, commi 13 e 14, della legge 24.12.1993 n. 537 (il quale stabilisce che gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22.12.86 n. 910, 11.03.88 n. 67 e 08.11.91 n. 360 non impegnati o per i quali comunque non siano state assunte obbligazioni alla data del 31.7.93, sono ridotti per l'ammontare complessivo di L. 80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni) le disponibilità '93 e '94 pari a L. 13,700 miliardi sono state decurtate di L. 12,526 miliardi, con una differenza residua da impegnare pari a L. 1,174 miliardi. Detta somma, secondo quanto disposto dal D.M. 02.08.90 n. 3672/50/7, è stata assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia nel corso del corrente anno 1994.

Gli interventi previsti si articolano:

- nella protezione del murazzo di Caroman con una scogliera sommersa estesa 800,00 m., ampia 30,00 m. in cresta a quota (-0,50);
- nella difesa del litorale del Cavallino con ripascimento artificiale protetto, per un'estesa di 200,00 m;
- nel banchinamento di un tratto della Riva Saloni del porto di Chioggia per ml. 50,00 con imbasamento a (-3,50) m. con massi prefabbricati e palancole in c.a.v.

Lo stato di avanzamento complessivo per quanto di competenza della Direzione Generale Opere Marittime è di circa il 60%.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N. 887
(CAP. 7534 - 7535 - 7536 - FTO 1985)
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1985

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IL BRACCIO MOLO (BARI) CON PIAZZALE OPERATIVO NEL PORTO DI BARI PER L. 21 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTENITORI E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO NEL PORTO DI SAVONA PER L. 63,740 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM DELLO SPORGENTE FORNELLI - IV LOTTO NEL PORTO DI LA SPEZIA PER L. 50,879 MILIARDI - SPESA GLOBALE AUTORIZZATA L. 135,619 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L. 10,465 miliardi per Bari, L. 63,740 miliardi per Savona, di L. 50,879 miliardi per La Spezia, per un totale di L. 125,084 miliardi.

Sono stati finora finanziati completamente i lavori del porto di Bari con un impegno di L. 19,527 miliardi (alla differenza tra la spesa effettiva e la prima assegnazione sul Cap. 7536 si fece fronte utilizzando i normali fondi di bilancio di parte straordinaria del Cap. 7501 per il 1986, salvo compensazione tra i due capitoli con gli stanziamenti a venire dello stesso Cap. 7536).

La compensazione in questione è stata disposta con D.M. del Ministro del Tesoro 23.5.1990 n. 139058 e la cifra di L. 10,535 miliardi è stata iscritta sul Cap. 7501 dello stato di previsione di questo Ministero.

I lavori del porto di La Spezia sono stati completamente finanziati per la cifra assegnata di L. 50.879 miliardi, utilizzando per intero lo stanziamento del Cap. 7534.

Lo stesso dicasi dei lavori del porto di Savona, completamente finanziati con l'azzeramento totale del Cap. 7535

PORTO DI BARI: II BRACCIO MOLO FORANEO

E' stata completata la nuova opera di difesa a scogliera del II braccio del molo foraneo, per uno sviluppo di ml.400,00 e completato il terrapieno di servizio per mq.37.500,00.

Lavori ultimati in corso di collaudo.

Con un distinto progetto (n.5015 del 19.6.1990) è previsto l'utilizzo delle economie, complessivamente stimate in circa L.4,90 miliardi, per finanziare il consolidamento del fronte interno del II braccio.

PORTO DI LA SPEZIA: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM E DELLO SPORGENTE FORNELLI (IV LOTTO).

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di banchina di circa ml. 150,00 a levante del costruendo sporgente Fornelli.

L'opera è prevista in cassoni cellulari in c.a. (n.7) imbasati a quota (-13,00) m. sul l.m.m. con estradosso finito a quota (+1,90) m.

Lavori in corso di esecuzione.

PORTO DI SAVONA: COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTAINER E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO

Gli interventi previsti si articolano:

- nella costruzione di un terrapieno per un'estesa di 170.000 mq. con opera di difesa a gettata di sviluppo pari a ml.1.400,00;
- nella costruzione di una banchina a cassoni di sviluppo pari a ml. 150,00 con tirante utile da (-10,00) m. a (-15,00) m. retrostante terrapieno di servizio di 68.000 mq.;
- nel prolungamento del molo di sottoflutto per ml. 303,00 con struttura a cassoni in c.a. poggiati a quota (-19,00) m.;
- nella costruzione di vie di corsa per gru;
- nella fornitura di due scaricatori per containers e di due gru a cavalletto

Lavori in corso di esecuzione.

LEGGE 6 FEBBRAIO 1985, N.16 (CAP.8412)

Programma quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri.

ATTIVITA'

Con la legge in esame, è stata autorizzata la complessiva spesa di L. 1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, nonché la ristrutturazione l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati dal Comando Generale dell'Arma dei CC., è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa.

Il programma, a seguito delle variazioni approvate, prevede n.570 interventi di cui n. 469 per nuove costruzioni e n. 16 per ristrutturazioni, oltre agli acquisti di n. 85 strutture da adibire a caserma.

Parte degli interventi sono di competenza dei Provveditorati alle OO.PP. suddivisi per Regione come segue:

Interventi

PIEMONTE VAL d'AOSTA	29
LOMBARDIA	23
TRENTINO A.A.	1
FRIULI V.G.	12
VENETO	21
LIGURIA	14
EMILIA ROMAGNA	13
TOSCANA	6
MARCHE	13
LAZIO	20
ABRUZZO	10
MOLISE	7
PUGLIA	23
BASILICATA	4

Il programma, viene realizzato secondo le priorità che di volta in volta vengono indicate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei limiti della copertura finanziaria di 1.430 milioni stanziati con la legge n. 16/1985.

Per gli interventi che, su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, è stata stipulata con l'Edil.Pro. S.p.A. ora Servizi Tecnici la convenzione n.1463 e successivi atti aggiuntivi in data 24.4.1986 per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli stessi, che prevede una spesa complessiva di f.850 milioni.

Attualmente, per gli interventi affidati alla suddetta concessionaria la cui convenzione è gestita da questa Amministrazione centrale, risulta la seguente situazione:

- a) n.50 realizzati
- b) n.71 in fase realizzativa
- c) n.18 in fase approvativa
- d) n. 2 in fase di progettazione.

Nel programma, da realizzare ai sensi della citata legge, sono compresi, fra gli altri, l'intervento per la ristrutturazione del Comando di Legione dell'Arma dei Carabinieri di Livorno e quello del Comando Generale di Roma.

Per l'intervento di Livorno sono stati ultimati i lavori per complessive lire 33.633.028.636 e sono in corso di ultimazione i lavori del 2° lotto per lire 15 miliardi.

Per la ristrutturazione del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri di Roma, sono in corso di esecuzione lavori per circa 111 miliardi con un avanzamento intorno al 70%.

Per gli interventi diversi da quelli di cui innanzi detto, che rientrano nella competenza dei Provveditorati, sono state attivate tutte le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori ed assegnati fondi per la complessiva somma di lire 397 miliardi ed i relativi lavori sono pressochè ultimati.

La legge in questione prevede, inoltre, l'acquisto di immobili da destinare all'Arma dei Carabinieri.

Con nota del 10.2.1987 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato le procedure da seguire per l'espletamento dei suddetti acquisti, suddividendo i compiti

tra il Dicastero delle Finanze e questa Amministrazione. A tutt'oggi sono stati predisposti dal Ministero delle finanze 10 provvedimenti d'acquisto per l'importo di lire 9,727 miliardi circa.

Il Capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99 ART. 2 (Cap. 8405)

Interventi nel settore dell'Edilizia demaniale

L'art. 2 della legge n. 99 ha autorizzato per il triennio 1984/86 la spesa complessiva di lire 600 miliardi per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento degli edifici pubblici statali e altri immobili demaniali.

Una quota non superiore al 70% del suddetto stanziamento è destinata ad opere di completamento e ristrutturazione.

Il suddetto stanziamento si è, però, ridotto a lire 590 miliardi, poichè 7 miliardi sono stati utilizzati per l'acquisto di immobili e infrastrutture in territorio austriaco, occorrenti per l'espletamento dei controlli di frontiera sull'autostrada Udine- Tarvisio - Villach e 3 miliardi sono stati riservati all'indagine sul patrimonio immobiliare, disposta ai sensi dell'art. 3 dell'art. 3 della legge stessa.

Dal relativo programma è stato possibile escludere parte degli interventi interessanti i VV.FF. e l'Arma dei Carabinieri, in quanto si è tenuto conto di provvedimenti legislativi esistenti o successivamente intervenuti, che garantivano la realizzazione degli interventi stessi con disponibilità finanziarie appositamente autorizzate (l. 13 maggio 1985, n.197 per i VV.FF. e l. 6 febbraio 1985, n. 16 per l'Arma dei Carabinieri).

La legge in argomento all'art. 2 - comma 1 autorizzava la spesa complessiva di lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1984-1985-1986.

Le prime due quote dello stanziamento della citata legge sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero solo nel 1985 pertanto i fondi relativi (lire 390 miliardi) sono stati assegnati ai Provveditorati alle OO.PP. nel corso dell'esercizio finanziario 1985.

Va inoltre segnalato che la legge 22.12.1986, n. 910, ha operato un nuovo slittamento dei fondi suddetti, stanziando solo una quota parte (lire 50 miliardi) dell'ultima trance del finanziamento previsto per il 1986 (lire 200 miliardi).

L'ultimo stanziamento di lire 150 miliardi quale parte dei fondi relativi al 1986 è stato previsto dalla legge 24.12.1988, n.541 nell'esercizio finanziario 1989.

Pertanto il programma in questione ha subito varie situazioni di stallo, pur se i fondi assegnati ai Provveditorati alle OO.PP.risultano in larga massima impegnati.

In tale quadro è evidente che il ritardo nell'attuazione del programma, che è stato peraltro motivo di notevoli difficoltà per tutti i Provveditorati, lungi da consentire il raggiungimento delle finalità poste dalla legge, ha causato situazioni di estremo disagio, in special modo per quanto riguarda i lavori di completamento da eseguire con i fondi in questione. In effetti i fondi per tale ultimo tipo di intervento erano destinati principalmente a rendere agibili, quindi fruibili, molte infrastrutture iniziate con precedenti programmi straordinari, realizzabili esclusivamente per lotti funzionali, in relazione sia alla loro complessità, sia al notevole impegno finanziario necessario.

Ad ogni buon fine la ripartizione definitiva dello stanziamento di f. 590 miliardi viene riferita nel seguente specchietto riepilogativo:

Prov.v.to	Reg.le	alle OO.PP.	per la Liguria	f.12 miliardi
"	"	"	per il Piemonte	f.53,9 miliardi
"	"	"	per il Lombardia	f.89 miliardi
"	"	"	per il Trentino A.A.	f.14 miliardi
"	"	"	per il Friuli V.G.	f.10,5 miliardi
"	"	"	per il Veneto	f.20 miliardi
"	"	"	per l'Emilia Romagna	f.23,6 miliardi
"	"	"	per la Toscana	f.16 miliardi
"	"	"	per l'Umbria	f.9 miliardi
"	"	"	per le Marche	f.15 miliardi
"	"	"	per il Lazio	f.103 miliardi
"	"	"	per il Piemonte	f.53,9 miliardi
"	"	"	per l'Abruzzo	f.25 miliardi
"	"	"	per il Molise	f.17 miliardi
"	"	"	per la Campania	f.58 miliardi
"	"	"	per la Puglia	f.32 miliardi
"	"	"	per la Basilicata	f.12 miliardi
"	"	"	per la Calabria	f.38 miliardi
"	"	"	per la Sicilia	f.32 miliardi
Ass.to ai Lavori Pubblici			per la Sardegna	f. 10 miliardi

I suddetti fondi sono stati assegnati ai Provveditorati alle OO.PP. nel mese di marzo del 1989.

Va inoltre segnalato che il programma ha subito nel tempo alcune modifiche imposte in sede di esecuzione, per cui sono stati depennati dal programma stesso alcuni interventi non più realizzabili, che hanno comportato una diversa distribuzione delle risorse, contenute, comunque, nell'importo assegnato ad ogni singolo Provveditorato alle OO.PP..

Nell'assicurare che, si sono conseguiti risultati che possono ritenersi soddisfacenti in relazione agli obiettivi posti dalla legge, si può ritenere conclusa l'attività conseguente all'applicazione della legge in questione.

ANDAMENTO DELLA SPESA

Per i motivi suesposti, si può ritenere che gli eventuali pagamenti si riferiscono soltanto a reinscrizione di residui passivi colpiti da perenzione amministrativa.

LEGGE 28.2.1986 N.41 E LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMA 34
CAP.7538 FIO 1986

PORTO DI LIVORNO. COSTRUZIONE DELLA BANCHINA SULLA SPONDA EST DELLA NUOVA DARSENA TOSCANA, II STRALCIO, I LOTTO, I PARTE. DELIBERA CIPE DEL 12 MAGGIO 1988 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 21.6.1988.

Al punto 40 della delibera sopradetta furono compresi i lavori di realizzazione della sponda est della darsena Toscana per un finanziamento pari a L.36.884 milioni, con una prima assegnazione pari a L.15.732 milioni.

Con D.M. 6.10.1989 n.2654/2517 fu impegnata la somma di L.15.712.293.282 ed approvato il progetto 25.6.1988 n. 4751 di II stralcio, I lotto dell'importo complessivo di L.36.884.000.000.-

Per il 1991 fu iscritto sul Cap.7538 del bilancio di questo Ministero, l'ulteriore stanziamento di L.7.995.996.000; nell'esercizio 1992 c'è stata una ulteriore assegnazione pari a L.4 miliardi (6.3.92) e L.4.997.540.000 (12.12.92).

Con D.M. 26.9.1991 n.2050 è stata impegnata la maggiore spesa di L.2.287.706.718 per una perizia di variante e suppletiva dell'importo di L.18 miliardi di cui ai lavori di II stralcio, I lotto I parte di cui sopra.

Alla data del 31.12.1992 sono andati in economia fondi per L.5.708.289.282 provenienti dall'esercizio '91. Sono quindi attualmente disponibili L.8.997.540.000 dell'esercizio 1992.

I lavori si riferiscono all'esecuzione della I parte del I lotto della banchina per una estensione di ml.302,00 sul totale del I lotto di ml.674,00.

La banchina posta a m.2,50 sul l.m.m. è costituita da un doppio diaframma, quello lato mare profondo m.30,00 mentre quello lato terra m.18,00.

I due diaframmi sono uniti da travi in c.a. precompresso.

Il piazzale utile a tergo della banchina avrà una superficie complessiva di circa mq.18.000.

L'avanzamento dei lavori è di circa il 70%.

LEGGE 28 OTTOBRE 1986, N. 730

Piani di ricostruzione

L'art.3 comma 6 della legge 730/1986 ha esteso le disposizioni contenute nell'art. 13 n.d. della legge 24.7.1984, n.363, di cui si dirà appresso, all'attuazione dei piani di ricostruzione previsti dalla legge 17.5.1973, n. 205 e dalla richiamata legge 80/1984.

Inoltre, è stato disposto un ulteriore finanziamento di lire 40 miliardi per finanziare i piani di ricostruzione di cui alla citata legge n. 80/1984, con riferimento al disposto dell'art. 13 undecies della medesima legge n. 363/1984.

L'unico Comune in possesso dei requisiti richiesti è risultato quello di Ariano Irpinio, che ha così beneficiato del predetto ulteriore finanziamento, oltre a quello già ottenuto con i fondi della legge 80/1984.

Tra le disposizioni innovative recate dalla richiamata legge 363/1984 occorre richiamare l'attenzione su quella che, in deroga alla normativa vigente, permette alle autorità Comunali di procedere all'approvazione di varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato.

Di tale disposizione si è avvalsa l'amministrazione di Ariano Irpinio, la quale ha approvato una perizia suppletiva e di variante per l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori di notevole importo.

Al riguardo va rappresentata la sospensione dei lavori disposta in seguito alla mancata approvazione della suddetta perizia per l'assoluta carenza dei fondi nel relativo capitolo di bilancio, ormai come detto, tutti destinati ed impegnati.

Inoltre, il Ministro dei LL.PP. nell'ottobre 1992 ha costituito una commissione di indagine amministrativa per accertare lo stato dei lavori eseguiti nell'ambito di alcuni piani di ricostruzione, tra cui Ariano Irpino, nonché di

individuare gli ulteriori lavori occorrenti per il completamento delle relative opere.

Essendo intervenuta la legge 12.8.93, n. 317 la concessione di cui trattasi è stata revocata di diritto.

Il completamento delle opere in corso avverrà secondo le disposizioni della richiamata legge 317/93.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1986, N. 771 (Cap. 9076)

Conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera

La legge 11 novembre 1986 n.771 ha disposto la conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei Rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico in quanto risultanti di preminente interesse nazionale.

L'art. 5, comma 1 ha stabilito che, per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986 - 1989 e assegnato al Comune di Matera con contributo dello Stato di 100 miliardi di lire di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 - 1989.

L'art. 11, comma 1, ha altresì disposto che, fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di restauro di cui sopra, il Provveditorato alle OO.PP. della Basilicata provvede nei Rioni di Sassi di Matera a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio.

Sulla base di detta normativa questo Ministero ha provveduto, negli anni precedenti, all'erogazione a favore del Comune di Matera (cap. 9177) e all'assegnazione al Provv.to alle OO.PP. per la Basilicata (cap. 9076) delle somme risultanti in bilancio.

Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha presentato il seguente programma di interventi:

- 1) lavori di somma urgenza nei "Rioni sassi" di Matera agli immobili ubicati in Via Madonna delle Virtù, Via Civita, Vico Conservatorio e Via Muro.
- 2) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Via Madonna delle Virtù, Via Civita, Vico Conservatorio e Via Muro.

- 3) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Via Purgatorio Vecchio, Calata Ridola, Vico mannese, Via S. Francesco da Paola vecchio e Via S.Maria delle Grazie.
- 4) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati nel sasso Caveoso.
- 5) Lavori urgenti a tutela dell'incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Rione Casalnuovo e Via Casalnuovo.
- 6) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Rione Casalnuovo e Vico S.Leonardo.
- 7) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati nel Rione Casalnuovo.

Tutti i suddetti lavori risultano quasi completati.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 (CAP. 8422)

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza

STATO DI ATTUAZIONE A TUTTO IL 1993

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di lire 700.000 milioni per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizio, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

In particolare la legge ha autorizzato per l'acquisizione di edifici, su indicazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, l'utilizzazione del 50% degli stanziamenti relativi ai primi esercizi finanziari.

Il programma delle opere così come proposto dallo stesso Comando Generale ed adottato da questo Ministero d'intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2 comma 2° della legge n. 831/1986), è stato suddiviso, sempre d'intesa con quel Dicastero, nei tre settori: Nuove Costruzioni, Ristrutturazioni ed Acquisti.

Modificata, sempre d'intesa con il medesimo Dicastero, la ripartizione dello stanziamento di lire 330 miliardi del triennio 1986/1988 (Acquisti lire 84 miliardi; Ristrutturazioni lire 220 miliardi e Nuove Costruzioni lire 26 miliardi) ed assegnata ai vari Provveditorati regionali alle OO.PP. e alla Regione Sardegna sia la quota di L. 220 miliardi destinata alle ristrutturazioni, che quella di L. 26 miliardi, destinata alle Nuove Costruzioni, si è ritenuto di utilizzare parte (complessivamente L. 36,5 miliardi) della somma di L. 84 miliardi, prevista per gli acquisti e non impegnata per difficoltà connesse alla complessità delle procedure d'acquisto, destinandone quanto a L. 25 miliardi ad interventi di Ristrutturazione e quanto a L. 11,5 miliardi a Nuove Costruzioni.

Anche la quota di stanziamento relativa all'esercizio 1990, che prevedeva interventi unicamente nel settore delle ristrutturazioni, per lire 20 miliardi, è stata assegnata ai Provveditorati competenti.

In considerazione, inoltre, della rimodulazione degli stanziamenti degli esercizi 1991, 1992 e 1993 operata prima delle finanziarie 1990 (legge 27.12.1989, n. 407), e 1991 (legge 29.12.1990, n. 405), poi dalla finanziaria 1992 (31.12.91 n.415) è stata quindi adottata, sempre su proposta del Comando Generale della Guardia di Finanza e d'intesa con il Ministero delle Finanze, una rielaborazione del programma degli interventi, sulla base di un nuovo piano finanziario con conseguente prevedibile rallentamento delle fasi di realizzazione dei programmi.

L'ulteriore rimodulazione della legge finanziaria 1993 (legge n.500/92) ha rallentato ancora la realizzazione del programma.

E' da segnalare, infine, che, accertata la possibilità di utilizzare alcuni immobili demaniali idonei già esistenti, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto di ridurre ulteriormente (a L. 3,9 miliardi) lo stanziamento destinato al settore Acquisti a vantaggio del settore Ristrutturazioni, azzerando inoltre la quota di riserva per cui, d'intesa con il Dicastero delle Finanze, il Ministero dei Lavori Pubblici ha provveduto a modificare nuovamente il suddetto piano finanziario.

Il programma degli interventi sopra distinto per regioni è pertanto il seguente (importi in miliardi):

RISTRUTT. COMPLET. AMPLIAM.

	Interventi	Somme stanziare	Finanziamenti
PIEMONTE	5	30.05	21.55
LIGURIA	2	31,-	31-
LOMBARDIA	4	42,-	42-
VENETO	-	-	-
FRIULI V.G.	-	-	-
TRENTINO A.A.	2	4,-	3,-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-
MARCHE	-	-	-
TOSCANA	1	39.25	41.25
LAZIO	8	247,8	204.3
CAMPANIA	2	5,7	5,7

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PUGLIA	-	-	-	-
CALABRIA	1	10,-	10,-	10,-
SICILIA	1	30,5	30,5	30,5
SARDEGNA	1	6,-	6,-	4,5
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	27	446,3		373,3
	NUOVE COSTRUZIONI			ACQUISTI
	Numero Interventi	Somme Stanziare	Finanzia- menti	Numero immob. da acquistare (1)
PIEMONTE	1	7,5	7,5	-
LIGURIA	1	4,-		-
LOMBARDIA	2	15,-	6,-	-
VENETO	1	5	-	-
FRIULI V.G.	1	20,-	20,-	-
TRENTINO A.A.	1	8,-	8,-	2
EMILIA ROMAGNA	1	70,7	5,-	-
MARCHE	1	35,-	22,-	-
TOSCANA	2	11,-	2,-	-
LAZIO	2	16,6	17,6	-
CAMPANIA	1	6,-	2,-	-
PUGLIA	1	35,-	4,2	-
CALABRIA	-	-	-	-
SICILIA	3	16,-	9,-	-
SARDEGNA	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	18	249,8	102,3	2

Riepilogando:

Somma stanziata per	Ristrutturazioni etc.	L.446,3	miliardi
"	"	Nuove Costruzioni	" 249,8 "
"	"	Acquisti	" 3,9 "
"	"	Riserva	" --- "
		per un totale di lire	700,0 "

di cui all'art. 1 comma 1^a della legge stessa.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa dei L. 280 mld nel periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	87-88	89	90	91	92
Mag.Acque Ven.	34 mld	21,212815	35,787185	19 mld	5 mld
Reg. Friuli V.G.	25 mld	24 mld	39 mld	17 mld	-----
Reg Veneto	1 mld	2 mld	3 mld	4 mld	-----
TOTALI	60 mld	47,212815	77,787185	40 mld	5 mld

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

- 1993 L. 10 miliardi
- 1994 L. 20 miliardi
- 1995 L. 20 miliardi

Con D.M. n. 366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Nel corso del corrente esercizio finanziario, a seguito di richiesta inoltrata dal Magistrato alle Acque di Venezia, si è provveduto ad assegnare allo stesso Istituto la somma di L. 10 mld in conto competenza.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N.879 (CAP.7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispose l'autorizzazione della spesa di L. 90 miliardi, di cui L.10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restarono determinate in L.5 miliardi per il 1986, L.5 miliardi per il 1987 e L.10 miliardi per il 1988.

La realizzazione degli interventi è stata attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n.737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.1988 n.67 - furono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di L. 25 miliardi per il 1989, L.25 miliardi per il 1990 e L.20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L. 15 miliardi per il 1989, L. 25 miliardi per il 1990, L.20 miliardi per il 1991 e L. 10 miliardi per il 1992.

Lo stanziamento di L. 15 miliardi per il 1989 fu poi ridotto a L. 5.104.400.000 a seguito di variazioni di bilancio ai sensi del D.L. 2.3.1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989 n.155 (riduzione di L. 9.895.6000.000 pari al 50% dei residui sul Cap. 7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziaria 1990) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè L. 20 miliardi per il 1991 e L. 35 miliardi per il 1992. La differenza di L.9.895.600.000 fu iscritta sul Cap. 7509 per l'esercizio 1990.

La legge 29 dicembre 1990, n.405 (legge finanziaria 1991) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè: L. 10 miliardi per il 1991, L. 35 miliardi per il 1992 e L. 10 miliardi per il 1993.

Si deve comunque far presente che, alla data del 31 dicembre 1989 andarono in economia i fondi stanziati nell'esercizio 1986 pari a L. 4.892.900.000.

Con D.M. 3.4.91 n.913 furono impegnati L. 10 miliardi che la legge in questione destinava alla realizzazione del porto turistico.

Con D.M. 12.8.91 n.1688 fu approvata nell'importo di L.54.887 miliardi la convenzione con l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona.

Nel frattempo erano andati in economia anche i fondi di provenienza '87 - 88 e 89, per cui nel detto D.M. 1688 si dovette tenere conto di questa carenza, facendo riserva di impegnare i fondi necessari all'approvazione della convenzione nel momento in cui si fossero resi disponibili gli stanziamenti degli anni successivi.

Alla fine del 1991, invece una provvidenziale norma di legge ripescò i residui ormai perduti e con D.M. 31.12.1991 n.3237 si poté procedere alla revisione contabile del D.M. 1688, tenendo conto della nuova disponibilità.

Restano attualmente disponibili sul Cap. 7509 L.9.907.910.955 in conto competenza '92 e L. 10 miliardi dello stanziamento 1993. Si deve, comunque, tenere presente che la legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria '93) ha disposto che lo stanziamento di L. 10 miliardi per il '93 sarà iscritto per L. 5 miliardi nel bilancio 1993 e per L.5 miliardi nel bilancio 1994.

La legge finanziaria '94, 24.12.93 n.538, ha disposto che lo stanziamento di L.5 miliardi di bilancio '94 sia iscritto per L.2.5 miliardi nel bilancio '94 e per L.2.5 miliardi nel bilancio '95.

A questo punto occorre far presente che l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona, con delibera n.33 del 9.6.93, ha assunto la determinazione di rinunciare alla concessione, sostenendo l'impossibilità di far fronte agli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione della concessione.

stessa. Al riguardo, questa Direzione Generale, considerando che la chiusura del rapporto contrattuale con la concessionaria trova origine nella sopravvenuta indisponibilità dell'Azienda a far fronte all'esecuzione delle prestazioni e non in una nuova valutazione di opportunità e di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, ha disposto, con D.M. 9.11.93 n.1625, la decadenza della concessione, riservandosi di provvedere direttamente all'appalto dei lavori, secondo le norme vigenti in materia.

A tale riguardo, per le opere a terra, sono in corso di istruttoria i relativi progetti, mentre per le opere a mare, prima di procedere alla redazione dei progetti esecutivi, si rende necessario effettuare gli ulteriori studi richiesti dal Consiglio Superiore dei LL.PP.

Gli interventi previsti comprendono:

- la realizzazione ex novo di un tratto della diga di sottoflutto per ml.546,00 del tipo a gettata;
- la costruzione per ml. 288,00 della nuova banchina di riva n.26, con struttura in cassoni cellulari in c.a. imbasati a quota (-14,00) m. sul l.m.m;
- Magazzini ed Uffici tecnici ed amministrativi a servizio delle nuove infrastrutture portuali;
- raccordi ferroviari tra le banchine n. 23 e n.25 della nuova darsena e sistemazione piazzale retrostanti la banchina n.24;
- ristrutturazione edifici sede della Capitaneria di porto, ex scuola Marinara e Stazione Marittima (progetti in fase di elaborazione);
- realizzazione del porto turistico con delega realizzativa alla Regione Marche.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N.879 - ART 4 - COMMA 1 E 3 - ART 8
(Cap. 9077)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpita dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

L'art. 4, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha disposto che, per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto nonché di quelli di interesse storico-artistico, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991.

In base alle vigenti disposizioni, i fondi stanziati, a carico del capitolo 9050, del bilancio di previsione del Ministero dei lavori Pubblici, sono gestiti direttamente dal Provveditorato alle OO.PP. per il Friuli - Venezia Giulia.

L'art. 4, comma 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha riservato la quota di lire 45 miliardi a valere del finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987 - 1991, per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nella provincia di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato per i Vigili del Fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'Interno.

Questo Ministero ha provveduto per ciascuno degli anni indicati e nei limiti dell'importo risultante in bilancio, all'assegnazione dei fondi per gli interventi di cui sopra che prevedono il completamento della sede provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine e la costruzione della sede della Questura di Pordenone.

Tali interventi risultano tutti in corso di realizzazione.

L'art. 8 della legge 1 dicembre 1986, ha disposto che, per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonché per gli interventi sulla strada statale n. 13 Pontebbana, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987 - 1991.

Questo Ministero provvede, annualmente, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, all'erogazione a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade, della somma risultante in bilancio.

Le autorizzazioni di spesa affluiscono, quindi, al c/c in fruttifero intestato all'ANAS presso la Tesoreria Centrale.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART.7 - COMMA 14

Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernenti agli accordi di Osimo

La legge 22 dicembre 1986 n. 910, art.7 comma 14, prevede nel quadriennio 1987-1990 una spesa di lire 230 miliardi da ripartire tra il Ministero dei LL.PP. e l'A.N.A.S. con DD.II. LL.PP. - Tesoro.

La citata legge prevede, inoltre, che con tale finanziamento vengono realizzate da parte dell'A.N.A.S. le opere di cui all'art.3 del D.P.R. n. 100 del 1978, mentre questa Amministrazione deve provvedere alla spesa di edilizie complementari e servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S.Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di Finanza.

In relazione a quanto sopra ed in considerazione delle necessità rappresentate dal Comando Generale della Guardia di Finanza per la realizzazione di una Caserma da adibire a scuola della Guardia di Finanza in Gorizia la suddetta somma di lire 230 miliardi è stata ripartita da questo Dicastero e l'A.N.A.S. con DD.II. Ministero LL.PP. - Tesoro nel modo seguente:

LL.PP.

L. 123 miliardi

A.N.A.S.

L. 107 miliardi

Approvato progetto esecutivo per l'importo di £.113.500.000.000 con voto del C.T.A. n. 10559 espresso nella seduta del 29.7.92.

Si è in attesa del parere del Comitato Misto Paritetico della Regione Militare Nord Est.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987, N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE 19.11.1987, N. 470

Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n. 470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 è stato inoltre approvato con D.F.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n. 102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po di Parma. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 non è stata impegnata nel corso dell'esercizio finanziario 1992 per effetto delle disposizioni emanate con D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92.

LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMI 31 E 34 (FINANZIARIA 1988)
CAP.7539 FIO 1988.

PORTO DI NAPOLI. MOLO FLAVIO GIOIA LEVANTE E CALATA GRANILI
(RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BANCHINA). DELIBERA CIPE DEL
19.12.1989 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 17.1.1990.

Al punto 22 della sopradetta delibera furono compresi i lavori di ristrutturazione ed ampliamento banchina Molo Flavio Gioia levante e calata Granili per un finanziamento pari a L.15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a L.6,962 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato impegnato con D.M. 27 dicembre 1990 n.3244/3246.

Nel mese di gennaio 1993, il Ministero del Tesoro ha comunicato di aver disposto una assegnazione di L.3.194.315.000 sul Cap.7539 per l'anno finanziario 1992, somma che è stata regolarmente impegnata con D.M. 7.5.1993 n.2924.

Le previsioni riguardano l'adeguamento dei fondali a (-14,00) m., quello antisismico, il sovraccarico di 4,00 tonn/m e la formazione di una nuova via di corsa grues di lunghezza pari a ml. 250,000.

Le opere consistono essenzialmente nel consolidamento della banchina esistente mediante sottofondazione con pali radice del diametro di 130 mm. e di 200 mm.

I lavori sono in corso di esecuzione.

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67

Legge finanziaria 1988 art. 17 comma 39 "Interventi in materia di acquedotti interregionali"

L'art. 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere regionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma è ripartita in ragione di:

- 1989	L. 10 mld
- 1990	L. 60 mld
- 1991	L. 100 mld
- 1992	L. 100 mld

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come è noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione delle risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nelle indicazioni delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute, è stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVV.TO	FINANZIAMENTO (in milioni)
E.A.A.F. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Calabria	Bari	216.000
Acquedotto del Fiora a	Firenze	30.000

servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio

Acquedotto del Basso Livenza a servizio dei Comuni del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia	Venezia	18.000
Acquedotto della Valle del Lamone a servizio dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna	Firenze	650

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000.=

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepo' Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Prov.v.to Bari) e di L. 3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Prov.v.to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992), il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

- 1989	L. 10	mld
- 1990	L. 60	mld
- 1991	L. 100	mld
- 1992	L. 20	mld
- 1993	L. 40	mld
- 1994	L. 40	mld

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

- 1994	L. 20	mld
- 1995	L. 30	mld
- 1996	L. 10	mld

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

Per completare il finanziamento previsto dalla legge 67/88 restano ancora da assegnare L. 40 miliardi, in ragione di:

PROVVEDITORATO

FINANZIAMENTO
(espresso in milioni)

Bari	L. 36.150
Firenze	L. 2.850
Venezia	L. 1.000

LEGGE 3 NOVEMBRE 1988, N. 506

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra, il Governo della Repubblica italiana e la F.A.O. per l'ampliamento delle scale centrali dell'Organizzazione stessa, effettuati a Roma il 10 giugno 1986

Con legge 3 novembre 1988 n. 506 è stata autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscrivere sullo stato di previsione di questo Ministero per provvedere ai lavori di ampliamento e ristrutturazione della sede della F.A.O..

Il finanziamento è stato ripartito in tre esercizi finanziari: quanto a lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990.

Il progetto di massima delle opere è stato redatto a cura della F.A.O. ed ha riportato, con note del Ministero dei LL.PP. del 23.4.86 l'autorizzazione della esecuzione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24.7.77 n. 616.

La progettazione esecutiva è stata redatta dall'Ufficio speciale del Genio Civile per le OO.EE. della Capitale.

La spesa complessiva pari a lire 25 miliardi prevista dalla citata legge per i lavori di cui trattasi è stata già assegnata, con DD.MM., al competente Provveditorato alle OO.PP.

I lavori risultano pressochè ultimati.

LEGGE 18 MAGGIO 1989, M. 183**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo.**

Il processo di attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della legge (D.P.C.M. del 10.8.89);
- alla nomina dei Segretari Generali delle stesse Autorità di bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all'art. 8 della legge (D.P.C.M. 15.12.89), insediatosi in data 26.1.90;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle sei Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge (D.P.C.M. del 23.3.90);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all'art. 30 della legge (D.P.C.M. 1.6.90);
- alla nomina del segretario generale e alla costituzione formale degli altri organi del bacino pilota del Serchio (D.P.C.M. 14.1.92);
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 7 della legge, nella nuova veste anche di Segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7.8.90, n. 253, d'iniziativa governativa, recante integrazioni e modifiche della legge n. 183/89.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che ha reso più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziare per il primo anno (L. 802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente di difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dall'applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera propedeutica che

si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e Regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quello che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Con il D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91 e pubblicato sulla G.U. del 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale ed interregionale la somma complessiva di L. 1.976.826.000.000 ripartiti in ragione di L. 802 mld per il 1989, L. 44,826 mld per il 1990, L. 130 mld per il 1991, L. 600 mld per il 1992 e mld per il 1993; l'anzidetta complessiva somma riferentesi al triennio 1989-91, interessa anche gli esercizi 1991-92 a seguito dello slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.89, n. 407 (legge finanziaria 1990) e legge 29.12.90, n. 405 (legge finanziaria 1991).

Nel corso delle servizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89-91 come sotto specificato:

CAP. 7748 - "Spese per studi, progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)": sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 1990 per l'importo di L. 40 mld. La quota relativa al 1991 pari a L. 20 mld è stata trasferita nel 1992.

CAP: 7749 - "Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino": sono state trasferite alle Regioni in conto residui disponibilità finanziarie per L. 743.257.520.000 ed in conto competenza per L. 15.495.050.000.

Sono state accreditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in conto residui L. 48.568.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in conto residui L. 30 mld e L. 113.307.450.000 in conto competenza 1991.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non è stato possibile, tuttavia, trasferire tutte le quote per gli studi e gli interventi in quanto, a valere sullo stanziamento previsto per il 1989, è stata sottratta per altre finalità (D.L. 347/91 reiterato con D.L. 3/92) la somma di L. 25 mld versata in conto entrate del Tesoro con D.M. n. 1 del 21.1.92 registrato alla Corte dei Conti il 15.2.92, reg. 2, fgl. 338.

Nei primi mesi del 1992 e nel corso del corrente esercizio finanziario la Direzione Generale della Difesa del Suolo, a valere sui fondi stanziati sul cap. 7749, esercizio 1992, pari a L. 175 mld, ha predisposto i decreti di trasferimento per studi, al fine di ripianare e completare i finanziamenti relativi al triennio 89-91 così come definite dal D.P.C.M. 1.3.91 per complessive L. 25 mld.

Per quanto riguarda invece i fondi iscritti per il 1992, come l'obbligo di far presente che non si è potuto provvedere al tempestivo trasferimento degli stessi, in quanto, in conseguenza della rimodulazione disposta dalla legge 415/91 (legge finanziaria 1992) che ha previsto uno stanziamento per il 1992 ridotto rispetto alla modulazione operata con la legge finanziaria del 1991, è stato effettuato un abbattimento proporzionale delle quote riservate ai

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91. Tali quote sono state comunicate alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

Non è stato, successivamente, possibile trasferire i fondi in base alla nuova ripartizione a seguito del blocco degli impegni di spesa disposti con D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92. Pertanto si è potuto provvedere a trasferire i fondi di provenienza dall'esercizio 1992 solo nel corso dell'esercizio 1993 per un importo complessivo di L. 127 mld.

Per quanto riguarda i fondi stanziati per il 1993 va fatto presente che la legge 500/92 (legge finanziaria 1993) per il rifinanziamento degli interventi nel settore della difesa del suolo previsti dalla legge-quadro 18 maggio 1989, n.183, ha nuovamente rimodulato il residuo stanziamento iscritto in tabella F in ragione di L. 350 miliardi (di cui L. 200 miliardi di provenienza della Tab. F e L. 150 miliardi, poi ridotti a L. 105 miliardi di provenienza della Tab. D) per il 1993, L. 250 miliardi per il 1994 e L. 350 miliardi per il 1995.

A seguito di detta rimodulazione, che ha previsto uno stanziamento ridotto per il 1993, è stato effettuato un nuovo abbattimento proporzionale delle quote riservate a bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91.

Dette quote sono state comunicate alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

A tale proposito, va osservato come, in generale, la persistente incertezza del quadro delle risorse finanziarie da destinare alla politica della difesa del suolo - determinata dai continui prelievi effettuati per finanziare provvedimenti a carattere di emergenza e dalle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo - ha comportato la necessità di continue riformulazioni ed aggiornamenti dei programmi di interventi rallentandone l'attuazione.

Peraltro non sarebbe stato comunque possibile trasferire i fondi iscritti sul cap. 7749 a causa del blocco degli impegni di spesa introdotto con il D.L. 22.5.93, n. 155 convertito nella legge 19.7.93, n. 243.

Solo alla fine dell'esercizio 1993 è stata concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga necessaria per poter procedere al trasferimento alle Regioni dei fondi iscritti sul cap. 7749.

Pertanto, alla data del 31.12.93, a valere sui fondi iscritti per il 1993, pari a L. 200 miliardi, sono stati disposti trasferimenti di fondi per complessive L. 110.003 milioni.

A tutt'oggi si stanno ancora trasferendo le risorse finanziarie stanziatae per gli anni 1992 e 1993 dei fondi e quindi tuttora disponibili ai sensi, da ultimo, del D.L. 27.6.94, n. 414 in conto residui.

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive lire 3.870 miliardi per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché per l'esecuzione degli interventi finalizzati al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, di cui al successivo articolo 8, comma 2, per complessive lire 15 miliardi (5 miliardi per il 1991 e 10 miliardi 1992).

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale 1993-1996 dei finanziamenti in questione ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993 e 1994 (tabb.F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	lire	100	miliardi
- anno 1994	lire	100	miliardi
- anno 1995	lire	350	miliardi
- anno 1996	lire	1.090	miliardi
- anno 1997	lire	1.785	miliardi
<hr/>			
Totale	lire	3.425	miliardi

Rifinanziamenti per la ricostruzione nelle zone del Belice
distrutte dal terremoto del gennaio 1968

Con legge n. 433 del 31 dicembre 1991 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, è stata stanziata la somma di £.67 miliardi per il 1993 rimodulati dalla L.F.'93 (Tab. F £.37 miliardi per il '93 e £.30 miliardi per il '94).

Sulla ripartizione di detti fondi, proposta dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Sicilia d'intesa con i Comuni interessati, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 12 della L. 29 aprile 1976 n.178 e dell'art. 13 della L. 27 marzo 1987 n. 120, il parere della Commissione parlamentare.

Con D.M. 28 gennaio 1994 n. 354 è stata approvata la ripartizione dei fondi in questione; quindi, detto provvedimento, è stato inoltrato al Ministero del Tesoro per la successiva assegnazione ed erogazione in favore della Regione Sicilia.

Con legge n. 505 del 23.12.1992 i Comuni della Valle del Belice sono stati autorizzati a contrarre mutui con Istituti di credito o Sezioni autonome distaccate per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e ripartizione relativi all'edilizia abitativa privata per l'ammontare di £.190 miliardi.

Sulla ripartizione di detti fondi, proposta dal Provveditorato citato d'intesa con i Comuni interessati, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione bicamerale.

Con D.M. n. 355 del 28 gennaio 1994 è stata approvata la ripartizione predetta ed il provvedimento è stato inoltrato al Ministero del Tesoro per la successiva assegnazione ed erogazione alla Regione Sicilia.

Con D.L. 5.10.93 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n. 493 è stata autorizzata l'ulteriore spesa di f.36 miliardi per il 1993 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria. Al relativo onere si provvede con fondi stanziati nel bilancio del Ministero del Tesoro (cap. 8817).

E' in corso la ripartizione dei predetti fondi dei quali una quota parte verrà imputata al cap. 9051 del Ministero LL.PP. in sede di assestamento 1994 e/o bilancio di previsione 1995.

Da una rilevazione condotta a cura di questo Ministero ed i cui dati sono stati valutati ed elaborati da una Commissione costituita di concerto con il Ministero del Bilancio e della programmazione economica è emerso che le esigenze per il completamento della ricostruzione di tutte le unità immobiliari e di f.1.987.036 milioni di cui f.791.276 milioni per la prima unità immobiliare.

<u>CAPITOLO 8778 - TESORO</u>		(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA		3.870,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993		
a) Impegni assunti		445,00
b) Pagamenti eseguiti		445,00
c) Residui propri		=
d) Residui stanziamento (*)		100,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994		
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)		100,00
b) Pagamenti eseguiti		100,00

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 11, del D.L. 155/93, convertito in L. 243/93.

LEGGE 12.8.1993, N. 317

Piani di ricostruzione

La legge 12.8.1993, n. 317 ha abrogato tutte le norme in vigore relative alla attuazione dei piani di ricostruzione.

Ha, altresì, revocato di diritto le concessioni in corso, che sono risultate le seguenti:

- p. r. di Ariano Irpino
- p. r. di Macerata
- p. r. di Pantelleria.

Inoltre la medesima legge ha confermato l'annullamento delle concessioni relative al p. r. di Ancona disposto con D.M. 992/S del 7.10.1992.

L'art. 4 della richiamata legge 317/93 ha stanziato per il completamento delle opere in corso, relative alle concessioni revocate o annullate, 230 miliardi, che con la legge 24.12.1993 n. 538 (legge finanziaria) sono ripartite nel triennio 1994-1996.

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 317/93 è stato trasmesso al Parlamento lo schema di decreto con il quale è stato predisposto il programma di completamento da realizzare con il relativo quadro finanziario, per il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che prevede, per ognuno dei piani di ricostruzione, le seguenti spese:

p. r. di Ancona	91.183 milioni
p. r. di Ariano Irpino	39.118 "
p. r. di Macerata	62.357 "
p. r. di Pantelleria	36.894 "
Progettazione preliminare	448 "
	<u>230.000.=milioni</u>

Entro il mese di dicembre 1993 sono stati ottenuti i suddetti pareri.

Pertanto,, nel 1994 sono iniziate le attività preliminari per dare attuazione alla legge di cui trattasi.

DELIBERA C.I.P.E. 22.12.83

FIO 1983

- Progetto n. 7 - Cap. 8408 - Roma
"Accasermamento Carabinieri Tor di Quinto"

Finanziamento lire 58.620.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 8 - Cap. 8409 - Roma
"Ristrutturazione caserma Piave"

Finanziamento lire 38.130.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 12 - Cap. 8410 - Roma
"Policlinico Umberto I, edificio per apparecchiature RMN"

Finanziamento lire 8.000.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

DELIBERA C.I.P.E. 22.2.85

FIO 1984

- Progetto n. 10 - Cap. 8414 - Milano
"Istituto nazionale ricerca tumori"

Finanziamento lire 34.700.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 30% degli interventi programmati.

- Progetto n. 12 - Cap. 8415 - Torino
"Restauro e recupero di Palazzo Carignano"

Finanziamento lire 27.832.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 27.259.804.040.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 98% degli interventi programmati.

- Progetto n. 13 - Cap. 8416 - Bari
"Ristrutturazione centro storico"

Finanziamento lire 15.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 13.886.004.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 6.2.86

F.I.O. 1985

- Progetto n. 21 - Cap. 8420 - Firenze
"Istituti universitari e unità ospedaliera del Policlinico di Siena"

Finanziamento lire 35.000.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 22 - Cap. 8421 - L'Aquila
"Scuola per 1.500 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza"

Finanziamento lire 54.500.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 12.5.88

FIO 1986-88

Progetto n. 32 - Cap. 8410 - Roma

" Completamento ed integrazione della struttura al servizio della R.M.N. istituto I^a clinica medica Università di Roma "

Finanziamento lire 12.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 10.280.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 85% degli interventi programmati.

Progetto n. 33 - Cap. 8431 - Roma

" Costruzione di una caserma per la Polizia di Stato fuori l'aeroporto di Roma - Fiumicino "

Finanziamento lire 48.083.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 77% degli interventi programmati.

Progetto n. 38 - Cap. 8408 - Roma

" Opera di completamento insediamenti dell'Arma dei Carabinieri (Viale Tor di Quinto) - III^a lotto "

Finanziamento lire 63.606.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 56.571.341.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 65% degli interventi programmati.

Progetto n. 42 - Cap. 8409 - Roma

" Ristrutturazione Caserma Piave Comando Generale della Guardia di Finanza "

Finanziamento lire 40.908.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 98% degli interventi programmati.

Progetto n. 43 - Cap. 8441 - Genova

" Ampliamento e ristrutturazione del complesso demaniale e sede della clinica oculistica universitaria dell'Ospedale S.Martino di Genova"

Finanziamento lire 12.400.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 25% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 19.12.89

FIO 1989

- Progetto n. 20 - Cap. 8442 - Catanzaro

"Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale (Catanzaro)"

Finanziamento lire 24.650.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa l'83% degli interventi programmati.

- Progetto n. 21 - Cap. 8443 - Catanzaro

"Uffici finanziari provinciali (Cosenza)"

Finanziamento lire 28.603.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 18.182.995.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 60% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 20.12.90

FIO 1989

- Progetto n. 183 - Cap. 8420 - Firenze

"Policlinico di Siena"

Finanziamento lire 55.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata integralmente la complessiva somma di L.49.089.115.000.

Con legge 18.3.93, n. 67 e con D.L. 27.6.1994, n. 414, si è disposto che le somme a carico del cap. 8420 sono impegnate al termine degli esercizi finanziari dal 1990 al 1993 debbano essere erogate all'Università di Siena.

Alla suddetta Università risultano attualmente erogate f.37.410.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine del 5.50%.

DECRETO - LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 328

Contributo straordinario alle regioni colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993.

Con vari provvedimenti d'urgenza da ultimo con decreto - legge 30 maggio 1994, n. 328, è stata disposta l'assegnazione di contributi straordinari alle regioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi alla fine dell'anno 1993, per la realizzazione di interventi urgenti.

Più in particolare, con gli artt. 1 e 2 del predetto decreto - legge n. 328/94, sono stati assicurati i seguenti finanziamenti:

(importi in miliardi)

<u>Regioni</u>	<u>Anno 1993</u>	<u>Anno 1994</u>
Liguria	75	=
Piemonte	75	=
Valle d'Aosta	30	=
Lombardia	4	16
Toscana	7	13
Lazio	3,5	1,5
Friuli V.G.	1,5	3,5
Veneto	=	5
Sardegna	=	5
Puglia	=	5
Sicilia	=	5
<hr/>		
TOTALE	196,0	54,0

CAPITOLO 8785 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	250,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	180,00
b) Pagamenti eseguiti	180,00
c) Residui propri	=
d) Residui stanziamento	16,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '93)	16,00
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 23 GIUGNO 1994, N. 402 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 APRILE 1994, N. 248

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

Con la legge in questione sono stati previsti una serie di provvedimenti urgenti tesi a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, con particolare riguardo al recupero delle situazioni di crisi e al sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

Per l'attuazione dei predetti interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 910 miliardi, per il periodo 1994 - 1998, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1994 e di lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998.

Le risorse finanziarie come sopra individuate saranno utilizzate dalla regione Sardegna sulla base del programma degli interventi formulati dalla stessa regione e approvato dal CIPE.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	910,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1993	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1994	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

Oggetto: Relazione previsionale e programmatica per il 1995
Leggi pluriennali di spesa. Legge 15 agosto 1978, n° 468, art. 15
commi 4 e 5.

In riferimento alla nota n° 1652 del 4 luglio 1994 relativa alla situazione degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa, si ribadisce quanto già precisato negli anni precedenti ossia che, in virtù del meccanismo posto in essere dalla legge per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal C.E.R. (leggi 865/71 457/78), gli stanziamenti statali delle varie leggi pluriennali vengono iscritti per l'edilizia sovvenzionata nel bilancio di previsione del Ministero del Tesoro e per l'Edilizia agevolata-convenzionata in quello dei Lavori Pubblici e da entrambi detti Dicasteri globalmente impegnati e versati alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 13 della legge 457/78.

Analoga procedura è seguita anche per i fondi relativi ai programmi straordinari di edilizia agevolata gestiti direttamente dal C.E.R. ed iscritti sul capitolo LL.PP. 8267 (art. 3 comma 7 bis legge 118/85, art. 22 comma 3 legge 67/88, art. 18 legge 203/91, art. 2 lett. f legge 457/78, art. 3 lett. q legge 457/78)

In conseguenza sugli stanziamenti dei sottoelencati capitoli di bilancio gestiti da questo Segretariato generale non esistono residui passivi propri od impropri, secondo il concetto della contabilità generale dello Stato;

Capitolo 8267 (edilizia agevolata ordinaria e straordinaria)

Capitolo 8268 (edilizia agevolata rurale)

Capitolo 8269 (edilizia agevolata - completamento programmi ante legge 457/78)

Capitolo 8270 (mutui agevolati individuali)

Capitolo 8271 (buoni casa - esaurito)

Capitolo 8274 (buoni casa - esaurito)

Capitolo 8236 (cogestito con altre Direzioni Generali)

Capitolo 8276 (edilizia agevolata legge 179/92)

Capitolo 8277 (edilizia agevolata per le forze armate e di polizia)

Il compito del Ministro dei Lavori Pubblici - Presidente del C.E.R. - relativamente ai fondi statali per l'edilizia agevolata-convenzionata si esaurisce, pertanto, con l'emissione del formale provvedimento di impegno globale (emanato di norma nel medesimo esercizio in cui lo stanziamento figura riportato in conto competenza dalle varie leggi finanziarie o di bilancio) con il quale si provvede a trasferire i relativi fondi presso la Sezione Autonoma della Cassa DD.PP.. Detta Sezione provvederà a porre i fondi stessi a disposizione del C.E.R. (per programmi straordinari) ovvero delle regioni (per programmi ordinari di edilizia agevolata-convenzionata):

Tali ultimi enti territoriali, infine, secondo le direttive del C.E.R.-CIPE, provvedono alla concreta programmazione ed attuazione delle finalità perseguite dal legislatore in tale settore di intervento, ripartendo i fondi loro assegnati a favore delle relative categorie dei beneficiari (enti pubblici, Cooperative edilizie, Imprese e loro Consorzi, singoli privati).

Il versamento dei detti fondi, che avviene anch'esso per l'intero importo stanziato ed iscritto in conto cassa, è disposto mediante l'emissione di un ordinativo diretto speciale nell'anno finanziario nel quale lo stesso è stato previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio.

L'unico problema che presenta la cennata procedura è dato dal possibile slittamento delle annualità iniziali che alcuni stanziamenti pluriennali (capitoli 8267-8269-8270) hanno, subito di recente con la legge 23/12/92 n° 468 art. 1 comma 9 (annualità 1993) e con la legge 24/12/93 n° 538 art. 13 comma 8 (annualità 1994)

In conseguenza, è stato ridotto sui corrispondenti capitoli di spesa il trasferimento dei fondi sui c/c della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della cassa DD.PP. - da disporsi ai sensi dell'art. 13, lettere d) ed e), della legge 457/78 - per un totale

di complessive L. 3.430 miliardi.

In considerazione della modificazione che comporta tale slittamento delle annualità di partenza oltre il termine di ciascun limite di impegno nella programmazione nazionale e regionale effettuata dal C.E.R.- CIPE, occorre, infatti tener debito conto nella redazione dei successivi bilanci, ai fini della copertura finanziaria delle annualità rinviate.

La mancata previsione normativa sul reperimento delle risorse da attribuire alle regioni per le semestralità 93-94 di contributi, concessi su mutui agevolati stipulati con gli Istituti di Credito dagli operatori per i programmi realizzati o in corso di realizzazione, determina di fatto il diretto intervento finanziario a carico del bilancio regionale oppure l'utilizzo - su autorizzazione dello stesso ente - delle giacenze di cassa esistenti per annualità non utilizzate al 1991, calcolate in circa L. 5.000 miliardi.

Al riguardo, va sottolineato che con tale ipotesi la programmazione nazionale proposta dal C.E.R. per l'attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n° 179 modificato dall'art. 10 comma 2 bis, del D.L. 5 ottobre 1993, n° 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n° 493 deliberata dal CIPE il 21 dicembre 1993, e definitivamente approvata il 16 marzo 1994, sarebbe vanificata con ripercussioni gravissime nel settore dell'edilizia già ampiamente penalizzato dall'attuale recessione economica.

Lo slittamento di L. 3.430 miliardi, che verrà reintegrato, come previsto, solo con parziali rientri alla scadenza di ciascun limite d'impegno non può essere, pertanto, ulteriormente sopportato dal settore. Va considerata pertanto con urgenza la possibilità un termine ravvicinato per la reinscrizione di dette annualità pregresse e, comunque, di iscrivere nel bilancio di previsione 1995 le corrispondenti annualità pari a L. 1,715 miliardi.

=====

Per quanto riguarda i dati relativi all'edilizia sovvenzionata si rappresenta che i rispettivi programmi sono finanziati per legge con fondi di bilancio ed extra bilancio.

Nel mentre questi ultimi (rientri per contributi ex .Gescal) affluiscono direttamente presso la citata Sezione Autonoma Cassa DD.PP., quelli di bilancio sono temporaneamente iscritti nello stato di previsione del Ministero del Tesoro che - come prima evidenziato - provvede direttamente al loro trasferimento nei conti correnti della stessa Sezione Autonoma.

Gli elementi relativi a tali specifici stanziamenti sia di competenza che di cassa, dovranno, pertanto essere forniti dal citato Dicastero.

I dati relativi ai programmi di edilizia residenziale pubblica che utilizzano, invece, fondi extra bilancio possono essere acquisiti dalle situazioni semestrali allegate alla relazione predisposta da questo Segretariato per il Parlamento.

Ciò posto nell'inviare l'elenco dettagliato ed aggiornato dei capitoli gestiti da questo Segretariato generale e nel richiamare in particolare, la nota 28/6/94 n° A/9852 per le variazioni 1995 dei capitoli 8275,9423, e 8249.

Si allegano altresì, ad ogni buon fine, le soluzioni aggiornate al 30/6/94 per un quadro generale dell'intera attività programmatoria e gestionale in corso presso questo stesso Segretariato, comprese quelle riferite ai capitoli gestiti secondo l'ordinaria legislazione sulla contabilità generale dello Stato

Capitolo 8267 LL.PP. (finanziamenti venticinquennali)
- in miliardi -

Al 31/12/1992 Competenza £ 1.545 Cassa £ 1.545
così ripartite:

Legge 5/8/1978 n° 457 art. 36

1° biennio -	1978	£. 70	scadenza 2002
	1979	£. 70	" 2003
		<u>£. 140</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al Parlamento)

2° biennio -	1978	£. 70	scadenza 2004
	1981	£. 70	" 2005
		<u>£. 140</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al Parlamento)

Legge 25/3/1982 n° 94 art. 1 comma 11

3° biennio -	1982	£. 45	scadenza 2006
	1983	£. 120	slittata al <u>1986</u> scadenza 2010
		<u>£. 165</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al parlamento)

4° biennio -	1984	£. 120	scadenza 2008
	1985	£. 115	ridotto a £.110 dall'art.5 quater legge 118/85 - scadenza 2009
		<u>£. 235</u>	Ripartizione CIPE ridotta successivamente a <u>£. 230</u> (vedi Relazione semestrale al parlamento)

Legge 94/82 art. 1 comma IV maggiori oneri 1° quadriennio legge
457/78 art. 36

<u>£. 140</u>	scadenza 2006 Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale)
---------------	--

Legge 5/4/85 n° 118 art. 3 comma 7 - 7 bis

5° biennio -	1986	£. 130	slittato al <u>1990</u> scadenza al 2014
	1987	£. 150	scadenza 2011
		<u>£. 280</u>	£. 250 ripartiti dal CIPE (vedi Relazione sem.le al parlamento) £. 30 progr. straordinario C.E.R.

6° biennio -	1988	£. 150	scadenza 2012
	1989	£. 150	slittato al 1991 scadenza 2015
		<u>£. 300</u>	£. 250 ripartiti dal CIPE (vedi Relaz.ne semestrale al parlamento) £. 50 programma straordinario CER

Legge 11/3/88 n° 67 art. 22 comma 3

7° biennio	—	£. 100	scadenza 2014 ripartiti dal CIPE (vedi rel. sem.le al Parlamento)
	└─	£. 50	programma straordinario C.E.R. legge 203/91

		£. 150	
		=====	

Si riassume la situazione complessiva in c/competenze ed in c/cassa delle annualità in corso che debbono essere iscritte nelle future leggi finanziarie e di bilancio fino alle rispettive scadenze:

1° Biennio	£.	140	
2° "	£.	140	
3° "	£.	165	
4° "	£.	230	
5° Biennio + prog. straord.	£.	280	
6° Biennio + prog. straord.	£.	300	
7° Biennio + prog. straord.	£.	150	
M. O. (1° e 2° biennio)	£.	140	

	£.	1.545	totale al 31/12/1992
		=====	

Capitolo 8268 (edilizia agevolata rurale)
- in miliardi -

legge 5/8/1978 art. 37 (finanziamento quindicennale)

1978	£. 30	scadenza 1992 -	ripartiti dal CIPE (vedi relaz. semestrale al Parlamento)
	=====		

I capitoli esauriti ai fini previsionali i cui stanziamenti per contributi in c/capitale iscritti nei relativi bilanci di previsione del Ministero LL.PP. sono stati globalmente impegnati alla Cassa DD.PP. per il meccanismo citato in premessa da parte del C.E.R. sono i seguenti:

Capitolo 8271 (esaurito)

Legge 94/82 art. 2 comma 10 £. 440 ripartiti dal CIPE

Storia del capitolo

<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>	
1982	70	1985	70
1983	150	1988	150
1984	120	1984	90
1986	100	1985	30
		1986	100
	<u>440</u>		<u>440</u>

Capitolo 8274 (esaurito)

Legge 23/12/1986 n° 899 art. 5 c. 1 lett. b) £.200 rip.ti dal CIPE

Storia del capitolo

<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>	
1986	<u>200</u>	1987	50
		1988	150
			<u>200</u>

Capitolo 8236 (in cogestione con altre Direzioni Generali)

Per il C.E.R. - Divisione II Flussi Finanziari - su tale capitolo deve essere iscritta la somma di £. 2 miliardi al 1997 per effetto del ruolo fisso in corso riferito alla legge 23/3/1973 n° 36 art. 5 bis e legge 8/8/1977 n° 513 art. 12 (alluvionati Calabria Sicilia)

Capitolo 8276 (edilizia Agevolata triennio 92/94)

Legge 17/2/1992 n° 179 art.2 comma 1 (stanziamento in c/capitale)

1992 £. 10
1993 £. 20
1994 £. 50

Iscrizione in bilancio effettuato dalle leggi finanziarie

<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>		
1992	10	1992	--] andati in perenzione per blocco impegni. Ripartiti dal CIPE il 16/3/1994
1993	--	1993	10	
1994	--	1994	--	
1995	5	1995	5] accantonati dal CIPE il 16/3/1994
1996	5	1996	5	
	<u>20</u>		<u>20</u>	

Si riassume la situazione del capitolo

1992	£. 10 miliardi	in c/competenza (fondi impegnati)
1993	£. 10 miliardi	in c/cassa (andati in perenzione per intervenuto blocco impegni)
1994	£. -- miliardi	Legge finanziaria 1994 tabella F
		£. 5 miliardi 1995
		£. 5 " 1996
		£. 10

Si richiede rimodulazione seguente:

<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>	
1992	£. 10	1992	£. 10
1994	£. 65	1994	£. 65
1995	£. 5	1995	£. 5
	<u>£. 80</u>		<u>£. 80</u>
	<u> </u>		<u> </u>

Per poter proporre al CIPE una eloquente versione della prima programmazione riferita al biennio 94/95 che consenta un intervento più incisivo nel settore dell'edilizia agevolata.

Capitolo 8277 Legge 28/1/94 n° 85 art. 1

Ricarica dello stanziamento previsto dall'art. 7
comma 3 della legge 492/75 (finanziamento di 35 anni)

- in miliardi -

Variazione di bilancio LL.PP. 1994 in corso da parte del tesoro:

<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>	
1994	10		10
	<u> </u>		<u> </u>

Si richiama quanto fatto presente con nota 30/6/94 prot. B/4315 che si allega in copia per stabilire la competenza gestionale del capitolo anche ai fini dell'eventuale richiesta 1995.

**RAPPORTO CER SULL'EDILIZIA
ABITATIVA PUBBLICA AL GIUGNO 1994
E PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 1995**

1.1 Stato di attuazione dei programmi ordinari di edilizia sovvenzionata

La tabella n. 1 rileva gli stanziamenti di legge assegnati alle Regioni, gli impegni assunti dal CER in base ai programmi regionali e le erogazioni effettuate con le rispettive percentuali di spesa relativamente ai finanziamenti inerenti il piano decennale, nonché la legge 67/88.

E' evidente il notevole ritardo nella realizzazione dei programmi.

Infatti, solo i primi tre bienni possono considerarsi completati, mentre per i successivi il livello di erogazione dei fondi compreso tra l' 88% del 4° biennio e il 18% del biennio 1990-1991 indica la lentezza con cui procedono le realizzazioni .

Tab. n. 1 Stato di attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata a cura degli IACP e dei Comuni (30.06.1994)

(in miliardi di lire)

Leggi di Finanziamento	Stanziamanti ripartiti dal CER(1)	Impegni	Erogazioni al 30.06.94	Incidenza % erogazioni su impegni
LEGGE 457/78				
1° b. 78-79 art.35	1.425,0	1.432,6(2)	2.109,4	147,2
art.3 lett. q)	20,0	20,0	16,3	81,5
2° b. 80-81 art.35	1900	1.898,8	2.089,8	110,1
art.3 lett. q)	40,0	39,7	39,0	98,2
3° b. 82-83 art.35	3.927,5	3.954,2(3)	3.410,9	86,2
Quad. 82-85				
art.3 lett. q)	150,5	150,5	140,7	93,5
4° b. 84-85 art.35	2.862,5	2.850,2	2.515,6	88,2
5° b. 86-87 art.35	3.139,8	3.219,7	2.511,9	78,1
art.3 lett. q)	74,3	74,2	53,6	72,2
LEGGE 67/88				
art. 22 c. 2				
6° b. 88-89	3.990,7	3.990,7	1352,4	33,8
art. 3 lett.q)	85,1	85,1	56,2	66,0
7° b. 90-91	5.208,0	5208,0	987,1	18,9
art. 3 lett.q)	107,8	104,3	8,9	8,5
TOTALE	22.931,2	22938	15291,8	66,6

(1) Entità finanziaria non comprensiva degli accantonamenti per ricerca e sperimentazione ex art. 2, lett. f), legge n. 457/78.

(2) Comprensivo dei finanziamenti derivanti dalla legge 513/77, revocati.

(3) Comprensivo di £ 1,200 provenienti dal 2° biennio e £ 25,500 provenienti dai M.O. L. 94/82, art. 1 c. 1.

L'analisi dei dati circa l'andamento della spesa in ciascun biennio permette ulteriori considerazioni.

Per quanto concerne il 1° biennio (tav. 1 e 2 dell'allegato) sebbene i programmi si possano considerare conclusi permane una residua attività in alcuni cantieri che richiede erogazioni per maggiori oneri.

La tav. n. 1 indica, Regione per Regione, l'andamento della spesa per i programmi del II° biennio. Rispetto ai finanziamenti destinati alle nuove costruzioni, l'erogato è circa il 12%, mentre permane notevole ritardo nell'utilizzo dei finanziamenti destinati all'acquisto di alloggi da parte dei Comuni (57,5%).

L'andamento delle erogazioni per il III° e IV° biennio, rispettivamente pari all'87% e all'88%, indica che la velocità di spesa si mantiene sui livelli dei precedenti bienni.

I programmi del quadriennio 82-85 nonostante l'anticipata programmazione, mostrano una attività di cantiere che non si discosta da quanto si è verificato nel I° e nel II° biennio: l'attività costruttiva supera i quattro anni di durata media, salvo alcune eccezioni.

Per quanto riguarda il V° biennio al 30 giugno 1994 l'erogato è pari al 78,9%.

Per il VI° biennio a fronte di una prima tranche di 1.808 miliardi di disponibilità, le erogazioni sono pari a 826,5 miliardi. Per lo stesso biennio 88-89, l'ulteriore disponibilità derivante dalla reintegrazione al settore dell'edilizia pubblica dei contributi Gescal prevista dall'art. 22 comma 2 della legge 11 marzo 1987, n. 67, ha consentito di ripartire stanziamenti per 2.182,6 miliardi interamente impegnati dal Cer sui programmi regionali, ma l'erogazione al 30 giugno 1994 è appena di 525 miliardi.

La stessa legge 67/88 ha consentito di ripartire per il biennio 1990-91 5.208 miliardi interamente impegnati dal Cer, dei quali ne sono stati erogati al 30 giugno 1994 solo 987.

Per quanto riguarda i programmi di edilizia sovvenzionata di cui alle leggi 865/71, 166/75, 492/75 e 513/77 sono stati erogati complessivamente nel primo semestre 1994 £. 6,445 miliardi cui vanno aggiunti accreditamenti per 880 milioni relativi alle leggi n. 1676/60 (lavoratori agricoli) e n. 60/63 (Gescal).

Un ulteriore elemento di considerazione circa l'andamento dei programmi di edilizia sovvenzionata è fornito dalla tabella 2, nella quale sono riportati i dati disaggregati per aree territoriali. L'analisi dei dati relativi alla percentuale dell'erogato, biennio per biennio, sottolinea come rimanga pressochè costante il divario tra la velocità di spesa nelle due grandi aree del Paese.

Tab. n. 2 - Andamento delle erogazioni autorizzate dal Cer distinte fra Centro-Nord e Sud-Isole

(in miliardi)

Leggi di finanziamento	Fondi per progr. edilizi	Erogazioni	%
L. 457/78 - art. 35 I° b.			
Centro-Nord	783,360	1.233,675	157,5
Sud-Isole	649,295	965,674	148,7
L. 457/78 - art. 35 II° b.			
Centro-Nord	971,812	1.217,730	125,3
Sud-Isole	928,190	872,135	93,9
L. 457/78 - art. 35 III° b.			
Centro-Nord	2.219,340	2.082,944	93,8
Sud-Isole	1.734,831	1.328,026	76,5
L. 457/78 - art. 35 IV° b.			
Centro-Nord	1.420,456	1.342,619	94,5
Sud-Isole	1.429,806	1.173,053	82,0
L. 457/78 - art. 35 V° b.			
Centro-Nord	1.765,989	1.493,680	84,5
Sud-Isole	1.460,710	1.018,279	69,7
L. 67/88 - art. 22 c. 2 VI° b.			
Centro-Nord	604,217	456,275	75,5
Sud-Isole	1.203,835	370,233	30,7
L. 67/88 - art. 22 c. 2 VI° b. II tranche			
Centro-Nord	729,340	337,383	46,2
Sud-Isole	1.453,260	188,565	12,9
L. 67/88 - art. 22 c. 2 VII° b.			
Centro-Nord	2.736,660	863,866	31,56
Sud-Isole	2.471,340	123,141	4,9

1.2. Stato di attuazione dei programmi straordinari di edilizia sovvenzionata

La tabella n. 3 che di seguito viene riportata, indica lo stato di attuazione dei programmi straordinari di edilizia sovvenzionata a cura dei comuni.

Con gli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 118/85 e dall'art. 5 co. 1, lett. a) della legge 899/86 i finanziamenti straordinari per i programmi a cura dei comuni, sono pervenuti ad una cifra pari a 1400 miliardi. Di tale complessivo onere dello Stato, al 30 giugno 1994 rispetto agli impegni assunti, risultava erogato l'88% pari a 1242 miliardi.

Tab. n. 3 Stato di attuazione dei programmi straordinari di edilizia sovvenzionata a cura dei Comuni (30.06.1994).

LEGGE	STANZIAMENTO DI LEGGE	(in miliardi)	
		EROGAZIONE	%
LEGGE 118/85 Art. 4	800	729,0	91,1
LEGGE 899/8 art.5 lett.a) e comma 15 bis	600	513,4	85,6
TOTALE	1.400	1.242,8	88,7

1.3. Stato di attuazione dei programmi sperimentali di edilizia sovvenzionata

La tabella n. 4 presenta la situazione dei programmi sperimentali di edilizia sovvenzionata di cui alle leggi 457/78 art. 2 lett. f) e 94/82 art. 4.

Si noti la presenza tra i programmi ex lege 94/82 art. 4 anche di interventi di edilizia agevolata. Ciò si spiega col fatto che in questo tipo di interventi l'agevolazione consiste nella concessione di contributi in conto capitale assimilabile a quella prevista per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

Le erogazioni complessive al 30 giugno 1994 ammontano a £ 405,686 miliardi, con una spesa di 16 miliardi nel primo semestre 1994.

Tab. n. 4 Stato della spesa per programmi sperimentali di edilizia sovvenzionata al 30.6.1994

(in miliardi)

Leggi di finanziamento	Disponibilità	Impegni	Erogazioni
Legge 457/78 art. 2 lett. f) ricerche e - sperimentazione			
1978/81	103,000	100,230	81,843
1982/91	186,040	133,122	9,067
anagrafe			
1978/81	20,000	19,995	8,193
1982/91	12,500	2,734	2,734
Legge 94/82 art.4 I			
Interventi sper. ed sovv. I		227,219	111,109
	565,000		
Interventi sper. ed agev. (1) I		271,002	189,069
Ricerche I		4,748	3,671
TOTALE	886,540	759,050	405,686

(1) Contributi in conto capitale.

1.4. L'andamento della spesa nel primo semestre 1994

Le tabelle seguenti espongono i flussi annui di spesa relativi ai programmi ordinari, straordinari e sperimentali di edilizia sovvenzionata. Si noti la tendenza all' aumento della spesa per i programmi ordinari e alla riduzione di quella per programmi straordinari ormai in via di esaurimento.

Infatti nel 1993 la spesa complessiva per programmi di edilizia sovvenzionata ha fatto registrare un notevole incremento rispetto l'anno precedente fissandosi in 1385,9 miliardi e nei primi sei mesi del 1994 ha già raggiunto 829,5 miliardi.

Tab. n. 5 Erogazioni autorizzate per programmi ordinari - edilizia sovvenzionata
(flussi annuali in miliardi di lire)

Leggi di finanziamento	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	al 30.6.94
L.457									
1° biennio									
art.35	57	42	44	9,0	7,1	4,8	6,0	-	-
art.3 lett. q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2° biennio									
art.35	84	45	31	8,1	134,8	16,3	7,6	0,6	5,4
art.3 lett. q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3° biennio									
art.35	192	99	128	74,7	27,7	30,9	61,2	75,0	237,1
4° biennio									
art.35	659	454	268	97,8	176,4	86,3	100,0	47,0	32,5
art.3 lett. q)	12	30	4	4,3	-	0,2	3,0	3,0	-
5° biennio									
art.35	170	515	599	241,6	412,1	223,1	184,3	114,6	49,2
art.3 lett.q)	-	9	3	53,9	-	12,0	9,5	4,1	-
Legge 67/88									
6° biennio	-	-	-	-	100,4	155,8	492,3	453,1	150,5
art.3 lett.q)	-	-	-	-	-	15,0	29,1	10,7	0,5
7° biennio	-	-	-	-	-	-	24,8	647,7	314,4
art. 3 lett.q)	-	-	-	-	-	-	1,2	7,7	
TOTALE L. 457	1.174	1.194	1.077	489,4	858,5	544,4	919	1364,2	789,6
L.865/71									
L.166/75									
L.492/75									
L.513/77									
L.1676/60									
L.60/63									
TOTALE L. ANTE 457	94	90	79	45,9	22,6	22,6	20,7	21,7	7,3
TOTALE	1.268	1.284	1.156	535,6	881,1	567,0	939,7	1385,9	796,9

L'analisi dei dati per canale di finanziamento permette di rilevare che nel 1993 si è verificato un sensibile aumento di spesa rispetto all'anno precedente, e nel primo semestre del 1994 la spesa già attestata attorno agli 800 miliardi sembra confermare questa stessa tendenza.

L'andamento della spesa per programmi straordinari a cura dei comuni si rileva dalla tabella n. 6.

Tab. n. 6 Erogazioni autorizzate per programmi straordinari edilizia sovvenzionata
(flussi annuali in miliardi di lire correnti)

Legge di Finanziamento	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	al 30.6.94
LEGGE 118/85 art.4	37	35	24	38,6	25,5	22,4	5,3	7,1
LEGGE 899/86 art.5, co. 1 lett. a)	18	243	57	61,3	32,4	67,5	15	19,4
TOTALE Progr. STRAORDINARI	55	278	81	99,9	57,9	89,9	20,3	26,5

Nel primo semestre 1994 la spesa è risultata di 26,5 miliardi. Permane in questo settore della spesa in edilizia residenziale, la difficoltà incontrata dai comuni per l'acquisto degli alloggi e la successiva revoca e riassegnazione dei fondi da parte del Comitato Esecutivo del Cer.

La tabella n. 7 mostra le erogazioni effettuate nel corso del primo semestre 1994 per programmi sperimentali di edilizia sovvenzionata relativamente a ricerche sperimentazioni e anagrafe dell'utenza.

Tab. n. 7 - Erogazioni autorizzate per programmi sperimentali di edilizia sovvenzionata
(Flussi annuali in miliardi di lire)

Legge di finanziamento	1993	al 30.6.94
L. 457/78 art.2 lett.f	8,396	4,942
L. 94/82 art. 4	13,122	1,164
TOTALE	21,518	6,106

2.1 Stato di attuazione dei programmi ordinari di edilizia agevolata

Nella tab. 8 è riportato lo stato di attuazione dei programmi di edilizia agevolata.

Dal 1978 sono stati assegnati complessivamente 1.421 miliardi di contributi per programmi ordinari. I limiti di impegno maturati presso la Cassa DD.PP. assommano ad oltre 11.431 miliardi, mentre l'erogato per le iniziative concluse od avviate è di 4.500,7 miliardi.

L'andamento delle erogazioni, in relazione ai rispettivi bienni di riferimento dimostra il ritardo con il quale le iniziative si avviano e vengono portate a termine: basti considerare il rapporto tra annualità maturate ed ancora non utilizzate e quelle erogate: tale rapporto, al 30 giugno 1994 mentre è pari a circa il 71% per gli interventi del I biennio scende all' 11,2% per quelli del 6° biennio e all' 6,6% per quelli del 7° biennio.

La situazione non si riferisce ad un periodo od a specifici canali di spesa. L'analisi dei dati dimostra che vi è una costante che riguarda nel tempo il sistema dell'edilizia agevolata.

Per quanto concerne la situazione delle giacenze di cassa di cui all'art. 4 bis della L. 637/83 secondo la normativa della successiva legge 179/92 modificata dalla L. 493/93, è stata necessaria la loro rimodulazione per una corretta applicazione ed utilizzazione delle stesse in base agli obiettivi della delibera CIPE 21.12.1993 - 16.3.1994.

In conseguenza la loro attribuzione alle rispettive regioni è subordinata alla conclusione dell'iter procedurale posto in essere con le regioni medesime.

Tab. n. 8 Stato di attuazione dei programmi di edilizia agevolata al 30.06.1993
(in miliardi).

Leggi di finanziamento	Contributi assegnati (annualità)	Limiti di impegno depositati c/o Cassa DD.PP. al 30.06.1994 (*)	Erogazioni effettuate al 30.06.1994
Legge 457/78			
1° biennio 78-79			
art. 36	133,000	1.928,500	1.371,059
art. 37			
(ed.rurale)	28,500	427,500	66,209
art.38 (compl.)	20,000	320,000	226,672
2° biennio 80-81			
art. 36	133,000	1.662,500	816,864
3° biennio 82-83			
art. 36	156,750(1)	1.268,250	534,588
4° biennio 84-85			
art. 36	218,500(2)	1.862,000	455,386
5° biennio 86-87			
art. 36	237,500(3)	1.083,000	420,208
Legge 67/88			
art.22 co.3			
6° biennio 88-89	237,500(4)	902,500	101,517
7° biennio 90-91			
	95,000	285,000	18,998
Legge 457/78			
art. 3 lett.q)			
	28,864	229,100	97,007
L. 94/82 art. 1 c.4			
(magg.oneri)	133,000	1.463,000	392,237
TOTALE	1.421,614	11.431,350	4.500,745

- (1) Stanziamento legislativo per il 1983 di £ 120 miliardi slittato al 1986.
- (2) Stanziamento 1986 di £ 115 miliardi ridotto dall'art. 5 c. 4 Legge 118/85 a £ 110 miliardi.
- (3) Stanziamento legislativo di £ 130 miliardi previsto per il 1986 slittato al 1990.
- (4) Stanziamento di £ 150 miliardi previsto per il 1989 dall'art. 22 c. 3 legge 67/88 slittato al 1991..
- (*) I limiti 1993 sono slittati (v. Legge Bilancio 1993).

Il sistema delle agevolazioni individuali, sebbene modificato da c/interessi a c/capitale dalle leggi 94/82 e 118/85, non ha garantito un utilizzo rapido delle risorse finanziarie.

Da un lato, le agevolazioni in c/interessi hanno risentito, come tutti i programmi di edilizia agevolata, del sistema del credito, dall'altro, quelle in c/capitale, salvo rare eccezioni, vengono concesse con procedure analoghe alle prime (bandi e graduatorie di livello regionale e comunale) che allungano i tempi di utilizzo dei finanziamenti.

I dati esposti nella tab. 9 indicano il livello di utilizzazione raggiunto dai programmi di agevolazione in c/interessi e in c/capitale della legge 25/80 e 118/85.

Tab. n. 9 Agevolazioni individuali in c/interessi e in c/capitale (30.06.1994).

(in miliardi)

Legge	Stanziamento di legge	Limiti di impegno	Erogazioni C.E.R.	%
L.25/80 art.9		1.155,096	383,224	33,1
	120			
L.118/85 art.5 bis		354,904	354,904	100
L.94/82 art.2 c.12		330,000	35,578	10,7
	30			
L.118/85 art.5 bis		49,095	49,095	100
L.94/82 art.2 c.10	440	433,418(1)	370,558	85,5
L.118/85 art.3 c.9	400	320,488(1)	300,139	93,6
TOTALI	990	--	1.493,498	--

(1) Somme messe a disposizione

2.2. Stato di attuazione dei programmi straordinari di edilizia agevolata

La tab. n. 10 mostra l'andamento dei programmi straordinari di edilizia agevolata. Come si può notare le erogazioni pari a 150,4 miliardi sono appena il 37,5% dei limiti di impegno depositati alla Cassa DD.PP..

Tab. n. 10 - Stato di attuazione dei programmi straordinari di edilizia sovvenzionata (al 30.06.1994)

(in miliardi)

Legge di finanziamento	Stanziamento	Limiti di impegno depositati c/o Cassa DD.PP. (al 30.06.1994)	Erogazioni effettuate
L.118/85 art.3 c.7bis	30	150	111,9
L.67/88 art.22 c.3	50	100	38,2
L.203/91 art.18	50	150	--
TOTALE	130	400	150,1

2.3 Stato di attuazione dei programmi sperimentali di edilizia agevolata

La tabella n. 11 mostra la situazione dei programmi sperimentali di edilizia agevolata di cui alla legge 457/78 art. 2 lett. f). Le erogazioni complessive ammontano a £. 64,104 miliardi che si riferiscono quasi esclusivamente agli interventi avviati nel primo quadriennio, riscontrandosi un fortissimo riterdo per gli interventi successivi.

Tab. n. 11 Stato della spesa per programmi sperimentali di edilizia agevolata 30.6.1994

Legge di finanziamento	Accantonamenti	Impegni	(in miliardi)
			Erogazioni Anni
Legge 457/78 art. 2 lett. f) Edil. sperim.			
quadr. 78/81	13,500	12,450	63,981
quadr. 82/85	12,000 I		
	I	22,505	0,123
quadr. 86/89	15,000 I		
bien. 90/91	3,000	3,000	--
TOTALE	43,500	37,955	64,104

2.4 L'andamento della spesa nel primo semestre 1994

Le tavole che seguono si riferiscono ai flussi annui di spesa per i programmi ordinari, straordinari e sperimentali di edilizia agevolata.

Dai dati in esse contenuti si rileva la tendenza alla riduzione della spesa per programmi ordinari e straordinari di edilizia agevolata.

In particolare per quanto riguarda i programmi ordinari, il 1993 ha fatto registrare una notevole riduzione delle erogazioni autorizzate rispetto all'anno precedente e il flusso finanziario del I° semestre 1994 pari a 163 miliardi, conferma questa tendenza.

Tab. n. 12 - Erogazioni autorizzate per programmi ordinari edilizia agevolata
(flussi annuali in miliardi di lire)

Legge di Finanziamento	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	al 30.6.94
L.457/78								
1° biennio:								
art. 36	88	81	83	162,6	96,2	158,8	657	7,9
art. 37	8	5	7	2,2	7,8	7,3	-	7,0
art. 38	16	13	19	14,6	27,7	12,2	10,3	1,8
2° biennio:								
art. 36	74	55	128	134,3	90,6	124,6	48,6	12,1
3° biennio:								
art. 36	61	65	46	78,1	71,2	12,2	49,8	13,0
4° biennio:								
art. 36	40	29	38	77,7	63,3	82,7	76,8	20,4
5° biennio:								
art. 36	6	12	53	51,4	88,0	160,0	92,3	31,3
L. 67/88								
6° biennio	-	-	-	-	38,7	10,0	36,4	16,3
7° biennio	-	-	-	-	-	3,1	15,2	0,7
L. 457/78								
art.3 lett. q)	-	-	-	3,0	-	10,4	14,6	21,8
L. 94/82								
art.1-4 c.	91	31	54	64,0	49,3	20,5	51,7	14,2
art.2-12 c.	9	2	4	4,4	5,9	8,2	2,3	0,2
L.25/80 art.9	198	54	24	64,1	36,2	28,1	31,4	10,6
TOTALE	591	347	456	656,4	574,9	808,8	495,1	163,3
L.94/82								
art.2 c.10 -	37	52	5	-	39,8	5,5	0,2	-
L.118/85								
art.3 c.9(1)	64	31	2	-	-	61,5	2,8	26,1

(1) Contributi in c/capitale.

La tabella n. 13 riporta i flussi annuali di spesa per i programmi straordinari di edilizia agevolata.

Tab. n. 13 - Erogazioni autorizzate per programmi straordinari di edilizia agevolata
(Flussi annuali in miliardi di lire)

Legge di finanziamento	1990	1991	1992	1993	al 30.6.94
L. 118/85 art. 3 c.7 bis	22,8	28,3	28,4	17,1	15,4
L. 67/88 art. 22 c.3	0,6	4,5	12,0	10,8	10,2
TOTALE	23,4	32,8	40,4	27,9	25,6

Tab. n. 14 - Erogazioni autorizzate per programmi sperimentali di edilizia agevolata
(Flussi annuali in miliardi di lire)

Legge di finanziamento	1993	al 30.6.94
L. 457/78 art. 2 lett.f	12,288	0,123
L. 94/82 art. 4	8,567	9,937
TOTALE	20,855	10,060

La tab. n. 14 indica i flussi annui di spesa relativi a programmi sperimentali di edilizia agevolata.

Nel primo semestre 1994 tali erogazioni hanno raggiunto la cifra di 10 miliardi.

3.1. La spesa pubblica

La spesa pubblica per l'edilizia residenziale nel corso del 1° semestre del 1994, con riferimento ai singoli canali di finanziamento risulta così disaggregata:

Edilizia sovvenzionata

(miliardi)

- Leggi ante 457	7,3
- Programmi ordinari ex Lege 457/78 art. 35 e rifinanziamento	798,1
- Interv. straord. pubbl. calamità	0,5
- Progr. straordinari	26,5
- Progr. sperimentali	6,1
TOTALE	829,5

Edilizia agevolata

- Programmi ordinari ex Lege 457/78 e rifinanz.	163,3
- Progr. straordinari	25,6
- Progr. sperimentali	10,1
TOTALE	199,0

- Agevolazioni individuali in c/capitale	26,1
--	------

3.2. Previsioni di spesa per il 1995

Le nuove tipologie di intervento previste dalla legge 493/93 hanno consentito stipulare a tutto il mese di giugno 1994 numerosi protocolli d' intesa tra gli organismi interessati (Stato, Regioni, Comuni).

Tali protocolli dovrebbero trovare attuazione nel corso del 1995 con l' avvio degli interventi edilizi relativi a programmi di riqualificazione urbana, programmi integrati programmi di recupero.

Inoltre dovrebbe iniziare la realizzazione del programma straordinario di cui all' art. 18 della legge 203/91 e dei nuovi programmi sperimentali di cui all' art. 2 lettera della legge 457/78.

Pertanto è possibile stimare per il 1995 una spesa per edilizia sovvenzionata pari a 2.000 miliardi e per edilizia agevolata di 900 miliardi.

INDICE TAVOLE STATISTICHE

INDICE TAVOLE STATISTICHE

- TAV. n. 1 - Legge 457/78 - art. 35, 1° biennio 1978/79
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate.
- TAV. n. 2 - Legge 457/78 - art. 3, lett. q), 1° biennio 1978/79
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate per interventi straordinari in relazione a pubbliche calamità.
- TAV. n. 3 - Legge 457/78 - art. 35, 2° biennio 1980/81
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate.
- TAV. n. 4 - Legge 457/78 - art. 3, lett. q), 2° biennio 1980/81
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate per interventi straordinari in relazione a pubbliche calamità.
- TAV. n. 5 - Legge 457/78 - art. 35, 3° biennio 1982/83
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate.
- TAV. n. 6 - Legge 457/78 - art. 35, 4° biennio 1984/85
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate.
- TAV. n. 7 - Legge 457/78 - art. 3, lett. q), quadriennio 1982/85
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate per interventi straordinari in relazione a pubbliche calamità.
- TAV. n. 8 - Legge 457/78 - art. 35, 5° biennio 1986/87
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate.
- TAV. n. 9 - Legge 457/78 - art. 3, lett. q), 5° biennio 1986/87
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate per interventi straordinari in relazione a pubbliche calamità.
- TAV. n. 10 - Legge 67/88 - art. 22, c. 2, 6° biennio 1988/89 1^a tranche
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate.
- TAV. n. 11 - Legge 67/88 - art. 22, c. 2, 6° biennio 1988/89 2^a tranche
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate.
- TAV. n. 12 - Legge 457/78 - art. 3, lett. q), 6° biennio 1988/89
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate per interventi straordinari in relazione a pubbliche calamità.

- TAV. n. 13 - Legge 67/88 - art. 22, c. 2, 7° biennio 1990/91
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate.
- TAV. n. 14 - Legge 457/78 - art. 3, lett. q), 7° biennio 1990/91
Impegni assunti ed erogazioni autorizzate per interventi straordinari in relazione a pubbliche calamità.
- TAV. n. 15 - Legge 457/78 - art. 37
Contributi erogati alle Regioni per l'edilizia rurale (agevolata).
- TAV. n. 16 - Legge 457/78 - art. 38, 1° biennio 1978/79
Contributi erogati alle Regioni per completamento programmi.
- TAV. n. 17 - Legge 457/78 - art. 36, 1° biennio 1978/79
Contributi erogati alle Regioni per l'edilizia agevolata.
- TAV. n. 18 - Legge 457/78 - art. 36, 2° biennio 1980/81
Contributi erogati alle Regioni per l'edilizia agevolata.
- TAV. n. 19 - Legge 94/82 - art. 1, c. 4
Fondi per maggiori oneri 1978/81.
- TAV. n. 20 - Legge 457/78 - art. 36, 3° biennio 1982/83
Contributi erogati alle Regioni per l'edilizia agevolata.
- TAV. n. 21 - Legge 457/78 - art. 36, 4° biennio 1984/85
Contributi erogati alle Regioni per l'edilizia agevolata.
- TAV. n. 22 - Legge 457/78 - art. 36, 5° biennio 1986/86
Contributi erogati alle Regioni per l'edilizia agevolata.
- TAV. n. 23 - Legge 67/88 - art. 22, c. 3, 6° biennio 1988/89
Contributi erogati alle Regioni per l'edilizia agevolata.
- TAV. n. 24 - Legge 67/88 - art. 22, c. 3, 7° biennio 1990/91
Contributi erogati alle Regioni per l'edilizia agevolata.
- TAV. n. 25 - Legge 457/78 - art. 3, lett. q), in c/interessi.
- TAV. n. 26 - Legge 25/80 - art. 9
Contributi per mutui individuali.
- TAV. n. 27 - Legge 94/82 - art. 2, c. 10
Contributi in c/capitale a singoli.

- TAV. n. 28 - Legge 118/85 - art. 3, c. 9
Contributi in c/capitale a singoli.
- TAV. n. 29- Legge 94/82 - art. 2, c. 12
Fondi per mutui individuali.
- TAV. n. 30 - Legge 457/78 - art. 2, lett. f)
Contributi in c/capitale e in c/interessi per ricerche,
sperimentazione e anagrafe.
- TAV. n. 31 Legge 94/82 - art. 4
Edilizia sperimentale
- TAV. n. 32 - Leggi 865-513-166-492
Importo decreti ministeriali emessi.
- TAV. n. 33 Leggi 865-513-166-492
Somme accreditate.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 5.8.78 n.457 - art.35
I Biennio 1978/79MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 1

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni per N.C. e RE	Erogazioni (*)	%
PIEMONTE	83.647,0	83.647,0	83.647,0	115.234,609	137,7
VALLE D'AOSTA	2.138,0	2.138,0	2.138,0	2.138,000	100,0
LOMBARDIA	165.300,0	165.300,0	165.300,0	255.658,765	154,6
TRENTINO A.A.	43.320,0	43.320,0	43.320,0	60.591,000	139,8
VENETO	73.815,0	73.815,0	73.815,0	122.539,243	166,0
FRIULI V. GIULIA	35.055,0	35.055,0	35.055,0	55.899,239	159,5
LIGURIA	40.470,0	40.470,0	40.470,0	72.882,300	180,0
EMILIA ROMAGNA	63.412,0	63.412,0	61.302,0	97.289,974	158,7
TOSCANA	67.118,0	67.118,0	67.118,0	108.279,489	161,3
UMBRIA	11.258,0	11.258,0	11.258,0	15.971,909	141,9
MARCHE	20.805,0	20.805,0	20.805,0	36.349,720	174,6
LAZIO	176.842,0	176.842,0	176.842,0	290.841,525	162,6
ABRUZZO	31.920,0	32.395,0 (1)	32.395,0 (1)	46.583,542	143,8
MOLISE	6.555,0	6.555,0	6.555,0	8.264,562	126,0
CAMPANIA	149.482,0	149.482,0	149.482,0	214.807,142	143,7
PUGLIA	114.855,0	114.855,0	103.369,5	140.647,393	122,4
BASILICATA	21.090,0	21.090,0	21.090,0	37.101,070	175,9
CALABRIA	102.315,0	102.315,0	100.240,0	127.815,154	127,5
SICILIA	167.865,0	174.865,0 (1)	174.865,0 (1)	237.952,191	141,7
SARDEGNA	47.738,0	47.738,0	47.738,0	62.502,945	130,9
accantonamento	75.000,0	-	-	-	-
TOTALE	1.500.000,0	1.432.655,0	1.416.804,5	2.109.349,772	148,9

(*) comprensive dei maggiori oneri, sia degli accantonamenti sia dei finanziamenti integrativi ai sensi dell'art.1 Legge n.94/82.

(1) comprensive ulteriori finanziamenti revocati dalla legge 513/77.

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Div. II

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
- Divisione 2ª - Sezione 2ª -

Legge 5/8/78 n° 457, art. 3, lett. q).

Edilizia sovvenzionata - 1° biennio 1978/79

Tav. n. 2

(in milioni)

REGIONI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI 1	IMPEGNI ASSUNTI DAL C.E.R. 2	EROGAZIONI 3
LOMBARDIA	900,0	900,0	900,0
UMBRIA	8.846,5	8.846,5	8.846,5
PUGLIA	9.000,0	9.000,0	5.265,0
BASILICATA	1.000,0	1.000,0	1.000,0
SICILIA	253,5	253,5	253,5
TOTALE	20.000,0	20.000,0	16.265,0

Fonte: Segretariato C.E.R.
Data aggiornamento: 30/06/94.
Elaborazione: Divisione 2ª.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 5.8.1978 n.457 - art.35
II Biennio 1980/81

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 3

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni per:		Erogazioni:		Costruzioni %	Acquisti %
			N.C.	RE	N.C. - RE	Acquisto		
	1	2	3	4	5	6	7(5/3)	8(6/4)
PIEMONTE	101.422,0	101.422,0	101.422,000	-	111.757,520	-	110,1	-
VALLE D'AOSTA	3.173,0	2.643,0	3.173,000	-	2.643,000	-	83,3	-
LOMBARDIA	200.412,0	200.412,0	169.082,000	-	176.736,426	-	104,5	-
TRENTO	27.075,0	27.075,0	27.075,000	-	27.075,000	-	100,0	-
BOLZANO	30.590,0	30.590,0	30.590,000	-	30.590,000	-	100,0	-
VENETO	97.280,0	97.280,0	76.266,000	8.000,000	115.097,013	8.000,000	150,9	100,0
FRIULI V. GIULIA	42.522,0	42.522,0	42.522,000	-	39.643,958	-	93,2	-
LIGURIA	49.058,0	49.058,0	44.152,000	4.096,000	64.276,719	3.448,872	145,6	84,2
EMILIA ROMAGNA	76.893,0	76.893,0	69.204,000	7.689,000	77.431,689	7.663,765	111,9	99,6
TOSCANA	81.377,0	81.377,0	81.377,000	-	124.749,999	-	153,3	-
UMBRIA	16.720,0	16.720,0	15.521,000	275,000	19.507,000	-	125,6	-
MARCHE	30.894,0	30.894,0	21.165,000	3.000,000	24.219,000	-	114,4	-
LAZIO	214.396,0	214.396,0	193.050,000	13.500,000	371.396,820	13.500,000	192,4	100,0
ABRUZZO	47.405,0	47.405,0	42.664,000	4.740,500	44.659,463	3.542,000	104,6	74,7
MOLISE	9.823,0	9.823,0	9.473,450	-	11.671,787	-	123,2	-
CAMPANIA	222.015,0	222.015,0	196.574,130	22.201,490	208.446,089	5.428,741	106,4	24,4
PUGLIA	170.582,0	170.580,9	137.000,000	2.000,000	133.325,284	888,732	97,3	44,0
BASILICATA	31.312,0	31.312,0	31.312,000	-	29.602,610	-	94,5	-
CALABRIA	137.009,0	137.009,0	130.209,000	-	140.541,545	-	107,9	-
SICILIA	239.153,0	239.153,0	201.968,486	12.868,213	220.018,293	4.870,525	108,9	37,8
SARDEGNA accanton.	70.889,0 100.000,0	70.259,0	54.140,000	6.370,000	63.723,970	5.416,457	117,7	85,0
TOTALE	2.000.000,0	1.898.838,9	1.677.940,066	91.738,268	2.037.112,585	52.759,092	121,4	57,5

Fonte: C.E.R.
Data di aggiornamento: 30.06.94
Elaborazione: Divisione II

(*) comprensivo dei maggiori oneri sia degli accantonamenti, sia dei finanziamenti integrativi ai sensi dell'art.1, legge n.94/82.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 - Divisione 2ª - Sezione 2ª -

Legge 5/8/78 n° 457, art. 3, lett. q).

Edilizia sovvenzionata - 2° biennio 1980/81

Tav. n. 4

(in milioni)

LOCALITA'	FINANZIAMENTI ASSEGNATI 1	IMPEGNI ASSUNTI DAL C.E.R. 2	EROGAZIONI 3
NAPOLI	3.725,020	3.499,260	3.316,322
SALERNO	6.197,460	6.197,460	5.748,386
BENEVENTO	1.022,680	1.022,080	971,043
CASERTA	873,380	873,380	869,480
AVELLINO	8.181,460	8.181,459	8.113,000
POTENZA	6.000,000	6.000,000	5.985,744
MATERA	2.000,000	1.999,000	1.999,000
AGRIGENTO	6.419,040	6.419,040	6.419,040
CALTANISSETTA	5.000,000	5.000,000	5.000,000
FRIULI	580,960	580,960	580,960
TOTALE	40.000,000	39.772,639	39.002,975

Fonte: Segretariato C.E.R.
 Data aggiornamento: 30/08/94.
 Elaborazione: Divisione 2ª.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.8.78 n.457 - art.35
 III Biennio 1982/83

Tav. n. 5

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni nel biennio 82/83			Erogazioni		% Costruzioni
			1	2	3	4	5	
PIEMONTE	205.275,300	205.275,300	203.725,300	1.550,000	199.960,912	1.550,000	7(5/3)	98,2
VALLE D'AOSTA	5.333,600	6.283,500 (1)	6.141,000	-	6.283,500	-	-	102,3
LOMBARDIA	499.516,300	499.516,300	499.516,300	-	495.593,245	-	-	99,2
TRENTO	48.378,750	48.378,750	48.378,750	-	24.189,375	-	-	50,0
BOLZANO	54.659,500	54.659,500	54.659,500	-	27.239,750	-	-	49,8
VENETO	254.879,630	254.879,630	254.879,630	-	196.916,104	-	-	77,3
FRIULI V.GIULIA	100.706,550	100.706,550	100.706,550	-	100.706,550	-	-	100,0
LIGURIA	115.840,130	115.840,130	115.840,130	-	114.597,105	-	-	98,9
EMILIA ROMAGNA	220.562,100	220.562,100	198.992,300	21.570,100	198.374,320	21.284,300	-	99,7
TOSCANA	167.000,000	167.000,000	167.000,000	-	167.000,000	-	-	100,0
UMBRIA	38.387,250	38.387,250	38.387,250	-	37.738,424	-	-	98,3
MARCHE	62.559,500	62.559,500	62.559,500	-	62.559,500	-	-	100,0
LAZIO	445.295,500	445.291,000	430.291,000	15.000,000	415.054,909	13.895,800	-	96,5
ABRUZZO	119.414,000	119.414,000	118.500,006	913,994	113.835,836	913,994	-	96,1
MOLISE	6.877,000	6.877,000	6.877,000	-	10.469,471	-	-	152,2
CAMPANIA	221.985,000	221.985,000	221.985,000	-	213.778,734	-	-	96,3
PUGLIA	302.700,000	327.817,170 (2)	327.817,170	-	321.045,426	-	-	97,9
BASILICATA	60.500,000	60.500,000	60.500,000	-	60.094,080	-	-	99,3
CALABRIA	289.595,530	289.595,530	286.395,530	3.200,000	208.995,602	-	-	73,0
SICILIA	538.339,060	538.339,060	485.604,871	22.495,660	213.311,809	12.888,348	-	43,9
SARDEGNA	169.674,000	170.304,000 (3)	170.304,000	-	172.693,155	-	-	101,4
accantonamento	124.125,000	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	4.051.603,700	3.954.171,270	3.859.057,787	64.729,754	3.360.437,807	50.532,442	-	87,1

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Div. II

(1) comprensivo di milioni 533,6 + 530 dal 2° biennio + 420 di maggiori oneri

(2) comprensivo di miliardi 302,7 + 1,2 biennio + 24 di maggiori oneri

(3) comprensivo di milioni 169.674 + 630 dal 2° biennio

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.35
IV Biennio 1984/85

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 6

(in milioni)

REGIONI	Disponibilità biennio 84/85 1	Impegni Assunti dal C.E.R. su progr. 2	Finanziamento Programmi N.C. + RE 3		Acquisto Alloggi 4	Erogazioni *		% Costruzioni
			N.C.	RE		N.C. - RE 5	Acquisto 6	
PIEMONTE	205.275,300	205.275,300	204.675,300	600,000	281,000	204.210,449	281,000	7(5/3) 99,8
VALLE D'AOSTA	5.333,500	5.333,500	5.333,500	-	-	5.333,500	-	100,0
LOMBARDIA	293.942,700	293.942,700	293.942,700	-	-	293.942,700	-	100,0
TRENTO	48.378,750	48.378,750	48.378,750	-	-	24.189,375	-	50,0
BOLZANO	54.659,500	54.659,500	54.659,500	-	-	27.329,750	-	50,0
VENETO	114.951,270	114.951,270	114.951,270	-	-	114.951,270	-	100,0
FRIULI V.GIULIA	43.159,950	43.159,950	43.159,950	-	-	43.159,950	-	100,0
LIGURIA	49.645,770	49.645,770	49.645,770	-	-	49.225,838	-	99,1
EMILIA ROMAGNA	94.718,000	94.718,000	94.718,000	-	-	94.718,000	-	100,0
TOSCANA	137.008,700	137.008,700	137.008,700	-	-	137.008,700	-	100,0
UMBRIA	38.387,250	38.387,250	38.387,250	-	-	38.387,250	-	100,0
MARCHE	62.559,800	62.559,500	61.667,000	892,500	-	61.649,800	-	99,9
LAZIO	284.690,600	272.442,100	262.442,106	10.000,000	3.031,618	245.133,614	3.031,618	93,4
ABRUZZO	51.177,900	51.177,900	38.437,000	12.741,000	2.882,178	38.198,624	2.882,178	99,4
MOLISE	56.419,400	56.419,400	56.419,400	-	-	49.884,890	-	88,4
CAMPANIA	553.297,200	553.297,200	551.797,200	1.500,000	-	436.867,327	-	79,2
PUGLIA	278.245,600	278.245,600	278.245,600	-	-	213.487,904	-	76,7
BASILICATA	60.307,700	60.307,700	60.307,700	-	-	60.307,700	-	100,0
CALABRIA	124.112,370	124.112,370	124.112,370	-	-	65.694,157	-	53,0
SICILIA	230.716,740	230.716,740	230.716,740	-	-	230.536,442	-	99,9
SARDEGNA	75.533,300	75.533,300	75.533,300	-	-	75.198,628	-	99,5
accantonamento	85.875,000	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2.948.396,300	2.850.272,500	2.824.539,100	25.733,500	6.194,796	2.509.415,868	6.194,796	88,8

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Divisione II

* comprensivo maggiori oneri erogati.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 - Divisione 2ª - Sezione 2ª -

Legge 5/8/78 n° 457, art. 3, lett. q).

Edilizia sovvenzionata - quadriennio 1982/85.

Tav. n. 7

(in milioni)

LOCALITA'	FINANZIAMENTI	IMPEGNI ASSUNTI	FINANZIAMENTI	%
	ASSEGNATI	DAL C.E.R.	EROGATI	
	1	2	3	4
FRIULI - TERREMOTO	1.860,000	1.860,000	1.860,000	100
VENETO - IACP ROVIGO	3.800,000	3.800,000	3.800,000	100
- IACP VENEZIA	20.000,000	20.000,000	16.028,700	66
- ROCCA PIETORE	1.728,000	1.728,000	1.728,000	100
LOMBARDIA - IACP SONDRIO	840,000	840,000	840,000	100
- VALTELLINA	1.500,000	1.500,000	1.500,000	100
EMILA R. - MONTECCHIO	300,000	300,000	300,000	100
- SALA BAGANZA	1.000,000	1.000,000	681,194	68,2
- PARMA	22.500,000	22.500,000	20.226,200	89,6
- COLLECCHIO	1.500,000	1.500,000	1.458,287	97
TOSCANA - IACP MASSA C.	1.342,000	1.342,000	910,999	67
MARCHE - ANCONA	50.000,000	50.000,000	48.521,700	96,7
UMBRIA - VALNERINA	4.524,000	4.524,000	4.122,900	91
- GUBBIO	800,000	800,000	800,000	100
- PERUGIA, ASSISI	3.000,000	3.000,000	3.000,000	100
CAMPANIA - IACP AVELLINO	6.170,838	6.170,838	6.133,237	99
- S. ARSENIO	600,000	600,000	570,000	95
PUGLIA - CANOSA DI PUGLIA	3.000,000	3.000,000	2.860,325	93
- CASTELLANETA	3.000,000	3.000,000	2.911,204	97
SICILIA - IACP AGRIGENTO	10.000,000	10.000,000	10.000,000	100
- SCIACCA	10.000,000	10.000,000	9.500,000	95
- ACIREALE	3.000,000	3.000,000	3.000,000	100
TOTALE	150.464,838	150.464,838	140.753,046	

Fonte: Segretariato C.E.R.
 Data aggiornamento: 30/06/94.
 Elaborazione: Divisione 2ª.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONI	Ripartizione Fondi		Impegni Assunti dal C.E.R.	Finanziamento Programmi per N.C. e RE	Acquisto Alloggi	Erogazioni		% Nuove Costruzioni
	1	2				3	4	
PIEMONTE	195.892,0	195.892,000	195.892,000	195.892,000	-	-	-	95,7
VALLE D'AOSTA	5.089,0	5.089,000	5.089,000	5.089,000	-	-	-	100,0
LOMBARDIA	278.594,0	390.118,800	390.118,800	314.400,000	75.718,800	66.372,438	66.372,438	100,0
TRENTO	46.167,0	46.167,000	46.167,000	46.167,000	-	-	-	100,0
BOLZANO	52.160,0	52.160,000	52.160,000	52.160,000	-	-	-	100,0
VENETO	176.463,0	181.919,780	181.919,780	181.919,780	-	-	-	76,4
FRIULI V. GIULIA	68.645,0	68.645,000	68.645,000	68.645,000	-	-	-	94,4
LIGURIA	78.960,0	78.960,000	78.960,000	78.960,000	-	-	-	90,9
EMILIA ROMAGNA	150.434,0	150.434,000	150.434,000	135.434,000	15.000,000	2.900,020	2.900,020	100,0
TOSCANA	145.056,0	145.056,000	145.056,000	145.056,000	-	-	-	63,0
UMBRIA	36.633,0	36.633,000	36.633,000	35.455,000	1.178,000	-	-	99,4
MARCHE	59.699,0	59.699,000	59.699,000	57.513,000	2.186,000	1.711,341	1.711,341	99,9
LAZIO	348.308,0	348.308,000	348.308,000	338.308,000	10.000,000	3.431,735	3.431,735	64,7
ABRUZZO	81.397,0	81.397,000	81.397,000	81.397,000	-	-	-	75,3
MOLISE	30.202,0	30.202,000	30.202,000	27.180,000	3.022,000	-	-	54,8
CAMPANIA	369.920,0	332.930,000	332.930,000	332.930,000	36.990,000	-	-	56,8
PUGLIA	277.195,0	277.195,000	277.195,000	277.195,000	-	-	-	60,7
BASILICATA	57.642,0	57.642,000	57.642,000	57.642,000	-	-	-	79,4
CALABRIA	197.397,0	197.397,000	197.397,000	170.397,000	27.000,000	-	-	32,3
SICILIA	366.949,0	366.949,000	366.949,000	366.949,000	-	-	-	100,0
SARDEGNA	116.998,0	116.998,000	116.998,000	116.998,000	-	-	-	100,0
accantonamento	100.200,0	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	3.240.000,0	3.219.791,580	3.219.791,580	3.085.686,780	171.094,800	2.437.549,079	74.415,534	78,9

Fonte: C.E.R

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Divisione II

EDILIZIA SOVVENZIONATA

Legge 5.8.1978 n.457 - art.35

V biennio 1986/87

(in milioni)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

- Divisione 2ª - Sezione 2ª -

Legge 5/8/78 n° 457, art. 3, lett. q).

Edilizia sovvenzionata - 5° biennio 1986/87.

Tav. n. 9

(in milioni)

LOCALITA'	FINANZIAMENTI	IMPEGNI ASSUNTI	FINANZIAM.
	ASSEGNATI	DAL C.E.R.	EROGATI
	1	2	3
PIEMONTE - GAGLIANICO	2.000,000	2.000,000	800,000
LOMBARDIA- IACP SONDRIO	10.000,000	10.000,000	9.134,394
VENETO - IACP ROVIGO	3.420,000	3.420,000	3.419,999
- IACP BELLUNO	1.464,000	1.464,000	1.031,201
- ROCCA PIETORE	337,000	337,000	337,000
- IACP VERONA	2.000,000	2.000,000	300,000
EMILIA R.- IACP BOLOGNA	3.000,000	3.000,000	3.000,000
- BERCEYO	891,100	891,100	891,100
TOSCANA - ATER PISTOIA	2.000,000	2.000,000	2.000,000
- ATER GROSSETO	2.000,000	2.000,000	1.920,000
MARCHE - PESARO	987,000	987,000	796,734
- ASCOLI MACERATA	8.000,000	8.000,000	7.159,000
ABRUZZO - LANCIANO	1.500,000	1.500,000	1.447,611
PUGLIA - VIESTE	3.000,000	3.000,000	147,348
- TARANTO	7.000,000	7.000,000	2.537,500
- SALICE S.NO	753,894	753,894	180,000
- CANOSA	1.500,000	1.500,000	1.782,453
CALABRIA - PLACANICA	450,000	450,000	450,000
- SAMO	450,000	450,000	450,000
- CAMINI	1.050,000	1.050,000	157,500
- CASIGNANA	450,000	450,000	402,693
- RIACE	150,000	150,000	106,962
- CAULONIA	450,000	450,000	337,634
- STIGNANO	450,000	450,000	450,000
- STIGNANO	114,000	114,000	112,159
- S. CATERINA	2.500,000	2.500,000	375,000
- Accantonamento	50,000	-	-
- S. PROCOPIO	1.200,000	1.200,000	744,246
- MAGISANO	550,000	550,000	522,499
- CATANZARO	1.500,000	1.500,000	1.425,000
- CARLOPOLI	2.121,000	2.121,000	318,150
- IACP CATANZARO	2.000,000	2.000,000	1.653,180
SICILIA - IACP SIRACUSA	4.930,554	4.930,554	4.684,016
SARDEGNA - SASSARI	6.000,000	6.000,000	4.650,000
TOTALE	74.268,548	74.218,548	53.656,031

Fonte: Segretariato C.E.R.

Data aggiornamento: 30/06/94.

Elaborazione: Divisione 2ª.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 67/88 art. 22 comma 2
VI biennio 1988/89 - 1° tranche

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 10

REGIONI	Ripartizione Fondi		Impegni assunti dal C.E.R. su Prog.		Finanziamenti Programmati dalle Regioni per :		Erogazioni :		Costruzioni	% Acquisto
	1	2	3	4	N.C.	RE	N.C.	RE		
PIEMONTE	57.352,0	57.352,0	57.352,000	-	57.352,000	-	57.352,000	-	7(5/3)	8(6/4)
VALLE D'AOSTA	1.490,0	1.490,0	1.490,000	-	1.490,000	-	658,000	-	100,0	-
LOMBARDIA	110.844,0	110.844,0	110.844,000	-	110.844,000	-	102.937,939	-	44,1	-
TRENTO	25.765,0	25.765,0	25.765,000	-	25.765,000	-	25.765,000	-	92,8	-
BOLZANO	29.110,0	29.110,0	29.110,000	-	29.110,000	-	29.110,000	-	100,0	-
VENETO	51.664,0	51.664,0	51.664,000	-	51.664,000	-	36.003,970	-	100,0	-
FRIULI V. GIULIA	20.099,0	20.099,0	20.099,000	-	20.099,000	-	16.969,750	-	69,7	-
LIGURIA	23.118,0	23.118,0	23.118,000	-	23.118,000	-	22.551,380	-	84,4	-
EMILIA ROMAGNA	44.043,0	44.043,0	44.043,000	-	44.043,000	-	36.354,079	-	97,5	-
TOSCANA	42.471,0	42.471,0	42.471,000	-	42.471,000	-	25.047,969	-	82,5	-
UMBRIA	10.725,0	10.725,0	10.725,000	-	10.725,000	-	10.448,131	-	59,9	-
MARCHE	17.479,0	17.479,0	17.224,000	-	17.224,000	255,000	16.067,600	-	97,4	-
LAZIO	170.057,0	170.057,0	155.000,000	-	155.000,000	15.057,000	77.009,670	-	93,2	-
ABRUZZO	65.427,0	65.427,0	65.427,000	-	65.427,000	-	61.428,892	-	49,7	-
MOLISE	24.257,0	24.257,0	24.257,000	-	24.257,000	-	2.646,006	-	93,9	-
CAMPANIA	297.346,0	297.346,0	297.346,000	-	297.346,000	-	78.662,293	-	10,9	-
PUGLIA	222.811,0	222.811,0	222.811,000	-	222.811,000	-	45.056,377	-	26,4	-
BASILICATA	46.332,0	46.332,0	46.332,000	-	46.332,000	-	23.724,500	-	20,2	-
CALABRIA	158.670,0	158.670,0	158.670,000	-	158.670,000	-	4.050,000	-	51,2	-
SICILIA	294.957,0	294.957,0	285.555,250	-	285.555,250	9.401,750	79.500,720	-	2,5	-
SARDEGNA	94.045,0	94.045,0	94.045,000	-	94.045,000	-	75.164,424	-	27,8	-
TOTALE	1.808.062,0	1.808.062,0	1.783.348,250	-	1.783.348,250	24.713,750	826.508,700	-	46,3	-

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Divisione II

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 67/88 art. 22 comma 2
VI biennio 1988/89- 2° tranche

Tav. n. 11

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi		Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.		Finanziamenti Programmati dalle Regioni per:				Erogazioni:		% Costruzioni Acquisito		
	1	2	3	4	N.C.	RE	Acquisito	N.C - RE	Acquisito	5	6	7(5/3)	8(6/4)
PIEMONTE	69.229,0	69.229,0	58.700,0	10.529,0	17.153,000	-	-	-	-	-	-	29,2	-
VALLE D'AOSTA	1.798,0	1.798,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	133.798,0	133.798,0	133.798,0	-	75.155,722	-	-	-	-	-	-	56,2	-
TRENTO	31.101,0	31.101,0	31.101,0	-	31.101,000	-	-	-	-	-	-	100,0	-
BOLZANO	35.138,0	35.138,0	35.138,0	-	35.138,000	-	-	-	-	-	-	100,0	-
VENETO	62.363,0	62.363,0	62.363,0	-	19.185,368	-	-	-	-	-	-	30,7	-
FRIULI V. GIULIA	24.261,0	24.261,0	24.261,0	-	17.743,830	-	-	-	-	-	-	73,1	-
LIGURIA	27.905,0	27.905,0	27.905,0	-	4.104,248	-	-	-	-	-	-	14,7	-
EMILIA ROMAGNA	53.164,0	53.164,0	53.164,0	-	47.225,495	-	-	-	-	-	-	88,8	-
TOSCANA	51.265,0	51.265,0	51.265,0	-	5.190,676	-	-	-	-	-	-	10,1	-
UMBRIA	12.947,0	12.947,0	12.947,0	-	8.404,768	-	-	-	-	-	-	64,9	-
MARCHE	21.098,0	21.098,0	17.037,0	3.661,0	16.276,000	-	-	-	-	-	-	95,5	-
LAZIO	205.273,0	205.273,0	185.273,0	20.000,0	60.705,883	-	-	-	-	-	-	32,8	-
ABRUZZO	78.976,0	78.976,0	78.976,0	-	2.149,373	-	-	-	-	-	-	2,7	-
MOLISE	29.302,0	29.302,0	29.302,0	-	2.662,589	-	-	-	-	-	-	9,0	-
CAMPANIA	358.921,0	358.921,0	309.521,0	49.400,0	44.476,895	-	-	-	-	-	-	14,4	-
PUGLIA	268.952,0	268.952,0	268.952,0	-	13.803,088	-	-	-	-	-	-	5,1	-
BASILICATA	55.927,0	55.927,0	55.927,0	-	7.675,200	-	-	-	-	-	-	13,7	-
CALABRIA	191.627,0	191.627,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	356.037,0	356.037,0	323.337,0	32.700,0	75.001,883	-	-	-	-	-	-	23,2	-
SARDEGNA	113.518,0	113.518,0	113.518,0	-	42.796,868	-	-	-	-	-	-	37,7	-
TOTALE	2.182.600,0	2.182.600,0	1.872.485,0	116.290,0	525.948,886	-	-	-	-	-	-	28,1	-

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Divisione II

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 - Divisione 2ª - Sezione 2ª -

Legge 5/8/78 n° 457, art. 3, lett. q).

Edilizia sovvenzionata - 6° biennio 1988/89.

Tav. n.12	REGIONE E DESTINATARIO	FINANZ. ASS. TI	IMPEGNI ASSUNTI	EROGAZIONI
				(in milioni)
Piemonte	- IACP di Cuneo	590,000	590,000	560,000
	- IACP di Cuneo	667,000	667,000	633,650
	- IACP di Vercelli	1.500,000	1.500,000	1.500,000
Lombardia	- IACP di Sondrio	350,000	350,000	350,000
	- IACP di Sondrio	400,000	400,000	400,000
	- IACP di Pavia	1.200,000	687,180	687,180
	- IACP di Pavia	512,820	512,820	
	- IACP di Pavia	1.000,000	552,740	512,824
	- IACP di Pavia	447,260	208,728	
	- Comune di Lecco	1.500,000	1.500,000	1.425,000
Veneto	- IACP di Vicenza	2.500,000	2.500,000	2.500,000
	- IACP di Vicenza	1.000,000	1.000,000	100,000
	- IACP di Vicenza	2.000,000	2.000,000	200,000
	- IACP di Verona	2.000,000	2.000,000	
	- IACP di Verona	2.000,000	2.000,000	
	- IACP di Belluno	1.000,000	1.000,000	921,098
	- IACP di Belluno	168,000	168,000	
Liguria	- Comune La Spezia	500,000	500,000	500,000
Emilia R.	- Comune di Berceto	98,000	98,000	98,000
	- IACP di Ferrara	1.800,000	1.800,000	1.710,000
	- Comune di Sala	144,500	144,500	144,500
	- IACP di Reggio	1.000,000	1.000,000	950,000
	- IACP di Forlì	1.000,000	1.000,000	1.000,000
Marche	- Comune di Osimo	1.459,900	1.459,900	
Toscana	- ATER di Grosseto	1.000,000	1.000,000	1.000,000
	- ATER di Arezzo	250,000	250,000	250,000
	- ATER di Firenze	1.100,000	1.100,000	
	- ATER di Pistoia	1.000,000	1.000,000	1.000,000
	- ATER di Pistoia	227,000	227,000	227,000
	- ATER di Pisa	1.105,000	1.105,000	442,000
	- ATER di Arezzo	127,300	127,300	127,300
	- ATER di Lucca	696,000	696,000	
	- Comune di Firenze	1.000,000	1.000,000	173,910
Umbria	- IACP di Perugia	1.500,000	1.500,000	1.500,000
Lazio	- IACP di Roma	1.000,000	1.000,000	400,000
	- IACP di Roma	1.000,000	1.000,000	900,000
Molise	- IACP di Campobasso	130,000	130,000	
Puglia	- Comune di Mesagne	1.500,000	1.500,000	1.391,162
Campania	- IACP di Benevento	2.000,000	2.000,000	800,000
	- Comune di Volla	4.000,000	4.000,000	2.600,000
	- Comune di Napoli	300,000	300,000	300,000
	- Comune di Volla	2.500,000	2.500,000	
Calabria	- Comune di Ciminà	1.000,000	1.000,000	950,000
	- Comune di Platì	1.000,000	1.000,000	950,000
	- San Pietro a Maida	1.100,000	1.100,000	
Basilicata	- Comune di Senise	5.000,000	5.000,000	2.000,000
	- EPER di Matera	2.000,000	2.000,000	800,000
Sardegna	- IACP di Oristano	751,000	751,000	751,000
	- Comune di Cagliari	5.000,000	5.000,000	2.400,000
Sicilia	- IACP di Catania	2.000,000	2.000,000	1.270,000
	- IACP di Trapani	3.000,000	3.000,000	3.000,000
	- Regione z. terr.	20.000,000	20.000,000	18.110,000
Totale		85.163,700	85.163,700	56.256.172

Fonte: Segretariato C.E.R.

Data aggiornamento: 30/06/94.

Elaborazione: Divisione 2ª.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 67/88 art. 22 comma 2
VII biennio 1990/91

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 13

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni		Erogazioni :		Costruzioni %	Acquisto %
			N.C. RE 3	Acquisto 4	N.C - RE 5	Acquisto 6		
PIEMONTE	305.637,0	305.637,0	287.390,0	18.247,0	141.941,844	7(5/3)	8(6/4)	
VALLE D'AOSTA	7.271,1	7.271,0	7.271,0	-	1.454,200	49,4	20,0	
LOMBARDIA	591.332,0	591.332,0	586.363,0	4.969,0	163.417,863	27,9	100,0	
TRENTO	74.214,0	74.214,0	74.214,0	-	74.214,000	100,0	100,0	
BOLZANO	83.849,0	83.849,0	83.849,0	-	83.849,000	100,0	100,0	
VENETO	275.253,0	275.253,0	275.253,0	-	27.540,650	10,0	10,0	
FRIULI V. GIULIA	106.655,0	106.655,0	106.655,0	-	54.988,495	51,6	51,6	
UGURIA	122.784,0	122.784,0	122.784,0	-	24.586,943	20,0	20,0	
EMILIA ROMAGNA	234.553,0	234.553,0	234.553,0	-	95.620,957	40,8	40,8	
TOSCANA	226.152,0	226.152,0	226.152,0	-	-	-	-	
UMBRIA	56.596,0	56.596,0	55.066,0	1.530,0	25.530,019	46,4	46,4	
MARCHE	92.718,0	92.718,0	87.928,0	4.790,0	27.996,040	31,8	31,8	
LAZIO	559.646,0	559.646,0	504.646,0	55.000,0	142.726,424	28,3	28,3	
ABRUZZO	133.918,0	133.918,0	133.918,0	-	-	-	-	
MOLISE	49.257,0	49.257,0	49.257,0	-	-	-	-	
CAMPANIA	611.075,0	611.075,0	526.125,0	84.950,0	13.976,818	2,6	2,6	
PUGLIA	457.726,0	457.726,0	457.726,0	-	4.881,423	1,1	1,1	
BASILICATA	94.640,0	94.640,0	94.640,0	-	11.581,675	12,2	12,2	
CALABRIA	325.760,0	325.760,0	-	-	-	-	-	
SICILIA	606.164,0	606.164,0	591.164,0	15.000,0	11.917,269	2,0	2,0	
SARDEGNA	192.800,0	192.800,0	192.800,0	-	80.783,940	41,9	41,9	
TOTALE	5.208.000,0	5.208.000,0	4.697.754,0	184.486,0	987.007,560	21,0	21,0	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Divisione II

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 - Divisione 2ª - Sezione 2ª -

Legge 5/8/78 n° 457, art. 3, lett. q).

Edilizia sovvenzionata - 7° biennio 1990/91.

Tav. n.14

(in milioni)

REGIONE E DESTINATARIO	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPEGNI ASSUNTI DAL C.E.R.	EROGAZ.
Piemonte - IACP di Vercelli	1.000,000	1.000,000] 800,000
- IACP di Vercelli	1.000,000	1.000,000	
- Comune di Alba	600,000	600,000	570,000
- Diano d'Alba	700,000	700,000	280,000
- IACP di Asti	10.000,000	10.000,000] 480,000
- IACP di Cuneo	1.200,000	1.200,000	
- IACP di Cuneo	1.200,000	1.200,000	
- IACP di Cuneo	2.000,000	2.000,000	
- IACP di Cuneo	1.000,000	1.000,000	
Lombardia - IACP di Milano	15.000,000	15.000,000	
- IACP di Milano	3.000,000	3.000,000	
- IACP di Milano	7.000,000	7.000,000	
- IACP di Pavia	500,000	500,000	
- IACP di Brescia	1.500,000	1.500,000	
- IACP di Brescia	2.000,000	2.000,000	
- IACP di Varese	1.600,000	1.600,000	160,000
- Calvisano	2.500,000	2.500,000	2.156,851
- Comune di Leno	2.500,000	2.500,000	1.000,000
- Comune di S.Paolo	1.500,000	1.500,000	600,000
Veneto - IACP di Vicenza	1.500,000	1.500,000	
- IACP di Belluno	2.000,000	2.000,000	200,000
- Longarone	1.000,000	1.000,000	
- IACP di Vicenza	200,000	200,000	85,000
Liguria - IACP di Genova	2.000,000	2.000,000	200,000
Marche - Comune di Osimo	1.540,100	1.540,100	
- Comune di Osimo	1.000,000	1.000,000	
- Comune di Fermo	400,000	400,000	40,000
- S. Marcello	1.000,000	1.000,000	100,000
Toscana - C.I.M.C.	400,000	400,000	
- Collesalvetti	1.200,000	1.200,000	120,000
- C.I.M.C.	1.500,000	797,781	
Umbria - Comune di Narni	1.000,000	1.000,000	600,000
Basilicata - Valsinni	1.000,000	1.000,000	
- Valsinni	500,000	500,000	
- Ferrandina	2.000,000	2.000,000	
- Ferrandina	1.000,000	1.000,000	
- IACP di Potenza	6.000,000	6.000,000	
- IACP di Matera	4.000,000	4.000,000	
- S.Mauro Forte	500,000	500,000] 280,000
- S.Mauro Forte	200,000	200,000	
- Senise	800,000	800,000	320,000
- Melfi	1.000,000	1.000,000	
- Nova Siri	1.000,000	1.000,000	
- Gorgoglione	400,000	400,000	
- Accettura	500,000	500,000	
- Grassano	750,000	750,000	

Fonte: Segretariato C.E.R.

Data aggiornamento: 30/06/94.

Elaborazione: Divisione 2ª.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 - Divisione 2ª - Sezione 2ª -

Legge 5/8/78 n° 457, art. 3, lett. q).

	- Stigliano	750,000	750,000	712,500
	- Aliano	400,000	400,000	
	- Colobraro	400,000		
	- Tursi	400,000	400,000	160,000
	- Castelmezzano	400,000		
Lazio	- Fontana Liri	500,000	500,000	475,000
Abruzzo	- Ortucchio	800,000	800,000	253,240
	- Avezzano	2.000,000	2.000,000	
	- Scurcola Mars.	800,000	800,000	320,000
	- Lanciano	1.000,000	1.000,000	321,639
	- Castellafiume	500,000	500,000	200,000
	- Balsorano	500,000	500,000	200,000
	- Morino	500,000	500,000	200,000
	- Barrea	2.000,000		
	- Pescina	500,000	500,000	
Campania	- Napoli	300,000	300,000	300,000
	- Centola	2.000,000	2.000,000	800,000
Puglia	- Canosa di Puglia	300,000	300,000	
	- Roseto Valfortore	500,000	500,000	50,000
	- S. Severo	500,000	500,000	
	- Torremaggiore	500,000	500,000	
Calabria	- Comune di Samo	59,400	59,400	59,400
	- San Procopio	80,000	80,000	
Sicilia	- IACP di Trapani	1.000,000	1.000,000	800,000
Sardegna	- Cagliari	1.000,000	1.000,000	
Totale		107.879,500	104.377,281	8.941,779

Fonte: Segretariato C.E.R.
 Data aggiornamento: 30/06/94.
 Elaborazione: Divisione 2ª.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA RURALE
 LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.37

Tav. n.15

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1978	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	2.128,0	31.920,0	16.06.94	27.086,0
VALLE D'AOSTA	111,0	1.665,0	21.10.85	138,8
LOMBARDIA	1.658,0	24.870,0	03.04.87	162,1
TRENTO	406,5	6.097,5	-	-
BOLZANO	458,5	6.877,5	-	-
VENETO	1.907,0	28.605,0	-	3.298,3
FRIULI V. GIULIA	442,0	663,0	16.06.94	1.785,4
LIGURIA	442,0	663,0	28.07.87	289,6
EMILIA ROMAGNA	2.349,0	35.235,0	07.02.92	13.932,3
TOSCANA	1.382,0	20.730,0	20.06.94	3.262,7
UMBRIA	691,0	10.365,0	20.06.94	3.628,8
MARCHE	1.299,0	19.485,0	18.02.92	6.044,3
LAZIO	1.713,0	25.695,0	18.11.91	428,2
ABRUZZO	1.326,0	19.890,0	16.06.94	2.151,9
MOLISE	581,0	8.715,0	20.06.94	561,7
CAMPANIA	2.764,0	41.460,0	16.06.94	275,7
PUGLIA	2.211,0	33.165,0	-	-
BASILICATA	1.050,0	15.750,0	-	-
CALABRIA	1.326,0	19.890,0	01.12.92	362,3
SICILIA	2.487,0	37.305,0	-	-
SARDEGNA	1.768,0	26.520,0	05.05.92	2.791,2
accantonamento	1.500,0	-	-	-
TOTALE	30.000,0	427.500,0		66.209,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.94

Elaborazione: Div. II e III

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA AGEVOLATA
 LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.38
 I BIENNIO 1978/1979

Tav. n. 16

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1977	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	1.707,0	27.312	13.10.93	27.312,0
VALLE D'AOSTA	39,0	624	- (*)	-
LOMBARDIA	2.075,0	33.200	06.02.82	15.896,0
TRENTO	285,0	4.560	30.11.93	4.560,0
BOLZANO	322,0	5.152	02.05.91	4.508,0
VENETO	834,0	13.344	02.04.93	11.981,6
FRIULI V. GIULIA	485,0	7.760	14.04.92	2.334,8
LIGURIA	562,0	8.992	13.10.93	8.430,0
EMILIA ROMAGNA	1.920,0	30.720	14.07.88	13.410,4
TOSCANA	1.454,0	23.264	19.12.89	17.762,7
UMBRIA	718,0	11.488	06.06.88	7.191,6
MARCHE	484,0	7.744	01.10.93	7.623,0
LAZIO	2.424,0	38.784	13.10.93	26.575,7
ABRUZZO	407,0	6.512	04.08.93	3.669,3
MOLISE	136,0	2.176	17.05.93	2.075,3
CAMPANIA	1.668,0	26.688	21.06.94	26.688,0
PUGLIA	1.086,0	17.376	21.06.94	14.716,1
BASILICATA	310,0	4.960	06.08.92	3.913,4
CALABRIA	679,0	10.864	06.06.88	7.772,5
SICILIA	1.881,0	30.096	25.07.90	12.392,1
SARDEGNA	524,0	8.384	26.05.92	7.860,0
TOTALE	20.000,0	320.000 (**)		226.672,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.94

Elaborazione: Div. II

(*) Fondi utilizzati 1° biennio (L.457/78 art.38 c.2°)

L.457/78 art.36

(**) limite 1993 slittato al 2002 (L. bilancio 1993)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.36
I Biennio 1978/79

Tav. n. 17

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1978/79	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.06.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	11.349,0	164.560,5	29.09.93	163.490,7
VALLE D'AOSTA	258,0	3.741,0	26.05.93	4.146,5
LOMBARDIA	13.799,0	200.085,5	28.06.90	168.919,1
TRENTO	1.895,0	27.477,5	30.11.93	22.730,0
BOLZANO	2.141,0	31.044,5	02.05.91	11.780,0
VENETO	5.545,0	80.402,5	02.04.93	55.529,8
FRIULI V.GIULIA	3.224,0	46.748,0	08.06.94	43.488,9
LIGURIA	3.740,0	54.230,0	23.11.92	50.490,0
EMILIA ROMAGNA	12.767,0	185.121,5	13.05.93	140.796,8
TOSCANA	9.672,0	140.244,0	17.05.94	88.753,1
UMBRIA	4.772,0	69.194,0	14.04.92	47.854,1
MARCHE	3.224,0	46.748,0	17.05.94	41.350,2
LAZIO	16.121,0	233.754,5	04.08.93	230.150,2
ABRUZZO	2.708,0	39.266,0	02.08.93	35.672,1
MOLISE	903,0	13.093,5	17.05.94	11.523,7
CAMPANIA	11.091,0	160.819,5	14.06.94	26.654,7
PUGLIA	7.222,0	104.719,0	06.05.94	49.280,7
BASILICATA	2.063,0	29.913,5	13.01.94	15.891,4
CALABRIA	4.514,0	65.453,0	02.08.93	55.318,4
SICILIA	12.510,0	181.395,0	09.02.89	66.413,7
SARDEGNA	3.482,0	50.489,0	26.05.92	40.825,1
Accantonamento	7.000,0	-		
TOTALE	140.000,0	1.928.500,0 (x)		1.371.059,2

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Div. II

(x) limite 1993 slittato: 1978 al 2003 (vedi legge bilancio 1993)

1979 al 2004

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.36
II Biennio 1980/81

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 18

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1980/81	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.06.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	9.979,0	124.737,5	29.09.93	119.032,6
VALLE D'AOSTA	253,0	3.162,5	30.06.93	2.564,6
LOMBARDIA	14.844,0	185.550,0	28.06.90	85.962,7
TRENTO	1.895,0	23.687,5	30.11.93	22.740,0
BOLZANO	2.142,0	26.775,0	19.02.85	2.142,0
VENETO	5.968,0	74.600,0	02.04.93	49.515,4
FRIULI V. GIULIA	2.836,0	35.450,0	24.05.94	5.407,1
LIGURIA	3.289,0	41.112,5	21.11.92	27.082,1
EMILIA ROMAGNA	11.231,0	140.387,5	02.04.92	40.604,7
TOSCANA	8.507,0	106.337,5	17.05.94	71.917,4
UMBRIA	4.197,0	52.462,5	30.11.93	39.335,9
MARCHE	2.836,0	35.450,0	17.05.94	29.284,2
LAZIO	14.552,0	181.900,0	04.08.93	92.412,9
ABRUZZO	2.840,0	35.500,0	20.04.94	23.577,4
MOLISE	880,0	11.000,0	17.05.94	10.958,2
CAMPANIA	12.796,0	159.950,0	14.06.94	38.196,3
PUGLIA	8.334,0	104.175,0	06.05.94	14.377,7
BASILICATA	1.960,0	24.500,0	26.01.94	7.956,7
CALABRIA	5.208,0	65.100,0	02.08.93	23.874,8
SICILIA	14.435,0	180.437,5	22.02.89	89.518,7
SARDEGNA	4.018,0	50.225,0	26.05.92	20.403,1
Accantonamento	7.000,0	-	-	-
TOTALE	140.000,0	1.662.500,0(*)		816.864,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Div. II

(x) limite 1993 slittato: 1980 al 2005 (vedi legge bilancio 1993)
1981 al 2006

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
 LEGGE 25.3.1982, n.94 - art.1 - comma 4
 FONDI PER MAGGIORI ONERI 1978/1981

Tav. n. 19

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	10.667	117.337	29.09.93	109.661,7
VALLE D'AOSTA	253	2.783	-	(°)
LOMBARDIA	14.324	157.564	17.07.90	54.357,8
TRENTO	1.887	20.757	30.11.93	20.757,0
BOLZANO	2.141	23.551	10.11.89	14.987,0
VENETO	5.759	63.349	-	-
FRIULI V. GIULIA	3.032	33.352	-	-
LIGURIA	3.511	38.621	-	(°)
EMILIA ROMAGNA	11.997	131.967	18.03.91	40.558,2
TOSCANA	9.084	99.924	13.03.90	43.743,4
UMBRIA	4.482	49.302	04.05.92	40.655,6
MARCHE	3.033	33.363	17.05.94	15.980,2
LAZIO	15.335	168.685	02.08.93	12.187,1
ABRUZZO	2.780	30.580	-	(°)
MOLISE	891	9.801	-	-
CAMPANIA	11.943	131.373	14.06.94	23.278,6
PUGLIA	7.781	85.591	06.05.94	6.493,8
BASILICATA	2.008	22.088	26.01.94	9.577,5
CALABRIA	4.868	53.548	-	-
SICILIA	13.473	148.203	-	-
SARDEGNA	3.751	41.261	-	-
accantonamento	7.000	-	-	-
TOTALE	140.000	1.463.000 (*)		392.237,9

Fonte: C.E.R. *

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Div. II

(°) Regioni che hanno utilizzato i fondi per nuovi programmi.

(*) limite 1993 slittato al 2007 (vedi legge bilancio 1993)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.36
IV BIENNIO 1984/1985

Tav. n. 21

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 84/85	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	16.920,2	144.189,6	29.09.93	46.748,7
VALLE D'AOSTA	429,6	3.660,8	30.06.93	1.888,3
LOMBARDIA	28.688,3	244.474,2	28.06.90	40.896,2
TRENTO	3.113,3	26.530,7	30.11.93	25.448,0
BOLZANO	3.517,5	29.975,2	02.05.91	21.564,0
VENETO	11.188,8	95.348,0	02.04.93	45.890,8
FRIULI V. GIULIA	4.476,7	38.149,8	13.01.94	22.540,0
LIGURIA	5.695,2	48.533,0	21.11.92	14.226,6
EMILIA ROMAGNA	17.080,7	145.557,3	02.08.93	25.423,3
TOSCANA	13.572,9	115.664,7	17.05.94	34.982,1
UMBRIA	5.516,1	47.006,8	30.11.93	11.577,0
MARCHE	4.761,5	40.576,3	17.05.94	26.633,9
LAZIO	23.513,8	200.378,4	30.07.93	54.236,6
ABRUZZO	4.499,2	38.341,0	20.04.94	15.820,5
MOLISE	1.505,3	12.827,8	17.05.94	7.872,2
CAMPANIA	21.231,4	180.928,2	14.06.94	21.632,8
PUGLIA	14.031,0	119.568,1	06.05.94	12.813,8
BASILICATA	3.010,5	25.655,0	18.06.93	2.513,2
CALABRIA	8.056,9	68.658,8	02.08.93	17.291,6
SICILIA	21.547,6	183.623,0	16.10.91	5.386,9
SARDEGNA	6.143,5	52.353,3	-	-
accantonamento	11.500,0	-	-	-
TOTALE	230.000,0 (*)	1.862.000,0 (°)		455.386,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Div. II

(*) Stanziamento legislativo per il 1985 di L.115 miliardi ridotto dall'art.5 quater legge 118/1985 a L.110 miliardi.

(°) limite 1993 slittato : 1984 al 2009 (vedi legge bilancio 1993) 1985 al 2010

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n. 457 - art. 36
V Biennio 1986/87

Tav. n. 22

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 86/87	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.06.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	18.392,0	83.867,4	29.09.93	40.165,3
VALLE D'AOSTA	466,0	2.124,9	30.06.93	935,8
LOMBARDIA	31.182,0	142.189,8	28.06.90	15.913,3
TRENTO	3.384,0	15.431,1	30.11.93	15.431,1
BOLZANO	3.823,0	17.433,0	02.05.91	11.469,0
VENETO	12.161,0	55.454,1	02.04.93	49.036,8
FRIULI V. GIULIA	4.865,0	22.184,4	13.01.94	38.411,4
LIGURIA	6.190,0	28.226,4	21.11.92	11.144,1
EMILIA ROMAGNA	18.565,0	84.656,4	03.08.93	61.427,7
TOSCANA	14.758,0	67.296,6	17.05.94	25.310,8
UMBRIA	5.996,0	27.341,4	30.11.93	27.341,4
MARCHE	5.176,0	23.602,5	17.05.94	16.520,5
LAZIO	25.565,0	116.576,4	30.07.93	10.212,6
ABRUZZO	4.891,0	22.302,9	20.04.94	25.370,3
MOLISE	1.493,0	6.808,2	17.05.94	2.519,9
CAMPANIA	23.088,0	105.281,4	14.06.94	15.276,1
PUGLIA	15.365,0	70.059,9	06.05.94	40.413,1
BASILICATA	3.273,0	14.925,0	18.06.93	2.613,5
CALABRIA	8.758,0	39.936,6	20.08.93	3.138,4
SICILIA	23.432,0	106.849,8	17.10.91	5.858,0
SARDEGNA	6.678,0	30.451,8	19.11.88	1.699,5
Accantonamento	12.500,0	-	-	-
TOTALE	250.000,0	1.083.000,0		420.208,6

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Div. II

* Stanziamento legislativo di L. 130 miliardi previsto per il 1986 slittato
al 1990 (vedi legge finanz. 1986/1987/1988/1989/1990).
limite 1993 slittato: 1986 al 2016 (vedi legge bilancio 1993)
1987 al 2012

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
Legge 11.3.1988 n.67 - art.22 c.3°
VII Biennio 1990/91

Tav. n. 24

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 90/91.	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	7.357	22.071	-	-
VALLE D'AOSTA	187	561	-	-
LOMBARDIA	12.473	37.419	01.10.93	3.118,2
TRENTO	1.354	4.062	30.03.93	4.062,0
BOLZANO	1.529	4.587	23.03.92	1.529,0
VENETO	4.865	14.595	13.10.93	1.216,2
FRIULI V. GIULIA	1.946	5.838	-	-
LIGURIA	2.476	7.428	-	-
EMILIA ROMAGNA	7.426	22.278	-	-
TOSCANA	5.903	17.709	-	-
UMBRIA	2.398	7.194	30.11.93	599,5
MARCHE	2.070	6.210	17.05.94	1.264,9
LAZIO	10.227	30.681	27.10.92	2.556,7
ABRUZZO	1.956	5.868	-	-
MOLISE	597	1.791	-	-
CAMPANIA	9.235	27.705	29.09.93	2.308,7
PUGLIA	6.145	18.435	-	-
BASILICATA	1.309	3.927	-	-
CALABRIA	3.503	10.509	-	-
SICILIA	9.373	28.119	20.07.93	2.343,2
SARDEGNA	2.671	8.013	-	-
accantonamento	5.000			
TOTALE	100.000	285.000 (*)		18.998,4

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.94

Elaborazione: Div. II

(*) limite 1993 slittato al 2015 (vedi legge bilancio 1993)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 - Divisione 2ª - Sezione 2ª -

Legge 5/8/78 n° 457, art. 3, lett. q).

Edilizia agevolata.

Tav. n. 25

(in milioni)

Rif. leg.vo	limite impegno		Fondi depositati alla Cassa DD.PP. al 31/12/1993	localizzazione fondi		
	anno	importo		Regione	importo concesso	importo accreditato
	1	2	3	4	5	6
L. 457/78	1978	1.400		Piemonte	250	22,537
art. 36	1979	1.400		Lombardia	4.110	2.229,190
	1980	1.400		Veneto	2.502	98,382
	1981	1.400		Liguria	300	-
L. 457/78	1978	600		Emilia R.	221	112,377
art. 37				Toscana	2.713	-
				Umbria	1.521	13.190,551
				Marche	4.400	22.904,009
L. 94/82	1982	900		Lazio	7.650	31.177,337
art. 1 c. 11	1983	2.400		Molise	400	2.823,061
	1984	2.400		Campania	2.100	16.223,454
	1985	2.200		Calabria	180	-
				Abruzzo	1.700	11.050,000
L. 94/82 art.1/4	1982	2.800		Basilicata	300	-
L. 118/85	1986	2.400				
art. 3 c. 7/bis	1987	2.600				
L. 67/88	1988	3.000				
art. 22 c. 3	1989	2.000				
	1990	2.000				
TOTALE		28.900			28.347	97.007,837

EDILIZIA AGEVOLATA
Legge 15.12.1980 n.25 art.9
contributi per mutui individuali

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 26

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti di impegno depositati c/o Cassa DD.PP. al 30.6.94	Erogazioni	Art. 5 bis Legge 118/85	
				Trasferimento in conto capitale disposto	Erogazioni
PIEMONTE	8.920,0	112.243	16.898,3	64.939,9	37.350,0
VALLE D'AOSTA	226,0	2.845	2.183,1	-	-
LOMBARDIA	15.480,0	194.789	52.132,4	-	-
TRENTO	1.710,0	21.517,5	21.517,5	-	-
BOLZANO	1.932,0	24.310,5	20.446,5	-	-
VENETO	6.984,0	87.882	29.285,8	29.819,0	29.819,0
FRIULI V. GIULIA	2.492,0	31.358	9.112,6	-	-
LIGURIA	3.294,0	41.450	25.400,9	12.201,1	12.201,1
EMILIA ROMAGNA	8.898,0	111.966	37.065,9	57.094,1	57.094,1
TOSCANA	7.339,0	92.350	38.370,1	15.000,0	2.100,0
UMBRIA	2.648,0	33.321	18.447,7	13.098,5	13.098,5
MARCHE	2.663,0	33.509	22.643,9	8.138,3	8.138,3
LAZIO	11.614,0	146.142	15.834,9	-	-
ABRUZZO	2.687,0	33.811	15.105,1	16.372,0	16.372,0
MOLISE	779,0	9.802	4.929,9	-	-
CAMPANIA	11.964,0	150.547	14.583,7	92.602,0	92.602,0
PUGLIA	8.185,0	102.994	13.558,7	-	-
BASILICATA	1.596,0	20.084	3.584,5	10.390,4	10.390,4
CALABRIA	4.714,0	59.318	14.171,5	35.248,9	21.208,5
SICILIA	12.239,0	154.007	5.891,3	-	-
SARDEGNA	3.636,0	45.754	2.060,4	-	-
TOTALE	120.000,0	1.510.000,0 (*)	383.224,7	354.904,2	300.374,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Div. II

limite 1993 slittato: 1980 al 2005 (vedi legge bilancio 1993)
1981 al 2006

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA SOVVENZIONATA

Legge 25.3.1982 n.94 - art.2 - comma 10
(contributi in c/capitale a singoli)

Tav. n. 27

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione fondi DM n.11 del 3.1.83	Somme messe a disposizione	Erogazioni	Residui
PIEMONTE	32.705,200	32.705,200	32.705,200	
VALLE D'AOSTA	827,200	827,200	827,200	
LOMBARDIA	56.760,000	56.760,000	56.760,000	
TRENTO	6.270,000	6.270,000	6.270,000	
BOLZANO	7.084,000	7.084,000	7.084,000	
VENETO	25.608,000	25.608,000	24.644,795	963,205
FRIULI V. GIULIA	9.138,800	9.138,800	9.138,800	
LIGURIA	12.078,000	12.078,000	12.078,000	
EMILIA ROMAGNA	32.626,000	32.626,000	32.626,000	
TOSCANA	26.910,400	26.910,400	26.910,400	
UMBRIA	9.710,800	9.710,800	9.710,800	
MARCHE	9.763,600	9.763,600	9.763,600	
LAZIO	42.583,200	42.583,200	26.714,177	15.869,022
ABRUZZO	9.851,600	9.851,600	9.851,600	
MOLISE	2.855,600	2.855,600	2.751,300	104,300
CAMPANIA	43.868,000	37.286,000	37.286,000	
PUGLIA	30.012,400	30.012,400	28.763,100	1.249,300
BASILICATA	5.852,000	5.852,000	5.852,000	
CALABRIA	17.283,200	17.283,200	14.252,773	3.030,427
SICILIA	44.880,000	44.880,000	3.236,450	41.643,550
SARDEGNA	13.332,000	13.332,000	13.332,000	
TOTALE	440.000,000	433.418,000	370.558,195	62.859,804

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Div. II

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 5.4.1985, n.118 - art.3 - comma 9
(contributi in c/capitale a singoli)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n.28

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione fondi DM 3064/AG del 24.7.85	Somme messe a disposizione	Erogazioni	Residui
PIEMONTE	29.732,0	29.732,0	29.732,000	-
VALLE D'AOSTA	752,0	752,0	-	752,000
LOMBARDIA	51.600,0	51.600,0	51.600,000	-
TRENTO	5.700,0	5.700,0	-	5.700,000
BOLZANO	6.440,0	6.440,0	6.440,000	-
VENETO	23.280,0	23.280,0	23.056,310	223,690
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.308,0	8.308,0	8.090,114	217,886
LIGURIA	10.980,0	10.980,0	10.980,000	-
EMILIA ROMAGNA	29.660,0	29.660,0	29.660,000	-
TOSCANA	24.464,0	24.464,0	24.464,000	-
UMBRIA	8.828,0	8.828,0	8.828,000	-
MARCHE	8.876,0	8.876,0	8.876,000	-
LAZIO	38.712,0	-	-	38,712
ABRUZZO	8.956,0	8.956,0	8.956,000	-
MOLISE	2.596,0	2.596,0	-	2.596,000
CAMPANIA	39.880,0	39.880,0	39.880,000	-
PUGLIA	27.284,0	27.284,0	22.973,550	4.309,750
BASILICATA	5.320,0	5.320,0	5.320,000	-
CALABRIA	15.712,0	15.712,0	9.163,959	6.548,040
SICILIA	40.800,0	-	-	40.800,000
SARDEGNA	12.120,0	12.120,0	12.120,000	-
TOTALE	400.000,0	320.488,0	300.139,933	61.186,078

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.84

Elaborazione: Div. II

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti di impegno depositati c/o Cassa DD.PP. al 30.06.94	Fondi per mutui individuali		Erogazioni (in milioni)
			Erogazioni	Trasferimento in conto capitale art.5 bis L.118/85	
PIEMONTE	2.229,9	24.528,9	16.286,8	8.242,1	8.242,1
VALLE D'AOSTA	56,4	620,4	-	-	-
LOMBARDIA	3.870,0	42.570,0	-	-	-
TRENTO	427,5	4.702,5	-	-	-
BOLZANO	483,0	5.313,0	-	-	-
VENETO	1.746,0	19.206,0	14.110,6	-	-
FRIULI V. GIULIA	623,1	6.854,1	-	-	-
LIGURIA	823,5	9.058,5	1.213,6	5.328,5	5.328,5
EMILIA ROMAGNA	2.224,5	24.469,5	-	20.020,5	20.020,5
TOSCANA	1.834,8	20.182,8	-	-	-
UMBRIA	662,1	7.283,1	-	6.621,0	6.625,0
MARCHE	665,7	7.322,7	2.680,3	2.014,4	2.014,4
LAZIO	2.903,4	31.937,4	-	-	-
ABRUZZO	671,7	7.388,7	504,1	5.158,5	5.158,5
MOLISE	194,7	2.141,7	-	-	-
CAMPANIA	2.991,0	32.901,0	-	-	-
PUGLIA	2.046,3	22.509,3	-	-	-
BASILICATA	399,0	4.389,0	-	-	-
CALABRIA	1.178,4	12.962,4	782,80	1.710,7	-
SICILIA	3.060,0	33.660,0	-	-	-
SARDEGNA	909,0	9.999,0	-	-	-
TOTALE	30.000,0	330.000,0 (*)	35.578,2	49.095,7	47.389,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: Div. II

(*) limite 1993 slittato al 2007 (vedi legge bilancio 1993)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 31

Legge 25 marzo 1982, n.94 - art. 4

stanziamento L. 565.000.000.000

	impegni	erogazioni
<u>edilizia sperimentale</u> sovvenzionata	227.219.030.453	111.108.637.618
<u>edilizia sperimentale</u> agevolata	271.002.904.000	189.069.041.400
<u>ricerche</u>	4.747.738.800	3.671.471.300

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.94

Elaborazione: divisione II

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi 865 -513 - 166 - 492
 Importo DD.MM. emessi
 dopo la circolare 127/c del 23.4.1985

Tav. 32

REGIONE	ANNI PRECEDENTI	1° semestre 1994	TOTALE
PIEMONTE	2.408.694.900		2.408.694.900
VALLE D'AOSTA			
LOMBARDIA	1.865.370.797		1.865.370.797
TRENTINO ALTO ADIGE	435.000.000		435.000.000
VENETO	3.070.434.710		3.070.434.710
LIGURIA	2.515.201.562		2.515.201.562
FRIULI VENEZIA GIULIA	3.803.616.821		3.803.616.821
EMILIA ROMAGNA	861.337.097		861.337.097
UMBRIA	-----		-----
TOSCANA	2.665.563.414		2.665.563.414
MARCHE	648.533.516		648.533.516
LAZIO	54.583.713.560	1.636.000.000	56.219.713.560
CAMPANIA	116.497.330.345	255.400.723	116.752.731.068
MOLISE	2.082.572.639		2.082.572.639
ABRUZZO	8.197.709.306		8.197.709.306
BASILICATA	5.263.514.668		5.263.514.668
CALABRIA	37.440.580.676		37.440.580.676
PUGLIA	28.076.618.546	334.762.183	28.411.380.729
SICILIA	64.812.034.936		64.812.034.936
SARDEGNA	4.145.293.626		4.145.293.626
	339.363.121.119	2.236.162.906	341.599.284.025

C.E.R.

Al 30.06.1994.

Divisione III - Sezione II

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi 855 -513 - 166 - 492
 Soame accreditate rispetto ai DD.MM. easssi dopo
 la circolare 127/c del 23.4.1985

Tav. n. 33

REGIONE	ANNI PRECEDENTI	1° semestre 1994	TOTALE
PIEMONTE	2.393.735.900		2.393.735.900
VALLE D'AOSTA			
LOMBARDIA	1.096.753.454		1.096.753.454
TRENTINO ALTO ADIGE			
VENETO	2.991.668.175		2.991.668.175
LIGURIA	2.126.308.856		2.126.308.856
FRIULI VENEZIA GIULIA	3.176.645.821		3.176.645.821
EMILIA ROMAGNA	607.024.519		607.024.519
UMBRIA			
TOSCANA	2.769.076.529		2.769.076.529
MARCHE	636.033.516		636.033.516
LAZIO	51.808.334.930	5.059.171.000	56.867.505.930
CAMPANIA	106.760.837.500	376.450.720	107.137.288.220
MOLISE	418.721.035		418.721.035
ABRUZZO	6.145.613.432		6.145.613.432
BASILICATA	3.266.632.519		3.266.632.519
CALABRIA	34.369.621.677	269.915.210	34.639.436.887
PUGLIA	32.176.197.504	401.781.576	32.577.979.080
SICILIA	57.688.193.396	337.462.000	58.025.655.396
SARDEGNA	4.056.434.075		4.056.434.075
	312.487.830.939	6.444.680.506	318.932.511.344

C.E.R.

Al 30.06.1994

Divisione III - Sezione II

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE SETTORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

RELAZIONE

Oggetto: Attuazione leggi pluriennali di spesa. Adempimenti di cui al 3° e 4° comma art. 15 legge 5.8.1978 n. 468.

Questo Ministero usufruisce degli stanziamenti e delle assegnazioni di fondi disposti dalle leggi pluriennali di spesa elencate di seguito, in ordine cronologico:

- legge 1 del 9.1.1962: Norme per l'esercizio del credito navale, e successive modificazioni.
- legge 684 del 1974: Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.
- legge 234 del 1978: Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
- legge 63 del 1980: Modifiche ed integrazioni alla legge 25/5/1978 n. 234 riguardante il credito navale agevolato.
- legge 361 del 10.6.1982: Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
- legge 979 del 31.12.1982: Disposizioni per la difesa del mare.
- legge 848 del 11.12.1984: Provvidenze per l'industria armatoriale.
- legge 111 del 22.3.1985: Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.
- legge 295 del 12.6.1985: Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984/1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985/1988.
- legge 41 del 28.2.1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
- legge 910 del 22.12.1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).
- legge 67 del 11.3.1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

- legge 160 del 1988: Conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 21/3/1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- legge 543 del 30.12.1988: Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- legge 234 del 14.6.1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.
- legge 44 del 1991 Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio e la creazione di un'apposita banca dati.
- legge 431 del 31.12.1991: Rifinanziamento delle leggi 22.3.85 n. 111 e 14.6.89 n. 234 concernenti interventi a favore del settore navalmecanico ed armatoriale.
- legge 34 del 30.1.1991: Potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli Uffici Periferici della Marina Mercantile.
- legge 107 del 1991: Rifinanziamento della legge 14.6.1989, n.234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.
- legge 237 del 19.7.1993: Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 20/5/1993 n.149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

I settori di intervento concernono:

- Demanio Marittimo e Porti (infrastrutture)
- Naviglio mercantile (costruzione, trasformazioni e grandi riparazioni)
- Servizi marittimi (contributi all'armamento)
- Capitanerie di Porto (infrastrutture logistiche, acquisto mezzi nautici ed aerei per il soccorso in mare)

Ciò premesso, sulla base delle segnalazioni dei Servizi competenti, si fa presente quanto segue in merito all'argomento in oggetto:

Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti

Nel corso dell'esercizio 1993 ha gestito gli stanziamenti ed i fondi previsti dalle leggi n. 160 del 1988, n. 543 del 1988 e n. 44 del 1991.

I fondi stanziati dalla legge 543 del 1988 sono quelli necessari per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (capitolo di spesa n. 7801); la legge autorizza la spesa di 60 miliardi suddivisi in ragione di 20 miliardi annui nel triennio 1989/1991, per la costruzione di opere nei due porti citati al fine di potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per traffici intermodali.

L'art.2 della legge prevedeva, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'approvazione, con decreto del Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, del programma delle opere da realizzare con i suddetti fondi.

Questa amministrazione ha trasmesso in data 7.3.1989 a quella dei Lavori Pubblici il suddetto decreto che a causa dell'intervenuta crisi di governo è stato restituito controfirmato con nota 12.12.1989 pervenuta il 2.2.1990.

I fondi sono quindi stati riassegnati come segue:

Anno 1989	20 miliardi
" 1990	10 "
" 1991	10 "
" 1992	10 "
" 1993	10 "

Nel 1990 è stato stipulato il contratto con la SAPIR per la realizzazione di opere nel porto di Ravenna per un impegno complessivo di 30 miliardi; circa lo stanziamento dei restanti 30 miliardi, 10 miliardi sono andati in economia, in quanto non impegnati nei termini stabiliti dalla legge, 20 miliardi invece sono stati conservati in bilancio come residui di stanziamento.

Il programma per la realizzazione del Catasto dei beni demaniali marittimi attinge i finanziamenti sul capitolo n. 2558 (ora capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione) secondo le disposizioni della legge n. 160 del 1988 e della legge n. 41 del 1991.

Dello stanziamento iniziale di lire 126.362.000.000, sono state impegnate nel 1992 lire 123.863.000.000 quale prezzo contrattuale della convenzione con il consorzio CO. G. I., soggetto attuatore del programma in parola.

Su tale impegno sono stati operati i seguenti pagamenti:

- a) L. 12,3, quale anticipazione del 10% dell'importo contrattuale;
- b) L. 9,2 quale prima rata di acconto relativa al primo stato di avanzamento lavori.

Con riferimento alla quota di stanziamento iniziale non impegnata entro il 31/12/93, il d. l. n. 257/94 reiterato con d. l. n. 414/94 recante "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" ne ha consentito l'impegno entro il corrente 1994.

Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo

Usufruisce dello stanziamento disposto dalla legge 234 del 1989, che affluisce sui capitoli 7557 e 7558, e degli stanziamenti delle leggi n. 107 del 1991 e n.237 del 1993 che affluiscono sul capitolo 7558.

Per l'attuazione delle competenze della suddetta Direzione Generale, sul capitolo 7557, sono stati autorizzati stanziamenti in limiti di impegno di 5 miliardi per il 1993 e 5 miliardi per il 1994 ai sensi della legge 19.7.1993 n. 237.

Sul capitolo 7558, affluiscono i finanziamenti previsti dalle leggi 234/89 (L. 8 miliardi) e 107/91 (L. 20 miliardi).

La legge n.237 del 19.7.1993 lo stanziamento del suddetto capitolo è stato aumentato di 12 miliardi di cui 9,4 sono stati impegnati.

Nel 1993, complessivamente sono stati effettuati pagamenti per L. 37,6 miliardi.

Direzione Generale del Naviglio

Si avvale degli stanziamenti disposti dalle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- legge n. 1 del 1962
- legge n. 684 del 1974
- legge n. 234 del 1978
- legge n. 63 del 1980
- legge n. 361 del 1982
- legge n. 848 del 1984
- legge n. 295 del 1985
- legge n. 111 del 1985
- legge n. 41 del 1986

- legge n. 910 del 1986
- legge n. 67 del 1988
- legge n. 234 del 1989.
- legge n. 431 del 1991

Sul capitolo 7541 affluiscono gli stanziamenti disposti con legge n.1 del 1962 relativi alla concessione di contributi semestrali sulle operazioni di credito navale per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili.

Sino alla legge n. 63/80, lo Stato concorreva agli oneri gravanti sulle imprese mediante la corresponsione di un contributo di interesse per la durata non eccedente i 15 anni.

Con la legge n. 361/82 il contributo ha assunto la figura di contributo in conto capitale e viene erogato in rate semestrali per un periodo non eccedente i 12 anni.

Il D. L. n. 149/93 convertito nella legge n. 237/93 ha recato un rifinanziamento di £. 18 miliardi in limiti di impegno.

Nel 1993 sono stati assunti 19 impegni pari a lire 15,13 miliardi circa per saldi relativi ad impegni già assunti in via preliminare e, nel contempo, sono state emesse 986 autorizzazioni di pagamento per complessivi 677,6 miliardi, a fronte di impegni assunti negli anni precedenti.

Sul capitolo 7543 invece, affluiscono i contributi disposti dalla legge n. 111 del 1985 che prevede contributi ai cantieri nazionali per il periodo 1° luglio 1984 - 31 dicembre 1986 per costruzioni, trasformazioni e modificazioni di unità oltre le 1.000 t. s. l.

L'aiuto previsto è pari al 25%, 15% e 11% del prezzo contrattuale rispettivamente per i grandi, medi e piccoli cantieri. Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno è prevista una maggiorazione rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

Per le commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale e, nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, le aliquote contributive possono essere aumentate del 20%.

Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi in cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori. La legge 431/91, che prevede l'accensione di mutui bancari con rimborso agli Istituti di Credito delle rate di ammortamento, ha rifinanziato gli articoli 6 e 7 della legge 111/85 con lire 76 miliardi in limiti di impegno della durata di 10 anni.

Nel 1993 sono stati effettuati pagamenti per complessivi 39,3 miliardi di lire a fronte di impegni assunti negli anni precedenti. Inoltre, con il sistema previsto dalla legge n. 431/91, sono stati autorizzati mutui per L. 286.905.040 e sono, quindi, stati emanati 26 decreti di impegno per L. 55,8. E' stato inoltre emesso un mandato di pagamento per L. 12,1 per rate di mutuo scadenti il 31 dicembre.

Con la legge 234 del 1989 (ultima legge di rifinanziamento n. 431 del 1991) sono state erogate provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e trasformazioni navali che affluiscono sul capitolo 7553 di questo Ministero; l'art. 2 della citata legge n. 234 del 1989, prevede l'erogazione di contributi ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni, oltre che per le trasformazioni, di unità superiori a 1000 T.S.L., per il periodo 1.1.1987 - 31.12.1990.

Il D. L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ha rifinanziato l'art. 2 con £ 60 miliardi (di cui £ 30 miliardi per il 1993 e £ 30 miliardi per il 1994) in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

Nel 1993 sono stati emanati 39 decreti di impegno pari a lire 33,4 miliardi circa e, contemporaneamente, sono stati effettuati pagamenti complessivi per L. 38,6 miliardi per impegni già assunti. Inoltre, con il sistema previsto dalla legge n. 431/91, sono stati emanati 90 decreti di

impegno per lire 146,2 annue e sono stati emessi 90 mandati di pagamento per lire 71 miliardi per rate di mutuo scadenti il 31 dicembre 1993. Sono stati infine autorizzati ulteriori mutui per lire 295 miliardi circa, cui corrisponderanno successivi impegni per lire 58 miliardi circa.

La stessa legge all'art. 6, dispone provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale con la concessione di contributi pari al 40% e all'80% degli importi relativi agli investimenti programmati nel piano di settore per l'industria cantieristica; in seguito all'applicazione della legge 431 del 1991, l'art.6 in esame è stato oggetto di rifinanziamento per 10 miliardi in limiti d'impegno della durata di 10 anni. Nel corso del 1993 sono stati emanati a carico del capitolo 7554, 16 decreti di impegno per complessive lire 12,58 miliardi e sono stati pagati, a fronte di già approvati piani di investimento, lire 4,17 miliardi. Inoltre, con le modalità di cui alla legge n. 431/91 sono stati emanati 39 decreti di impegno per un importo annuo pari a lire 7,62 miliardi.

Il capitolo 7555 del bilancio di questo Ministero accoglie le provvidenze a favore delle imprese cantieristiche di demolizione disposte dall'art. 7 della suddetta legge; tali contributi sono concessi per la demolizione del naviglio per il periodo 1.1.1987 - 31.12.1990. Sullo stesso capitolo è in seguito affluito il rifinanziamento pari a 1 miliardo di lire in limite di impegno della durata di 10 anni.

Nel corso del 1993, sono stati emanati 12 provvedimenti di impegno, per un importo annuo pari a lire 490 milioni, con il sistema previsto dalla legge n. 431/91 e sono stati emessi 7 mandati di pagamento per lire 96 milioni per rate di mutuo scadenti il 31 dicembre 1993.

L'art. 9 della legge 234 del 1989 prevede la concessione di un contributo alle imprese armatoriali pari all'incremento al tasso OCSE di quello nazionale, al fine di ridurre gli oneri derivanti dagli interessi di finanziamento per la costruzione e trasformazione di navi mercantili, tali contributi affluiscono sul capitolo di spesa 7557 del bilancio di questo Ministero.

Il D. L. n. 149/93, convertito nella legge 237/93, ha rifinanziato il capitolo 7557 con 20 miliardi in limiti di impegno (di cui 10 miliardi per il 1993 e 10 miliardi per il 1994).

Nel corso del 1993 sono stati emanati 94 decreti di concessione del contributo per lire 63,02 miliardi annui per la durata di 8 anni e mezzo e, contemporaneamente, sono stati effettuati pagamenti per lire 218,4 miliardi.

In merito alle provvidenze per il rimborso degli oneri R.I.NA alle imprese cantieristiche ed armatoriali, previste dall'art. 4, comma 7, della già citata legge n. 234/89, gravanti sul capitolo 7560, viene stabilita annualmente con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, una misura non superiore al 70% delle spese sostenute dai cantieri e dalle società armatrici per visite effettuate dal R.I.NA negli anni 1989, 1990, 1991. Nel corso del 1993 sono stati assunti impegni per lire 14,2 miliardi e sono stati effettuati pagamenti per complessivi 2,06 miliardi di lire.

La Direzione Generale del Naviglio, infine, gestisce anche i contributi per il rimborso del trattamento di fine rapporto per operatori usciti dal settore navalmeccanico previsti dall'art. 14 della legge n. 234/89 e gravanti sul capitolo 7563.

La legge n. 431/91, che prevede l'accensione di mutui bancari con rimborso agli Istituti di Credito delle rate di ammortamento, ha stanziato, per le provvidenze di cui all'art. 14 della citata legge n. 234/89, la somma di lire 3,5 miliardi in limiti di impegno della durata di 10 anni.

Con detto sistema sono stati autorizzati mutui per lire 11.068.893.456 cui sono corrisposti 4 decreti di impegno per lire 2,05.

Comando Generale delle Capitanerie di Porto

Si avvale dei finanziamenti e dei fondi erogati dalle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- legge n. 979 del 1982

- legge n. 41 del 1986
- legge n. 67 del 1988
- legge n. 34 del 1991

Sul capitolo 7581 del bilancio di questo Ministero affluiscono i fondi, previsti dall'art.13, comma 10, della legge n. 41 del 28.02.1986, relativi al programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile, approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'art. 39 della legge 979/82. L'art. 17, comma 45, della legge 41 del 1986 ha autorizzato nel triennio 1988/1990 un ulteriore stanziamento di lire 150 miliardi per la realizzazione del citato programma quadriennale, mentre la legge 34 del 1991 ha stanziato ulteriori 120 ripartiti in ragione di 20 miliardi per il 1991, 40 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993 rimodulati dalla tabella F della legge finanziaria 1994 come segue:

1993	1994	1995
10 miliardi	20 miliardi	50 miliardi

Per l'attuazione del programma quadriennale è stato seguito il regime della concessione previsto dal 2° comma del citato art. 39 della legge 979/82.

Il rapporto concessorio originato con una Convenzione-quadro con la Società Itabo S.p.A., ora trasformatasi in Edilpro S.p.A., ha oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi sopra citati, compreso tutto quel che risulta necessario per la completa fruizione delle opere.

L'oggetto della convenzione comprende anche l'acquisizione delle aree e degli edifici o parti di edifici che eventualmente occorrono per la realizzazione dei previsti interventi.

Detta convenzione prevede la durata novennale della concessione, decorrente dalla data della stipula del relativo atto. Per la disciplina del rapporto concessorio viene fatto espresso rinvio alle norme generali in tema di concessioni di cui alla Legge 24.6.1929 n.1137, nonché, per quanto non espressamente previsto dall'atto convenzionale, al Regolamento 25.5.1895 n.350 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni.

I pagamenti effettuati a tutto il 1993 ammontano complessivamente a L. 26,3 miliardi per impegni relativi ad esercizi pregressi.

Il motivo del pagamento in conto residui è dovuto ai tempi necessari per la realizzazione delle opere (mediamente 24 mesi) con pagamenti ripartiti per stati di avanzamento a fronte di impegni presi all'atto della stipula dei singoli disciplinari concernenti la costruzione o la ristrutturazione delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero.

Durante il primo semestre 1994 sono stati presi i seguenti ulteriori impegni che hanno intaccato anche le quote del 1993 e del 1994:

- D.M. allineamento dei prezzi ai sensi art.8 L.741/1981 e maggiore impegno per I.V.A.: intervento in Savelletri e Trieste.

Si prevede in questo secondo semestre di pagare, sia in conto residui che in conto competenza, l'importo di lire 12 miliardi circa.

- D.M. maggiore impegno per I.V.A. sui lavori: interventi a Sciacca, Cetraro, Reggio Calabria e Genova.
- D.M. maggiore impegno per lavori aggiuntivi e adeguamento I.V.A. sui lavori: interventi a Palinuro, San Benedetto del Tronto, Sarzana, Luni e Mazara del Vallo.

In data 5.5.1994 è stato approvato il D. M. per il collaudo dei lavori dell'intervento in Bari.

Sul capitolo 7601, il cui stanziamento di L. 8,5 miliardi è stato autorizzato dalla legge finanziaria 1993 (Tabella C) in forza della legge 31.12.1982, n. 979, sono stati effettuati nel

1993 pagamenti per L. 7,8 miliardi di cui 353,7 milioni in conto competenza e L. 7,5 miliardi in conto residui.

Il capitolo 7602 accoglie gli stanziamenti previsti dalla Legge 14.3.1988 n.67, art..24, comma 22.

Nel 1993 a fronte di L. 12,7 miliardi di residui sono stati emessi pagamenti per complessive L. 11,2 miliardi.

Nel primo semestre 1994 è stato stipulato il contratto rep. n. 1/94 con la Società CODECASADUE per la fornitura di 6 motovedette da salvataggio da mt. 10,60 per un importo di lire 5.880.600.000, a seguito di procedura comunitaria con conseguente impegno di spesa.

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

FONDO COMUNE PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE
COMMISSARIALE GOVERNATIVA (cap. 7206 - Legge 297/1978):

Il Fondo Comune, di cui all'articolo 10 della legge 297/78), prevede una quota annua di circa £ 103 miliardi da destinare ad interventi di rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie secondarie in concessione ed in gestione commissariale governativa. Tale importo deve essere ripartito fra 35 aziende ferroviarie e, viste le necessità e gli attuali costi degli interventi, non si riesce neppure a far fronte agli interventi di straordinaria manutenzione più urgenti.

Detta ripartizione viene effettuata sulla base delle richieste delle Aziende, sempre esuberanti rispetto alla disponibilità. Le riduzioni vengono effettuate non con criteri di semplice proporzionalità, ma sulla base di una valutazione della urgenza ed indifferibilità degli interventi, nonché sulla base dell'utilizzazione dei fondi assegnati negli anni precedenti.

Si ritiene, pertanto, indispensabile che la quota annua venga congruamente aumentata onde poter intervenire in modo più incisivo specie nel settore degli impianti di sicurezza e segnalamento ed in tutte le altre tipologie di opere, dove si presentano situazioni da sanare che hanno una stretta attinenza con la sicurezza dell'esercizio. Si precisa, infine, che detti interventi sono indipendenti o comunque hanno finalità diverse rispetto agli interventi di ammodernamento finanziati con la legge 910/86, attualmente in corso.

L'attribuzione del fondo per l'anno 1993 è stato così ripartito:

- £ 52.250.000.000 alle ferrovie concesse;
- £ 49.750.000.000 alle ferrovie in gestione governativa.

Per gli anni 1994 e 1995, con decreto di impegno in corso di perfezionamento, l'assegnazione del fondo alle ferrovie è stata così stabilita:

	<u>1994</u>	<u>1995</u>
Ferrovie in concessione	£ 51.152.000.000	£ 50.570.000.000
Ferrovie in gestione governativa	£ 51.848.000.000	£ 52.430.000.000

A fronte di quanto su esposto, si ritiene congruo un importo annuo pari almeno a 350 miliardi di lire.

LEGGE 16 MARZO 1976, N° 86.

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana. - Cap. 7293 -

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana in concessione, all'epoca dell'approvazione della legge, alla Società Tramvie Provinciali di Napoli. Alla predetta Società concessionaria è subentrato, nella gestione della linea ferroviaria, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli. A seguito del decreto del Ministero dei Trasporti n° 877 del 13.5.86, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli è stato dichiarato decaduto dalla concessione ferroviaria ed il servizio ferroviario è stato assunto direttamente dal Ministero dei Trasporti per svolgerlo tramite un Commissario Governativo.

Al 31.12.1993 risulta impegnato l'intero importo di lire 63 miliardi stanziato dalla legge 86/76 e risultano effettuati pagamenti per lire 27 miliardi circa.

LEGGE 10 APRILE 1981, N° 151.

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore. - Cap. 1660 -

Come è noto, la legge-quadro 10 aprile 1981, n° 151, per i pubblici esercizi di trasporto locali non di competenza statale ha istituito due fondi: uno per il ripiano delle perdite di gestione del settore delle spese correnti, l'altro per l'acquisto di materiale rotabile e per lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

Al ripiano delle perdite di gestione nel settore pubblici servizi di trasporto locali non di competenza regionale si provvede con gli stanziamenti che affluiscono annualmente sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - istituito ai sensi dell'art. 9 della citata legge n° 151/81. Le somme stanziolate dalle leggi di bilancio annuale e dalle varie leggi finanziarie sono le seguenti:

Capitolo 1660 - Bilancio Trasporti -

Esercizio finanziario 1982	2.922	miliardi di lire		
" " 1983	2.979,7	"	"	"
" " 1984	3.446	"	"	"
" " 1985	4.049	"	"	"
" " 1986	4.292	"	"	"
" " 1987	4.464	"	"	"
" " 1988	4.643	"	"	"
" " 1989	3.623	"	"	"
" " 1990	4.201	"	"	"
" " 1991	4.411	"	"	"
" " 1992	4.764	"	"	"
" " 1993	4.764	"	"	"

La Direzione Generale della M.C.T.C. ha provveduto, di volta in volta, a trasferire alle Regioni destinatarie degli interventi dello Stato, tutte le somme disponibili in bilancio.

Con legge 23.12.92, n° 500 (legge finanziaria 1993) il F.N.T. è conferito nel Fondo Comune regionale a decorrere dall'anno 1993, per cui l'erogazione dei contributi è ora a carico del Ministero del Tesoro.

E' da evidenziare che l'applicazione della legge 10 aprile 1981, n° 151, non consente di perseguire pienamente l'obiettivo del ripiano dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto perchè detto ripiano, che deve realizzarsi nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Parlamento, è subordinato al recupero della produttività aziendale, alle manovre di natura tariffaria e al tasso reale di inflazione che rappresentano condizioni al cui soddisfacimento concorrono, in via prevalente, le scelte di politica economica sul piano nazionale, nel settore dei trasporti.

Per il 1991, la legge finanziaria ha determinato il fondo in 4.411 miliardi di lire, mentre il decreto legge n.415/90, in materia di finanza regionale, convertito in legge n.38/90, ha escluso dalla ripartizione del fondo le regioni a statuto speciale. Tali regioni devono provvedere, pertanto, al finanziamento delle loro aziende di trasporto con oneri a carico dei propri bilanci.

Il problema della copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale per gli anni 1987-1990 è stato affrontato sul piano normativo con la legge 22/12/1990, n° 403 che prevede, all'art. 2, l'accensione di mutui decennali da parte degli enti locali per la copertura dei disavanzi di esercizio 1987-90 delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta con imputazione a carico dei bilanci degli enti locali stessi degli oneri di ammortamento dei suddetti mutui.

L'art. 2bis della predetta legge 403/90 autorizza le regioni a contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione relativi agli anni 1987-90 che non hanno trovato copertura con i contributi della legge 151/81, con imputazione a carico dei bilanci delle regioni degli oneri di ammortamento dei mutui.

Con la legge 17.2.93, n° 3 gli enti locali e le regioni sono state autorizzate a contrarre mutui per il ripiano dei disavanzi del trasporto locale anche per l'anno 1991. Anche detti oneri restano a carico dei citati enti.

La legge 22.12.92, n° 500 (legge finanziaria 1993), all'art. 3 ha disposto la confluenza del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, di cui alla legge 10.4.81, n° 151 - stabilito in lire 4.764 miliardi per l'anno 1993 - nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16.5.70, n° 281.

Con decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n° 969 del 24.4.93 sono stati determinati i nuovi criteri e modalità di riparto, tra le regioni a statuto ordinario, del fondo di cui trattasi in attuazione del citato art. 3. Le relative erogazioni alle regioni non sono più effettuate da questo Ministero ma dal Tesoro nell'ambito del fondo comune regionale.

Anche per il corrente anno 1994 la legge 24.12.93, n° 538 (finanziaria 1994), all'art. 4 ha confermato la confluenza del fondo nazionale trasporti nel fondo comune. Con decreto interministeriale Trasporti-Tesoro 20.4.94, n° 713, previo il prescritto parere della conferenza Stato-Regioni, sono stati fissati criteri e modalità uguali a quelli dell'anno precedente.

Fondo per gli investimenti - Legge 151/81 -

Il secondo fondo, relativo agli investimenti ed istituito ai sensi dell'art. 11 della detta legge n° 151/81, ha avuto inizialmente una dotazione di competenza di 2.000 miliardi distribuiti, nel quadriennio 1981-1984, in ragione di 550 miliardi per ciascuno dei primi due anni e di 450 miliardi per gli ultimi due anni.

L'art. 34 della legge finanziaria 1986, n° 41, ha previsto il rifinanziamento del fondo di investimenti per ulteriori 1.500 miliardi, le cui quote annuali sono state così rideterminate:

Anno 1982:	550	miliardi	di	lire
" 1983:	550	"	"	"
" 1984:	450	"	"	"
" 1985:	450	"	"	"
" 1986:	300	"	"	"
" 1987:	600	"	"	"
" 1988:	600	"	"	"

Con il decreto 3.10.1985, pubblicato sulla G.U. n° 269 del 15.11.85, si è provveduto, di concerto con il Tesoro, ad approvare per il triennio 85-87 l'aliquota minima dei costi d'esercizio da coprire con i ricavi da traffico dei pubblici esercizi di trasporto locali.

Con la legge finanziaria 1987 il fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n° 151 è stato ulteriormente finanziato (art. 8 legge 22.12.1986, n° 910) per 1.000 miliardi di lire.

Con le leggi finanziarie 1989 e 1990 le quote annuali del fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n° 151 sono così rideterminate:

Anno 1982:	550	miliardi	di	lire
" 1983:	550	"	"	"
" 1984:	450	"	"	"
" 1985:	450	"	"	"
" 1986:	300	"	"	"
" 1987:	700	"	"	"
" 1988:	700	"	"	"
" 1989:	400	"	"	"
" 1990:	330	"	"	"

L'art. 18 ter della legge 12.7.91, n° 202 ha previsto espressamente, a decorrere dall'anno 1991, la possibilità per le regioni di contrarre mutui per lire 100 miliardi per l'anno 1991 e lire 175 miliardi per l'anno 1992 le cui procedure sono state fissate con D.M. Tesoro del 24.2.1992 e con successivo D.M. Tesoro 20.6.1992.

Tali mutui non sono stati ancora attivati in conseguenza del blocco introdotto e poi confermato dalla legge 23.12.92, n° 498.

Onde sopperire alle gravi situazioni venutesi a creare nel settore, con decreto-legge 5.10.93, n° 399, e 4.12.93, n° 498, sono stati trasformati in contributo straordinario di complessivi 450 miliardi di lire i limiti di impegno non utilizzati nel triennio 1991-1993.

Con decreti 20.11.93, n° 2773 e 25.1.94, n° 140, si è provveduto ad effettuare le rispettive erogazioni nei confronti delle regioni a statuto ordinario sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N° 219 (ART. 4).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.3.1981, n° 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e del febbraio '81. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti (cap. 7297).

La legge n° 219 del 14.5.1981 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Per la parte di competenza di questa Amministrazione il costo degli interventi fu valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa £ 14.800 milioni.

Peraltro, a seguito di accertamenti più approfonditi, in particolare per quanto si riferisce ai dissesti subiti da talune gallerie ferroviarie, la valutazione aggiornata del complesso dei lavori ammontava a £ 48.270 milioni.

Gli stanziamenti accordati per gli interventi previsti dalla citata legge n° 219/81 sono stati di 6000 milioni per l'anno 1981; 20.765 milioni per l'anno 1983 e 18.000 milioni per l'anno 1984, per un importo complessivo di 44.765 milioni di lire a tutto il 1984.

Nel corso d'esecuzione dei progetti già finanziati sono state evidenziate necessità d'intervento, relative ad accertati aggravamenti delle condizioni di dissesto, per circa 42.000 milioni di lire.

Ai fini di assicurare il completamento degli interventi di ricostruzione, è stato interessato il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno per il rifinanziamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, della legge 22.12.1986, n° 910, dei progetti di ricostruzione non finanziati precedentemente.

Con delibera dell'8.4.1987 il CIPE ha accordato l'ulteriore somma di 40.600 milioni di lire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui alla citata legge numero 219/81.

Detti finanziamenti, per un totale di 85.800 milioni di lire, sono stati utilizzati totalmente. I pagamenti effettuati a tutto il 1992 ammontano a 59.500 milioni di lire.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N° 526.

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Con legge 7 agosto 1982, n.526 è stato istituito il Fondo Investimenti Occupazione (FIO) finalizzato alla realizzazione di specifici progetti d'investimento collegati a precisi obiettivi di politica economica.

La procedura di finanziamento prevedeva l'approvazione, da parte del CIPE, dei singoli progetti ed il conseguente assenso del finanziamento a carico del bilancio statale in concorso con i finanziamenti accordati dalla BEI.

Il quadro complessivo dei fondi, affluiti su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti D.G. M.C.T.C., a valere sui fondi FIO e BEI, espone i seguenti dati contabili:

Finanziamenti complessivi (FIO/82-83-84-85)(in milioni di lire)		Pagamenti effettuati al 31.12.1993
Cap.7298	61.000	59.173
" 7299	78.000	78.152
" 7300	38.500	28.284
" 7301	48.891	47.000
" 7302	258.930	255.832
" 7303	82.500	63.989
	-----	-----
Per gli importi complessivi:	567.821	532.430

Con delibera CIPE del 12.5.88 (FIO 86), a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, sono state deliberate somme per E 207.586 milioni per la ferrovia Milano-Malpensa (progetto n° 300 - collegamento ferroviario Saronno-Malpensa) e E 55.678 per la ferrovia Circumetnea (progetto n° 301 - potenziamento e trasformazione del tratto urbano della ferrovia Circumetnea nella città di Catania).

La delibera CIPE 19.12.89 (FIO 89), sempre a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, ha assegnato somme per E 63.656 per le ferrovie Nord-Milano (progetto n° 186 - soppressione passaggi a livello); con nota n° 284 del 30.1.91 la Direzione Generale M.C.T.C. ha proposto al Ministero del Bilancio - che ha accettato - di far gravare gli oneri relativi a detto progetto sui fondi della legge 385/90 anzichè su quelli della legge 910/86.

COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI (CAP.7277)

Per il completamento della linea metropolitana di Napoli sono stati accordati finanziamenti per complessivi 1.125.000 milioni di lire, rimodulati nel corso degli anni ed inseriti nelle apposite tabelle allegate alle singole leggi finanziarie.

Le autorizzazioni di spesa sono state cadenzate nel modo seguente:

a tutto il 1989:	415.000	milioni di lire:		
per l'anno 1990:	275.000	"	"	"
per l'anno 1991	250.000	"	"	"(comprendente il rifinanziamento di 150.000 milioni di lire previsto in Tabella D)
per l'anno 1992	150.000	"	"	"(rifinanziamento disposto con legge finanziaria 1992, n° 415/91, per E 150 miliardi)
per l'anno 1993	35.000	"	"	"(rimodulazione disposta dalla legge finanziaria 1992, n°415/91, Tabella F)

I pagamenti effettuati, a tutto il 30.04.1994, ammontano a 724.105 milioni di lire.

LEGGE 4/8/1990, N° 240.

Interporti e intermodalità - Capp. 7308 e 7309 -

La legge 4 agosto 1990, n° 240 di sostegno all'interportualità ed all'intermodalismo dei trasporti costituisce un evento di grande rilievo infrastrutturale perchè capace di incidere significativamente, in termini di rete sull'offerta complessiva del nostro Paese. Essa, peraltro, non assicura totalmente le necessità, dovendosi tener conto del numero e dell'entità delle operazioni infrastrutturali occorrenti, sia pure nel contesto di una rigorosa programmazione ispirata a criteri di selettività.

INTERPORTI (Cap. 7308)

Con legge 4.8.1990, n° 240, al capo I, in materia di interporti sono state dettate diverse disposizioni: in primo luogo è stata prevista la creazione di un piano quinquennale ove sono indicati, sulla base del Piano Generale Trasporti, gli interporti di 1° e 2° livello di rilevanza nazionale, piano da

predisporsi da parte del Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 L. 15.6.84, n° 245, su proposta congiunta del Ministro dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate e da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, quale presidente del predetto Comitato.

Per quanto riguarda l'ammissione alle provvidenze, la legge prevede procedure differenziate tra gli interporti di primo livello, individuati dall'art. 9 della legge medesima, e di secondo livello.

Per gli interporti di primo livello, per buona parte già realizzati, essendo in tutti i casi definiti i soggetti gestori, l'ammissione alle provvidenze è prevista previa stipula di convenzione, con decreto interministeriale Trasporti-Lavori Pubblici. Per gli interporti di secondo livello la legge prevede, invece, che la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture interportuali siano affidate in concessione.

In materia finanziaria la legge autorizza la contrazione di mutui di importo definito per ognuno degli anni dal 1989 al 1993 per un volume complessivo di lire 700 miliardi.

E' prevista l'erogazione di un contributo pari al 5% semestrale, per la durata di 15 anni, della spesa per investimenti autorizzata per gli anni 1989-1993, con l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato.

Va sottolineato come con l'art. 5 del D.L. 30.5.94, n° 326, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ha disposto alcune norme modificative di quanto inizialmente previsto con L.240/90. In particolare, è stata abolita la distinzione fra I e II livello ed è stato soppresso l'istituto della concessione previsto dall'art. 3 della L. 240/90.

Inoltre, è stato previsto che il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica provvedano all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge 240/90 delle nuove disposizioni impartite.

Nell'ambito del programma di contributi destinati alla realizzazione e/o potenziamento di detti interporti di cui al Capo I della legge 240/90, è stata data attuazione all'art. 9 della legge stessa relativamente agli interporti di ex I livello. Per questi è stato autorizzato, con D.M. Trasporti 368(50)240/I del 2.4.92, un volume di investimenti pari a 482 miliardi di lire, a fronte del volume di investimenti globalmente autorizzato dalla legge pari a 700 miliardi.

I suddetti 482 miliardi sono stati ripartiti fra gli interporti di seguito elencati:

- Interporto di Bologna	£ 58 miliardi
- Interporto di Padova	£ 61 "
- Interporto di Verona	£ 62 "
- Interporto di Orbassano	£ 54 "
- Interporto di Rivalta Scrivia	£ 40 "
- Interporto di Segrate Lacchiarella	£ 65 "
- Interporto di Marcianise Nola	£ 60 "
- Interporto di Parma	£ 33 "
- Interporto di Livorno	£ 49 "

A seguito delle convenzioni stipulate in data 16.4.92 tra il Ministero dei Trasporti e soggetti gestori degli interporti, approvate con decreti ministeriali Trasporti-Lavori Pubblici e della avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti dei suddetti decreti, è stato dato avvio al programma esecutivo, attualmente in corso.

Con DD.MM. dal n° 1790 al 1798 del 10.10.92, regolarmente registrati alla Corte dei Conti, si è provveduto ad impegnare sul capitolo 7308, a partire dall'anno finanziario 1992 e fino al 2007, le 30 rate di contributo semestrale spettanti alle società titolari degli interporti ex 1° livello.

A tutto il 1993 sono state costituite in deposito, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, su appositi c/c infruttiferi, le somme relative alle prime 3 rate semestrali di contributo ammontanti a lire 24,1 miliardi ciascuna (complessive lire 72,3 miliardi) nei limiti, cioè, del 5% semestrale a fronte dell'investimento autorizzato.

Per il corrente anno e per quelli successivi si provvederà alla predetta costituzione in deposito nonché allo svincolo delle semestralità a fronte della prevista documentazione tecnico-amministrativa.

Per quanto riguarda i rimanenti interporti, sono in corso di predisposizione gli atti previsti dal citato D.L. 326/94 ed è prevedibile a breve un avvio delle procedure anche per questi interporti subordinatamente alla conversione in legge del D.L. 326/94 medesimo.

INTERMODALITA' - Capitolo 7309 -

Il Capo II della legge 4.8.1990, n° 240 prevede, nel quinquennio 1989-1993, contributi straordinari di diverso tipo da concedere ad imprese o cooperative di autotrasporto di cose per conto di terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada - rotaia.

I contributi previsti dagli artt. 12, 1° comma, e 13, 1° comma, sono pari al 20% o 40% della spesa sostenuta nel predetto quinquennio per l'acquisto o la locazione di nuove unità di carico idonee al trasporto intermodale da parte di imprese che posseggano i requisiti di cui all'art. 11, 2° comma, lettere a) e b) della medesima legge.

Di tipo diverso sono invece i contributi di cui all'art. 12, 2° comma, che prevede la corresponsione in tre rate (1990 - 1991 - 1992) di un contributo pari al 10% dei corrispettivi già pagati dalle imprese per trasporti effettuati nel quinquennio 1985-1989 sotto condizione di un potenziamento o rinnovo del parco di unità di carico, posseduto alla data di presentazione della domanda, non inferiore al 20%.

Per le suesposte finalità, l'art. 17 della legge ha autorizzato spese nel limite complessivo di lire 155 miliardi così ripartiti:

1989: £ 12,5 miliardi
1990: £ 35 "
1991: £ 5 "
1992: £ 52,5 "
1993: £ 50 "

Tuttavia la legge finanziaria 1993 ha modificato lo stanziamento relativo a tale ultimo anno, riducendolo di 20 miliardi, riportati per il 1994.

Nel premettere che il disposto del Capo II della legge 240/90 crea non poche difficoltà di interpretazione, aggravate dalla normativa di attuazione che impone la presentazione di una notevole mole di documentazione con connessi problemi di coordinamento con certificazioni e normative straniere, si fa presente che questa Amministrazione nel 1993 ha provveduto ad esaminare tutte le istanze di contributo di cui all'art. 12, 2° comma, della legge in parola.

A seguito delle predette istruttorie sono stati così predisposti:

- sette decreti di concessione e pagamento delle rate 1990 e 1991;
- sei decreti di pagamento delle rate 1992;
- due note di reiezione.

La scissione della erogazione del contributo di cui all'art. 12, 2° comma, nelle rate 90-91 e rate 1992 si è resa necessaria a seguito del divieto di assumere impegni di spesa a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1993, sancito dal D.L. 155/93, il che ha comportato la conseguente richiesta di deroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha concesso la relativa autorizzazione solo il 10 novembre 1993.

Ciò stante l'attuazione della normativa relativa all'art. 12, 2° comma, può dirsi completata, ad eccezione dell'erogazione relativa a due consorzi per i quali si è ancora in attesa della relativa certificazione antimafia.

Per ciò che attiene, invece, alle istruttorie relative alle istanze presentate ai sensi dell'art. 12, 1° comma, nonché 13, 1° comma, della legge in parola per le spese sostenute negli anni 1989-90-91-92 in un primo tempo si è provveduto all'esame delle sole pratiche prodotte da imprese che non avevano presentato istanza di contributo anche ai sensi del 2° comma dell'articolo medesimo e ciò sia per evitare la duplicazione di documentazione erronea e sia perchè l'articolo stesso vieta la corresponsione dei contributi previsti dal 1° comma per le unità di carico acquisite in attuazione del programma di rinnovo o potenziamento e, successivamente, alla definizione di queste ultime istanze, alle istruttorie relative alle rimanenti imprese.

Ciò premesso in relazione alle suddette istanze, questa Amministrazione ha provveduto ad emanare:

- 3 decreti di concessione e pagamento dei contributi di cui all'art. 12, 1° comma, per l'anno 1989;

- 2 decreti di concessione e pagamento dei contributi di cui all'art. 12, 1° comma, per l'anno 1990;
- 1 decreto di concessione e pagamento del contributo di cui all'art. 13, 1° comma, per l'anno 1990;
- 10 note di reelezione.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel 1993, in relazione allo stanziamento previsto per gli anni 1989-1990, sono stati erogati contributi per £ 276.620.000 ai sensi dell'art. 12, 1° comma, e £ 137.366.472 ai sensi dell'art. 13, 1° comma, nonché £ 3.180.467.441 ai sensi dell'art. 12, 2° comma, rata 1990; in relazione allo stanziamento previsto per il 1991 sono stati erogati contributi per £ 664.036.377 ai sensi dell'art. 12, 2° comma, rata 1991; ed infine, in relazione allo stanziamento previsto per il 1992 sono stati concessi, ai sensi del medesimo art. 12, 2° comma, contributi per £ 6.513.282.755 quale rateo per il relativo anno.

Al termine dell'esercizio finanziario 1993 si è provveduto a predisporre un decreto di impegno di lire 6.855.785.166 onde evitare che il residuo dello stanziamento per l'anno 1992, pari a lire 52,5 miliardi, necessario per la concessione dei contributi di cui all'art. 12, 1° e 2° comma, andasse in economia, secondo il disposto dell'art. 6, punto 5, della legge 155/89.

Si fa infine presente che nei primi mesi del 1994 si è provveduto ad emanare un decreto di pagamento della rata 1992 relativa al contributo di cui all'art. 12, 2° comma, per un importo pari a £ 459.099.202, nonché un decreto di concessione e pagamento del contributo di cui sopra per un importo di lire 2.060.676.450 così ripartito: £ 779.715.414 quale rata 1990, £ 111.387.916 quale rata 1991 e £ 1.169.573.120 quale rata 1992.

Sempre nei primi mesi del corrente anno sono stati inoltre emanati: 1 decreto di concessione e pagamento dei contributi di cui all'art. 12, 1° comma, per l'anno 1989, per un importo di lire 51.200.000, due decreti di concessione e pagamento del medesimo contributo di cui sopra per l'anno 1990, per un importo complessivo di lire 278.597.692, ed un decreto di concessione e pagamento dei contributi di cui all'art. 13, 1° comma, per un importo di lire 51.697.492.

LEGGE 380/90 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (Cap. 7211)

Riguarda gli interventi mirati alla costruzione del sistema idroviario padano-veneto e prevede, nel triennio 1990-92 uno stanziamento di 110 miliardi di lire. Trattasi di un intervento strategico che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un'area con forte movimentazione (il 67% del volume di trasporto merci si concreta nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), un sistema idroviario parzialmente alternativo. Tale operazione mira,

infatti, a traslare una quota del traffico, oggi gravitante integralmente su strada, nell'idrovia.

Senza dubbio, soprattutto nella fase iniziale, non si tratterà di forti volumi di traffico; ma anche minime quantità contribuiranno a diminuire il livello di saturazione e di congestione oggi presente nell'ambito territoriale in esame.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge 380/90 è stata data parziale attuazione all'articolo 6 della legge stessa, assegnando E 110 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed al Ministero dei Lavori Pubblici da destinarsi ad interventi urgenti relativi al fiume Po e ad altre vie navigabili facenti parte del sistema idroviario padano-veneto.

E' stato altresì perfezionato il provvedimento di approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto ed il relativo piano pluriennale di attuazione previsto dall'art. 2 della citata legge 380/90 sul quale, con delibera 31.3.92, si è espresso favorevolmente il CIPET.

Va segnalato che il suddetto piano prevede ai fini della completa realizzazione del sistema idroviario padano-veneto un programma di interventi pari a E 4.900 miliardi.

Con legge finanziaria 1994 è stata prevista l'ulteriore quota di finanziamento di lire 20 miliardi sul capitolo 7211 che sembra opportuno destinare alla redazione delle progettazioni necessarie al fine di poter procedere alla fase realizzativa con le indispensabili garanzie di fattibilità tecnica ed economica degli interventi.

Per dare corso all'attuazione del programma di interventi di cui sopra occorre inoltre prevedere ulteriori quote di finanziamento che, anche se in misura ridotta, consentano un avvio degli interventi limitati a quelli di prima funzionalità del sistema.

LEGGE 15/12/1990, N° 385.

Sistemi integrati di trasporto - Capp. 7212 e 7310 -

La legge 385 del 15.12.1990 ha dettato disposizioni nei diversi settori in cui si articola la materia dei trasporti, con obiettivi e finalità che possono essere ricondotte a diverse aree di spesa.

All'articolo 8 della stessa legge sono dettate le disposizioni che interessano l'area che raggruppa gli interventi dello Stato per l'attuazione di sistemi integrati di trasporto, che possono così riassumersi:

- Vengono semplificate le procedure per l'approvazione di progetti di opere (sia reti ferroviarie che impianti aeroportuali), con la convocazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per delega del Ministro dei Trasporti, di una conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali o dei soggetti comunque tenuti ad adottare atti di concerto o intesa, o a rilasciare pareri, nulla osta, concessioni, approvazioni, per la valutazione di progetti esecutivi; l'espressione di un parere sugli stessi, nel rispetto dei vincoli esistenti (ambientali, storici, territoriali, ecc.). L'approvazione all'unanimità della conferenza sostituisce tutti gli atti di intesa, concerto, pareri, nulla osta, ecc., previsti da leggi statali o regionali. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, potrà essere promossa la conclusione di un accordo di programma tra l'Amministrazione e gli enti territoriali interessati.
- Le ferrovie in concessione ed in gestione governativa sono autorizzate ad accendere mutui garantiti dallo Stato aventi le seguenti finalità:
 - 1) ammodernamento e realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti e la rete ferroviaria esistente;
 - 2) realizzazione di reti su guida vincolata integrate con linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani;
 - 3) interventi per innovazioni tecnologiche finalizzate ad incentivare la riduzione di personale.

Il Ministro dei Trasporti può concedere contributi pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.

Il programma di interventi in questione prevede un volume di investimenti globale a fronte della spesa autorizzata, per mutui garantiti, per 25 miliardi di lire per ogni anno finanziario 1990-91-92.

Successivamente la legge 26.2.1992, n° 211, all'art. 10, ha inserito, fra i soggetti beneficiari del finanziamento, anche quelli previsti dal citato articolo 8 della legge 385/90.

Attualmente la disponibilità in bilancio è pari a lire 50 miliardi.

Stante, quindi, la sostanziale corrispondenza tra interventi di cui all'art. 8 della legge 385/90 e quelli di cui alla legge 211/92, potrebbe essere prevista l'utilizzazione dei suddetti fondi per la copertura delle spese di progettazione degli interventi da finanziarsi ai sensi dell'art. 10 della legge 211/92.

LEGGE 211/92 - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (CAPITOLI 7279 E 7311)

La legge è tesa ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali.

La legge prevede l'istituzione di due fondi: uno relativo all'art. 9, con possibilità di contributi da parte dello Stato, ed uno all'articolo 10, con possibilità di finanziamento dello Stato.

Possono essere ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 le città metropolitane nonché i comuni individuati su proposta delle regioni interessate sulla base della presentazione di programmi di intervento relativi alla realizzazione dei sistemi di cui sopra.

Per la realizzazione dei suddetti interventi possono essere corrisposti contributi in misura non superiore al 10% dell'investimento, per la durata massima di trent'anni in relazione ad operazioni di mutuo contratto. A tal fine è prevista l'attivazione di limiti di impegno trentennali di lire 225 miliardi.

Per quanto attiene l'art. 10 possono essere ammessi ai benefici della legge gli enti indicati dall'articolo 8 della legge 385/90, ossia l'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa che possono accendere mutui per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati, nonché per la realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale. Per le finalità di cui sopra la legge autorizza limiti di impegno decennali di lire 350 miliardi.

Con deliberazione del 31.3.92 il CIPET ha emanato alcune direttive relative al programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 211/92. In particolare, è stata prevista la gestione coordinata delle risorse rese disponibili, anche con altre leggi, ed è stato quantificato l'ammontare complessivo degli investimenti attivabili in 5.650 miliardi di lire. Sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande ed è stato fissato un quadro delle esigenze da considerarsi prioritarie nelle aree metropolitane.

Entro il 20.5.92 sono state presentate le domande di contributo sugli artt. 9 e 10 della legge e la relativa documentazione. Entro il 30.6.92 sono stati presentati gli approfondimenti ed integrazione da parte dei soggetti richiedenti sull'art. 9 di cui alla successiva delibera CIPET del 18.5.92.

Entro il 30.6.92 sono stati presentati gli approfondimenti ed integrazione da parte dei soggetti richiedenti sull'art. 9 di cui alla successiva delibera CIPET del 18.5.92.

Ai fini dell'attuazione degli interventi, con decreto 468.T del 25.6.92 è stata nominata la Commissione di vigilanza prevista dall'art. 6 della legge cui compete l'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori.

Va segnalato che con la legge 23.12.92, n° 498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica, è stata sospesa a tutto il 1993 la facoltà di contrarre mutui con il contributo dello Stato prevista dalla legge 211/92. Con leggi 538/93 e 539/93, concernenti rispettivamente disposizioni per la formazione del bilanci annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) e l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1994, sono state confermate le originarie autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 9 e 10 della legge 211/92 con rimodulazione delle relative quote a decorrere dagli anni 1994 e 1995.

Con decreto interministeriale n° 1503 del 22.12.93 Trasporti-Aree Urbane è stata richiesta la documentazione integrativa delle proposte presentate dai soggetti proponenti.

I termini di presentazione della documentazione integrativa richiesta sono scaduti in data 2.5.94 ed è attualmente in corso l'esame della documentazione presentata in modo da far pervenire al CIPE per l'approvazione una proposta del piano di riparto delle risorse elaborata di concerto con il Ministro per i problemi delle Aree Urbane.

Una volta approvati i programmi di intervento ammessi a finanziamento occorrerà procedere all'esame della relativa progettazione esecutiva ai fini degli adempimenti approvativi previsti dalla legge 1042/69 e dal D.P.R. 753/80.

LEGGE 5.2.92, N° 68

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (cap. 7294)

La legge 5 febbraio 1992, n° 68 ha previsto benefici per coloro che provvedono ad associarsi in cooperative e consorzi per effettuare investimenti in attrezzature per la meccanizzazione e la movimentazione delle merci, nonché il prepensionamento per l'artigiano trasportatore senza dipendenti.

La legge in questione, ai fini del raggiungimento delle finalità elencate all'art. 1 della legge, prevede per il triennio 1992-1994 una serie di benefici quali:

- incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli per le imprese risultanti da fusione o da associazione in cooperative o consorzi (artt. 3 e 4);

- agevolazioni per le imprese strutturate (art. 6);
- fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che sottopongono il personale a corsi di formazione professionale o che assumono alle proprie dipendenze autotrasportatori monoveicolari (artt. 8 e 10);
- incentivi per la cessazione dell'attività di autotrasportatore (art. 9).

Tali benefici vengono erogati in varie forme, quali concessione di mutui a totale carico dello Stato, forfettizzazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, fiscalizzazione di oneri sociali, liquidazione per importi varianti tra i 100 ed i 52 milioni di lire, nonché il proseguimento d'ufficio dei contributi previdenziali.

Con decreto del Ministro dei Trasporti 29.10.92 sono state impartite le disposizioni concernenti i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande da parte delle imprese interessate con riferimento all'anno 1992.

In relazione al numero delle domande pervenute ed al corrispondente fabbisogno finanziario, tenuta anche presente la rimodulazione degli stanziamenti di cui alla legge 23.12.92, n° 501 (legge finanziaria 1993), è stato predisposto il decreto di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 68/92 con il quale l'intero stanziamento di lire 30 miliardi sul capitolo di spesa 7294, per l'anno finanziario 1992, è stato destinato all'accoglimento delle istanze presentate per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 9 della citata legge.

Completata l'istruttoria delle 876 istanze pervenute, ai sensi del succitato art. 9, si è giunti alla predisposizione ed emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti n° 3768 del 18.11.93 (previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c, della legge in esame) contenente la graduatoria dei relativi beneficiari.

A seguito dell'emanazione di tale decreto si è provveduto a predisporre e ad inviare ai 313 beneficiari i relativi provvedimenti di autorizzazione a cessare l'attività di autotrasportatore, nonché, ai 563 esclusi, i provvedimenti di reiezione; è stato, altresì, emanato il decreto n° 3966 del 29.12.93, d'impegno dei 30 miliardi di cui sopra.

Nel corso dei primi mesi del 1994 (gennaio-giugno) sono state perfezionate le procedure di erogazione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge in relazione a 201 imprese per un ammontare complessivo di lire 14.820.000.000 oltre ai contributi INPS che verranno versati periodicamente a favore dei singoli imprenditori fino al compimento del 65° anno di età.

RELAZIONE SULL'AGGIORNAMENTO DEI
DATI CONTABILI RELATIVI AL CAPITOLO 7601

L'Accordo di Programma di cui al DPCM del 26 gennaio 1990 è finalizzato alla "realizzazione di nuovi approdi e di infrastrutture di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo Stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi".

A decorrere dal 1 gennaio 1992, per effetto della legge n. 416 del 31.12.91, la Direzione Generale Programmazione Organizzazione Coordinamento del Ministero dei Trasporti ha assunto la competenza in ordine alla spesa relativa all'Accordo di programma.

Più specificatamente all'art. 3 del citato Accordo di Programma sono individuati una serie di interventi che riguardano sia misure di riorganizzazione per la razionalizzazione dei servizi nell'area dello Stretto di Messina sia il potenziamento delle infrastrutture portuali, viarie ed aeroportuali dei Comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S.Giovanni.

La citata legge n. 416/91, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e del bilancio pluriennale per il triennio 1992-94, ha istituito il capitolo 7601, (Rubrica 4 categoria XII - Trasferimenti) sul quale sono affluiti i finanziamenti residui del soppresso capitolo 7210 (Rubrica 2, categoria X) già appartenenti alla Direzione Generale M.C.T.C..

Le autorizzazioni di spesa sul capitolo 7601 ammontano complessivamente a 227 miliardi.

Tale autorizzazione di spesa è scaturita dalle successive modifiche definite dalle leggi di seguito riportate.

Il decreto legge del 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989 n. 160, ha autorizzato il Ministro dei trasporti a promuovere, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, un Accordo di programma tra i Comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'ex Ente F.S.

Successivamente il DPCM del 26 gennaio 1990 ha approvato l'Accordo di programma, stipulato tra i soggetti di cui sopra in data 19 dicembre 1989.

La legge n. 67 del 11 marzo 1988 (legge finanziaria 1988), ha autorizzato, per la realizzazione dell'Accordo di programma la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

Tali autorizzazioni sono state iscritte sul capitolo 7210 (Rubrica 2 - Motorizzazione civile e trasporti in concessione).

Il decreto legge n. 166 dell'8 maggio 1989, convertito dalla legge n. 246 del 5 luglio 1989, "interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria", disponeva una riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 per il 1989 di 50 miliardi.

La legge n. 405 del 29 dicembre 1990 (finanziaria 1991) trasferiva 23 miliardi dal capitolo 7210 del Ministero dei trasporti al capitolo 7803 del Ministero della marina mercantile destinandoli alla realizzazione di un sistema Vessel Traffic Service (VTS) per la sicurezza e l'assistenza al traffico marittimo sullo Stretto di Messina, intervento previsto dall'art. 3 dell'Accordo di programma.

A tutto il 31.12.1993 sono state impegnate sul capitolo 7601 lire 213.910.407.460 e sono andate in economia lire 16.089.592.540.

Ciò in quanto l'importo di lire 3.089.592.540, residuo di stanziamento del 1990, non è stato impegnato entro il 31.12.1991 e l'importo di lire 13.000.000.000, residuo di stanziamento del 1991, non è stato impegnato entro il 31.12.1992.

La Direzione Generale P.O.C. ha richiesto di reinscrivere in bilancio, in competenza, per l'esercizio finanziario 1995 la somma di lire 3.000.000.000 allo scopo di effettuare gli studi di fattibilità per nuovi insediamenti portuali a Messina e Villa s. Giovanni e per l'assetto dei collegamenti urbani con il porto a Reggio Calabria, previsti dall'articolo 3 dell'Accordo di programma.

A tutto il 31.12.1993 sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a lire 10.902.152.383, di cui lire 5.000.000.000 residue del 1988, lire 3.952.152.383 residue del 1990 e lire 1.950.000.000 del 1991.

La legge 539/93, bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1994, ha autorizzato come cassa lire 178.277.209.000.

Nel corso dei primi mesi dell'anno finanziario 1994, sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a lire 424.481.086.

In considerazione dei tempi lunghi che si manifestano per realizzare gli interventi previsti dall'art. 3 dell'Accordo di programma, la Direzione P.O.C. ha proposto di ridurre, in sede di assestamento, lo stanziamento di cassa per il 1994 da lire 178.277.209.000 a lire 78.277.209.000 in previsione degli effettivi pagamenti che potranno essere effettuati nel corrente anno finanziario.

L'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma ha risentito della complessa fase istituzionale attraversata dal nostro Paese che investe negativamente l'attività degli Enti locali così come in generale tutta la Pubblica Amministrazione.

Ciò ha determinato un forte rallentamento delle iniziative e dei processi decisionali, quando non addirittura il Commissariamento delle Giunte (o degli organi) locali a seguito di inchieste giudiziarie.

In aggiunta a quanto precedentemente richiamato nell'Accordo di programma si sono rilevati alcuni limiti nelle procedure di attuazione:

- il primo riguarda la mancanza di disposizioni sia nell'Accordo che nelle convenzioni di attuazione degli interventi che fanno obbligo ai soggetti di realizzare le opere nei tempi indicati dall'Accordo nell'art. 3. Ciò è dovuto al fatto che in assenza di progetti esecutivi delle opere al momento della stipula dell'Accordo è stato di fatto impossibile individuare il limite temporale di vigenza dell'Accordo stesso;
- il secondo si riferisce alle procedure di attuazione che lasciano sostanzialmente invariati gli attuali iter autorizzativi. Quindi, di fatto, l'Accordo di programma non è in grado di accelerare le procedure necessarie all'approvazione dei progetti non potendo giovare di strumenti quali la Conferenza dei servizi con ben definiti meccanismi di acquisizione dei necessari pareri entro tempi certi.

Lo stesso Comitato di Coordinamento di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma non consente di incidere nel processo autorizzativo in quanto esprime pareri non vincolanti.

Da tale situazione è derivato un allungamento nei tempi necessari ad acquisire i benestari per attuare gli interventi programmati, con la conseguenza di mandare in economia somme anche consistenti stanziare e non impegnate a causa della non tempestiva definizione del relativo iter progettuale di supporto.

La dove è stato possibile impegnare gli importi destinati al finanziamento delle opere (convenzioni Ministero dei trasporti e Comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni) a tutt'oggi sono state erogate le sole anticipazioni previste (5% dei relativi importi convenzionali).

Ciò sia a causa dei ritardi da parte dei Comuni nella elaborazione dei progetti esecutivi sia per la mancata acquisizione delle approvazioni sui progetti esecutivi laddove i Comuni li hanno predisposti.

LEGGE 22 AGOSTO 1985, N.449

Interventi di ampliamento e ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

La legge ha lo scopo di realizzare opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa da effettuarsi nel periodo 1984 - 1989.

La spesa complessiva, compresi oneri per revisioni prezzi, è di f.1.115 miliardi.

La legge prevede snellimenti procedurali quali l'esonero dei pareri preventivi per progetti e contratti fino a f.1.000 milioni, la sottoposizione di quelli di importo superiore ad uno speciale Comitato, nonché l'esercizio del controllo di legittimità in via successiva.

La realizzazione delle opere è affidata in concessione alle Società concessionarie delle gestioni aeroportuali le quali devono redigere anche i piani regolatori e i progetti.

Data l'insufficienza dei fondi stanziati, con la legge finanziaria 67/1988 si è provveduto al rifinanziamento dei lavori, con una maggiore autorizzazione di spesa di f.1.200 miliardi.

Il finanziamento complessivo di f. 2.315 miliardi è così ripartito:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	f.	1.319 MLD
- Aeroporto di Milano Malpensa	f.	936 MLD.
- Assistenza al volo AAAVTAG	f.	60,00 MLD.

Il 9% circa di detto stanziamento é destinato per convenzione alle società di gestione aeroportuale (SEA - SAR) a titolo di rimborso spese generali; rimangono disponibili per lavori, quindi:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	£.	1.200	MLD.
- Aeroporto di Milano Malpensa	£.	852	MLD.

A fronte dei suddetti finanziamenti, sono stati presentati alla approvazione della D.G.A.C. progetti esecutivi per l'importo complessivo di:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	£.	1.200	MLD.
- Aeroporto di Milano Malpensa	£.	852	MLD.

Di seguito vengono riportate, per singolo aeroporto le opere appaltate e il relativo ammontare, quelle in corso di appalto nonché le opere ultimate.

AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO

A) Progetti approvati con D.M. appaltati e in atto

1 Ampliamento e ristrutturazione dell'aerostazione nazionale e relative pertinenze (molo nazionale):

- Molo nazionale: importo dell'appalto £.60 MLD. elevato a seguito di perizia di variante a £.68,7; pagate £.69,06 MLD., comprensive della revisione prezzi.

- Opere di pertinenza: importo dell'appalto £.13,3 MLD elevato a seguito di perizia di variante a £.13,4 MLD di cui pagate £.13,3 MLD.

- Arredi: importo dell'appalto £.1,77 MLD. elevato a seguito di perizia di variante a £.1,88 MLD di cui pagate £.1,86 MLD

2 Ampliamento e adeguamento della rete elettrica M.T.
importo dell'appalto £.34,3 MLD. di cui pagate £.32,8 MLD

3 Ampliamento piazzale sosta aeromobili e riconfigurazione area SERAM est: importo dell'appalto f.8,5 elevato a seguito di perizia di variante a f.9,2 MLD., interamente pagate.

4 Ampliamento e ristrutturazione dell'aerostazione internazionale (molo internazionale):importo dell'appalto f.93 MLD. di cui pagate f. 35,9 MLD.

5 Piano di acquisizione aree di espansione aeroportuale lato sud est:importo f. 36 MLD. totalmente pagato

6 Viabilità di svincolo area tecnica est:importo dell'appalto f.3,4 MLD. di cui pagati f. 1,3 MLD.

7 Viabilità, gallerie e sottoservizi lotto fronte aerostazione:importo dell'appalto f.15,8 MLD. di cui pagate f. 11,5 MLD.

8 Viabilità,galleria e sottoservizi lotto ovest:importo dell'appalto f.14,5 MLD. di cui pagate f.5,8 MLD

9 Gallerie di servizi lotto sud-ovest: importo dell'appalto f.13,7 MLD di cui pagate f. 5 MLD.

10 Edificio per centrali tecnologiche importo dell'appalto f.9,5 MLD di cui pagate f. 5 MLD

11.Adeguamento impianti voli notte importo dell'appalto f.2,9 MLD e adeguamento sistemi telecomando e telecontrollo V.N. importo dell'appalto f.1,9 MLD.,di cui pagati f. 0,9 MLD.

12. Collettore ovest -importo dell'appalto f.2,4 MLD

13. Ampliamento idrovore pista 3 - importo dell'appalto f.6,1 MLD.

14. Collettore est: importo dell'appalto f. 5 MLD

B) Progetti approvati con D.M. di prossimo appalto;

Aerostazione Int.ampl.corpo centrale £.93,8 MLD
Viabilità fronte aerost.nazionale £.92,8 MLD.

AEROPORTO DI MILANO MALPENSA

A) Progetti approvati con D.M. appaltati e in atto:

1 - Aerostazione passeggeri 1^a fase - 1° lotto opere edili e movimento di terra: importo di appalto £.137,9 MLD. di cui pagati £.64,3 MLD.

2 Infrastrutture di volo piste e raccordi: importo di appalto £.27 MLD elevato, a seguito. di n.2 perizie di variante, approvate con D.M.a £. 29,1 MLD di cui pagate £.26,5 MLD. Importo di appalto della canaletta £.2,4 MLD di cui pagate £.2,32 MLD.

3 - Recinzione aeroportuale: importo di appalto £.1,8 MLD di cui pagate 0,98 MLD.

4 - Sistema fognario, idrico, potabile e antincendio: importo di appalto £.8,5 MLD di cui pagate £.2,2 MLD.

5 - Adeguamento dei sistemi luminosi di pista e di assistenza al volo: a) importo di appalto opere edili £.5,3 MLD. di cui pagati £.4,3 MLD. b) importo di appalto impianti elettrici £.9,9 MLD. di cui pagate 8,7 MLD.

B) Progetti approvati con D.M., di prossimo appalto:

1 Sistemazione ferroviaria	£.	60	MLD
2 Raccordo ferroviario	£.	33	MLD

FIO 1984

Ampliamento aerostazione aeroporto di Pisa

L'importo del finanziamento ammonta a f.20.765 milioni dei quali sono stati iscritti a bilancio f.18,81 MLD.

I lavori sono curati in regime di concessione dalla S.A.T., concessionaria della gestione dell'aeroporto di Pisa.

In relazione al programma dei lavori, era stata richiesta, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 1994, l'acquisizione dell'intera disponibilità prevista che, peraltro, non é stata assegnata.

FIO 1986

Aerostazione passeggeri aeroporto di Bologna - Borgo Panigale.

L'importo del finanziamento ammonta a f.27.383 mil., dei quali sono stati già iscritti a bilancio f.21.602 Mil.

I lavori sono curati dalla SAB, concessionaria della gestione dell'aeroporto di Bologna.

Essi sono stati già appaltati e hanno avuto inizio secondo le scadenze concordate con il Ministero del Bilancio.

In relazione al programma dei lavori, é stata richiesta, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 1994, la rimanente somma di f. 5.781.001.000.=.che, peraltro, non é stata assegnata

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139.

Interventi urgenti per l'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Con la legge, concernente la salvaguardia di Venezia, la società concessionaria SAVE é stata autorizzata a contrarre mutui, a decorrere dall'anno 1993 e dall'anno 1994, per la realizzazione delle opere di completamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Gli oneri di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui in questione, di durata quindicennale, sono a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, la citata legge prevede limiti di impegno di £.3.000 MIL. a decorrere dal 1993 e in aggiunta £.1.000 MIL. a decorrere dal 1994.

RELAZIONE

Oggetto: Attuazione leggi pluriennali di spesa. Adempimenti di cui al 3° e 4° comma art. 15 legge 5.8.1978 n. 468.

Questo Ministero usufruisce degli stanziamenti e delle assegnazioni di fondi disposti dalle leggi pluriennali di spesa elencate di seguito, in ordine cronologico:

- legge 1 del 9.1.1962: Norme per l'esercizio del credito navale, e successive modificazioni.
- legge 684 del 1974: Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.
- legge 234 del 1978: Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
- legge 63 del 1980: Modifiche ed integrazioni alla legge 25/5/1978 n. 234 riguardante il credito navale agevolato.
- legge 361 del 10.6.1982: Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
- legge 979 del 31.12.1982: Disposizioni per la difesa del mare.
- legge 848 del 11.12.1984: Provvidenze per l'industria armatoriale.
- legge 111 del 22.3.1985: Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.
- legge 295 del 12.6.1985: Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984/1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985/1988.
- legge 41 del 28.2.1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
- legge 910 del 22.12.1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).
- legge 67 del 11.3.1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

- legge 160 del 1988: Conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 21/3/1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- legge 543 del 30.12.1988: Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- legge 234 del 14.6.1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.
- legge 44 del 1991: Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio e la creazione di un'apposita banca dati.
- legge 431 del 31.12.1991: Rifinanziamento delle leggi 22.3.85 n. 111 e 14.6.89 n. 234 concernenti interventi a favore del settore navalmecanico ed armatoriale.
- legge 34 del 30.1.1991: Potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli Uffici Periferici della Marina Mercantile.
- legge 107 del 1991: Rifinanziamento della legge 14.6.1989, n.234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.
- legge 237 del 19.7.1993: Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 20/5/1993 n.149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

I settori di intervento concernono:

- Demanio Marittimo e Porti (infrastrutture)
- Naviglio mercantile (costruzione, trasformazioni e grandi riparazioni)
- Servizi marittimi (contributi all'armamento)
- Capitanerie di Porto (infrastrutture logistiche, acquisto mezzi nautici ed aerei per il soccorso in mare)

Ciò premesso, sulla base delle segnalazioni dei Servizi competenti, si fa presente quanto segue in merito all'argomento in oggetto:

Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti

Nel corso dell'esercizio 1993 ha gestito gli stanziamenti ed i fondi previsti dalle leggi n. 160 del 1988, n. 543 del 1988 e n. 44 del 1991.

I fondi stanziati dalla legge 543 del 1988 sono quelli necessari per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (capitolo di spesa n. 7801); la legge autorizza la spesa di 60 miliardi suddivisi in ragione di 20 miliardi annui nel triennio 1989/1991, per la costruzione di opere nei due porti citati al fine di potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per traffici intermodali.

L'art.2 della legge prevedeva, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'approvazione, con decreto del Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, del programma delle opere da realizzare con i suddetti fondi.

Questa amministrazione ha trasmesso in data 7.3.1989 a quella dei Lavori Pubblici il suddetto decreto che a causa dell'intervenuta crisi di governo è stato restituito controfirmato con nota 12.12.1989 pervenuta il 2.2.1990.

I fondi sono quindi stati riassegnati come segue:

Anno 1989	20 miliardi
" 1990	10 "
" 1991	10 "
" 1992	10 "
" 1993	10 "

Nel 1990 è stato stipulato il contratto con la SAPIR per la realizzazione di opere nel porto di Ravenna per un impegno complessivo di 30 miliardi; circa lo stanziamento dei restanti 30 miliardi, 10 miliardi sono andati in economia, in quanto non impegnati nei termini stabiliti dalla legge, 20 miliardi invece sono stati conservati in bilancio come residui di stanziamento.

Il programma per la realizzazione del Catasto dei beni demaniali marittimi attinge i finanziamenti sul capitolo n. 2558 (ora capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione) secondo le disposizioni della legge n. 160 del 1988 e della legge n. 41 del 1991.

Dello stanziamento iniziale di lire 126.362.000.000, sono state impegnate nel 1992 lire 123.863.000.000 quale prezzo contrattuale della convenzione con il consorzio CO. G. I., soggetto attuatore del programma in parola.

Su tale impegno sono stati operati i seguenti pagamenti:

- a) L. 12,3, quale anticipazione del 10% dell'importo contrattuale;
- b) L. 9,2 quale prima rata di acconto relativa al primo stato di avanzamento lavori.

Con riferimento alla quota di stanziamento iniziale non impegnata entro il 31/12/93, il d. l. n. 257/94 reiterato con d. l. n. 414/94 recante "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" ne ha consentito l'impegno entro il corrente 1994.

Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo

Usufruisce dello stanziamento disposto dalla legge 234 del 1989, che affluisce sui capitoli 7557 e 7558, e degli stanziamenti delle leggi n. 107 del 1991 e n.237 del 1993 che affluiscono sul capitolo 7558.

Per l'attuazione delle competenze della suddetta Direzione Generale, sul capitolo 7557, sono stati autorizzati stanziamenti in limiti di impegno di 5 miliardi per il 1993 e 5 miliardi per il 1994 ai sensi della legge 19.7.1993 n. 237.

Sul capitolo 7558, affluiscono i finanziamenti previsti dalle leggi 234/89 (L. 8 miliardi) e 107/91(L. 20 miliardi).

La legge n.237 del 19.7.1993 lo stanziamento del suddetto capitolo è stato aumentato di 12 miliardi di cui 9,4 sono stati impegnati.

Nel 1993, complessivamente sono stati effettuati pagamenti per L. 37,6 miliardi.

Direzione Generale del Naviglio

Si avvale degli stanziamenti disposti dalle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- legge n. 1 del 1962
- legge n. 684 del 1974
- legge n. 234 del 1978
- legge n. 63 del 1980
- legge n. 361 del 1982
- legge n. 848 del 1984
- legge n. 295 del 1985
- legge n. 111 del 1985
- legge n. 41 del 1986

- legge n. 910 del 1986
- legge n. 67 del 1988
- legge n. 234 del 1989.
- legge n. 431 del 1991

Sul capitolo 7541 affluiscono gli stanziamenti disposti con legge n.1 del 1962 relativi alla concessione di contributi semestrali sulle operazioni di credito navale per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili.

Sino alla legge n. 63/80, lo Stato concorrevva agli oneri gravanti sulle imprese mediante la corresponsione di un contributo di interesse per la durata non eccedente i 15 anni.

Con la legge n. 361/82 il contributo ha assunto la figura di contributo in conto capitale e viene erogato in rate semestrali per un periodo non eccedente i 12 anni.

Il D. L. n. 149/93 convertito nella legge n. 237/93 ha recato un rifinanziamento di £. 18 miliardi in limiti di impegno.

Nel 1993 sono stati assunti 19 impegni pari a lire 15,13 miliardi circa per saldi relativi ad impegni già assunti in via preliminare e, nel contempo, sono state emesse 986 autorizzazioni di pagamento per complessivi 677,6 miliardi, a fronte di impegni assunti negli anni precedenti.

Sul capitolo 7543 invece, affluiscono i contributi disposti dalla legge n. 111 del 1985 che prevede contributi ai cantieri nazionali per il periodo 1° luglio 1984 - 31 dicembre 1986 per costruzioni, trasformazioni e modificazioni di unità oltre le 1.000 t. s. l.

L'aiuto previsto è pari al 25%, 15% e 11% del prezzo contrattuale rispettivamente per i grandi, medi e piccoli cantieri. Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno è prevista una maggiorazione rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

Per le commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale e, nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, le aliquote contributive possono essere aumentate del 20%.

Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi in cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori. La legge 431/91, che prevede l'accensione di mutui bancari con rimborso agli Istituti di Credito delle rate di ammortamento, ha rifinanziato gli articoli 6 e 7 della legge 111/85 con lire 76 miliardi in limiti di impegno della durata di 10 anni.

Nel 1993 sono stati effettuati pagamenti per complessivi 39,3 miliardi di lire a fronte di impegni assunti negli anni precedenti. Inoltre, con il sistema previsto dalla legge n. 431/91, sono stati autorizzati mutui per L. 286.905.040 e sono, quindi, stati emanati 26 decreti di impegno per L. 55,8. E' stato inoltre emesso un mandato di pagamento per L. 12,1 per rate di mutuo scadenti il 31 dicembre.

Con la legge 234 del 1989 (ultima legge di rifinanziamento n. 431 del 1991) sono state erogate provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e trasformazioni navali che affluiscono sul capitolo 7553 di questo Ministero; l'art. 2 della citata legge n. 234 del 1989, prevede l'erogazione di contributi ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni, oltre che per le trasformazioni, di unità superiori a 1000 T.S.L., per il periodo 1.1.1987 - 31.12.1990.

Il D. L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ha rifinanziato l'art. 2 con £ 60 miliardi (di cui £ 30 miliardi per il 1993 e £ 30 miliardi per il 1994) in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

Nel 1993 sono stati emanati 39 decreti di impegno pari a lire 33,4 miliardi circa e, contemporaneamente, sono stati effettuati pagamenti complessivi per L. 38,6 miliardi per impegni già assunti. Inoltre, con il sistema previsto dalla legge n. 431/91, sono stati emanati 90 decreti di

impegno per lire 146,2 annue e sono stati emessi 90 mandati di pagamento per lire 71 miliardi per rate di mutuo scadenti il 31 dicembre 1993. Sono stati infine autorizzati ulteriori mutui per lire 295 miliardi circa, cui corrisponderanno successivi impegni per lire 58 miliardi circa.

La stessa legge all'art. 6, dispone provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale con la concessione di contributi pari al 40% e all'80% degli importi relativi agli investimenti programmati nel piano di settore per l'industria cantieristica; in seguito all'applicazione della legge 431 del 1991, l'art.6 in esame è stato oggetto di rifinanziamento per 10 miliardi in limiti d'impegno della durata di 10 anni. Nel corso del 1993 sono stati emanati a carico del capitolo 7554, 16 decreti di impegno per complessive lire 12,58 miliardi e sono stati pagati, a fronte di già approvati piani di investimento, lire 4,17 miliardi. Inoltre, con le modalità di cui alla legge n. 431/91 sono stati emanati 39 decreti di impegno per un importo annuo pari a lire 7,62 miliardi.

Il capitolo 7555 del bilancio di questo Ministero accoglie le provvidenze a favore delle imprese cantieristiche di demolizione disposte dall'art. 7 della suddetta legge; tali contributi sono concessi per la demolizione del naviglio per il periodo 1.1.1987 - 31.12.1990. Sullo stesso capitolo è in seguito affluito il rifinanziamento pari a 1 miliardo di lire in limite di impegno della durata di 10 anni.

Nel corso del 1993, sono stati emanati 12 provvedimenti di impegno, per un importo annuo pari a lire 490 milioni, con il sistema previsto dalla legge n. 431/91 e sono stati emessi 7 mandati di pagamento per lire 96 milioni per rate di mutuo scadenti il 31 dicembre 1993.

L'art. 9 della legge 234 del 1989 prevede la concessione di un contributo alle imprese armatoriali pari all'incremento al tasso OCSE di quello nazionale, al fine di ridurre gli oneri derivanti dagli interessi di finanziamento per la costruzione e trasformazione di navi mercantili, tali contributi affluiscono sul capitolo di spesa 7557 del bilancio di questo Ministero.

Il D. L. n. 149/93, convertito nella legge 237/93, ha rifinanziato il capitolo 7557 con 20 miliardi in limiti di impegno (di cui 10 miliardi per il 1993 e 10 miliardi per il 1994).

Nel corso del 1993 sono stati emanati 94 decreti di concessione del contributo per lire 63,02 miliardi annui per la durata di 8 anni e mezzo e, contemporaneamente, sono stati effettuati pagamenti per lire 218,4 miliardi.

In merito alle provvidenze per il rimborso degli oneri R.I.NA alle imprese cantieristiche ed armatoriali, previste dall'art. 4, comma 7, della già citata legge n. 234/89, gravanti sul capitolo 7560, viene stabilita annualmente con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, una misura non superiore al 70% delle spese sostenute dai cantieri e dalle società armatrici per visite effettuate dal R.I.NA negli anni 1989, 1990, 1991. Nel corso del 1993 sono stati assunti impegni per lire 14,2 miliardi e sono stati effettuati pagamenti per complessivi 2,06 miliardi di lire.

La Direzione Generale del Naviglio, infine, gestisce anche i contributi per il rimborso del trattamento di fine rapporto per operatori usciti dal settore navalmeccanico previsti dall'art. 14 della legge n. 234/89 e gravanti sul capitolo 7563.

La legge n. 431/91, che prevede l'accensione di mutui bancari con rimborso agli Istituti di Credito delle rate di ammortamento, ha stanziato, per le provvidenze di cui all'art. 14 della citata legge n. 234/89, la somma di lire 3,5 miliardi in limiti di impegno della durata di 10 anni.

Con detto sistema sono stati autorizzati mutui per lire 11.068.893.456 cui sono corrisposti 4 decreti di impegno per lire 2,05.

Comando Generale delle Capitanerie di Porto

Si avvale dei finanziamenti e dei fondi erogati dalle seguenti leggi pluriennali di spesa:
- legge n. 979 del 1982

- legge n. 41 del 1986
- legge n. 67 del 1988
- legge n. 34 del 1991

Sul capitolo 7581 del bilancio di questo Ministero affluiscono i fondi, previsti dall'art.13, comma 10, della legge n. 41 del 28.02.1986, relativi al programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile, approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'art. 39 della legge 979/82. L'art. 17, comma 45, della legge 41 del 1986 ha autorizzato nel triennio 1988/1990 un ulteriore stanziamento di lire 150 miliardi per la realizzazione del citato programma quadriennale, mentre la legge 34 del 1991 ha stanziato ulteriori 120 ripartiti in ragione di 20 miliardi per il 1991, 40 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993 rimodulati dalla tabella F della legge finanziaria 1994 come segue:

1993	1994	1995
10 miliardi	20 miliardi	50 miliardi

Per l'attuazione del programma quadriennale è stato seguito il regime della concessione previsto dal 2° comma del citato art. 39 della legge 979/82.

Il rapporto concessorio originato con una Convenzione-quadro con la Società Itabo S.p.A., ora trasformatasi in Edilpro S.p.A., ha oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi sopra citati, compreso tutto quel che risulta necessario per la completa fruizione delle opere.

L'oggetto della convenzione comprende anche l'acquisizione delle aree e degli edifici o parti di edifici che eventualmente occorrono per la realizzazione dei previsti interventi.

Detta convenzione prevede la durata novennale della concessione, decorrente dalla data della stipula del relativo atto. Per la disciplina del rapporto concessorio viene fatto espresso rinvio alle norme generali in tema di concessioni di cui alla Legge 24.6.1929 n.1137, nonché, per quanto non espressamente previsto dall'atto convenzionale, al Regolamento 25.5.1895 n.350 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni.

I pagamenti effettuati a tutto il 1993 ammontano complessivamente a L. 26,3 miliardi per impegni relativi ad esercizi pregressi.

Il motivo del pagamento in conto residui è dovuto ai tempi necessari per la realizzazione delle opere (mediamente 24 mesi) con pagamenti ripartiti per stati di avanzamento a fronte di impegni presi all'atto della stipula dei singoli disciplinari concernenti la costruzione o la ristrutturazione delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero.

Durante il primo semestre 1994 sono stati presi i seguenti ulteriori impegni che hanno intaccato anche le quote del 1993 e del 1994:

- D.M. allineamento dei prezzi ai sensi art.8 L.741/1981 e maggiore impegno per I.V.A.: intervento in Savelletri e Trieste.

Si prevede in questo secondo semestre di pagare, sia in conto residui che in conto competenza, l'importo di lire 12 miliardi circa.

- D.M. maggiore impegno per I.V.A. sui lavori: interventi a Sciacca, Cetraro, Reggio Calabria e Genova.
- D.M. maggiore impegno per lavori aggiuntivi e adeguamento I.V.A. sui lavori: interventi a Palinuro, San Benedetto del Tronto, Sarzana, Luni e Mazara del Vallo.

In data 5.5.1994 è stato approvato il D. M. per il collaudo dei lavori dell'intervento in Bari.

Sul capitolo 7601, il cui stanziamento di L. 8,5 miliardi è stato autorizzato dalla legge finanziaria 1993 (Tabella C) in forza della legge 31.12.1982, n. 979, sono stati effettuati nel

1993 pagamenti per L. 7,8 miliardi di cui 353,7 milioni in conto competenza e L. 7,5 miliardi in conto residui.

Il capitolo 7602 accoglie gli stanziamenti previsti dalla Legge 14.3.1988 n.67, art..24, comma 22.

Nel 1993 a fronte di L. 12,7 miliardi di residui sono stati emessi pagamenti per complessive L. 11,2 miliardi.

Nel primo semestre 1994 è stato stipulato il contratto rep. n. 1/94 con la Società CODECASADUE per la fornitura di 6 motovedette da salvataggio da mt. 10,60 per un importo di lire 5.880.600.000, a seguito di procedura comunitaria con conseguente impegno di spesa.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE									
SETTORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA									
STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993									
IN MILIARDI DI LIRE									
COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO									
CAPITOLO	P.F.	COMPETENZA '93	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZIONE	RESIDUI C	RESIDUI F	RESIDUI F
7581	LF 67/88	5							
	L 34/91	10							
TOT. 7581		15	15	26,3	=	0,89	56	16,2	
7601	L 979/82	8,5	8,1	7,8	=	0,118	10,6		
7602	LF 67	=	=	11,2	=	=	1,5	=	
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO									
CAPITOLO	P.F.	COMPETENZA '93	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZIONE	RESIDUI C	RESIDUI F	RESIDUI F
2558	L. 44/91	20	20	12,3	0	7,6	39	=	
7801	L 543/88	10	10	0,114	0	0	30	20	
DIREZIONE GENERALE TRAFFICO MARITTIMO									
CAPITOLO	P.F.	COMPETENZA '93	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZIONE	RESIDUI C	RESIDUI F	RESIDUI F
7557 (*)	L 234/89 (*)	5	5	=	0				
7558	L 234/89	8							
	L107/91	20							
	DL 149/93	12							
TOT. 7558		40	13,8	37,6	0,9	0	16,9	=	
(*) Capitolo cogeistito con la Direzione Generale del Navigio									

		DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO					
CAPITOLO	P.F.	COMPETENZA '93	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZIONE	RESIDUI C	RESIDUI F
7541	LF 684/74	1,1					
	L 234/78	9,7					
	L 63/80	2,1					
	L 361/82	9,3					
	L 848/84	25					
	L 295/85	137,5					
	LF 41/86	80					
	LF 910/86	55,1					
	LF 67/88	211,3					
	L 234/89	65					
	D L 149/93	18					
TOT. 7541		614,1	267,4	677,6	11,8	5,3	365 =
7543	L 431/91	76	75,9	39,3	0	3	195,1 =
7553	L 234/89	30					
	L 431/91	174,5					
	D L 149/93	30					
TOT. 7553		234,5	198	110,4	0,55	=	292,3 16,6
7554	L 431/91	10	20,1	4,1	=	=	33 12,8
7555	L 431/91	1	1	0,96	=	=	2,5 =
7557 (*)	L 234/89 (*)	31					
	L 107/91	55					
	L 431/91	60					
	D L 149/93	10					
TOT 7557		156	84,4	218,4	0,09	=	129,6 0,05
7560	L 243/89	=	14,2	2	=	=	0,6 15,4
7563	L 431/91	3,5	2	=	1,4	=	9 =
(*) Capitolo cogeistito con la Direzione Generale del Traffico							

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 6 Agosto 1984, n° 456

INDICE**1. PREMESSA**

- a Natura e finalità dell'intervento
- b Durata dei programmi e relativi stanziamenti

2. SITUAZIONE ANNUALE PER OGNI PROGRAMMA**a Programma AM-X**

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1993 - 31.12.1993
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1993 - 31.12.1993
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) Situazione relativa al periodo 1.1.1993 - 31.12.1993.
 - b) Situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

b. Programma EH-101

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1993 - 31.12.1993
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1993 - 31.12.1993
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1993 - 31.12.1993.
 - b) situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture.
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

c. Programma CATRIN

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1993 - 31.12.1993
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1993 - 31.12.1993
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1993 - 31.12.1993
 - b) situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE

1. PREMESSA

a. Natura e finalità dell'intervento

La Legge 6 Agosto 1984, n. 456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 Mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989) da impiegare per la realizzazione dei sottonotati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni:

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa del territorio (AM-X) ;
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101);
- sistema campale di trasmissioni e informazioni, con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento ed acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 e' stata determinata annualmente con la legge finanziaria.

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

1) PROGRAMMA AM-X

L'importo di 470 Mld. e' così ripartito :

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.240
. esercizio 1985	mld. 60
. esercizio 1986	mld. 10
. esercizio 1987	mld. 35
. esercizio 1988	mld. 66
. esercizio 1989	mld. 59
. Totale	mld.470

2)PROGRAMMA EH-101

L'importo complessivo di mld.300 e' così ripartito:

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.100
. esercizio 1985	mld. 60
. esercizio 1986	mld. 10
. esercizio 1987	mld. 85
. esercizio 1988	mld. 41
. esercizio 1989	mld. 4
. Totale	mld.300

3)PROGRAMMA CATRIN

L'importo complessivo di Mld.226 e' così ripartito:

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld. 20
. esercizio 1985	mld. 60
. esercizio 1986	mld. 10
. esercizio 1987	mld. 85
. esercizio 1988	mld. 41
. esercizio 1989	mld. 10
.Totale	mld.226

2. SITUAZIONE ATTUALE DI CIASCUN PROGRAMMA

a. PROGRAMMA AM-X

1) Generalità.

Il "programma AM-X" e' nato intorno alla meta del 1977 dopo l'emissione, da parte dello SMA, di un dettagliato requisito militare per la realizzazione di un cacciabombardiere ricognitore leggero. Il programma AM - X ebbe inizio come programma nazionale.

A seguito della partecipazione del Brasile, il programma AM-X e' stato trasformato da nazionale a programma congiunto e sono stati definiti quindi anche i nuovi impegni finanziari.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato é presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, ed é costituito da:

- . un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi;
- . Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Aeronautica;
- . Direttori Generali delle Costruzioni, delle Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, degli impianti e dai mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
- . Direttore dell'Ufficio Centrale allestimenti militari;
- . Direttori Generali della Produzione Industriale o da un delegato;
- . un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- . un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- . un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- . un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- . un rappresentante dell'ex Ministro delle Partecipazioni Statali;
- . Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato);
- . da un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del Comitato nel periodo 1.1.1993 - 31.12.1993

Nel periodo in esame il Comitato ha esaminato ed approvato l'atto aggiuntivo al contratto di sviluppo con la ditta Alenia.

4) Riepilogo dei contratti degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri.

a) SITUAZIONE RELATIVA AL PERIODO 1.1.1993 - 31.12.1993

E' stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto di sviluppo di cui sopra. Non sono stati sottoscritti impegni internazionali.

b) SITUAZIONE COMPLESSIVA

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di Mld. 969,5

Per il completamento del programma sono previste, sino al 1995, altre spese per Mld. 68,7.

Il programma ha raggiunto quindi un costo complessivo presunto, sino al 1995, di MLD. 1038,2.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane ed estere operanti nel settore aeronautico, motoristico ed elettronico.

Il lavoro viene svolto in Italia per il 70% circa.

Le ditte italiane non hanno sede in regioni del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

La Fase di Sviluppo del programma AM-X fu suddivisa in due sottofasi successive.

La prima sottofase prevedeva essenzialmente, oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n° 4 prototipi di cui n° 3 in versione base e n° 1 (il quarto) in variante brasiliana, nonché attività di volo per un totale di 177 voli, di cui 27 specifici della variante brasiliana.

La seconda sottofase prevedeva sia il completamento delle attività peculiari dello sviluppo sia la costruzione di ulteriori n° 2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana), sia attività di volo per un totale di 393 voli di cui n° 43 specifici della variante brasiliana; per il raggiungimento dell'Initial Operation Clearance (IOC) sono stati inoltre previsti ulteriori 300 voli (per un totale quindi di 870 voli).

Ciascuna sottofase e' stata suddivisa in lotti caratterizzati da attività similari ed in ciascun lotto sono stati individuati degli obiettivi significativi caratteristici del lotto stesso.

Tutti gli obiettivi previsti dalla 1^a sottofase sono stati dichiarati raggiunti dalla Commissione Tecnica ed i velivoli sono stati presentati al collaudo. I lavori della Commissione di Collaudo sono stati completati.

Per quanto riguarda la 2^a sottofase, invece, per la versione base sono stati individuati n° 16 obiettivi, mentre per la variante brasiliana sono stati definiti n° 11 obiettivi. Tutti i velivoli prototipo previsti, anche per la seconda sottofase, sono stati completati.

7) Sviluppi futuri.

Nel prosieguo, con l'evolversi dell'esigenza tecnica ed operativa, anche in funzione della "minaccia futura", sono prevedibili attività fra cui:

- attività aggiuntive di interesse degli SS.MM., alcune già finalizzate ed altre da definire;
- integrazione sul velivolo AM-X dell'armamento specifico, ed integrazione di nuove configurazioni di armamento;
- integrazione sul velivolo AM-X dei sistemi JTIDS, GPS, NIS, etc..

8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per Mld. 470 mentre le spese effettivamente sostenute e previste sino al 1995 ammontano a Mld. 1038,2.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge 456/84 ha approvato il programma, prevedendo un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della Lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si e' mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a Mld. 568,2, e' stato e verrà sostenuto dall'Aeronautica, attingendo ai fondi del proprio bilancio ordinario.

b. PROGRAMMA EH 101**1) Generalità.**

Il programma EH - 101 e' volto a realizzare, in collaborazione con il Regno Unito, un aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommersibile (EH 101).

Tale programma prevede l'esecuzione delle attività connesse con lo sviluppo, le prove ed i collaudi degli elicotteri di pre-produzione che verranno realizzati nel numero complessivo di cinque e che saranno destinati:

- i primi tre, alla messa a punto della componentistica basica comune (piattaforma completa dei suoi sistemi dinamici e propulsivi);
- i rimanenti due, per la messa a punto degli allestimenti necessari per il soddisfacimento delle specifiche esigenze operative degli elicotteri (intesi come sistemi d'arma) rispettivamente della Marina Militare Italiana e della Royal Navy.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- . un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- . Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA. - Sezione Marina;
- . Presidente del Comitato per i progetti delle navi ed armamenti navali;
- . Direttore dell'Ufficio Centrale allestimenti militari;
- . Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- . un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare;
- . un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- . un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- . un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- . un rappresentante dell'ex Ministro delle Partecipazioni Statali;
- . Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato);
- . un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con Decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del comitato nel periodo 1.1.1993 - 31.12.1993

Nel periodo indicato è stato approvato il MOU 5 (produzione), il cui testo non prevede costi.

4) Riepilogo dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.**a) Situazione relativa al periodo 1.1.1993 - 31.12.1993**

Nel periodo in esame è stata impegnata la quota prevista per il 1993 dal supplemento n.4 al MOU n.3, pari a Mld 7,00 ed una differenza pari a mld 0,27.

b) Situazione complessiva

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di Mld. 655,37.

Per il completamento del programma sono previste sino al 1995 (fine fase sviluppo), altre spese per Mld. 2,90 (c. e. 6/94).

Il programma ha raggiunto un costo complessivo presunto, sino al 1995, di Mld. 658,27.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane operanti nel settore aeronautico, motoristico, elettronico ed informatico, dislocate in varie regioni italiane, comprese quelle del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

Nel corso dell'anno 1993 sono stati effettuati numerosi voli dei vari prototipi, raggiungendo complessive circa 2700 ore di volo dall'inizio del programma. Nel mese di gennaio 1993 è andato perduto il prototipo PP2 a seguito di un incidente di volo.

7) Sviluppi Futuri.

E' stato firmato, nel settembre 1991, il MOU n° 4 relativo alla fase di industrializzazione. E' stato altresì finalizzato il relativo contratto (1992).

8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per mld. 300, mentre le spese effettivamente sostenute e da sostenere sino al 1995, ammontano a mld. 658,27.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultate insufficienti in quanto :

- la legge 456/84 ha approvato il programma, prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa ;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione ;
- sono state introdotte modifiche al progetto, derivanti da requisiti operativi aggiuntivi;
- il rapporto di cambio della lira con il dollaro (interessante l'aspetto contratti motori) si é mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a mld. 358,27, e' stato sostenuto dalla Marina, attingendo ai fondi del bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza ed impedirà il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

c. PROGRAMMA CATRIN.**1) Generalità.**

Il programma CATRIN ha lo scopo di approvvigionare il prototipo di un sistema pilota campale di trasmissioni ed informazioni che assicuri a livello Corpo d'Armata:

- la sorveglianza del campo di battaglia e l'acquisizione degli obiettivi in profondità nel dispositivo nemico, impiegando:
 - . sensori di tipo diversificato, installati anche su piattaforme aeree;
 - . appositi centri per la raccolta, correlazione e diffusione dei relativi dati;
- l'avvistamento "tattico" ed il comando ed il controllo delle componenti d'Artiglieria contraerei e dell'Aviazione dell'Esercito;
- un sistema di trasmissioni sicuro, dotato di alta capacità di sopravvivenza alle offese del nemico ed in grado di adeguarsi rapidamente alla situazione "tattica".

A tal fine il CATRIN é articolato nei seguenti tre sottosistemi, strettamente integrati nelle tecniche e nelle procedure:

- sottosistema di trasmissioni Integrate (SOTRIN);
- sottosistema di sorveglianza e acquisizione obiettivi (SORAO);
- sottosistema di avvistamento tattico comando e controllo (SOATCC).

Si tratta di un sistema campale caratterizzato da elevato indice di mobilità e flessibilità, idoneo anche ad essere impiegato per la gestione di situazioni di emergenza connesse con esigenze di protezione civile.

Il Sistema, oltre che ad esigenze militari nazionali, risponde anche ad esigenze prioritarie stabilite nel quadro dell'Alleanza Atlantica, consentendo l'armonica condotta di operazioni congiunte con unità alleate.

2. Composizione del Comitato

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Esercito;
- Direttori Generali di MOTORDIFE, AMAT, COSTARMAEREO e TELECOMDIFE;
- Direttore dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell'ex Ministero delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o un Ufficiale Generale/Ammiraglio da questi delegato);
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministro della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della Difesa.

3. Attività del Comitato nel periodo 1 Gen. '93 - 31 Dic. '93

Il Comitato si è riunito il 13 luglio '93. Nel corso della riunione è stato fatto il punto su:

- andamento delle prove d'integrazione della fase preprototipica (a cura della DG AMAT);
- possibilità di completamento del sistema pilota (a cura dello SME).

4. Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri**a. Situazione relativa al periodo 01. gen. '93 - 31. dic. '93.**

Nel periodo in esame non sono stati stipulati contratti ed impegni internazionali.

b. Situazione complessivi.

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di 936,6 mld.

La sperimentazione e realizzazione del sistema pilota si concluderà presumibilmente nel 1995.

5. Settori interessati alla fornitura

Alle forniture è interessato un consorzio legalmente costituito da ditte italiane.

Il Consorzio si avvale, inoltre, di altre qualificate ditte italiane.

6. Stato di attuazione del programma

Il contratto "CATRIN" è divenuto operante nel 1987. Nei primi sei anni di attuazione le attività sono state essenzialmente incentrate su:

- intensi scambi di informazioni tra responsabili industriali e militari per il perfezionamento di conoscenze dottrinali e procedurali riguardanti i settori interessati;
- definizione delle specifiche tecniche relative ai singoli materiali indispensabili per proseguire l'attività di sviluppo;
- definizione delle specifiche generali dell'intero sistema;
- impostazione concordata di un sistema di pianificazione reticolare per consentire all'industria di procedere nei tempi e nei modi contrattuali allo sviluppo del sistema ed all'Amministrazione della Difesa di effettuare tutte le indispensabili azioni di verifica e controllo delle singole fasi di sviluppo del programma stesso;
- definizione dei piani e procedure per il controllo della qualità e verifica dell'idoneità delle singole industrie a garantire il pieno rispetto delle procedure.
- stipula di atto aggiuntivo essenzialmente per la standardizzazione della rete informativa tra i calcolatori (anno 1991, onere di circa 20 mld.);
- realizzazione da parte del Consorzio dei complessi preprototipici.

Nel 1994 è prevista la fase di sviluppo delle prove di integrazione a livello di Sottosistema dei singoli complessi preprototipici.

A partire dal 1995 inizierà la fase terminale dello sviluppo del prototipo.

7. Sviluppi futuri

Il sistema pilota CATRIN, pur consentendo tutte le sperimentazioni e simulazioni operative a livello Corpo d'Armata, non è in grado di soddisfare tutte le esigenze trasmissioni ed informative di tale livello di Comando.

Occorrerà quindi prevedere un programma di completamento e integrazione, il cui onere finanziario, (valutato nel 1985 intorno ai 700 mld.), potrà essere esattamente definito solo in prossimità della conclusione della sperimentazione e della realizzazione del sistema pilota (anno '95).

8. Incremento costi del programma

La legge ha assegnato fondi per 226 mld. mentre l'impegno di spesa effettivamente sostenuto sino al 1992 ammonta a 937 mld..

I fondi messi a disposizione dalla legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge ha approvato il programma prevedendo un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento è stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta alcuni anni dopo la stima degli oneri dell'impresa;
- i costi nel settore degli armamenti sono lievitati in misura maggiore a quello del tasso di inflazione.

Il maggior onere di 711 mld. è stato sostenuto dall'Esercito, attingendo ai fondi del proprio bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza e impedirà il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 21 Dicembre 1978, n° 861

LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 861 "ACQUISTO E COSTRUZIONE DI NAVI
CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI"

A. - Parte prima

1. - Natura e finalità del programma

Costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

2. - Ammontare e durata del programma

La legge cui si fa riferimento autorizzava, ad integrazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967 n. 378, l'assegnazione negli anni dal 1978 al 1981 di ulteriori 7.635 mil. e stabiliva, nel contempo, le quote per il 1978 ed il 1979 rispettivamente in 700 milioni e 2.750 milioni.

Per mezzo delle leggi finanziarie 1980 e 1981 le quote relative agli anni '80 e '81 furono rispettivamente fissate in 2.750 milioni e 1.435 milioni.

Con la legge 18 luglio 1984 n. 342 il Parlamento incrementava di 8.200 milioni la spesa sino a tale data autorizzata e suddivideva tale finanziamento in ragione di 1.800 milioni per il 1984 ed il 1985 e di 4.600 milioni per il 1986.

Con la legge 19 marzo 1990 n° 51, è stata autorizzata una ulteriore integrazione di 35.200 milioni della spesa in oggetto che è stata ripartita secondo le seguenti quote: 25.000 milioni per il 1990, 5.000 milioni per il 1991, 5.200 milioni per il 1992.

3. - Procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura.

B. - Parte seconda

1. - Dati finanziari

In allegato A è riportato il quadro contabile relativo alla legge in oggetto riferito alla data del 31.12.1993.

2. - Stato di attuazione della legge

In relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 19 marzo 1990 n° 51, è stata indetta una gara di appalto a concorso per l'acquisizione di due navi cisterna di caratteristiche ed equipaggiamenti simili a quelli delle unità più recenti già in linea.

Il contratto di fornitura è stato stipulato con il Cantiere DE POLI di Pellestrina (VE) il 25.10.91; la consegna delle Unità è prevista entro il primo semestre 1994.

C. - Quote impegnate nel Mezzogiorno

Dei fondi di legge già impegnati, 14,380 mld. sono stati destinati ad imprese del Mezzogiorno.

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 21 Dicembre 1978, n° 863

LEGGE 21/12/1978 N. 863REALIZZAZIONE RETE NAZIONALE PER IL RILEVAMENTO DATI
METEOROLOGICI VIA SATELLITE.

A. PRIMA PARTE

1. Natura e finalità.

Trattasi di un intervento già finalizzato teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazione da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. Ammontare e durata del programma.

La Legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente alla sua gestione.

Allo stato attuale risultano erogati finanziamenti per complessivi 17,66 miliardi.

3. Procedure previste dalla Legge.

La Legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. SECONDA PARTE

1. Dati contabili.

I dati contabili sono contenuti nella scheda allegata.

2. Stato di avanzamento dei programmi.

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 15 Dicembre 1990, n° 396

SITUAZIONE FONDI DISPONIBILI SUL CAP. 8002
(ROMA CAPITALE LEGGE 396/90) AL 31.12.1993

Nell'ambito della Legge era prevista la rilocalizzazione delle caserme "CAVOUR" e MONTEZEMOLO" sull'area dello Aeroporto di Centocelle per la quale il D.L. 30.12.1988, nr. 552 aveva stanziato 70 Mld..
Al 31.12.1993 sono stati impegnati 54,02 Mld. pari al 78% dello stanziamento.

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 30 Marzo 1981, n° 119

LEGGE n. 119/81

Equipaggiamento FF.AA. per il concorso alla protezione civile.

Non essendo stata rifinanziata, la legge ha esaurito i suoi effetti.-

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 27 Giugno 1985, n° 335

LEGGE n. 335/85

Ammodernamento servizio fari e segnalamento
marittimo.

Non essendo stata rifinanziata, la legge ha
esaurito i suoi effetti.-

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 18 Agosto 1978, n° 497

LEGGE n. 497/78

Costruzione alloggi per il personale militare.

Non essendo stata rifinanziata, la legge ha esaurito i suoi effetti.-

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 19 Luglio 1993, n° 237

LEGGE 19 LUGLIO 1993, N° 237 ART. 6 "INTERVENTI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA
DELL'INDUSTRIA BELLICA"

A. - Parte prima

1. - Natura è finalità del programma

Acquisizione, nell'ambito di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze Armate, di 4 unità navali classe LUPO (comma 1, 2 e 3) con relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. - Ammontare e durata del programma

Per l'acquisizione immediata dei beni militari indicati, la legge autorizza l'Amministrazione della Difesa ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di 100 mld. con decorrenza 1993 e di 150 mld. con decorrenza 1994, per un ammontare complessivo di 2.500 mdl..

3. - Procedure previste dalla legge

La legge non prevede, per quanto attiene il programma in questione, alcuna specifica procedura.

B. - Parte seconda

1. - Dati finanziari

In allegato è riportato il quadro contabile relativo alla legge in oggetto (comma 1, 2 e 3) riferito alla data del 31.12.93.

2. - Stato di attuazione della legge

Le risorse assegnate per l'acquisto dei mezzi e dei materiali oggetto della fornitura sono state così suddivise:

- 4 unità navali: 2.110 mld. (E.F. 1993-2003)
- munizionamento 195 mld. (E.F. 1994-2003)
- 5 elicotteri AB-212 195 mld. (E.F. 1994-2003)

Le prime due unità navali al completo delle dotazioni di munizionamento verranno consegnate entro la fine del 1994; le restanti due nel corso del 1995-96.

E' in corso di perfezionamento il contratto relativo all'acquisizione degli elicotteri.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMI LEGGE 455 DEL 06.08.84

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DURATA	MIN. TIT. CAT. CAP.	AUTORIZZAZIONE DI SPESA							IMPEGNI			PAGAMENTI			ECONOMIE E PEREZIONI A TUTTO IL 1993		RESIDUI AL 31.12.93		PAGAMENTI 1994 PRIMI 6 MESI	
			IMPOR- TO A TUTTO IL 1989	1990	1991	1992	1993	1994 E SEGG.	NEL 1993	A TUTTO IL 1993		NEL 1993	V. A.	IN % IMPEGNO	NEL 1993	V. A.	IN % IMPEGNO	ECONOMIE E PEREZIONI A TUTTO IL 1993	PROPRI STANZ		TOTALE
										HYG V. A.	IN % IMPEGNO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
LEGGI 456/1984 PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE E TELECOMUNICAZIONI	1983 1989	12 I IV 4011 4031 4051	470	470						24,56	937	13,21	7,27	867,2	96,2		102,3	24,89	102,3	2,02	
PROGRAMMA CATRIN PROGRAMMA EH-101 PROGRAMMA AM - X			470							24,56	937	13,21	7,27	867,2	96,2		102,3	24,89	102,3	24,55	
TOTALE			996,00	996,00						31,83	2.561,87		32,12	2.208,68	260,89		127,19	127,19	127,19	26,57	

NOTE:
Gli impegni del programma Catrin sono cessati nel 1991.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(IN MILIARDI DI LIRE)

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Durata	Ministero Titolo Categoria Capitolo	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					IMPEGNI		PAGAMENTI		Econo- mie & Rioni tutte a tutto il 1993	Residui al 31.12.1993		1994 Primo trimestre		
			Importo a tutto compreso il 1993	1993	1994	1995	1996	1997	1998	a tutto il 1993 V.A. e AUTOR.	1993		a tutto il 1993 V.A. e IMP.	Propri		Stanz.	Totale
Legge n. 497/78 Costruzione alloggi personale militare	1978 - II 1989 - X	8001	560,00	560,00							560	100 t.					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(IN MILIARDI DI LIRE)

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Durata	Ministero Titolo Categoria Capitolo	Importo Completo SIVO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					IMPEGNI		PAGAMENTI			Residui al 31.12.1993		1994 Primi sei mesi			
				a tutto il 1993	1994	1995	1996	1997	1998	a tutto il 1993	1993	a tutto il 1993	Econo- mie a zioni tutto il 1993	Propr Stanz.	Totale		Imp. Pagan.		
																		V.A.	t AUTOR.
Legge n. 335/85 Provvedimento del servizio aerei e, del regolamento paritetico	1985 1989	Difesa II - X 8101	9,87	9,87				0,12	8,64	89,3	0,12	4,76	56,3	100	0,23	3,88	-	3,88	0,05

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
- LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
- D.L. 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, CON
LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181
- LEGGE 22 DICEMBRE 1989, N. 408
- D.L. 28 DICEMBRE 1989, N.415, CONVERTITO, CON MODIFICHE, CON
LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 38
- LEGGE 7 FEBBRAIO 1991, N. 42

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986).

Si riproduce in modo più completo, con l'integrazione di cui al punto B), la relazione già trasmessa con nota n. 30351 del 10 agosto 1993.

A) L'art. 11, 10° comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) ha autorizzato il conferimento al Comitato di liquidazione del patrimonio EAGAT della somma di L. 75 miliardi - iscritta al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali - in ragione di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, allo scopo di consentire il ripianamento delle perdite pregresse e far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonchè avviare un piano di investimenti per assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore.

I relativi pagamenti risultano regolarmente autorizzati ed eseguiti, in ragione di L. 25 miliardi ad anno, nel 1986, 1987 e 1988.

B) Con la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), tabella E, è stato autorizzato - a titolo di rifinanziamento del citato art. 11, comma 10, della legge 41/86 - il conferimento al Comitato di liquidazione di L. 15 miliardi, con iscrizione al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Il pagamento del suddetto importo risulta regolarmente autorizzato ed eseguito nel 1989.

C) Con la legge 27 dicembre 1989, n. 407, (legge finanziaria 1990), tabella D, è stato autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento del citato art. 11, comma 10, della legge 41/86 - il conferimento al Comitato di liquidazione di L. 10 miliardi, con iscrizione al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Il pagamento di tale importo è stato autorizzato ed eseguito nel 1990.

D) Con la legge 29 dicembre 1990 n. 405 (legge finanziaria 1991), tabella D, è stato autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento del citato art. 11, comma 10, della legge 41/86 - il conferimento al Comitato di liquidazione di L. 10 miliardi, con iscrizione al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Il pagamento del suddetto importo è stato autorizzato ed eseguito nel 1991.

E) Infine, con la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), tabella D, è stato autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento del citato art 11, comma 10, della legge 41/86 - il conferimento al Comitato di liquidazione di L. miliardi 10 per il 1992, con iscrizione al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Il pagamento di detto importo è stato autorizzato ed eseguito nel 1992.

Pertanto, tutti gli stanziamenti sopraindicati risultano interamente erogati.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988).

- CAPITOLO 7562 (7562 PP.SS.)

A completamento di quanto comunicato con relazioni su legge 67/1988, lett. a) e b), legge 421/1991 e legge 415/1991 trasmesse con nota n. 30351 del 10 agosto 1993 si riferisce quanto segue.

A) L'art. 15, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67, ha disposto conferimenti ai fondi di dotazione dell'I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M., per complessivi L. 105 miliardi, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, al fine di concorrere - con le modalità e nelle proporzioni dei cui all'art. 14, 10 comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ossia per le quote di competenza - all'ulteriore aumento, per L. 210 miliardi, del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

I relativi stanziamenti furono iscritti al capitolo 7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

I pagamenti ai tre Enti delle suddette quote di competenza sono stati regolarmente autorizzati ed eseguiti negli anni 1988, 1989 e 1990.

B) Con la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992), tabella D - con iscrizione al capitolo 7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali - l'art. 15, comma 1, della legge 67/1988 è stato rifinanziato con il conferimento, per l'anno 1992, ai fondi di dotazione dell'I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M. di complessivi L. miliardi 50 per concorrere, con le citate modalità e proporzioni, all'ulteriore aumento, per L. 100 miliardi, del capitale sociale della Gepi S.p.A. (compresa la quota di L. 50 miliardi di spettanza dell'I.M.I.).

In attuazione della suddetta legge finanziaria, nei mesi di febbraio e marzo 1992, per ragioni di compatibilità con l'importo unitario delle azioni GEPI (L. 10.000), sulla somma complessiva spettante di L. 50 miliardi, è stato conferito al fondo di dotazione di ciascuno dei tre Enti delle partecipazioni statali (I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M.) l'importo di L. 16.666.660.000, con un residuo complessivo di L. 20.000, che è andato in economia.

C) Ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, è stata autorizzata la spesa di L. 100 miliardi per l'anno 1991 per consentire all'I.M.I., all'E.F.I.M., all'E.N.I. e all'I.R.I. di concorrere, come sopra, all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale della Gepi S.p.A..

Il relativo stanziamento fu iscritto al capitolo 7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Sulla somma complessiva di L. 50 miliardi spettante all'E.F.I.M., all'E.N.I. e all'I.R.I., per le ragioni sopraindicate, sono stati autorizzati ed eseguiti nel mese di settembre 1992 pagamenti per complessive L. 49.999.980.000 (L. 16.666.660.000 per ciascuno dei tre Enti). Il residuo di L. 20.000 è andato in economia.

Pertanto, tutti gli stanziamenti sopra indicati risultano completamente esauriti.

- CAPITOLO 7562 (7548 PP.SS.)

D) Ai sensi dell'art. 15, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è stata autorizzata la spesa di L. 100 miliardi, suddivisa in L. 25 miliardi per il 1988, L. 30 miliardi per il 1989 e L. 45 miliardi per il 1990, per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (CISI). I sopraddetti importi, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo, possono essere erogati agli enti di gestione o a società per azioni con partecipazione diretta o indiretta degli stessi, a titolo di contributo per la realizzazione di progetti predisposti dagli enti ed approvati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

I relativi stanziamenti furono iscritti al capitolo 7548 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Per quanto riguarda i movimenti dei suddetti stanziamenti rimane fermo quanto già comunicato con la relazione trasmessa con la nota n. 30351 del 10 agosto 1993.

Per quanto attiene alle erogazioni effettuate, a parziale modifica della citata relazione, si riferisce quanto segue.

Nel 1990 è stato erogato l'importo complessivo di L. 1.536.848.410 così suddiviso:

- L. 486.848.410 quale prima rata di contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Taranto;
- L. 1.050.000.000 quale seconda rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Taranto.

Residuava, quindi, la somma di L. 98.463.151.590.

Della massa di L. 98.463.151.590 spendibile per il 1991 (residui L. 78.463.151.590 + competenza L. 20 miliardi), al 28 giugno 1991 risultava erogato l'importo complessivo di L. 3.721.612.970, come segue:

- L. 1.380.812.970 quale terza rata dei contributi riconosciuti

per la realizzazione del CISI di Taranto;

- L. 2.340.800.000 quali prima rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Napoli.

L'importo di L. 17.000.000 non distribuito in sede di ripartizione da parte del CIPI, è stato portato in economia.

Rimaneva, quindi, ancora da erogare la somma di L. 94.724.538.620.

Su tale rimanenza, alla data del 22 giugno 1992, risultava erogata la somma di L. 7.873.838.620, come segue:

- L. 700.000.000 alla SPI (Finanziaria IRI), quale prima rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Catania;
- L. 3.282.338.620 alla SPI quale quarta rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Taranto;
- L. 3.373.00.000 all'EFIM quale prima "tranche" della prima rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Cosenza;
- L. 518.500.000 all'EFIM quale "seconda tranche" della prima rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Cosenza.

Alla suddetta data, quindi, rimaneva ancora da erogare la somma di L. 86.850.700.000.

Sulla somma di L. 86.850.700.000 ancora da erogare sono stati successivamente autorizzati pagamenti alla SPI (Finanziaria I.R.I.) per l'importo complessivo di L. 14.397.202.405 in relazione ai contributi riconosciuti per la realizzazione dei vari Centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, come segue:

- 5.10.1992: L. 361.837.220 quale seconda quota per il CISI di Catania;
- 7.10.1992: L. 428.469.600 alla SPI quale prima quota per il CISI di Teramo;
- 24.11.1993: L. 5.538.433.455 quale seconda quota per il CISI di Napoli;
- 24.11.1993: L. 1.367.523.610 quale terza quota per il CISI di Catania;
- 24.11.1993: L. 1.703.319.120 quale terza quota per il CISI di Teramo;
- 15.03.1994: L. 3.297.619.400 quale terza quota per il CISI di Napoli;
- 25.03.1994: L. 1.700.000.000 quale terza quota per il CISI Abruzzo.

Dopo tali pagamenti rimaneva, quindi, ancora da erogare la somma di L. 72.453.497.595.

DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, CON LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181.

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

A) Con l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modifiche, con legge 15 maggio 1989, n. 181, è stato istituito un apposito capitolo denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione", con dotazione complessiva di 660 miliardi, in ragione di L. 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da erogarsi per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale della SPI S.p.A. (controllata dall'IRI), di cui all'art. 5 dello stesso decreto-legge come sopra modificato.

I relativi stanziamenti furono iscritti sul capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali (ora capitolo 7563 di quello dell'Industria).

Con deliberazione del CIPI del 13 ottobre 1989, punto 6, lo stanziamento complessivo di L. 660 miliardi è stato così ripartito: L. 460 miliardi per il programma speciale IRI; L. 200 miliardi per il programma di promozione industriale SPI.

Rimane fermo quanto già comunicato con relazione allegata alla nota n. 30351 del 10 agosto 1993 circa le erogazioni effettuate a tutto il 12 marzo 1992.

Successivamente, sulla somma di L. 263.689.750.000 ancora da erogare, a tutto il 23 marzo 1994, sono stati autorizzati pagamenti per l'importo complessivo per L. 83.949.000.000, in relazione ai contributi riconosciuti per la realizzazione di alcune iniziative, come segue:

- 7.4.1992: L. 12.635.000.000 quale seconda quota (25%) per l'iniziativa ALENIA/CENTRO AUTOMATIZZATO PER VEICOLI COMMERCIALI;
- 8.4.1992: L. 2.500.000.000 quale seconda quota (25%) per l'iniziativa ILVA/CENTRO SERVIZIO TRATTAMENTO B.S.E.;
- 12.6.1992: L. 4.500.000.000 quale prima quota (50%) per l'iniziativa ALENIA/CENTRO DI RICERCA SULLA TECNOLOGIA DELLE GONDOLE A MOTORI;
- 4.8.1992: L. 1.500.000.000 quale seconda quota (25%) per l'iniziativa ILVA/CSM (UNITA' DI RICERCA DI GENOVA);
- 6.10.1992: L. 1.000.000.000 quale prima quota (50%) per l'iniziativa ILVA/CENTRO SABBIAIATURA E VERNICIATURA LAMIERE TRENO-NAVALI;
- 7.10.1992: L. 1.400.000.000 quale prima quota (50%) per l'iniziativa ILVA/PEZZI SPECIALI CURVI E CALANDRATI PER OFF-SHORE E PIPELINES;
- 15.10.1992: L. 1.500.000.000 quale prima quota (50%) per l'iniziativa ILVA/NUOVA GAMMA TUBI PER OFF-SHORE;
- 19.10.1992: L. 1.000.000.000 quale prima quota (50%) per

l'iniziativa ILVA/NUOVI RIVESTIMENTI PER TUBI E PEZZI AUSILIARI PER ACQUEDOTTI;

- 23.10.1992: 600.000.000 quale prima quota (50%) per l'iniziativa ILVA/SIDERCAD SUD (ARCHIVI INFORMATICI);

- 23.10.1992: L. 2.500.000.000 quale saldo (25%) per l'iniziativa ILVA/CENTRO SERVIZIO TRATTAMENTO B.S.E.;

- 23.10.1992: L. 3.750.000.000 quale seconda quota (25%) per l'iniziativa ALENIA/INCREMENTO CAPACITA' DI PRODUZIONE DI STRUTTURE AERONAUTICHE CHIUSE PER VELIVOLI COMMERCIALI;

- 5.11.1992: L. 3.330.000.000 quale seconda quota (25%) per l'iniziativa ALENIA/W.E.S.T. (CENTRO PRODUZIONE SISTEMI EOLICI);

- 11.11.1992: L. 625.000.000 quale seconda quota (25%) per l'iniziativa ILVA/ILSERV (RECUPERO METALLI DA FUMI E POLVERI);

- 18.11.1992: L. 2.875.000.000 quale seconda quota (25%) per l'iniziativa ATI-ALITALIA/CENTRO REVISIONE MD 80 (ATITECH);

- 4.1.1993: L. 8.750.000.000 quale saldo (25%) per l'iniziativa ITALIMPIANTI/SOCIETA' PER BONIFICA E VALORIZZAZIONE AREA DI CAMPI;

- 29.11.1993: L. 1.575.000.000. quale saldo (25%) per l'iniziativa ILVA/TUBIFICIO DI TERNI;

- 18.1.1994: L. 375.000.000 quale saldo (25%) per l'iniziativa ALENIA/SERVIZI AEREI ED EMERGENZA (SAMANTA);

- 18.1.1994: L. 25.009.000.000 quale terza erogazione per prefinanziamenti e contributi riconosciuti per iniziative della SPI;

- 3.2.1994: L. 4.025.000.000 quale saldo (25%) per l'iniziativa ALENIA/REVISIONE MOTORI E COMPONENTI VELIVOLI COMMERCIALI E REVISIONE ACCESSORI MOTORI AVIO;

- 23.3.1994: L. 3.000.000.000 quale seconda quota (25%) per l'iniziativa ILVA/CSM (UNITA' DI RICERCA DI TERNI);

- 23.3.1994: L. 1.500.000.000 quale seconda quota (25%) per l'iniziativa ILVA/CSM (UNITA' DI RICERCA DI TARANTO).

Dopo tali pagamenti rimaneva, quindi, da erogare la somma di L. 179.740.750.000, di cui L. 109.976.750.000 per il programma speciale I.R.I. e L. 69.740.750.000 per il programma di promozione industriale S.P.I..

B) Con la legge 31 dicembre 1991 n. 415 (legge finanziaria 1992), tabella d - con iscrizione sul capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali (ora capitolo 7563 di quello del Ministero dell'Industria) - l'art. 7, comma 1, del D.L. 120/89, convertito con legge 181/89, è stato rifinanziato con lo stanziamento dell'importo di L. 50 miliardi.

Nessuna erogazione è stata finora autorizzata sul suddetto stanziamento.

C) Con la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), tabella D) - con iscrizione sul capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali (ora capitolo 7563 di quello del Ministero dell'Industria) - è stato nuovamente rifinanziato l'art. 7, comma 1, della legge 181/89, con lo stanziamento di L. 40 miliardi.

Nessuna erogazione è stata finora autorizzata su tale stanziamento.

D) Con il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (art. 5-bis, comma 3), convertito, con modifiche, con legge 19 luglio 1993, n. 237, al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è stata conferita la somma di L. 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

Il relativo stanziamento è iscritto, per la quota 1994, al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria per lo stesso anno.

Nessuna erogazione è stata finora autorizzata per l'anno 1994.

E) Con la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), tab. D, comma 11 - con iscrizione al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria - è stato nuovamente rifinanziato il sopracitato decreto-legge 181/1989, convertito dalla legge 181/1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, con lo stanziamento di L. 50 miliardi.

Nessuna erogazione è stata finora autorizzata su tale stanziamento.

LEGGE 22 DICEMBRE 1989 N. 408.

Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle Partecipazioni Statali per il 1988.

A completamento di quanto comunicato con relazione allegata alla nota n. 30351 del 10 agosto 1993 si riferisce quanto segue.

Con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1989, n. 408, per consentire agli Enti delle Partecipazioni Statali (I.R.I., E.N.I., E.F.I.M., E.A.M.O.) la realizzazione di programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi rispetto ai programmi 1988-1991, fu autorizzato, per l'anno 1988, il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di L. 100 miliardi, da ripartire, su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali, con delibera del C.I.P.E., per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi degli Enti.

Il relativo stanziamento fu iscritto al capitolo 7565 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Con decreto del Ministro delle Partecipazioni Statali n. 31357 del 26 giugno 1992 fu autorizzato il pagamento all'I.R.I. della somma di L. 150 miliardi, di cui L. 100 miliardi a carico del capitolo 7565 e L. 50 miliardi a carico del capitolo 7566 del suddetto stato di previsione della spesa.

Con tale provvedimento lo stanziamento del capitolo 7565 è stato interamente erogato.

DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1989, N. 415, CONVERTITO CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 38

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie.

LEGGE 7 FEBBRAIO 1991, N. 42

Interventi a favore degli Enti delle Partecipazioni Statali.

A completamento di quanto comunicato con le relazioni, sull'argomento, allegate alla nota n. 30351 del 10 agosto 1993, si riferisce quanto segue.

Con l'art. 27, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, fu autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione, dell'E.A.M.O. e del Comitato di liquidazione dell'E.A.G.A.T. - per la realizzazione dei programmi di investimenti nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti Enti - della somma di L. 50 miliardi, per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali, con delibera del CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi agli stessi programmi aggiuntivi.

Con l'art. 1 della legge 7 febbraio 1991 n. 42, per consentire agli Enti di gestione, all'E.A.M.O. e al Comitato di liquidazione E.A.G.A.T. la realizzazione di programmi di investimenti nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi degli anni dal 1988 al 1991, è stato autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli stessi di L. 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, da ripartire con delibera del CIPE.

I relativi stanziamenti, per complessive L. 250 miliardi, furono iscritti al capitolo 7566 dello stato di previsione delle spese del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Col decreto del Ministero delle Partecipazioni Statali n. 31357 del 26 giugno 1992 fu autorizzato il pagamento all'IRI della somma di L. 150 miliardi, di cui L. 50 miliardi a carico del capitolo 7566, come già riferito nella relazione sulla legge 408/1989.

La somma residua di L. 200 miliardi, al 31 dicembre 1992, è stata eliminata dalle scritture, perchè - durante il tempo di conservazione della stessa in bilancio, come stabilito dall'art. 2, comma 8, della legge 407/89 - non sono stati predisposti dagli Enti i relativi programmi da sottoporre al CIPE.

Pertanto, lo stanziamento complessivo di L. 250 miliardi iscritto sul capitolo 7566, risulta completamente esaurito.

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623 e successive modificazioni e integrazioni

Interventi a favore delle medie e piccole industrie

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di lire 3.190 miliardi circa per il periodo 1960 - 1993 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'articolo 15 della legge 2.5.1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9.11.1976, n. 902.

L'applicazione della legge si trova ormai in fase di esaurimento.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. n. 902/1976 ha avuto come scopo la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti industriali o ampliamenti ed ammodernamenti di quelli esistenti.

A tal fine è stato istituito un apposito "Fondo nazionale per il credito agevolato" con gestione parzialmente fuori bilancio.

Il Ministero dell'Industria ha gestito la parte degli interventi relativi al Centro-Nord.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 6.5.1987.

Risultano complessivamente pervenute n. 9.290 istanze di contributo. Di queste n. 1.632 sono state respinte dal Ministero o rinunciate dagli istituti di credito e n. 7.658 sono state accolte, con un onere a carico dello Stato di oltre 1.666 miliardi.

Complessivamente in applicazione del D.P.R. n. 902/1976 e del D.P.R. n. 915/1982, sino a tutto il 31.12.1992 sono pervenute dagli istituti di credito n. 7.669 domande di liquidazione che hanno già dato luogo all'emanazione di n. 7.669 decreti di liquidazione e mandati di pagamento per L. 1.378 miliardi.

La disciplina agevolativa ha soddisfatto le aspettative dei beneficiari, grazie anche alle procedure poste in essere, che hanno consentito la concessione dei benefici in tempi abbastanza brevi, dal momento della presentazione della domanda al Ministero dell'Industria. In linea generale, si può dire che l'attuazione della fase della concessione del contributo si è svolta in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo sempreché gli istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'avvio della documentazione contabile al Ministero.

D.P.R. 915/1982 - Agevolazioni per impianti di smaltimento rifiuti

L'articolo 23 del D.P.R. 915/1982 prevede la concessione di contributi in conto interessi, con le medesime procedure stabilite per il D.P.R. n. 902/1976, in favore delle imprese

industriali che realizzino impianti per lo smaltimento, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

Trattandosi di iniziative con elevati contenuti di tutela ambientale di particolare attualità, la disciplina agevolativa non è stata abrogata al momento della chiusura degli interventi di cui al D.P.R. n. 902/1976, determinata dall'esaurimento degli stanziamenti.

Al 31.12.1993 risultavano pervenute n. 50 domande, di cui n. 30 accolte dal Comitato e comportanti un onere di circa 22 miliardi di contributi e n. 20 respinte o rinunciate dagli istituti di credito.

Le disponibilità residue ammontano a L. 11 miliardi circa.

Il crescente interesse degli operatori a beneficiare di dette provvidenze, stante la snellezza delle procedure, collaudate da oltre un decennio e, soprattutto, l'esigenza di adeguarsi alle norme in materia di antinquinamento, fa ritenere opportuno un adeguato rifinanziamento della normativa.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

L'art. 3 della legge n. 675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31.12.1982 con il D.L. 30.9.1981, n. 545, ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge n. 675/1977 con la legge finanziaria 26.4.1983, n. 130.

Essendo ormai conclusa la fase di approvazione delle domande, l'attività della legge è limitata alla sola erogazione delle agevolazioni concesse.

Ammontare delle disponibilità:

1. l'art. 29 della legge 12.8.1977, n. 675, ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" l'ammontare di L. 4.565 miliardi così ripartiti:

- lettera a) = 2.180 miliardi
- lettera b) = 2.385 miliardi.

2. L'art. 18 della legge finanziaria 26.4.1983, n. 130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982, ha autorizzato, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 29 della legge n. 675/1977, le seguenti spese così ripartite:

- lettera a) = 1.800 miliardi
- lettera b) = 3.500 miliardi.

Con una serie di norme emanate nel corso degli anni successivi, le autorizzazioni di spesa di cui sopra sono state ridotte, prevedendosi di volta in volta nuovi oneri a carico del Fondo per interventi diversi dalla ristrutturazione e riconversione.

L'art. 15 della legge 11.3.1988, n. 67 (finanziaria 1988) ha previsto che le disponibilità del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" esistenti alla

data del 31.7.1988 e non utilizzate, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere assegnate al "Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica".

In applicazione del citato articolo è stato disposto, nel gennaio 1989, un versamento di L. 1.200 miliardi.

Con successive norme sono state disposte varie riduzioni degli stanziamenti, per cui l'importo che risulta utilizzabile per interventi di ristrutturazione e riconversione è pari a L. 4.000 miliardi.

Il CIPI ha approvato complessivamente n. 177 progetti.

L'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione è pari a L. 8.900 miliardi.

I settori più interessati dai programmi di investimento sono stati: il settore siderurgico, chimico ed automobilistico (compresa la componentistica). Nell'allegata tabella è riportata la situazione delle pratiche approvate, suddivisa per settori.

Gli oneri previsti per le pratiche approvate ammontano a L. 4.250 miliardi. Si tratta ancora di una valutazione, tenendo conto che non è ancora possibile per tutte le iniziative determinare con precisione i contributi interessi per gli anni futuri. A questo import si aggiungono gli oneri derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi delle leggi 21.6.1986, n. 370 (invest. a Malta) e 24.1.1986, n. 7 (contenimento fenomeno eutrofizzazione), pari complessivamente a 40 miliardi.

Dal confronto dei dati sopra riportati, risulta evidente lo sbilancio tra fondi disponibili e oneri previsti, verificatosi a seguito delle ripetute riduzioni di stanziamento, cui si è prima fatto cenno.

Al fine di coprire il fabbisogno dei pagamenti, con la legge finanziaria del 1994 è stato disposto un conferimento di 150 miliardi, anticipando al 1994, anno per il quale non era previsto alcun conferimento, le somme da assegnare nel 1996.

Le erogazioni effettuate negli ultimi anni sono quelle riportate nella tabella allegata.

Le somme complessivamente uscite dal Fondo, dall'inizio dell'attività di erogazione delle agevolazioni e fino al 31.12.1993, ammontano complessivamente a L. 3.314,9 miliardi.

Le attuali disponibilità del Fondo sono pari a 148,2 miliardi.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 675/77 SITUAZIONE PRATICHE

DOMANDE APPROVATE DAL CIPI DATI IN MILIONI

SETTORI	N.	INVESTIMENTI AGEVOLATI AMMESSI	%	FINANZIAMENTI BANCARI	%	MUTUO DIRETTO	%	CONTRIBUTO CONTO CAPITALE	%	PRESTITO OBBLIGAZ.	%	TOTALE
AERONAUTICO	13	627.010	7,0	234.903	9,7	76.925	5,7	45.873	5,6	6.000	1,0	357.701
ALIMENTARE	9	51.092	0,6	24.633	1,0	0	0,0	1.196	0,1		0,0	25.829
AUTO	24	2.984.221	33,5	818.534	33,7	620.311	45,8	279.754	33,9	5.400	0,9	1.718.599
CARTA	6	83.313	0,9	35.845	1,5	6.919	0,5	4.040	0,5		0,0	52.805
CHIMICA BASE	32	1.180.660	13,2	171.194	7,0	183.824	13,6	167.288	20,3	220.507	36,6	522.306
CHIMICA FINE	22	338.173	3,8	93.051	3,8	13.032	1,0	30.681	3,7	58.502	9,7	142.166
ELETTRONICA	5	60.811	0,7	25.781	1,1		0,0		0,0		0,0	25.781
MECC. STRUMENTALE	14	253.892	2,8	96.768	4,0	22.078	1,6	17.570	2,1		0,0	356.960
SIDERURGICO	21	3.047.841	34,2	797.261	32,8	426.301	31,5	269.127	32,6	312.215	51,8	1.551.199
TESSILE	31	292.977	3,3	130.644	5,4	5.127	0,4	9.279	1,1		0,0	145.050
TOTALI	177	8.919.988	100,0	2.428.613	100,0	1.354.518	100,0	824.809	100,0	602.623	100,0	4.607.939

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Artt. 14/19

Interventi per l'innovazione tecnologica

Gli artt. 14/19 della legge 17.2.1982, n. 46, prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzino programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento e sulla base della stessa quota, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il CIPI, con deliberazione in data 30.3.1982 (G.U. n. 119 del 3.5.1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi ed ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero (capitolo 7548), secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" (in breve F.I.T." di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, da gestire in contabilità fuori bilancio.

Al 31.12.1993 erano stati conferiti complessivamente al F.I.T., per gli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, 6.362,5 miliardi. Lire 300 miliardi, derivanti dallo stanziamento previsto dalla legge finanziaria n. 910/86, sono stati dilazionati sino al 1996 dalla finanziaria per 1993 ma ne è stata prevista la possibilità di impegno già nel 1993.

Al Fondo affluiscono anche i rimborsi dei mutuatari, che effettuano i relativi versamenti al capitolo 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata sono da assegnare successivamente al capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7551, appositamente istituito nel corso dell'esercizio 1985 per consentire il rientro dei rimborsi in questione al Fondo stesso.

A tutto il 31.12.1993 sono stati versati al F.I.T. L. 1.023.876.211.000.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 dalla legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di innovazione tecnologica a questo Ministero;
- il Ministero dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo", previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge n. 46/1982;
- il CIPI delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo le eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;

A seguito della normativa dettata dall'art. 37 della legge n. 317/1991 per i programmi di costo non eccedente i 10 miliardi di lire non è più prevista l'approvazione del CIPI e le agevolazioni vengono concesse con decreto del Ministero dell'Industria che sostituisce il contratto citato;

A partire dal 1994 per tutti i programmi di innovazione tecnologica non sarà più attuata la fase deliberativa preses il CIPI stante l'abolizione del medesimo e il passaggio delle competenze in materia al Ministero dell'Industria.

- l'erogazione del finanziamento avviene a seguito di contratto, da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni;

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

Sino al 31.12.1993, sono state presentate 4.162 richieste di ammissione ai benefici del Fondo. Di queste, 280 non hanno avuto ulteriore corso, parte perché respinte in fase istruttoria, parte perché ritirate direttamente dalle imprese.

Il Comitato tecnico istituito dall'art. 16 della legge n. 46/1982, ne ha esaminate 2.924, esprimendo parere positivo per 2.665 programmi e giudizio negativo in 259 casi.

Per i 2.665 programmi deliberati positivamente dal Comitato tecnico, risultano impegnati circa 7.200 miliardi.

Rimangono in istruttoria circa 1.000 domande.

Il CIPI, definendo successivamente alla delibera del Ministro dell'Industria l'entità, le condizioni e le modalità di intervento, ha deliberato alla medesima data su 2.549

programmi, approvandone 2.548, respingendone 1 ed impegnando 7.034 miliardi.

A seguito delle deliberazioni del Ministro dell'Industria e del CIPI, hanno stipulato il contratto, entro il 31.12.1993, 2.339 società.

Il consuntivo globale del Fondo registra erogazioni effettuate a fronte di costi sostenuti per stati di avanzamento, per un importo complessivo di 4.840 miliardi, di cui 4.085 quale quota finanziamento agevolato e 755 miliardi circa quale contributo attualizzato.

I dati più significativi sulla gestione del Fondo, riferiti all'anno 1993, possono essere riassunti come segue:

- sono pervenute 345 richieste di concessione relative a programmi di innovazione;
- il Comitato tecnico ha esaminato 246 progetti ed ha espresso parere favorevole per 203 di essi e negativo in 46 casi; l'impegno a fronte dei programmi approvati è pari a L. 400 miliardi circa. Le ritirate sono state 11;
- dei 203 programmi approvati, 87 sono relativi a grandi imprese e 116 ad imprese di dimensioni piccole e medie;
- i principali settori di intervento sono stati, nell'ordine l'elettronica, l'auto, l'ambiente, la chimica e l'agroindustria;
- il CIPI ha deliberato, nell'anno 1993, su 182 programmi, approvandoli ed impegnando circa 380 miliardi;
- le erogazioni effettuate sono state pari a 693 miliardi di cui 564 quale quota finanziamento e 129 in conto contributo attualizzato.

La riserva del 40% delle disponibilità del Fondo a favore del Mezzogiorno è stata isolo parzialmente utilizzata.

Si tratta certamente di un dato che riflette innanzitutto la geografia industriale del nostro Paese. E' tuttavia da considerare che nonostante l'inserimento del settore agroindustriale tra i settori prioritari (delibera CIPI 10.7.1985) e la riduzione del tasso di interesse dal 60 al 36% del tasso di riferimento prevista dall'art. 12, punto 10, della legge n. 64/1986, limitatamente al finanziamento di iniziative realizzate nei territori meridionali, la maggior convenienza finanziaria delle provvidenze previste dalla legge n. 64 rende di fatto inevitabile lo scarso ricorso al F.I.T. da parte di imprenditori meridionali. A ciò si aggiunga che i nuovi interventi previsti dal comma quarto dell'art. 12 della medesima legge n. 64, relativo alle ulteriori agevolazioni a

favore delle piccole e medie imprese meridionali nel campo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, ridurranno ulteriormente, una volta applicati, l'interesse delle imprese del Mezzogiorno nei confronti delle agevolazioni del Fondo.

Tale situazione suggerisce pertanto la necessità di apportare opportune modifiche alla legge n. 46, allo scopo di adeguarne le misure di agevolazione a quelle in essere sulla normativa straordinaria per il Mezzogiorno.

La legge n. 317/1991 già citata non solo ha snellito le procedure ma ha ulteriormente abbassato il tasso di ammortamento per le piccole imprese (50% del tasso di riferimento) e per le imprese operanti in area Casmez (25% del tasso di riferimento).

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Art. 20

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Attraverso una serie di provvedimenti legislativi, si è attuata la razionalizzazione del settore siderurgico privato. Il primo intervento è stato realizzato con l'articolo 20 della legge n. 46/1982, che ha previsto contributi in conto capitale in favore di imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico.

La legge n. 193/1984 (artt. 2,3 e 4), la legge n. 88/1986 (artt. 2, 2 bis e 2 ter), la legge n. 19/1987 (art. 6) hanno previsto ulteriori incentivazioni sia per la riduzione di capacità produttiva sia per la realizzazione di investimenti.

L'articolo 8 della legge n. 452/1987 ha affrontato infine il programma di ristrutturazione delle "fonderie di ghisa e di acciaio " con la previsione di contributi a fondo perduto per riduzioni di capacità produttiva nonché realizzazione di programmi di reinvestimento in altri settori industriali. La legge è in fase di chiusura essendo in via di conclusione gli ultimi programmi di investimento.

Complessivamente gli stanziamenti destinati alla razionalizzazione del settore siderurgico, pari a L. 1.425 miliardi, sono stati iscritti sul capitolo 7549 e versati alla contabilità speciale intestata al "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici". Al 31.12.1993, il Fondo presenta disponibilità per L. 123,679 miliardi, che debbono essere utilizzate a fronte delle ultime iniziative deliberate dal CIPI e non ancora attuate e a fronte degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 della legge 15.5. 1989, n. 181, di conversione del D.L. 1.4.1989, n. 120, che ha, per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2.2.1988 (Resider), introdotto nuovi interventi in favore delle piccole e medie imprese diretti a favore dello sviluppo di nuove attività nelle zone colpite da crisi siderurgica.

Al 31 dicembre 1992 sono stati assunti impegni pari a 60 miliardi circa e sono state disposte erogazioni per L. 7 miliardi circa.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1983, N. 1457, e successive integrazioni e modificazioni

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

La legge n. 1457/1963 è ormai in fase di liquidazione per raggiungimento dello scopo prefissato e per totale esaurimento degli stanziamenti di bilancio.

La suddetta legge ha previsto la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi in favore sia delle imprese danneggiate dalla catastrofe sia di quelle che hanno richiesto di insediarsi nelle aree dei Consorzi di industrializzazione di Belluno e Pordenone.

I contributi diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont sono stati erogati con i fondi stanziati sui soppressi capitoli 7041 e 7043.

I contributi alle imprese che si sono insediate nelle aree di industrializzazione sono stati concessi con onere a carico dei capitoli 7042 e 7045.

Sul capitolo 7042 le autorizzazioni di spesa sono state di L. 327.375 milioni per il periodo 1964 - 2000, mentre sul capitolo 7045 sono state di L. 45.120 milioni per il periodo 1964 - 1993.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate, si fa presente che circa 500 di esse hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame, mentre di quelle che si sono insediate nelle aree di industrializzazione più di 145, finora, hanno usufruito delle agevolazioni di legge.

Si fa rilevare inoltre che, mentre l'erogazione dei contributi in conto capitale può essere giudicata soddisfacente, la erogazione dei contributi in conto interesse si è presentata difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

La legge 10.5.1983, n. 190, così come integrata dalle leggi 22.12.1986, n. 910, 11.3.1987, n. 67, 27.12.1989, n. 407 e 2.8.1990, n. 235, concernenti interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, ha previsto ulteriori

stanziamenti che hanno favorito negli ultimi anni l'insediamento di circa 85 aziende, per le quali si è esaurita la fase di concessione dei contributi in questione.

La legge ha incontrato il favore degli operatori economici ed ha senz'altro contribuito ad un processo di industrializzazione della zona, impiegando tra l'altro circa 4.700 unità lavorative locali.

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 - Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La legge stabilisce in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché delle imprese industriali, commerciali e artigiane, site in provincia di Roma, danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale fino al 20% del danno e contributi a fondo perduto), elevando il tetto del contributo a fondo perduto fino a lire 5 milioni, nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 25 milioni.

In alternativa delle suddette provvidenze ed in favore degli stessi destinatari, la legge n. 198/1985, prevede la concessione di finanziamenti agevolati quinquennali fino a concorrenza dell'ammontare del danno, con assunzione a carico dello Stato dei contributi in conto interessi in misura pari al 75% del tasso di riferimento.

Le procedure per la concessione e l'erogazione del contributo in conto interessi sono contenute nel D.M. 23.7.1985, pubblicato snella G.U. 28.11.1985, n. 280.

Per gli interventi di cui sopra, l'art. 9 della legge n. 198/1985 autorizza per l'anno 1985 due limiti di impegno quinquennale pari a lire 30 miliardi complessivi.

Le predette somme sono da ascrivere nel capitolo 7545 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" di cui all'art. 1 del citato D.P.R. n. 902/1976.

Le erogazioni dei contributi in questione vengono quindi disposte con onere a carico delle disponibilità del predetto "Fondo", nell'ambito della cui gestione viene tenuta apposita contabilità separata.

I medesimi benefici sono estesi alle imprese danneggiate dalle avversità atmosferiche di cui alle leggi n. 120/1987, n. 47/1988 e n. 195/1991 e n. 25/1993.

A tutto il 31.12.1993, sono state definite n. 627 istanze, di cui n. 488 accolte e n. 139 respinte. Gli impegni assunti

con i provvedimenti concessivi ammontano a oltre L. 28 miliardi a fronte dei 145 miliardi disponibili dopo aver stornato L. 5 miliardi alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Al 31.12.1993 sono stati emessi n. 453 mandati di pagamento per L. 22,7 miliardi.

Occorre inoltre porre in evidenza che in attuazione della legge n. 938 del 23.12.1987 è stato disposto un versamento di L. 4,5 miliardi nel corso dell'anno 1989 in favore del Fondo per la protezione civile; in attuazione dell'art. 3 del D.L. 31.10.1991, n. 347, è stato disposto nel corso del 1991 un versamento di L. 2 miliardi al Tesoro dello Stato per le calamità naturali; in attuazione dell'art. 4 della legge 4 giugno 1991, n. 181, è stato disposto nel corso del 1991 un versamento di L. 5 miliardi al Tesoro dello Stato per il Commercio con l'estero, per un totale di L. 11,5 miliardi..

LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N. 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

Alle imprese aeronautiche che partecipano a programmi industriali in collaborazione internazionale possono essere concessi:

1. mutui diretti per elaborazione di programmi, esecuzione di studi, investimenti, ecc. (capitolo 7552);
2. contributi in conto interessi non superiori al 60% del tasso di riferimento di cui al D.P.R. 902/1976 elevabili - in taluni casi - al 70% ed 80% su mutui accesi per la produzione (capitolo 7553);
3. contributi in conto interessi sui finanziamenti di istituti di credito per dilazioni di pagamento a clienti finali (capitolo 7553).

La dotazione complessiva della legge, dopo lo spostamento di risorse operato dalla legge 4 giugno 1991, n. 181, ammontava a L. 1.451 miliardi, così diversamente ripartiti: 921 miliardi per mutui diretti, 250 miliardi (questi ultimi articolati su limiti di impegno sino al 1992) per contributi in conto interessi per attività di produzione e 280 miliardi per contributi in conto interessi su dilazioni di pagamento accordate a clienti finali (questi fondi non sono utilizzabili in quanto - per una sopravvenuta interpretazione in sede "consensus" OCSE - la norma regolamentare non è stata emanata.

Con legge 19 luglio 1993, n. 237, il capitolo 7552 è stato rifinanziato (ex art. 6, commi 4, 5 e 6) con limiti di impegno decennali di L. 50 miliardi ciascuno, per gli anni 1993 e 1994, per un importo complessivo pari A L. 1.000 miliardi.

La procedura per la concessione dei benefici di cui ai punti 1. e 2. prevede:

- 1) la presentazione della domanda, con allegato l'intero programma, da parte dell'operatore al Ministero dell'Industria;
- 2) l'istruttoria da parte dei competenti Uffici del Ministero stesso;
- 3) le valutazioni di merito da parte del Comitato tecnico ex art. 2m 1° - 5° c., della legge n. 808/1985;
- 4) l'emanazione dei decreti di concessione da parte del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

- 5) l'erogazione dei finanziamenti con appositi decreti del Ministro dell'Industria.

La procedura per la concessione dei benefici di cui al punto 3, può sommariamente delinearci come appresso:

- 1) domanda dell'operatore (corredata del programma) all'istituto di credito;
- 2) concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito e trasmissione della domanda al Ministero Industria;
- 3) istruttoria da parte del Ministero dell'Industria;
- 4) valutazioni di merito da parte del Comitato tecnico ex art. 2, legge n. 808/1985;
- 5) emanazione dei decreti di concessione da parte del Ministro dell'Industria ed erogati previo accertamento dei rimborsi effettuati dal beneficiario all'istituto di credito.

Per quanto riguarda la compatibilità con gli obblighi CEE, è stato acquisito (14.2.1986) l'assenso della Comunità alla legge 24.12.1985, n. 808.

Sono state finora istruite n. 15 domande per mutui diretti, successivamente esaminate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2 della stessa legge ed approvate dal CIPI, per un importo complessivo di L. 919,8 miliardi, di cui 498 miliardi sono andati ad aree economicamente depresse. Nel corso del 1993, le ditte beneficiarie hanno consuntivato spese a fronte delle quali sono stati riconosciuti congrui costi per L. 116,7 miliardi. Il totale delle erogazioni intervenute al 31 dicembre 1993 ammonta a L. 690,8 miliardi.

Per contributi in conto interessi sui mutui accesi per la produzione sono state istruite 10 domande che, esaminate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 della stessa legge ed approvate dal CIPI, comportano un onere complessivo - valutato sul tasso di riferimento vigente all'atto della concessione del beneficio - di L. 248,3 miliardi, di cui 163 miliardi destinati ad iniziative in aree economicamente depresse. Nel corso del 1993 le ditte beneficiarie hanno consuntivato spese a fronte delle quali sono stati ritenuti congrui ed erogabili contributi per L. 46,2 miliardi. Il totale delle erogazioni intervenute al 31 dicembre 1993 ammonta a L. 120,8 miliardi.

Al 31 dicembre 1993 sono giacenti 20 domande, a valere sugli interventi ex art. 3, 1° c. lett. a) della legge n. 808/1985, per una richiesta di intervento pari a L. 1,752,8 miliardi.

PROBLEMI APERTI: la situazione del comparto è assai grave (da 50.700 addetti nel 1990 a 37.000 addetti nel 1993) e tende a peggiorare poiché l'Amministrazione della Difesa trasferisce sugli investimenti tutte le riduzioni di bilancio

Al fine di mantenere almeno l'attuale livello occupazionale, facendo anche fronte alla leggera flessione del fatturato civile verificatasi nel 1993 (-7%), si rende necessario che, anche per il 1995, la legge finanziaria disponga ulteriori limiti di impegno.

LEGGE 3 OTTOBRE 1987, N. 399 - DI CONVERSIONE DEL D.L. 31 LUGLIO 1987, N. 318 (Art. 1)

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese

Con tale legge sono stati ripristinati ed estesi ad apparecchiature più sofisticate gli interventi a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, previsti dall'art. 1 della legge n. 696/1983.

Gli stanziamenti che ammontano a L. 802,9 miliardi derivano per L. 182,9 miliardi da disponibilità residue sulla legge n. 696/1983, per L. 80 miliardi dall'articolo 2 della legge n. 318/1987, per L. 70 miliardi dalla legge finanziaria 1988 (art. 15, comma 35), per L. 330 miliardi dalla legge finanziaria 1988 (art. 15, comma 34), per L. 140 miliardi dall'art. 6, comma 5, della legge n. 317/1991.

Il termine di presentazione delle domande di contributo è scaduto il 3.5.1988, per ordini di acquisto emessi entro il 3.4.1988.

Sono complessivamente pervenute n. 14.936 istanze, tutte istruite dagli uffici; di queste al 31.12.1993 n. 14.591 sono state definite dal competente Comitato che ne ha accolte n. 12.820 e respinte n. 1.771. Gli impegni relativi ammontano ad oltre 715 miliardi.

Al 31.12.1993 sono stati emessi mandati di pagamento per oltre 640 miliardi di contributi.

Le erogazioni sono disposte con onere a carico della contabilità separata istituita nell'ambito della contabilità speciale intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".

LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317 - Artt. 6 e 12

Investimenti per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Gli articoli 6 e 12 della legge n. 317/1991 prevedono rispettivamente la concessione di crediti d'imposta e di contributi in conto capitale per gli investimenti innovativi descritti dall'art. 5 della legge medesima.

Il relativo decreto di attuazione n. 247/1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1992 ed è, pertanto, entrato in vigore il 14 aprile 1992.

La normativa introduce una nuova e più snella procedura di concessione basata esclusivamente sul criterio cronologico e su un esame ministeriale limitato alle dichiarazioni di parte contenute nella domanda. I controlli sulle operazioni sono delegati a Enti ed istituti di credito a medio termine appositamente convenzionati col Ministero e sono effettuati successivamente alla fruizione dell'agevolazione.

Al 31 dicembre 1993 risultavano pervenute circa n. 15.500 istanze, di cui n. 7.500 circa per credito d'imposta e n. 8.000 per contributo in conto capitale.

Per detti interventi sono stati complessivamente stanziati 1.002,1 miliardi di lire.

L'esiguità delle somme utilizzabili per i contributi in conto capitale ha consentito di soddisfare solo n. 3.879 istanze.

A tutto il 31.12.1993 sono state accolte n. 4.791 istanze per l'ottenimento del credito d'imposta, per un ammontare complessivo di L. 401 miliardi circa.

Le domande non ammissibili ai benefici di legge per mancanza di requisiti ammontano complessivamente a n. 3.000.

Le domande ammissibili prive di copertura finanziaria alla data odierna sono circa 3.500, per un onere stimabile in circa 350 miliardi di lire.

Si segnala che, nel corso del 1993, è stato abolito l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e quindi la riserva di fondi destinata alle imprese meridionali e dal 1° luglio è entrata in vigore la disciplina a seguito dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle P.M.I., che ha ridimensionato le percentuali di intervento in favore delle imprese.

LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

La legge ha lo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne, la promozione della presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

A tal fine l'art. 3 della legge ha istituito il "Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", la cui dotazione finanziaria è stabilita in 30 miliardi per il triennio 1992 - 1994, in ragione di 10 miliardi di lire per anno.

Le agevolazioni previste dalla legge sono:

- Contributi in conto capitale fino al 50% delle spese per impianti ed attrezzature, nonché per i progetti aziendali connessi alla qualificazione ed innovazione del prodotto, tecnologica ed organizzativa. Per le imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle zone di declino industriale Reg. 2052 i contributi sono elevati al 60%.
- Contributi fino al 30% delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi reali. Per le imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle zone di declino industriale i contributi sono elevati al 40% delle spese sostenute.

La legge istituisce presso il Ministero dell'Industria il Comitato per l'imprenditoria femminile presieduto dal Ministro dell'Industria.

Gli artt. 5 e 6 della legge n. 215 prevedono che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa sia emanato un decreto del Ministro dell'Industria che stabilisca le modalità di attuazione per la concessione dei crediti di imposta ed i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione delle agevolazioni.

Il decreto in questione non è stato ancora emanato, in considerazione del fatto che la Commissione CEE, alla quale la legge è stata notificata ai sensi degli artt. 92 e seg. del Trattato, ha formalmente aperto la procedura di infrazione al Trattato, con l'intimazione a non dare esecuzione alla legge per la parte relativa agli aiuti alle nuove imprese.

L'emanazione dei provvedimenti di attuazione è stata pertanto sospesa in attesa della definizione del contenzioso con la Comunità, onde evitare l'adozione di norme inapplicabili.

La Commissione CEE ha comunicato in data 16.6.1993 la chiusura della citata procedura di infrazione, ponendo le seguenti limitazioni, che saranno quindi recepite nelle norme attuative della legge:

1. destinazione dei benefici alle sole "piccole imprese", secondo la definizione della disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI (non più di 50 dipendenti e stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU);
2. fissazione di un tetto massimo dell'agevolazione concedibile ad ogni soggetto non superiore al livello "de minimis" fissato dalla Commissione CEE (50 mila ECU). Al di sopra del "de minimis", saranno applicate le intensità di aiuto comunitario e cioè 15% per le zone non assistite e 20% per le zone degli obiettivi 2 e 5b; nel Mezzogiorno saranno applicati tre livelli di aiuto articolati nel 65%, 55% e 49%, in relazione alle tre ripartizioni territoriali individuate dalla Commissione;
3. non cumulabilità degli aiuti con quelli previsti da altre leggi statali o regionali.

E' ora in corso, dopo i necessari adeguamenti, l'approvazione definitiva del decreto di attuazione.

I fondi stanziati sono ancora tutti disponibili. Con l'articolo 53 del D.L. 27 giugno 1994, n. 414, si è provveduto ad autorizzare l'impegno entro il 1994 delle somme stanziare per il 1992 (L. 9,5 miliardi) che, altrimenti, sarebbero andate in economia. Lo stesso problema si ripresenterà anche per i fondi 1993, qualora i lunghi tempi di emanazione del regolamento non consentiranno di assumere gli impegni entro 1994.

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443

Legge quadro per l'artigianato

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 ottobre 1987, n. 399, è stato istituito, presso il Ministero dell'Industria, il fondo Nazionale per l'Artigianato, al fine di provvedere al finanziamento dei programmi e dei progetti di sostegno all'artigianato e per la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 .8.1985, n. 443.

Detto Fondo è utilizzato:

- a) per una quota pari al 75% dalle Regioni. Il riparto fra le medesime è effettuato con il decreto del Ministro dell'Industria, sentito il Consiglio Nazionale dell'Artigianato;
- b) per una quota pari al 15% per la realizzazione di iniziativa di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero.

I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme sono stati determinati con D.M. 28.11.1989, n. 453, il quale prevede iniziative che potranno essere realizzate sia direttamente dal Ministero per mezzo di convenzioni con enti pubblici, ovvero mediante concessione di contributi in favore di consorzi o organismi societari dell'artigianato.

E' stato costituito con D.M. 17.9.1990, un Comitato tecnico che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, potrà esprimere pareri sulla concessione dei contributi previsti alla lettera b) dell'art. 3, in favore di consorzi e organismi societari dell'artigianato.

A tutt'oggi sono stati approvati n. 21 progetti.

Sono in corso di realizzazione convenzioni stipulate con l'ICE, il Consorzio QUARIT per la promozione dell'artigianato sui mercati estero ed interno, Mondo impresa per "Borsa internazionale delle opportunità di subfornitura meccanica", Agenzia Poloceramica di faenza "Progetto per la realizzazione di uno sportello nazionale per i ceramici artistico tradizionali", Istituto G. Tagliacarne "Progetto per la realizzazione di interventi per lo sviluppo strategico e di mercato delle imprese artigiane".

- c) Per una quota pari al 10% per l'estinzione del sistema informativo e dell'Osservatorio Economico (SIOE) dell'Artigianato, su disposizione del Consiglio Nazionale

dell'Artigianato, il quale ha approvato n. 43 convenzioni con istituti, enti di ricerca e società strumentali delle Confederazioni artigiane.

Sono stati inoltre concessi contributi alle Regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Umbria per la realizzazione di Osservatori Regionali interconnessi con quello Nazionale.

La G.U. n. 110 del 13 maggio 1994 ha pubblicato il Regolamento n. 285 del 2 febbraio 1994 recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del 10% del "Fondo".

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, n. 83

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Questa legge ha sostituito, a stralcio, la L. 240/81, relativamente alle disposizioni in favore dei consorzi e delle società consorziali, anche in forma cooperativa, per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese. Tali organismi hanno come scopi esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a detti specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Come già previsto dalla L. 240/81, ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 83/89 possono essere concessi dal Ministero contributi finanziari annuali; particolari agevolazioni sono previste per i consorzi all'export costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e per quelli di recente costituzione.

I contributi fanno carico allo stanziamento iscritto al Cap. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero; tale stanziamento è stato previsto dalla legge 83/89 in 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, '90 e '91 (art. 6): per il 1991, con decreto legge, si è avuta una integrazione di Lit. 5 miliardi.

Per gli anni successivi il rifinanziamento annuale della legge è avvenuto con appositi provvedimenti legislativi che hanno stanziato, per il 1992 Lit. 20 miliardi e, per il 1993 Lit. 25 miliardi.

La concessione dei contributi avviene attraverso la consultazione di un apposito Comitato Tecnico (art. 4) costituito con D.M. 22 marzo 1989.

Le disposizioni di legge hanno trovato applicazione con il decreto ministeriale 5.6.1989, modificato con successivi decreti del 20.11.'89, 12.2.'90 e 18.3.'91; con essi si è provveduto a fissare i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, nonché a stabilire i criteri di quantificazione dei contributi. Le norme sono state, da ultimo, raccolte nel D.M. 25 marzo 1992, pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.4.'92. Si è stabilito il principio dell'intervento privilegiato in favore dei consorzi che abbiano base maggioritaria industriale o artigianale, o siano di nuova formazione nel Mezzogiorno, o dotati di strutture stabili in Paesi extra-CEE, oppure particolarmente attivi sui mercati esteri, o dotati di una propria struttura operativa.

I dati a consuntivo 1988 - ultimo anno di operatività della L. 240/81 per i consorzi export - indicavano un impegno totale di Lit. 23 miliardi circa a fronte di 25% domande di contributo accolte.

Dal 1989, la legge del nuovo meccanismo di legge ha dato

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

luogo al seguente andamento:

Anno	n. contributi	abbattimento importi	stanziamento
1989	277	14,7%	25 miliardi
1990	269	21 %	25 miliardi
1991	308	18,09%	30 miliardi
1992	321	49,18%	20 miliardi

Si è assistito, pertanto, alla crescente insufficienza dei mezzi finanziari disponibili che ha reso necessario l'abbattimento generalizzato dagli importi riconoscibili per percentuali significative.

Nell'anno 1993 sono state accolte 328 domande (sulle 333 pervenute); sono stati concessi n. 325 contributi; potendo contare su una disponibilità di bilancio di Lit. 25 miliardi, si è dovuto applicare un abbattimento generalizzato, pari al 35,89%.

Si aggiunge, inoltre, che i tempi di gestione della procedura per l'anno passato hanno risentito del blocco della spesa pubblica, che ha fatto sì che i contributi siano stati liquidati solo nel 1° semestre 1994.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251.

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

All'art. 2 si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese a fronte dei programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-CEE; tali finanziamenti vengono erogati in seguito a delibera dell'apposito Comitato istituito con D.M. 2.7.1987 presso il Ministero, dal Mediocredito Centrale al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto, sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni di carattere promozionale. Il Ministero ha competenze solo all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Nel corso del 1992 sono pervenute agli Uffici istruttori del Mincomes e del MCC n. 132 domande. Durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato n. 105 domande, accogliendone 79 per un finanziamento complessivo di Lit. 157,4 mld e respingendone 26.

Nel 1993 sono pervenute n. 101 domande. Durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato 60 domande, accogliendone 37, per un finanziamento complessivo di Lit. 73,9 miliardi.

L'art. 10 della legge stabilisce contributi per i consorzi agro-alimentari e turistici; gli stanziamenti dell'apposito capitolo sono effettuati dalla legge finanziaria.

I dati nel triennio 1988-89-90 sono i seguenti: per il 1988 n. 17 contributi concessi, a fronte delle istanze pervenute, per un importo complessivo di Lit. 644.254.895 (stanziamento Lit. 1 miliardo); nel 1989 n. 18 contributi concessi, a fronte di altrettante istanze, per un importo complessivo di 655.647.035 (stanziamento Lit. 1 miliardo); per il 1990 contributi concessi per un totale di Lit. 445.031.835 (sullo stanziamento di Lit. 1 miliardo), in favore di 13 consorzi.

Il limitato ricorso, negli esercizi citati, alle provvidenze di cui si tratta, andava ricercato essenzialmente sia nel breve periodo di tempo in cui si poteva usufruire del contributo (un triennio), sia nell'ancoraggio del contributo stesso alle spese del personale, peraltro entro il limite massimo del contributo stesso fissato in Lit. 40 milioni.

Con la legge 20 ottobre 1990, n. 304, all'art. 4, sono stati estesi ai consorzi agricoli e turistici i più favorevoli criteri di quantificazione del contributo stabiliti dalla L. 83/'89 nei riguardi dei consorzi export.

Successivamente, con D.M. 18 marzo 91, sono state stabilite le direttive ed i criteri di valutazione delle richieste di contributo,

sulla base delle nuove norme intervenute.

Nell'anno 1991, sono pervenute al Ministero 31 domande di contributo; di queste, ne sono state approvate 27 e si è dovuto operare un abbattimento lineare del 5,6% sui contributi, allo scopo di rientrare nei limiti dello stanziamento in bilancio (Lit. 2 miliardi sul Cap. 1614).

La gestione del meccanismo di legge per l'esercizio 1992 ha dato luogo a n. 36 contributi concessi (su un totale di n. 44 domande pervenute) e all'applicazione di un abbattimento generalizzato del 28,5% sugli importi erogabili, al fine di rientrare nelle disponibilità di bilancio (Lit. 2 miliardi).

Nel 1993 sono pervenute n. 38 domande, delle quali ne sono state accolte 36 e concessi altrettanti contributi, con l'abbattimento generalizzato del 20,21% allo scopo di rientrare nello stanziamento di Lit. 2 miliardi.

Si aggiunge che, anche per il 1993 i tempi di definizione delle procedure di contribuzione hanno risentito del blocco della spesa pubblica, che ha consentito il pagamento dei contributi solo nei primi mesi del 1994.

LEGGE 20 OTTOBRE 1990, N. 304

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni

La legge in oggetto prevede, in sintesi, tre strumenti volti a sostenere le nostre esportazioni mediante l'incentivazione delle imprese.

In particolare, si tratta di:

- 1) Un rifinanziamento del fondo rotativo della legge n. 394/81, che consente di concedere finanziamenti agevolati a fronte di progetti di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari.

La stessa legge, al fine di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico, ha disposto che i programmi devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri.

- 2) Istituzione di un nuovo strumento di promozione dei prodotti agro-alimentari sui mercati extracomunitari.

A tal fine è prevista la possibilità di concedere contributi, tramite l'ICE, alla realizzazione di progetti-pilota volti a consolidare la commercializzazione all'estero di prodotti agro-alimentari italiani.

La legge ha avuto la prima applicazione, nel 1991, con l'emanazione del D.M. 20.6.1991; essa ha raccolto un largo favore presso le imprese agro-alimentari, incentivate da tale strumento ad investire nel miglioramento della fase di commercializzazione del prodotto tipico italiano sui mercati esteri.

I finanziamenti previsti dalla legge (L. 4,5 miliardi annuali per il 1991 e 1992) si sono rivelati insufficienti a soddisfare le richieste di contributo a fronte dei progetti presentati.

In considerazione della riconosciuta validità di tale modalità di intervento, la legge ha trovato rifinanziamento per l'anno corrente con il D.L. n. 78/93 e con uno stanziamento più adeguato di Lit. 10 miliardi.

Nel 1991 su 116 domande ne sono state accolte solo 23. L'importo complessivo impegnato (Lit. 4,5 miliardi) ha dato luogo, attraverso l'ICE, ad erogazioni graduali, sulla base dell'avanzamento delle realizzazioni dei singoli programmi. Essendo rapportato mediamente al 30% della spesa globale, si è stimato che lo stesso possa attivare investimenti in strutture ed attività promozionali per oltre 13 miliardi.

Peraltro, nel corso dell'anno, alcune ditte destinatarie del contributo hanno rinunciato allo stesso, in considerazione della bassa incidenza percentuale del sostegno pubblico (contenuto a causa della ristrettezza delle disponibilità) rispetto al costo di

realizzazione del progetto.

Nell'esercizio 1992 la legge, per questa forma di intervento, ha trovato applicazione con il D.M. 30 marzo 1992. Sono state accolte 30 domande, su 96 pervenute e dai contributi, complessivamente impegnati per Lit. 4,5 miliardi, è atteso un ritorno in investimenti promozionali per oltre 20 miliardi.

Nell'accoglimento delle domande si è teso a privilegiare i Consorzi al fine di soddisfare, con le limitate disponibilità finanziarie, più imprese.

Nell'esercizio 1993 la legge, per questa forma di intervento, ha trovato applicazione con il D.M. 4.8.1993. Lo stanziamento previsto è stato di Lit. 10 miliardi: sono state accolte 44 domande su n. 57 domande pervenute, per un importo di Lit. 9.900.646.195.

- 3) L'art. 3 della stessa legge n. 304/90 ha istituito un ulteriore strumento di sostegno della proiezione internazionale delle imprese, stanziando 50 mld di lire, a valere sul fondo rotativo della legge n. 394/81, per il finanziamento agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione dell'offerta di partecipazione a gare indette in Paesi extracomunitari.

Con il D.M. 13 febbraio 1992 sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei finanziamenti, che vengono erogati, in analogia a quanto avviene per i finanziamenti ex art. 2 Legge 394/81, dal Mediocredito Centrale a seguito di delibera del Comitato di cui al D.M. 2.7.1987, adottata sulla base della duplice istruttoria espletata dal predetto Ente e dagli uffici del Ministero.

Viene riconosciuta priorità alle imprese che partecipino a gare internazionali aventi ad oggetto la realizzazione di lavori o forniture, collegati a specifici studi e progettazioni, nonché ad istanze inoltrate da consorzi o associazioni di imprese.

Nel corso del 1992 sono pervenute n. 28 richieste di finanziamento per un totale di oltre Lit. 13 miliardi; durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato n. 17 istanze, accogliendone n. 11 e concedendo finanziamenti per Lit. 4.449.296.338.

Nel corso del 1993 sono pervenute n. 63 richieste di finanziamento per un totale di Lit. 27.245.609.960; durante l'anno il Comitato ha esaminato ed accolto n. 17 istanze, concedendo finanziamenti per Lit. 13,9 miliardi.

- 4) Degli strumenti previsti dalla predetta legge n. 304/90, resta ancora da attuare l'art. 5, che prevede un'agevolazione fiscale in favore

delle società miste, partecipate dalla Simest S.p.A. (legge 24 aprile 1990, n. 100), nonché di quelle da costituire o costituite dal 1° gennaio 1990. Per l'attuazione è prevista l'emanazione di un Decreto Interministeriale del Ministro del Commercio con l'Estero, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro degli Affari Esteri.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 8 AGOSTO 1977, n. 546 - Art. 14

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976

La legge 8.8.1977, n. 546 autorizza all'art. 14, la spesa di lire 100 miliardi sul bilancio di questo Ministero nel periodo 1977-81, per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976 nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Con la legge 11.11.1982, n. 828, art. 4 per il completamento dei suddetti interventi nonché per gli impianti di protezione antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi da ripartire nel periodo 1982-85.

Ai sensi del 2° comma, del suddetto articolo i lavori, di cui all'art. 14 della legge 8.8.1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono stati sospesi i pareri e i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono stati decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1°3.1975, n. 44, dalla legge 28.12.1977, n. 970 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1978, n. 509.

Con la legge 1.12.1986, n. 879, art. 6 è stato autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 90 miliardi nel periodo 1986-91.

Infine con la legge 23.1.1992 n. 34, recante la proroga e il rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976, all'art. 4, è stata autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-94 limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Si fa presente che i suddetti importi sono stati completamente impegnati (compresi i fondi del corrente anno). Al 31.12.1993 risultano complessivamente residui propri ammontanti a lire 14.700.000.000, che verranno assorbiti nel corso dell'anno 1994, e lire 428 milioni riguardanti le somme perente.

I relativi lavori sono di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E MONUMENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

LEGGE N 546/1977 e 828/1982

Ricostruzione zone terremotate del Friuli e del Veneto

Ulteriori provvedimenti per completamento opera di ricostruzione

Cap. 3103 interventi e contributi per per il ripristino e restauro del patrimonio archivistico nelle zone terremotate del Friuli e V.G.

IMPEGNI:
esaurita la fase dell'impegno.

ORDINI DI ACCREDITAMENTO:

Si prevede, nell'ultimo trimestre 1994, l'emissione di un l'ordine di accreditamento per lire 3.212.680 intestato alla Sovrintendenza Archivistica per Il Friuli Venezia Giulia e relativo a Mod 62 C.G. sui residui 1991. L'operazione per l'eliminazione dei residui potrà essere attivata solo in sede di assestamento di cassa.

LEGGE 23 MARZO 1981, n. 92

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma

La legge 23.3.1981, n. 92 autorizza, la spesa di lire 180 miliardi per il periodo 1980-84 per opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione nonché studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e promozione culturale riguardante il patrimonio archeologico di Roma nonché acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili d'interesse pubblico e d'importanza storico-monumentale-archeologica ai sensi della legge 1.6.1939, n. 1089.

La somma complessiva di lire 180 miliardi è stata ripartita in:

168 miliardi	Soprintendenza Archeologica di Roma
2 miliardi	Soprintendenza Archeologica di Ostia
10 miliardi	Soprintendenza Archeologica per l'Etruria meridionale

Ai sensi dell'art. 2, l'approvazione del programma, redatto dai soprintendenti competenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel programma.

La legge finanziaria 22.12.1986, n. 910, relativa all'anno 1987, ha autorizzato, tra l'altro uno stanziamento ulteriore di lire 50 miliardi.

I fondi suddetti sono stati completamente impegnati.

Risulta, comunque, al 31.12.1993, l'importo di lire 1,135 miliardi di somme perente, di cui lire 949 milioni relativi al rifinanziamento, nonché residui propri di stanziamento ammontanti a lire 11.834.000 che saranno assorbiti nel corso dell'A.F. 1994.

LEGGE 14 MAGGIO 1981 N.219

Interventi ricostruzione beni culturali nei territori colpiti dagli eventi sismici.

La disponibilità in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 di cui alla legge 14/5/1981 n.219 viene ripartita annualmente dal CIPE, previa presentazione dei programmi organici di intervento, tra i vari settori della Pubblica Amministrazione.

Va precisato che in mancanza di una assegnazione nell'anno 1993, come pure negli anni decorsi 1992 e 1993, l'attività attiene esclusivamente alla prosecuzione del programma approvato con D.M. 4/7/1993 e successive modificazioni in attuazione della delibera CIPE 11/1/1990, che ha assegnato L.100 miliardi nel triennio 1990/1992 per il recupero del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e storico delle regioni Campania e Basilicata, danneggiato dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

Detta assegnazione, con il limite del 70% destinato alle aree disastrose e di L.20 miliardi destinato al Centro Storico di S. Angelo dei Lombardi, è così specificata:

- 1) L.70 miliardi per l'anno 1990 (55 per la Campania e 15 per la Basilicata);
- 2) L.30 miliardi per l'anno 1992 (25 per la Campania e 5 per la Basilicata).

Con successiva delibera CIPE del 31/1/1992 la somma di L.30 miliardi veniva spostata all'anno 1993, somma che ad oggi non è ancora disponibile in bilancio.

Nell'anno 1993 la gestione ha riguardato la parziale eliminazione dei residui passivi (accertati in Lire 33.851.672.000) in relazione alle disponibilità di cassa e agli interventi previsti dalle Soprintendenze interessate.

La disponibilità di cassa di Lire 33.851.672.000 è stata quasi interamente spesa (Lire 30.887.529.000) mediante accreditamento alle Soprintendenze campano-lucane, ad eccezione dell'importo di Lire 2.243.993.000 in conseguenza della modifica (approvata con D.M. 6/12/1993) del programma degli interventi della Soprintendenza BB.AA.AA.SS. di Salerno.

In applicazione della Legge 23 gennaio 1992, n.32 "Disposizione in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76":(emanata per il rifinanziamento della Legge 219/81), è stato elaborato un programma di interventi per la valutazione del fabbisogno di risorse per il restauro del patrimonio culturale demaniale nelle aree territoriali della Campania e Basilicata.

Il piano, articolato su tre livelli di impegni (150 - 200 - 300 miliardi di lire) e ciò in relazione alle risorse disponibili per le Amministrazioni Centrali dello Stato (430 miliardi), ha previsto soltanto completamenti di opere già iniziate con finanziamenti precedenti (è doveroso ricordare che molti altri beni culturali danneggiati ancora non sono stati oggetto di intervento).

Una "stima" completa del fabbisogno può essere indicata in circa quattromila miliardi).

Il programma, corredato della valutazione economica (analisi costi-benefici) e presentato al CIPE per la ripartizione delle risorse finanziarie stabilite dalla legge, ha ottenuto, con delibera CIPE 30/12/1992, un finanziamento di Lire 215 miliardi, di cui si attende l'effettiva erogazione.

Nell'attuale quadro economico nazionale, tale somma rappresenta il riconoscimento dell'urgenza e dell'importanza degli interventi statali di competenza del Ministero sui beni culturali danneggiati dal sisma del 1980/81, in un'area che costituisce un serbatoio artistico ricchissimo.

Occorre sottolineare che, purtroppo, però l'importo stanziato consentirà soltanto completamenti di opere iniziate con finanziamenti precedenti.

In tale contesto troppi beni rischiano di andare perduti e rischiano di rimanere senza risposta anche le richieste rappresentate più volte e per più canali dalle due Regioni Meridionali. Quelle popolazioni vedono vanificarsi, l'erosione della ricchezza artistico-culturale e la restrizione dei finanziamenti destinati al recupero, anche possibilità di lavoro e turistiche.

Pertanto, la carenza di fondi rappresenta un enorme ostacolo per l'attuazione della strategia di questa Amministrazione e per la continuità di un programma di interventi che, per risultare efficace ed economico, necessita di cantieri ben programmati ed il più possibile continui.

Capitolo 8301 (Spese per l'attuazione degli interventi)

Lo stato di attuazione degli interventi riguardante il capitolo 8301 è riferita, in mancanza di assegni per gli anni 1992 e 1993, a fondi stanziati nell'anno 1990 in attuazione della delibera C.I.P.E. n. 1/1990.

Il programma degli interventi per l'importo complessivo di Lire 70.000.000.000, finalizzato al recupero del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e storico delle regioni Basilicata e Campania, danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e successivi, è stato approvato con D.M. n. 17/1990 e successive modifiche.

Il citato importo di programma di Lire 70.000.000.000 è ripartito tra le regioni Basilicata e Campania, rispettivamente per Lire 15.000.000.000 e Lire 55.000.000.000.

In tal senso la gestione è riferita esclusivamente alla parziale eliminazione dei residui passivi, precisando che a fronte dello stanziamento in questione sono stati accreditati alle Soprintendenze interessate tutti i relativi fondi con eccezione dei fondi relativi ai sottoindicati interventi della Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. di Salerno per l'importo complessivo di Lire 2.243.993.000, in considerazione della necessità manifestata di modifica del programma degli interventi approvata con D.M. 06/12/1993:

Ogliastro Cilento (SA) - Chiesa S. Croce	Lire 23.993.000
Solofra (AV) - Chiesa S. Chiara	Lire 300.000.000
Atripalda (AV) - Chiesa S. Ippolito	Lire 500.000.000
Atripalda (AV) - Dogana	Lire 100.000.000
Montoro Inferiore (AV) - Chiesa S. Vito	Lire 30.000.000
Montoro Superiore (AV) - Chiesa S. Maria degli Angeli	Lire 20.000.000
Salerno - Chiesa S. Apollonia	Lire 210.000.000
Comuni del Cilento - Chiese varie	Lire 60.000.000
Bisaccia (AV) - Palazzo S. Vitale	Lire 600.000.000
Spese generali e tecniche, ivi comprese ricerche sperimentali, pronti intervento e ponteggi	Lire 400.000.000
=====	
TOTALE	Lire 2.243.993.000

In sintesi la gestione dei fondi dell'esercizio finanziario 1993 è così di seguito specificata - Al 31/01/1993 il bilancio presentava:

una previsione in conto residui per un importo di Lire 20.000.000.000, successivamente accertata in Lire 33.851.672.000;

una disponibilità di cassa di Lire 20.000.000.000, successivamente assestata in Lire 33.851.672.000.

I dati contabili riferiti a quanto sopraesposto sono così riassunti:

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- A) importo complessivo di Lire 2.243.993.000 da accreditare alla Soprintendenza BB.AA.AA.AA.SS. di Salerno per impegni di programma assunti, ma che riguardano interventi da iniziare, che sono stati approvati con la citata modifica del programma di cui al D.M. 06/12/1993;
- B) disponibilità di cassa di Lire 33.851.672.000 utilizzata per Lire 30.887.529.000 nel modo in seguito specificato, precisando che la differenza di Lire 2.964.143.000 quanto a Lire 2.243.993.000 va richiesta in assestamento nell'anno finanziario 1994 per le esigenze di cui al punto "A" e quanto a Lire 716.150.000 si presume che sia economia di bilancio, il cui accertamento è in corso considerato che le operazioni di chiusura contabilità relative all'anno 1993 si ultimeranno entro il 25/02/1994.

Specifiche dell'utilizzo di cassa per l'importo complessivo di Lire 30.887.529.000:

1)	Soprintendenza BB.AA.AA. di Potenza	
	- per trasporto	Lire 2.599.680.000
	- per rinnovi 62 C.G.	Lire 90.691.000
	- per rinnovi 32 bis C.G.	Lire 14.511.000
	- per accreditamenti emessi nel 1993	Lire 1.560.000.000
		=====
		Lire 4.264.882.000
2)	Soprintendenza BB.AA.SS. di Matera	
	- per trasporto	Lire 787.184.000
	- per rinnovi 62 C.G.	Lire 33.486.000
	- per rinnovi 32 bis C.G.	Lire 59.000
		=====
		Lire 820.729.000
3)	Soprintendenza Archeologica di Potenza	
	- per trasporto	Lire 50.000
	- per accreditamenti nel 1993	Lire 140.000.000
		=====
		Lire 190.000.000
4)	Soprintendenza BB.AA.AA.AA.SS. di Salerno	
	- per trasporto	Lire 4.561.580.000
	- per rinnovi 62 C.G.	Lire 827.563.000
	- per rinnovi 32 bis C.G.	Lire 1.689.418.000
	- per accreditamenti emessi nel 1993	Lire 14.468.541.000
		=====
		Lire 21.547.102.000
5)	Soprintendenza Archeologica di Salerno	
	- per trasporto	Lire 374.464.000
	- per rinnovi 32 bis C.G.	Lire 73.417.000
		=====
		Lire 447.881.000
6)	Soprintendenza BB.AA.AA.AA.SS. di Caserta	
	- per rinnovi 62 C.G.	Lire 697.718.000
	- per rinnovi 32 bis C.G.	Lire 475.000
		=====
		Lire 699.193.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7)	Soprintendenza Archeologica di Pompei - per rinnovi 32 bis C.G.	Lire 179.370.000
		=====
		Lire 179.370.000
8)	Soprintendenza Archeologica di Napoli - per trasporto - per rinnovi 32 bis C.G.	Lire 243.824.000 Lire 7.380.000
		=====
		Lire 251.204.000
9)	Soprintendenza BB.A.A.AA. di Napoli - per trasporto - per rinnovi 62 C.G. - per rinnovi 32 bis C.G.	Lire 865.889.000 Lire 69.567.000 Lire 28.803.000
		=====
		Lire 964.259.000
10)	Soprintendenza BB.AA.SS. di Napoli - per trasporto - per rinnovi 62 C.G.	Lire 37.984.000 Lire 121.041.000
		=====
		Lire 159.025.000
11)	Soprintendenza Generale di Napoli - per trasporto - per rinnovi 62 C.G. - per accreditamenti emessi nel 1993	Lire 563.270.000 Lire 614.000 Lire 800.000.000
		=====
		Lire 1.363.884.000
		=====
	Totale di cassa utilizzato	Lire 30.887.529.000

Vanno, infine, evidenziati i pagamenti effettuati con mandati diretti, relativi a fondi perenti per un importo complessivo di Lire 1.210.914.000 (n. 12 mandati diretti).

MINISTERO DEL BENE CULTURALE
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

LEGGE N 219/1981

Ricostruzione beni culturali ecc.

Cap. 8202 Spese per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione dei beni culturali situati nel territorio colpito dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

RISULTANO ESAURITE TUTTE LE PREVISTE PROCEDURE

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 - ART. 34.

"Disciplina delle Imprese editrici e provvidenze per l'editoria"

La legge 5.8.1981, n. 416 prevede all'art. 34 la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati stipulati dagli Istituti di credito, di cui all'art. 30; all'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

La determinazione dell'elevato valore culturale e scientifico dei programmi editoriali presentati dalle case editrici viene effettuata da un'apposita Commissione di esperti istituita ai sensi dell'art. 25 della legge in oggetto.

Per il pagamento dei suddetti contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati è stato istituito, presso questo Ministero, uno speciale fondo (Cap.7551) al quale sono stati assegnati L. 2.000 milioni per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di L. 4.000 milioni per i nove esercizi successivi e di L. 2.000 milioni per l'ultimo esercizio.

Le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 sono state dettate dal decreto del M.B.C.A. del 23.3.1983, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.1983, reg. 12, fg. 61.

Successivamente è stato pubblicato il D.M. 11.3.1985, registrato alla Corte dei Conti il 23.4.1985, reg. 10, fg. 274, sostitutivo degli artt. 5 e 6 del suddetto D.M. 23.3.1983.

Con la legge 25.2.1987, n. 67 all'art. 21 è stato rifinanziato l'art. 34 della legge 5.8.1981, n. 416, autorizzando una spesa di 4.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma del citato art. 34.

Al 31.12.1993 sono stati esaminati dalla Commissione di cui all'art. 25, 1322 programmi editoriali presentati da varie Case Editrici e gli Istituti di credito hanno deliberato finanziamenti in base a questa legge per L. 150.865.599.388=.

L'entità degli impegni assunti con decreto ministeriale alla data suddetta e il loro evolversi, in base alla legge in oggetto sul cap. 7551, risultano dalla scheda allegata.

Si precisa che con lo stanziamento di cui al cap. 7551 si deve far fronte ad una spesa pluriennale che verrà liquidata in un momento successivo a quello del relativo impegno da parte dell'Amministrazione e la cui entità, essendo commisurata al variare dei tassi d'interesse, è del pari soggetta a variazione. Infatti la liquidazione delle rate di ammortamento comporta un sistema amministrativo-contabile del tutto peculiare nel quale la materiale erogazione del contributo in conto interessi dipende da una serie di variabili difficili da prevedere in anticipo, data la complessità del sistema di finanziamento posto in essere dagli Istituti di credito.

Gli impegni assunti diverranno definitivi solo al momento in cui, spesso dopo un intervallo di qualche anno, i suddetti Istituti invieranno i contratti di mutuo con la relativa documentazione, prevista dalla legge e attestante la congruità della spesa e la realizzazione dei programmi editoriali approvati dalla Commissione.

Si spiega così l'alta entità dei residui sul capitolo in questione e la notevole differenza d'importo tra impegno provvisorio e definitivo riscontrata al momento della liquidazione del contributo.

I pagamenti dei ratei dei contributi, dovuti in base agli impegni stabiliti nel decreto ministeriale definitivo, vengono infatti erogati a scadenze semestrali

su esercizi pregressi alle date stabilite nei piani di ammortamento, trasmessi con i relativi contratti di mutuo dagli Istituti di credito.

Nonostante le suddette difficoltà amministrativo-contabili riscontrate durante la gestione, i contributi concessi in base a questa legge hanno comunque raggiunto le finalità in ordine alle quali erano stati a suo tempo introdotti tra le agevolazioni all'editoria; essi tuttora rappresentano un intervento indispensabile per la pubblicazione di opere e di collane particolarmente significative per la ricerca scientifica e per la cultura, ma altrettanto impegnative sotto il profilo degli investimenti finanziari.

Infatti, nonostante la riduzione applicata sulla durata dell'ammortamento dei mutui pervenuti negli ultimi anni, dovuta al progressivo esaurimento dello stanziamento, numerose domande di finanziamento continuano a pervenire all'Ufficio di Segreteria della Commissione rendendo assolutamente indispensabile l'immediato rifinanziamento del fondo in questione.

LEGGE 26 APRILE 1983, N. 130 - ART. 21 -

Fondo investimento occupazionale. Approvazione di progetti presentati dalle Amministrazioni Centrali e Regioni.

Con delibera del 22.12.1983, il CIPE ha ammesso a finanziamento, i progetti immediatamente eseguibili per la tutela del patrimonio culturale per l'importo complessivo di £.78.100.000.000. per i progetti di seguito indicati:

(in milioni)

1) "Ex Palazzo Massimo"	£. 43.100
2) "Pompei (1° stralcio)"	" 35.000

In riferimento al progetto "Ex Palazzo Massimo" occorre precisare che l'importo è stato così suddiviso: £. 42.800.000.000# per lavori in concessione affidati al Consorzio Bonim con sede in Roma, con convenzione rep. n° 66/84; i restanti 300 milioni sono stati accreditati alla competente Soprintendenza (Sopr. per i Beni Archeologici di Roma) per lavori in amministrazione diretta.

I lavori in concessione sono stati ultimati in data 30.09.1989 e collaudati (l'atto formale di collaudo finale è stato approvato con D.M. 22.07.1992).

Relativamente ai lavori in concessione è insorto arbitrato a seguito della richiesta del Concessionario di riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti che, secondo i calcoli dello stesso, superano il miliardo: l'arbitrato, in via di definizione, è trattato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Relativamente all'altro progetto: "Pompei (1° stralcio)", l'importo finanziato di £. 35.000.000.000# è stato così ripartito:

- £. 29.689.071.255# per interventi in concessione affidati all'ex Infrasad Progetti S.p.A. (ora Infratecna S.p.A.) con convenzione Rep. n° 67/84 e con l'atto aggiuntivo alla stessa Rep. n° 206/87 (rispettivamente £. 28.440.000.000# e £. 1.249.071.255# per oneri aggiuntivi). Tutti gli interventi in concessione (n° 15 con 5 sub-interventi) sono stati ultimati in data 31.03.1988 e parzialmente collaudati; è in via di definizione il collaudo finale degli interventi nei rapporti tra Concessionario e Concedente.

- £. 5.311.000.000# c.a. accreditati alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici di Pompei per l'esecuzione di interventi in Amministrazione diretta: sono stati effettuati 14 interventi tutti ultimati e collaudati.

L'importo presumibile del fabbisogno a collaudo finale per gli interventi in concessione, è di £. 358.218.000# c.a. (secondo le previsioni della Soprintendenza).

E' opportuno ricordare che le somme disponibili sul Cap. 8015 sono perenti.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

LEGGE 27 dicembre 1983, N. 730

Interventi per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni archivistici.

L'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul cap. 8201 uno stanziamento complessivo di £ 8.200 milioni con i quali sono stati finanziati due progetti per l'adeguamento funzionale e strutturale degli Archivi di Stato di Torino e Venezia rispettivamente di 7.900 milioni e 300 milioni.

I due progetti al 31.12.1993 risultavano completati e pagati.

La quota residua di £ 3.600.000.000 è stata gestita dall'Ufficio centrale per i beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983, N.730 - ART.37 -

Ammissione a finanziamento di progetti d'investimento immediatamente eseguibili.

Con le delibere CIPE del 22.02.1985 e successiva 02.05.1985 sono stati ammessi a finanziamento, progetti immediatamente eseguibili per la tutela del patrimonio culturale per l'importo complessivo di £.82.700.000.000, per i progetti di seguito indicati:

(in milioni)

1) "Residenze e Collezioni Sabaude"	£. 9.000
2) "Interv. per la fruizione dei poli fond. del Sistema Mus. Nazionale"	" 40.700
3) "Rest. e recupero funz. dei Teatri storici delle Marche"	" 10.000
4) "Rest. e val. Castelli della Lunigiana"	" 12.800
5) "Rest. e riattiv. Teatri storici del Veneto"	" 10.200

E' opportuno specificare che il finanziamento approvato dal CIPE per la realizzazione dei predetti progetti è stato gestito interamente da questo Ufficio Centrale sebbene in capitoli diversi, a causa di un errore del Ministero del Bilancio che ha assegnato la somma di £.79.100.000.000# sul Cap. 8014 e £.3.600.000.000 sul Cap.8201 di competenza dell'Ufficio Centrale Beni Archivistici. A tutt'oggi la somma di £. 82.700.000.000# è stata interamente assegnata ed erogata.

I lavori sono stati eseguiti direttamente dalle competenti Soprintendenze mediante affidamento dei lavori in economia, gestendo altresì i relativi finanziamenti mediante ordini di accreditamento disposti da questo Ufficio Centrale a favore delle suddette Soprintendenze.

Anche la situazione dei lavori può essere considerata in fase di ultimazione.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, n. 798 - Art. 9

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 29 novembre 1984, n. 798 ha autorizzato, nel triennio 1984/86, una spesa complessiva di lire 600 miliardi per l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Nell'ambito dello stanziamento previsto per interventi di competenza dello Stato, ammontante a lire 341,500 miliardi, sono stati assegnati lire 500 milioni al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali integrati con ulteriori 1000 milioni con la legge finanziaria 910/86 per redigere un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle disposizioni della legge 1.6.1939, n. 1089 siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia di competenza della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia.

Con i DD.MM. 19.11.85 e 15.6.88 sono stati approvati i programmi degli interventi rispettivamente per 500 milioni e 1 miliardo complessivamente impegnati e assorbiti.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N.887

Ammissione a finanziamento di progetti d'investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Deliberazione 6 febbraio 1986).

Con delibera 06.02.1986 il CIPE sono stati ammessi a finanziamento progetti immediatamente eseguibili per la tutela del patrimonio culturale, per l'importo di £.144.631.000.000# sul Cap.8021 per i progetti di seguito indicati:

(in milioni)

1) "Matera Cultura - le infrastrutture"	£. 30.393
2) "Infrastrutture Museali Napoletane"	" 11.060
3) "Palazzo Pitti - Firenze"	" 10.000
4) "Museo degli Uffizi - Firenze"	" 15.000
5) "Rocca Albornoz. e Colle S. Elia di Spoleto"	" 20.000
6) "Galleria Naz. d'Arte Moderna"	" 15.000
7) "Mura Urbane di Lucca"	" 10.000
8) "Residenze e Collez. Sabaude"	" 6.500
9) "Certosa S.Lorenzo di Padula"	" 10.000
10) "Parco Archeologico Ostiense"	" 16.678

A tutt'oggi la somma finanziata è stata interamente assegnata ed erogata.

I lavori sono stati eseguiti direttamente dalle competenti Soprintendenze mediante affidamenti di lavori in economia, gestendo altresì i relativi finanziamenti mediante ordini di accreditamento disposti da questo Ufficio Centrale a favore delle suddette Soprintendenze.

I progetti: Matera Cultura, Infrastrutture Museali Napoletane, Rocca Albornoziana e Colle S. Elia di Spoleto, Parco Archeologico Ostiense sono stati affidati in concessione alla Soc. Bonifica.

Anche la situazione dei lavori può essere considerata in fase di ultimazione.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

LEGGE 22 dicembre 1984, N. 887

Interventi per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni archivistici.

Sul cap. 8205, con delibera C.I.P.E. 6 febbraio 1986, è stato approvato un progetto per la ristrutturazione dell' Archivio di Stato di Torino inserito nel progetto Residenze e Collezioni Sabaude per una spesa di £ 3.500 milioni

Il progetto è stato completamente realizzato.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887 - Art. 11 c.23

Finanziamento per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico.

La legge finanziaria 22 dicembre 84, n. 887, relativa all'A.F. 85, ha disposto, tra l'altro, un finanziamento di lire 50 miliardi destinato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per la realizzazione di un programma di interventi per la prevenzione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi.

Con Decreto interministeriale di questo Ministero e della Protezione Civile del 7.8.84 è stato istituito il Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico al fine di approfondire le relative problematiche e fornire quindi indicazioni per l'utilizzazione dello stanziamento suddetto.

La quota parte di lire 20 miliardi immediatamente disponibile nell'A.F. 85 è stata quindi assegnata alle Soprintendenze operanti in aree riconosciute sismiche.

La somma residua di lire 30 miliardi disponibili in termini di cassa nell'A.F. 86 è stata utilizzata in quanto a lire 20 miliardi per la realizzazione di progetti riguardanti interventi esemplari presentati dalle competenti Soprintendenze, esaminati e ritenuti rispondenti ai criteri metodologici e agli obiettivi individuati dal predetto Comitato, e in quanto a lire 10 miliardi infine, per attività di sperimentazioni e ricerche da affidare, previa stipula di apposite convenzioni a Istituti Universitari ed Enti con specifica competenza nel campo sismico. Il relativo iter procedurale, attivatosi nel marzo 1988, si è concluso con la stipula di 54 convenzioni di ricerca nel marzo 1990 e l'approvazione del relativo programma con D.M. 23.5.90 per l'importo complessivo di lire 9.480 milioni.

La legge 22.12.1986, n. 910, finanziaria per l'anno 1987, all'art. 7, comma 9, ha previsto per la esecuzione degli interventi di cui sopra un'integrazione, all'autorizzazione di spesa iniziale, di lire 50 miliardi che è stata utilizzata in quanto a lire 20.600 milioni per un programma di attività riguardanti gli organi periferici di questo Ufficio Centrale con la partecipazione diretta dell'Istituto Centrale per il Restauro e in quanto a lire 19.400 milioni per un ulteriore programma riguardante le Soprintendenze operanti in zona sismica.

Il Comitato Nazionale Rischio Sismico ha, infine, individuato una serie di "progetti pilota" presentati dalle Soprintendenze competenti per l'importo di lire 4.187.138.000 miliardi.

Si segnala che l'ammontare di lire 16,36 miliardi perenti sul CAP. 8017 è causato principalmente dalla difficoltà di attuazione delle convenzioni con gli Istituti Universitari. I residui propri invece ammontanti a circa 500 milioni saranno assorbiti nel corso dell'A.F. 94.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41 - ART.14 -

Ammissione a finanziamento di progetti d'investimento immediatamente eseguibili.

Con le delibera del 12.05.1988 e successiva 03.08.1988 il CIPE ha ammesso al finanziamento i seguenti progetti di investimento immediatamente eseguibili per la tutela del patrimonio culturale per l'importo complessivo di £.400.113.000.000, così come appresso indicati:

	(in milioni)
1) "Le Mura di Otranto"	£. 27.903
2) "Museo Nazionale Romano (2° lotto)"	" 23.120
3) "Certosa di S. Lorenzo (SA)"	" 5.506
4) "Museo Archeologico di Firenze"	" 18.923
5) "Palazzo Pitti - Firenze"	" 10.496
6) "Area Universitaria di Bologna - Pinacoteca - Accademia"	" 16.225
7) "San Michele di Roma (1° lotto)"	" 23.125
8) "La grande Brera"	" 8.825
9) "Parco Arch. Ostiense -lotto funz."	" 10.123
10) "Polo Museale Sassarese"	" 14.073
11) "Santuari Latini di Tivoli e Palestrina"	" 8.032
12) "Mura Urbane di Lucca"	" 11.962
13) "Infrastrutture Museali Napoletane"	" 55.478
14) "Polo Museale Tarantino" **	" 24.244
15) "Residenze e Collezioni Sabaude"	" 14.832
16) "Sistema Museale di Cagliari"	" 18.951
17) "Galleria Naz. Arte Moderna"	" 20.640
18) "Grandi contenitori triestini"	" 15.456
19) "Castello di Melfi (PZ)"	" 14.140
20) "Certosa di Paradigna (1° lotto)"	" 10.470
21) "Palazzo Poli e Calcografia Nazionale"	" 10.000
22) "Reggia di Caserta"	" 28.085
23) "Castello Brancaleoni di Piobbico"	" 9.507

** Con Delibera CIPE del 13.04.1994 è stato revocato l'importo di £. 11.000.000.000# riferito al subprogetto "Museo Alcantarini".

Questo Ministero si sta adoperando perché il provvedimento sia riesaminato dal CIPE.

Occorre precisare che il CIPE con delibera del 03.08.1988 ha rettificato la deliberazione del 12.05.1988, disponendo:

l'assegnazione di lire 21.400 milioni, già prevista in favore di questo Ministero, per il progetto "Il sistema integrato dei musei, biblioteche e laboratori storico scientifici nell'area universitaria di Bologna" relativamente al "Palazzo Poggi - Ca' Malvezzi", è stata attribuita al Ministero della Pubblica Istruzione;

l'assegnazione di lire 14.038 milioni, già prevista in favore di questo Ministero per il progetto "Recupero e valorizzazione delle mura urbane e di altre infrastrutture di Lucca" relativamente ai "Parcheggi", è stata attribuita alla Regione Toscana;

l'assegnazione di lire 10.000 milioni, già prevista in favore di questo Ministero per il progetto "Recupero post-sismico restauro e valorizzazione del complesso monumentale S. Leucio - Caserta", è stata attribuita alla Regione Campania;

infine le assegnazioni di lire 2.197 milioni e di lire 6.000 milioni, già previste in favore di questo Ministero, rispettivamente, per i sub-progetti: "Castello di Rivoli" e all'"ex Ospedale S. Giovanni", facenti parte del progetto "Residenze e collezioni Sabaude", sono state attribuite alla Regione Piemonte.

Inoltre l'importo di lire 3.100 milioni alla voce "Archivio di Stato", è stato ridotto a lire 2.000 milioni.

Pertanto, i finanziamenti FIO assegnati e impiegati a tutto il 31.12.1993 ammontano a £.371.156.739.000# sul Cap. 8029.

Con D.M. 10.05.1994 è stata impegnata da questo Ministero la somma di £. 2.746.000.000# per i progetti:

- Castello Brancaleoni di Plobbico (£.1.808.000.000)
- Mura Urbane di Lucca (£. 938.000.000),

autorizzata dal Ministero del Tesoro con D.M.129868.

Pertanto resta da assegnare dal Ministero del Bilancio per il relativo completamento, la somma di £.26.210.261.000#.

Fino alla data del 20.11.1993 questo Ministero ha provveduto direttamente al pagamento delle competenze dovute (anticipazione, SS.AA.LL.) ai Concessionari Capogruppo mediante ordinativi diretti.

Con DD.MM. 10.11.1993 sono state disposte le aperture di credito a favore dei Suptendenti individuati quali Funzionari Delegati, i quali ne dispongono mediante ordinativi di pagamento rendendone conto a norma delle vigenti disposizioni in materia.

I successivi ordini di accreditamento di fondi, saranno disposti da questo Ufficio Centrale non appena il Ministero del Bilancio assegnerà ulteriori fondi a completamento e sulla base delle effettive necessità rappresentate dai Funzionari Delegati.

Risulta a questo Ufficio Centrale al 31.12.1993 una perenzione di £.10.906.542.030#, che è a disposizione dei predetti Funzionari.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41 - ART.15

Spese per la realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo

La Legge 28 febbraio 1986 n.41 art.15 (Legge finanziaria 1986) ha autorizzato la spesa di lire 600 miliardi per la realizzazione di iniziative destinate a valorizzare il patrimonio dei beni culturali nazionali attraverso l'utilizzazione di tecnologie avanzate e la creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo.

Il CIPE con deliberazione in data 7 agosto 1986 ha approvato il finanziamento di 39 progetti per 600 miliardi raccomandando di valutare la congruità dei costi esposti nei progetti ai fini della determinazione del corrispettivo delle concessioni.

Sono stati così stipulati, tra il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e i soggetti concessionari, nel gennaio 1987 n.39 convenzioni per un importo complessivo di lire 598.950.571.760.=

Con D.M. 31 ottobre 1989 è stata impegnata la residua somma di lire 1.049.428.240.= a parziale copertura del maggiore importo dovuto per l'elevazione dell'aliquota dell'Imposta sul Valore Aggiunto dal 18 al 19% stabilita dalla legge 28 luglio 1989.

I concessionari hanno iniziato i lavori prevalentemente nel mese di aprile 1987.

Le aree di intervento prioritarie indicate esplicitamente nel testo normativo riguardano il patrimonio archeologico, architettonico e urbanistico, librario, letterario e linguistico, storico archivistico, delle arti figurative e delle arti minori.

I 39 progetti si articolano in n.7 nazionali, n.4 inter-regionali, n.8 nord e n.20 centro-sud.

Quanto alla creazione di occupazione, in particolare nel Mezzogiorno (riserva del 50% dello stanziamento globale), a favore di giovani disoccupati di lungo periodo, nonché di collaboratori

del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (per un totale complessivo di circa 4.000 unità), va precisato che tale occupazione non va immaginata fine a se stessa, e come tale di breve respiro, ma mirata ad una qualificata formazione professionale.

I progetti sono stati tutti portati a termine e collaudati, tranne il progetto: "Civiltà della transumanza e tratturi: recupero funzionale" affidato al Consorzio Nazionale per lo Studio e la Valorizzazione dei beni culturali e dell'Ambiente Soc. Coop. a r.l. con convenzione Rep. n.108 del 21.1.1987, infatti con D.M. 18 novembre 1991 il Concessionario è stato dichiarato decaduto.

LEGGE 28 OTTOBRE 1986, n. 730 - Art. 3

Disposizioni in materia di calamità naturali

La legge 28.10.1986, n. 730 all'art. 3, autorizza la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1986, lire 30 miliardi per l'anno 1987 e lire 15 miliardi per l'A.F. 1988 per il completamento degli interventi di cui all'art. 5 della legge 3.4.1980, n. 115 e per quelli conseguenti al sisma del 9.11.83 che ha colpito il patrimonio architettonico, artistico e storico dell'area parmense, nonchè per gli interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi che hanno interessato la zona della cascata delle Marmore.

I fondi ripartiti tra le varie destinazioni hanno gravato complessivamente su un unico capitolo di spesa: 8107.

Sono stati comunque totalmente impegnati e risultano perente al 31.12.93 lire 171,983 milioni (A.F. '92) e lire 761,200 milioni (A.F. '93).

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGI
UFFICIO GENERALE PER I BENI ARCHIVISTICI

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879

Completamento dell' opere di ripristino e restauro del materiale culturale delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia

Cap. 3048 Spese per il ripristino ed il recupero del patrimonio archivistico delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

La legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha proceduto al rifinanziamento degli interventi per il recupero e restauro del patrimonio culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Per il periodo 1986-1991 lo stanziamento concesso all' Amministrazione degli archivi di Stato per il restauro del materiale archivistico è stato complessivamente di 2.880.000.000.

Tale stanziamento al termine del 1993 risultava completamente impegnato e i relativi lavori di restauro risultavano interamente completati e pagati.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, n. 879 - Art. 25

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

La legge 1.12.1986, n. 879 all'art. 25, autorizza la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-90 (dilazionato al 1991 dalla legge finanziaria 27.12.1989, n. 407 relativa all'A.F. 1990) sul bilancio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona di cui lire 6 miliardi per il restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana.

I programmi degli interventi sono stati approvati, annualmente, con

D.M. 23.6.1987	lire 3 miliardi (resti '86)
D.M. 11.11.1987	lire 6 miliardi (A.F. '87)
D.M. 9.9.1988	lire 6 miliardi (A.F. '88)
D.M. 18.2.1989	lire 10 miliardi (A.F. '89)

Con i DD.MM. 5.7.1990 sono stati variati i decreti 11.11.87 e 9.11.88 a causa dell'impossibilità di dare attuazione gli interventi sull'Istituto Grovagnoni Birarelli e sulla Chiesa di S. Gregorio Illuminatore per il protrarsi delle procedure relative all'acquisizione dei suddetti immobili.

Con i DD.MM. 22.3.90 e 4.4.1991 sono stati approvati i programmi relativi al 1990 e 1991 per l'importo rispettivamente di 6 miliardi e 4 miliardi in cui sono stati inseriti anche gli interventi sui predetti immobili.

Al 31.12.1993 risultano 705,640 milioni di fondi perenti (A.F. '92) e lire 14,942 miliardi di residui che verranno assorbiti nel corso dell'A.F. '94.

LEGGE 27 MARZO 1987, n. 120 - Art. 11

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise e in altri comuni interessati dal dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

La legge 27.3.1987, n. 120 ha previsto all'art. 11 lo stanziamento di lire 50 miliardi per gli interventi sul patrimonio culturale colpito dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987.

Con D.M. 8 giugno 87 è stato approvato il programma degli interventi sulla base delle proposte delle Soprintendenze interessate ed i fondi sono stati completamente impegnati.

Risultano al 31.12.1993 lire 368 milioni di somme perente relative al 1992 e lire 167 milioni relative all'A.F. 1993.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, n. 449

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 449, ha autorizzato all'art. 1 la spesa di lire 620 miliardi nell'A.F. 1987, di cui non meno del 50% da localizzare nel Mezzogiorno per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volti a garantire:

- a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
- b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
- c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
- d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
- e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale.

Sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali è stato approvato il suddetto programma degli interventi con D.M. 23.3.1988.

La legge finanziaria 11.3.88 n. 67, relativa all'A.F. '88, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 645 miliardi. Ai fini della formazione del relativo programma, tenuto conto delle indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'esame del primo programma di interventi, è stato disposto il D.M. 18.3.1988, concernente le apposite istruzioni procedurali.

Gli Uffici Periferici, sentiti i rappresentanti delle Regioni interessate, in apposite riunioni, hanno coordinato le richieste pervenute da parte di enti e privati con le proprie autonome proposte di intervento e le hanno presentate agli Uffici Centrali i quali le hanno trasmesse al Ministro.

Con D.M. 11.11.88 è stato approvato il piano di spesa relativo che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici lire 491,665 miliardi.

Al 31.12.1993, risultano somme perente per l'importo di lire 31.676.683.000 (8026) e lire 9.234.696.000 (8112) e residui propri per l'importo di lire 652,497 milioni che saranno completamente assorbiti nel corso dell'A.F. '94.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N.449

Spese per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n.371, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n.449

Il programma di interventi relativi alla Legge 449/87, rifinanziato con Legge 11 marzo 1988, n.67 è stato adottato dal Ministro con D.M. 23 marzo 1988, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 1988, reg.19 fg.329 e D.M. 11 novembre 1988, registrato alla Corte dei Conti il 7 dicembre 1988, reg.55 fg.213, ha destinato per la realizzazione degli interventi in materia di informatizzazione di competenza della Direzione Generale per gli AA.GG.AA. e del Personale, la complessiva somma di lire 70 miliardi.

Sui programmi suddetti si sono favorevolmente espresse le competenti Commissioni Parlamentari, come stabilito all'art.2 comma 1 bis della legge citata.

Per quanto riguarda l'avvio dell'informatizzazione dell'attività dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici e delle Soprintendenze è stato stipulato con il Consorzio ABECA un atto di concessione Rep. n.216 del 19 maggio 1989 per l'importo di lire 37 miliardi l'attività è terminata ed è stata collaudata, resta da corrispondere l'importo di lire 1.256.786.555.= per saldo finale.

Per l'informatizzazione di alcune delle attività istituzionali del Ministero, sono state stipulate due convenzioni con i seguenti Consorzi:

- ABECA: Importo di lire 16.707.600.000.= Atto di convenzione Rep.351 del 31 dicembre 1990 registrato alla Corte dei Conti il 7 ottobre 1991 reg.29 Fg.217;
- CONSAC: importo di lire 12.257.000.000.= Atto di convenzione Rep.352 del 31 dicembre 1990 registrato alla Corte dei Conti il 7 ottobre 1991 Reg.29 Fg.216.

Con la somma residua di lire 3 miliardi si è provveduto all'acquisto di autovetture destinate all'ammodernamento del parco automobilistico per i servizi tecnici degli Uffici periferici di questa Amministrazione.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

LEGGE 29 ottobre 1987, N. 449

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla L. 449/87 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul cap. 8252 uno stanziamento complessivo di £ 29.610.000.000 di cui Lire 25.633.000.000 nell'esercizio finanziario 1987 e Lire 3.976.000.000 nell'esercizio finanziario 1988.

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il funzionamento dei sottoindicato interventi:

- a) £ 6.500.000.000 per il restauro del materiale archivistico.
- b) £ 19.133.000.000 per lavori di adeguamento strutturale e funzionale delle sedi degli Archivi di Stato di Bari, Gorizia, Novara, Salerno, Sondrio, Archivio Centrale dello Stato e Sezioni di Archivio di Stato di Biella, Camerino e Modica e le Soprintendenze Archivistiche per l'Abruzzo, la Puglia e la Toscana.
- c) £ 3.976.000.000 per contributi a favore di n. 58 enti pubblici e privati e enti ecclesiastici per il restauro del patrimonio archivistico o per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locale sedi di archivi privati.

Al 31 dicembre 1993 risultavano completati e pagati i lavori di restauro del materiale archivistico statale e parte dei lavori di adeguamento strutturale e funzionale delle sedi degli Istituti archivistici il cui completamento è previsto per il 1994

LEGGE 29 ottobre 1987, N. 449Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali..

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla L. 449/87 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul cap. 8206 uno stanziamento complessivo di £ 71.260.000.000 di cui 18.233.800.000 nell'esercizio finanziario 1987 e £ 53.024.000.000 nell'esercizio finanziario 1988.

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il finanziamento dei sottoindicati interventi:

a) £ 60.972.000.000 per l'adeguamento funzionale e strutturale delle sedi degli Archivi di Stato di Foggia, Bologna, Cagliari, Campobasso, Como, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Salerno, Siena, Torino, Venezia, Verona, Vercelli, Archivio Centrale dello Stato e le Sezioni di Archivio di Stato di Biella, Sulmona, Varallo e Trani.

b) £ 2.415.000.000 per l'acquisto di un immobile da destinare all'archivio di Stato di Palermo.

c) £ 7.420.000.000 per il restauro di documenti archivistici.

d) £ 450.000.000 a favore dell'Archivio di Stato di Vercelli per la modernizzazione dei servizi.

Al 31.12 1993 risultavano interamente completati e pagati i lavori di restauro e l'intervento a favore dell'Archivio di Stato di Vercelli per la modernizzazione dei servizi mentre per l'acquisto dell'immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo si era in attesa della firma del contratto di acquisto da parte della locale Intendenza di Finanza.

Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento funzionale e strutturale delle sedi archivistiche, gran parte dei lavori risultavano ultimati e pagati.

Risultavano in corso di esecuzione alcuni lavori di adeguamento presso gli Archivi di Stato di Foggia, Como, Palermo, Torino, Venezia, Vercelli e la Sezione di Archivio Di Stato di Biella la cui ultimazione è prevista entro la fine del 1994

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, n. 545 art. 1 c.2

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

La legge 29 dicembre 1987 n. 545 ha autorizzato all'art. 1, comma 2, la spesa di lire 120 miliardi per interventi di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle spese di pertinenza degli stessi a Todi ed Orvieto in ragione di lire 5, 15, 20, e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazione e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 fino al 1993 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono stati quantificati dalla legge finanziaria in ragione di lire 20 miliardi annui ridotti a lire 16.506.000.000 per gli effetti della legge 193/91 sul Duomo di Orvieto che ha utilizzato la somma di lire 3.494.000 per gli interventi relativi riducendo lo stanziamento del Cap. 8113 della legge 545/87.

Con D.M. 29.9.88 è stato approvato il primo programma degli interventi per l'importo complessivo di lire 20 miliardi i cui interventi sono stati realizzati dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e da quella Archeologica dell'Umbria.

Con D.M. 6.7.89 è stata approvata la convenzione rep. n. 234 del 5.7.89 con la quale sono stati affidati in concessione i lavori riguardanti la legge 545/87 alla Società Bonifica S.p.A. per l'importo iniziale di lire 100 miliardi ridotti in seguito a lire 89.518.000.000 per gli effetti della citata legge 193/91.

Con i DD.MM. 30.10.89, 20.7.91, 25.8.92, 24.11.92, 28.5.1993 sono stati impegnati completamente i fondi disponibili..

Al 31.12.93 risultano, comunque, residui propri di stanziamento per lire 12,110 miliardi (Cap. 8028) e per lire 36,973 miliardi (Cap. 8113) e somme perente rispettivamente per lire 244 milioni e per lire 864 milioni.

I lavori sono in corso di realizzazione con la direzione dei lavori delle Soprintendenze competenti.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

Ammissione al finanziamento di progetti di investimenti immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17 comma 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Con delibera 19 dicembre 1989, il CIPE ha ammesso al finanziamento i progetti di investimento sulle disponibilità di cui all'art. 17 comma 31 L. 67/88 e successive integrazioni, su quelle derivanti dalla propria delibera del 30 marzo 1989 nonché al ricorso ai mutui della BEI, di cui all'art. 17, comma 31, della legge finanziaria per il 1989, per la tutela del patrimonio culturale.

Tenuto conto delle risorse disponibili ai sensi del citato art. 17, comma 21, i progetti ammessi al finanziamento sono i seguenti:

(in milioni)

1) "Area Archeologica di Pompei"	£. 29.157
2) "Palazzo del Principe in S. Nicola Arcella"	" 27.636
3) "Ville Storiche e Centro Storico di Tivoli"	" 10.000
4) "Palazzo Poli (completamento)"	" 10.000
5) "Città fortificata di Radicofani"	" 9.760
6) "Centro Antico di Benevento"	" 20.533
7) "Residenze e Collezioni Sabaude"	" 9.700
8) "Ex Istituto Apostolico S. Michele (supplemento)"	" 13.253
9) "Parco Archeologico Ostiense"	" 18.000
10) "Luni e Castelli della Lunigiana e di Massa"	" 15.735
11) "Teatri Storici delle Marche"	" 12.818
12) "Sistema Museale Fiorentino (Uffizi)"	" 20.000
13) "Città Murata di Sabbioneta"	" 18.500
14) "Rocca Albornoz. e Colle S. Elia di Spoleto"	" 8.321
15) "Certosa di Paradigna (suppl)"	" 8.750

per un importo totale di £.232.163.000.000#.

Con Delibera CIPE 13.04.1994 il finanziamento al progetto: "Palazzo del Principe in S. Nicola Arcella" è stato globalmente revocato.

Questo Ministero si sta adoperando perché il provvedimento sia riesaminato dal CIPE.

Si ritiene opportuno comunicare che per quanto riguarda i progetti Certosa di Paradigna, Residenze e Collezioni Sabaude e Palazzo Poli, già affidati in concessione nel FIO '86 ai Concessionari

Condotte d'Acqua S.p.A. per i primi due progetti e Soc. ICLA per il terzo, sono stati affidati nel FIO '89, per il loro completamento, a tre Concessionari diversi.

Per la definizione del contenzioso instauratosi a seguito di tali affidamenti, protrattosi per oltre due anni, i lavori dei succitati progetti sono iniziati con notevole ritardo rispetto agli altri cantieri.

L'importo degli impegni assunti da questo Ufficio Centrale per il FIO '89 al 31.12.1993 è di £.136.488.014.000#.

Con D.M. 10.05.1994 questo Ufficio Centrale ha provveduto ad impegnare l'ulteriore somma assegnata dal Ministero del Bilancio per l'importo di £.20.164.925.000#. Resta pertanto da assegnare dal CIPE, a completamento, la somma di £.75.510.061.000#.

LEGGE 19 APRILE 1990, n.84

Spese per l'attuazione del piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali

In applicazione della legge 19 aprile 1990, n.84 sono state stipulate n. 69 convenzioni.

L'On.le Ministro con nota n.18524 del 30 settembre 1993 ha demandato ai Direttori Generali degli Uffici Centrali e della Direzione Generale Affari Generali Amministrativi e del Personale, gli adempimenti amministrativo-contabili, autorizzando la diretta gestione del Capitolo 7504 sulla base delle specifiche competenze.

La Direzione Generale AA.GG.AA. e del Personale gestisce i progetti relativi alla formazione del personale corrispondenti a lire 15.105.000.000.= sui 130 miliardi stanziati per "Spese per l'attuazione del piano organico di inventariazione catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali".

Su tale importo la Direzione Generale AA.GG.AA. e del Personale ha emesso, per l'anno 1993, un ordine di accreditamento, all'Istituto Centrale per il Restauro di Roma, per l'importo di lire 120 milioni.

Si significa che le attività sono in corso e che una parte della formazione è organizzata direttamente dalla Direzione Generale Affari Generali Amministrativi e del Personale - Div.V.

LEGGE 15 DICEMBRE 1990, n. 360 - Art. 9

Interventi per Roma , capitale della Repubblica.

La legge 15.12.1990, n. 360 autorizza all'art. 9, comma 6, la somma complessiva di lire 115 miliardi, di cui lire 60 miliardi per l'A.F. '90 e lire 55 miliardi per l'A.F. 91, per l'immediata realizzazione di interventi su beni culturali esistenti nella città di Roma di competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ripartiti come di seguito indicato:

AA.FF. 90/91

54 miliardi	Soprintendenza Archeologica di Roma
43 miliardi	Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma (compresi interventi sulla Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi)
6 miliardi	Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma
12 miliardi	Comune di Roma - contributo per Palazzo Senatorio

Per l'attuazione dei relativi interventi si applicano le disposizioni della legge 23.3.1981, n. 92.

Al comma 10 del medesimo articolo è prevista, inoltre, la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il biennio 90/91 relativa al restauro e adeguamento funzionale degli immobili demaniali denominati "Casali Strozzi", assegnati ad uso governativo al Ministero degli Affari Esteri da destinare a sedi di istituti di cultura di Stati esteri.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 è stata istituita la Commissione per Roma Capitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma che procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sulla base delle predette assegnazioni questo Ministero ha comunque approvato con D.M. 26.3.1991 il programma degli interventi di competenza per l'importo complessivo di lire 118 miliardi.

Il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 18.11.1993 recante "Modificazioni alla ripartizione delle risorse del programma degli interventi per Roma Capitale" ha assegnato ulteriori 21 miliardi a questo Ministero sulla base delle richieste delle Soprintendenze competenti dirette al completamento degli interventi relativi al primo programma:

Con D.M. 13.4.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sull'A.F. '94, resti 93.

Con cadenza semestrale vengono richiesti dalla Presidenza del Consiglio alle Amministrazioni interessate i rapporti informativi sull'attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale .

Al 31.12.93 risultano residui propri per l'ammontare di lire 53,628 miliardi che verranno in parte assorbiti nell'A.F. '94 per l'ammontare di 43,628 miliardi.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

LEGGE 29 dicembre 1990, N. 431

Interventi per l'adozione e l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza.

Cap. 8207

Per l'attuazione del piano previsto dalla L. 431/90 l'Amministrazione archivistica ha avuto a disposizione uno stanziamento complessivo di £ 11 miliardi

L'intero stanziamento è stato completamente impegnato nel corso degli esercizi 1990 e 1991 con una serie di interventi a favore degli Archivi di Stato di Verona, Teramo, Torino, Palermo, Roma, Firenze, Genova e Archivio Centrale dello Stato.

Al 31.12.1993 risultavano completati e pagati interventi per oltre cinque miliardi mentre rimanevano da completare alcune opere per gli Archivi di Stato di Genova e Torino la cui ultimazione è prevista entro la fine dell'esercizio finanziario 1994.

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, n. 431

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali - Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

La legge 29 dicembre 1990, n. 431 autorizza all'art. 1, nel biennio 1990-91 la spesa di lire 82 miliardi di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991, per l'adozione, l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico.

Con D.M. 27.3.1991 è stato adottato il programma biennale, sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 431/90, sulla base delle proposte fornite dagli organi centrali e periferici di questo Ministero interamente recepite. Successivamente con D.M. 3.12.1991 è stato approvato l'elenco dei contributi a parziale carico dello Stato relativi ad immobili di proprietà non statale di cui all'art. 2, comma 2, inclusi nel citato piano biennale, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 431/90, i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1°3.1975, n. 44 e 28.12.1977, n. 970 e con il D.P.R. 17.5.78, n. 509 come da ultimo elevati dall'art. 24 della legge 7.8.82, n. 526 sono stati quintuplicati.

L'art. 5, infine, sostituisce l'art. 3 della legge 27.6.85, n. 332 pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge 332/85 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del Tesoro riassume con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato.

Al 31.12.1993 risultano residui propri di stanziamento ammontanti a lire 9.731.534.000 sul CAP. 8118 e lire 15.924.193.000 sul CAP. 8032 che saranno completamente assorbiti nel corso dell'A.F. 1994.

LEGGE 20 GIUGNO 1991, n. 193

Provvidenze per i restauri del duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del duomo di Orvieto.

La legge 20 giugno 1991, n. 193 prevede all'art. 1, per il triennio 1991-93, che il contributo statale annuo all'Opera del duomo di Orvieto, di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, venga elevato a lire 500 milioni annui e che alla competente Soprintendenza siano assegnati lire 3 miliardi annui per i completamento degli interventi avviati per il duomo di Orvieto.

A ciò è stato provveduto, come disposto dalla citata legge, utilizzando parzialmente la disponibilità di cui al Cap. 8113 dello stato di previsione di questo Ministero riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 29.12.87, n. 545 recante disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

Con i decreti 12.10.1991, 3.6.92, 18.12.93 sono stati approvati i piani di spesa relativi agli interventi proposti dalle Soprintendenze per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici dell'Umbria, e interamente impegnati.

Al 31.12.1993 risultano residui propri di stanziamento per l'ammontare di lire 5,504 miliardi che verranno completamente assorbiti nell'A.F. 94.

LEGGE 9 GENNAIO 1991, n. 19 - art. 10 c.6

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

La legge 9 gennaio 1991, n. 19 autorizza, all'art. 10, comma 6, la spesa di lire 1 miliardo sul bilancio questo Ministero, da destinare alla realizzazione di un programma di valorizzazione del parco archeologico di Aquileia e per ogni occorrenza connessa.

Con D.M. 5 novembre 1991, è stato approvato il programma degli interventi che sono realizzati dalla Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia, la cui spesa, ammontante a lire 1 miliardo è stata interamente impegnata.

L'importo residuo al 31.12.1993 ammontante a lire 850.000.000 verrà completamente assorbito nell'A.F. in corso.

LEGGE 23 LUGLIO 1991, n. 233

Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville Venete

La legge 23 luglio 1991, n. 233 prevede che il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali eroghi alla Regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, un contributo il cui ammontare è determinato per gli anni 1991, 1992 e 1993 in lire 15 miliardi annui, per il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nella regione Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado.

Il contributo suddetto viene concesso secondo un programma annuale presentato dall'Istituto al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali tramite le competenti Soprintendenze che lo trasmettono al Ministero per l'approvazione, con il proprio parere, entro il 31 ottobre.

La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.

Il contributo, ai sensi dell'art. 3 della legge 233/91, così ripartito dal programma annuale:

- a) il 70% è destinato alla erogazione di mutui ad un tasso inferiore di 7 punti al tasso ufficiale di sconto per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili citati. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzate ai sensi della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;
- b) il 25% è destinato all'acquisizione mediante acquisto o espropazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete, onde farli entrare nel patrimonio degli immobili suddetti dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia al primo intervento di consolidamento e restauro, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione ad enti pubblici o a privati, che mediante idonea convenzione ne garantiscono formalmente la loro conservazione e fruizione compatibili con la natura dei beni stessi;
- c) il 5% è destinato alla concessione di contributi per i lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui sopra ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dei rispettivi enti.

Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

Con i DD.MM. 24.2.1992 e 29.12.1993 sono stati approvati i relativi piani di spesa per l'importo rispettivamente di lire 30 miliardi (1° biennio) e di lire 15 miliardi e completamente impegnati.

Al 31.12.1993 risultano residui propri di stanziamento per l'ammontare di lire 15 miliardi che verranno completamente assorbiti nel corso dell'A.F. 94.

Si segnala infine che la legge finanziaria 24.12.1993 n. 538 ha previsto il rifinanziamento per l'A.F. '94 della legge 233/91 per l'importo di lire 10 miliardi, il cui piano di spesa è in corso di predisposizione.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, n. 360

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia

La legge 8.11.1991, n. 360 ha autorizzato, all'art. 1, la spesa complessiva di lire 100 miliardi per l'anno 1991 per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico connessi ai programmi previsti dalla legge 29.11.1984, n. 798, nonchè per gli interventi nel comune di Chioggia.

Nell'ambito dello stanziamento di lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per interventi di competenza per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico (L. 29.11.84, n. 798, art. 3, 1° comma, lettera e) e lire 1 miliardo da assegnare alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalità della sede.

La legge 31.12.1991, n. 415 (finanziaria '92) ha previsto inoltre un rifinanziamento della legge 798/84 per l'ammontare di lire 100 miliardi di cui lire 10 miliardi per gli interventi di competenza di questo Ministero.

I predetti fondi sono stati completamente impegnati. Risultano al 31.12.1993 residui propri per l'ammontare di lire 16,32 miliardi che verranno assorbiti nel corso dell'A.F. 1994

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICILEGGE 29 DICEMBRE 1991 N 431

Interventi e contributi per l'adozione, l'integrazione e il

perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a

tutela del patrimonio archivistico

Cap. 8253 interventi e contributi per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione etc.

IMPEGNI:

Durante l'anno finanziario 1991 è stato possibile impegnare solamente lire 972.910.000 sul capitolo 8253. Nel corso dell'A.F: 1992 sono stati impegnati ulteriori lire 24.500.000. Risultano quindi utilmente impegnate 997.410.000 lire su 1.000.000.000 stanziato. Risultano andati in economia i fondi per complessive lire 2.590.000.

ORDINATIVI DI PAGAMENTO:

Nel corso del 1993, a seguito dell'assestamento di cassa comunicato solo in data 9 novembre 1993, sono stati disposti solamente 2 ordinativi di pagamento per complessive lire 47.833,100 in quanto molti lavori non risultavano completati o collaudati. Sono rimaste inutilizzate al 31.12.1993 lire 952.116.900. Il mancato pagamento delle somme nel corso del 1993 rende quindi necessaria la riemissione dei titoli, a seguito di mod 62 CG e mod 32 bis, nel corso dell'anno finanziario 1994. Gli ordinativi necessari a pagare le somme già impegnate (lire 949.526.900) però non potranno essere attivati che in sede di assestamento di cassa, previsto per il periodo ottobre-novembre 1994. Per i problemi tecnici finanziari sopra esposti ed il ritardo riscontrato nell'esecuzione di alcuni progetti seguita alcune Sovrintendenze si prevede l'effettivo pagamento di tutte le somme impegnate solo al termine del 1995.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICILEGGE 10 FEBBRAIO 1992 N 145
-----Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali

Cap. 8254 contributi per la tutela e la valorizzazione dei beni archivistici non statali ecc.

IMPEGNI:

Durante l'anno finanziario 1993 è stato possibile impegnare solamente lire 3.800.885.630 (lire 2.825.114.930 comp. 92 impegnate con D.M. 9/4/93 -registrato il 24/6/1993 e lire 974.885.700 comp. 92 con D.M. 28/12/93 in corso di registrazione), dei complessivi 4.000.000.000 stanziati con la legge 145/92 sul capitolo 8254. Risultano purtroppo andati in economia i fondi originariamente destinati all'esecuzione del progetto "Acta Romae" pari a lire 199.889.370. L'amministrazione interessata (il Comune di Roma) non ha infatti stipulato in tempo utile (il 31.12.1993) l'accordo di programma. L'I.G.B., in base a quanto riferito per le vie brevi dal dr. Taraddei della Ragioneria Centrale, non ha ritenuto possibile il trasporto delle somme giacenti sul capitolo 8254 all'esercizio finanziario 1994.

ACCREDITAMENTI AI SOVRINTENDENTI:

Nel corso del 1993, a seguito dell'assestamento di cassa comunicato solo in data 9 novembre 1993, sono stati disposti a favore dei Sovrintendenti Archivistici competenti, ordini di accreditamento per complessive lire 2.825.114.930. Sul complesso delle somme accreditate ai Sovrintendenti, presumibilmente a causa dei ristretti termini di tempo utili per pagare i creditori, ben lire 1.624.413.930 sono rimaste inutilizzate al 31.12.1993. Il mancato pagamento delle somme nel corso del 1993 rende quindi necessaria la riemissione dei titoli, a seguito di mod 62 CG e mod 32 bis, nel corso dell'anno finanziario 1994. Gli accreditamenti però non potranno essere attivati che in sede di assestamento di cassa, previsto per il periodo ottobre-novembre 1994. Per i problemi tecnici finanziari sopra esposti ed il ritardo riscontrato nell'esecuzione di alcuni progetti seguiti dalla Sovrintendenza per la Sardegna si prevede l'effettivo pagamento di tutte le somme impegnate solo al termine del 1995.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 145

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici

Cap. 8203 Spese per l' adeguamento funzionale e strutturale dei locali adibiti a sedi di Archivio dello Stato, alle misure di prevenzione incendio ecc.

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell' Ufficio Centrale per i beni archivistici per l' adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di Istituti archivistici la somma complessiva di £ 13.800.000.000.

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando la somma di £ 12 miliardi per le opere di adeguamento degli immobili e £ 1.800.000.000 per l' acquisto di due immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo.

Sulla base del piano si è proceduto ad impegnare l' intero stanziamento accreditando i fondi relativi agli Archivi di Stato di Genova, Palermo, Torino, Vercelli. ed alla Soprintendenza Archivistica per la Toscana per l' esecuzione delle opere di adeguamento dei locali in cui risultano ubicati tali Istituti.

I relativi lavori sono stati appaltati e risultano in fase di realizzazione.

Non è stato invece possibile procedere all' acquisto degli immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo in quanto i rispettivi proprietari degli immobili dopo una fase di trattative hanno rinunciato a vendere.

Si renderà pertanto necessario procedere ad una variazione del piano in precedenza predisposto e destinare la somma di £ 1.800.000.000 ad altri obbiettivi.

MODULARIO
B.C.A. - 55*Ministero per i Beni Culturali e Ambientali*

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992. N. 145Interventi organici di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali

Cap 8230 - Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici, nonché per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole degli archivi non di Stato.

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell' Ufficio Centrale per i Beni Archivistici per il triennio 1991-1993 la somma complessiva di £ 34.800.000.000 per l'esecuzione di interventi di restauro del patrimonio archivistico, acquisto di archivi privati di notevole interesse storico, interventi di precatalogazione e inventariazione dei Beni Archivistici.

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando lo stanziamento nel modo sottoindicato:

1. restauro materiale archivistico £ 4.875.000.000;
2. riproduzione di sicurezza su CD Rom dell'archivio fotografico conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato £ 1.080.000.000;
3. proseguimento del censimento degli archivi di deposito delle amministrazioni statali £ 716.000.000;
4. precatalogazione, inventariazione e riproduzione su dischi ottici dei Beni Archivistici £. 26.329.000.000;
5. acquisto di archivi di notevole interesse storico £ 1.200.000.000.

Sulla base del piano si è provveduto ad impegnare l'intero stanziamento e ad iniziare le procedure per l'affidamento degli appalti.

I lavori di restauro del materiale archivistico sono stati tutti autorizzati e si trovano in avanzata fase di esecuzione, mentre è prossima l'affidamento dei lavori previsti ai punti 2,3 e 4.

Sono stati completati gli acquisti di archivi di notevole interesse storico.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 145

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali

La legge 10 febbraio 1992, n. 145 recante interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico e archivistico ha disposto all'art. 1 la spesa di lire 397 miliardi, nel triennio 1991/93 (con legge finanziaria 1993 la spesa di lire 45 miliardi è stata rinviata al 1994), secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in più piani di attuazione, approvato con D.M. 6.3.1992, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 13.3.1992.

Sentito il parere del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali espresso nelle sedute del 29 aprile e 8 maggio 1992, ai sensi dell'art. 4 della citata legge, è stato adottato con D.M. 25.6.1992 un piano triennale di attuazione degli interventi che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni AA.AA.AA.AA. e SS. l'assegnazione complessiva di lire 224 miliardi.

Successivamente, con il D.M. 8.3.1993 è stato approvato il piano triennale degli interventi per l'importo complessivo di lire 189 miliardi, parzialmente impegnato per l'importo di lire 139.926.400.000, relativo ai singoli obiettivi previsti dall'art. 3 del citato D.M. 6.3.1992:

- a) per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio architettonico, artistico e storico, bibliografico e archivistico
- b) per la realizzazione di interventi di recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio suddetto
- c) per l'acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico
- d) per la prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonchè di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con i DD.MM. 20.5.1993 e 4.12.1993 sono stati, inoltre, approvati i piani di spesa riguardanti la lettera e): valorizzazione del sistema museale nazionale, per l'importo complessivo di lire 35 miliardi, parzialmente impegnati per l'importo di lire 27.180.300.000.

Sono stati, infine, assegnati al suddetto Ufficio Centrale 60 miliardi di cui 24 miliardi per la corresponsione di contributi per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali non statali (comma 2 art. 3 L. 145/92), e 36 miliardi per la realizzazione di progetti presentati dalle regioni, dagli enti locali, che prevedono la collaborazione dello Stato e degli enti medesimi (comma 5 art. 3 L. 145/92).

I relativi piani di spesa sono stati approvati rispettivamente con D.M. 30.1.1993 (i cui fondi sono stati interamente impegnati) e con D.M. 21.5.1993 (i cui fondi sono stati parzialmente impegnati per lire 28.844.300.310).

Si fa presente, comunque, che l'importo complessivo residuo, relativo a tutti i piani citati, ammontante a lire 42.819.699.690, è stato interamente impegnato nel corso di quest'anno, e che non è possibile quantificare i residui propri di stanziamento in quanto i capitoli interessati comprendono anche i fondi relativi al piano ordinario di spesa.

La legge finanziaria 24.12.1993, n. 538 ha disposto un nuovo finanziamento complessivo di lire 150 miliardi per interventi di competenza dell'Ufficio Centrale per i Beni AA.AA.AA.AA. e SS. di cui lire 90 miliardi.

Con D.M. 30.6.1994 è stato approvato l'importo complessivo di lire 85.500.000.000 poiché il 5% (4.500.000.000) dell'intera somma stanziata è riservata ai progetti riguardanti gli accordi di programma che saranno oggetto di un successivo provvedimento di approvazione.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 145/92, i fondi necessari alla realizzazione di progetti, inseriti nel piano di spesa approvato, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla bozza del piano, in deroga al limite di cui all'art. 56 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I predetti funzionari delegati assumono a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, inoltre, informano il competente Ufficio Centrale facendo pervenire entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto.

L'omesso invio degli atti e delle relazioni accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato costituisce inosservanza ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.l. 3 febbraio 1993, n. 29.

E' necessario evidenziare che la suddetta procedura, in parte modificata, è stata successivamente adottata, con l'art. 7 della legge 19.7.93 n. 237, per tutti i piani di spesa riguardanti la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

LEGGE 23 DICEMBRE 1992, n. 505 - ART. 1 - 9 comma

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e altre calamità naturali.

La legge 23.12.1992, n. 505, prevede, all'art. 1 comma 9, per gli interventi sul patrimonio culturale danneggiato dalle avversità atmosferiche, lo stanziamento di lire 11 miliardi per il biennio 1994/95.

Con il D.M. 13.4.1994 è stato approvato il relativo piano di spesa sulla base delle proposte inviate dai Sopsintendenti competenti delle regioni Abruzzo, Molise, Marche (solo Beni AA.AA.) e Lombardia (solo Beni AA.AA. di Milano e AA. e SS. di Brescia).

Il suddetto piano, impegnato ai sensi di quanto dispone la legge finanziaria '94 dovrà essere realizzato entro il termine di 15 mesi.

LEGGE 23 DICEMBRE 1992, n. 505 - Art. 9

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e altre calamità naturali.

La legge 23.12.1992, n. 505, prevede, all'art. 9, interventi di restauro e consolidamento delle Mura cinquecentesche della città di Urbino per l'importo complessivo di lire 6 miliardi per il biennio 1994/95.

Con il D.M. 18.12.1993 è stato approvato il relativo piano di spesa per l'importo complessivo e impegnata la spesa di lire 3 miliardi per l'A.F. 1993 sul CAP. 8103. Con D.M. 3.3.1994 è stata impegnata la restante somma sul CAP. 8106.

I lavori riguardanti gli interventi sono in corso di realizzazione in collaborazione con il Provveditorato alle OO.PP della Regione Marche.

LEGGE 5 APRILE 1993, n. 103

Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro

La legge 5 aprile 1994, n. 103, autorizza all'art. 1, nel biennio 94/95 la spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui lire 37 miliardi per il completamento degli interventi in oggetto e lire 3 miliardi per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del complesso monumentale della Santa Casa di Loreto.

A seguito di quanto previsto dalla legge finanziaria 538/93 che ha rimodulato le annualità di spesa ripartendo i 40 miliardi in un triennio è stato approvato e impegnato per l'intera somma il relativo piano di spesa, sulla base delle proposte presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti Soprintendenze, esaminate e trasmesse dal Comitato Regionale per i Beni Culturali delle Marche ai sensi della legge 103/93.

Inoltre, è stato richiesto al Ministero del Tesoro di ripartire l'ultima annualità di lire 20 miliardi secondo quanto proposto dagli Organi periferici:

CAP. 8005 lire 3.050.000.000

CAP. 8103 lire 16.950.000.000

I lavori relativi agli interventi inseriti nel piano sono di competenza delle Soprintendenze delle Marche e dell'Umbria (per quanto riguarda la città di Gubbio).

DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 1993 n. 401 convertito con Legge 25 LUGLIO 1994 n. 471 - Art. 8

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

Il decreto legge 7.10.1993, n. 401, più volte reiterato, con D.L. 6.12.1993 n. 504 - D.L. 4.2.1994, n. 91 - D.L. 31.3.1994, n. 233 - D.L. 30.5.1994, n. 328 convertito infine, nella legge 25.7.1994, n. 471/94 ha previsto interventi sul patrimonio culturale nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'ammontare, complessivo di lire 5 miliardi assegnati per l'A.F. '93 dal Ministero del Tesoro sui capitoli 8005 (1 miliardo) per interventi sui beni statali, e 8103 (4 miliardi) per interventi sui beni non statali.

Sulla base dell'elenco degli interventi individuati dalle Soprintendenze competenti nell'ambito delle esigenze già prospettate e considerata la richiesta della regione autonoma della Valle d'Aosta è stato predisposto un piano di spesa proporzionale alle effettive disponibilità, approvato con D.M. 30.6.1994 e interamente impegnato.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 28 Agosto 1989 n. 305.

Programmazione triennale per la tutela dell'Ambiente art. 12 e 13.

1. Parte generale:

Ai sensi di tale norma, il Ministro dell'Ambiente propone per ciascun triennio al Comitato Interministeriale per la programmazione economica il programma triennale dell'azione pubblica.

Sentite le commissioni competenti, il programma viene approvato dal CIPE determinando le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente.

Il Ministro relaziona sullo stato di attuazione del programma il cui finanziamento per gli anni successivi è regolato dalla legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 12 della legge individua i programmi di informazione e divulgazione ambientale per effetto dei quali il Ministro dell'Ambiente di intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione e con le regioni interessate, promuove, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca presenti sul territorio, l'elaborazione e la pubblicazione di materiale informativo a carattere didattico per la distribuzione nelle scuole (INFEA capitoli 7901 e 8001).

L'articolo 13 della legge regola gli investimenti relativi alla progettazione e all'avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA capitoli 7951 e 8002).

1.1. Autorizzazioni di spesa:

si riferisce sui capitoli di cui è stata inoltrata la scheda da parte del Ministero del Bilancio ovvero i capitoli 7951 e 8001.

Non sono intervenute nuove autorizzazioni di spesa.

2. Attuazione al 31/12/1993.

2.1. Impegni:

nell'esercizio 1993 non ha avuto luogo l'assunzione di nuovi impegni nè per quanto riguarda il programma relativo all'informazione e divulgazione ambientale nè per quanto concerne quello relativo al sistema informativo e di monitoraggio ambientale. D'altra parte nel cap. 8001 non erano previsti fondi in conto capitale, nel cap. 7951 erano previsti 20 miliardi per il cui impegno era necessaria apposita

delibera del CIPE intervenuta successivamente.

2.2. Pagamenti:

nel corso dell'esercizio 1993 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per complessive lire 14,67 come sotto specificati:

a) SINA - cap. 7951. Sono stati effettuati pagamenti per lire 12,79 che si riferiscono ad impegni assunti negli anni precedenti e liquidati in conto residui (legge 67/88, legge 305/89); i suddetti pagamenti si riferiscono allo stato di avanzamento lavori relativi ai poli regionali del sistema, finanziamenti alle amministrazioni centrali e enti. Tra questi nel corso del 1993 hanno avuto luogo i pagamenti del modulo centrale del SINA, presso la sede di Via della Ferratella in Laterano con un notevole avanzamento dei relativi lavori.

b) INFEA - capitolo 8001. Nel corso dell'esercizio 1993 sono stati effettuati pagamenti per lire 18,86 riferentesi ad impegni assunti negli anni precedenti e liquidati in conto residui per effetto del ritardo con il quale venne adottata la delibera P.T.T.A. 89-91 (3 agosto 1990).

Nel 1993 è stata comunque avviata la campagna di informazione "per la gestione dei rifiuti lavoriamo in comune", a seguito di espletamento di regolare gara per la selezione del soggetto esecutore, il cui conto grava sul capitolo 7901.

Considerazioni generali:

a seguito della sottoscrizione delle intese di programma delle regioni ed al fine di un migliore coordinamento delle attività da svolgere e la finalizzazione delle stesse, è stata chiesta la riassegnazione dei fondi pari a 20 miliardi di competenza del capitolo 7951 al nuovo piano triennale, affinché attraverso le procedure più snelle da questo previste, (vedesi delibera CIPE 21/12/93 nel P.T.T.A. 94-96), detti fondi possano essere utilizzati in modo più efficace ed efficiente.

Con riferimento alla vigente normativa, secondo il nuovo piano triennale 94-96 le risorse sono ripartite sulla base di riferimenti strategici territoriali denominati "Aree Programmate di Intervento", assicurando una selezione delle priorità.

Per i programmi relativi ai capitoli in esame la delibera prevede la predisposizione di due distinti documenti denominati programmi regionali che dovranno coordinare gli interventi di competenza regionale con quelli di interesse nazionale.

I programmi vengono predisposti dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Informazione ai Cittadini e per la Relazione sullo stato dell'Ambiente, sentito con apposito comitato tecnico istituito presso la conferenza Stato-Regione, dando formale comunicazione dei programmi, dopo la loro adesione, alla conferenza stessa.

Le maggiori difficoltà si riscontrano nella compresenza di procedure di finanziamento e di controllo tra loro eterogenee in relazione ad autorizzazioni di spesa riferentesi a fonti normative modificate nel tempo. Ciò costituisce un notevole aggravio nell'attività amministrativa.



**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.245 - ART.17 -

Piani di sviluppo delle Università

L'art.17, 1° comma, della legge 7.8.1990 n.245 ha autorizzato, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di 1.900 miliardi, di cui 950 di parte capitale.

Per effetto delle rimodulazioni disposte dalle varie leggi finanziarie, i 1.900 miliardi, inizialmente previsti per il periodo 1990-95, si riferiscono ora al periodo 1990-96.

Con D.P.C.M. 12.5.1989 è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per il periodo 1986/90 con l'obiettivo di potenziare il sistema universitario.

In attuazione della legge 7.8.1990 n.245, con D.P.R. 28.10.1991 è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93 che ha indicato gli specifici obiettivi da raggiungere nonchè le risorse finanziarie da destinare al riguardo.

In relazione alla spesa complessiva di parte capitale, pari a 950 miliardi, autorizzata dall'art.17, 1° comma, della predetta legge n.245/90 (successivamente ridotta a 910 miliardi in relazione all'art.7, 2° c. della legge n.243/93 - Misure urgenti per la finanza pubblica), l'importo stanziato di 497 miliardi relativo al periodo 1990-93 (1990: 50 miliardi per piano quadriennale 1986-90; 1991-93: 447 miliardi per piano triennale 1991-93) è stato ripartito in relazione agli obiettivi predetti, nel modo indicato nella tabella I.

Nel corso del 1993 si è provveduto alla ripartizione dei fondi relativi a tale anno nel rispetto degli obiettivi previsti dal piano triennale e all'erogazione della somma complessiva di 101,349 miliardi.

Si allega una relazione sullo stato di attuazione del piano 1991-93.

Sempre nel corso dell'anno 1993 si è proceduto alle attività necessarie per la elaborazione del piano triennale 1994-96 in attuazione di quanto stabilito dalla predetta legge n. 245/'90.

In particolare è stato sollecitato l'inoltro dei programmi di sviluppo da parte dei vari Atenei e, dopo la loro acquisizione si è costituito un apposito gruppo di lavoro ai fini della predisposizione da parte di questo Ministero, del piano triennale di sviluppo dell'Università per il 1994-96.

Per completezza di informazione si ricorda che l'iter procedurale di tale piano è previsto dalla suddetta legge n.245 e consiste nelle seguenti fasi:

- 1) a predisposizione da parte dei singoli Atenei di propri programmi di sviluppo;
 - b pareri e proposte, in relazione ai programmi predetti, da parte dei comitati regionali di coordinamento (composti dai Rettori e dai Presidi delle facoltà delle Università operanti nella regione);
 - c formulazione di una relazione generale, riferita all'intero sistema universitario, da parte della conferenza permanente dei Rettori.
- 2) a predisposizione del piano da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentito il C.U.N.;
 - b parere competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Attualmente la prima fase della procedura sopra indicata è esaurita e si sta operando per la realizzazione della seconda.

Il piano deve essere poi approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica.

X X X X

La legge 24.12.1993 n. 537, all'art.5, ha previsto che, a decorrere dal 1994, i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle Università sono iscritti in tre distinti capitoli,

dei quali uno relativo al fondo per la programmazione e lo sviluppo del sistema universitario; pertanto nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio 1994 è stato istituito un nuovo unico capitolo di parte corrente (cap.1256) nel quale sono confluite sia le somme a suo tempo previste di parte corrente (ex cap. 1255) che quelle in conto capitale (ex cap. 7102).

PIANI DI SVILUPPO DELLE UNIVERSITA' PER GLI ANNI 1990 - 1991 - 1992 - 1993
(importi in milioni)

	1990	1991	1992	1993	TOTALE
Piano quadriennale 1986-'90	50.000				50.000
D.P.R. 28.10.1991: ART. 5 Completamento piano quadriennale 1986-'90		130.000	128.096	75.000	333.096
ART. 6 Megaatenei	/	/	18.524	40.000	58.524
ART. 11 Diplomi universitari	/	/	/	11.895	11.895
ART. 12 Innovazioni tecnologiche:					
3° comma Centri Tecnologie multimediali	/	/	/	3.500	3.500
4° comma Laboratori linguistici	/	/	3.380	/	3.380
ART. 15 bis Ulteriori iniziative	/	/	/	9.000	9.000
ART. 16 Potenziamento nuove Istituzioni disposte a.a. '86-'87 e '87-'88	/	/	/	27.605	27.605
	50.000	130.000	150.000	167.000	497.000

Stato di attuazione del piano 1991-93

Il Piano 1991-93 ha previsto l'istituzione di nuovi Atenei e di nuove Facoltà, nonché la trasformazione di corsi di laurea in Facoltà, secondo il dettaglio descritto nella Tabella 4.1.

Il Piano ha anche previsto l'istituzione di 121 Corsi di laurea. Di essi, 24 sono stati istituiti e 7 sono in corso di istituzione.

Il Piano ha infine previsto l'istituzione di 441 Diplomi universitari. Di essi, 116 sono stati istituiti e 21 sono in corso di istituzione. Il dettaglio è descritto nella tabella 4.2.

Fra i diplomi universitari non sono comprese le trasformazioni delle Scuole dirette a fini speciali, in quanto esse non erano incluse nelle previsioni del Piano.

Tabella 4.1. Stato di attuazione del Piano 1991-93 Atenei e Facoltà

ATENEI	previsioni	istituzioni	in corso di istituzione
<u>Bari Politecnico</u>			
Architettura	1	1	---
Ingegneria	1	1 (a)	---
<u>Napoli Seconda</u>			
Architettura	1	1	---
Economia e Commercio	1	1	---
Giurisprudenza	1	1	---
Ingegneria	1	1	---
Lettere e Filosofia	1	1	---
Medicina e Chirurgia	1	1	---
Scienze Ambientali	1	1	---
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	1	1	---
<u>Roma Terza</u>			
Architettura	1	1 (b)	
Economia e Commercio	1	1 (b)	
Giurisprudenza	1	---	
Ingegneria	1	1 (b)	

(segue)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Lettere e Filosofia	1	1 (c)	
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	1	1 (b)	
Scienze Politiche	1	---	
Teramo			
Giurisprudenza	1	1 (d)	---
Medicina Veterinaria	1	1 (d)	---
Scienze Politiche	1	1 (d)	---
Totale	20	18	---
Facoltà (e)			
Agraria	1	1	---
Architettura	1	1	---
Economia e Commercio	2	---	---
Giurisprudenza	2	1	---
Ingegneria	2	1	---
Lingue e Lett. Straniere	2	1	---
Psicologia	2	1	---
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	1	1	---
Scienze Politiche	3	2	---
Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali	1	1	---
Totale	17	10	---
Note			
(a) Scorporata dall'Università di Bari			
(b) Scorporata dall'Università di Roma - La Sapienza (Facoltà di Magistero) e trasformata			
(c) Gemmata dall'Università di Roma - La Sapienza			
(d) Scorporata dall'Università di Chieti			
(e) Compresa la trasformazione di corsi di laurea in facoltà			

Tabella 4.2. Stato di attuazione del Piano 1991-93. Corsi di laurea e diplomi universitari

Facoltà	Previsioni		Istituzioni		In corso di	
	CdL	DU	CdL	DU	CdL	DU
Agraria	7	26	6	16	1	---
Architettura	5	12	3	---	---	---
Economia e Comm.	27	41	9	12	8	7
Farmacia	6	17	---	---	---	---
Giurisprudenza	6	10	2	---	1	---
Ingegneria	10	116	3	94	3	1
Lettere e Filosofia	18	23	14	3	1	7
Lingue e Lett. Stran.	1	9	1	1	---	---
Magistero	5	21	2	5	---	1
Medicina e Chirurgia	7	46	1	30	---	3
Medicina Veterinaria	2	10	2	7	---	1
Scienze Ec. e Bancarie	1	1	1	1	---	---
Scienze Ec. e Sociali	---	7	---	2	---	---
Scienze MMFFNN	29	68	9	1	7	11
Scienze Nautiche	2	---	1	---	---	---
Scienze Politiche	3	17	1	2	---	1
Scienze SSDDAA	---	4	---	4	---	---
Sociologia	1	1	1	---	---	---
Totale	130 (a)	423	56	178	21	32

(a) Dei 130 corsi di laurea 24, sono relativi a nuovi Atenei o nuove facoltà

CAP. 7302

Legge 1.12.1986, n. 879, art. 11 -

Finanziamento a favore dell'Università di Udine

La legge 1.12.1986, n. 879, all'art. 11, ha stanziato la somma di £. 120 miliardi nel periodo 1986-91 di cui 114 miliardi a favore dell'Università di Udine per l'attuazione dei programmi di edilizia universitaria nonchè per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche, (di cui 57 miliardi per le esigenze della Facoltà di Medicina) e 6 miliardi a favore del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine.

Le relative quote, tenuto conto anche delle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1986	5.000.000.000
" 1987	15.000.000.000
" 1988	17.000.000.000
" 1989	17.000.000.000
" 1990	18.000.000.000
" 1991	27.000.000.000
" 1992	21.000.000.000

Il Ministero ha approvato il programma degli interventi da realizzare con il predetto contributo.

La realizzazione delle opere è in avanzato corso di realizzazione e al 31.12.1993 risulta erogato l'importo complessivo di 120 miliardi, di cui 21 erogati nel 1993.

CAP. 7303.

Legge 25.6.1985, n. 331 - art. 1 -

Legge 22.12.1986, n. 910 - art. 7 - ottavo comma -

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

La legge n. 331 ha stanziato, all'art. 1, per il periodo 1985-88 l'importo di 700 miliardi, per interventi urgenti di edilizia universitaria così ripartito:

1985	80 miliardi
1986	220 "
1987	220 "
1988	180 "

La legge ha espressamente previsto che gli stanziamenti devono prioritariamente essere destinati agli interventi necessari per rendere le strutture edilizie universitarie esistenti e i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6.3.1976, n. 50.

Ad integrazione di tali fondi l'art. 7, ottavo comma, della legge 22.12.1986, n. 910 ha stanziato, per gli stessi fini, ulteriori 950 miliardi così ripartiti:

1987	100 miliardi
1988	300 "
1989	550 "

La legge 24 dicembre 1988 n. 541 (legge finanziaria 1989), alla Tabella A, ha rideterminato gli importi da iscrivere in bilancio nella misura di 492,5 miliardi per il 1989 e 57.500.000.000 per il 1990.

Pertanto per il combinato disposto delle predette norme la situazione degli stanziamenti è la seguente:

			(in miliardi)
esercizio	L.331	L.910	Totale
1985	80	-	80
1986	220	-	220
1987	220	100	320
1988	180	300	480
1989	-	492,5	492,5
1990	-	57,5	57,5
	<u>700</u>	<u>950</u>	<u>1.650</u>

Il Ministero ha provveduto con vari decreti a ripartire l'importo complessivo di 2.1.650 miliardi; per l'edilizia generale e dipartimentale si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 8.3.1976, n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

Sulla base delle relative assegnazioni le Università e le altre istituzioni universitarie hanno formulato i rispettivi programmi edilizi.

I fondi necessari vengono messi gradualmente a disposizione delle istituzioni universitarie, sulla base delle richieste formulate dalle istituzioni stesse in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa.

Risulta effettivamente erogato, al 31.12.1993, l'importo complessivo di 1.650 miliardi, che nel tempo si è così distribuito:

		(dati in miliardi)
1985		58,790
1986		68,047
1987		283,671
1988		153,105
1989		572,082
1990		260,118
1991		150,432
1992		69,757
1993		33,998
		<u>1.650,000</u>

La realizzazione degli interventi finanziati con le predette leggi ha presentato caratteri di notevole complessità in quanto le Università hanno, tra l'altro, dovuto individuare, anche su espressa indicazione del Ministero, quelle soluzioni atte a consentire la realizzazione degli interventi per la "messa a norma" (vanno ricordati, tra gli altri, quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché quelli previsti dalla normativa L. n. 818/84 sulla prevenzione incendi, che detta precise scadenze temporali per gli adempimenti, per la cui inosservanza prevede sanzioni penali) nella maniera più idonea e snella possibile, tenendo conto, nel rispetto della vigente normativa, della esigenza di economizzare i costi degli interventi stessi.

Al riguardo il Ministero ha esplicitamente ricordato alle Università che "la messa a norma, mantenendo ferma l'attuale utilizzazione delle strutture, può in molti casi essere in contrasto con la sopra ricordata esigenza di economicità, e una opportuna revisione degli attuali criteri di utilizzazione e di destinazione delle stesse può portare alla individuazione di più idonee soluzioni" (ad esempio cambio di destinazione di un edificio, storico destinandolo a facoltà umanistiche, rispetto a precedente destinazione a facoltà scientifiche, per eccessiva onerosità degli interventi necessari a mantenerne la preventiva destinazione).

Quanto detto, ha consentito di individuare soluzioni tendenti alla razionalizzazione ed ha portato alla elaborazione di programmi i cui interventi devono ritenersi in rapporto di reciproca integrazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di "messa a norma", contribuendo tutti gli interventi, in via diretta o mediata, al raggiungimento degli obiettivi stessi.

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia universitaria si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla Tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-91-92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, le successive leggi finanziarie, alla tabella C, hanno rideterminato gli importi relativi ai successivi anni ed in relazione alla rimodulazione disposta da ultimo dalla legge finanziaria 1994 i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-92, risultano determinati nel modo seguente:

	(in miliardi)
1990	550
1991	300
1992	100
1993	200
1994	393
1995	107 (su 550 previsti in Tab.C)
	<hr/>
	1.650

Una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno ha destinato, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, a valere sui predetti fondi

l'importo di 550 miliardi: 106,918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - FIO '89 - punto 21 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443,082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) - destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati impegnati in attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziare progetti immediatamente realizzabili, e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato impegnato ripartendolo tra le predette istituzioni, per la realizzazione di programmi di edilizia generale, dipartimentale e sportiva.

In sintesi la situazione risulta essere la seguente:

	Sud	Centro nord	Totale
delibera CIPE 19.12.1989	106,918	446,094	553,012
ripartiti tra le istituzioni uni- versitarie per edi- lizia generale, dip. e sportiva	443,082 (con	653,906	1.096,988
	le pro- cedure previste dall'in- tesa)		
	<u>550,000</u>	<u>1.100,000</u>	<u>1.650,000</u>

Tale importo complessivo è stato interamente ripartito ed i relativi decreti registrati alla Corte dei conti.

Le ripetute rimodulazioni degli importi disposte dalle leggi finanziarie (nel 1992 da 650 a 100, nel 1993 da 700 a 200) hanno determinato notevolissimi problemi alle istituzioni universitarie per l'attuazione degli interventi; si deve tener conto, in particolare, che dei 1.650 miliardi relativi ora al quinquennio 1990-94, ben 996,094 sono stati destinati alla realizzazione di progetti immediatamente eseguibili come segue:

	centro-nord	sud
inattuazione della delibera CIPE 19.12.1989 (FIO '89)	446,094	106,918
" " dell'intesa di programma	<u>446,094</u>	<u>443,082</u>
	446,094	550,000

Tali progetti sono in avanzato corso di esecuzione e in molti casi di ultimazione.

Anche la realizzazione delle altre opere di edilizia generale, dipartimentale e sportiva è in fase avanzata e del complessivo importo di 1.650 miliardi, di cui 1.150 maturati al '93, risultano accreditati al 31.12.1993 1.105,692 miliardi di cui 171,694 nel 1993.

CAP. 7304

Finanziamenti a favore dell'Università "Tor Vergata" - Roma

1) La legge 25.6.1985 n.331, art.2, ha stanziato, per il periodo 1985-8 l'importo di 260 miliardi così ripartito:

1985	20 miliardi
1986	80 "
1987	80 "
1988	80 "

2) La legge 29.12.1990 n.405 (legge finanziaria 1991) alla tabella D (rifi nanziamen to di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in c/capitale) ha previsto un ulteriore stanziamento di 50 miliardi per il 1991 per interventi di cui al richiamato art.2 della legge 331/85.

3) Per i medesimi fini, la legge 31.12.1991 n. 415 (legge finanziaria 1992) alla tabella D ha previsto un ulteriore stanziamento di 100 miliardi per il 1992.

4) La legge 24.12.1993, n.538 (legge finanziaria 1994) alla tabella D ha previsto un ulteriore stanziamento di 20 miliardi.

Sulla G.U. del 22.1.1986 è stato pubblicato l'avviso di gara (con procedura comunitaria) relativo all'affidamento in concessione di costruzione, secondo quanto previsto dalla legge 3 aprile 1979, n.122 (art.7), della realizzazione della nuova sede della Seconda Università di Roma-Tor Vergata.

La convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione delle opere è stata firmata il 7 ottobre 1987 tra l'Università ed un consorzio di 18 imprese, con capo fila la Vianini Lavori S.p.A.

La realizzazione di alcune opere è ormai conclusa (facoltà di medicina e chirurgia) altre opere sono in corso di ultimazione (facoltà di ingegneria) o in avanzato corso di esecuzione.

Per quanto riguarda i fondi di cui al punto 1) (art.2 legge 331/85) in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, al 31.12.1991, risultava già erogato l'intero stanziamento di 260 miliardi.

Per quanto concerne i 50 miliardi di cui al punto 2 (L.F.1991 Tab.D), in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato nell'esercizio 1992.

Relativamente ai 100 miliardi di cui al punto 3 (L.F.1992) nel corso del 1993 è stato erogato l'importo di 50 miliardi.

CAP. 7307

Finanziamenti FIO

Per quanto riguarda gli interventi finanziati a carico del FIO il Ministero dell'Università e della Ricerca assegna alle Istituzioni interessate i fondi necessari per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento a mano a mano che il Ministero del Tesoro provvede ad iscrivere i fondi stessi sul bilancio del MURST su precise indicazioni rese dal Ministero del Bilancio in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda i metodi di scelta del contraente, le istituzioni universitarie, come previsto dalle direttive CIPE, si sono dovute avvalere, salvo casi particolari, del sistema dell'appalto per licitazione privata rispettando altresì la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici.

La consegna dei lavori è sempre avvenuta nei termini previsti dalle rispettive deliberazioni CIPE di ammissione a finanziamento dei progetti, salvo rarissimi casi per i quali è stata richiesta e concessa la relativa proroga.

Per quanto riguarda invece l'ultimazione dei lavori, non sempre è stato rispettato il termine previsto, sia in relazione all'adozione di perizie di variante rese necessarie nel corso dell'opera, sia in alcuni casi per la procedura sopra indicata di messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero del Bilancio che ha determinato rallentamenti nei lavori.

Relativamente ai progetti ammessi a finanziamento sul FIO 1982, 1983, 1984 e 1985, i fondi sono stati interamente assegnati ed erogati.

FIO 1986

In relazione ai fondi previsti dalla legge 28.2.1986 n. 41 e successive integrazioni (fondi del Ministero Bilancio + mutuo BEI), il CIPE, con deliberazioni in data 12.5. e 3.8.1988 ha ammesso a

finanziamento n. 21 progetti relativi ad opere di edilizia universitaria per l'importo complessivo di 630,079 miliardi.

In relazione ai fondi resi disponibili da parte del Ministero del Bilancio e che affluiscono sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero, al 31.12.1993 risulta accreditato l'importo complessivo di 482,115 miliardi, di cui 52,841 accreditati nell'anno 1993.

FIO 1989

Il CIPE, con deliberazione in data 19.12.1989, ha approvato il finanziamento di n. 24 progetti relativi ad opere di edilizia universitaria per l'importo complessivo di 945,384 miliardi a valere sulle disponibilità appresso indicate:

- 1) sulle disponibilità di cui all'art. 17, comma 31, della legge 11.3.1988 n. 67 e successive modificazioni - fondi del Ministero del Bilancio - che affluiscono sempre sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero (punto 1 della deliberazione CIPE): 2 progetti per l'importo complessivo di 117,991 miliardi.

Il Ministero del Bilancio ha sinora reso disponibile sul cap. 7307 solo l'importo di 75,547 miliardi. Al 31.12.1993 è stato erogato l'importo di 73,250 miliardi di cui 20 nel 1993.

- 2) sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - fondi del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che affluiscono sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero (punto 15): 6 progetti per l'importo complessivo di 258,428 miliardi. Tutto l'importo è stato reso disponibile sul cap. 7307 e al 31.12.1993 risultava già completamente erogato.

3) sulle disponibilità di cui alla legge 22.12.1986 n. 910 - fondi del MURST per il triennio 1990-92 - cap. 7303 del bilancio di questo Ministero - (punto 21): 16 progetti per l'importo complessivo di 553,012 miliardi.

Per quanto riguarda tali progetti, gravando il finanziamento degli stessi sui fondi MURST stanziati in attuazione della legge 910/'86, l'importo delle assegnazioni disposte nonché delle erogazioni effettuate è compreso nei dati relativi a tali fondi che sono previsti nel cap. 7303 del bilancio di questo Ministero.

Con delibera CIPE 31.1.1992, che fa riferimento alla precedente delibera 19.12.1989 è stato ammesso a finanziamento sui fondi del Ministero Bilancio, il progetto relativo all'Università "La Sapienza" di Roma - Piano parcheggi per l'importo di 21 miliardi. Tale importo è stato reso disponibile sul cap. 7307 e al 31.12.1993 è stata erogata la somma complessiva di 12 miliardi. Nel corso del 1993 non sono stati erogati ulteriori fondi.

In sintesi nel corso del 1993 sul cap. 7307 è stato erogato l'importo complessivo di 72,841 miliardi.

CAP. 7309

Legge 1.12.1986 n. 879, art. 31 -

Finanziamento a favore dell'Università di Ancona

La legge 1.12.1986 n. 879, all'art. 31, ha stanziato, a favore dell'Università di Ancona, per il periodo 1987-1991, la somma di £. 35.000.000.000, per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'Università di Ancona.

Le relative quote, tenuto conto anche delle rimodulazioni di disposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1987	3.000.000.000
" 1988	8.000.000.000
" 1989	3.000.000.000
" 1990	8.000.000.000
" 1991	8.000.000.000
" 1992	5.000.000.000

Il Ministero ha approvato il programma degli interventi da realizzare con il predetto contributo.

La realizzazione delle opere è in avanzato corso di esecuzione e al 31.12.1992 è stato già erogato l'importo di 30 miliardi.

Nel corso del 1993 non è stata effettuata alcuna erogazione.

Cap.7323

Legge 31 dicembre 1991 n.433 -

Interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa -
Finanziamento a favore dell'Università di Catania.

In relazione all'art.7 della legge 31.12.1991 n.433, che ha autorizzato la spesa complessiva di 190 miliardi per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa per il triennio 1990-93, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici ha provveduto alla ripartizione di tale somma destinando, tra l'altro, all'Università di Catania l'importo complessivo di 10.300.000.000 (4.820.000.000 sono stati stanziati nel 1992 e 5.480.000.000 nel 1993).

La realizzazione degli interventi è in corso e nel 1993 è stato erogato l'importo di 5,480 miliardi.

Cap. 7321

Legge 5.2.1992 n.139, art.1, secondo comma -
Interventi per la salvaguardia di Venezia -
Università di Venezia - contrazioni mutui.

La Legge 5 febbraio 1992 n.139, all'art.1, secondo comma ha autorizzato l'Università di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennale di 3 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

L'Università di Venezia ha stipulato i seguenti contratti di finanziamento per mutui:

- con l'IMI s.p.a. (rata di ammortamento 3 miliardi annui - decorrenza 1993)
- con la Banca Nazionale del Lavoro (rata di ammortamento 1 miliardo annuo - decorrenza 1994).

Il Ministero ha adottato i relativi decreti di impegno che sono stati oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti.

Cap. 7522

Legge 5.2.1992 n.139, art.1, secondo comma -
Interventi per la salvaguardia di Venezia -
Istituto Universitario di Architettura di Venezia - contrazione mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n.139, all'art.1, secondo comma ha autorizzato l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennale di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato i seguenti contratti di finanziamento per mutui:

- con l'IMI s.p.a. (rata di ammortamento 1,5 miliardi annui - decorrenza 1993);
- con la Banca Nazionale del Lavoro (rata di ammortamento 1 miliardo annuo - decorrenza 1994).

Il Ministero ha adottato i relativi decreti di impegno che sono stati oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti.

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 7 marzo 1985, n° 99

Legge 28 febbraio 1986, n° 41

Legge 22 dicembre 1986, n. 910

Legge 8 novembre 1986, n° 752

Legge 10 luglio 1991, n. 201

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N° 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

La legge suindicata ha dichiarato di preminente interesse nazionale la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Per gli interventi di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riguardante il comprensorio agricolo del ravennate, nonché il ripristino della officiosità delle chiuse demaniali S.Bartolo, Rasponi e S. marco, è stata autorizzata la spesa complessiva di f. 10 miliardi, di cui f.1,2 miliardi nell'esercizio 1980.

Le successive quote sono state determinate in sede di legge finanziaria.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Le esigenze di rifinanziamento sono state soddisfatte con la legge 22.12.1986, n.910 art.7 comma 5.

LEGGE 7 MARZO 1985, N.99

Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/82, concerne il settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo.

Gli stanziamenti recati dalla legge di cui trattasi ammontano a f. 50 miliardi, di cui f. 25 miliardi per l'esercizio 1985 e f. 25 miliardi per l'esercizio 1986.

Il programma di attuazione è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per regioni.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato pressochè interamente ultimato il programma degli interventi relativi.

Non permangono le ragioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione della legge in epigrafe, essendo ora in vigore la legge 18.5.1989 n.183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41

Legge finanziaria 1986

L'articolo 12 della predetta legge (rifiinanziata dall'art.4 della legge 22.12.1986, n.910) dispone finanziamenti per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore di cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.

Per dette iniziative dopo le intese con la Corte dei Conti, e l'esito positivo delle verifiche, sono stati predisposti decreti di liquidazione per lire 4 miliardi circa a favore delle cooperative beneficiarie.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910

Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 1987).

A seguito della definizione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, del programma di interventi di cui all'art. 7 comma 5 della legge in oggetto, concernente la protezione del territorio di Ravenna e delle provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, sono stati emessi i provvedimenti per l'avvio degli interventi stessi.

I fondi destinati all'attuazione del suindicato programma di interventi sono stati successivamente integrati in attuazione dell'art. 17 comma 15 della legge n. 67/1988 (finanziaria 1988).

Per effetto delle disposizioni di legge richiamate e di quelle contenute nelle successive leggi finanziarie che hanno rimodulato gli stanziamenti, il programma in questione copre un arco temporale di 10 anni (1987-1996).

Nel corso del 1993 sono stati disposti impegni per un ammontare complessivo di f.12.990 milioni rispetto allo stanziamento disponibile di f. 16.700 milioni.

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE INTERNAZIONALI

cap. 2040

Con D.M. 6/11/1993 si è impegnata la somma di L. 50.000.000 per l'effettuazione di un Convegno sul Codex Alimentarius organizzato per la divulgazione delle problematiche ad esso relative.

Con D.M. 7/10/1993 si sono autorizzate aperture di credito a favore del Consegnatario Cassiere per il pagamento di acquisti eseguito in pronta cassa. Le spese relative ammontano, giusta documentazione, a L. 4.430.530;

cap. 2030

Con D.M. 23/12/1993 si è impegnata la somma di L. 3.316.980 per far fronte alle spese di partecipazione del dr. Gennaro Piscopo alla riunione del Gruppo di lavoro Agricoltura Biologica, tenutasi a Bruxelles nei giorni 25 e 26 novembre 1993.

Per la successiva liquidazione delle spese sopra indicate si è in attesa dell'assestamento di bilancio per l'esercizio 1994 e della relativa disponibilità di cassa.

Si fa presente, infine, che per i citati capitoli non sono previsti, entro il 31/8/1994 finanziamenti ed integrazioni.

D.G. DELLE POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Adempimenti di cui al 4° e 5° comma dell'art.5 della legge 468/78. Relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge pluriennale di spesa n.752/86 e dal suo differimento biennale legge n 201/91. Anno 1993

art.4 comma 2/a) RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA ANCHE IN RIFERIMENTO A NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, NONCHE' VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

La ricerca assume nel quadro delle azioni orizzontali una rilevanza strategica, poichè su di essa poggia un disegno complessivo di adattamento alle mutate condizioni del contesto generale. Riveste inoltre importanza operativa in quanto destinata ad essere trasferita alle imprese agricole.

L'attività svolta si concretizza principalmente nei progetti finalizzati di ricerca che coinvolgono non solo Istituzioni dipendenti dal Maf. Gli obiettivi dei progetti sono determinati a seguito di un confronto con le Regioni, le organizzazioni dei produttori e i ricercatori dello stesso Maf. Si inverte così la tendenza a privilegiare l'offerta di ricerca, rendendola, di fatto, più rispondente alla domanda reale. La situazione dei relativi capitoli nel 1993 è la seguente:

Cap. 1541 - Riguarda studi e ricerche di economia agraria. Erano disponibili 2,5 miliardi che sono stati provvisoriamente impegnati nella stipula di una convenzione, attualmente all'esame del Consiglio di stato, con la Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia, per l'estensione su scala nazionale della " Ricerca per la formazione di un atlante delle caratteristiche fisico-ambientali e socio-economiche del territorio nazionale ". Per tale impegno è stata chiesta una proroga di spesa. Sono stati inoltre effettuati pagamenti a favore di vari organismi per lire 1,337 miliardi

Cap. 1580 : Prevede contributi per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento della ricerca, anche in cofinanziamento con le Regioni. La competenza è stata di lire 600 milioni utilizzati per l'erogazione di contributi a favore di Enti, Istituti e Associazioni. Vengono, di seguito, riportati alcuni programmi finanziati nel corso del '93:

- Federsviluppo - un programma dimostrativo di ristrutturazione di olivicoltura pluriennale con un contributo di lire 80.720.000.
- Consorzio di Bonifica di II grado per il Canale Emiliano Romagnolo - contributo di lire 137.600.000 per un

programma pilota della sub-irrigazione freatica tubulare

-S.G.I. Società Geografica Italiana

E' stata finanziata la stampa e la diffusione della ricerca "Geografia dei sistemi agricoli italiani (parte II) con un contributo di lire 159, 2 milioni.

Su impegni precedenti sono stati inoltre effettuati pagamenti per lire 1,749 miliardi.

Cap. 1597. Questo capitolo reca contributi ad istituti ed organismi di ricerca specializzati nel campo dell'economia agraria, dell'uso dei mezzi tecnici, della lotta integrata. Nel 1993 non vi sono stati stanziamenti. Si è pertanto operato solo nell'erogazione di pagamenti relativi a precedenti impegni per un ammontare complessivo di lire 1,541 miliardi

Cap. 3531- L'importo del 1993, pari a 50 milioni, è stato accreditato al Direttore del laboratorio centrale di idrobiologia di Roma, quale funzionario delegato, che ha impegnato ed erogato i fondi per interventi di ricerca e sperimentazione di interesse nazionale nel settore ittico e degli inquinamenti idrici, nonché per l'acquisto di attrezzature.

Cap. 7222 -Riguarda il potenziamento strutturale e operativo del Laboratorio centrale di idrobiologia e dell'Ufficio centrale di ecologia agraria, tramite accrediti agli stessi uffici relativi a programmi annuali di attività.

La disponibilità del capitolo per l'anno 1993 è ammontata a lire 1,1 miliardi, delle quali lire 700 milioni di residui. Sono stati finanziati programmi per 673 milioni, mentre restano da impegnare 400 milioni.

Cap.7240: E' il capitolo relativo ai programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione.

Nel 1993 la disponibilità è stata pari a lire 45 miliardi di cui 15 di competenza. Tale somma è stata totalmente impegnata, per avviare nuovi progetti di ricerca quali:

- miglioramento cerealicolo per innovazioni agroindustriali;
- riproduzione degli animali di interesse zootecnico:
- individuazione di linee dietetiche ad alto o basso contenuto di benzodiazepine;
- acquacoltura;
- alimentazione degli ovi-caprini.

Sono state, inoltre concesse integrazioni a progetti finalizzati di ricerca già in atto. Nel complesso le erogazioni sono state pari a lire 28,044 miliardi. Non si hanno residui.

Cap.7241: Riguarda l'erogazione di contributi agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria per l'ammodernamento e potenziamento di strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché per il conferimento di borse di

studio a giovani laureati e diplomati.

La disponibilità del 1993 è stata di lire 5,260 miliardi, di cui 1 di competenza. Sono stati finanziati n. 9 progetti per lire 973,5 milioni, di cui il 50% erogato a titolo di anticipo. Inoltre sono stati concessi contributi per lire 3,420 miliardi, residui del 1992, per il conferimento di borse di studio.

art.4 comma 2/b) MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALL' IPOFECONDITA'; INTERVENTI DI SOSTEGNO PER PARTICOLARI PRODUZIONI, ANCHE ATTRAVERSO INCENTIVI DI ORIENTAMENTO E PARTICOLARI PROVVIDENZE STRAORDNARIE PER SITUAZIONI DI CRISI.

a) MIGLIORAMENTO GENETICO ANIMALE

Nel quadro delle predette iniziative è stato assicurato lo svolgimento dell'attività d'istituto delle Associazioni degli Allevatori di specie e di razza, con riferimento alla tenuta dei Libri Genealogici ed all'effettuazione dei relativi controlli funzionali. Tale attività in particolare è svolta dalle:

a) Associazioni Provinciali degli Allevatori (A.P.A.) soprattutto per l'esecuzione dei controlli funzionali.

b) Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) che cura soprattutto l'elaborazione dei dati relativi ai controlli funzionali ed all'organizzazione e coordinamento dell'attività degli altri organismi.

c) Associazioni Nazionali Allevatori di specie di razza (A.N.A.) che provvedono alla tenuta dei Libri Genealogici ed alla effettuazione delle valutazioni genetiche.

I contributi concessi sono stati destinati soprattutto ai finanziamenti delle attività svolte dalle Associazioni Provinciali Allevatori. In proposito si ricorda che i fondi sono trasferiti dal Ministero dell'Agricoltura alle regioni e Province Autonome, alle quali sono state delegate le funzioni amministrative e di vigilanza.

Di seguito è esposta in dettaglio la situazione per capitoli.

Cap.7911- Su questo capitolo non si è operato nel corso del 1993 in quanto non vi sono stati stanziamenti, nè erano presenti residui.

Cap. 7912 - Nel quadro dell'attività di salvaguardia delle razze in via di estinzione è stata stipulata una convenzione, che ha comportato un impegno di 449,9 milioni, con il Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative di Circello (Bn) per la prosecuzione di un programma di interventi a favore di soggetti di razze e specie diverse presenti presso lo stesso centro di Circello

Cap. 7962 - Gli stanziamenti di bilancio su questo capitolo

interessano le attività straordinarie intraprese dalle Associazioni nazionali di allevatori per programmi di attività scientifica delle diverse specie animali. Vi rientrano tutte quelle iniziative come fiere, mostre, partecipazione ad attività all'estero, ecc. che contribuiscono al potenziamento della selezione.

- Alle Associazioni Nazionali Allevatori delle Varie Specie e Razze sono stati concesse per tali scopi contributi per complessive lire 38,5 miliardi al fine di rendere anche possibile l'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse alla tutela dei Libri genealogici, e principalmente le valutazioni genetiche dei riproduttori e l'esercizio dei centri genetici;

- Alle Regioni e Province Autonome sono stati concessi contributi per complessive lire 60 miliardi per il funzionamento delle Associazioni Provinciali Allevatori relativamente alla detta tenuta dei libri genealogici ed effettuazione di controlli funzionali;

- All'Associazione Italiana Allevatori è stato erogato un contributo di lire 1.005.826.000 per l'organizzazioni di manifestazioni zootecniche e carattere nazionale ed internazionale, nonché altre attività promozionali e di ricerca.

Cap. 7963 - Nel quadro della legge 752/86 e suo differimento con la legge n. 201/91, e secondo le linee indicate dal Piano Nazionale di Lotta all'ipofecondità del bestiame e della mortalità neo e post natale, approvato con D.M. 21 ottobre 1987 che prevede azioni regionali, attività cofinanziate con le Regioni e attività centrali, sono stati concessi contributi per lire 4,4 miliardi alle Regioni a titolo di cofinanziamento e contributi per lire 2,3 miliardi all'Associazione Italiana Allevatori per il prosieguo della realizzazione di un Piano Sanitario Pilota.

Cap. 7964 - E' stato poi concesso all'Associazione Italiana Allevatori un contributo di lire 325 milioni per la prosecuzione dei programmi di miglioramento della qualità del latte bovino.

Cap. 7965 - Prevede contributi a favore di enti particolarmente qualificati per la realizzazione di strutture e l'acquisto di attrezzature volte a favorire il miglioramento genetico del bestiame e la produzione e diffusione del materiale seminale.

In tale senso sono stati concessi i seguenti contributi: - lire 527 milioni per il completamento del Centro Tori del Consorzio di Incremento Zootecnico del Comune di S.Miniato; - lire 335 milioni per la ristrutturazione della sede dell'ANAB, Razza Pezzata Rossa Italiana; - lire 49 milioni al Laboratorio Gruppi Sanguigni di Cremona per l'allestimento di una sezione di citogenetica e l'ampliamento delle attività dl laboratorio stesso.

B) - MIGLIORAMENTO GENETICO VEGETALE

Cap. 1536 - Su tale capitolo, che presentava una dotazione finanziaria di lire 1.300.000.000, sono state fatte gravare le spese relative alla stipula di convenzioni con Istituti sperimentali e agrari e con l'Ente nazionale Sementi Elette per l'effettuazione di prove sperimentali ai fini dell'iscrizione, nei registri nazionali, di nuove varietà vegetali, nonché per il rilascio dei relativi brevetti. Per tale attività è stata impegnata la somma di lire 1.271.013.000.

Cap. 1598 Concessione di un contributo forfettario all'Ente nazionale delle sementi Elette (ENSE) di Milano per l'importo di lire 1.000.000.000, teso a coprire parzialmente gli oneri finanziari inerenti l'attività di controllo e certificazione delle sementi. Tale impegno di spesa ha avuto la finalità, tra l'altro, di compensare i maggiori oneri ai quali l'E.N.S.E. è chiamato a far fronte per effetto del contratto del personale per gli enti di ricerca sottoscritto in data 14 novembre 1990, confermato in data 10 gennaio 1991 e recepito nella legislazione nazionale con il D.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991.

La concessione di tale contributo trova giustificazione, tra l'altro, nel fatto che la citata attività di controllo e certificazione delle sementi necessita di espansione e quindi di un conseguente potenziamento della struttura preposta (ENSE), attese le crescenti esigenze della produzione agricola in generale e degli operatori sementieri in particolare, in considerazione anche del fatto che le previste forme di autofinanziamento dell'ENSE, attraverso la riscossione di tariffe sulle attività di certificazione del materiale sementiero, non consentono ulteriori ed indiscriminati aumenti tariffari (articolo 41, legge 1096/71) se non con distorsioni nello specifico settore ripercuotibili sulle produzioni.

Sullo stesso capitolo 1598 è stato concesso un contributo all'Istituto Nazionale della Nutrizione, per un importo complessivo di lire 171 milioni, per l'attuazione di un programma di ricerca inerente il monitoraggio del livello tecnologico qualitativo della produzione italiana di frumento, al fine di acquisire elementi di valutazione sulla qualità delle cultivar di frumento prodotte e circolanti in Italia, anche in vista della loro iscrizione nel registro nazionale delle varietà.

Cap. 7243 - Nell'anno 1993 si è proceduto alla ripartizione di fondi alle Regioni per quanto attiene all'applicazione del Piano Nazionale di Lotta Fitopatologica Integrata, per un ammontare complessivo pari a 7,350 miliardi di lire.

Nello stesso anno, sono stati inoltre concessi al Centro sperimentale regionale di Cagliari e alla Regione Siciliana (Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale), due contributi, ciascuno di lire 619.400.000, per la realizzazione delle attività inerenti, rispettivamente, il Centro di

monitoraggio per la Sicilia e quello per la Sardegna, nell'ambito dell'attivazione della Rete Nazionale di Monitoraggio dei residui di fitofarmaci nei prodotti agricoli, secondo quanto messo a punto dallo stesso Ministero. Infine, nello stesso ambito della rete nazionale di monitoraggio, è stato concesso un contributo di lire 2,602 miliardi al Consorzio ortofrutticolo di Ferrara per la realizzazione delle iniziative previste per il secondo anno del progetto

Cap.7247- Riguarda la realizzazione di programmi volti a diffondere pratiche colturali a basso impiego di mezzi tecnici. Sono stati concessi tre contributi:

- lire 123,6 milioni all'AGRISIEL Spa. per un progetto inerente il coordinamento e il controllo dei dati relativi alle aziende che producono con metodo dell'agricoltura biologica, con riferimento al regolamento CEE n.2092/91;
- lire 260,3 milioni all'Istituto Nazionale della Nutrizione per l'attuazione del primo anno di un programma di ricerca inerente l'analisi del rischio delle contaminazioni biologiche nei prodotti dell'agricoltura biologica;
- lire 85,2 milioni all'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica per l'attuazione di un programma relativo alla diffusione e alla promozione del metodo biodinamico in agricoltura.

Cap.7280- Riguarda l'orientamento, il sostegno e lo sviluppo di particolari produzioni animali e vegetali. Nel 1993 non si è operato per mancanza di stanziamenti.

Cap. 7281 - Riguarda iniziative inerenti la produzione, la moltiplicazione e il controllo di materiale varietale di propagazione. Sono stati accordati i seguenti contributi:

- in conto capitale e contestuale erogazione di anticipazione, pari al 50%, a favore dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano per un importo di lire 1.211,5 milioni ai fini della gestione del Servizio Controllo Vivai per il 1994.

Tale contributo si inquadra in una politica di sostegno e sviluppo della certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, attività prevista dal D.P.R. n.1164/69; tale sostegno si è reso necessario a causa dell'insufficienza degli introiti derivanti al servizio dalla riscossione delle aliquote, fissate dall'art.15 dello stesso D.P.R., mai ritoccate nel tempo, nè soggette ad alcun meccanismo di indicizzazione;

- lire 1.181,8 milioni e contestuale anticipazione del 50%, all'Istituto Sperimentale per l'Agricoltura di Acireale per la realizzazione delle attività, articolate in un biennio, connesse all'applicazione della normativa nazionale (D.M. n.289/91) in materia di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale degli agrumi. Nella G.U. dell'11 novembre 1993, Serie generale CEE, è stato pubblicato e quindi reso esecutivo li procedimento amministrativo inerente le norme tecniche relative alla produzione di materiale certificato degli agrumi;

-lire 152 milioni all'istituto sperimentale per la frutticoltura di Forlì per l'attuazione delle attività relative alla verifica dello stato sanitario ed al risanamento e al mantenimento in sanità del materiale di propagazione certificato di fragola;
-lire 292,2 milioni all'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo per l'attuazione del progetto biennale relativo all'organizzazione di un servizio per gli esami tecnici necessari per il rilascio del brevetto delle nuove varietà nel settore floricolo-ornamentale.

Cap. 7282 - Per il controllo di prodotti vegetali in importazione ed esportazione sono stati concessi di un contributo alla regione Puglia (94,240 milioni) e uno alla Regione Abruzzo (lire 132,960 milioni), per l'acquisizione di attrezzature da destinare ai laboratori degli Osservatori per le malattie delle piante delle regioni stesse. Tali contributi verranno erogati in una o più soluzioni previa presentazione delle fatture quietanzate e del verbale di collaudo del materiale acquistato.

art.4 comma2/c) INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ANCHE MEDIANTE INCENTIVI PER LA SPERIMENTAZIONE E CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE:

La legge 752/86 considera prioritaria l'innovazione che, in diversi casi può essere intesa come modernizzazione di macchine già esistenti, sia sotto il profilo tecnico che quello economico, mentre in altri casi si tratta della sperimentazione, elemento preliminare e complementare dell'innovazione, entrambi fattori che devono necessariamente supportare un'agricoltura massicciamente impegnata in uno sforzo costante di riqualificazione sia di processo che di prodotto.

Particolare attenzione è stata rivolta alla individuazione delle novità meccaniche, con specifico riferimento alle macchine operatrici e alle attrezzature. In tale ambito per la prima volta è stata operata una selezione analitica delle innovazioni, che sono state proposte all'attenzione delle Regioni e degli operatori per mezzo di apposite circolari. A quest'azione fanno riferimento i capitoli seguenti:

Cap.7464- Riguarda contributi sulle spese di sperimentazione da parte di organismi specializzati, di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico. Nel 1993 non sono stati previsti stanziamenti.

Cap. 7465 - Riguarda interventi nel campo della meccanizzazione agricola per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica. Questa misura non è stata applicata nel 1993 per mancanza di stanziamenti.

Cap. 7545. Prevede indagini, studi e ricerche nel campo

della meccanizzazione agricola. Nel corso dell'anno sono stati impegnati 1,487 miliardi a favore del CONAMA ,dell'UNACOMA e dell'Istituto Sperimentale per la Meccanica Agraria, per una serie di iniziative (statistiche immatricolazioni trattori, EIMA in campo e novità tecniche, settimo programma di macchine innovative, convegno sulla certificazione, trattore di montagna). Sono stati liquidati contributi per complessivi 1.706,9 milioni.

art.4 comma 2/d) RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI ANCHE ATTRAVERSO LE FUNZIONI ASSEGNATE DAI REGOLAMENTI COMUNITARI ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI.

Nel quadro assai articolato della politica di promozione commerciale assumono sempre più importanza le iniziative volte alla valorizzazione e all'affermazione della qualità dei prodotti agricoli. Con questa finalità sono promossi e realizzati programmi ed iniziative miranti a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi preposti alla loro gestione.

L'attività finanziaria specifica del 1993 risulta così articolata:

Cap.1581- Contributi per il finanziamento di programmi da parte delle Unioni nazionali riconosciute delle Associazioni dei produttori agricoli per il riconoscimento e la certificazione dell'origine e della specificità dei prodotti e per i relativi controlli. Sono state erogate lire 507,4 milioni

Cap.1600- Contributi a favore di Consorzi di tutela e altri Organismi specializzati per la realizzazione di interventi e manifestazioni per la salvaguardia e valorizzazione dell'immagine, per una migliore produzione e una più estesa divulgazione della denominazione di origine e dei marchi di specificità concernenti le produzioni agro-alimentari.

Impegni: lire 1,498 miliardi; erogazioni: lire 1,109 miliardi.

Cap.7224- Spese per iniziative a carattere nazionale volte al sostegno e al funzionamento dell'attività di Commissioni, Comitati di settore e Istituzioni operanti per la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di specificità.

Impegni: lire 2,091 miliardi; erogazioni: lire 1,123 miliardi.

Cap.7244- Contributi a favore di Organismi a carattere associativo e altri Organismi per iniziative dirette alla valorizzazione delle qualità delle produzioni a denominazione di origine, anche attraverso iniziative agrituristiche.

Impegni: lire 2,031 miliardi; erogazioni: lire 1,912 miliardi

Cap. 7283 - Contributi a favore di comitati nazionali, Consorzi di tutela, altri organismi specializzati e organismi a carattere associativo per la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità, di specificità dei prodotti agricoli, comprese le iniziative dirette a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine.

Cap. 7291- Contributi ad Enti, Organismi, e Associazioni per interventi volti alla salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, in campo internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine o tipica.

Impegni: lire 1,337 miliardi; erogazioni: lire 697,5 milioni.

art.4 comma 2/g) SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA; POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE.

A) Tecnologie avanzate SIAN, telerilevamento, Agrivideotel.

I capitoli di competenza inerenti agli obiettivi del richiamato articolo 4, comma 2 lettera g) della legge 752/86 vengono di seguito elencati.

Cap. 1530- Riguarda iniziative relative al potenziamento dei sistemi di informazione bibliografica in agricoltura e il trasferimento della stessa con mezzi tradizionali. La competenza del 1993 è stata di 200 milioni. E' stata stipulata una convenzione per lire 199,8 milioni con l'ISMEA per la realizzazione di un convegno tenutosi a Verona sul tema: "Sistema delle imprese agro-alimentari". Sono state liquidate inoltre, per impegni assunti nell'esercizio precedente, lire 291,3 milioni a favore della s.r.l. NEW M.C.A.- Meetings and congresses.

Cap. 1594- Erano disponibili 250 milioni che sono stati completamente impegnati. Il capitolo prevede contributi diretti al potenziamento dei sistemi di informazione bibliografica nel settore agricolo, attuato mediante la partecipazione a convegni, congressi e seminari, nonchè attraverso pubblicazioni scientifiche. Sono state inoltre pagate lire 816,4 milioni per impegni precedenti

Cap. 1595- Riguarda studi di previsione ed econometrici. Il capitolo non è stato finanziato per l'anno 1993; sono stati effettuati solamente pagamenti in relazione ad impegni pregressi per un ammontare complessivo di lire 275,4 milioni.

Cap. 7200 . Riguarda progetti di informatica e telematica, anche attraverso l'uso del telerilevamento e in armonia con le esigenze del SIAN.

Nel 1993 il capitolo non ha avuto alcuna dotazione di bilancio. Sono stati effettuati pagamenti su impegni pregressi per un importo di 4,835 miliardi, di cui 4,647 a favore del Consorzio ITA per la realizzazione del progetto " AGRIT 8 " di telerilevamento da satellite.

Cap. 7227. Il capitolo riguarda le "spese per il potenziamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN): progettazione, attività realizzative, acquisizione dei locali e delle attrezzature necessarie per le attività del sistema".

Nel corso del 1993 erano disponibili lire 53 miliardi delle quali 400 milioni residui. L'intera somma è stata impegnata a favore dell'AGRISIEL, società concessionaria del sistema, a favore della quale sono stati disposti anche pagamenti per 45 miliardi, per la fornitura al Ministero di servizi principalmente nei seguenti settori;

- il funzionamento ed esercizio del sistema;
- studi finalizzati al completamento del SIAN;
- sviluppo del SIAN.

Sono stati forniti servizi di conduzione funzionale finalizzati ad assicurare la funzionalità delle procedure in esercizio (manutenzione ordinaria ed evolutiva, assistenza tecnico-informatica agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, pari a circa 800 posti di lavoro, ecc.) e la gestione del Servizio Agrometeorologico Nazionale (SIAN) e servizi di conduzione tecnico-sistematica e tecnico-operativa.

Cap. 7233 - Si tratta di un capitolo di nuova istituzione riguardante contributi per la realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, anche attraverso l'uso del telerilevamento, ed in armonia con le esigenze del SIAN.

Lo stanziamento di competenza pari a 6,7 miliardi è stato totalmente utilizzato per finanziare a contributo il progetto AGRIT - 9, realizzato dal Consorzio ITA, concernente la stima delle superfici investite dalle principali colture nazionali e la previsione della produzione mediante la tecnica avanzata del rilevamento.

Cap. 7257- Riguarda l'attività istituzionale dell'ISMEA. Lo stanziamento dell'anno, pari a 9,5 miliardi, è stato appunto impegnato a favore dell'ISMEA, secondo quanto previsto dall'accordo di programma- Atto esecutivo-stralcio 1993.

Nel corso dell'anno, sempre a favore dell'ISMEA, sono stati effettuati due pagamenti per un totale di lire 6,967 miliardi.

Cap. 7286- Riguarda programmi per l'acquisizione e comunicazione, mediante moderne tecnologie, delle informazioni interessanti l'attività agricola.

La dotazione del 1993 è stata di 1.550 milioni, con la quale si è

provveduto al finanziamento dell'attività denominata AGROVIDEOTEL a favore delle Regioni del Centro-Nord. Gli impegni sono stati pari a 545,8 milioni (la parte restante è stata bloccata dal D.L. n.155/93.) Il complesso dei pagamenti è stato pari a lire 3,978 miliardi.

Congiuntamente la suddetta attività Agrivideotel ha interessato alcune Regioni del Sud Italia ed alcuni Istituti per il finanziamento dei quali si è fatto ricorso ai fondi comunitari ed esattamente allo stanziamento previsto dal Regolamento (CEE) n.2052/88 - Obiettivo 1, misura 6.

All'erogazione di detti finanziamenti ha provveduto direttamente il Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/87, mentre la scrivente Divisione ha esercitato la sola attività di controllo e coordinamento.

Di seguito si elencano i beneficiari e i relativi impegni assunti nel corso del 1993, divisi in quota di parte nazionale e quota di parte comunitaria:

REGIONI	PARTE NAZIONALE	PARTE COMUNITARIA
Puglia	24.956.250	149.737.500
Calabria	29.301.000	175.806.000
Sicilia	41.819.000	280.914.000
Molise	6.212.500	37.275.000
Basilicata	18.760.000	112.500.000
Campania	50.000.000	300.000.000
Abruzzo	33.116.625	198.699.750
	-----	-----
Totale	204.155.375	1.224.932.250

Inoltre, per la realizzazione del programma sono state stipulate quattro convenzioni con i seguenti organismi:

- Istituto sperimentale per la cerealicoltura (225 milioni);
- INEA (390 milioni);
- ISMEA-DATIMA (267,876 milioni);
- ISMEA-capo progetto (384,343 milioni).

Per quanto concerne, invece, lo sviluppo dell'informazione, nel corso del 1993, così come per gli anni precedenti, il settore ha attivato, mediante lo strumento del contributo finanziario, alcune iniziative, quali convenzioni, seminari, pubblicazioni specializzate, diretti al potenziamento dei sistemi di trasferimento delle informazioni.

Cap. 7290- Il capitolo prevede l'assegnazione di contributi per la realizzazione anche in cofinanziamento con le regioni di un Piano Nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, nonché per la formazione e aggiornamento dei divulgatori agricoli ai sensi del Reg. 270/79.

Lo stanziamento del 1993 è stato di 500 milioni. Non vi è stato

alcun impegno, mentre è stato effettuato un pagamento di lire 259,9 milioni all'ISMEA per un impegno assunto negli esercizi precedenti.

art.4 comma 3/a) PROMOZIONE DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE E DELL'ACCORPAMENTO AZIENDALE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA'CONTADINA. (cap.7467)

Cap. 7467 - Riguarda la realizzazione, anche in cofinanziamento con le Regioni, di progetti territoriali dimostrativi e pilota di riordino e ricomposizione fondiaria e agraria. Nel 1993 non si è operato per mancanza di finanziamenti.

ART. 4 COMMA 3/B - SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PRODUTTORI AGRICOLI E RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE

Il Piano Agricolo Nazionale individua nella situazione attuale delle strutture associative uno dei fattori critici dell'agricoltura italiana. La legge 752/86, da un lato rafforza il mondo delle associazioni modificando lo status delle Unioni nazionali cher le raggruppano (art. 8), dall'altro consente un'articolata strategia di sostegno alle iniziative promosse e attuate dalle stesse unioni.

Di seguito si riporta la situazione dei capitoli attinenti alla predetta normativa.

Cap. 1592 Azioni di concentrazione e gestione razionale dell'offerta dei prodotti agricoli da attuarsi a cura delle Unioni Nazionali.

Nel 1993 questo capitolo non è stato finanziato. Sono state liquidate lire 715,1 milioni per impegni precedenti.

Cap. 1599- Prevede contributi finalizzati alla realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di manager di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associata.

Erano disponibili 200 milioni interamente impegnati a favore di Associazioni di produttori agricoli. I pagamenti , pari a 383,2 milioni hanno riguardato precedenti impegni.

Cap. 1602 Realizzazione di servizi reali a vantaggio degli associati da realizzarsi a cura delle Unioni nazionali.

Nel 1993 non erano previste assegnazioni. Non sono stati assunti impegni mentre sono state liquidate lire 1266,4 milioni relative ad impegni precedenti.

Cap.7248-Riguarda l'attuazione da parte delle Unioni

nazionali di produttori di servizi avanzati in agricoltura per il miglioramento delle condizioni di produzione.

Nel 1993 non vi sono state assegnazioni, mentre sono state liquidate lire 809,2 milioni su impegni pregressi.

Cap. 7263 Riguarda la costituzione e funzionamento amministrativo delle Unioni Nazionali dei produttori agricoli. Lo stanziamento dell'anno è stato di lire 2 miliardi. Sono stati fatti impegni per lire 3 miliardi ed effettuati pagamenti per lire 1147,7 milioni.

Cap. 7292- Contributi alle associazioni di produttori per la realizzazione ed il potenziamento di strutture di lavorazione e commercializzazione.

Su tale capitolo la competenza del 1993 è stata pari a 5,8 miliardi. Non sono stati assunti impegni di spesa, mentre sono state liquidate lire 2.745,5 milioni.

Cap. 7293 Contributi per la realizzazione di programmi informatici a cura delle unioni nazionali.

La disponibilità del 1993 è stata di lire 2 miliardi. Gli impegni sono stati pari a lire 1,5 miliardi. Sono stati effettuati pagamenti per 90 milioni.

art.4 comma 3/c) SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE

Cap.1545- Prevede spese per attività di monitoraggio nel campo della cooperazione.

Nel corso del 1993 sono stati assunti impegni per 500 milioni per la stipula di due convenzioni tra il Ministero e la Società Eurologos aventi la finalità di fornire all'Amministrazione procedure informatiche che raccolgono dati di riferimento per la selezione delle istanze formulate a valere sulla legge 140/92. Sullo stesso capitolo sono stati poi liquidate lire 458,1 milioni in attuazione di precedenti convenzioni.

Cap.1603-Riguarda interventi relativi alla formazione di quadri dirigenti nel settore della cooperazione. Sono stati impegnate lire 8,346 miliardi e liquidate lire 1,072 miliardi.

Cap.7253- Riguarda progetti di investimento nel settore cooperativo collegati con interventi di capitalizzazione da parte dei soci delle cooperative medesime.

Sulla base della definizione delle linee di intervento da parte del CIPE e in armonia con gli indirizzi contenuti nel Piano Agricolo Nazionale, con le circolari n.185 del 15 giugno 1987, n.205 del 1 aprile 1988, n.236 del 20 aprile 1990, n.271/92, n.274/92 e n.21 del 10 ottobre 1992, sono state dettate istruzioni sia in ordine alle modalità di concessione dei finanziamenti creditizi e contributivi, sia in ordine ai criteri

di erogabilità per le azioni previste.

Nel corso del 1993 sono stati adottati n.35 provvedimenti di approvazione di progetti , completi di tutta la documentazione prevista, con un impegno finanziario complessivo di lire 146,156 miliardi. Si è provveduto inoltre alla contestuale adozione di 28 provvedimenti di liquidazione, relativi al riequilibrio finanziario, per complessive lire 34,840 milioni.

Cap. 7520. Prevede contributi a favore di cooperative e loro consorzi con preferenza per quelle aderenti ad associazioni di produttori. Nel corso del 1993 sono stati liquidati contributi per un totale di 46,381 miliardi ripartiti tra i seguenti interventi:

- lire 20,943 miliardi per quanto attiene agli investimenti;
- lire 19,037 miliardi per quanto riguarda il riequilibrio gestionale;
- lire 1,067 miliardi in relazione al risanamento finanziario ;
- lire 5,334 miliardi per i programmi di formazione.

-ALTRE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

Cap. 7294 - Il capitolo riguarda la realizzazione di servizi ad alto contenuto tecnologico .

Lo stanziamento del 1993, pari a 3,5 miliardi, è stato impegnato a favore della TECNAGRO per uno studio denominato "progetto pioggia". Inoltre, per impegni precedenti, sono stati effettuati pagamenti per complessive lire 2,536 miliardi

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Com'è noto, l'unica legge pluriennale di spesa recante finanziamenti per l'Ispettorato centrale repressione frodi è la n. 752/86, le cui disposizioni sono state differite dalla legge 10.7.91, n. 201, che, all'art. 4 comma 2, prevede il finanziamento, tra l'altro, delle azioni tese alla prevenzione ed alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale.

L'attribuzione degli stanziamenti annuali di competenza richiede, secondo quanto disposto dallo stesso art. 4, comma 5, la deliberazione da parte del CIPE, che entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla ripartizione della somma complessiva disponibile.

I fondi di cui alla predetta delibera vengono successivamente attribuiti, ai vari capitoli di bilancio, con apposito decreto del Ministero del Tesoro.

Come già rappresentato in passato, la disponibilità dello stanziamento viene acquisita con notevole ritardo stante i tempi tecnici necessari e ciò comporta l'impossibilità di disporre in tempo utile del finanziamento delle attività previste e delle varie iniziative programmate.

Per l'anno 1994 non è ancora stata disposta l'assegnazione delle somme residue recate dalla legge 752/86.

Aggiungesi, tra l'altro, che il dicastero del Tesoro ha sempre provveduto ad una revisione delle richieste formulate dall'Amministrazione, eliminando, molto spesso, alcune attività proposte o modificandole in altri casi.

Ciò posto si fa presente che per l'anno 1993, lo stanziamento complessivo assegnato all'Ispettorato centrale repressione frodi ammonta a L. 3.500 milioni suddiviso, secondo le necessità, fra i sottoelencati capitoli di spesa ed alla data del 31 dicembre 1993 risulta la seguente situazione.

Cap. n. 5003 - Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.

L. 80.000.000

Di detta disponibilità la somma di L. 30 milioni è stata impiegata per pagamento di missioni ed è stato impegnato l'importo di L. 41 milioni con D.M. del 31.12.1993.

Cap. n. 5004 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni per lo sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, in attuazione soprattutto di programmi sistematici per interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale.

L. 60.000.000

La somma di L. 60 milioni non è stata assegnata agli Uffici periferici, a causa delle difficoltà dovute al ritardo di stanziamento.

Cap. n. 5005 - Compensi per lavoro straordinario per attività ispettive e di prevenzione e repressione delle frodi, nonché per i controlli di qualità alle frontiere e per tutti gli altri controlli demandati all'Ispettorato centrale.

L. 100.000.000

L'intera somma è stata accreditata agli Uffici periferici.

Cap. n. 5050 - Spese d'ufficio per il funzionamento degli Uffici periferici.

L. 400.000.000

Di tale disponibilità è stato possibile assegnare agli Uffici periferici solo la somma di L. 78.609.181.

Cap. n. 5064 - Spese per programmi rivolti alla formazione professionale, ecc.

L. 100.000.000

La somma di L. 100 milioni stanziati nel 1993, è stata assegnata in parte agli Uffici periferici (L. 3,3 milioni) ed in parte impegnata (L. 96 milioni) per corsi di informatica presso l'Agrisiel.

Cap. n. 5065 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi per lo sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, in attuazione soprattutto di programmi sistematici per interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale.

L. 20.000.000

Non è stato effettuato alcun impegno, anche a seguito dei provvedimenti di blocco della spesa pubblica.

Cap. n. 5066 - Spese per l'acquisizione e traduzione di documenti o atti normativi in vigore nei paesi della CEE riguardanti il settore delle frodi agro-alimentari e prodotti di uso agrario e forestale.

L. 100.000.000

Nel 1993 la somma di L. 100 milioni è stata utilizzata in parte per la traduzione di documenti.

Cap. n. 5200 - Spese per i servizi prestati dal Corpo della Guardia di Finanza e dall'Arma dei Carabinieri per l'attuazione di programmi di attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agro-alimentare.

L. 10.000.000

Nel 1993 non è stato disposto alcun impegno in quanto l'Ispettorato centrale non ha chiesto servizi al Corpo della Guardia di Finanza o all'Arma dei Carabinieri.

Cap. n. 5300 - Conferimento borse di studio per il completamento della formazione scientifica, ecc.

L. 200.000.000

Dello stanziamento di L. 200 milioni è stata impegnata la somma di L.

168.500.000, essendo successivamente venuto a scadere il termine di godimento delle borse di studio.

Cap. n. 8600 - Spese per il potenziamento delle strutture centrali e periferiche dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi, anche mediante investimenti immobiliari, per l'acquisizione ed il funzionamento di attrezzature scientifiche, da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale.

L. 1.800.000.000

Lo stanziamento totale degli esercizi 1986-1993 ammonta a L. 42.310 milioni.

Le somme impegnate dall'Amministrazione centrale o assegnate agli Uffici periferici ammontano a L. 34.981 milioni.

I fondi utilizzati per gli acquisti di attrezzature di laboratorio di cui l'Ispettorato centrale si è dotato nel corso del 1993, ammontano a L. 1.346 milioni.

Cap. n. 8601 - Spese per programmi da attuare con Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ecc.

L. 230.000.000

Lo stanziamento complessivo dall'inizio dell'operatività della legge ammonta a L. 11.580 milioni, utilizzati quasi totalmente per convenzioni con Istituti pubblici.

Cap. n. 8800 - Contributi agli Istituti incaricati delle analisi di revisione per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

L. 400.000.000

La somma complessiva di L. 10.900 milioni derivante dallo stanziamento degli otto esercizi 1986-1993 è stata impegnata per L. 9.064.381.000, di cui L. 562.381.000 nel corso dell'esercizio 1993, a favore degli Istituti di sperimentazione agraria incaricati delle analisi di revisione, per l'acquisto delle apparecchiature necessarie alle predette analisi.

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE

- Legge 10/07/1991 n.201 differimento delle disposizioni della legge 811/1986 n.752.

Per l'esercizio finanziario 1993 sono stati assegnati con D.M. Tesoro n.177208 del 26/08/1993, i seguenti importi:

- cap. 8223 f. 46.800.000.000
- cap. 8266 f. 17.900.000.000
- cap. 8267 f. 8.600.000.000

Per quanto riguarda il capitolo 8223 concernente gli interventi per la lotta agli incendi boschivi, la somma di f. 46.800.000.000 ha consentito lo svolgimento del servizio di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi mediante la gestione tecnico-operativa dei tre velivole Canadair CL 215 di proprietà di questo Ministero, dei due aerei dello stesso tipo a noleggio, oltre ai 12 elicotteri Breda-Nardi NH 500 e dei 9 elicotteri Augusta AB 412 in dotazione al Corpo Forestale dello Stato, di cui 4 affidati in carico di utilizzazione dal Dipartimento della Protezione Civile. Sono stati definiti i contratti per l'acquisto di n.150 Fiat Panda 4X4; n.20 Fiat Tipo; n.11 Fiat Tempra; n.20 Gipponi con allestimento antincendi; n.10 autobotti Unimog e n.10 Furgoni Combi ad uso promiscuo. E' stato provveduto inoltre all'esercizio ed alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature antincendio in dotazione ai gruppi meccanizzati ed ai Comandi Stazione Forestali.

I finanziamenti di parte corrente di cui al capitoli 4013 e 4017, impegnati totalmente al termine del 1993, saranno utilizzati per il pagamento di spettanze al personale forestale non soddisfatte alla chiusura dell'esercizio finanziario di competenza.

Con delibera CIPE del 13/07/1993 sono state assegnate 350.000.000 di lire così ripartiti:

- cap. 4009 (missioni) f. 290.000.000
- cap. 4063 (automezzi) f. 30.000.000
- cap. 4064 (sistema sanzionat.) f. 20.000.000
- cap. 4065 (spese telef. etelegr.) f. 10.000.000

Tali fondi sono stati utilizzati per coprire le spese di missione e di organizzazione dei controlli per l'anno 1993.

I capitoli suddetti riguardano il controllo sul regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione e all'estensivizzazione della produzione stessa.

In merito alla attività della ex Divisione XV[^] si allega fotocopia delle relazioni sulla gestione delle leggi pluriennali riguardanti il settore Bonifica.

Per quanto concerne la Gestione ex A.S.F.D. si allega altresì copia della relazione pervenuta a questa Divisione.

Per quanto concerne infine icapitoli per la realizzazione dei sistemi organici di monitoraggio elettronico per la prevenzione degli incendi boschivi di cui alle leggi n.38/1990 e n.195/1991, sono stati effettuati i seguenti impegni:

- Cap. 8278/R (Regione Sardegna) f. 15.750 milioni Fondi 1992
- Cap. 8279/R (" Liguria) f. 12.600 " " 1992
- Cap. 8280/R (" Sicilia) f. 3.150 " " 1992
- Cap. 8281/R (Regioni: Piemonte,
Lombardia, Toscana
Lazio, Puglia e
Calabria) f. 10.000 " " 1993

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

Gli interventi per il settore Bonifica ed Irrigazione sono stati previsti dall'art. 4 comma 3 lettera d) della legge, per il quinquennio 1986-1990.

L'importo degli impegni disposti a tutto il 1991 ha interamente assorbito lo stanziamento complessivo di £. 485 miliardi attribuito nel quinquennio considerato (rispettivamente 100 - 70 - 90 - 85 - 140 miliardi, di cui 30 iscritti in chiusura dell'esercizio 1990).

Permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, trattandosi di interventi rientranti nel settore irrigazione del Piano Agricolo Nazionale.

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura)

La legge suindicata ha differito le disposizioni di cui alla precedente legge n.752/1986 sino alla data di entrata in vigore delle norme sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

In attuazione della richiamata legge n.201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2/8/1991, è proseguita l'attuazione del programma concernente gli interventi nel settore irrigazione, ancorchè l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio 1991 e rimodulati nell'esercizio 1992 con la legge finanziaria n.415/92.

Nel corso dell'esercizio 1993 l'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha raggiunto l'importo di circa f. 12,8 miliardi rispetto allo stanziamento di f. 16,5 miliardi, disposto con delibera CIPE 13/7/1993.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
E AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INTERVENTI STRAORDINARI AL 31 DICEMBRE 1993**

LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, n. 39 - 27 DICEMBRE 1983, n. 730 - 22 DICEMBRE 1984, n. 887 - 28 FEBBRAIO 1986, n. 41 - 22 DICEMBRE 1986, n. 910 - 11 MARZO 1988, n. 67 -

1) LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, n. 39 e successivi rifinanziamenti

Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.

Con la legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per un importo complessivo di 2.750 miliardi di lire da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.

Successivamente, l'Amministrazione stessa, avvalendosi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 39, ha provveduto ad una valutazione delle ulteriori necessità finanziarie per il completamento dei programmi. Da questa valutazione è scaturita una maggiore occorrenza di 781 miliardi per cui l'importo complessivo è stato elevato, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, a 3.531 miliardi di lire.

Con la legge finanziaria per l'esercizio 1986 (28 febbraio 1986, n. 41) questo importo è stato ulteriormente elevato di 988 miliardi di lire, portando lo stanziamento complessivo a 4.519 miliardi di lire.

La legge finanziaria 1987 (22 dicembre 1986, n. 910) ha ulteriormente elevato l'ammontare complessivo, sempre ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 39/82, di 670 miliardi di lire. (5.189 miliardi stanziamento complessivo)

Con la legge finanziaria 1988 (11 marzo 1988, n. 67), lo stanziamento è stato incrementato di 57 miliardi di lire per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica (L. 7 miliardi) e per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza (L. 50 miliardi).

Il finanziamento complessivo fornito dalla legge 39/82 è pertanto di L. 5.246 miliardi.

Gli stanziamenti per i singoli settori di intervento sono i seguenti:

- lire **652** miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
- lire **218** miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;
- lire **380** miliardi per il completamento e la integrazione della rete telex e trasmissione dati;
- lire **55** miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle Telecomunicazioni;
- lire **996** miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete delle corrispondenze, dei pacchi e per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
- lire **460** miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;
- lire **710** miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- lire **1.354** miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sedi di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;
- lire **196** miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta nonché delle relative infrastrutture;
- lire **75** miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;
- lire **150** miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.

LEGGE 11.2.1991, N° 43Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica.

Con la legge 11 febbraio 1991, N. 43 l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari finalizzati al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postale, nonché al potenziamento dei servizi di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

L'importo complessivo degli interventi è di lire 1.105 miliardi, in ragione di lire 505 miliardi e di lire 600 miliardi, rispettivamente per gli anni 1990 e 1991.

Lo stanziamento complessivo, già autorizzato dalla legge 24 dicembre 1988, n.° 541 (legge finanziaria 1989) è destinato ai seguenti settori di intervento:

- a) al potenziamento del sistema informativo di gestione aziendale e dei servizi di bancoposta anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi, per L. 150 miliardi, di cui L. 70 miliardi per l'anno 1990;
- b) al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali, per L. 20 miliardi, di cui L. 10 miliardi per l'anno 1990;
- c) allo sviluppo dei servizi di telematica, per L. 20 miliardi, di cui 10 miliardi per l'anno 1990;
- d) alla ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento ed il completamento degli impianti di meccanizzazione, per L. 260 miliardi, di cui L. 120 miliardi per l'anno 1990;
- e) alla automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi, per L. 180 miliardi, di cui L. 80 miliardi per l'anno 1990;

- f) alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento, ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, per L. 190 miliardi, di cui L. 90 miliardi per l'anno 1990;
- g) alla costruzione o ristrutturazione di sedi di Uffici Principali, Locali e delle Direzioni Provinciali nelle località ove tale esigenza risulti accertata anche in funzione del potenziamento dei servizi di istituto, per L. 100 miliardi, di cui L. 40 miliardi per l'anno 1990;
- h) al ricondizionamento funzionale del patrimonio edilizio per assicurare, nel tempo, la continuità dei servizi ed il mantenimento degli standard qualitativi degli ambienti di lavoro e degli spazi riservati agli utenti, per L. 110 miliardi, di cui L. 50 miliardi per l'anno 1990;
- i) all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada, nonché delle relative infrastrutture, per L. 25 miliardi, di cui L. 10 miliardi per l'anno 1990;
- l) al potenziamento ed allo sviluppo dell'attività scientifica, per L. 10 miliardi, di cui L. 5 miliardi per l'anno 1990;
- m) al risanamento delle sedi e degli impianti degli uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, per L. 40 miliardi, di cui L. 20 miliardi per l'anno 1990.

Stato di attuazione:**a) Impianti di meccanizzazione della rete delle corrispondenze e dei pacchi (cap. 519)
L.39/82**

Disponibilità maturate:	anno 1982	L. 60 miliardi
	" 1983	L. 45. "
	" 1984	L. 60 "
	" 1985	L. 60 "
	" 1986	L. 50 "
	" 1987	L. 45 "
	" 1988	L. 115 "
	" 1989	L. 217 "

TOTALE L. 652 miliardi

L.43/91

Disponibilità maturate:	anno 1990	L. 120 miliardi
	anno 1991	L. 140 miliardi

TOTALE L. 260 miliardi

Impegni al 31/12/1982	L. 37,4 miliardi
" " 31/12/1983	L. 39,2 "
" " 31/12/1984	L. 71,0 "
" " 31/12/1985	L. 76,0 "
" " 31/12/1986	L. 49,0 "
" " 31/12/1987	L. 45,0 "
" " 31/12/1988	L. 117,4 "
" " 31/12/1989	L. 199,4 "
" " 31/12/1990	L. 6,9 "
" " 31/12/1991	L. 10,7 "
" " 31/12/1992	L. 16,9 "
" " 31/12/1993	L. 216,4 "

TOTALE L. 885,3 miliardi

I finanziamenti della legge sono stati utilizzati per il completamento degli impianti meccanizzati per le corrispondenze di Napoli Ferrovia, Roma III, Milano Roserio, Bologna, Napoli, Pescara, Roma Fiumicino, Venezia, Bari e Torino Reiss Romoli e per i centri operativi di Modena e Ravenna e l'impianto pacchi di Napoli, Novara, Bergamo, Varese, Roma Ostiense e Mantova.

Dopo la realizzazione della rete di preesercizio di Posta Elettronica è in corso di completamento la I^a e II^a fase della rete stessa.

Sono continuati i lavori per il completamento dei centri corrispondenze di Torino Via Nizza, Brescia, Palermo, Verona, Padova, Genova Brignole, Firenze, Bolzano, Messina, Salerno e dei Centri pacchi di Milano Scalo Farini, Firenze, Ancona ed il centro operativo di Cuneo e per il centro operativo di Trieste.

b) Automazione dei servizi amministrativo-contabili e dei servizi di bancoposta (cap.520).

L. 39/82

Disponibilità maturate	anno 1982	L. 10,0 miliardi
	" 1983	" 20,0 "
	" 1984	" 20,0 "
	" 1985	" 26,5 "
	" 1986	" 31,5 "
	" 1987	" 15,0 "
	" 1988	" 61,0 "
	" 1989	" 34,0 "
	TOTALE	L. 218,0 miliardi

L. 43/91

Disponibilità maturate:	anno 1990	L. 70 miliardi
	anno 1991	L. 80 miliardi
	TOTALE	L. 150 miliardi

Impegni al 31/12/1982	L. - miliardi
" " 31/12/1983	" 18,8 "
" " 31/12/1984	" 31,2 "
" " 31/12/1985	" 26,2 "
" " 31/12/1986	" 29,8 "
" " 31/12/1987	" 16,9 "
" " 31/12/1988	" 61,0 "

Impegni al 31/12/1989	L. 32,1	"
" " 31/12/1990	" 1,8	"
" " 31/12/1991	" 0,2	"
" " 31/12/1992	" 13,0	"
" " 31/12/1993	" 122,5	"

TOTALE L. 353,5 miliardi

Al 31 dicembre 1993 sono entrati in esercizio n. 1.901 Uffici Postali Elettronici.

c) Rete telex e trasmissione dati (cap. 521)

L. 39/82

Disponibilità maturate: anno 1982	L. 50	miliardi
" 1983	" 53	"
" 1984	" 71	"
" 1985	" 56	"
" 1986	" 41	"
" 1987	" 20	"
" 1988	" 49	"
" 1989	" 40	"
" 1990	" -	"

TOTALE L. 380 miliardi

Impegni al 31/12/1982	L. 47,8 miliardi
" " 31/12/1983	L. 54,4 "
" " 31/12/1984	L. 59,5 "
" " 31/12/1985	L. 20,3 "
" " 31/12/1986	L. 50,5 "
" " 31/12/1987	L. 23,9 "
" " 31/12/1988	L. 19,0 "
" " 31/12/1989	L. 15,9 "
" " 31/12/1990	L. 0,1 "
" " 31/12/1991	L. 5,0 "
" " 31/12/1992	L. 0,5 "
" " 31/12/1993	L. --

TOTALE L. 296,9 miliardi

Sono in attività le Centrali di Milano II, Brescia, Parma, Verona, Catania, Venezia e Pescara, mentre sono in fase di installazione le Centrali di Bolzano, Bologna, Cagliari e Milano III.

Per gli impianti telex sono state ordinate le Centrali di Perugia, Como, Catanzaro e Pisa. Per gli impianti di teletex sono in attività quelli di Milano, Torino, Roma, Bari, Catania, Palermo, Firenze e Bologna, sono stati installati gli impianti di Genova e Napoli e sono stati ordinati quelli di Milano, Verona e Venezia.

Per gli impianti a commutazione di pacchetto sono in attività le Centrali di Firenze, Milano-Torino (modem), Roma, Milano, Torino, Napoli, Venezia, Genova e Bologna.

d) Centri radio p.t. (cap.522)

L.39/82

Disponibilità maturate: anno 1982	L.	5	miliardi
" 1983	L.	9	"
" 1984	L.	8	"
" 1985	L.	10	"
" 1986	L.	9	"
" 1987	L.	5	"
" 1988	L.	4	"
" 1989	L.	5	"

TOTALE L. **55** miliardi

Impegni al 31/12/1982	L.	-	miliardi
" " 31/12/1983	L.	-	"
" " 31/12/1984	L.	0,1	"
" " 31/12/1985	L.	19,5	"
" " 31/12/1986	L.	5,0	"
" " 31/12/1987	L.	10,3	"
" " 31/12/1988	L.	1,6	"
" " 31/12/1989	L.	9,4	"
" " 31/12/1990	L.	6,9	"
" " 31/12/1991	L.	1,7	"
" " 31/12/1992	L.	0,5	"
" " 31/12/1993	L.	-	"

TOTALE L. **55** miliardi

Con i fondi disponibili sul capitolo sono stati acquistati materiali per l'automazione della gestione del traffico radiomarittimo, sistemi di antenna ed apparati radiotrasmittitori e parti di ricambio per sistemi operativi radiotelefonici CM 8500 per le stazioni radiocostiere p.t. e sistemi di alimentazione elettrica per la stazione radiocostiera di Bari.

e) Edifici per gli impianti di meccanizzazione e per i servizi operativi (cap. 523)

L. 39/82

Disponibilità maturate: anno 1982	L.	90,0	miliardi
anno 1983	L.	85,0	"
anno 1984	L.	90,0	"
anno 1985	L.	29,5	"
anno 1986	L.	73,5	"
anno 1987	L.	88,0	"
anno 1988	L.	275,0	"
anno 1989	L.	65,0	"
TOTALE	L.	996,0	miliardi

L.43/91

Disponibilità maturate: anno 1990	L.	90	miliardi
anno 1991	L.	100	miliardi
TOTALE	L.	190	miliardi

Impegni al	31/12/1982	L.	29,5	miliardi
"	31/12/1983	L.	101,9	"
"	31/12/1984	L.	131,2	"
"	31/12/1985	L.	66,1	"
"	31/12/1986	L.	79,3	"
"	31/12/1987	L.	242,1	"
"	31/12/1988	L.	237,1	"
"	31/12/1989	L.	17,1	"
"	31/12/1990	L.	40,0	"
"	31/12/1991	L.	36,7	"
"	31/12/1992	L.	80,5	"
"	31/12/1993	L.	- 1,8 (*)	"
	TOTALE	L.	1059,7	miliardi

(*) Disimpegno

Con i finanziamenti previsti dalla richiamata legge n. 39/1982 a tutt'oggi sono stati completati gli edifici di Torino corrispondenze, Napoli corrispondenze e pacchi, Pescara corrispondenze, Milano Musocco, Roma S. Lorenzo, Firenze e Roma Tor Sapienza corrispondenze e pacchi.

Sono stati ultimati i lavori nelle sedi operative di Pesaro, Modena, Terni, Lecce, Siracusa, La Spezia, Reggio Emilia, Teramo, Ravenna, Mantova, Salerno e Pistoia.

Sono in corso i lavori nelle sedi operative di Pisa, Ancona, Livorno, Cuneo, Sondrio, Potenza e l'Aquila.

E' prevista la consegna dei lavori nelle sedi di Genova, Imperia, Novara, Viterbo, Rovigo e Bergamo.

f) Edifici per gli uffici di settore e di quartiere (cap. 524)

Disponibilità maturate:	anno	1982	L.	30	miliardi
	"	1983	"	65	"
	"	1984	"	77	"
	"	1985	"	71	"
	"	1986	"	68	"
	"	1987	"	85	"
	"	1988	"	34	"
	"	1989	"	30	"
	"	1990	"	—	"
		TOTALE	L.	460	miliardi

Impegni al	31/12/1982	L.	—	miliardi
"	31/12/1983	"	—	"
"	31/12/1984	"	136,1	"
"	31/12/1985	"	29,5	"
"	31/12/1986	"	52,1	"
"	31/12/1987	"	104,2	"
"	31/12/1988	"	33,3	"
"	31/12/1989	"	4,6	"
"	31/12/1990	"	60,1	"
"	31/12/1991	"	8,2	"
"	31/12/1992	"	9,4	"
"	31/12/1993	"	3,2	"
	TOTALE	L.	440,7	miliardi

Sono stati realizzati i Centri di Milano Ovest, Firenze San Salvi, Roma Trullo, Bologna Roveri, Roma Fiumicino, Firenze Novoli, Torino Nord, Torino Ovest, Roma Laurentino, Bologna Borgo Panigale, Roma Acilia, Roma Aurelio e Roma Prima Porta.

Sono in corso di realizzazione i Centri di Bologna Corticella, Milano Est, Napoli Barra San Giovanni e Palermo Sperone, Napoli Fuorigrotta, Roma Osteria del Curato, Roma Don Bosco, Roma Belsito, Genova Sampierdarena, Roma Tor Pignattara e Napoli Soccavo acquisto area.

g) Alloggi di servizio (cap. 525)

Disponibilità maturate:	anno	1982	L.	100,0	miliardi
	"	1983	"	120,0	"
	"	1984	"	80,0	"
	"	1985	"	167,5	"
	"	1986	"	142,5	"
	"	1987	"	50,0	"
	"	1988	"	50,0	"
	"	1989	"	—	"
		TOTALE	L.	710,0	miliardi

Impegni al	31/12/1982	L.	—	miliardi
	31/12/1983	"	62,1	"
	31/12/1984	"	165,5	"
	31/12/1985	"	114,6	"
	31/12/1986	"	87,1	"
	31/12/1987	"	126,2	"
	31/12/1988	"	53,4	"
	31/12/1989	"	20,1	"
	31/12/1990	"	11,3	"
	31/12/1991	"	31,8	"
	31/12/1992	"	8,6	"
	31/12/1993	"	13,4	"
	TOTALE	L.	694,1	miliardi

Sono stati ultimati gli edifici per gli alloggi di servizio a Mantova, Roma, Saronno (VA), Cremona, Vercelli, Volpiano (TO), Vicenza, Udine, Pordenone, Belluno, Terni, Modena, Macerata, Grosseto, Matera, Chieti, Taranto, Massa, Lecce, Latina, Pavia, Pesaro, Reggio Emilia, Ravenna, Gorizia, Pistoia Ferrara, Piacenza, Roma Casal dei

Pazzi, Roma Rebibbia, Lamezia Terme, Catanzaro, Firenze, Lodi (MI), S. Giuliano Milanese (MI), Bussero (MI), Savona Trento, Como Teramo, Rieti, Macchia d'Isernia, Frosinone, Benevento, Campobasso, Assemmini (CA), Parma, Forlì, Perugia, Messina, Reggio Calabria, Imperia, Brindisi, Pisa, Viterbo, Roma Settecamini, Quinto Romano e Pescara per complessive 2.986 unità abitative.

Sono in corso di realizzazione altri 26 edifici per complessive 1.499 unità abitative.

h) Edifici per uffici ubicati in Comuni non capoluogo di provincia (cap. 526)

L. 39/82

Disponibilità maturate:	anno	1982	L.	100	miliardi
	"	1983	"	150	"
	"	1984	"	150	"
	"	1985	"	320	"
	"	1986	"	261	"
	"	1987	"	150	"
	"	1988	"	128	"
	"	1989	"	95	"
	TOTALE		L.	1.354	miliardi

L.43/91

Disponibilità maturate:	anno	1990	L.	40	miliardi
	anno	1991	L.	60	miliardi
	TOTALE		L.	100	miliardi

Impegni al	31/12/1982	L.	--	miliardi
"	31/12/1983	"	119,2	"
"	31/12/1984	"	130,9	"
"	31/12/1985	"	273,1	"
"	31/12/1986	"	230,5	"
"	31/12/1987	"	216,7	"
"	31/12/1988	"	279,4	"
"	31/12/1989	"	97,7	"
"	31/12/1990	"	5,5	"
"	31/12/1991	"	0,2	"
"	31/12/1992	"	44,3	"
"	31/12/1993	"	17,2	"
	TOTALE	L.	1.414,7	miliardi

Sono stati realizzati in tutto 1.339 uffici postali e sono in corso di realizzazione 148 nuovi uffici.

i) Trasporti (cap. 527)

L. 39/82

Disponibilità maturate:	anno	1982	L.	20	*miliardi
	"	1983	"	20	"
	"	1984	"	25	"
	"	1985	"	33	"
	"	1986	"	38	"
	"	1987	"	30	"
	"	1988	"	20	"
	"	1989	"	10	"
		TOTALE	L.	196	miliardi

L.43/91

Disponibilità maturate:	anno	1990	L.	10	miliardi
	anno	1991	L.	15	miliardi
		TOTALE	L.	25	miliardi

Impegni al	31/12/1982	L.	19,1	miliardi
	31/12/1983	"	11,1	"
	31/12/1984	"	10,5	"
	31/12/1985	"	8,1	"
	31/12/1986	"	46,3	"
	31/12/1987	"	43,8	"
	31/12/1988	"	29,8	"
	31/12/1989	"	3,3	"
	31/12/1990	"	9,5	"
	31/12/1991	"	11,5	"
	31/12/1992	"	5,9	"
	31/12/1993	"	10,9	"
	TOTALE	L.	209,8	miliardi

In questo settore gli investimenti hanno riguardato l'acquisto di n. 1 furgonatura, n.2 rimorchi IVECO 80.E.15 ed il maggior costo dell'area per le autorimesse di Teramo, La Spezia, Bolzano, Ravenna e Salerno.

I) Attività scientifica (cap. 528)**L. 39/82**

Disponibilità maturate:	anno	1982	L.	5,0	miliardi
	"	1983	"	12,0	"
	"	1984	"	12,0	"
	"	1985	"	13,5	"
	"	1986	"	10,5	"
	"	1987	"	5,0	"
	"	1988	"	5,0	"
	"	1989	"	5,0	"
	"	1990	"	7,0	"
		TOTALE	L.	75,0	miliardi

L. 43/91

Disponibilità maturate:	anno	1990	L.	5	miliardi
	anno	1991	L.	5	miliardi
		TOTALE	L.	10	miliardi

Impegni al	31/12/1982	L.	0,3	miliardi
	31/12/1983	"	4,4	"
	31/12/1984	"	3,1	"
	31/12/1985	"	10,4	"
	31/12/1986	"	8,9	"
	31/12/1987	"	7,4	"
	31/12/1988	"	17,5	"
	31/12/1989	"	13,4	"
	31/12/1990	"	3,2	"
	31/12/1991	"	6,4	"
	31/12/1992	"	2,2	"
	31/12/1993	"	3,5	"
	TOTALE	L.	80,7	miliardi

Hanno avuto anche notevole impulso le ricerche nel campo della metrologia elettrica, ottica, della TV numerica e ad alta definizione e dell'energia elettrica.

Nel 1993 si è provveduto all'acquisto della strumentazione per le ricerche, le omologazioni ed i collaudi di sistemi di linea su cavi a fibre ottiche e sono state avviate le attività per l'elaborazione dell'informazione vocale e dei servizi di videocomunicazione.

m) Risanamento uffici postali (cap. 530)

L. 39/82

Disponibilità maturate:	anno	1986	L.	20	miliardi
	"	1987	"	20	"
	"	1988	"	30	"
	"	1989	"	30	"
	"	1990	"	50	"
		TOTALE	L.	150	miliardi

L. 43/91

Disponibilità maturate:	anno	1990	L.	20	miliardi
	anno	1991	L.	20	miliardi
		TOTALE	L.	40	miliardi

Impegni al	31/12/1986	L.	2,6	miliardi
	31/12/1987	"	9,0	"
	31/12/1988	"	16,1	"
	31/12/1989	"	30,3	"
	31/12/1990	"	43,8	"
	31/12/1991	"	52,3	"
	31/12/1992	"	21,0	"
	31/12/1993	"	7,1	"
	TOTALE	L.	182,2	miliardi

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria negli uffici di Roma-Eur ed Ancona-Ferrovia.

n) Completamento rete di posta elettronica (cap.532)**L.43/91**

Disponibilità maturate:	anno	1990	L.	10	miliardi
	anno	1991	L.	10	miliardi
TOTALE			L.	20	miliardi

Impegni al	31/12/1990	L.	--	miliardi
	31/12/1991	"	10	"
	31/12/1992	"	--	"
	31/12/1993	"	--	"
	TOTALE	L.	10	miliardi

o) Sviluppo servizi telematica pubblica (cap. 533)**L. 43/91**

Disponibilità maturate:	anno	1990	L.	10	miliardi
	anno	1991	L.	10	miliardi
TOTALE			L.	20	miliardi

Impegni assunti al	31/12/1990	L.	--	miliardi
	31/12/1991	L.	--	"
	31/12/1992	L.	--	"
	31/12/1993	L.	--	"
	TOTALE	L.	--	miliardi

p) Automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale (cap.534)**L. 43/91**

Disponibilità maturate	anno	1990	L.	80	miliardi
	anno	1991	L.	100	miliardi
TOTALE			L.	180	miliardi

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Impegni assunti al	31/12/1990	L.	--	miliardi
	31/12/1991	L.	--	"
	31/12/1992	L.	180	"
	31/12/1993	L.	--	"
	TOTALE	L.	180	miliardi

q) Ricondizionamento funzionale patrimonio edilizio (cap. 535)

Disponibilità maturate	anno	1990	L.	50	miliardi
	anno	1991	L.	60	miliardi
	TOTALE		L.	110	miliardi

Impegni assunti al	31/12/1990	L.	--	miliardi
	31/12/1991	"	--	"
	31/12/1992	"	--	"
	31/12/1992	"	--	--
	31/12/1993	"	0,4	"
	TOTALE	L.	0,4	miliardi

Sono stati eseguiti lavori di riqualificazione distributiva ed adeguamento alla normativa di sicurezza e di igiene sul lavoro dei centri di meccanizzazione nelle sedi di Torino I°, Genova e Padova.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

Con la legge 22 dicembre 1984, N. 887 titolo V, art. 8 l'Amministrazione p.t. è stata autorizzata a disporre di anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, sui fondi dei conti correnti postali, per l'importo complessivo di 2.000 miliardi di lire nel periodo 1985-1994, per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Stato di attuazione:**Stanziamento: 2.000 miliardi di lire**

Disponibilità maturate	anno	1985	L.	200	miliardi
	"	1986	"	200	"
	"	1987	"	200	"
	"	1988	"	200	"
	"	1989	"	200	"
	"	1990	"	200	"
	"	1991	"	200	"
	"	1992	"	200	"
	"	1993	"	200	"
		TOTALE	L.	1.800	miliardi
Impegni al	31/12/1985		L.	--	miliardi
	31/12/1986		"	98,7	"
	31/12/1987		"	169,9	"
	31/12/1988		"	125,6	"
	31/12/1989		"	130,5	"
	31/12/1990		"	88,7	"
	31/12/1991		"	113,0	"
	31/12/1992		"	119,6	"
	31/12/1993		"	4,3	"
		TOTALE	L.	850,3	miliardi

Si è provveduto alla fornitura del progetto relativo al potenziamento e sviluppo dei servizi telegrafici e telematici.

Fornitura ed opere richieste per la realizzazione della Centrale Elettronica di Roma Inviolatella.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS)

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

- - - - -

VIABILITA' STATALE - PROGRAMMA TRIENNALE 1979-1981

La legge 21.12.1978, n° 843, ha autorizzato l'A.N.A.S. ad attuare un programma costruttivo, nel triennio 1979-1981, prevedendo uno stanziamento di 2.500 miliardi.

Tale stanziamento, con le leggi 30.3.1981, n° 119; 7.8.1982, n° 526; 22.12.1984, n° 887; 3.10.1985, n° 526 e 22.12.1986, n° 910, è stato successivamente aumentato a complessivi 5.187,80 miliardi.

Come fatto presente nella precedente relazione il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto, già alla fine del 1992, gli impegni assunti ammontavano a miliardi 5.187,11 corrispondenti alla percentuale del 99,98.

Nel corso del 1993 si sono registrati pagamenti per miliardi 106,26 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 4.846,20 corrispondenti alla percentuale del 93,43.

Infine, al termine del 1993, deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 341,59 miliardi, di cui miliardi 340,49 di residui propri.

PROGRAMMA PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ARTERIE NELL'AREA DELLA EX CASSA PER IL MAZZOGIORNO

L'art. 29/a della legge n° 146/1980 ha previsto una spesa di miliardi 998 nel periodo 1981/1984 per l'attuazione del programma in questione.

Anche nel corso del 1993 l'A.N.A.S. ha proseguito la realizzazione di tale programma che risulta, ormai, pressochè completamente attuato.

Infatti gli impegni assunti nel 1993 ascendono a 51,67 miliardi che portano il totale a 996,87 miliardi corrispondenti alla percentuale del 99,88.

Nel corso del 1993 si sono, poi, registrati pagamenti per 55,44 miliardi che fanno salire il totale a complessivi 811,67 miliardi che corrispondono all'81,42%.

A fine 1993 vanno registrati residui per un totale di 186,34 miliardi, di cui miliardi 185,21 di residui propri e miliardi 1,13 di residui di stanziamento.

ESECUZIONE OPERE DI VIABILITA' IN CALABRIA E NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI.

L'art. 10 - comma 5 - della legge n° 119/1981 ha previsto, nell'area metropolitana di Napoli ed in Calabria, un programma di interventi per 220 miliardi nel periodo 1981/1983.

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni, già alla fine del 1990, risultavano completamente assunti.

Nel corso del 1993 si sono registrati pagamenti per 620 milioni che hanno portato il totale a miliardi 200,58 corrispondenti alla percentuale del 91,10.

I residui propri risultanti alla fine del 1993 ammontano a 19,42 miliardi.

PROGRAMMA STRALCIO 1982-1987 DEL PIANO DECENNALE PER LA VIABILITA' DI GRANDE COMUNICAZIONE

La legge 12.8.1982, n° 531, autorizzava il Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., a predisporre un piano decennale di investimenti per la viabilità di grande comunicazione.

Con gli articoli 4 e 6 della legge suindicata, in attesa della definizione del Piano decennale, è stato previsto un piano stralcio comprensivo di talune opere interessanti gli itinerari Grosseto-Livorno, Orte-Cesena e L'Aquila-Teramo ed è stata autorizzata la spesa di 1.242 miliardi.

Anche tale programma è, ormai, praticamente attuato in quanto, già alla fine del 1990, risultavano assunti impegni per 1.241,39 miliardi che corrispondono alla percentuale del 99,95.

Nel corso del 1993 si sono registrati pagamenti per 76,23 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 1.178,56, corrispondenti alla percentuale del 94,94.

A fine 1993 vanno registrati residui per un totale di 63,44 miliardi, di cui miliardi 62,79 di residui propri.

PROGRAMMA TRIENNALE 1985/1987 - PRIMO STRALCIO ATTUATIVO DEL
PIANO DECENNALE E PROGRAMMA TRIENNALE 1991/1993

In attesa dell'approvazione e della adozione del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione previsto dalla citata legge n° 531/1982, con legge n° 526/1985 l'A.N.A.S. fu autorizzata a varare un programma straordinario di interventi sulla base della delibera CIPE intervenuta nel marzo 1985 sul Piano decennale in questione proposto dall'A.N.A.S. stessa, programma che venne denominato "Programma Triennale 1985/1987".

Il Piano decennale venne, poi, approvato con decreto n° 257 del 30.5.1986 sulla base di quanto prescritto dall'art. 2 della legge e in conformità dei pareri espressi dal CIPE e dalle Commissioni permanenti del Parlamento.

Il Piano stesso avrebbe dovuto realizzarsi in quattro stralci, di cui il primo di durata annuale e gli altri di durata triennale.

Il Primo stralcio attuativo 1987 è risultato quindi essere il piano di raccordo tra il programma triennale 1985/1987 ed il Piano Decennale, segnalandosi per un'opzione finalizzata sugli interventi programmati delle grandi direttrici longitudinali e trasversali del Paese.

Il Programma Triennale 1991-1993 costituisce il terzo stralcio attuativo del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione previsto dalla legge n° 531/1982 ed è stato approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 21 marzo 1991.

Il Piano Triennale 1991-1993 postula un fabbisogno complessivo di 24.000 miliardi con modulazione della spesa fino al 1995, mediante ricorso in tutto o in parte al mercato del credito, a mezzo di mutui, così come previsto dalla legge finanziaria 1991.

Peraltro tale importo è stato elevato a 27.000 miliardi in base a suggerimenti espressi dalle Commissioni parlamentari.

Ai fini dell'esecuzione e del rendiconto detti programmi possono ritenersi un unico fatto operativo, essendo reciprocamente correlati al completamento del medesimo disegno di rete.

Le risorse finanziarie poste a disposizione dell'A.N.A.S. a tale scopo ammontano, allo stato, a complessivi 16.739,5 miliardi - ivi compresi 7.500 miliardi da reperire mediante ricorso al mercato del credito - dei quali 13.875 miliardi a tutto il 1993, 1.816,5 miliardi nel 1994, 645 miliardi nel 1995 e 403 miliardi nel 1996.

A fronte dell'autorizzazione di spesa a tutto il 1993 di 13.875 miliardi, nel corso dello stesso 1993 sono stati assunti impegni per 2.492,08 miliardi che fanno salire il totale a miliardi 12.369,98 che corrispondono alla percentuale dell'89,15.

Nel 1993 i pagamenti sono ammontati a 2.124,61 miliardi che portano il totale a 8.188,49 miliardi corrispondenti alla percentuale del 66,19.

Al 31 dicembre 1993 si registrano residui per un totale di 5.686,51 miliardi, di cui miliardi 4.181,49 di residui propri e miliardi 1.505,02 di residui di stanziamento a fronte dei quali esistevano impegni giuridici già assunti connessi ad opere cantierate per le quali non era stato ancora disposto l'impegno contabile.

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO DELL'AUTOSTRADA SALERNO - REGGIO CALABRIA

Il programma di interventi per l'ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, previsto dalla legge finanziaria 1987 (art.7 - comma 15 - lett.d), è, ormai, quasi completamente ultimato.

Infatti a fronte dell'autorizzazione di spesa di 850 miliardi, nel corso del 1993 sono stati assunti impegni per 17,77 miliardi che hanno fatto salire il totale a 846,10 miliardi corrispondenti alla percentuale del 99,54.

Nel 1993 si sono registrati pagamenti per 75,47 miliardi che portano il totale a 758,74 miliardi che

corrispondono alla percentuale dell'89,17.

Alla fine del 1993 i residui ammontano complessivamente a miliardi 91,26 di cui miliardi 87,36 di residui propri e miliardi 3,90 di residui di stanziamento.

PROGRAMMA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLE AREE INTERESSATE DAI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO 1990

La legge 29.5.1989, n° 205, ha stanziato, negli esercizi 1989 e 1990, la complessiva somma di 697 miliardi per la realizzazione di opere stradali ed autostradali di competenza dell'A.N.A.S. finalizzate ad esigenze di sicurezza e di fluidità del traffico sugli itinerari di collegamento a servizio delle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990.

Il programma in questione, come fatto presente nella precedente relazione, può dirsi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti a tutto il 1993 ammontano a 680,20 miliardi corrispondenti alla percentuale del 97,58.

Nel 1993 si sono registrati pagamenti per 7,17 miliardi che portano il totale a 634,10 miliardi che corrispondono alla percentuale del 93,22.

Al 31.12.1993 i residui ammontano a 62,90 miliardi di cui miliardi 46,10 di residui propri e miliardi 16,80 di residui di stanziamento.

RICOSTRUZIONE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA - CATANIA E RAGUSA

La legge 31.12.1991, n° 433 (art. 7), ha autorizzato la spesa di E. 190 miliardi per il Triennio 1991-1993, in ragione di 40 miliardi nell'anno 1991, di 70 miliardi per l'anno 1992 e di 80 miliardi per l'anno 1993, ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Ai sensi del 2° comma del suddetto art. 7, le somme sopracitate sono state ripartite tra le Amministrazioni interessate con decreto in data 25.6.1992 del Ministro per il

coordinamento della Protezione Civile, di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici.

Per gli interventi di competenza dell'A.N.A.S., con il decreto in questione è stata prevista la spesa complessiva di 65 miliardi, di cui miliardi 48,05 a tutto il 1993, 6,95 miliardi nell'esercizio 1994 e 10,00 miliardi nell'esercizio 1995.

Allo stato il programma in questione non è ancora in esecuzione in quanto è tuttora in fase di definizione la progettazione relativa alla ricostruzione di alcune importanti opere d'arte.

Al riguardo è doveroso segnalare che la lentezza con la quale si procede alla elaborazione dei progetti è dovuta essenzialmente alla mancanza presso l'A.N.A.S. di specifici uffici di progettazione a causa della ben nota carenza di personale.